Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 374

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

18/03/2018 - 19:48

Indice

1. DDL S. 374 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 374 4
1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A 7
1.3. Trattazione in Commissione 15
1.3.1. Sedute 16
1.3.2. Resoconti sommari 21
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 22
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013 23
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013 36
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013 54
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013 61
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) dell'11/12/2013 69
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013 75
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014 90
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014 96
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 05/03/2014 115
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014 129
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014 136
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014 144
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/04/2014 151
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014 156
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014 179
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014 193
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) dell'11/06/2014 201
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014 207
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014 217
1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014 224
1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014 239
1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014 243
1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014 250
1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/10/2014 258

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/10/2014 269
1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014 284
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 05/11/2014 292
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 160 (nott.) del 05/11/2014 306
1.4. Trattazione in consultiva 321
1.4.1. Sedute 322
1.4.2. Resoconti sommari 323
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 324
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 313 (ant.) del 19/11/2014 325
1.5. Trattazione in Assemblea 327
1.5.1. Sedute 328
1.5.2. Resoconti stenografici 329
1.5.2.1. Seduta n. 337 (pom.) del 22/10/2014 330
1.5.2.2. Seduta n. 348 (pom.) dell'11/11/2014 412
1.5.2.3. Seduta n. 354 (ant.) del 19/11/2014 529
1.5.2.4. Seduta n. 355 (pom.) del 19/11/2014 580
1.5.2.5. Seduta n. 356 (ant.) del 20/11/2014 640

1. DDL S. 374 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 374
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
Titolo breve: *Responsabilità civile dei magistrati*

Iter
20 novembre 2014: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
S.374 **assorbito da S. 1070**

Iniziativa Parlamentare
Lucio Barani (GAL)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **4 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 10 del 9 aprile 2013.
Classificazione TESEO
RESPONSABILITA' CIVILE , RESPONSABILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO , MAGISTRATI
Articoli
CORTE DEI CONTI (Art.1), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Lucio Barani** (GAL) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2013) (fino al 23 dicembre 2013).
Relatore alla Commissione Sen. **Enrico Buemi** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2013) .
Relatore di maggioranza Sen. **Enrico Buemi** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominato nella seduta nott. n. 160 del 5 novembre 2014 (proposto testo modificato S.1070 ed assorbimento altri ddl).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 7 novembre 2014; annuncio nella seduta pom. n. 348 dell'11 novembre 2014.
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** l'8 maggio 2013.
Annuncio nella seduta ant. n. 20 dell'8 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea) (aggiunto il 23 maggio 2013; annunciato nella seduta n. 28 del 23 maggio 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 374

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n.?117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

Onorevoli Senatori. -- La presente proposta -- elaborata con il fondamentale contributo della camera penale di Roma -- si propone l'obiettivo di riformare la legge n. 117 del 1988, che ha delineato una nuova e speciale forma di responsabilità della pubblica amministrazione per gli illeciti civili posti in essere da una determinata categoria di dipendenti, i magistrati.

La specialità della disciplina risiede:

a) nello Stato quale unico legittimato passivo della domanda risarcitoria (articolo 2, comma 1), con la sola eccezione del caso in cui il danno derivi da un fatto costituente reato, ove ritornano in essere le regole ordinarie (articolo 13);

b) nel filtro preliminare del tribunale all'azione risarcitoria (articolo 5);

c) nel previo esaurimento di tutti i mezzi di gravame avverso il provvedimento dannoso (articolo 4, comma 2);

d) nella previsione di ipotesi tipiche e tassative di colpa grave (articolo 2, comma 3);

e) nell'esclusione di ipotesi di responsabilità derivanti dall'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove (cosiddetta «clausola di salvaguardia») (articolo 2, comma 2);

f) nei limiti all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato (articolo 8).

La combinazione di questi filtri ha reso la legge pressoché inapplicata in più di venti anni dalla sua entrata in vigore.

Per l'attuale regime normativo, in buona sostanza, l'errore professionale del giudice è condizione necessaria, ma non sufficiente perché egli sia ritenuto responsabile del danno cagionato. Da qui la conseguenza che il giudice è l'unico tra i professionisti del diritto a godere di una posizione di assoluto privilegio, poiché i suoi errori ricadono interamente sulla collettività.

Al cittadino che si consideri danneggiato viene offerto un rimedio illusorio da cui non ricaverà che ulteriori delusioni e nuove spese, con la conseguenza che lo stesso sarà ancora meno protetto di prima.

Allo stesso tempo sarebbe però certamente ingiusto non considerare che il problema di fondo è conciliare la praticabilità di una responsabilità effettiva con la garanzia dell'indipendenza funzionale del giudice.

Tutta la giurisprudenza costituzionale sul punto (sentenze n. 385 del 1996, n. 18 del 1989, n. 2 del 1968 e n. 1 del 1962) evidenzia la necessità di coniugare responsabilità e indipendenza in un bilanciamento nel quale tuttavia, la salvezza della seconda sembra centrale.

È in questi termini che le particolari prerogative in materia di responsabilità civile del magistrato escono assolte dal vaglio di costituzionalità.

Oggi viene però da chiedersi in che termini tutto questo possa dirsi ancora attuale sia con riguardo al

reale ruolo del giudice rispetto ai cittadini, sia rispetto allo sviluppo del diritto dell'Unione europea.

Quanto al primo aspetto, come è stato osservato (Nicolò Zanon «La responsabilità dei giudici», AIC, convegno 2004), il modello di responsabilità vigente (una responsabilità sostanzialmente indiretta e mediata dallo Stato), a prescindere dalla sua ineffettualità, è forse coerente solo con ciò che il giudice è dal punto di vista burocratico, cioè con l'esistenza di un suo rapporto organico con lo Stato. Ma quella barriera, tra giudice e danneggiato non è coerente con una concezione realistica di ciò che fa nella nostra realtà il giudice, quale operatore professionale del diritto accanto ad altri operatori professionali, nell'ambito di una società e di un mercato di utenti, che al giudice si rivolgono alla ricerca di un servizio.

Questo evidenzia l'esistenza di quel rapporto diretto tra funzionario e cittadini, tipico degli ordinamenti democratici, che mette prima gli uomini degli apparati.

Quanto al secondo aspetto, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03 TDM contro Italia) aveva affermato che non era compatibile con il diritto comunitario l'esclusione della responsabilità civile nel caso in cui l'errore fosse dovuto a un'errata interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto o delle prove, poiché ciò rientrava nell'essenza vera e propria dell'attività giurisdizionale. Alla luce di ciò, per scongiurare l'equazione indipendenza-immunità, il bilanciamento deve congiungere l'indipendenza con una ragionevole apertura verso la collettività, al cui servizio soltanto il «sistema giustizia» deve operare.

Solo così sarebbe garantito anche il diritto del cittadino a un'effettiva tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione.

In questi termini l'indipendenza rimarrebbe garantita:

1) riconoscendo la legittimazione passiva in capo allo Stato salva successiva rivalsa, la quale garantirebbe la serenità del magistrato nell'esercizio della funzione, che potrebbe altrimenti essere turbata da un'azione diretta. Ciò sarebbe conforme al disposto dell'articolo 28 della Costituzione, come interpretato dalla Consulta. Questa, infatti, ha chiarito (sentenza n. 2 del 1968) che se una norma legislativa sulla responsabilità del funzionario non la nega totalmente o non esclude del tutto quella dello Stato, essa è costituzionalmente legittima e ciò anche qualora ci si discosti dal regime ordinario o si operi una differenziazione per categorie di funzionari;

2) subordinando l'azione all'esaurimento del procedimento in cui è stato tenuto il comportamento lesivo, anche al fine di scongiurare il rischio di processi paralleli, magari con esiti contraddittori, o forme di intimidazione o di ricusazione improprie.

Tanto basta a non vedere vanificata l'indipendenza della magistratura e la legittima pretesa del privato cittadino danneggiato.

E difatti, se l'esigenza prioritaria è quella di salvaguardare l'indipendenza e la serenità di giudizio del giudice, mettendolo a riparo da azioni intimidatorie e da pressioni psicologiche, le due condizioni citate sono più che sufficienti allo scopo.

Ripensando il sistema della responsabilità civile del magistrato nella direzione di una maggiore concretezza ed efficacia, pertanto, le ulteriori previsioni limitative della responsabilità contenute nella legge n. 17 del 1988 appaiono superflue per garantire l'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Esse, invero, si tradurrebbero in un irragionevole sbilanciamento a favore dell'indipendenza, che cesserebbe di essere tale per divenire vera e propria immunità, poiché farebbero guadagnare al magistrato uno *status* di assoluta irresponsabilità.

È in questi termini che vanno intesi:

1) il filtro preliminare del tribunale all'azione risarcitoria (articolo 5), il quale nella giurisprudenza della Corte costituzionale porterebbe a escludere azioni temerarie e intimidatorie. Nella prassi questo sistema si è tradotto in una vera e propria autorizzazione a procedere, non limitando la delibazione preliminare al *fumus boni iuris* dell'azione;

2) la previsione di ipotesi tipiche e tassative di colpa grave (articolo 2, comma 3) e l'esclusione di ipotesi di responsabilità derivanti dall'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle

prove (cosiddetta «clausola di salvaguardia») (articolo 2, comma 2); la combinazione di questi due limiti circoscrive la responsabilità del giudice ai soli casi di errore macroscopico, grossolano ed eclatante, tenendo invece fuori i casi di grave negligenza (ad esempio i casi di omonimia).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».

1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1070, 315 E 374-A

Relazione Orale

Relatore Buemi

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **NENCINI** e **Fausto Guilherme LONGO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013

E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 315)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n.?117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 374)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1070

NONCHÉ PER LA
PETIZIONE

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 53)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2013

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Palermo)

19 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura, requisiti fondamentali per l'esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali, a garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge.

su emendamenti

(Estensore: Finocchiaro)

27 marzo 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

24 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Finocchiaro)

21 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

4 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Broglia)

su disegno di legge ed emendamenti

2 aprile 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.107, 1.6 e 6.0.1.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

su ulteriori emendamenti

17 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8, 2.1002/9 e 2.1002/10.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1070	**DISEGNO DI LEGGE**
D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri	Testo proposto dalla Commissione
	Art. 1. ***(Oggetto e finalità)*** **1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.**
Art. 1.	*Soppresso*

(Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni)

1. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 -- ***Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. -- 1.*** **La Corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.**

2. **La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia:**

a) **assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge;**

b) **assicura l'unità del diritto oggettivo nazionale;**

c) **assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;**

d) **regola i conflitti di competenza e di attribuzioni;**

e) **adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.**

3. **La Corte suprema di cassazione espleta le funzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 mediante le attribuzioni decisorie, conferitele dai codici di procedura civile e di procedura penale, in ordine ai giudizi che le sono sottoposti. Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria. In tal caso:**

a) **la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;**

b) **si applica il comma 2 dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».**

2. All'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige altresì parere scritto in ordine a qualsiasi richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea avanzata, ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, negli atti introduttivi di una causa pendente in Corte di cassazione. Le previsioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 si applicano ai magistrati autori degli atti e dei provvedimenti giudiziari che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».	
Art. 2. *(Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117)*	Art. 2. *(Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* 1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, **sono apportate le seguenti modificazioni:**
	***a)* al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;**
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:	***b)*** il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, **fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni**».	«2. **Fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis* e salvi i casi di dolo,** nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»**;**
2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dai seguenti:	***c)*** il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Al di fuori dei casi di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1: *a)* la manifesta violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; *b)* l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; *c)* la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; *d)* l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.	«3. **Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione**.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera *a)* del comma 3, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché se abbia correttamente applicato il diritto dell'Unione europea».	3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta **della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**».
Art. 3. *(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* 1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; *b)* al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.	Art. 3. *(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* *Identico*
Art. 4. *(Modifica all'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* 1. All'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa, anche se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare, in ordine all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».	Art. 4. *(Modifica all'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* *Identico*
Art. 5. *(Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)*	Art. 5. *(**Modifica dell**'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, al comma 1, le parole: «stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5,» sono soppresse.	1. **L**'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, **è sostituito dal seguente**:
2. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1, è inserito il seguente:	**«Art. 7. -** ***(Azione di rivalsa) - 1*** **. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-** ***bis*** **, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.**
«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.».	***2*** **. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.**
	3 **. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».**
	Art. 6.
	(Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)
	1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:
	«*3.* La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
	Art. 7.
	(Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

	1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5,» sono soppresse.
Art. 6. *(Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* 1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».	Art. **8.** *(Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117)* *Identico*

DISEGNO DI LEGGE N. 315

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 374

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».

PETIZIONE N. 53

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Il signor Fabio Ratto Trabucco da Chiavari (GE) chiede nuove disposizioni in materia di responsabilità civile del giudice.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 374
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
Titolo breve: *Responsabilità civile dei magistrati*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 62 (pom.) 19 novembre 2013	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 65 (pom.) 3 dicembre 2013	Congiunzione di S.315, S.1070, Petizione n. 53
N. 67 (pom.) 4 dicembre 2013	
N. 70 (pom.) 10 dicembre 2013	
N. 71 (pom.) 11 dicembre 2013	
N. 74 (ant.) 20 dicembre 2013	Adottato testo base S. 1070. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 gennaio 2014 alle ore 19:00
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 86 (pom.) 5 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 88 (pom.) 11 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 febbraio 2014 alle ore 18:00
N. 94 (pom.) 5 marzo 2014	

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 95 (pom.) 6 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 97 (pom.) 12 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 99 (pom.) 1 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53 Sul seguito dell'esame dei ddl

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 101 (pom.) 3 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 102 (ant.) 8 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 108 (pom.) 29 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

N. 119 (pom.)
10 giugno 2014

N. 120 (pom.)
11 giugno 2014

Presentati nuovi emendamenti del relatore.
Fissato termine per la presentazione di subemendamenti a emend. relatore: 12 giugno 2014, h 18.
(Riferimento al ddl europea 2013, Atto Camera 1864)

N. 125 (pom.)
25 giugno 2014

N. 126 (pom.)
1 luglio 2014

N. 127 (pom.)
2 luglio 2014

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 128 (pom.)
10 luglio 2014

Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53
(Riferimento ai ddl S. 1519 e 1533)

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 130 (pom.)
16 luglio 2014

Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53
Presentato nuovo emendamento del relatore.
Fissato termine per la presentazione di subemendamenti a emend. relatore: 31 luglio 2014, h 18.

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 147 (pom.) 30 settembre 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53 (Riferimento ai ddl, nel corso dell'esame del ddl S. 1626)
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 154 (pom.) 21 ottobre 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53 Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emend. del Gov.: 30 ottobre 2014, h. 18. Presentati nuovi emendamenti del Governo
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 154 (pom.) 21 ottobre 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53
N. 155 (pom.) 22 ottobre 2014	Sull'esame dei ddl
N. 158 (pom.) 4 novembre 2014	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 159 (pom.) 5 novembre 2014	Discusso congiuntamente: S.315, S.1070, Petizione n. 53

N. 160 (nott.) 5 novembre 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base, S.1070 proposto testo modificato: e coordinamento formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che alla fine della sessione di bilancio potranno essere iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa (n. 1119, approvato dalla Camera, e connessi disegni di legge nn. 734, 845, 1067) nonché i disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati (A.S. nn. 315, 374 e 1070).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Inoltre, si proseguirà nell'esame, se del caso mediante la convocazione di apposite sedute notturne, dei disegni di legge sull'omofobia (nn.1052, 391, 404), sulle unioni civili (n.197 e connessi) sui matrimoni tra persone dello stesso sesso (n. 15 e connessi) e sul disegno di legge in materia di corruzione (n. 19).

Egli ricorda, inoltre, che dopo la conclusione dell'esame dei provvedimenti già avviato o programmato in sede consultiva, potrà proseguire la discussione, in sede referente, del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 948 e connessi) in riferimento al quale l'esame potrà riprendere, se dati per acquisiti, di comune accordo, gli atti e le fasi del procedimento che hanno già avuto luogo in sede deliberante. Altrimenti sarà aperta la discussione generale consentendo ai componenti della Commissione che abbiano fatto pervenire la loro iscrizione a parlare, di svolgere interventi possibilmente brevi, dato l'esame già svolto.

A tale riguardo intervengono i senatori CASSON (*PD*) e LUMIA (*PD*) i quali ritengono che la

discussione in sede referente debba essere limitata a coloro che non sono intervenuti in precedenza proprio in virtù della prassi di acquisizione degli atti, sulla quale sembra possibile un'ampia convergenza tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva, a nome del suo Gruppo, che assume assoluta priorità la celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione. In proposito, auspica che gli altri Gruppi possano convenire su tale richiesta e orientarsi di conseguenza per consentire un'accelerazione dei tempi di esame del disegno di legge n. 19.

Il presidente PALMA prospetta l'opportunità che, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, si attribuisca priorità all'esame dei provvedimenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento: è questo il caso dei disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa. Auspica che tale rilievo sia preso nella debita considerazione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Infine, in risposta al senatore Lumia, precisa che la prossima settimana potrà avere luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza, in esito alla quale sarà puntualmente definito il successivo calendario dei lavori della Commissione.

Ancora in riferimento all'esame dei disegni di legge n. 948, 200, 688, 887, 957, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, propone che prima di chiudere la discussione generale possano ancora prendere la parola coloro che ne abbiano fatto richiesta solo se non siano mai intervenuti in precedenza. Tuttavia, mancando alla seduta odierna alcuni dei senatori iscritti, prospetta l'opportunità di un rinvio ad un'altra seduta.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che il rinvio non può avvenire *sine die* e che se nella prossima seduta utile saranno esaurite le richieste di intervento, si potrà chiudere la discussione generale e procedere con la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, propone che la discussione generale si chiuda nella seduta odierna, senza ulteriori rinvii.

Con il senatore CASSON concordano i senatori LUMIA (*PD*), CALIENDO (*PdL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e ALBERTINI (*SCpI*) .

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere quanto affermato dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*) e osserva che i tempi del dibattito si sono già ampiamente protratti in diverse sedi. Prospetta quindi la necessità di concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi.

Dopo una breve precisazione del senatore CASSON (*PD*), il presidente PALMA avverte che nella prossima seduta utile proseguirà la discussione generale, che potrà concludersi, se necessario, in una successiva seduta notturna che sarà appositamente convocata.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DI PROPOSTE DI REGOLAMENTO EUROPEO

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 6 novembre si è conclusa la discussione generale congiunta sugli atti comunitari (n. COM (2013) 534 definitivo) e (n. COM (2013) 535 definitivo), concernenti rispettivamente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea

e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Avverte, quindi, che conclusa quella fase procedurale, l'esame proseguirà disgiuntamente per ciascuna delle due proposte di Regolamento.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII,* n. 30)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra i profili di maggiore interesse che, emersi dalla discussione generale, potrebbero integrare la proposta di risoluzione. In particolare, segnala, con riferimento all'articolo 8, sulla "nomina e revoca del Procuratore europeo", che non sono definiti i criteri di nomina, evidenziando, il rischio che lo stesso Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera eccessivamente discrezionale. Inoltre, a proposito della possibilità di revoca, poiché il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che il Procuratore sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave", il relatore osserva che tale espressione risulta impropria, dal momento che la disposizione dovrebbe semmai indicare un "fatto commesso con colpa grave".

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 13, comma 1, relativo alla "competenza accessoria", in cui si afferma il principio secondo il quale "i reati indissolubilmente collegati" con le fattispecie di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sarebbero attribuiti alla competenza della Procura europea. Da questo punto di vista, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intende riferirsi. Inoltre, il testo appare ancora più oscuro quando specifica che i reati di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto è arduo intendere a cosa si alluda per "fatti identici". Nel solco della critica appena delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" contenuta nel comma 3 del medesimo articolo che, nella intenzione degli estensori del Regolamento, comprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure.

Con riferimento all'articolo 14, il relatore evidenzia alcuni problemi di carattere formale con riflessi di natura sostanziale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 o commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino", "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in questione sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque consumati da un cittadino europeo, con

il che la disposizione sembrerebbe introdurre, accanto al criterio del territorio, quello dell'autore. Inoltre, l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe evocare una responsabilità in concorso con altri, con la conseguenza che il contributo all'azione criminosa determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13.

Il relatore segnala poi le sue perplessità sulla disciplina contenuta nell'articolo 26, che suddivide le misure investigative in due categorie: quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre, soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta la conseguenza che diverse misure investigative potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, a prescindere dalla riserva di giurisdizione prevista dal singolo ordinamento costituzionale.

In ordine all'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, il relatore rileva che la disposizione indica i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi, senza però che tra essi sussista alcun ordine di preminenza, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo segnala anche, quale elemento di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova".

Con riguardo all'articolo 28 il relatore evidenzia ulteriori profili critici.

Svolge osservazioni anche sull'articolo 29, che disciplina l'istituto del cosiddetto compromesso: questo presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina italiana. Infine, con riferimento all'articolo 30, in quanto all'ammissibilità delle prove, il relatore segnala i rischi di antinomiacon l'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la disposizione stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che suscita maggiori perplessità è la tassativa ammissione delle prove raccolte, senza convalida o oneri di sottoposizione al giudice di analoga natura, ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo (e quindi al giudizio ordinario) avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponga diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, il Relatore ricorda che l'articolo 111 della Costituzione prevede soltanto tre casi di eccezione al principio costituzionale, che impone la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso volto a salvare l'accesso ai cosiddetti riti alternativi, i casi di irripetibilità della prova e la natura o provenienza illecita di quest'ultima. Sotto questo profilo l'articolo 30 del Regolamento si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Secondo il relatore tale conflitto potrebbe essere evitato se si ritiene che la disposizione è da considerare limitata a una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarderebbe lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo. In tale prospettiva ermeneutica, il relatore si sofferma anche sull'ultima parte del comma 3 del'articolo 32.

Il presidente PALMA (*PdL*) osserva che la disposizione concernente le procedure per l'esecuzione delle misure investigative di cui all'articolo 26 appare in contrasto con diritti proclamati inviolabili dagli articoli 14 e 15 della Costituzione. Si tratta del cosiddetto "nucleo duro" della Costituzione, ossia quello che non può essere verificato nell'impatto con il diritto dell'Unione Europea né può essere, secondo opinione autorevole e prevalente, oggetto di revisione costituzionale. Analogamente, egli ravvisa un notevole contrasto con i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione nella disposizione recata dall'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove. Inoltre, sottolinea il rischio di un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale competente da parte del Procuratore europeo (articolo 27), che può contraddire il principio del "giudice naturale precostituito

per legge", di cui al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

Il senatore LUMIA (*PD*) premette che la base giuridica dell'istituto della Procura europea è nell'articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e si richiama poi al principio dell'integrazione tra il sistema delle fonti europee e in particolare, al riconoscimento del valore costituzionale dei Trattati. Quindi si dichiara concorde con le osservazioni del relatore, auspicando tuttavia che la Commissione approvi una risoluzione che, in una convinzione europeista, non trascuri i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale che presidiano le stesse libertà costituzionali e le garanzie processuali delle parti.

Il senatore CASSON (*PD*), si sofferma sui rilievi del presidente Palma. In particolare, per quel che riguarda le disposizioni sulle misure investigative, osserva che i vincoli costituzionali e quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale non possono essere violati. Precisa anche che in ordine all'articolo 26, paragrafo 4, della proposta di Regolamento, riguardante le misure investigative sottoposte all'autorizzazione del giudice, nell'ordinamento italiano la citata autorizzazione può essere concessa soltanto dal magistrato giudicante e non anche dal pubblico ministero. Inoltre, in ordine al rischio di incorrere in una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, esso può essere scongiurato proprio sulla base di una proposta di definizione dei criteri per individuare la giurisdizione, che la Commissione potrebbe prospettare nella propria risoluzione. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove, osserva che nell'ordinamento italiano è già prevista la possibilità di acquisizione di prove formate all'estero, ad esempio nell'ambito di una procedura di rogatoria internazionale: il tal modo si è ammessa di fatto una deroga al principio della formazione della prova nel contradditorio tra le parti e secondo le regole tassative imposte dal codice di procedura penale in ossequio al principio previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che il *deficit* di legittimazione democratica che grava sulle istituzioni europee accresce il rilievo delle antinomie evidenziate nel dibattito. Tali antinomie rilevano una discrasia tra istituti, tra i quali la Procura europea, che presuppongono l'unificazione di diverse tradizioni giuridiche e di più scelte ordinamentali. In questo quadro, egli evidenzia l'opportunità di segnalare puntuali proposte di modifica al testo del Regolamento, sottolineando il particolare rililevo quando sono in questione l'effettività dei principi costituzionali fondamentali e il rispetto dei diritti inviolabili disciplinati dagli articoli 14, 15 e 111 della Costituzione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver chiesto chiarimenti al relatore circa il funzionamento effettivo degli istituti che delineano il potere di investigazione e di formulazione delle imputazioni in capo alla Procura europea, richiama l'attenzione sull'impatto che le fonti del diritto europeo può sortire sulle garanzie dei diritti costituzionali. Prospetta quindi l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per poter pervenire a una formulazione più attenta di una proposta di risoluzione, i cui termini di favore nei riguardi del testo sottoposto all'attenzione della Commissione potrebbero risolversi in rilevanti rischi per la garanzia e l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini italiani.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si associa nel prospettare l'ipotesi di un rinvio del seguito dell'esame, per via dei rilevanti problemi di compatibilità tra il testo della proposta di regolamento e le garanzie costituzionali dei diritti di libertà.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che il dibattito in corso potrà risolversi in un parere motivato da rendere alle istituzioni comunitarie a vario titolo coinvolte nel procedimento di stesura del testo

definitivo del Regolamento che istituisce la Procura europea e ritiene fondamentale acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di favorirne il ruolo nell'eventuale ridefinizione e negoziazione della proposta di Regolamento. Su di essa risulta, inoltre, che sono stati avanzati rilievi per il mancato rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte di altri parlamenti degli Stati membri dell'Unione.

Il sottosegretario BERRETTA auspica una risoluzione che tenga conto dei puntuali rilievi emersi nel dibattito. Questi potranno formare circostanziate osservazioni in cui potranno essere prospettate, in termini anche molto incisivi, le criticità relative alle possibili antinomie con le garanzie costituzionali per l'esercizio dei diritti di libertà.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritiene che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUEF) rappresenta anche un patrimonio di integrazione e aggiornamento dei valori e dei principi contenuti nelle Costituzioni dei Paesi membri. Pertanto, ravvisa l'opportunità che la proposta di risoluzione richiami l'esigenza di garantire effettività ai diritti di libertà nonché alle garanzie costituzionali e non si limiti a evidenziare i profili di potenziale conflitto tra la dimensione nazionale dei diritti e il quadro sovranazionale che vi si sovrappone per rafforzarne tutela e valore.

Il relatore sottopone quindi alla Commissione una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che, alla luce del dibattito svolto e con riferimento agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 del testo del Regolamento, raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni, al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell' atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII,* n. 31)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che tiene conto degli elementi emersi nel corso della discussione generale e formula puntuali indicazioni volte a coordinare le osservazioni sulla proposta di Regolamento n. 534 con quelle da prospettare sulla proposta di Regolamento n. 535 che istituisce l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*).

Dopo che il Rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, interviene il senatore LUMIA (*PD*) per una breve dichiarazione di voto favorevole al

testo predisposto dal relatore, di cui dichiara di condividere i termini delle raccomandazioni volte a suggerire puntuali modifiche al testo in esame.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 36 IN MATERIA DI UFFICI GIUDIZIARI

Il presidente PALMA, relatore, chiede ai Gruppi parlamentari di far pervenire entro lunedì 25 novembre informali indicazioni sulle proposte di osservazioni e condizioni che potranno trovare spazio di esame nel testo del parere che sarà sua cura redigere e sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CALIENDO (*PdL*) e LUMIA (*PD*), il presidente PALMA chiarisce che il metodo proposto per pervenire alla redazione di un parere volto a contribuire concretamente alla riorganizzazione degli uffici giudiziari tenendo conto anche dei decreti ministeriali acquisiti dalla Commissione, appare il più idoneo data l'estrema complessità della materia.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PALMA avverte che è convocata una riunione della Sottocommissione per i pareri per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2013) 534 definitivo
(*Doc*. XVIII, n. 30)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 534 definitivo), recante la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea di seguito allegate,

osserva quanto segue:

1. l?articolo 8, intitolato "*nomina e revoca del Procuratore europeo*", suscita perplessità nella parte in cui non stabilisce alcun criterio attraverso il quale poter predeterminare i soggetti legittimati a comporre la rosa dei candidati che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio. Data l?importanza delle funzioni attribuite e la necessità che il futuro Procuratore europeo manifesti spiccate note di professionalità e competenza di tipo investigativo, sembrerebbe opportuno che il Regolamento fissi taluni parametri, non soltanto funzionali a garantire la necessaria professionalità del Procuratore europeo, ma anche utili per limitare le domande, rendendo più agevole la procedura di selezione. La mancanza dei parametri sopra citati non può poi ritenersi colmata dalla previsione di un parere richiesto dalla Commissione ad un Comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità scelte tra *ex* membri della Corte di Giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle Procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali proposto dal Parlamento europeo, nonché dal Presidente di Eurojust in qualità di osservatore. Infatti, per un verso il Comitato si limita a formulare un parere che, nel silenzio della norma, sul punto non sembrerebbe nemmeno vincolante (non si capisce neppure se lo si debba considerare obbligatorio); per un altro verso la disposizione in oggetto si limita a segnalare gli ambiti all?interno dei quali devono essere ricercate le personalità che comporranno il Comitato, ma non i criteri che devono guidare la scelta. Si evidenzia dunque il rischio che il Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera discrezionale e di fatto sottratta ad ogni serio controllo;

2. inoltre, ancora con riferimento all'istituto del Procuratore europeo, il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave". Tale espressione risulta impropria e imprecisa, dal momento che la commissione dovrebbe semmai riguardare un "fatto" commesso con colpa grave. L'imprecisione del linguaggio, la sua genericità e soprattutto il suo uso improprio e non corrispondente alla tradizione giuridica, costituiscono, per come meglio si vedrà in seguito, uno dei difetti più frequenti del testo in esame. Si osserva che questi rilievi non rivestono una

portata esclusivamente formale, dal momento che si rifletteranno, nel caso di adozione del Regolamento, sulla sua stessa applicazione, generando prevedibili contrasti e incertezze interpretative. Osservazioni analoghe possono altresì riferirsi all'articolo 11, comma 3, così come all'articolo 13, comma 1, là dove si utilizza il verbo "svolgere" con riferimento all'oggetto costituito dall'azione penale;

3. quanto poi all'articolo 13, comma 1, intitolato "competenza accessoria", si afferma il principio secondo il quale i reati indissolubilmente collegati con quelli di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sono di competenza della Procura europea. Ora, a parte talune evidenti obiezioni di natura formale, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intenda riferirsi. Tra l'altro, a questo presupposto sembra se ne debba aggiungere uno ulteriore costituito dalla necessità che la competenza della Procura europea risulti conforme all'interesse della "buona amministrazione della giustizia". Conclusione, questa, resa palese dall'uso della congiunzione "e" che accomunerebbe i due presupposti condizionanti la competenza del Procuratore europeo. Pertanto, accanto all'indeterminato parametro del collegamento indissolubile, si attuerebbe quello ben più indecifrabile di una competenza accessoria che implicherebbe l'interesse della buona amministrazione della giustizia. Ognuno comprende come, sul delicatissimo nodo della competenza accessoria e, quindi, dei conflitti positivi o negativi tra la Procura europea e le diverse Procure nazionali, i quali implicherebbero disposizioni chiare e meccanismi in grado di ridurre quanto più è possibile i prevedibili futuri contrasti, il Regolamento pecchi per eccessiva indeterminatezza. Ma non basta, l'oscurità del testo e la sua imprecisione crescono allorquando si specifica che tutto ciò debba avvenire a condizione che i primi reati, ossia quelli di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile comprendere quale sia l'unità di misura alla luce della quale stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto cosa si debba intendere per "fatti identici". In particolare, se il concetto di "fatto" sia riferibile a ciò che è stato accertato, ovvero rispetto a quali altri fatti si debba stimare il presupposto della identità, apparendo improbabile che le fattispecie legali astratte, ma anche quelle concrete dei reati cosiddetti accessori possano risultare identiche tra loro, nonché identiche rispetto a quelle dei reati di cui all'articolo 12. Nel solco della critica sopra delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" (comma 3) che, nella intenzione degli autori del Regolamento, ricomprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure;

4. anche l'articolo 14 si caratterizza per problemi di natura formale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 che siano commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino" (non essendo peraltro chiaro se si debba intendere da un cittadino di uno o più Stati membri), "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in argomento che denota un qualche deficit di chiarezza, sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque commessi da un cittadino di questa (con la quale disposizione sembrerebbe introdursi accanto al criterio del territorio, quello dell'autore). A parte l'uso dell'avversativa "oppure" all'interno della lettera a), che desta evidenti perplessità, vi è da osservare che l'espressione "reati commessi in tutto o in parte", che compare anche nel nostro codice penale all'articolo 6, è compatibile soltanto con i criteri determinativi della competenza per territorio - quindi con la lettera a) - non anche con quelli di natura soggettiva contenuti nella lettera b). Laddove l'uso dei due punti, a seguito dei quali sono dettate entrambe le lettere a) e b), rende l'espressione in oggetto riferibile ad entrambi i criteri determinativi della competenza e del suo esercizio. Vi è pure da osservare che l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe risultare evocativa della materia del concorso di più persone nel reato, con la conseguenza che il contributo concorsuale dei soggetti indicati alla lettera b), determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure

limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13. Tuttavia, questa conclusione resterebbe esclusa per il caso dei reati di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari della Unione europea, per i quali la competenza è certamente ascritta in capo alla Procura europea la quale, di conseguenza, sarebbe anche competente per gli "altri"reati di cui all'articolo 13, sempre che ne ricorrano le condizioni. Insomma, l'oscurità di un linguaggio tra l'altro improprio e l'ampiezza dei dubbi che ne derivano giustificano le perplessità espresse dalla Commissione sul punto.

Con riferimento ai seguenti rilievi, la Commissione raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni al testo al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione;

5. perplessità rilevanti investono la delicata disciplina contenuta nell'articolo 26. Per come è noto, le misure investigative ivi elencate si dividono in due categorie. Quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre - ricomprese dalla lettera k) alla lettera u) - che sono soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta l'ovvia conseguenza che le diverse misure investigative, ossia quelle che vanno dalla lettera a) alla lettera j), potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, addirittura anche a prescindere dal fatto che le discipline di legge nazionali, o - nel caso italiano - direttamente gli articoli 14 e 15 della Carta costituzionale, impongano una espressa riserva di giurisdizione. Al riguardo vi è da rilevare che le misure investigative che la Procura europea potrebbe adottare senza controllo giurisdizionale, in taluni casi impongono in Italia l'intervento dell'autorità giudiziaria e talvolta concernono diritti dei cittadini proclamati inviolabili dalla Costituzione. È il caso, giusto per l'esempio più macroscopico, delle intercettazioni delle telecomunicazioni di cui l'indagato è destinatario o mittente, comprese le *e-mail* (lettere e ed f), ma lo stesso rilievo vale altresì per le lettere g), h), i) e j);

6. l'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, enuclea i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi senza però che tra di essi sussista alcun ordine gerarchico, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo si segnala, quale elemento di assoluta originalità, tra l'altro di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova" (comma 4, lettera c). In proposito, si raccomanda di voler almeno inserire nell'elenco di cui al citato comma 4 un'espressa indicazione degli ordini di priorità finalizzati alla determinazione dell'organo giurisdizionale competente;

7. anche riguardo all'articolo 28 si avanzano taluni profili di criticità. A parte il riferimento nella lettera d) del comma 1 (archiviazione obbligatoria) alla scadenza del termine nazionale per l'esercizio dell'azione penale, che evocherebbe una sorta di prescrizione processuale (si pensi all'istituto del processo cosiddetto breve) non prevista in Italia, nel comma 2 (prescrizione facoltativa) alla lettera a) si fa riferimento alla sconosciuta categoria del "reato minore", peraltro ai sensi della emananda direttiva "2013/xx/UE";

8. all'articolo 29 è regolato l'istituto del cosiddetto compromesso che presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina codicistica italiana. Anche in tale disposizione si introduce il bene costituito dalla "buona amministrazione della giustizia" come ragione giustificatrice della prosecuzione del procedimento. Tuttavia, malgrado il richiamo alla necessità di proseguire il procedimento, la disposizione prevede che la Procura europea possa, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una "sanzione pecuniaria forfettaria" (sono sconosciuti i criteri alla luce dei quali si dovrà fissare la concreta entità della sanzione), il pagamento della quale comporterebbe "l'archiviazione definitiva del caso". Si evidenzia poi la ulteriore anomalia di una richiesta che non parte dall'indagato, bensì dalla Procura. Infine, il comma 4 si segnala anche per un'altra violazione del

principio della riserva di giurisdizione che sul punto, al contrario, si imporrebbe, data la dilatata discrezionalità ("può") attribuita sul punto alla Procura europea;

9. infine, l'articolo 30 del Regolamento costituisce una delle norme che presentano maggiori dubbi e presenta rischi di potenziale antinomiacon l'articolo 111 della nostra Costituzione. La disposizione in oggetto è intitolata "ammissibilità delle prove" e stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Sul punto la disposizione stabilisce che il giudice ammette le prove al processo (l'uso dell'indicativo alla terza persona singolare è chiaramente evocativo di una condizione di obbligo al quale si può derogare soltanto nei casi espressamente previsti), "senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga". Ma soprattutto ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che preoccupa maggiormente è la tassativa ammissione delle prove raccolte, non soltanto senza convalida o altre operazioni giuridiche analoghe (categorie, anche queste, emblematiche della confusione espositiva), ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo e quindi al giudizio ordinario avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponesse diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, è appena il caso di notare come l'articolo 111 della nostra Costituzione preveda soltanto tre casi di eccezione al principio, altrettanto costituzionale, della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso (per salvare i cosiddetti riti alternativi), la irripetibilità della prova e la natura illecita di quest'ultima. Non vi è dubbio, pertanto, che l'articolo 30 del Regolamento nella sua letteralità si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Tale conflitto potrebbe essere al limite scongiurato se si ritenesse che la disposizione in oggetto debba considerarsi limitata ad una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarda lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo (eventuale, data la possibilità di riti alternativi). In tal senso sembrerebbe forse militare - ma il condizionale e d'obbligo - l'ultima parte del comma 3 del successivo articolo 32 ("una volta che l'organo giurisdizionale nazionale competente ha preso atto dell'imputazione, i diritti processuali dell'imputato si basano sui regimi nazionali applicabili").
Non appare del tutto chiaro poi il senso del comma 2 del medesimo articolo 30, secondo il quale l'ammissione delle prove provenienti dalla Procura europea al processo (ritorna anche qui una espressione che per il nostro diritto processuale penale è prevalentemente indicativa del giudizio e non della indagine) non pregiudicherebbe la competenza degli organi giurisdizionali a "valutarle liberamente". Disposizione, questa, inutile, salvo avere incongruamente pensato all'esistenza di un obbligo del giudice di valutare non liberamente simili elementi di prova.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2013) 535 definitivo (*Doc*. XVIII, n. 31)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 535 definitivo), recante la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, di seguito allegate,

rilevato che

all'interno del pacchetto di misure legislative varate dalla Commissione europea il 17 luglio 2013 si inserisce anche la proposta finalizzata a riformare, da un punto di vista tecnico e amministrativo, la struttura dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

ritenuto che sin dall'istituzione di Eurojust con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, datata 28 febbraio 2002 al dichiarato scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nella Unione europea, l'Agenzia ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri. Eurojust, inoltre, ha contribuito a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati e a superare le diversità esistenti tra le molteplici realtà giuridiche dell'Unione, malgrado il persistente ostacolo costituito dalla frequente assenza della cosiddetta doppia incriminazione di uno stesso fatto all'interno di più ordinamenti giuridici nazionali;

considerato che già nel 2008 era stata varata una riforma della decisione Eurojust (il cui termine di recepimento è scaduto inutilmente il 4 giugno 2011), volta a rafforzare i poteri dell'organo in questione soprattutto a fronte della crescita esponenziale della criminalità transfrontaliera. Reati particolarmente gravi e allarmanti, come quelli connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata o alla tratta di essere umani, solo per citare qualche esempio, hanno però reso ora necessario l'aggiornamento dei più tradizionali mezzi di contrasto dell'Unione, ma anche la creazione di nuovi strumenti investigativi dotati di una maggiore efficacia operativa.
In questo senso deve essere letto l'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale affida espressamente ad Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La medesima disposizione prevede inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e che questi stessi regolamenti stabiliscano anche le modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust;

considerato che nel prefigurato contesto si inserisce la proposta in esame, la quale fa salvi gli elementi che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust (del quale il "nuovo" Eurojust costituisce, a norma dell'articolo 1, comma 2, il "successore legale"), ma ne modernizza il funzionamento e la struttura in linea con il Trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune. Al riguardo si sottolinea la portata dell'articolo 2 della proposta, a mente del quale "Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni (...)";

osservato che il successivo articolo 3 prevede poi che Eurojust sia competente per le forme di criminalità indicate nell'elenco accluso all'allegato 1 alla proposta in esame, ma con esclusione di quelle già affidate alla competenza della istituenda Procura europea (comma 1),

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle seguenti osservazioni:

1) poichè la competenza di Eurojust si estende anche ai reati connessi a quelli sopra indicati - laddove per "reati connessi" devono intendersi, a norma del comma 2 dell'articolo 3, quelli commessi "per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1" (lettera a), "per agevolare o compiere gli

atti di cui all'allegato 1" (lettera b), ovvero "per assicurare l'impunità degli atti" di cui al medesimo allegato (lettera c) - la norma denota un palese deficit di precisione. Tra l'altro tale difetto di precisione appare con particolare riferimento al punto cruciale costituito dalla esatta delimitazione della competenza funzionale di Eurojust, dal momento che il testo non si riferisce ai "reati" ma solo agli "atti" di cui all'allegato 1, così impiegando un termine improprio e sprovvisto di una reale efficacia selettiva, anche perché incapace di segnalare la effettiva soglia di inizio dell'attività punibile.
2) Quanto al riformato assetto di Eurojust, poiché la proposta in esame è adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, è stabilito che quest'ultima debba essere istituita "a partire da Eurojust", a norma dell'articolo 86 TFUE, e che Eurojust possa fornirle sostegno. Pertanto si auspica venga interpretato nel senso dianzi indicato l'articolo 41 della proposta, intitolato "relazioni con la Procura europea", il quale disciplina i rapporti tra i due organismi, tra l'altro prevedendo riunioni periodiche per discutere le questioni di interesse comune (comma 1), "richieste di sostegno" (comma 2), sistemi di coordinamento (comma 3) e scambi di informazioni, anche personali (comma 4).

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), relatore, illustra i termini generali cui ritiene debba riferirsi il parere della Commissione.

Innanzitutto, ritiene vi siano le condizioni per esprimere un avviso favorevole condizionato a tre ordini di rilievi. In primo luogo è opportuno, in punto di principio, richiamare il Governo all'esercizio della decretazione legislativa delegata di correzione e integrazione, nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. E'infatti corretto che sia proprio il decreto legislativo a incidere sulla geografia giudiziaria in modo tale da evitare, se non per casi

eccezionali, il ricorso a decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica degli uffici giudiziari. Tale opzione è sempre preferibile al duplice fine di garantire un effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici e di evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici medesimi.

La Commissione potrà altresì indicare con puntualità i singoli tribunali per i quali è più avvertita l'esigenza di ripristino. In ragione di questa prospettiva, che dunque esula dai contenuti puntualmente previsti dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame, si potranno indicare alcune specifiche norme additive volte ad integrare le disposizioni contenute nello schema di atto governativo sottoposto a parere.

I criteri in base ai quali indicare i singoli tribunali da ripristinare non potranno essere diversi, naturalmente, da quelli previsti nella legge di delegazione. In particolare sarà sua cura, in qualità di relatore, richiamarsi all'incidenza della criminalità organizzata nel singolo circondario, alle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'offerta di giustizia, nonché ai dati relativi alla popolazione di abitanti per ciascun circondario. Infine, vi è da tener conto delle infrastrutture e delle vie di comunicazione presenti nel territorio, per consentire al Governo di compiere le migliori scelte nel ridisegnare le competenze di ogni singola circoscrizione e dei circondari all'interno di essi. Oltre al ripristino di alcune sedi di tribunale, auspica che nel parere si vorrà dare spazio anche a precise condizioni relative a singole aree e circondari di tribunale. Da ultimo, ritiene opportuno condizionare il parere favorevole al rilievo che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali o, quanto meno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Ulteriore condizione potrebbe essere quella di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Conclude indicando puntualmente i singoli tribunali di cui propone il ripristino e si sofferma sulle condizioni relative a ciascun Comune inserito nei circondari sui quali il parere dovrà soffermarsi.

Si apre quindi un breve dibattito.

La senatrice GINETTI (*PD*) rileva l'opportunità che i comuni di Deruta e Marsciano siano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché in quello di Spoleto, in ragione del principio di continuità territoriale. Con riferimento ai comuni di Paciano, Città della Pieve e Piegaro, nel caso non fosse istituita la sezione distaccata presso Orvieto, ritiene auspicabile che siano accorpati al tribunale di Perugia, anziché a quello di Terni.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) chiede di valutare l'ipotesi di inserire nel parere espresse indicazioni circa il circondario del Tribunale di Crema.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva, con riguardo al tribunale di Pinerolo, che se la Commissione converrà di proporre il ripristino, sia da indicare specificamente l'esigenza di porre un limite all'eccesso di contenzioso che rischia di concentrarsi sul tribunale metropolitano di Torino. Proprio in ragione di tale rilievo, egli ritiene che la Commissione possa indicare come condizione il ripristino del tribunale di Pinerolo, con l'accorpamento delle parti territoriali più prossime delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa.

La senatrice PADUA (*PD*) mette in evidenza l'opportunità di ripristinare la funzionalità del Tribunale di Modica, soppresso in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Ricorda, in proposito, che il Presidente del Tribunale di Ragusa è stato autorizzato con un decreto dell'agosto

del 2013 ad impiegare, al servizio del Tribunale medesimo, i locali che ospitano il Tribunale di Modica, sebbene limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un periodo di soli due anni. Osserva che, proprio a causa delle condizioni di vetustà in cui versano le strutture del Tribunale di Ragusa, è particolarmente opportuno formulare un espresso invito al ripristino della struttura giudiziaria di Modica la quale, invece, è caratterizzata dall'ampiezza, dalla modernità e dalla funzionalità dei locali e delle strutture di servizio.

Il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sull'intento, che sembra condiviso dal relatore, di ripristinare il tribunale di Nicosia, determinando l'accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. In proposito auspica che sia possibile indicare la nuova denominazione del citato tribunale quale "tribunale dei Nebrodi".

Il senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*) svolge alcuni rilievi sull'opportunità che, con riferimento all'intervento di ripristino del tribunale di Sala Consilina, la Commissione possa esprimersi in modo puntuale sui singoli Comuni di cui si propone l'accorpamento e che in precedenza hanno fatto parte della sezione distaccata di Eboli.

Il senatore BARANI (*GAL*) considera che i Comuni della soppressa sezione distaccata di Pontremoli che (Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Posdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villa Franca Lunigiana e Zeri), siano compresi nel circondario del tribunale di La Spezia, anziché in quello del tribunale di Massa. Le ragioni che rendono opportuna tale indicazione si rinvengono nei migliori collegamenti di trasporto pubblico, nonché nella naturale continuità territoriale che, già nel passato, aveva fatto optare per questa soluzione.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) chiarisce che il ripristino del tribunale di Modica sarebbe quanto mai opportuno, se non altro per il fatto che le strutture del tribunale di Ragusa sono ormai in pessime condizioni, mentre quelle su cui poteva contare lo stesso tribunale di Modica erano a tutti gli effetti nuove e perfettamente funzionanti. Ritiene perfino superfluo soffermarsi sugli inutili costi per l'erario nel caso in cui si insiste per la soppressione di un tribunale dalle strutture appena rinnovate, in favore della sopravvivenza di una sede che comunque richiede un'opera di modernizzazione e sostegno infrastrutturale.

Il relatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene di poter raccogliere la maggioranza delle indicazioni emerse dal dibattito, per redigere un parere che possa indirizzare il Governo nell'integrare il testo dello schema di decreto legislativo.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione la proposta di parere, pubblicata in allegato, e domanda se vi siano senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto.

Per dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) afferma preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, nel testo sottoposto al parere, ha contenuti assai scarni e induce a un giudizio piuttosto negativo sull'operato del Governo, che sembra voler insistere in una opera di definizione della geografia giudiziaria che non è certo ispirata a fornire un'offerta di giustizia improntata al principio di prossimità territoriale. Aggiunge che anche da parte della Commissione è mancata un'effettiva attività istruttoria che consentisse di ascoltare le categorie direttamente interessate dai riflessi della riorganizzazione degli uffici giudiziari sull'esercizio dei diritti dei cittadini. Rimane poi il segno di una riforma complessiva che determinerebbe comunque la soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari, anche a scapito dei presidi di legalità che rendono possibile la percezione della presenza dello Stato nel territorio. Ancorché questi rilievi nel loro insieme appaiano preoccupanti, annuncia che il proprio Gruppo voterà in senso favorevole alla proposta di parere del relatore, poiché

alcune delle condizioni ivi contenute sono in grado di porre rimedio a gravi incongruenze venutesi a determinare nel quadro della geografia giudiziaria locale.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che sin dall'inizio della legislatura il suo Gruppo ha ritenuto di accogliere la sfida della ridefinizione della geografia giudiziaria, non facendo mancare il proprio apporto in tutte le sedi competenti affinché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta di giustizia potesse coniugarsi con l'esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e degli operatori. Ritiene, in particolare, che il parere che la Commissione si accinge ad approvare possa colmare alcune lacune e porre rimedio a talune incongruenze che traevano origine dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Tra le varie condizioni che il relatore ha ritenuto di far confluire nel parere, egli ritiene che debbano essere accolte con particolare favore quelle riferite al ripristino del tribunale di Nicosia con l'accorpamento del tribunale di Mistretta; altrettanto rilevante è l'indicazione affinché sia riconsiderata la scelta di sopprimere i tribunali di Tolmezzo e di Modica.

Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa tuttavia che nel testo del disegno di legge di stabilità, da pochi giorni approvato dal Senato, e ora all'esame della Camera dei deputati, vi è una disposizione in via sperimentale che consente al Ministro della giustizia di disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con Regioni e Province autonome, l'impiego degli immobili adibiti al servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. E' evidente che se tale disposizione sarà approvata definitivamente, molte delle utili indicazioni fornite nel parere che la Commissione è in procinto di esprimere potrebbero rivelarsi scarsamente efficaci o anche poco praticabili.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il proprio voto favorevole, ancorché la proposta di parere costituisca solo un ragionevole punto di mediazione per far fronte a un rilevante numero di situazioni critiche, dovute al complessivo impianto dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Le disposizioni recate da quei decreti legislativi spesso non sono riuscite a garantire un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza degli uffici giudiziari. Ne deriva, dunque, quantomeno un'indicazione per il futuro, affinchè un percorso così accidentato non possa aver luogo senza che siano compiuti gli opportuni approfondimenti prima di addentrarsi nella difficile opera di ridefinizione della geografia degli uffici giudiziari. Auspica, comunque, che il Governo possa dare seguito alle condizioni che saranno proposte dalla Commissione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, rileva che non può nascondersi che le proposte di intervento delineate dalla Commissione rischiano di risultare tardive e che comunque implicheranno un ulteriore stravolgimento nell'organizzazione degli uffici giudiziari. Inoltre ritiene che alcuni problemi aperti per la funzionalità degli uffici - in particolare quello relativo al tribunale di Tolmezzo - potrebbero non trovare soluzione.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ribadisce che l'orientamento del suo Gruppo è sempre stata contraddistinta da una certa adesione all'operato del Governo, impegnato nella definizione della geografia giudiziaria attraverso l'esercizio della relativa delega: annuncia che anche il suo voto sarà favorevole alla proposta di parere giacchè essa costituisce comunque un punto di equilibrio tra le singole esigenze territoriali, che devono trovare sbocco in adeguati interventi correttivi, e l'opportunità di rendere stabile il nuovo quadro dei tribunali e dei circondari, così da garantire la certezza e la continuità delle funzioni giudiziarie.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) annuncia il suo voto favorevole, rilevando che talune esigenze connesse a singole porzioni di territorio potranno trovare tutela qualora il Governo riterrà di dare piena attuazione alle condizioni che la Commissione si accinge a formulare nel proprio parere.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), invece, annuncia il suo voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza. Non ritiene, infatti, che la Commissione debba essere posta in condizione di minorità rispetto al Governo, costretta a formulare condizioni che non sono vincolanti. Del resto, il Governo non ha mai accolto le richieste di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che alteravano la geografia giudiziaria e anzi si è mostrato insensibile alle ineludibili doglianze che gli operatori, ben consapevoli delle peculiarità di ciascun circondario, avevano prospettato in modo significativo. Al di là dei rilevanti dubbi sul merito delle modificazioni apportate con il complesso dei decreti legislativi già adottati, egli non è soddisfatto neanche del metodo seguito per ridefinire i confini di competenza delle circoscrizioni di Corte d'appello, dei circondari dei tribunali e delle sezioni distaccate. Sono mancati, a suo giudizio, sia un'adeguata istruttoria sia un confronto effettivo con la rappresentanza parlamentare. Per queste ragioni, dunque, annuncia il suo voto contrario.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere in esame che risulta approvata, dopo che la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) ha annunciato la propria astensione.

IN SEDE REFERENTE

(471) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***

(596) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione***

(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il relatore, ALBERTINI (*SCpI*) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 471 che reca una disciplina volta a sostituire l'articolo 348 del codice penale e a modificare la disciplina generale dell'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, senza il possesso della prescritta licenza. Si potrà poi, se del caso, intervenire in sede emendativa per introdurre una specifica previsione circa l'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra che invece è parte del contenuto normativo del disegno di legge n. 730, a firma del senatore Barani. Come ha già avuto modo di precisare in sede di relazione, il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardiello, si limita a sostituire l'articolo 348 del codice penale.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dal relatore.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto è il disegno di legge n. 471.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti si è fissato a venerdì 20 dicembre, alle ore 18.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

- e della petizione n. 53 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma su alcune questioni di carattere generale connesse ai provvedimenti in titolo.

Egli osserva che il problema della responsabilità civile non può essere circoscritto alla responsabilità per danno ingiusto o all'azione diretta ovvero al diritto di rivalsa. Sotto questo profilo appaiono rilevanti alcuni dati di diritto comparato.

In alcuni Stati la sanzione di carattere disciplinare esclude la necessità di una sanzione, per così dire, "esterna", sotto forma di responsabilità civile.

Il sistema della giustizia dovrebbe prevedere forme di tutela fondate non solo sull'annullamento della sentenza nei successivi gradi di giudizio, ma anche sull'assoggettamento a conseguenze pecuniarie del magistrato che "ostinatamente" incorre in errore. Ma ben al di là delle conseguenze sul piano disciplinare e di quelle penali, devono essere considerate le conseguenze civili, attivate a iniziativa del soggetto leso.

In altri termini, quando una sentenza si rivela errata per aver disatteso precedenti univoci della Corte di Cassazione (organo, si rammenta, investito della funzione di assicurare anche l'uniforme interpretazione della legge), la conseguenza non può consistere solo nell'annullamento poiché in tal modo si porrebbero sullo stesso piano i magistrati che incorrono in errore e quelli che esercitano in modo corretto la funzione giurisdizionale.

Conclude precisando che nel disegno di legge n. 1070, a sua firma, si introduce il principio per cui, per i giudici di prima e di seconda istanza, il capovolgimento di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione può comportare l'obbligo del risarcimento del danno in via diretta.

L'altro relatore, BARANI (*GAL*), illustra i disegni di legge in titolo soffermandosi su quelli a sua firma

volti a modificare l?attuale disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati.

La materia della responsabilità civile dei magistrati, come è noto, è stata oggetto di *referendum* popolare nel 1987. L'esito favorevole della votazione sul quesito referendario avrebbe dovuto introdurre il principio per il quale il giudice che arreca un danno al cittadino, per dolo o colpa grave, ne avrebbe dovuto rispondere direttamente sul piano civile, così come previsto per ogni funzionario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione. La successiva legge 13 aprile 1988, n. 117, la cosiddetta legge Vassalli, ha però disatteso gli effetti della consultazione referendaria, assegnando allo Stato, piuttosto che ai singoli magistrati, la responsabilità verso coloro ai quali fosse riconosciuto di aver subito un danno ingiusto in sede giurisdizionale. E? quindi lo Stato ad essere chiamato direttamente in causa in caso di errore del giudice, sul quale potrà eventualmente rivalersi solo entro limiti molto severi.

I diversi moniti pervenuti negli anni dalla Corte di giustizia europea hanno posto in dubbio l'adeguatezza delle disposizioni previste dalla legge Vassalli in materia di responsabilità civile dei magistrati. In particolare, con la sentenza Kobler del 2003, la disciplina vigente in Italia è stata ritenuta troppo restrittiva, in quanto rivolta alla riparazione dei soli errori dovuti a dolo o colpa grave del giudice. Nel 2006, con la sentenza Traghetti del Mediterraneo S.p.a. e, da ultimo, con la sentenza del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia europea ha precisato che la responsabilità in questione deve sorgere anche quando la violazione manifesta del diritto vigente "risulti da un?attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione dei fatti e delle prove", in quanto tale funzione rientra nell?essenza dell?attività giurisdizionale.

Venendo al merito del primo dei disegni di legge, il n. 315, questo trova la sua *ratio* nel rimuovere i citati limiti posti dalla Legge Vassalli, abolendo la cosiddetta "pregiudizialità statuale", per cui chi ritiene di essere vittima di una decisione giudiziaria, è tenuto a chiamare in giudizio lo Stato e non direttamente il giudice. Si propone pertanto una modifica dell?articolo 2 della legge n. 117 del 1988 che prevede esclusivamente un?azione ?contro lo Stato?. Nella medesima prospettiva si propone l?abrogazione dell?articolo 4 della citata legge n. 117 del 1988 che affida la competenza sulla richiesta risarcitoria verso il magistrato al Presidente del Consiglio dei ministri e ne disciplina i termini. La proposta di abrogazione dell?articolo 5 della medesima legge intende poi intervenire sui criteri di ammissibilità della domanda di risarcimento, eliminando il filtro preliminare del tribunale sull?azione risarcitoria. In questa direzione, si rende altresì necessaria l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 117 del 1988, in quanto tali disposizioni limitano l?intervento in giudizio del magistrato al solo giudizio intrapreso contro lo Stato. Legittimando la chiamata in giudizio del magistrato per le richieste di risarcimento del danno per errore giudiziario, vengono meno anche le previsioni dell?articolo 8 della legge n. 117 del 1988, che prevedono le competenze per l?azione di rivalsa e la misura della rivalsa per lo Stato nei confronti del giudice. All?articolo 9 del disegno di legge sono poi previste norme di coordinamento riferite principalmente all'articolo 13 della legge n. 117 del 1988.

Per quanto attiene al disegno di legge 374, che pure interviene sulla legge 13 aprile 1988, n. 117, si propone la modifica del primo comma dell'articolo 2, al fine di elidere le attuali limitazioni alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali. La soppressione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo introducono, rispettivamente, il principio di responsabilità anche per quella parte di attività giurisdizionale relativa all?interpretazione delle norme e alla valutazione delle prove, così come richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Sono altresì rimodulate le ipotesi tipiche e tassative di colpa grave. Conseguentemente, si propone l?abrogazione dell?articolo 3. Le modifiche proposte all?articolo 4, lascerebbero in capo allo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, la presentazione dell?azione di risarcimento, mentre con le puntuali modifiche introdotte al secondo comma del medesimo articolo 4, si prevede che l?azione risarcitoria possa essere avviata esclusivamente quando sia definitivamente concluso il procedimento giurisdizionale per il quale sia stata intentata l?azione risarcitoria. Al contempo si eliminano però i termini perentori entro i quali è possibile avanzare l'azione risarcitoria e sono altresì soppressi gli oneri procedurali propedeutici alla presentazione dell?azione medesima. In proposito, con particolare riguardo ai

termini, si prevede la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell?articolo 4. Sono altresì abrogati gli articoli 5 e 6. La proposta di modifica del primo comma dell?articolo 7, tende a rendere effettiva la responsabilità in capo al giudice. Infine, con la proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 8, si assoggetta l?azione di rivalsa alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) si sofferma sul disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47): in particolare, estende in via generale l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line,* registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive e modifica la disciplina della rettifica; inoltre, prevede una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*; si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore, o comunque il responsabile ? in caso di richiesta dell'autore ? è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica. Si introduce quindi la modifica dell'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica.

Quanto al risarcimento del danno, il disegno di legge 1119 prevede che, per la sua determinazione in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni.

L'articolo 1 infine - abrogando l'articolo 12 della legge del 1948 - ridefinisce il quadro delle diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisivo è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro; le medesime pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del

quotidiano che, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di eseguire la rettifica secondo le modalità prescritte.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice penale. In particolare, si modifica l'articolo 57, prevedendo la responsabilità del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate, per i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Inoltre, è modificato l'articolo 594 del codice penale, sull'ingiuria, eliminando la pena della reclusione prevedendo la sanzione della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. E' modificato anche l'articolo 595, in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge modificano il codice di procedura penale.

In particolare l'articolo 3 modifica l'articolo 427, con una specifica disposizione relativa all'ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La disposizione prevede che il giudice possa disporre anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro.

L'articolo 4 modifica l'articolo 200, con l'estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'altro relatore, CALIENDO (*FI-PdL XVII*), osserva che il testo del disegno di legge n. 1119, proveniente dalla Camera dei deputati, ha il pregio di fornire tutela alla persona offesa dal reato di diffamazione, soffermandosi sulle modalità di esecuzione della rettifica e tutelando la posizione processuale del soggetto passivo del reato diffamatorio. Ritiene utile, tuttavia, precisare sin da ora che nel testo paiono sussistere talune aporie e imprecisioni, che potranno trovare soluzione mediante l'attività emendativa in Commissione. Si riferisce, innanzitutto, alla formula con cui si intende modificare il quarto comma dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. Tale disposizione disciplina gli effetti della rettifica, ma tende a introdurre un caso di non punibilità nell'evenienza in cui stiano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche, "anche spontaneamente". L'attenta distinzione tra la rettifica che ha luogo in seguito all'ordine del giudice e quella che invece viene compiuta di propria iniziativa dall'autore della diffamazione va accuratamente delineata, proprio perché i due casi non possono essere affatto accomunati, soprattutto in quanto ne deriverebbe una forma di esimente. Precisa poi che in merito alla prescrizione biennale, essa riguarda la sola azione civile. Infine, si sofferma sul tema dell'esercizio delle funzioni di controllo, che attualmente sono demandate alle procure generali presso le Corti d'appello. In proposito il disegno di legge n. 845 a firma del senatore Chiti e di altri senatori, reca, all'articolo 2, l'istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione, organo collegiale costituito presso ogni distretto di Corte d'Appello. Svolge da ultimo qualche breve riferimento, che può essere preso in considerazione riguardo al testo di ognuno dei disegni di legge sottoposti all'esame congiunto della Commissione, sulla necessità di coordinare la disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 595 del codice penale e le norme che prevedono sanzioni anche accessorie recate dalla legge sulla stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, su richiesta dei relatori, annuncia che le relazioni introduttive sui disegni di legge nn. 1081 e 1115, in materia di amnistia ed indulto il cui esame potrà poi proseguire congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 20 e n. 21, avrà luogo nella seduta pomeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), in relazione allo svolgimento dell'odierna seduta notturna con all'ordine del giorno i disegni di legge n. 1052, 391 e 404, in materia di omofobia e transfobia, ribadisce l'opportunità che non si concluda la discussione generale senza che prima il Governo abbia fornito i dati che egli ha più volte richiesto, per verificare se esista effettivamente un'emergenza sociale connessa ai fenomeni di omofobia e ad atti conseguenti di violenza contro la persona. Proprio in ragione della necessità di non dare per chiusa la fase della discussione generale, auspica che non sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario FERRI conferma che farà in modo di far pervenire alla Commissione i dati richiesti dal senatore Giovanardi nei tempi più celeri possibili.

Il presidente PALMA ricorda al senatore Giovanardi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, era stato definito un calendario di sedute volte a svolgere e concludere la fase della discussione generale sui molti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, di cui era stato sospeso l'esame a causa dei vincoli regolamentari imposti dalla sessione di bilancio. È pertanto evidente che, come da accordi intercorsi con i Gruppi e con il singoli senatori iscritti a parlare su ciascun disegno di legge, al termine dell'odierna seduta notturna potrà essere dichiarata conclusa la discussione generale, non senza garantire tuttavia ad altri senatori che intendano prendere parte alla seduta medesima la possibilità di intervenire. Una volta conclusa la discussione generale, potrà quindi essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, così come preannunciato in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ribadisce una volta ancora il rilievo assoluto che assume la richiesta di dati conoscitivi rivolta al Governo, cui il sottosegretario Ferri ha garantito di far fronte quanto prima.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

- ritenuto che con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioni necessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l?entrata in vigore dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolare riguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino; avendo riguardo, del pari, all?istituzione della nuova sede in Aversa del Tribunale di Napoli Nord;

- tenendo conto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, dell?utilizzazione delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell?articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesi dopo l?entrata in vigore del decreto;

- rilevato che si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall?articolo 194 dell?Ordinamento Giudiziario, delegando al Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire "i criteri di selezione per la copertura dell?organico" del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall?intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi per la copertura dell?80 per cento dei posti in organico;

- osservato che si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede una modifica dell?articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso che segue:

- "a) il nuovo comma 2-*bis* dell?articolo 9 può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell?ufficio competente potrebbe espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda , per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;

- b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell?articolo 9) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell?ufficio. La competenza dell?Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che

ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell?Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell?Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l?entrata in vigore del primo decreto legislativo correttivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriore comma all?articolo 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l?istituzione del Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell?Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cui si esprime parere;

- considerato che gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti, ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni dianzi indicate, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall?approfondito confronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall?insediamento del Governo;

- ritenuto, preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in passato privilegiato - rinviando l?approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 - l?interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire), potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro della Giustizia, di alcune necessarie correzioni;

- considerato, peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di una interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l?efficienza del sistema;

-

- tenuto conto che tali soluzioni erano conformi, tra l?altro, alle *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità,* redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l?efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d?Europa, che da un lato riconosce il valore dell?accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall?altro prescrive che "dover presenziare a un?udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento).
Rileva altresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006 ? 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l?errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni

localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, da Consigli dell?Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l?attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcianise ed altre);

- ritenuto che, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l?impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l?attività giudiziaria in loco prevedendosi l?applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

- ritenuto che, con il citato parere adottato dalla Commissione giustizia della XVI Legislatura si evidenziava come "*nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle "specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" e del "tasso di impatto della criminalità organizzata" e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;*
che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante"
osservato che in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, e che esse sono state accolte solo in parte con l?emanazione del citato decreto legislativo n. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata.
Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possano giustificare l?opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei tre Tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

- ritenuto che il Ministro della giustizia, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell?articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l?utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha

autorizzato, oltre all?utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già soppresse nell?ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria.In quest?ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione delle citate *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità,* redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l?efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d?Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagevole (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;

- ritenuto che tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell?indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorevole, visto che l?autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo ? e non certo di facoltà in capo al Presidente dell?Ufficio accorpante ? è peraltro confermato dal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall?ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza.
In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza, dell?incidenza eccessiva sui costi dell?amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

- ritenuto che è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla luce delle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com?è noto, i grandi Uffici giudiziari determinano e favoriscono aeree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall?ufficio e il numero dei magistrati dell?ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aeree metropolitane di Roma e Milano;

- ritenuto che saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012, ma il ripristino dei tribunali di seguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall?accoglimento, in tutto o in

parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza;

- ritenuto che, come già rappresentato al Ministro della giustizia, la riforma complessiva dell?organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l?esclusione dalla soppressione dei tribunali oltre menzionati e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall?altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostra giustizia. In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del Tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica;

- ritenuto che le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall?iniziativa referendaria per l?abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione. La Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell?efficienza del sistema giustizia nel suo complesso, con l?intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell?accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo.

- ritenuto inoltre di dover ribadire la necessità dell?abrogazione del comma 3 dell?articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell?inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d?Appello di L?Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, si rileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l?esercizio della delega e non soltanto il differimento dell?efficacia. Quest?ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un?approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto. Viceversa, l?adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l?effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenze sull?efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini.

- ritenuto, altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cui all?articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell?articolo 6 comma 2 lett. c), di essere assegnati "alle funzioni svolte prima del conferimento dell?incarico nell?ufficio in cui prestava precedentemente servizio" ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall?art. 6 commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell?ambito della nuova circoscrizione scaturita dall?accorpamento ad altro ufficio, per cui risulta opportuna un?esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell?art. 6, (il quale, peraltro, si riferisce solo

a "nuove destinazioni") deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall?art. 194 della disciplina dell?ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell?articolo 6 comma 2 lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall?articolo 6 comma 2 lett. c) e dall?articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell?ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell?ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell?ufficio accorpante.
Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all?accoglimento delle seguenti condizioni:
a) in punto di principio, si ricorra all?esercizio del decreto legislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescritti dall?articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non si provveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli uffici giudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplice fine di garantire l?effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l?organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici;

b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;

c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata il seguente tribunale:Rossano;

d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

1) *Lucera***.** Si raccomanda sianoaccorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.
Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l?attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;

2) Vigevano. Si raccomanda l?accorpamento dei comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti. Si deve altresì tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3) Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi. Si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime

infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a "Cosa Nostra".

e) Siano ripristinati, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali*:*

*1) Alba***,** tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l?illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell?intera regione Liguria;

*2) Bassano del Grappa***,**il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

3) Pinerolo, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino.

4) Chiavari di cui si raccomanda l?ampliamento della competenza territoriale fino a Genova**.** Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti.

5) Sanremo, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine, con carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri.

6) Sala Consilina prevedendosi che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l?incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

f) Siano apportate, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

1) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagevole;

2) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l?area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli

efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell?Expo previsto per il 2015;

3) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

4) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attributi al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

5) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

6) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpati al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;
7) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegaro qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;

8) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.

9) i comuni afferenti alla sezione staccata di *Pontremoli* siano accorpati al tribunale di La Spezia in luogo del tribunale di Massa.

g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Analoga soluzione sia adottata per le soppresse sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

h) Si raccomanda di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell?articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.

i) Sia disposta la soppressione del comma 3 dell?articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L?Aquila contenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e allo schema di decreto sottoposto a parere.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
67ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) segnala l'inopportunità di tenere occupata la Commissione giustizia del Senato sulla discussione di provvedimenti concernenti la responsabilità civile dei magistrati che, a suo avviso, non costituisce una questione prioritaria per il sistema giustizia. Invece, i cittadini sono sopraffatti dai fenomeni di corruzione e dal dilagare della criminalità organizzata, nonché dalle lungaggini dei tempi di definizione dei processi.

Venendo al merito dei disegni di legge in esame, ritiene opportuno ricordare che la responsabilità civile dei magistrati è già prevista per i casi di dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 stabilisce che quella disciplina si applica a tutti i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e speciali, ma reca anche un'articolata disciplina in ordine al risarcimento del danno da parte dello Stato qualora si verifichino gravi errori giudiziari, con la facoltà di attuare il diritto di rivalsa sul magistrato che ha commesso l'errore cagionando il danno ingiusto. Ricorda altresì che i magistrati sono soggetti anche alle responsabilità penale, disciplinare e contabile.

Egli osserva che ogni ulteriore aggravamento della responsabilità civile dei membri dell'ordine giudiziario può compromettere i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che, invece, costituiscono valori costituzionali da salvaguardare. Inoltre, paventa il rischio di sottoporre a odiose forme di ricatto i giudici e, in ultima analisi, il rischio di favorire la strisciante tendenza a una giustizia diversa a seconda del censo di chi adisce le vie legali.

Per quanto riguarda gli ammonimenti provenienti dalle istituzioni europee e, in particolare, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, precisa che l'Italia è stata chiamata a dare applicazione al principio di diritto europeo per cui tutti gli Stati membri sono responsabili dei danni arrecati ai singoli dalle pronunce giurisdizionali che violano, a vario titolo, il diritto dell'Unione. Ciò non significa, secondo l'oratore, che debba essere attribuita una responsabilità ai magistrati.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva che tutte le forme di professione e, in generale, le attività umane sono sottoposte a forme più o meno gravi di responsabilità. Non è dunque giustificabile che gli errori giudiziari restino privi di conseguenze e che i loro responsabili siano al riparo da ogni conseguenza grazie alla responsabilità dello Stato, che si ripercuote, alla fine, sui diritti dei cittadini.

Ricorda, tra gli altri, l'errore giudiziario di cui fu vittima il compianto presentatore televisivo Enzo Tortora, rimasto privo di conseguenze per i magistrati che ne portano la responsabilità, anche storica e umana.

A suo avviso i richiami della giurisprudenza delle istituzioni europee confermano inevitabilmente il principio per cui non vi è esercizio di potere senza corrispettiva responsabilità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il dibattito su una questione complessa quale la responsabilità civile dei magistrati debba essere scevro da ogni pregiudizio ideologico. Replicando alle osservazioni del senatore Cappelletti, osserva che il principio della responsabilità civile dei magistrati si è imposto nell'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 1987, cui ha fatto seguito la già citata legge Vassalli del 1988. Quest'ultima ha introdotto la responsabilità in via primaria dello Stato cui residua l'esercizio del diritto di rivalsa sui singoli magistrati. Tuttavia l'impianto di questo sistema non ha superato la prova di un'esperienza più che ventennale, tanto che è intervenuta più volte la giurisprudenza europea a tutela dei diritti dei singoli cittadini.

Il senatore Caliendo ricorda che dal 1988 risultano proposti solo 400 casi di responsabilità, dei quali appena 27 sono stati accertati e soltanto 4 risultano definiti con pronuncia di condanna.

Pertanto, salvo il principio del diritto di difesa e del pieno contraddittorio tra le parti processuali, si rendono necessarie ulteriori garanzie per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Ma tali guarentigie devono salvaguardare l'accertamento della verità processuale e non certo la persona del giudice.

Auspica che si possa pervenire all'approvazione di un'adeguata modifica del sistema attuale di disciplina della responsabilità dei magistrati, così da contemperare le esigenze e i diritti di tutti con un principio di responsabilità che gravi anzitutto sullo Stato garantendo tuttavia un effettivo diritto a rivalersi sui giudici di cui siano state dimostrate le responsabilità nell'esercizio delle funzioni.

Non può nascondersi, però, che i profili di criticità nell'attivazione della responsabilità dei magistrati sono indissolubilmente connessi all'aggravarsi del conflitto tra magistratura e potere politico, seguito alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) condivide i rilievi svolti dal senatore Caliendo e ribadisce la necessaria priorità di un intervento del legislatore sulla materia della responsabilità civile dei magistrati. Ciò non solo nel rispetto della sovranità popolare espressa direttamente attraverso l'approvazione del quesito referendario posto in votazione nel 1987, ma anche perché i dati richiamati dal senatore Caliendo impongono una profonda riflessione sull'effettività dei diritti connessi con il principio di cui al quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione. In particolare, si sofferma sui confini da stabilire al libero convincimento del giudice che, per dettato costituzionale, è sottoposto solo alla legge, al di là dei casi di dolo o colpa grave.

Fermo restando il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, ritiene necessario definire una disciplina che preveda il principio della responsabilità dello Stato con la facoltà di rivalersi effettivamente sui magistrati che abbiano compiuto gravi errori. Considera altresì opportuno introdurre procedure di irrogazione di gravi sanzioni disciplinari al singolo giudice responsabile, per i casi di dolo e colpa grave.

Il presidente PALMA ritiene opportuno avanzare una richiesta al Ministro della giustizia affinché possa trasmettere alla Commissione i dati relativi alle azioni di responsabilità avverso i magistrati promosse dal 1988. In particolare sarà utile conoscere quante azioni abbiano superato il vaglio di ammissibilità e il numero effettivo delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni emesse a carico dello Stato. Da ultimo, appaiono rilevanti i dati concernenti le azioni di rivalsa esercitate dallo Stato nei confronti dei singoli magistrati. Infine, è opportuno avere piena contezza anche dell'entità dei ricorsi rigettati.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) condivide, in via generale, i rilievi svolti dal senatore Cappelletti circa l'assoluta intempestività di procedere all'esame dei disegni di legge in titolo, ritenendo del pari che ben altre siano le emergenze che gravano sull'intero sistema di amministrazione della giustizia in Italia. In particolare, si riferisce alle drammatiche questioni connesse al sovraffollamento carcerario e al dilagare di fenomeni corruttivi, che necessitano di immediate iniziative anche di carattere legislativo.

Con riguardo al fatto, più volte evocato, che l'ordinamento comunitario pretenderebbe l'introduzione di un sistema di attivazione della responsabilità diretta in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario, precisa che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a ben vedere, non si è mai pronunciata in tal senso, ma ha semplicemente statuito la necessità che si predisponga un sistema di attivazione delle responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in violazione dei principi del diritto comunitario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare la vigente disciplina in materia di diffamazione a mezzo stampa, tenendo in piena considerazione l'evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione.

Si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati, di cui apprezza uno degli elementi distintivi e cioè la previsione di una diversa tipologia di responsabilità di cui risponde l'autore del testo, rispetto a quella attivabile nei riguardi dei direttori di testate giornalistiche. Questo profilo non consente di trascurare l'opportunità di regolamentare i reati compiuti mediante la diffusione di articoli diffamatori sulla rete, che si configura come un'autentica zona franca ove proliferano i reati contro l'onore delle persone. Più in generale ritiene decisivo un bilanciamento tra i diritti all'immagine, all'onore e all'oblio, e la libera manifestazione del pensiero esercitata mediante le varie forme di comunicazione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) manifesta apprezzamento, anche a nome del proprio Gruppo, perché il disegno di legge n. 1119, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dispone l'eliminazione della pena detentiva sostituendola con l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria nei casi di consumazione del reato di diffamazione previsto dall'articolo 595 del codice penale.

Tuttavia, esprime perplessità sulla redazione del terzo comma dell'articolo 13 del disegno di legge citato. Tale disposizione delinea una responsabilità ad identico titolo in capo all'autore primo della diffamazione e al direttore di testata che si rifiuta di pubblicare la rettifica, nonostante questa venga proposta da parte dello stesso autore del reato. Né poi le sembra opportuno fissare in due anni il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno. Da ultimo ritiene meritevoli di approfondimento i profili di responsabilità dei cosiddetti "titolisti", cioè di coloro i quali impongono all'autore la scelta del titolo dell'articolo di giornale che in seguito può rivelarsi di carattere diffamatorio. Si tratta di una sorta di responsabilità occulta, sulla quale occorre intervenire con apposite disposizioni. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative che potranno corrispondere all'esigenza prospettata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in qualità di relatore mette in evidenza due profili appena dai primi interventi in discussione generale. Il primo concerne l'opportunità di individuare con chiarezza quali siano le norme capaci di dispiegare effetti di deterrenza contro il proliferare degli scritti diffamatori pubblicati mediante ogni mezzo di comunicazione di massa. Un secondo approfondimento merita di essere compiuto per fornire protezione al diritto all'oblio che da gran parte della dottrina è riconducibile ad uno dei limiti oggettivi alla libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall'articolo 21 della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20 e 21, congiunzione con l'esame dei disegni di legge n. 1081 e 1115 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1081 e 1115, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 20 e 21 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 15 ottobre.

Il presidente PALMA, propone di esaminare in forma congiunta anche i disegni di legge nn. 1081 e 1115.

Conviene la Commissione.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1081, d'iniziativa del senatore Barani, che prevede, all'articolo 1, l'ambito di applicazione dell'amnistia.

In particolare, l'amnistia si applicherebbe ai reati la cui pena massima non ecceda il limite di sei anni e con riferimento a fatti commessi entro il 30 settembre 2013; i disegni di legge nn. 20 e 21 invece limitano l'amnistia ai reati puniti nel massimo con una pena edittale non superiore a quattro anni. Inoltre, il testo di iniziativa del senatore Barani, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 151 codice penale, estende l'amnistia anche ai recidivi. Tuttavia gli effetti della legge non si applicherebbero ai condannati per delitti di particolare pericolosità sociale elencati all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Del pari, l'amnistria non troverebbe applicazione qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame disciplina le modalità attraverso le quali deve essere computata la pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia, con precisi riferimenti alla recidiva e alle circostanze aggravanti. In particolare, non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa. Si tiene conto, invece, dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, o dalle circostanze ad effetto speciale. Rilevano altresì le circostanze attenuanti di cui all'articolo 98 del codice penale e le circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 4) e 6) del codice penale per i reati contro il patrimonio. Infine, si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace.

L'articolo 3 disciplina l'indulto, che è invece concesso nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Inoltre, l'indulto è concesso nella misura non superiore a otto anni ai collaboratori di giustizia, anche se condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 o ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Tuttavia, per i collaboratori di giustizia, sono previste particolari limitazioni dell'articolo 5 del disegno di legge.

Infine gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'indulto. In particolare, l'indulto è revocato se il beneficiario commette entro cinque anni un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a tre anni. Per gli stranieri la revoca è prevista qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, avvenga il rientro illegale nel territorio dello Stato.

Il disegno di legge n. 1115, d'iniziativa dei senatori Buemi e altri, stabilisce la concessione

dell'amnistia differenziando i limiti di applicabilità. Infatti, per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2012 l'amnistia si applica ai delitti per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Invece, per tutti gli altri reati, una condizione per l'applicabilità dell'amnistia è rappresentata dal limite di pena non superiore, nel massimo, a sei anni.

Nel disegno di legge è prevista un'articolata disciplina dei casi di esclusione dall'amnistia, mentre il computo della pena è effettuato in modo analogo a quello dettato dalle disposizioni del disegno di legge n. 1081 dianzi illustrato.

Per quanto riguarda l'indulto, il disegno di legge n. 1115 prevede la possibilità di cui all'articolo 174, primo comma, del codice penale, della commutazione del residuo di pena detentiva, pari o inferiore a quattro anni, in lavoro sostitutivo di pubblica utilità. E' prevista anche la commutazione parziale della pena fino a sei anni in lavoro sostitutivo con riferimento ai delitti contro il patrimonio, purché ricorrano determinate condizioni. In questo caso, le cause di esclusione dell'indulto sono le stesse dell'amnistia. Tuttavia, occorre dare conto che l'indulto per commutazione si applica anche ai recidivi, in quanto il disegno di legge esclude dall'ambito di applicazione la clausola di salvaguardia di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale la quale, in verità, sarebbe relativa all'amnistia.

Da ultimo, la relatrice si dichiara comunque scettica sull'opportunità di condurre ad approvazione un provvedimento di amnistia, ritenendo che esso possa essere preso in considerazione solo nel quadro di un più complessivo intervento volto a attenuare l'emergenza carceraria. Ciò premesso, si dichiara disponibile sin da ora a rimettere l'incarico di relatore.

Il presidente PALMA invita la senatrice Ginetti a valutare, nel seguito dei lavori, se non vi siano le condizioni per mantenere, per il momento, il ruolo di relatrice insieme con il senatore Falanga, dal momento che il disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, nel testo già approvato dalla Commissione, potrà essere auspicabilmente esaminato in tempi brevi dall'Assemblea. Alla luce dei tempi di esame di tale provvedimento, cui la senatrice Ginetti sembra collegare le proprie riserve sul merito dei disegni di legge di amnistia e indulto, la stessa relatrice potrà valutare se mantenere l'incarico.

La senatrice GINETTI (*PD*) accoglie l'invito rivoltole dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIA' PREVISTA PER DOMANI

Il presidente PALMA informa che in seguito alle modifiche al calendario dei lavori del Senato per la settimana corrente, deliberate dalla Conferenza dei Capigruppo, la seduta della Commissione, già prevista per le ore 14 di domani, si terrà alle ore 16 di oggi con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013
70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

La senatrice GINETTI (*PD*) richiamandosi all'analisi comparata degli istituti che regolano la responsabilità civile dei magistrati nei principali Paesi europei, rileva che, nella grande maggioranza dei casi, tale forma di responsabilità è solo a titolo di dolo o di colpa grave. In tal senso, dunque, la legge n. 117 del 1988, la cosiddetta "legge Vassalli", regola la materia in modo conforme a quella delle principali democrazie continentali. Quanto alle scelte di politica giudiziaria, auspica che si concentri l'attenzione su iniziative volte a rendere effettiva la responsabilità disciplinare, sgravando così il tema dell'illecito civile derivante dall'attività giurisdizionale da eccessive aspettative di

rendimento. Per altro verso, considera decisivo predisporre interventi integrati e coerenti volti a garantire uno smaltimento dei carichi pendenti e una riduzione omogenea dei ruoli delle controversie a carico degli uffici della magistratura giudicante. In questo senso la Commissione dovrebbe fornire il proprio apporto di conoscenza e indirizzo per condurre definitivamente a regime il processo di informatizzazione dei fascicoli di udienza, nonché elaborare ulteriori misure di riduzione del contenzioso in sede civile e penale e di quello avanti le altre magistrature. Ribadisce il nesso tra i tempi di definizione delle controversie e la riduzione dei rischi di errori giudiziari che espongano gli appartenenti all'ordine giudiziario alla responsabilità per fatto illecito. Da ultimo, a suo giudizio, occorre fugare ogni equivoco sui termini della responsabilità italiana per il mancato rispetto del diritto dell'Unione europea che sarebbe determinato, secondo alcuni, dalla disciplina recata dalla legge n. 117 del 1988. Infatti, la procedura d'infrazione attivata dai competenti organi dell'Unione europea non implica affatto una ridefinizione dei titoli di responsabilità di cui rispondono i magistrati, né tanto meno impone l'introduzione di una responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario. Si tratta, piuttosto, di consentire che i profili di responsabilità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possano estendersi anche al mancato rispetto del diritto dell'Unione europea e non solo al danno ingiusto causato dalla violazione di norme di diritto interno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il presidente PALMA rende noto che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on line.* Propone che i relatori, senatori Caliendo e Filippin, prendano visione del testo e, dopo averne illustrato i contenuti alla Commissione possano eventualmente proporne la congiunzione dell'esame con i disegni di legge in titolo.

Nessuno avanzando osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che si debba valutare il testo approvato dalla Camera dei deputati senza ritenerlo intangibile, ma prendendo comunque atto che esso è riuscito a risolvere non poche delle questioni che, già dalla scorsa legislatura, sono all'attenzione delle Camere in materia di sanzioni

penali derivanti da reati di diffamazione a mezzo stampa. Naturalmente, vi è da ricercare un equilibrio tra l'esercizio al diritto all'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere garantita un'effettiva forma di tutela mediante una pluralità di istituti. In proposito, ritiene che l'ipotesi di una depenalizzazione dell'intero novero delle condotte diffamatorie minerebbe alla base l'impostazione della proposta legislativa approvata presso l'altro ramo del Parlamento. Di quel testo ritiene apprezzabile l'opzione di fondo, volta ad escludere in radice l'applicabilità delle pene detentive e a sostituirle con quelle pecuniarie. In proposito, non gli appare eccessiva, la misura di 60 mila euro per la pena più severa per il reato di diffamazione. Altro profilo di rilievo attiene al rapporto tra editore e giornalista, ridefinito nei termini generali delle aspettative di responsabilità. Se è vero, da un lato, che la posizione del giornalista, specialmente per i periodici e i quotidiani, non è semplicemente da considerare come servente un indirizzo di testata riconducibile all'editore, è altrettanto vero che l'esercizio della libertà di stampa implica l'attribuzione di puntuali responsabilità che non possono essere indebitamente attribuite solo all'uno o all'altro dei due soggetti coinvolti nella pubblicazione. Di qui la doverosa attenzione che la Commissione dovrà prestare alle sanzioni derivanti dalla consumazione in prima persona dei reati diffamatori e a quelle che discendono dagli obblighi di vigilanza, in capo agli editori e ai direttori di giornale. Rileva, quindi, che il tema - più volte evocato - delle sanzioni per le diffamazioni consumate in rete implica un impegno notevole per regolare le diverse fattispecie riconducibili alle attività dei *blog* e dei *social network.* In proposito, annuncia sin da ora di convenire sulla proposta, avanzata dal presidente Palma, che i relatori possano valutare il contenuto del disegno di legge n. 903 ed eventualmente proporne l'esame congiunto con i disegni di legge in titolo. Più in generale, ritiene che la scelta legislativa adottata dalla Camera dei deputati e contenuta nell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, come riformulato, possa essere suscettibile di modifiche, mediante emendamenti che non si limitino a disciplinare le pene per la diffamazione compiuta mediante testata giornalistica *on line*. Precisa, infine, che ogni iniziativa volta a comprendere nelle fattispecie incriminatrici alcune modalità di esercizio della libertà di espressione su *internet,* non dovrà comunque risolversi in forme surrettizie o implicite di censura.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma specificamente sulle sanzioni penali previste dalla legge n. 47 del 1948, come modificata dal disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene condivisibile l'opzione normativa volta a sostituire le pene detentive con quelle pecuniarie. Tuttavia, si domanda se non sia opportuno disciplinare con maggior rigore l'ammenda o la multa da comminare contro gli autori delle diffamazioni reiterate, fenomeni particolarmente odiosi che espongono l'onore del singolo a un danno spesso irreversibile, ponendolo in condizioni di minorata difesa di fronte ad autentiche campagne mediatiche condotte da più giornalisti o persino da più testate giornalistiche. Avverso tali reiterati atti diffamatori, il diritto alla rettifica o al risarcimento del danno si rivelano spesso privi di qualunque effettività e capacità di ristoro.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), con riferimento alle ipotesi di inasprimento sanzionatorio, prospettate dal senatore Giovanardi con riguardo alle condotte plurime integranti diffamazioni reiterate, osserva che la disciplina generale del codice penale sulla recidiva e sul concorso omogeneo di reati preservano la possibilità di un'idonea azione deterrente. Esprime invece rilievi critici sul termine breve di prescrizione del diritto di rettifica. Tale termine, di due giorni, previsto ai sensi di una nuova disposizione che si vorrebbe introdurre all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, per la pubblicazione in rettifica nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni, decorrerebbe dalla richiesta e appare particolarmente gravoso, non tenendo conto, in particolare, della varietà dei tempi di pubblicazione delle dichiarazioni su *internet,* semprelegate al tipo di mezzo di comunicazione impiegato. Raccomanda quindi estrema prudenza a chi intenda allargare le fattispecie incriminatici, previste nel disegno di legge n. 1119, anche alle modalità di espressione su *internet*,diverse dalle testate giornalistiche *on line.* Infatti, le implicazioni normative connesse con l'estensione dell'ambito di

applicazione delle sanzioni penali anche ai *blog* e ai *social network* sono tali da non consentire una modalità univoca di redazione delle norme che accomuni le condotte diffamatorie consumate con tutti i modi di comunicazione attivi sulla rete.

Il senatore AIROLA (*M5S*), nel concordare con le opinioni espresse dal senatore Buccarella, ricorda che, anche nel corso del recente incontro svoltosi con l'Alto Commissario Onu per i Diritti umani, Frank La Rue, è stato affrontato il tema delle norme di contrasto contro le diffamazioni consumate, secondo varie modalità, attraverso la rete. È del resto noto che occorre prestare attenzione al problema dei *server*, che implica anche una regolazione sovranazionale delle sanzioni da comminare avverso i reati contro l'onore commessi in rete. Ne discendono poi complessi problemi per l'individuazione del foro di competenza, la qualificazione delle condotte, la riconducibilità della responsabilità penale e quindi della sanzione ai gestori di rete. Sottolinea altresì che l'introduzione di sanzioni penali squilibrate rispetto a quelle irrogate in altri ordinamenti, determina rischi per l'effettiva fruizione della libertà di espressione e genera autentiche incoerenze nell'intero sistema repressivo delle condotte diffamatorie. Conclude richiamando l'esigenza che le sanzioni previste dal disegno di legge n. 1119 siano tali da non creare squilibri nell'esercizio dei mezzi di tutela del proprio onore, tra le personalità pubbliche e i singoli cittadini, ai quali è necessario garantire un eguale ed efficace accesso a mezzi di tutela come la rettifica e i rimedi risarcitori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 e riguarda il diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali. La delega conferita al Governo è prevista dalla legge 6 agosto 2013, n. 96. E' noto che, nell'ordinamento italiano, il diritto all'assistenza dell'interprete per la persona sottoposta a procedimento penale che non conosca la lingua del processo trova fondamento costituzionale nell'articolo 111, primo e terzo comma. Del resto, l'esercizio dei diritti processuali nel pieno contraddittorio tra le parti non può logicamente prescindere dal diritto dell'accusato a comprendere i termini dell'imputazione e dell'addebito e a seguire e compiere gli atti del procedimento di cui è parte. Già la sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale aveva riconosciuto valore generale all'articolo 143 del codice di procedura penale il quale, nel disciplinare la nomina dell'interprete in favore dell'imputato che parla una lingua diversa da quella italiana, stabilisce le finalità per le quali l'interprete stesso assiste l'imputato. Ciò al fine di metterlo "a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltre che delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa".

Le norme recate dal decreto legislativo tendono a rendere effettivo tale diritto processuale

conferendo altresì diretta attuazione agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, lettera *e)*, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tale prospettiva, il ruolo assolto dall'interprete assume contorni in parte diversi da quelli delineati nella tradizione processuale italiana, venendosi a configurare non più come un ausiliario dell'autorità giudiziaria, ma quale figura tecnica che coadiuva la difesa a tutela dei diritti costituzionali dell'accusato.

Quanto alle modifiche che incidono sul codice di procedura penale, si introduce, all'articolo 104, un quinto comma, che garantisce, agli imputati sottoposti a restrizione della libertà personale, l'ausilio di un interprete per poter avere colloqui con il proprio difensore. L'articolo 143 sarebbe interamente sostituito, anche al fine di regolare gli oneri dovuti per l'assistenza dell'interprete. In particolare, ribadito il principio che tale diritto all'assistenza è gratuito, si stabilisce che la spesa anticipata dallo Stato non è ripetibile nel caso in cui l'imputato subisca una condanna, il che deriva direttamente dal dettato della direttiva in recepimento. Del pari, il principio è stato esteso all'articolo 5 del testo unico delle spese di giustizia, in modo tale da escludere la ripetibilità di quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati in base allo stesso articolo 143. In definitiva, si introduce il principio per cui lo Stato si impegna a garantire gratuitamente il diritto all'assistenza dell'interprete e del traduttore, indipendentemente dall'esito del processo. A riguardo, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri, valutati in circa sei milioni di euro l'anno, per il prossimo triennio.

Il comma 2 dello stesso articolo 143 prevede l'indicazione degli atti processuali per i quali è puntualmente garantito il diritto alla traduzione. Si tratta di atti accomunati dal fatto che contengono tutti il capo dell'imputazione e l'indicazione dei diritti spettanti per la difesa processuale. Inoltre, un'ulteriore categoria di atti processuali consente l'assistenza per quelli che, sulla base di una valutazione del giudice, siano ritenuti essenziali al fine di garantire un'effettiva tutela al diritto di difesa. La decisione assunta dall'autorità giudiziaria di tali ulteriori atti è sempre motivata ed è impugnabile con la sentenza, in coerenza con la disciplina prevista dall'articolo 586 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce infine, negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, la figura professionale degli interpreti e dei traduttori, recependo così la disposizione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE. A tal fine, si interviene sull'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Conseguentemente, all' articolo 68 delle disposizioni di attuazione è stabilito che il comitato competente per deliberare sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato ad esprimersi per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Va precisato che, al momento, non risultano ordini o collegi professionali di interpreti e traduttori.

In via generale, il recepimento della direttiva è un progresso ulteriore per il rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati e degli imputati, secondo il programma di Stoccolma del 2009 il quale, tra l'altro, consentirà di intensificare la cooperazione giudiziaria e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale, aventi presupposti o effetti sopranazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(548) ***CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***
(630) ***SCILIPOTI. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 548, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 630 e rinvio.)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 548, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge n. 630, a firma del senatore Scilipoti. Il testo propone l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, purché prestino servizio al momento dell'entrata in vigore della legge. Precisa che l'impianto del disegno di legge, come si evince dall'articolo 2, tende all'immissione in ruolo a tempo indeterminato, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice, presso procure e tribunali, a condizione che tali soggetti siano in possesso dei requisiti di accesso alla magistratura e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. Rileva che il disegno di legge persegue un obiettivo in parte diverso da quello del rinnovo delle proroghe del personale di magistratura ordinaria, di volta in volta effettuato a scadenza, e propone che la Commissione ne prosegua l'esame congiuntamente a quello del disegno di legge n. 548, a sua prima firma.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia che sarà presto assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1056, a propria firma, che reca disposizioni per la riforma della magistratura onoraria, il riordino degli uffici giudicanti di primo grado e ulteriori interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente.
Auspica quindi che la Commissione, una volta presa cognizione del contenuto di tale proposta legislativa, la esamini congiuntamente ai disegni di legge n. 548 e 630. Chiede dunque al Presidente di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale in una prossima seduta.

Il presidente PALMA auspica che la Commissione, una volta avviata l'opportuna interlocuzione con il Governo e, se del caso, dopo aver svolto un breve ciclo di audizioni, possa addivenire ad una condivisa soluzione normativa per le questioni connesse con il ruolo e le funzioni ricoperte dai magistrati onorari. Assicura quindi al senatore Lumia che, non appena il disegno di legge di sua iniziativa sarà assegnato alla Commissione, se ne potrà disporre l'esame congiunto con i disegni di legge n. 548 e 630, in caso di oggetto comune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Sul seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver ribadito la propria contrarietà - già più volte pubblicamente espressa - all'approvazione di un nuovo atto di clemenza, dopo quello già entrato in vigore nel corso della XV legislatura, rileva che il Presidente della Repubblica, anche in seguito al messaggio trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è tornato più volte a richiamare la responsabilità di tutte le formazioni politiche sulla situazione di sovraffollamento carcerario che rende disumana l'espiazione della pena in Italia. Auspica, quindi, che la Commissione possa valutare attentamente i tempi di esame e i margini di consenso sull'insieme delle proposte di legge di amnistia e di indulto assegnate alla Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) precisa che l'orientamento ufficiale del proprio Gruppo, circa il seguito dell'esame delle iniziative di legge in materia di amnistia e di indulto sarà definito in breve. Ricorda, tuttavia, che le priorità sono comunque rappresentate dall'approvazione dei disegni di legge n. 925 e connessi, che auspica sia presto posto all'esame dell'Assemblea, e dalle altre iniziative legislative volte ad incidere in via strutturale sul sovraffollamento carcerario e sulle condizioni di espiazione delle pene detentive nell'ordinamento italiano. Solo conducendo a definitiva approvazione tali disegni di legge, si potrà ottenere una riduzione significativa del numero di persone sottoposte a pene detentive.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ribadisce l'opinione contraria della sua parte politica all'adozione di atti normativi di clemenza che si rivelerebbero comunque inefficaci a sortire effetti duraturi e strutturali sul sovraffollamento carcerario e le condizioni di esecuzione delle pene detentive.

Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che la presentazione dei disegni di legge di amnistia e di indulto ha fatto seguito al messaggio del Presidente della Repubblica rivolto alle Camere, rileva che, al di là dell'orientamento che ciascun Gruppo parlamentare può aver maturato sull'opportunità di approvare una legge di concessione di amnistia o indulto, è opportuno che la Commissione acquisisca l'orientamento del Ministro della giustizia sul complesso delle iniziative volte a far fronte all'emergenza carceraria. Per tale ragione, auspica che il Ministro possa intervenire in Commissione al fine di illustrare, tra l'altro, il proprio indirizzo sul seguito dell'esame dei disegni di legge n. 925 e connessi, già definiti dalla Commissione. Inoltre, si potrà acquisire l'avviso del Ministro della giustizia sugli effetti di una legge di amnistia o di indulto, nel più ampio quadro delle iniziative che il Governo intenderà adottare. Propone, quindi, che il Ministro sia invitato ad intervenire in Commissione, nella giornata di giovedì 19 dicembre.

Conviene la Commissione.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Dopo un breve intervento del senatore LO GIUDICE (*PD*), volto a ribadire l'opportunità di proseguire la discussione generale sui disegni di legge nn. 15, 204 e 393, il presidente PALMA, rilevata una generale convergenza sull'opportunità di proseguire l'esame della Commissione sulle iniziative di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, anche nell'interesse di un buon andamento dei lavori, chiede che tutti i Gruppi parlamentari facciano conoscere per le vie brevi il proprio avviso su modalità e tempi per procedere all'esame dei disegni di legge in questione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) dell'11/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393 IN MATERIA DI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il presidente PALMA chiede ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione di rendere noto il proprio orientamento circa i tempi per proseguire l'esame dei disegni di legge n. 15, 204 e 393, in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori sui disegni di legge 197, 239, 314, 14 e 909, recanti disciplina delle coppie di fatto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, afferma l'urgenza di colmare il vuoto normativo nella materia in esame, per cui ritiene necessario accelerare l'esame dei relativi disegni di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che, anche tenendo conto dei dubbi di legittimità costituzionale che riguardano l'ipotesi di riconoscere la facoltà di contrarre matrimonio a persone dello stesso sesso, non ravvisa le condizioni per pervenire ad una sollecita conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 15, 204 e 393.

Concordano i senatori BARANI (*GAL*) e ALBERTINI (*PI*). i quali ritengono preferibile lasciare priorità d'esame ai disegni di legge in materia di coppie di fatto.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo a proseguire prioritariamente l'esame dei disegni di legge n. 197, 239, 314, 14 e 909, in materia di disciplina delle coppie di fatto.

Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei Gruppi, il presidente PALMA chiede al senatore Lumia di far conoscere quanto prima l'orientamento definitivo del Gruppo del Partito democratico, al fine di definire i tempi per lo svolgimento della discussione sui disegni di legge n. 15, 204 e 393, dopo la pausa delle festività natalizie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, senatore Giovanardi, a sottoporre quanto prima all'attenzione della Commissione una proposta di parere, che sarà posta in votazione una volta pervenute le osservazioni delle altre Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

Il presidente PALMA auspica la sollecita assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 1056, a prima firma del senatore Lumia, sulla riforma della magistratura onoraria, al fine di poter disporre la congiunzione dell'esame con quello delle altre proposte legislative in materia, già all'ordine del giorno della Commissione. Una volta assegnato il citato disegno di legge, potrà proseguire la discussione generale.

Ribadisce quindi l'invito affinché, conformemente a quanto deciso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, siano avanzate le richieste per un prossimo ciclo di

audizioni, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse all'attività e al ruolo della magistratura onoraria.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
- e della petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene opportuno che la Commissione svolga tutti gli approfondimenti necessari, al fine di valutare con prudenza il tenore di eventuali modifiche da apportare alla legge n. 117 del 1988, la cosiddetta legge Vassalli. Nei disegni di legge all'esame della Commissione sono presenti due diversi orientamenti di fondo: l'uno è volto a introdurre una disciplina di responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario; l'altro tende ad apportare limitate modifiche al procedimento atto ad accertare e sanzionare la responsabilità dello Stato per gli errori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, salvo il diritto di rivalsa. In sintonia con quanto già sostenuto dalla senatrice Ginetti nell'intervento svolto nella seduta precedente, ribadisce che i principali ordinamenti europei prevedono forme di responsabilità indiretta e non a caso anche la legge Vassalli segue la medesima impostazione. Cita quindi gli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel corso del 2010, da cui si evincono principi chiari. In particolare, i giudici non possono essere chiamati a rispondere per il semplice caso di revisione delle sentenze. Inoltre, le indicazioni provenienti dal Comitato sono favorevoli alla tutela del libero convincimento avverso forme eccessive di responsabilizzazione e conseguente esposizione a pretese risarcitorie incongrue. Infine, traspare evidente il favore per il mantenimento di forme di responsabilità indiretta. Pur tenendo presenti questi rilievi di fondo, non manca la possibilità di apportare modifiche selettive alla legge n. 117 del 1988, con particolare riferimento agli effetti e al funzionamento del cosiddetto filtro di ammissibilità delle domande risarcitorie. Il rendimento di tale istituto, infatti, non può dirsi del tutto soddisfacente.

Segue quindi una breve interlocuzione tra lo stesso senatore LUMIA (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene si debba a maggior ragione valutare se mantenere in vigore l'istituto del filtro alle domande risarcitorie, qualora si opti per il mantenimento di forme di responsabilità indiretta.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire gli ulteriori nominativi dei senatori che intendano prendere parte alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione dei relatori, Caliendo e Rosanna Filippin, su alcune questioni che, a suo avviso, meritano un approfondimento e preludono alla presentazione di apposite proposte emendative al testo del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo, occorre valutare attentamente se possa considerarsi adeguata la pena pecuniaria prevista dal nuovo articolo 13 della legge n. 47 del 1948, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Inoltre, con riferimento alla diffamazione che si concretizza in un danno all'immagine, è opportuno riconsiderare il limite minimo e il limite massimo della pena pecuniaria, prestando attenzione, contestualmente, all'indennizzo conseguente al danno alla reputazione, previsto dal secondo comma dell'articolo 11-*bis,* della legge n. 47 del 1948.

Prospetta altresì l'opportunità di intervenire sulla violazione dei segreti procedimentali, cioè sulla divulgazione di notizie o fatti in corso di accertamento; un tema, che in particolare lega la disciplina delle sanzioni per il reato di diffamazione e l'indebita pubblicazione delle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito di procedimenti penali. Infine, auspica che possano predisporsi emendamenti volti a delineare particolari sanzioni per i reati di diffamazione consumati attraverso la rete e, segnatamente, sui *blog.* Dato il vuoto di tutela della persona offesa dalle diffamazioni *on-line,* diverse da quelle compiute per mezzo di testate giornalistiche, ribadisce l'esigenza di prendere in considerazione la congiunzione agli altri disegni di legge in esame, della proposta n. 903, d'iniziativa del senatore Torrisi, e volta a regolare specificamente la materia delle diffamazioni commesse con ogni genere di scritto *on line*.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che il problema della funzione e della responsabilità imputabile ai gestori dei *server* comporta la necessità di una regolazione internazionale, di difficile attuazione. Tuttavia, il disegno di legge n. 1119 prevede una specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line,* che potrebbe, forse, essere estesa anche ai *blog.*

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), riferendosi ad alcuni dei rilievi svolti dal presidente Palma, ritiene che il tema degli effetti lesivi indiretti conseguenti alla pubblicazione di atti in violazione di segreti procedimentali, e in particolare del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia estraneo alla materia trattata dal disegno di legge n. 1119. Introducendo disposizioni che riferite a sanzioni o vincoli verso le indebite pubblicazioni di notizie riservate, si finirebbe per confondere il rilievo del diritto alla comunicazione riservata con la libertà di stampa, il primo riconducibile all'articolo 15 della Costituzione, il secondo, invece, fondato sull'articolo 21.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, coinvolgendo anche esperti di comunicazione telematica e giuristi particolarmente sensibili ai problemi dei profili giuridici connessi all'uso della rete.

Il presidente PALMA anticipa che sottoporrà tale proposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in una prossima riunione.

Secondo il senatore CASSON (*PD*) l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, pur non costituendo condizione ostativa per proseguire i lavori della Commissione, rischia di rendere meno agevole il confronto e di affievolire l'importanza della discussione, specialmente dopo l'intervento del Presidente, che ha indicato alcune disposizioni del disegno di legge n. 1119, sulle quali potrebbe essere utile acquisire l'orientamento del Governo.

Annuncia che, qualora l'assenza dei rappresentanti del Governo in Commissione si dovesse ripetere nel corso dell'esame di altri disegni di legge e, in particolare, di quelli in materia di responsabilità civile dei magistrati, non esiterebbe a chiedere la sospensione immediata dei lavori.

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede al Presidente di disporre una breve sospensione per consentire al rappresentante del Governo di poter assistere al seguito degli interventi in discussione generale. Si associa il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il presidente PALMA stigmatizza le ripetute assenze del Governo ai lavori della Commissione, accoglie la proposta avanzata dal senatore Barani e sospende la seduta per verificare se un Sottosegretario di Stato sia disponibile a seguire i lavori fino alle ore 16, ora in cui è convocata l'Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,40.

Il senatore LUMIA (*PD*), richiamandosi alle considerazioni già svolte nel suo intervento in discussione generale nella seduta di ieri, chiede di poter fornire alcune precisazioni, la cui opportunità è stata sollecitata dagli elementi richiamati dal presidente Palma.

Il presidente PALMA considera utile acquisire le ulteriori indicazioni annunciate dal senatore Lumia.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore LUMIA (*PD*) quindi osserva che nel testo del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati, non mancano disposizioni che regolano il bilanciamento tra il diritto di cronaca esercitato su testate giornalistiche *on line* e il diritto all'onore dei singoli, tutelato mediante appositi istituti e tra questi, in particolare, la rettifica. Consapevole delle implicazioni derivanti da una

estensione alle notizie propalate in rete della disciplina giuridica della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché della disciplina del Codice penale, ritiene che i punti di equilibrio cui è pervenuta la Camera dei deputati siano una valida base di discussione, rispetto alla quale, tuttavia, il proprio Gruppo manterrà un atteggiamento aperto alla predisposizione di proposte emendative.

In particolare, sui rilievi svolti dal Presidente, ritiene che l'esigenza di offrire un'effettiva tutela della reputazione e dell'onore contro gli atti diffamatori compiuti in rete, meriti la ricerca di una convergenza su queste ipotesi di modifica del testo all'esame della Commissione.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) intende raccogliere gli elementi utili contenuti nell'intervento svolto dal presidente Palma, del quale apprezza l'invito a concentrarsi su alcuni aspetti rilevanti del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati. È sua opinione che molte delle problematiche di maggior rilievo che circondano l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e, più in generale, della libertà di espressione, riguardanola pubblicazione indebita del contenuto di intercettazioni telefoniche, effettuate nell'ambito di procedimenti penali. Infatti, la pubblicazione di conversazioni captate - che sovente riguardano dati sensibili - determina effetti particolarmente gravi, giacchè il singolo individuo resta privo di ogni tutela effettiva di o di ristoro per il danno all'immagine o alla reputazione. Se a ciò si aggiunge che si tratta di intercettazioni spesso irrilevanti per il procedimento penale, ritiene che si debba provvedere con proposte emendative al testo del disegno di legge n. 1119, affinché se ne possa migliorare il valore di garanzia. Menziona, in particolare, la procedura volta alla pubblicazione delle rettifiche, la cui disciplina dovrà essere improntata al rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità nell'impiego del mezzo di diffusione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al sottosegretario Ferri, sopraggiunto in seguito alla sospensione dei lavori, se da parte del Governo, sarà dato seguito alla richiesta di ottenere i dati relativi all'attivazione della responsabilità civile dei magistrati richiesti dal presidente Palma, a nome della Commissione, nel corso di una precedente seduta.

Il sottosegretario FERRI assicura che i rilievi statistici richiesti dalla Commissione saranno resi disponibili non appena raccolti.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Berretta.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 1067, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) osserva che la linea di confine per effettuare un corretto bilanciamento tra l'esercizio della libertà di espressione e la tutela dell'onore e della reputazione non può essere mantenuta salda soltanto attraverso la sanzione penale, ma mediante un effettivo rispetto dei limiti imposti dalla deontologia professionale dell'attività giornalistica e, non ultimo, dalla vocazione alla verità storica. In proposito, si può ritenere che l'esame del disegno di legge n. 1119 si risolve in un'attenta disanima dei problemi sociali che coinvolgono l'attività giornalistica. Si sofferma, quindi, sulla profonda mutazione del linguaggio impiegato nella cronaca giornalistica, sulla tendenza inarrestabile a valicare i limiti della continenza nella parola scritta e, infine, sull'evoluzione dei toni nel confronto dialettico e politico, che ormai appaiono diffusamente nella coscienza collettiva. Ritiene si debba discernere tra il diritto pieno e assoluto alla manifestazione del pensiero con la satira, le forme di pensiero artistiche e letterarie, e, invece, la necessità di ricavare limiti puntuali per l'attività di cronaca politica e di critica sociale. Conclude con un accenno ai limiti massimi delle sanzioni pecuniarie, auspicando che si valuti l'ipotesi di un irrigidimento del quadro sanzionatorio previsto per i reati a mezzo stampa.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e invita la relatrice Filippin a illustrare il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi con il mezzo di scritti *on -line*. La senatrice, anche a nome dell'altro relatore, senatore Caliendo, propone che l'esame del disegno di legge possa essere svolto, per le prossime fasi di trattazione, congiuntamente ai disegni di legge n. 1119, 734, 845 e 1067. In tal caso, si intende che la discussione generale, già congiunta, abbia compreso anche i motivi del disegno di legge n. 903. Quest'ultimo, infatti potrà costituire una sorta di completamento normativo degli altri, giacchè si propone di estendere parzialmente alla disciplina della stampa in rete alcuni degli istituti che presidiano la tutela della reputazione dei singoli consociati contro gli atti diffamatori.
Propone altresì di individuare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene su entrambe le proposte.

Il presidente PALMA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 14 gennaio, alle ore 12.

Non avanzandosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che in nessun Paese occidentale di tradizione giuridica, simile a quella italiana sono previsti istituti di responsabilità diretta degli appartenenti all'ordine giudiziario. Ritiene che tale tratto, che accomuna l'impianto di fondo della disciplina dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in Europa, dipende dall'ovvio rilievo che la chiamata in causa diretta del magistrato avrebbe effetti dirompenti sull'attività giurisdizionale. Ciò premesso, ritiene si debbano valutare senza pregiudizi le carenzee i limiti di rendimento che hanno evidenziato, in 25 anni di applicazione, taluni istituti previsti dalla cosiddetta legge Vassalli. Peraltro, l'attenzione della Commissione si dovrebbe concentrare sull'istituto del filtro all'attivazione della responsabilità civile, prevista dalla legge del 1988, sulla rivalsa dello Stato nei confronti del singolo magistrato e, infine, sulla percentuale di risarcimento cui quest'ultimo può essere condannato. In fase emendativa, si potranno tenere nel debito conto i profili di responsabilità che gravano sull'Italia per violazione della disciplina dell'Unione europea. Come già rilevato da altri senatori, dalle istituzioni comunitarie non giunge un invito a introdurre la chiamata diretta in giudizio, ma a considerare le modalità di attribuzione della responsabilità, anche per violazione del diritto europeo. Il tema va affrontato con particolare attenzione per le magistrature superiori e comunque dovrà considerare le differenti modalità con le quali il singolo plesso giurisdizionale esercita le funzioni. Conclude osservando che l'eventuale approvazione di una nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati non deve essere improntata a intenti punitivi nei riguardi dei singoli, sia che essi esercitino funzioni giudicanti ovvero requirenti, ma dovrà perseguire il buon andamento del sistema di giustizia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) premette che ogni disegno di legge incidente sulla responsabilità civile dei magistrati non dovrà limitarne l'autonomia e l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni. Tuttavia, questa premessa non consente di ammettere forme di estesa impunità per le condotte e i casi di cattivo esercizio delle funzioni che si risolvono in un danno ingiusto. Il rispetto di queste due esigenze implica, a suo giudizio, un'attenta rimeditazione dei singoli istituti previsti nella legge n. 117 del 1988, alla quale sono rivolte le critiche dagli operatori del sistema giustizia e dalle istituzioni comunitarie.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) rileva che l'udienza "filtro" prevista dalla legge n. 117 del 1988 ha sempre lasciato motivi di profonda insoddisfazione, tanto che può dirsi, oggi, che essa merita di essere eliminata e che il giudizio di responsabilità debba tenersi secondo le regole ordinarie. Si dichiara contrario, poi, a una disciplina che attivi la responsabilità in via diretta, giacchè essa si risolve in una vera e propria rivendicazione nei confronti del singolo magistrato, in conseguenza dell'esercizio di decisioni o atti giurisdizionali sfavorevoli a una parte del processo. Ai fini della redazione di una disciplina migliorativa degli istituti della responsabilità dei magistrati, occorre distinguere tra la colpa che nasce da un'errata valutazione degli elementi di prova e quella che discende dagli errori interpretativi. Sotto il primo profilo, vi sarebbe utile ricorrere al concetto di "travisamento del fatto"; una formula, questa, già conosciuta dalla giurisprudenza degli anni '30 del secolo scorso e che ha trovato nuova fortuna di recente, come vizio deducibile nel giudizio di Cassazione. Più complesso è il tema della responsabilità sull'errore di interpretazione in cui incorre il magistrato che si discosta dall'orientamento giurisprudenziale dominante, senza tuttavia darne conto nella motivazione del suo provvedimento. Conclude rilevando che non vi sono eccessive difficoltà nel definire e tipizzare le fattispecie di responsabilità caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo giacchè esse implicano la consumazione di specifici reati previsti dal codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si dichiara concorde sul rilievo che una responsabilità diretta dei magistrati non è compatibile con l'impianto generale dell'ordinamento. Non a caso la legge n. 177 del 1988 era improntata all'attivazione della responsabilità in via sussidiaria, mediante la rivalsa. In proposito, rileva che l'unico modo per rendere effettiva la tutela in favore di chi ha subito un danno dall'esercizio, con dolo o colpa grave, delle funzioni giurisdizionali, postula la soppressione dell'udienza filtro alle azioni risarcitorie e, del pari, la previsione di un processo che vede il privato in causa contro lo Stato e insieme contro il giudice.

Il senatore ALBERTINI (*PI*), in un breve intervento integrativo, precisa alcuni dei rilievi già svolti, con particolare riferimento all'esigenza di rafforzare l'effettività della responsabilità disciplinare dei magistrati e di abolire il filtro alle domande risarcitorie che ha di fatto vanificato l'efficacia della legge n. 117 del 1988.

Il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BARANI (*GAL*), d'intesa con l'altro relatore Buemi, propone di adottare come testo base, il disegno di legge n. 1070.

Conviene la Commissione.

Il presidente PALMA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 19 del 23 gennaio.

Non avanzandosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il presidente PALMA, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, chiede ai relatori Rosaria Capacchione e D'Ascola, se intendano illustrare la proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*), anche a nome dell'altro relatore, D'Ascola, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto, che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente PALMA rende noto che non è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e non sono state ancora rese le osservazioni della 1a Commissione permanente, che dispone ancora del termine per pronunciarsi. Per tali ragioni annuncia che la proposta di parere potrà essere sottoposta al voto della Commissione in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*), d'intesa con l'altra relatrice, Capacchione, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce i rilievi avanzati da più parti nel corso delle sedute precedenti, con particolare riguardo ad alcune discrasie tra il testo della direttiva n. 2011/93/UE e talune delle norme inserite nello schema di decreto legislativo.

Non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il sottosegretario BERRETTA interviene sul complesso degli emendamenti, auspicando che prima di procedere alle votazioni si possa tenere conto di alcune esigenze prioritarie sottese alla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale. In primo luogo, è considerato ormai patrimonio acquisito l'esigenza di anticipare la soglia della punibilità al momento della promessa di denaro o altra utilità, senza che vi sia bisogno del perfezionamento di un patto di scambio politico-mafioso. Inoltre, sembra condivisibile l'inserimento, accanto all'ipotesi di dazione di una somma di denaro, anche del riferimento ad "altra utilità". Infine, occorre stabilire una sanzione penale anche nei riguardi del procacciatore, così come disposto nel secondo periodo dell'articolo 416-*ter,* come riformulato dal disegno di legge n. 948, già approvato dalla Camera dei deputati. Più complesso appare il tema relativo all'elemento psicologico del reato, rispetto al quale è oggetto di problematicità, anche in dottrina, l'ipotesi di prevedere la necessaria conoscenza dell'appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, da parte del soggetto che procaccia i voti.

Il presidente PALMA invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.6, 1.7, 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22 e 1.23, precisando che altrimenti il proprio parere sarà contrario. Dichiara, quindi, il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.5, a firma del senatore Falanga, a condizione che sia riformulato, introducendo, oltre al solo procacciamento, anche la promessa di voti e inserendo, quale corrispettivo dello scambio, la disponibilità a soddisfare le esigenze delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*.

Infine, con riferimento ai restanti emendamenti 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.20, dichiara di apprezzarne il contenuto, chiedendone però il ritiro nel caso in cui il senatore Falanga accolga la riformulazione dell'emendamento 1.5.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica il ritiro di tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 1.7, del quale chiede una riformulazione, volta a correggere il riferimento alla promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, giacchè non del tutto corrispondente alla portata della fattispecie incriminatrice.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) dispone quindi una breve sospensione per consentire ai presentatori degli emendamenti che lo vorranno di riformularne il testo.

La seduta sospesa alle ore 12, 50, riprende alle ore 13.

Il senatore LUMIA (*PD*) presenta l'emendamento 1.7 (testo 2) che accoglie la riformulazione richiesta dal relatore Buemi.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottopone alla Commissione l'emendamento 1.5 (testo 2), che recepisce le indicazioni del relatore Caliendo.

Sono ritirati, quindi, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Gli emendamenti 1.10, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) e i senatori CAPPELLETTI (*M5S*), GIARRUSSO (*M5S*), AIROLA (*M5S*), DE PIN (*Misto-GAPp*) e ALBERTINI (*PI*) dichiarano di aggiungere, con l'assenso del senatore Lumia, la rispettiva firma all'emendamento 1.7 (testo 2).

Si procede quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.5 (testo 2), che non è approvato. In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti anche gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Sull'emendamento 1.7 (testo 2) interviene il senatore CASSON (*PD*), che rileva come l'ultimo periodo determini rischi di duplicazione, nel prevedere l'incriminazione della condotta di chi prometta di procurare i voti. Tuttavia, annuncia il proprio voto favorevole, anche nell'auspicio che siano apportate eventuali modifiche migliorative nel corso dell'esame d'Assemblea.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario, rilevando come la formulazione proposta dall'emendamento 1.7 (testo 2) rischi di introdurre un eccesso di discrezionalità in capo al giudice.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio orientamento contrario sull'emendamento 1.7 (testo 2).

L'emendamento 1.7 (testo2) che sostituisce l'articolo unico del disegno di legge, è quindi messo in votazione e approvato.

Si procede quindi alla votazione del mandato per riferire in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo, così come risultante dall'emendamento 1.7 (testo 2), costituisce un regresso negli strumenti normativi di cui dispone lo Stato nella lotta contro le associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BARANI (*GAL*) concorda con l'orientamento del senatore Caliendo e ritiene che l'emendamento 1.7 (testo 2) sortisca effetti negativi sull'efficacia dissuasiva e sulla portata

incriminatrice dell'articolo 416-*ter* del codice penale. Per tale ragione annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Il testo reca contenuti migliorativi rispetto alla proposta proveniente dalla Camera dei deputati e introduce puntuali e utili modifiche al vigente articolo 416-*ter* del Codice penale. Il rilievo della sola promessa che diviene di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa, l'esplicita menzione di "altra utilità" come oggetto dello scambio politico - mafioso, appaiono altrettanti elementi qualificanti della nuova formulazione. Questa costituirà un utile strumento sanzionatorio contro le condotte criminali delle associazioni mafiose e le attività illecite di procacciamento di voti in cui sono coinvolte.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. La nuova disciplina incriminatrice dello scambio politico - mafioso anticipa la soglia della punibilità e reprime condotte illecite che, sino ad ora, erano con difficoltà riconducibili al concorso esterno nell'associazione mafiosa. Per tali ragioni, la nuova disposizione approvata dalla Commissione rappresenta una fattispecie penale di grande efficacia per il contrasto alle mafie.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Buemi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 948, come risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che i dati trasmessi dal sottosegretario Ferri, circa i reati connessi con i fenomeni di omofobia e transfobia, non consentono ancora di comprendere in modo chiaro e definito i legami tra i fatti criminosi e le discriminazioni per le quali sembra diffondersi un allarme sociale non sempre giustificato. Auspica, quindi, che si possano ottenere ulteriori rilievi statistici concernenti la consumazione di reati commessi per discriminazioni sessuali, nonché i dati concernenti i suicidi motivati dalle medesime ragioni di discriminazione.

Il senatore CASSON (*PD*) auspica che, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa di fine anno, la Commissione possa proseguire l'esame del disegno di legge n. 398, concernente il regime dei beni pubblici, del quale era già stato avviato l'esame.

Il presidente PALMA assicura che darà seguito alle richieste avanzate da entrambi i senatori intervenuti. In particolare, precisa che inoltrerà, ai responsabili dei Dicasteri competenti, una nuova richiesta di integrazione dei dati in materia di omofobia e transfobia.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli indirizzi del Governo relativi alle iniziative legislative in materia di amnistia e indulto, ad altre misure volte a fronteggiare l'emergenza carceraria, nonchè in materia di magistratura onoraria

Il PRESIDENTE rivolge un saluto al ministro Anna Maria Cancellieri e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI si sofferma innanzitutto sull'orientamento del Governo in merito al disegno di legge n. 925 e ai disegni di legge connessi, in stato di relazione per l'Assemblea e ai potenziali effetti di una legge di amnistia, disgiunta o associata a misure di indulto. Dopo aver chiarito che il disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie e di messa alla prova costituisce parte integrante di una più ampia strategia volta a ridurre l'impatto del sistema penale sull'ordinamento penitenziario, considera condivisibile ogni iniziativa che si proponga di ridurre il ricorso alla pena detentiva in carcere al minimo effettivamente indispensabile. Auspica, quindi, un celere esame del disegno di legge citato, specialmente perché esso è stato ulteriormente arricchito, grazie all'apporto di disegni di legge concorrenti, da disposizioni volte a una generale riforma del sistema sanzionatorio e a forme di depenalizzazione dei reati minori.

Illustra, quindi, il potenziale impatto di un provvedimento di amnistia e di indulto, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato trasmesso al riguardo alle Camere. Muovendo dalla stima, che conta, tra i processi penali pendenti in Italia, nella misura di un milione circa quelli non destinati all'archiviazione in fase di indagini preliminari, si può valutare che un provvedimento di amnistia per tutti i reati punibili con pena edittale massima fino a tre anni determinerebbe un abbattimento delle pendenze effettive tra il 25 e il 30 per cento. Soffermatasi nel dettaglio su questi dati, aggiunge che, con una riduzione di presenze in carcere di circa 20 mila persone, il sistema penitenziario tornerebbe in equilibrio rispetto alla capienza regolamentare. Passa

quindi a delineare le iniziative che, più in generale, il Governo ha intrapreso in relazione alla questione del sovraffollamento carcerario. Ricorda che il Consiglio dei Ministri ha adottato di recente un nuovo intervento normativo che si sostanzia in una serie di misure volte a rafforzare il sistema alternativo alla detenzione. Nel decreto-legge si ha cura di rinnovare l'affidamento terapeutico per il recupero socio-sanitario dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti. Si amplia poi l'ambito generale di accesso all'affidamento in prova e si concede un aumento di trenta giorni al periodo semestrale di liberazione anticipata.

Dopo aver fatto riferimento ad altre misure contenute nel medesimo decreto-legge, accenna agli ulteriori interventi volti a introdurre misure di riduzione del carico giudiziario, capaci di eliminare gli accertamenti che, per la modesta rilevanza degli interessi concretamente in questione, non meritano di accedere a un vaglio processuale. Si valorizzerà, dunque, l'obiettivo di sfruttare quanto più possibile la fase dell'udienza preliminare, che dovrebbe costituire il filtro del futuro ed eventuale dibattimento. Si sofferma, quindi, su ulteriori elementi qualificanti la riforma del processo penale citando, tra gli altri: il rafforzamento delle garanzie degli imputati in custodia cautelare e la previsione di una disciplina della prova dichiarativa, già assunta in dibattimento, nel caso in cui esso debba essere rinnovato per mutamento di giudice.

Accenna, quindi, al tema della giustizia civile, affrontato di recente in Consiglio dei Ministri, A riguardo il Governo si prefigge di migliorare la funzionalità della sequenza processuale, rendendola più veloce e agile. In proposito, illustra i contenuti di un disegno di legge che incide sul processo di cognizione e su quello di esecuzione, proponendosi l'obiettivo di rendere più agevole la tutela del credito. Quindi conferma l'esigenza di integrare, attraverso specifiche misure normative, le risorse da destinare all'incremento del personale della polizia penitenziaria e degli uffici giudiziari, che vivono in condizioni di grande disagio ma costituiscono lo strumento irrinunciabile per rendere effettive le riforme che saranno adottate. Si richiama infine ad una piena collaborazione tra Parlamento e Governo, nel comune obiettivo di garantire un'azione riformatrice che garantisca i diritti e i risultati attesi per il funzionamento della giustizia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), con riferimento alle soluzioni prospettate per far fronte al sovraffollamento carcerario, si dichiara scettica sulle possibilità che tali iniziative abbiano effetti duraturi e risolutivi sulla consistenza della popolazione dei detenuti. Ritiene, comunque, che non si debba compromettere l'attività di repressione e di dissuasione di fronte al proliferare delle azioni e degli episodi di criminalità. Al fine di rispondere alle esigenze poste dalla ormai nota "sentenza Torreggiani", ritiene irrinunciabile l'attuazione del piano per l'edilizia carceraria. Manifesta, infine, le proprie perplessità sui vari istituti processuali civili e penali illustrati dal Ministro. In particolare, ritiene irrinunciabile una piena salvaguardia del principio costituzionale dell'onere di motivazione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, rispetto al quale ogni contrazione può risolversi in una limitazione dei diritti.

Il senatore LUMIA (*PD*) svolge alcuni quesiti circa l'opportunità di predisporre interventi volti a definire meglio la responsabilità e i criteri di giudizio cui deve attenersi la magistratura di sorveglianza, anche in ragione di alcuni recenti fatti di cronaca e comunque senza trascurare la funzione rieducativi della pena. Si sofferma, quindi, sul parere espresso di recente dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo volto a ridefinire la geografia degli uffici giudiziari, auspicando che quel parere, risultato di un accordo unanime, sia tenuto nel debito conto dal Governo.

Quindi, svolge ulteriori rilievi sulla necessità che i provvedimenti normativi illustrati dal Ministro possano assicurare un simultaneo incremento della sicurezza e delle garanzie sostanziali e processuali.

Svolge alcune considerazioni, infine, circa i dati relativi agli effetti della legge di indulto approvata nel 2006 e auspica che il Governo sostenga pienamente la celere approvazione dei disegni di legge nn. 925 e connessi, in materia di pene non detentive, messa alla prova e disciplina per i non reperibili.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sui profili giuridici connessi all'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico", che può essere uno strumento di controllo potenzialmente utile a un piano di progressiva diminuzione della popolazione carceraria. Rileva che, ancora oggi, permangono dubbi sulla necessaria acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione di tale dispositivo di controllo; propone, quindi, che qualora il consenso sia ritenuto onere imprescindibile perché costituzionalmente fondato, in caso di rifiuto, possano essere irrogate misure sanzionatorie senza accesso ai benefici.

Svolge, quindi, alcune considerazioni sull'opportunità di predisporre soluzioni normative celeri ed efficaci in favore del personale della magistratura onoraria e per tutti gli operatori che prestano la propria attività nel comparto della giustizia. Sottolinea, da ultimo, l'onere di offrire priorità alla soddisfazione delle aspettative dei lavoratori precari del settore.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) richiama l'attenzione del Ministro sul tema delle detenuti madri e sulla necessità di offrire loro tutela, garantendo così i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono la condizione di un genitore che non può disporre della libertà personale. Ascoltando, di recente, il provveditore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, dichiara di aver maturato ancora le proprie preoccupazioni in proposito e chiede, dunque, che il Governo provveda al finanziamento delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata per le detenute madri. Conclude, rilevando l'opportunità che tutti gli istituti penitenziari e i luoghi di restrizione della libertà assumano dimensioni e capienza ridotte. Al contrario, si rischia di favorire il proliferare di autentiche istituzioni totali che annientano la personalità di chi vi è ristretto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'opportunità che, anche al fine di garantire la dignità delle condizioni dei detenuti, si proceda all'aumento di organico della polizia penitenziaria. Un intento, questo, che era stato alla base della proposizione di un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2014, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Si richiama, quindi, alla necessità che il Governo tenga nel debito conto il parere della Commissione sul decreto legislativo volto a ridefinire la geografia degli uffici giudiziari. Conclude rilevando che Governo e Parlamento devono garantire interventi effettivi e rapidi nel settore della giustizia. Si tratta di un impegno ineludibile, confermato dal fatto che i più volte citati disegni di legge nn. 925 e connessi, che auspica siano posti al più presto all'esame dell'Assemblea del Senato, contengono disposizioni la cui elaborazione risale finanche al 2010.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) muove dal rilievo che la legge di indulto approvata dalle Camere nel corso del 2006 ha sortito esiti fallimentari. Nel corso di due anni i dati della popolazione carceraria sono tornati agli stessi livelli allarmanti alla base dell'adozione del provvedimento di clemenza. Più in generale, il ricorso alle leggi di amnistia o di indulto impone di assicurare comunque la certezza della pena e la generale consapevolezza dell'effettività dei regimi sanzionatori previsti dall'ordinamento. Per questo, il suo Gruppo considera prioritario ricorrere ad altre iniziative, come una disciplina per l'esecuzione delle pene all'esterno, norme che garantiscano la ragionevole durata dei processi penali, nonché la stipulazione e la ratifica di accordi internazionali, al fine di consentire celeri espulsioni di cittadini stranieri che possano scontare la pena negli istituti carcerari dei paesi di origine.

Dopo aver ribadito l'importanza di ampliare la capienza degli istituti penitenziari, auspica che il Governo possa far fronte anche ai numerosi atti di sindacato ispettivo, depositati in Senato e ancora in attesa di trovare svolgimento sia in Aula sia in Commissione. Infatti, solo attraverso una piena conoscenza dei dati reali e delle condizioni di vita nell'universo penitenziario il Parlamento potrà predisporre le opportune misure legislative.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli istituti del processo civile e del processo penale cui il Ministro ha accennato nel proprio intervento. In particolare, chiede la ragione dell'insistenza sull'introduzione di norme volte a contrarre l'apparato motivazionale delle pronunce giurisdizionali, al fine di ottenere effetti deflattivi. Dichiarandosi scettico sulla razionalità e sugli effetti positivi di misure simili, si dice perplesso anche sull'ipotesi di introdurre la responsabilità solidale per lite temeraria che legherebbe la posizione della parte sostanziale e dell'avvocato che la rappresenta in giudizio. Afferma anche di non condividere l'ipotesi di introdurre il giudice monocratico di appello in luogo dei collegi giudicanti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sul tema dei detenuti tossicodipendenti, rilevando che la popolazione carceraria dedita all'uso di stupefacenti è, in realtà, diminuita dopo l'entrata in vigore della riforma di cui egli è stato coautore ed estensore insieme all'allora vice presidente del Consiglio Fini. Ritiene, comunque, che al di là di ogni equivoco, alimentato da campagne d'informazione spesso ingannevoli, non vi siano molti detenuti in esecuzione pena che abbiano subito restrizioni della libertà personale per il solo possesso di sostanze stupefacenti. E' tuttavia imprescindibile garantire l'avvio dei progetti di recupero subito dopo la convalida dell'arresto o del fermo, per i reati connessi all'impiego e alla vendita di stupefacenti. Soltanto attraverso i fondi che possono alimentare tali progetti di recupero dei tossicodipendenti che incorrono in misure provvisorie privative della libertà personale si potrà garantirne pieno successo e, al contempo, alleviare di conseguenza il sovraffollamento carcerario.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda che la frequenza dei provvedimenti di clemenza prima della riforma dell'articolo 79 della Costituzione corrispondeva a una sostanziale condivisione della necessità di reiterati atti di amnistia in favore della popolazione carceraria.

In generale, ritiene che l'emergenza carceraria, così come la drammatica condizione dei processi civili e penali che li rendono interminabili, debbono essere oggetto di un ripensamento che muova anche dalla revisione dei principi costituzionali in materia. In particolare, rileva che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, radicato in Costituzione, costituisca un'eccezione rispetto a tutti gli altri paesi di tradizione giuridica simile. Infine, ribadisce l'esigenza imprescindibile di riconsiderare lo *status* dei magistrati e le condizioni di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Le prerogative di cui godono i magistrati, infatti, gli appaiono ormai sempre più come insostenibili privilegi che consentono loro di allontanare ogni forma di responsabilità.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) accoglie con favore la preannunciata istituzione del Garante dei detenuti e dichiara il suo ottimismo sulla efficacia che potrebbe sortire una celere approvazione dei disegni di legge sulla messa alla prova e sulle misure volte all'esecuzione della pena all'esterno degli istituti carcerari. L'ambizioso obiettivo di consentire la fuoriuscita di 20 mila detenuti dalle carceri italiane entro la prossima primavera potrà essere perseguito soltanto con l'adozione di misure strutturali e dagli effetti permanenti. Questo quadro potrà propiziare anche l'approvazione di provvedimenti di clemenza.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si dichiara contrario alle misure volte a incidere in vario modo sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, così come conferma il proprio dissenso da ogni ulteriore aumento del contributo unico sugli atti processuali, i cui effetti deflattivi sono sempre stati scarsi. Ribadisce anche l'esigenza che il Governo presti piena attenzione al contenuto del parere espresso dalla Commissione, in materia di geografia degli uffici giudiziari.

Il presidente PALMA, nel ringraziare il Ministro, ritiene di potersi limitare ad alcune richieste di dati utili all'attività della Commissione. Auspica che il Governo possa far conoscere i dati analitici circa gli effetti dei provvedimenti di recente entrata in vigore, volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. In

particolare, chiede di sapere se gli effetti conseguenti al primo periodo di applicazione si siano poi stabilizzati o, viceversa, siano stati rapidamente assorbiti dai nuovi ingressi di detenuti. Infine, ritenendo che non si debba mai cedere alla tentazione di legiferare alla luce di pur clamorosi episodi di cronaca, rileva che i fatti di questi ultimi giorni - che hanno visto due persone sottrarsi all'esecuzione della pena, una volta usciti temporaneamente dal carcere - devono indurre a una valutazione attenta sull'istituto dei permessi premio, anche in favore dei recidivi.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per i loro interventi ricchi di occasioni di riflessione e si riserva di rispondere in forma scritta a tutte le richieste di dati e di informazioni.

Il presidente PALMA dichiara conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che la Commissione è convocata per lunedì 23 dicembre, alle ore 10, per l'esame dei documenti di bilancio, al fine di rendere il prescritto rapporto alla 5a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
considerato in particolare l'articolo 15 della direttiva n. 2011/93/UE che regola, tra l'altro, le misure necessarie per assicurare gli efficaci strumenti investigativi alle autorità competenti degli stati membri;
considerato altresì l'elenco delle singole circostanze aggravanti previste dall'articolo 9 del testo della medesima direttiva;
tenuto conto dei considerati numeri 12, 18, 19 e 21, della stessa direttiva in recepimento, secondo cui occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale

favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
preso atto in particolare che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, introduce una circostanza aggravante per la condotta di occultamento di dati sulla pedopornografia, mediante utilizzo di appositi strumenti informatici;
richiamata l'esigenza di un puntuale rispetto dei principi di frammentarietà ed eccezionalità nel ricorso alle sanzioni penali, desumibile dall'articolo 25 della Costituzione e ritenendo che tali principi debbano tradursi in un limitato ricorso all'irrigidimento delle risposte sanzionatorie;
acquisite le osservazioni svolte dalla 1a Commissione permanente e volte a valutare, nel rispetto delle esigenze di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici, se nella direttiva possa rinvenirsi una base normativa idonea a giustificare l'introduzione di tutte le circostanze aggravanti previste nel testo del decreto legislativo in titolo;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo se mantenere nel testo del decreto legislativo la previsione della circostanza aggravante e del conseguente aumento di pena, previsti dall'articolo 1, comma 1, con cui si introduce nell'articolo 600-*quater*, l'incremento di pena "nel caso in cui il contenuto pedopornografico di informazioni o dati sia stato occultato mediante l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici o programmi informatici";
analoghe perplessità si esprimono sul mantenimento, nel successivo comma 5 dello stesso articolo 1 della norma che prevede ulteriori aumenti di pena, qualora taluni reati "siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che all'articolo 600 del Codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische, al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nel testo della direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità delle protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 948

Art. 1

1.5

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5 (testo 2)

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento o la promessa di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.7 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, RANUCCI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, DE PIN, ALBERTINI, D'ASCOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che la relatrice Cirinnà ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che, essendo in corso la seduta del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, cui partecipano molti senatori appartenenti alla Commissione, non si è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, in materia di diffamazione. Del pari, non ritiene opportuno procedere alla illustrazione delle proposte emendative presentate ai disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati, a causa dell'assenza del relatore Buemi.

Sull'atto del Governo n. 51, relativo alla disciplina della tratta di esseri umani, la Commissione non può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni. Con riguardo ai disegni di legge n. 1232 e connessi, in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, la Commissione non può procedere alla votazione degli emendamenti.

Anche per quanto riguarda le votazioni sulle proposte emendative presentate sui disegni di legge n. 1052 e connessi, la Commissione è tenuta ad attendere che pervengano i pareri della Commissione bilancio.

Quanto, poi, ai disegni di legge n. 548 e 630, il relatore Cucca potrà illustrare e proporre la congiunzione del disegno di legge n. 1056 nel corso di una prossima seduta nella quale, se del caso,

potrà altresì presentare la proposta di testo unificato sul complesso dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria. Con riguardo al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, il Presidente ricorda che avevano chiesto di intervenire in discussione generale i senatori Giarrusso, Malan, Casson, Buemi e Cardiello; in loro assenza, non rimane che rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, pur dovendosi prendere atto che i tempi di discussione sui disegni di legge si stanno dilatando oltre i tempi originariamente previsti. Al riguardo, il Presidente avvisa i senatori che intendono intervenire in discussione generale che, anche al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, è opportuno che i senatori iscritti a parlare svolgano effettivamente i propri interventi in una delle prossime sedute. Con riguardo, infine, ai disegni di legge n. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, non sono presenti i senatori Casson, Lumia, Stefani e Barani, che avevano chiesto di intervenire. Il senatore Airola aveva fatto conoscere anticipatamente la propria indisponibilità a intervenire nella seduta pomeridiana di oggi, perché impegnato in una concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Anche su questi disegni di legge la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossime sedute.

Interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per chiedere al Presidente che per l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, si possa quanto prima procedere completamento della discussione generale.

Il PRESIDENTE replica al senatore Cappelletti che si atterrà scrupolosamente alle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ritiene comunque corretto consentire a tutti i senatori iscritti tempestivamente a parlare di poter svolgere il proprio intervento, dovendosi peraltro anche tener conto che, tra questi, vi sono senatori appartenenti al Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Su richiesta della senatrice CIRINNA' (*PD*) che rileva la concomitanza dei lavori della Commissione con una riunione cui prenderanno parte i senatori del Gruppo del Partito Democratico, il presidente PALMA propone che la seduta di oggi, prevista per le ore 21, non abbia luogo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali,
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte- tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga,
considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha contemporaneamente segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona,
considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere,
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la Direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;
considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale,
considerato che il Capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento,
esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2013). 822 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinchè gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinchè i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. La disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile; delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013)824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che,
la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali,

in conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.
Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.
Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si

sofferma su quella all'articolo 275-*bis,* in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h)* del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinquies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonchè di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente PALMA propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procederne alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato

uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità

indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore BARANI (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***
(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***
(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***
(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***
(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice FILIPPIN (*PD*) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, avviate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente PALMA, nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento "giustizialista" ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del

pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde. a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line,* deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO, AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell' esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-*ter,* il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente PALMA ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un "Giurì d'onore" nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso

ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter* a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiara inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente PALMA, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N . 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che

all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità delle protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 46)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;
considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;
esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 47)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinchè gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinchè i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline

concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 48)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che,
la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,
considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1.* Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », *nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.*

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»

b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», *nel secondo comma sostituire le parole:* «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», *con le seguenti:* «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, la lettera* a), *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* b), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* c), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2» *il comma 3-bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera *a)* del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».

2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) *premetterre la seguente:*

«*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» *sono inserite le seguenti:* «e contro il magistrato».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», *alle lettere* a) *e* b), *la parola:* «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro».

Art. 4

4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», *la parola:* «volontariamente» *è soppressa.*

Art. 5

5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 05/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***
(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***
(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***
(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***
(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Continua la discussione generale.

Il senatore CASSON (*PD*) richiama il rilievo delle norme in materia penale recate dal disegno di legge n. 19. Si tratta di una consistente opera di aggiornamento e rivisitazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, che si pone quale complemento e integrazione delle già incisive modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012all'intero sistema di repressione degli illeciti contro le amministrazioni pubbliche. Occorre quindi procedere celermente nell'esame congiunto delle proposte legislative, tenendo conto del fatto che parte della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 19 è già stata oggetto di esame con la recente modifica, approvata dal Senato, del disegno di legge volto a ridefinire l'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso.

Il senatore BARANI (*GAL*) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 19, presentato nei primi giorni di legislatura, sconta il decorso del tempo e meriterebbe un'ampia rimeditazione. Del resto, dal momento della redazione del testo, hanno concluso i loro lavori almeno tre Commissioni istruttorie quali quella presieduta dal consigliere Garofoli, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quella presieduta dal professor Fiandaca, in materia di interventi legislativi in tema di criminalità organizzata, e quella guidata dal dottor Canzio sulla riforma del processo penale. Si tratta di tre studi che riguardono materie su cui incidono le disposizioni previste dal disegno di legge n. 19. Al riguardo, si unisce alla richiesta già avanzata dal senatore Caliendo, di acquisire le relazioni conclusive di quelle commissioni di studio, al fine di poterne trarre elementi utili anche per l'eventuale fase emendativa. Osserva, tuttavia, che incidere nuovamente sulla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione potrebbe determinare gravi incertezze del sistema sanzionatorio dovute al ravvicinato succedersi delle leggi penali nel tempo.

Sull'ordine dei lavori il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) prospetta l'opportunità che alla discussione generale possa fare seguito un ciclo, anche breve, di audizioni che possano coinvolgere anche i presidenti delle commissioni istruttorie e di studio dianzi richiamate dal senatore Barani.

Il senatore LUMIA (*PD*), a sua volta, rende noto che sia il professor Fiandaca sia il procuratore Francesco Greco - che ha guidato i lavori di un gruppo di studio sull'autoriciclaggio - sono stati ascoltati di recente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie: in proposito, essendo state rese pubbliche le conclusioni dei due organi istruttori e di studio, egli si adopererà personalmente perché esse possano essere acquisite agli atti della Commissione giustizia.

Il presidente PALMA precisa che i termini di un eventuale ciclo di audizioni potranno essere decisi nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Constatato che il senatore Cardiello rinunzia al proprio intervento e che non vi sono altri senatori che intendono prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e precisa che in seguito alle decisioni che saranno assunte in Ufficio di Presidenza circa l'eventuale ciclo di audizioni di cui si è discusso, il relatore D'Ascola potrà proporre l'individuazione di un testo base o, in alternativa, redigere una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente PALMA ricorda che era stato fissato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative per la giornata del 17 febbraio. Rispetto agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio sono pervenute trenta nuove proposte emendative.

Il Presidente invita i proponenti a illustrare gli emendamenti presentati, tutti pubblicati in allegato.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.200, che reca un articolo da premettere all'articolo 1 ed esplicita l'oggetto e le finalità del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il presidente PALMA propone di procedere alla votazione del solo emendamento 1.200 il quale, limitandosi a prevedere unicamente l'oggetto e le finalità del disegno di legge in titolo e non recando oneri per le finanze dello Stato, può essere esaminato anche in mancanza dei prescritti pareri della 1a e della 5a Commissione permanente. L'acquisizione dei pareri sui restanti emendamenti e la loro votazione dovranno essere, invece, rinviati ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.200 presentato dal relatore Buemi, verificata la presenza del numero legale, la proposta emendativa viene posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

(1232) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali***, approvato dalla Camera dei deputati

(380) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali***

(944) ***SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di***

criteri di scelta delle misure cautelari personali

(1290) ***COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1232, 380 e 944. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1290 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra il disegno di legge n. 1290, d'iniziativa dei senatori Compagna e Manconi, che propone di esaminare insieme alle altre proposte. Le disposizioni del disegno di legge n. 1290 riguardano ambiti di intervento in parte coincindenti con quelli su cui insiste il disegno di legge n. 1232, già adottato come testo base.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, ribadendo, tra l'altro, il principio per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo alla base dell'irrogazione della misura cautelare detentiva non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

In particolare, il comma 1, lettera c) stabilisce un criterio parzialmente innovativo per discernere i casi e i presupposti per i quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere. Si prende in considerazione la gravità del delitto, la cornice edittale prevista per ciascuna fattispecie incriminatrice e si decide alla luce delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato desumibile da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Le modifiche recate dall'articolo 2 del disegno di legge all'articolo 275 del codice di rito ribadiscono il principio di residualità della custodia cautelare in carcere, stabilendo che tale misura coercitiva può essere disposta solamente quando le altre misure limitative della libertà personale o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 275, comma 3, sono volti a regolare una sorta di doppio binario tra i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di particolare allarme sociale e le altre fattispecie incriminatrici per le quali vale la regola generale dianzi esposta.

Mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'attuale disciplina dell'articolo 280 del codice di procedura penale, l'articolo 4 reca una nuova disciplina per stabilire il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in modo da tutelare le esigenze di protezione della persona offesa dal reato.

L'articolo 5 insiste sulle disposizioni dell'articolo 291 del codice di rito concernenti gli oneri di allegazione del pubblico ministero per la richiesta di irrogazione delle misure cautelari personali.

Ancora in parziale coincidenza con l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 1232, gli articoli 6, 7 e 8 regolano una nuova disciplina dei termini nel processo cautelare, introducendo disposizioni concernenti la durata complessiva della stessa custodia cautelare, nonché puntuali modifiche agli articoli 304 e 391 del codice di procedura penale. Il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 9, che reca una disciplina transitoria concernente i detenuti nei confronti dei quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai quali non sia applicata la custodia cautelare in carcere, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del disegno di legge.

Infine, ribadisce l'opportunità di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1290, fermo restando, naturalmente, che il testo base rimarrà quello già individuato in precedenza dalla Commissione.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1232, già pubblicati nel resoconto della seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA ricorda che sulle proposte emendative si erano già espressi il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) propone alla Commissione di rinviare le votazioni alla giornata di domani, così da poter svolgere un supplemento di riflessione su alcune proposte emendative, della cui portata è opportuno assumere piena consapevolezza specialmente con riguardo agli effetti complessivi sul sistema di esecuzione delle misure cautelari.

Con la proposta del relatore, convengono il senatore LUMIA (*PD*) , che rileva come un breve spazio di approfondimento non potrà essere di ostacolo all'approvazione di un testo che sarà comunque esaminato dall'Assemblea nel corso della prossima settimana, e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Anche a giudizio del senatore CASSON (*PD*) si rende opportuno un breve rinvio delle votazioni affinché la Commissione possa esaminare gli emendamenti con la dovuta accuratezza, anche avendo riguardo al fatto che nel corso della seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, i componenti della Commissione hanno dovuto concentrare l'attenzione sull'esame dei disegni di legge sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, e che nell'imminente seduta pomeridiana saranno a breve chiamati a esaminare il disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

Anche il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) conviene sull'ipotesi di rinviare a domani le votazioni sugli emendamenti, purché vi sia certezza sulla conclusione dei lavori, in vista dell'avvio dell'esame in Assemblea sui disegni di legge in titolo, previsto per la seduta di martedì 11 marzo.

Secondo la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) non vi sarebbero ragioni ostative a proseguire nell'esame delle proposte emendative presentate già da parecchie settimane e la cui illustrazione ha avuto luogo già nella seduta del 4 febbraio.

Anche ad avviso del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non si comprendono le ragioni di un rinvio, salvo constatare che vi sono difformità di vedute tra i Gruppi di maggioranza. Convenendo sul fatto che è ormai trascorso tempo dall'illustrazione delle proposte emendative e dall'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene di poter accogliere la richiesta di un breve rinvio solo per la rilevanza delle modifiche introdotte dai disegni di legge in esame sulla delicata materia del sistema di irrogazione ed esecuzione delle misure cautelari.

Il presidente PALMA rileva che la Commissione aveva convenuto di procedere nella seduta odierna con la votazione degli emendamenti, in modo da garantire che l'Assemblea possa avviare l'esame del provvedimento nel termine stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dal relatore e dai Gruppi di maggioranza non deve costituire un precedente da imitare per il futuro, specialmente tenendo conto che non si comprendono le ragioni di un rinvio. Alla luce delle opinioni manifestate in proposito, si dichiara comunque disponibile a un rinvio, invitando tuttavia i senatori a considerare l'andamento dei lavori sui disegni di legge in titolo come un'eccezione alla regola per cui la programmazione dei lavori deve seguire quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Dopo brevi interventi dei senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e GIOVANARDI (*NCD*), l'uno contrario a un rinvio senza che se ne conoscano le ragioni effettive, l'altro incline a ritenere che si debba comunque seguire la regola per cui è la maggioranza dei componenti della Commissione a poter

deliberare sul seguito dei lavori, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame e auspica che nel corso della seduta di domani si possa procedere alla votazione delle proposte emendative e a concludere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà più luogo.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani al termine della seduta, è anticipato alle ore 15,15 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

1.200

IL RELATORE

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.»

1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

1.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1.* Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

1.102

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *lettera* a), *nel secondo comma, dopo la parola:* «assicura» *sono inserite le seguenti:* «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».

1.103

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma, sono soppresse le parole da:* «salvo il caso» *fino alle seguenti:* «24 marzo 1988, n. 364».

1.104

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti:* «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.105

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti:* «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla

giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », *nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.106

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole da:* «secondo la disciplina» *fino alle seguenti:* «e successive modificazioni».

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.*

1.107

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziaIe alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.108

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».

1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»

b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito

delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.100

MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», *nel secondo comma sono sostituite le parole:* «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», *con le seguenti:* «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.101

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2», *nel secondo comma le parole:* «l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di» *sono sostituite con la seguente:* «la».

2.102

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2», *nel secondo comma sono soppresse le parole:* «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.103

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«3. Costituiscono colpa grave:».

2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, la lettera* a), *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.104

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma lettera* a)*, la parola:* «manifesta», *è sostituita dalla seguente:* «grave».

2.105

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettera* a)*, sono soppresse le parole:* «determinata da negligenza inescusabile».

2.106

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *lettera* a)*, nel terzo comma, è soppressa la parola:* «inescusabile».

2.107

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettera* b)*, sono soppresse le parole:* «determinata da negligenza inescusabile».

2.108

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettera* b)*, è soppressa la parola:* «inescusabile».

2.109

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettere* b) *e* c)*, dopo le parole:* «di un fatto» *sono inserite le seguenti:* «di una circostanza rilevante del fatto».

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* b), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.110

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettera* c)*, sono soppresse le parole:* «determinata da negligenza inescusabile».

2.111

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettera* c)*, è soppressa la parola:* «inescusabile».

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* c), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.112

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, lettera* d)*, dopo le parole:* «senza motivazione» *sono inserite le seguenti:* «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 1» *il comma 3*-bis*, è sostituito dal seguente:*

«3-*bis*. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera *a)* del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.113

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, la parola:* «manifesta» *è sostituita dalla seguente:* «grave».

2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in

mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

CARDIELLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine ,le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» *inserire le seguenti:* «e contro il magistrato».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», *alle lettere* a) *e* b), *la parola:* «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro».

3.100

PALMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "ovvero quando è manifestamente infondata" sono soppresse».

Art. 4

4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», *la parola:* «volontariamente» *è soppressa.*

Art. 5

5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

5.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

5.0.100

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "Lo Stato" sono sostituite con le seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri" e la parola: "esercita" è sostituita con le seguenti: "ha l'obbligo di esercitare"».

5.0.101

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppressi».

Art. 6

6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

6.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117*)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti"».

6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *è sostituita dalla seguente:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete

al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice.

Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poiché il disegno di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata

di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da proporre alla Commissione.

Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente PALMA informa che non si conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LUMIA (*PD*), CASSON (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) , sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti di clemenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di procedere altresì all'audizione del professor Fiandaca, presidente della Commissione per gli interventi in tema di criminalità organizzata.

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fiandaca.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1232) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali***, approvato dalla Camera dei deputati

(380) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali***

(944) ***SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali***

(1290) ***COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 2.2 (testo 2) riservandosi di valutarne la ripresentazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l' emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.1e 3.3.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente PALMA , il relatore D'ASCOLA (*NCD*) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) e la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo un breve dibattito, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 8.3, riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e STEFANI (*LN-Aut*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore CUCCA (*PD*), il sottosegretario FERRI e il presidente PALMA .

I senatori CUCCA (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), riservandosi di valutare la predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Dopo che i senatori STEFANI (*LN-Aut*) e AIROLA (*M5S*) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore LUMIA (*PD*) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere dal testo della proposta emendativa il riferimento "alla rilevante quantità del materiale probatorio", che appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente PALMA , il senatore CASSON (*PD*) riformula ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato assorbito.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 13.

In esito a un breve dibattito il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2), riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritira l'emendamento 15.1.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 15.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla proposta in questione per l'esame in Assemblea.

Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2. Pur essendo nel merito condivisibile la *ratio* dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così formulato rischia di risultare ultroneo.

Il presidente PALMA ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento *de jure condendo* in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della mattinata.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione; vi prendono parte i senatori CASSON (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CUCCA (*PD*), LUMIA (*PD*), il presidente PALMA e il sottosegretario FERRI.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista dell'esame in Assemblea.

È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1232 come emendato, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1232

Art. 3

3.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» *inserire le seguenti:* «titolo di».

3.4 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

Al comma 1, capoverso "art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e attuale» *sono inserite le seguenti*: «e, dopo le parole "non inferiore nel massimo a cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»

b) *dopo le parole*: «esclusivamente dalla gravità del» *sono inserite le seguenti*: «titolo di».

Art. 12

12.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «giustificati motivi.» *inserire le seguenti:* «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.5 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «*giustificati motivi.*» inserire le seguenti: «*Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(398) ***CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere gli intenti sottesi al disegno di legge n. 398 con il quale si intende apportare modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di beni pubblici. Si tratta di un'iniziativa che segue l'impostazione della Commissione sui beni pubblici presieduta dal professor Rodotà e che fu istituita presso il Ministero della giustizia nel 2007, al fine di elaborare una proposta di legge di delega legislativa al Governo. Del resto, una simile iniziativa era già stata proposta nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ritiene che se è condivisibile apportare modifiche al Titolo II del Libro III del codice civile nel presupposto di dover coordinare e codificare, alla luce delle problematiche giuridiche attuali, la delicata materia dei beni pubblici, non è opportuno, su tale materia, conferire delega al Governo; anzi, lo statuto giuridico della disciplina codicistica dei beni pubblici merita di essere esaminato

direttamente dalle assemblee parlamentari senza spogliarle in favore dell'Esecutivo di un potere normativo sui cui risultati di esercizio a poco varrebbe la sede consultiva delle competenti Commissioni parlamentari.

Con particolare riferimento a quanto affermato dal senatore Giarrusso, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno acquisire, ai fini di un'efficace attività istruttoria da parte della Commissione, le relazioni e il riassunto dei lavori svolti dai vari collegi e gruppi di studio istituiti presso il Ministero della giustizia in materia di beni pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e, dopo una breve replica del relatore GIOVANARDI (*NCD*), propone di fissare il termine per gli emendamenti, per le ore 18 del 15 aprile. Assicura, quindi, che si farà carico di chiedere al Governo di poter acquisire gli atti delle Commissioni istituite presso il Ministero della giustizia che hanno esaminato, negli ultimi anni, la disciplina e lo statuto dei beni pubblici.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, adottato come testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.101, 1.104, 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e sull'emendamento 1.103; con riguardo all'emendamento 1.105 esprime parere favorevole alla condizione che il senatore Lumia provveda a riformularne il testo. Propone, al riguardo, di espungere il riferimento alle motivazioni manifestamente contraddittorie e di rafforzare la formula che fonda la responsabilità civile per mancanza di motivazione, nel caso in cui il magistrato si discosti dall'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Presenta quindi la proposta emendativa 1.300, in base alla quale al comma 2, capoverso *2-bis*, il secondo periodo viene soppresso.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore salvo che sull'emendamento 1.103 sul quale il parere del Governo è contrario; sull'emendamento 1.300 del relatore, il parere è favorevole.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira gli emendamenti 1.104, 1.3, 1.4, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8 e accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 1.105 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con riferimento all'emendamento 1.105 (testo 2) il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), evidenzia come sia decisivo disciplinare anche gli oneri motivazionali necessari a discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali delle singole sezioni della Suprema Corte di Cassazione, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che si possa far ricorso alla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare per enucleare i criteri che legittimano il discostamento dalle decisioni e dagli argomenti della Corte di Cassazione, senza incorrere nelle conseguenze di responsabilità civile; infine, il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la formulazione di una tale disposizione sia particolarmente ardua e rischi di determinare incertezze applicative e dubbi interpretativi che sarebbe bene evitare.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente PALMA dichiara improponibili gli emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 2.106 sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 2.107 e 2.111, sui quali si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore; sull'emendamento 4.1, invece, esprime parere favorevole.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 5.0.100, sulla quale il parere è favorevole.

Il vice ministro COSTA esprime orientamento conforme ai pareri espressi dal relatore con la sola eccezione dell'emendamento 5.0.100, rispetto al quale auspica che esso sia posto in votazione per parti separate. In tal caso, esprime parere contrario sulla sostituzione dello Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dell'azione di rivalsa; esprime invece avviso favorevole sull'esplicito riferimento all'obbligo di esercitare l'azione di regresso.

Il presidente PALMA dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2, estraneo all'oggetto dei

disegni di legge in esame.

Sugli emendamenti 6.1, 6.100 e 6.101 il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il vice ministro COSTA esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 6.0.1 il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a riformulare la proposta correggendo l'errato riferimento al comma 2, previsto nella prima parte della proposta emendativa. Con questa modifica, esprime parere favorevole.

Il vice ministro COSTA chiede a sua volta ai proponenti di modificare il testo dell'emendamento, sopprimendo la seconda parte, relativa ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Qualora la proposta emendativa fosse così modificata, si rimetterebbe alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(810) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si dichiara senz'altro favorevole all'introduzione di norme con le quali si aggravano le pene per i reati di associazione di tipo mafioso, di usura e di estorsione. Si tratta, infatti, di un indirizzo di politica della pena che tende a individuare due fattispecie di reato che, se commesse da soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso, divengono funzionali alla creazione di un sistema di protezione economica per i vertici delle organizzazioni criminali; questi ultimi, come noto, in prima persona, non pongono in essere le condotte incriminate dagli articoli 644 e 629 del codice penale. Del resto, l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio anche per il solo reato associativo consente di evitare che i componenti delle associazioni mafiose possano, una volta scontata la pena, tornare a delinquere e reintegrare la compagine dedita alle attività delittuose. Ne discende, dunque, che un sistema particolarmente severo di pene detentive quale quello previsto dal disegno di legge n. 810 avrebbe il pregio di costringere gli appartenenti alle organizzazioni mafiose a rinunciare alle regole dettate dal vincolo associativo: ciò potrebbe realizzarsi imponendo loro di sottomettersi alla sovranità dell'ordinamento statuale, senza la possibilità di sfuggirvi ricorrendo al reciproco aiuto; questo, infatti, viene oggi esercitato mediante gli accordi sulle condotte processuali e con il rispetto della logica del silenzio a protezione degli associati e in particolare dei capi. Con particolare riguardo al giudizio abbreviato, rileva che l'irrigidimento sanzionatorio previsto per le tre fattispecie citate consentirebbe di evitare eccessivi ridimensionamenti delle pene erogate in concreto. Da ultimo, ritiene che per l'articolo 416-*bis* possa ipotizzarsi persino un ulteriore aggravamento della pena prevista rispetto a quello previsto nel testo del disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che la propria parte politica ha sempre considerato con scetticismo e in termini critici le politiche che agiscono semplicisticamente sull'inasprimento sanzionatorio. Non solo si tratta di linee di intervento normativo che si rivelano quasi sempre inefficaci sia per capacità dissuasiva sia per concreti effetti sanzionatori, ma tali proposte si collocano anche in antinomia con lo spirito e con la lettera dell'articolo 27 della Costituzione quanto alla funzione rieducativa della pena; norme di tal genere non sfuggono neanche a rilievi tecnici da parte di chi correttamente insiste sulla distinzione tra il rigore formale del sistema sanzionatorio e l'effettività delle pene irrogate.

Anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*) avanza serie perplessità su l'introduzione nel sistema penale di autentiche "norme manifesto" che trascurano il ben più rilevante problema del sistema di prevenzione: esso, infatti, dovrebbe tendere a porre le attività economiche e produttive al riparo dalle infiltrazioni mafiose. Invece, è proprio su questo fronte che le disposizioni antimafia possono risolversi in un ulteriore danno al tessuto produttivo, per via dell'applicazione di fattispecie di puro sospetto che finiscono per precludere o ostacolare l'attività di impresa. È questo un fenomeno che origina dal disordinato proliferare di norme sanzionatorie prive di effettività ma che al contempo sono di ostacolo alle attività di chi intraprende in piena trasparenza e senza alcun legame di sorta con le associazioni di stampo mafioso.

Anche a giudizio del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il problema delle sanzioni per i reati consumati dagli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso consiste nel precludere ai condannati di tornare a far parte dell'organizzazione o persino di fiancheggiarla o favorirla occultamente, nonostante l'irrogazione delle sanzioni detentive. Non si tratta comunque di elevare i minimi e i massimi di pena, ma di ideare un sistema sanzionatorio effettivo e capace di arrecare nocumento alle attività criminali, anche rivalutando, se del caso, misure repressive che incidano in modo efficace sui beni mobili e immobili di cui si servono le associazioni mafiose. Si dovrebbe valutare dunque, l'opportunità di riesaminare anche quegli istituti che, nel passato, hanno sortito esiti positivi incidendo sul diritto all'abitazione, sulla libertà di stabilimento e di circolazione delle persone associate sotto il vincolo di tipo mafioso.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, da un punto di vista di tecnica redazionale, le norme previste dal disegno di legge n. 810 devono pur sempre rispettare il criterio della coerenza sistematica dell'impianto sanzionatorio e il principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni, spesso evocato dalla giurisprudenza costituzionale quale parametro nel giudizio di legittimità delle leggi. Sotto entrambi i punti di vista, le disposizioni di irrigidimento sanzionatorio proposte dal disegno di legge finiscono per condurre i limiti massimi della pena per l'estorsione persino oltre il limite dei 24 anni, spingendosi oltre il confine generale delle pene detentive diverse dall'ergastolo. Non si sottrae poi a forti critiche il secondo comma dell'articolo 2, per la ridondanza di fattispecie che ne deriva . Al di là poi degli evidenti rischi di antinomia con gli articoli 25 e 27 della Costituzione, il testo non appare del tutto condivisibile anche sul piano della politica di contrasto alle associazioni mafiose, che vanno combattute con un'attenta disamina degli strumenti processuali di cui dispone l'ordinamento, rinforzando altresì il principio di certezza ed effettività delle sanzioni penali e non ricorrendo a mere "norme manifesto".

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'accogliere gli spunti emersi nel dibattito, ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato mediante un'attenta redazione delle proposte emendative. Tuttavia, l'impianto della proposta merita di essere discusso senza preconcetti, poiché tende a innestare il sistema del doppio binario sanzionatorio nell'impianto del diritto penale sostanziale. È questa una linea

di intervento normativo ormai risalente nel tempo e di grande efficacia; essa affonda le radici nella stessa formulazione del reato di cui all'articolo 416-*bis*, nell'opera di Giovanni Falcone e di molti altri magistrati e servitori dello Stato che hanno combattuto le mafie, senza sottrarsi all'ideazione di strategie generali di politica sanzionatoria. Tali disposizioni, inoltre, muovono da una ricostruzione concreta del fenomeno mafioso la cui forza sta proprio nel vincolo associativo e organizzativo, non già nel numero e nella reiterazione di singole condotte criminose. Ne discende, dunque, che si deve condurre un'offensiva efficace contro la forza protettiva del legame fra gli associati, così da punire anche con l'irrigidimento delle pene le strategie processuali comuni degli associati e le posizioni protette dei vertici delle organizzazioni criminali. Scoraggiare le attività delittuose poste in essere mediante i reati di usura e di estorsione è poi funzionale a smantellare la rete di protezione sociale che le organizzazioni mafiose si garantiscono con i proventi delle attività illecite connesse in forma capillare e reiterata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*NCD*) rileva che la relazione della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, analizza sinteticamente il livello di attuazione di ognuno degli articoli della stessa decisione quadro, evidenziando le lacune che ancora caratterizzano le varie legislazioni nazionali, nonostante il termine per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi allo strumento del diritto dell'Unione europea sia decorso il 28 novembre 2010.

Dà conto della disamina che la Commissione, attraverso l'analisi delle fonti legislative nazionali, riserva all'ordinamento italiano.

L'articolo 1 della decisione quadro reca una serie di obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri.

In particolare, l'articolo1 paragrafo 1, lettera a) obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica". La normativa italiana, nonostante punisca correttamente sia la condotta di "istigazione alla violenza", che quella di "istigazione all'odio", non reca alcun riferimento ai requisiti del "colore" e dell' "ascendenza".

La lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile "la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a), mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale". La disciplina italiana fa riferimento esclusivamente alla divulgazione di idee.

Con riguardo all'obbligo imposto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), di adottare le misure necessarie

affinché sia resa punibile "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro", la Commissione individua due lacune nella normativa italiana. Infatti, risulta sanzionata solo l'apologia (non la negazione e la minimizzazione grossolana) e, inoltre, non è richiesto che questa condotta sia posta in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), infine,impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro". Tale previsione - che fa riferimento all'apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dai principali criminali di guerra delle potenze europee dell'Asse - non trova alcun riscontro nella normativa italiana.

In proposito, ricorda il disegno di legge n. 54, sul reato di negazionismo, approvato dalla Commissione e rinviato, lo scorso 12 febbraio 2014, in Commissione.

L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a punire le condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1. Dalla relazione emerge come in concreto nessuna legislazione nazionale abbia dedicato specifiche norme incriminatrici alle condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1, limitandosi a fare affidamento sulle corrispondenti norme di parte generale, che si applicano peraltro pacificamente anche alle condotte di cui all'articolo 1, in quanto specificamente incriminate.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi imposti dall'articolo 4, secondo il quale per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena, l'ordinamento italiano appare pienamente adempiente, in seguito all'introduzione di tale circostanza aggravante, valida, tra l'altro, per qualsiasi tipologia di reati.

Critico, invece, appare il giudizio della Commissione con riguardo alla attuazione degli articoli 4 e 5 della decisione quadro, i quali fanno riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti in posizione direttiva (oppure perpetrati a causa di una omessa vigilanza) al loro interno, oltre che alle corrispondenti sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive).

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere: interamente o in parte sul suo territorio; da uno dei suoi cittadini; a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. Nella legislazione italiana, se risulta soddisfatto il primo requisito altrettanto non può dirsi, con riferimento a questa tipologia di reati, per il secondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA rileva che, da una complessiva disamina dei lavori degli ultimi mesi, la Commissione ha affrontato prevalentemente tematiche connesse al diritto penale. Propone quindi che nelle prossime settimane si possa procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), di regime dei beni pubblici (Atto Senato 398), di tribunale della famiglia (Atti Senato 194 e 595), e di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto (Atto Senato 14 e connessi).

In risposta alle domande rivoltegli rispettivamente dal senatore LO GIUDICE (*PD*) e dal senatore CUCCA (*PD*), il presidente PALMA precisa che, con riferimento a un'iniziativa del Governo in materia di giudici di pace, di cui si è avuta notizia dai mezzi di stampa, chiederà che il testo del provvedimento, non appena disponibile, sia trasmesso alla Commissione e che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria (Atti Senato 548 e 630) avrà luogo dopo le comunicazioni alla Commissione del Ministro della giustizia; con riferimento al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), precisa che è pervenuto il parere della 1a Commissione sul testo base e sugli emendamenti; in una prossima seduta utile, si potranno acquisire i pareri del relatore e del Governo per procedere alle votazioni una volta pervenuto anche il parere della 5a Commissione. Anche con riferimento agli emendamenti riferiti ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia (Atto Senato 1052 e connessi), le votazioni potranno avere luogo una volta pervenuti i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

1.105 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti:* «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.300

BUEMI

Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) ***Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonchè di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra***, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014
(Esame e rinvio)
Il presidente PALMA ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e dei componenti della Commissione.
Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Occorre ora valutare se proseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materia oggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Ha per primo la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale auspica che la Commissione dia prova di saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sede di esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame, nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchè l'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazione di un testo che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico di fronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico.

Il senatore ALBERTINI (*NCD*) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare il disegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare larga condivisione in Assemblea.

Il senatore BARANI (*GAL*), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su una materia che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzione normativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebite limitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica.

Anche secondo la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la Commissione non dovrebbe tornare a soffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per la tutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio, in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

A giudizio del senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) il contesto in cui la Commissione giustizia può oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nel corso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato in Commissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti che aumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica che la Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo.

Secondo la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) insistere nella ricerca di una formulazione soddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale del negazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti.

Il presidente PALMA, sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, propone che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione e della discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termine per le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti al testo del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale***

(Esame e rinvio)

Il relatore LUMIA (*PD*) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. È noto che nell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-*bis,* che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-*ter,* che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente PALMA propone che si fissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poi valutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sede deliberante. L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in***

materia di diffamazione

- e della petizione n. 1091 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona". Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa *ratio,* dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 1.33.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera *b)*. Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA E TRANSFOBIA, NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E NN. 1070 E CONNESSI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente PALMA rileva che da molte settimane sono all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia (A.S. 1052, 391, 404 e 1089), i disegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119, 734, 845, 903 e 1067), nonchè i disegni di legge aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (A.S. 1070, 315 e 374). Osserva che per ciascuno di tali procedimenti legislativi non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio. Ciò precluderebbe, in linea di massima, di procedere alla votazione e alla conclusione dell'esame. Tuttavia chiede che i componenti della Commissione valutino l'opportunità di attendere ancora qualche giorno, per poi esaminare gli emendamenti, invitando i proponenti al ritiro delle proposte emendative che non abbiano natura ordinamentale o che comportino, anche ad una sommaria valutazione, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione attenderà poi un ulteriore intervallo di tempo prima di procedere al voto del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, così da poter eventualmente recepire i pareri in seguito espressi dalla Commissione bilancio.
Ritiene di poter procedere nel senso dianzi illustrato solo una volta acquisito il consenso unanime di tutti i Gruppi in Commissione; si farà carico, poi, di informarne il Presidente del Senato.

Sull'andamento dei lavori prospettato dal presidente Palma conviene unanime la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), relatore sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto, chiede al Presidente indicazioni su come procedere, dal momento che era stata in precedenza stabilita una data per la predisposizione di un testo unificato, di comune accordo con la correlatrice, senatrice Ginetti. Trascorso invano tale termine, chiede delucidazioni sulla sorte dei provvedimenti.

La senatrice GINETTI (*PD*) ribadisce che la propria parte politica ha più volte manifestato un chiaro orientamento sul seguito dell'esame dei provvedimenti di clemenza; in proposito, ha già rilevato

come sia opportuno assumere decisioni sul punto, una volta che il Ministro della giustizia abbia reso le comunicazioni in Commissione sulle linee guida del proprio Dicastero.

Il presidente PALMA precisa che la senatrice Ginetti aveva già resa nota la richiesta di attendere che avessero luogo le comunicazioni del ministro Orlando in Commissione prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto; osserva che tale richiesta appare comprensibile e logica. Ribadisce, quindi, che il Ministro è stato invitato ad intervenire in Commissione ma che, ad oggi, non è pervenuta conferma circa la data in cui potrà rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

Dopo brevi interventi dei senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e BARANI (*GAL*) che stigmatizzano la ritrosia del Ministro a intervenire in Commissione nonostante l'invito rivoltogli, ha la parola il senatore LUMIA (*PD*) per rassicurare che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione e che il ritardo evidenziato dai colleghi è dovuto alla recente trasferta a Strasburgo di cui si è avuto ampio risalto sui mezzi di stampa.

Il sottosegretario FERRI fornisce a sua volta rassicurazioni sul fatto che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che possa essere avviato l'esame in Commissione del disegno di legge n. 735, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) auspica che in occasione delle comunicazioni del ministro Orlando in Commissione si possa affrontare lo stato di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari in molte aree del Paese. In particolare rileva la situazione critica venutasi a determinare presso il tribunale di Nocera Inferiore il cui accresciuto bacino di utenza non può essere gestito se non si provvede ad una opportuna integrazione delle risorse di personale.

In proposito, la senatrice CAPACCHIONE (*PD*) rende noto che anche la situazione degli uffici giudiziari presso il tribunale di Napoli nord-Aversa è di assoluta criticità. Pertanto, si riserva di evocare le dimensioni e la gravità di tale problema quando il ministro Orlando renderà comunicazioni alla Commissione.

Il presidente PALMA prende atto di quanto da ultimo osservato dai senatori Falanga e Capacchione e conferma che insisterà affinchè il Ministro intervenga quanto prima in Commissione. Da ultimo, rende noto che il 27 marzo è pervenuta in Commissione copia della Relazione illustrativa sulla conduzione gestionale e strategica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Tale documento, utile per fornire elementi di conoscenza, è a disposizione dei componenti della

Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente PALMA dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1070 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge, con la votazione delle proposte emendative, avrà luogo in una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(1089) ***MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso***

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente PALMA dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1052 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge, con la votazione delle proposte emendative, avrà luogo in una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Al fine di tener conto degli esiti conclusivi dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge volto a modificare la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, il PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, alle ore 18 di martedì 22 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) rileva che il procedimento per l'affidamento di minori si è sempre distinto per presupposti applicativi, limiti di durata e generale ragione giustificativa rispetto al procedimento di adozione. L'affidamento temporaneo implica, infatti, la persistenza di un legame tra il minore affidato e la sua famiglia d'origine; non a caso l'affidamento avrebbe durata di regola non superiore a 24 mesi. Ne discende altresì che alla conclusione del periodo di affidamento provvisorio, dovrebbe aver luogo il ricongiungimento con il nucleo familiare originario. A legislazione vigente, dunque, il collegamento tra affidamento e adozione costituirebbe un'anomalia o un'eccezione, proprio perchè finirebbe per trascurare le ragioni di reintegrazione nella famiglia d'origine. Il disegno di legge in titolo, tuttavia, risponde all'esigenza, assai avvertita, di apprestare tutela anche alla continuità del legame affettivo tra famiglia affidataria e minore, da un lato determinandosi così una soluzione apprezzabile per tutte quelle situazioni nelle quali il legame originario viene ad essere reciso, dall'altro lato evitandosi che l'interruzione dell'affidamento generi l'ulteriore trauma della dissoluzione del nuovo rapporto affettivo. Per tali ragioni si dice favorevole all'impianto complessivo del provvedimento.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che il disegno di legge pone fine al diaframma quasi assoluto tra percorso dell'affidamento e procedura di adozione. Tuttavia, le disposizioni recate dal provvedimento non implicano certo l'automatica trasformazione del rapporto tra famiglia affidataria e minore, in adozione; al contrario, l'articolato ha cura di mitigare l'esigenza di tutela del rapporto affettivo tra il minore e il nuovo nucleo familiare, con l'imprescindibile necessità di offrire protezione alla relazione con la famiglia originaria. Pertanto, pur riaffermando la centralità e la preminenza dell'interesse del minore, si farebbe fronte alla reale situazione statistica, in base alla quale poco meno del 60 per cento degli affidamenti si protrae oltre il termine previsto dalla legge. Conclude evidenziando che perchè l'affidamento possa sfociare nell'adozione è necessario che vi sia la dichiarazione di adottabilità del minore, che gli affidatari avanzino richiesta, che il periodo di affidamento sia prolungato; solo a queste condizioni - e in ciò si ha conferma che si tratta di una norma facoltizzante e non di un'automatica trasformazione dell'affidamento in adozione - al giudice spetterà di valutare la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che dogmaticamente il rapporto tra affidamento e adozione dovrebbe dirsi assai limitato e ciò per l'idea di fondo di garantire tutela al legame con la famiglia d'origine del minore, rispetto al quale l'affidamento costituirebbe una sorta di parentesi provvisoria e compensativa, non già una sostituzione definitiva. Tuttavia, proprio un approccio realistico all'odierno contesto sociale dei rapporti di famiglia - cui pure facevano riferimento gli oratori intervenuti in precedenza - induce a conferire forza al legame affettivo tra la famiglia affidataria e il minore. Non a caso, la giurisprudenza ha sovente fatto leva sulla clausola del rapporto stabile e duraturo nell'ambito dell'affidamento per poi consentire l'accesso all'istituto dell'adozione nei casi speciali disciplinati

dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Il disegno di legge in titolo si prefigge di codificare espressamente la facoltà di conferire continuità ai due istituti senza però che si determinino automatismi applicativi, nè si attribuisca eccessiva tutela alle aspettative della famiglia affidataria, lasciando spazio di protezione e sostanziale preminenza al vincolo familiare originario.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE, dopo aver precisato che in sede di Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi si valuteranno l'opportunità e i tempi di procedere ad un eventuale ciclo di audizioni, dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea - Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) rileva preliminarmente che le decisioni quadro, tra cui naturalmente quella 2008/913/GAI, costituiscono atti vincolanti per gli Stati membri dell'Unione; in particolare, dal 1 dicembre 2014 potrà avviarsi un'eventuale procedura di infrazione qualora l'ordinamento italiano non risulti conforme alle prescrizioni in punto di lotta contro le espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Ricorda poi che la 14a Commissione permanente si è già espressa sul contenuto della relazione in titolo, evidenziando, tra l'altro, che nel nostro sistema sussistono lacune da colmare predisponendo opportune modifiche alle norme incriminatrici. Innanzitutto, non vi è espresso riferimento, nel diritto penale interno, ai casi in cui oggetto di discriminazione risulti essere non un singolo individuo ma un gruppo sociale. Non è poi presente alcuna forma di dissuasione verso le condotte discriminatorie che facciano esplicito riferimento al colore della pelle o all'ascendenza; non vi è puntuale forma di incriminazione degli illeciti discriminatori compiuti per mezzo di scritti ed altre pubblicazioni a vasta diffusione; è noto poi che vi è carenza nell'incriminazione delle condotte riconducibili al cosiddetto negazionismo e alla diffusione di opinioni che istigano alla violenza o che riducono la portata di tragici episodi storici riconducibili al genocidio e ai crimini contro l'umanità. Conclude auspicando che nel seguito dell'esame della relazione sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, oppure nel prosieguo della discussione sui vari provvedimenti concernenti la repressione delle forme di espressione razziste e xenofobe, possa tenersi conto delle lacune tuttora presenti nell'ordinamento italiano che il diritto dell'Unione europea impone di fronteggiare.

Secondo il senatore GIOVANARDI (*NCD*) , i contenuti della relazione in titolo e della decisione quadro 2008/913/GAI destano un certo allarme, nella misura in cui sembrano indirizzare il legislatore nazionale verso un arricchimento dell'apparato sanzionatorio, si prospetta, in altre parole, una direttrice di disciplina panpenalistica che collide con le esigenze di frammentarietà ed eccezionalità della sanzione criminale negli ordinamenti democratici contemporanei. A suo giudizio, affiora più volte dal testo della relazione e dallo stesso impianto generale del documento la tendenza ad indirizzare il quadro giuridico di ciascuno Stato membro verso il proliferare di fattispecie incriminatrici di portata vaga, verso un ricorso alla sanzione penale per condotte ascrivibili alla libertà di opinione e di ricerca storica, nonchè ad una certa confusione sui beni e valori giuridici che, con queste opzioni legislative, si intenderebbe tutelare.

Anche la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) solleva dubbi sull'esatta portata dei richiami contenuti nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio; l'intento meritorio di reprimere espressioni di razzismo e xenofobia rischia di dare ingresso alla vasta incriminazione di troppe condotte dai contorni peraltro non sempre chiari. Chiede al relatore di prendere in considerazione l'effettiva esigenza di dare seguito normativo agli indirizzi espressi dalla Commissione europea e di verificare attentamente la compatibilità e la coerenza di tali proposte con l'ordinamento giuridico italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché renda il prescritto parere sul disegno di legge n. 1119 e sui relativi emendamenti, in materia di diffamazione a mezzo stampa. A ben vedere si tratta di un intervento legislativo di indubbia importanza, la cui adozione è invocata anche a livello europeo e richiesta con urgenza dagli operatori dell'informazione.

Il presidente PALMA prende atto della richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(948-B) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo il quale si compone di due articoli: l'uno relativo alla riformulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter*, come noto concernente il reato di scambio elettorale politico-mafioso, e l'altro recante l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da evitare i quindici giorni di ordinaria *vacatio legis*.

Si sofferma quindi analiticamente sulle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. In primo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha deciso di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Si può forse convenire sull'opportunità di eliminare la parola "qualunque", la quale, in una disposizione introdotta nel codice penale, poteva lasciare adito a qualche dubbio sia in ordine al necessario rispetto dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sia, per altro verso, tenendo conto del riferimento ad utilità diverse nei cosiddetti reati contratto e anche nei delitti in cui la condotta è integrata dal conseguimento di un certo vantaggio. Tali fattispecie recano tutte un'espressione che è priva dell'aggettivo indeterminato "qualunque".

La seconda novità, di innegabile rilievo, consiste nell'espunzione della clausola che faceva riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Evidentemente, presso la Camera dei deputati si è ritenuto che lo scambio elettorale politico-mafioso non possa essere definito attraverso un riferimento in certa misura dai caratteri labili quale è quello della messa a disposizione e della soddisfazione degli interessi e delle esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*. Da un punto di vista sistematico, l'eliminazione di tale elemento definitorio dell'accordo di scambio, rende la fattispecie meno legata a quella prevista dal citato articolo 416-*bis* e quindi riduce le possibili sovrapposizioni con talune modalità di consumazione del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Da ultimo si sofferma sulla modifica relativa alla risposta sanzionatoria la quale ora non è più equiparata a quella prevista per l'associazione mafiosa, ma è più limitata e consiste nella pena della reclusione da quattro a dieci anni, contro la precedente cornice edittale che prevedeva la detenzione da sette a dodici anni.

Conclude rilevando che in esito all'esame presso la Camera dei deputati è stata confermata la disposizione prevista nel secondo comma, secondo la quale la medesima pena trova applicazione anche nei confronti di chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Pertanto, è da ritenersi che la natura bilaterale simmetrica del reato risulta ormai oggetto di doppia valutazione conforme da parte delle Camere.

E ' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva come il provvedimento in titolo, che giunge all'esame del Senato in quarta lettura, sia volto ad ampliare il campo di operatività dell'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. L?esigenza di intervenire su questa fattispecie appare legata alla diffusa presa d?atto dei deludenti esiti applicativi della disposizione codicistica,

largamente inferiori alle aspettative riposte su una norma volta a tutelare interessi vitali per la democrazia, perché afferenti ai rapporti tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale, nel quadro della necessità di tutelare dal rischio di pericolosi inquinamenti le fasi genetiche del mandato di rappresentanza popolare. A ben vedere l?articolo 416-*ter*, introdotto per contrastare i fenomeni di contiguità politico - elettorale alla mafia in un contesto storico emergenziale, è stato oggetto sin da subito di delicate questioni interpretative, in particolare legate alla scelta legislativa di condizionare la punibilità della condotta di chi "ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell?articolo 416-*bis*" alla sola erogazione di denaro, con esclusione di tutte quelle altre prestazioni a favore della mafia che invece rappresentano forme di collusione non solo più diffuse ma anche ben più pericolose.

Il disegno di legge si propone di modificare l'articolo 416-*ter* così da assicurare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere politico- istituzionale.

Nel ripercorrere il lungo iter legislativo del disegno di legge osserva come la Camera dei deputati abbia in parte accolto le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura. In particolare la condotta illecita viene ora qualificata come accettazione della "promessa" di procurare voti mediante le modalità mafiose già definite dall'articolo 416-*bis*, terzo comma. Risulta quindi accolta la soppressione del riferimento alla consapevolezza dell'accettazione, riferimento questo ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi. L'altro ramo del Parlamento ha poi accolto le modifiche apportate dal Senato all'originaria formulazione del disegno di legge, relative alla soglia di punibilità del reato, la quale è anticipata in quanto legata a una condotta che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti. Esprime poi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera con riguardo alle sanzioni. L'altro ramo del Parlamento ha, infatti, ritenuto di ripristinare i limiti edittali previsti dal testo approvato in prima lettura (reclusione da 4 a 10 anni), riportati, nel corso dell'esame in Senato, a quelli vigenti dell'articolo 416-*ter* (reclusione da 7 a 12 anni).

Talune perplessità desta ancora il disegno di legge, nella parte in cui non contempla più, quale contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Conclude osservando come, nonostante la presenza di alcune criticità, l'imminenza delle tornate elettorali per le elezioni europee ed amministrative, inducano a ritenerne auspicabile l'approvazione.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva come il testo licenziato dalla Camera rappresenti il frutto di un "compromesso al ribasso", nella parte in cui oltre alla soppressione del riferimento alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa",è stata introdotta una non irrilevante riduzione dei limiti edittali.

In merito alla prima modifica osserva come tale soppressione sia stata fortemente sollecitata dall' erronea interpretazione della norma offerta da alcuni magistrati, preoccupati in generale per la difficoltà pratica di isolarne un ambito applicativo davvero autonomo rispetto alle altre fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico - mafiosa. In proposito, osserva peraltro che tali condotte risultano già da tempo contemplate e sanzionate a livello giurisprudenziale.

Conclude sottolineando come, al di là delle criticità del testo, risulti prioritario garantire l'approvazione definitiva del disegno di legge, in considerazione dell'ormai imminente avvio della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione i rilievi critici che aveva formulato nel corso della precedente lettura sul testo proveniente dalla Camera. In particolare in quella sede ricorda di avere insistito per la soppressione del secondo comma dell'articolo 416-*ter* nella parte in cui

àncora la sanzione per chi promette di procurare voti alla pena edittale prevista al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta di una disposizione, immodificabile in ragione della presenza di una doppia deliberazione conforme da parte di ambedue i rami del Parlamento, ma sulla quale indirettamente finisce per incidere la modifica sanzionatoria apportata al primo comma dell'articolo 416-*ter*.

Conclude condividendo l'esigenza di giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), pur ritenendo il testo all'esame della Commissione foriero di criticità, osserva come, l'imminente avvio delle campagne elettorali per le elezioni europee e soprattutto amministrative, militi in favore di una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione come il codice penale già contempli il reato di scambio elettorale politico-mafioso, la cui formulazione appare in larga parte coincidente con quella proposta nel disegno di legge in titolo. Il testo differisce dall'articolo 416-*ter* vigente quanto all'oggetto dello scambio, il quale può essere costituito oltre che dall?erogazione di denaro anche da altra utilità. In proposito rileva che parte della giurisprudenza ha ritenuto, già a legislazione vigente, di ravvisare il reato anche nei casi in cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro ma qualsiasi altro bene comunque dotato di un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame tradisca in concreto la originaria finalità di approntare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere istituzionale. A ben vedere il vigente articolo 416-*ter* sanziona il reato di scambio elettorale politico mafioso in modo ben più incisivo. Svolge quindi ampie considerazioni sulla genesi dell'articolo 416-*ter* e sul dibattito sorto, già all'epoca, sulla proposta di estendere l?oggetto della controprestazione del candidato a vantaggi diversi e ulteriori rispetto all?erogazione di denaro avesse incontrato ferme resistenze, da parte di coloro che temevano che una così estesa incriminazione consentisse di sanzionare *tout court* i comportamenti elettorali di tutta quella classe politica attiva nei più tradizionali luoghi di insediamento delle cosche mafiose. Si sofferma poi criticamente sul disegno di legge nella parte in cui diminuisce i limiti edittali per il reato di cui all'articolo 416-*ter*. L'abbassamento a quattro anni della pena detentiva minima comporta, tra l'altro, l'esclusione per il reato in questione dell'applicazione della misura accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il senatore CUCCA (*PD*) pur condividendo le critiche relative alla modifica del regime sanzionatorio, ritiene non fondati i rilievi del senatore Giarrusso secondo cui il testo costituirebbe un passo indietro nel contrasto ai fenomeni di scambio elettorale politico-mafioso.

Conclude sottolineando come l'avvicinarsi dell'inizio delle campagne elettorali per le elezioni europee e amministrative non possa che indurre a ritenere auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore BARANI (*GAL*) critica fortemente la considerazioni e le accuse formulate dal senatore Giarrusso, osservando come sia stata proprio l'opposizione della parte politica che oggi si mostra tanto critica ad impedire, nel corso della seconda lettura, la definitiva approvazione del testo del disegno di legge.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede al Governo di chiarire quale sia l'effetto dell'abbassamento dei limiti edittali sui processi in corso per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Dopo aver puntualmente riepilogato l'*iter* d'esame del disegno di legge osserva come non appaia comprensibile la posizione palesata da alcuni componenti della Commissione, i quali, pur riconoscendo le evidenti criticità del testo, ne caldeggiano comunque l'approvazione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene paradossale il tenore della discussione fin qui svolta sul testo, dato che, da un lato si prende atto delle criticità del testo, censurandone la riduzione del quadro sanzionatorio, e dall'altro, se ne auspica comunque l'approvazione. Svolge poi considerazioni sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati con riguardo all'oggetto dello scambio ed in particolare sulla decisione di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritiene inaccettabile che l'attività dell'altro ramo del Parlamento sia etichettata come sostanzialmente collusiva con gli interessi della criminalità organizzata. Nel merito, la formulazione dell'articolo 416-*ter* proposta dal disegno di legge si espone ad ampie e fondate critiche innanzitutto a cagione della sua evidente indeterminatezza, dalla quale può derivare il pericolo di una sua generalizzata applicazione anche a fatti irrilevanti sul piano della necessaria offensività.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento in materia sanzionatoria. Tale intervento rischia di affievolire la deterrenza della norma, ponendosi in netta controtendenza con le recenti misure di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Si associa alla richiesta del senatore Cappelletti relativa alla valutazione dell'impatto di tale modifica sui giudizi pendenti. Conclude svolgendo considerazioni sull'*iter* legislativo del disegno di legge nel quadro dei più ampi rapporti tra Parlamento e Governo.

Dopo un breve intervento del senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), è dichiarata conclusa la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in sede di replica osservando come al di là delle misure di carattere penale sia necessario intervenire con misure volte a contrastare gli ostacoli frapposti dalla burocrazia e, dirette a reprimere le diffuse forme di illegalità presenti nelle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani alle ore 9 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 14 così da consentire, alla ripresa, alla relatrice Cirinnà di illustrare i testi unificati predisposti in materia di unione civili e coppie di fatto (Atti Senato nn. 14 e connessi) e alla Commissione di esaminare i disegni di legge nn. 1070 e connessi in materia di responsabilità dei magistrati e nn. 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia per il quali sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede alla Presidenza di rinviare a domani il voto sugli emendamenti relativi al disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, in ragione della concomitante convocazione della Commissione bicamerale antimafia e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) contesta la decisione di procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, in quanto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori si era convenuto di destinare alla votazione di tali proposte la seduta già convocata per mercoledì, 9 aprile.

La seduta sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14, 10.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La relatrice, senatrice CIRINNA' (*PD*) espone alla Commissione il contenuto di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia di disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze

di fatto. Si tratta di una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909.

Il titolo I disciplina l'istituzione del registro dei patti di convivenza tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sono chiamate ad iscriversi ad uno specifico registro istituito presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune. L'articolo 2 reca il contenuto del patto, mentre l'articolo 3 ne disciplina le cause impeditive dell'iscrizione nel registro. Tra queste, la relatrice evidenzia la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto e altre ipotesi in parte coincidenti con quelle previste dal codice civile quali cause ostative al matrimonio. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la disciplina dell'assistenza sanitaria e penitenziaria in capo alle parti del patto di convivenza e la successione nel contratto di locazione in caso di morte. Di preminente rilievo sono le cause di scioglimento del patto di convivenza enumerate dal primo comma dell'articolo 6. Di tale elenco sottolinea, in particolare, la circostanza per cui il patto si scioglie qualora sopravvengano le nozze tra i contraenti. Gli articoli 7, 8 e 10 regolano profili quali l'obbligo alimentare, i diritti del convivente nell'attività di impresa e l'acquisto della residenza da parte del cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un italiano. Del pari sottolinea l'estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza che è regolata dall'articolo 11. La parte del patto di convivenza è poi considerata genitore dei figli nati in costanza del patto. Gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza, nonché di diritti di successione fra le stesse. Seguono quindi puntuali disposizioni in materia di esoneri, dispense e agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in tema di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché in punto di inserimento nell'ambito di graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati. Chiude il Titolo II una specifica previsione riguardante i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro subordinato che, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, spettano anche alle parti del patto di convivenza. Il Titolo II dello schema di testo unificato reca la definizione e la disciplina della convivenza di fatto, con particolare riguardo all'assistenza in caso di malattia o ricovero, alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte, al diritto di abitazione e, di nuovo, per quanto concerne la successione nel contratto di locazione. Della convivenza di fatto, l'articolo 21 offre una definizione che è quella della stabile convivenza protrattasi per almeno tre anni tra due soggetti maggiorenni non iscritti al registro dei patti di convivenza oggetto del Titolo I del disegno di legge.

La relatrice passa quindi ad illustrare lo schema di testo unificato in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 1 reca la disciplina del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che viene costituita, quando queste dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. L'articolo 1 prevede altresì l'enumerazione delle cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale, nonchè gli effetti del sussistere di una di esse; ne consegue, in tal caso, la nullità della stessa unione civile.

L'articolo 2 introduce puntuali modifiche al codice civile e in particolare nell'articolo 86 nel cui testo viene inserita, di seguito alla parola matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile ne viene introdotto un ulteriore che consente alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di stabilire il cognome di famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi.

Secondo l'articolo 3 il regime giuridico dell'unione civile si estende alle disposizioni previste per il matrimonio con l'eccezione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di adozione.

L'articolo 4 stabilisce i doveri di solidarietà del rapporto e i diritti successori. In particolare, le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale. Si determina poi l'estensione delle disposizioni in materia di successione legittima anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone del medesimo sesso. Conclude rilevando che l'articolo 5

disciplina l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre l'articolo 7 introduce una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile mediante uno o più decreti legislativi di cui sono puntualmente indicati principi e criteri direttivi.

Il presidente PALMA propone che, al fine di poter svolgere un'approfondita disanima dei contenuti dei due schemi di testo unificato predisposti dalla relatrice Cirinnà, la Commissione possa esprimersi, nel corso di una prossima seduta, sul prosieguo dell'esame disgiunto dei due testi o, se del caso, decidere alternativamente di farli confluire in un solo testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(194) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Secondo il senatore LO GIUDICE (*PD*), il disegno di legge presenta contenuti meritevoli di condivisione poiché prevede una differente organizzazione degli uffici giudiziari in chiave di specializzazione degli appartenenti all'ordine della magistratura nella materia del diritto di famiglia, dei minori e delle questioni di stato. Si tratta di un ambito normativo che il Gruppo del Partito democratico si accinge a regolare con il disegno di legge n. 1238 di cui coglie l'occasione per auspicare la congiunzione con i provvedimenti in titolo. Rileva, tuttavia, che l'intento di predisporre l'esercizio di una funzione giurisdizionale specializzata a tutela delle questioni di famiglia e dei minori, potrebbe estendersi anche nella prospettiva di un'organizzazione degli uffici giudiziari con competenza funzionale estesa alle regiudicande che vedono come parte tutti i soggetti svantaggiati; si tratterebbe di predisporre un sistema di tutela effettiva delle loro situazioni giuridiche soggettive meritevoli di particolare riguardo. Sempre nell'ottica di garantire una funzione giurisdizionale caratterizzata da competenze professionali particolarmente qualificate, auspica altresì che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di affiancare ai giudici togati anche degli estranei dotati di particolari competenze in materia psichiatrica, pedagogica e, in generale esperti nelle scienze dell'educazione, proprio per offrire una capacità di decisione del caso concreto particolarmente adatta ed efficace alle condizioni dei soggetti, che per varie ragioni, possono trovarsi in una condizione di minorità o svantaggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(1089) ***MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso***

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), pur apprezzando la presenza del sottosegretario Scalfarotto, lamenta l'assenza di un sottosegretario o Viceministro che possano esprimere l'orientamento del Dicastero della giustizia. Precisa, peraltro, di essere consapevole che il provvedimento in esame non deve e non può essere considerato solo dall'ottica delle implicazioni di politica giudiziaria, afferendo esso a questioni di particolare rilievo che sempre si pongono quando si tenta di introdurre reati di opinione nel sistema di repressione penale.

Si passa alla votazione delle proposte emendative, riferite all'articolo 1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta dell' 8 gennaio, sulle quali erano già stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo ribadisce di rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 ha la parola il senatore GIOVANARDI (*NCD*) il quale rileva a nome del proprio Gruppo che l'emendamento è volto a introdurre definizioni di omofobia e transfobia tanto vaghe da rendere quanto mai evidente l'inopportunità di proseguire nell'esame di un disegno di legge che, se approvato, si risolverebbe nell'introduzione di una tutela penale rafforzata e particolarmente odiosa contro l'espressione di alcuni orientamenti di pensiero. Dal momento che l'emendamento 1.1 svolge l'implicita funzione di porre in piena luce le contraddizioni insite del disegno di legge nel suo complesso, annuncia il proprio orientamento contrario.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta non approvato.

Sulle identiche proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) la quale chiarisce che l'intento di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge

rende manifesto l'orientamento del suo Gruppo, contrario alla scelta di fondo di rafforzare la tutela penale contro le mere espressioni di orientamento del pensiero, anche se queste si risolvono in contenuti non condivisibili o finiscono per favorire la propalazione di messaggi omofobi o transfobici. Aggiunge poi che il ricorso alle modifiche della legge n. 654 del 1975 non possono incontrare il favore della sua parte politica che anche in altre occasioni ha manifestato la propria contrarietà contro l'impianto generale delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

Gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in seguito ad un'unica votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 1.5 interviene il senatore GIOVANARDI (*NCD*) dichiarando il proprio voto favorevole, ma chiedendo di apporre una correzione al testo della proposta emendativa, sopprimendo il riferimento contenuto nelle lettere *a), b)* e *c)* agli orientamenti pedofili; si tratta infatti di un errore di formulazione che, tuttavia, non sottrae valore all'emendamento volto a migliorare e rendere più coerente la disciplina di tutela della legge Mancino e della legge Reale come risultanti dall'estensione della tutela penale contro la transfobia e l'omofobia. Anche in questo caso, rileva che il disegno di legge così come formulato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta incongruenze logiche e determina paradossali effetti discriminatori a rovescio che sono il tipico effetto dell'introduzione, non sufficientemente meditata, di nuovi delitti di opinione solo sulla base di passeggeri e amplificati allarmi sociali.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) il quale annuncia il suo orientamento contrario sulla proposta emendativa della quale non può condividere la formulazione incerta che potrebbe condurre ad esiti applicativi discordi e non prevedibili.

L'emendamento 1.5 (testo 2), come riformulato dal proponente, non è approvato.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 1.6 e 1.8, interviene il senatore LO GIUDICE (*PD*) che oltre ad annunciare il proprio orientamento contrario ne stigmatizza la formulazione, laddove si parla di orientamenti pedofili, il che implica o un grave errore di formulazione o un'imperdonabile tolleranza di condotte penalmente sanzionate.

Sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 interviene il senatore GIOVANARDI (*NCD*) per dichiarare che il proprio Gruppo intende, con tali proposte di modifica, porre rimedio alle particolari distorsioni applicative che deriverebbero dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, annuncia di voler ritirare l'emendamento 1.8 e dichiara di ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento 1.7, sulla cui votazione annuncia di volersi astenere. Infine, precisa che in nessun caso il testo delle proposte emendative da lui sottoscritte può essere interpretato come tolleranza verso condotte criminali e riprovevoli che ricadono sotto il reato di pedofilia.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.7, del quale dichiara l'intento di porre rimedio alla particolare incongruenza dell'articolo 1 del disegno di legge, inserendo dei riferimenti alla concreta offensività delle condotte che si intende punire. Non manca di ribadire, tuttavia, che il disegno di legge nel suo complesso rimane viziato dall'adesione a orientamenti ideologici massimalistici e a una non condivisibile propensione al proliferare delle norme incriminatrici dell'espressione del pensiero.

Con riguardo all'emendamento 1.7 il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio

orientamento di astensione, giacché esso sortirebbe l'incongruo effetto di amplificare eccessivamente la qualificazione da parte dei giudici di condotte sfuggenti e non è conforme in alcun modo ai principi di tassatività e determinatezza alle fattispecie penali.

Posto in votazione l'emendamento 1.6, esso risulta respinto. Del pari non è approvato l'emendamento 1.7. L'emendamento 1.8 è ritirato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), che ne chiarisce la portata volta ad introdurre un sistema di circostanze aggravanti specifiche piuttosto che a prevedere autonome fattispecie di reato, e il senatore GIOVANARDI (*NCD*) che annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

Previa dichiarazione di voto del senatore GIOVANARDI (*NCD*) in senso favorevole agli emendamenti, vengono poste in votazione le proposte emendative 1.12 e 1.13 che sono entrambe respinte.

Sull'emendamento 1.14 interviene il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) che dichiara il proprio orientamento favorevole sul testo della proposta; questa tende a punire la condotta di chi esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso. Si tratta di una proposta capace di meglio calibrare la condotta incriminata e di far uscire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge dall'orbita dei reati di opinione, peraltro di dubbia compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (*NCD*) l'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

Con riguardo all'emendamento 1.15, il senatore GIOVANARDI (*NCD*) annuncia di voler sopprimere la lettera *a)* prevista nel testo della proposta emendativa e dichiara il proprio voto favorevole sul testo così riformulato; è sua opinione che questo intervento normativo sarebbe in grado di ridurre il danno recato dal provvedimento in esame evitando di prevedere l'incriminazione di condotte ambigue e indefinibili quale l'incitamento alla discriminazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.15 (testo 2) risulta respinto.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento a sua firma 1.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.

SU UNA POSSIBILE DATA PER L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL DICASTERO

Il presidente PALMA rende noto che il Ministro della giustizia ha fatto conoscere la propria disponibilità a rendere comunicazioni in Commissione in una seduta da tenersi nella quarta settimana di aprile. Propone di indicare come possibile data orientativa quella di mercoledì 23 aprile alle ore 14, compatibilmente con la durata delle sedute dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze di fatto
(ddl nn. 14-197-239-314-909)

TITOLO I
Del patto di convivenza

Art. 1.
(Istituzione del registro dei patti di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

2. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è

effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

3. Lo stato di parte di un patto di convivenza è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. Il patto di convivenza è certificato dal documento attestante lo «stato di parte di un patto di convivenza». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti del patto, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori del patto di convivenza.

5. Il patto di convivenza è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 3, nonché del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 10.

6. L'ufficiale di stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 5, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui comma 2.

7. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro dei patti di convivenza entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 2

(Contenuto del Patto di convivenza)

1. Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

3. Le parti possono stabilire nel patto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre tre anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

4. Il regime patrimoniale scelto nel patto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 3, si presume scelto il regime di separazione legale.

5. I patti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita

pubblica e privata.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al patto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del patto di convivenza.

Art. 3.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive all?iscrizione al registro dei patti di convivenza:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;
b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza iscritto nel Registro di cui all'art. 1 della presente legge;
c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza di cui all'art. 1.

3. Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Patto di convivenza in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 6.

(Scioglimento del patto di convivenza)

1. Il patto di convivenza si scioglie per:
1) accordo delle parti;
2) recesso unilaterale;
3) matrimonio di uno dei contraenti;
4) morte di uno dei contraenti;
5) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

2. Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

3. Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

4. La parte del patto di convivenza può contrarre un matrimonio con una persona diversa dall'altra parte del patto, dopo la dichiarazione consensuale di separazione di cui al comma 2, ovvero dopo un anno dalla presentazione della richiesta di cessazione in caso di recesso unilaterale.

5. Nei casi di separazione di cui al presente articolo, le parti procedono di comune accordo alla divisione, ove sussista, del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subìto.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui patti di convivenza introdotta dal presente Titolo.
7. Della cessazione del patto di convivenza di cui al presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato

civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratto tale patto, nonché con apposita annotazione nel registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Obbligo alimentare).

1. Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del patto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

2. L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Art. 8.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter*. - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente che abbia stipulato un patto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-*bis*. - *(Patti di convivenza)*. *1.* Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 10.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, contestualmente alla certificazione dello stato di parte di un patto di convivenza, acquista la residenza in Italia.

Art. 11.

(Estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza)

1. Al Patto di convivenza sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento.

2. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti del patto di convivenza, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 12.

(Diritti dei figli)

1. La parte del patto di convivenza è considerata genitore dei figli nati in costanza del patto o che si presumano concepiti in costanza di esso secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile.

2. La parte del patto di convivenza può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte del patto. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

3. In caso di separazione delle parti del patto di convivenza ai sensi dell'articolo 6, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 13.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza».
2. Ciascuna delle parti del patto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.
3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza,».

Art. 14.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti del patto di convivenza sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. La pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte del patto di convivenza è concessa quando il patto è stato stipulato da almeno dieci anni.
3. In caso di morte di una parte del patto di convivenza nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 6 e lo scioglimento del patto di convivenza, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 15.

(Diritti di successione fra le parti del patto di convivenza)

1. Nell'ipotesi in cui si ometta di stipulare il regime successorio di cui all'articolo 2, comma 3,

numero 4), si presume scelto il regime di cui al presente articolo.
2. La condizione di parte del patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
3.. Nel libro secondo del codice civile, ogni riferimento al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferito anche alla parte del patto di convivenza o, rispettivamente, alle parti del patto di convivenza.
4. Nell'ipotesi in cui una delle parti del patto di convivenza succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 16.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del patto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del patto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 18.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti del patto di convivenza.

Art. 19.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti del patto di convivenza godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.
2. La parte del patto di convivenza è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto

equiparata al coniuge.

TITOLO II
Della convivenza di fatto

Art. 21.
(Definizione)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, non iscritti al registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1 della presente legge, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 22.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 23.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 24.
(Diritto di abitazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 25.
(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

Art. 26.
(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(ddl nn. 1211-1231-1360)

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un?unione civile tra persone quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un?unione civile tra persone dello stesso sesso, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.
Sono cause impeditive all?iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un?unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
b) la minore età di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un?unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell?unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un?unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*. 1 -- *(Cognome dell?unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all?unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello

stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
d) sostituire ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti la parola «matrimonio» con l'espressione «matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque addottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (n. 89)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente PALMA, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, dà la parola al relatore affinché formuli una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*) preannuncia la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1209) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente PALMA, alla luce degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, riunitosi questa mattina, dispone il rinvio del termine, già fissato per martedì 13 maggio alle ore 16, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; dunque il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il 20 maggio, alle ore 18. Ricorda, peraltro, che sempre in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di svolgere, nella giornata di martedì 6 maggio a partire dalle ore 12, un ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) ***CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA informa la Commissione che, nella riunione dell' Ufficio di Presidenza svoltasi stamane, su esplicita richiesta del relatore, si è convenuto di svolgere, giovedì 8 maggio, un ciclo di audizioni. Invita i componenti della Commissione a far pervenire le richieste dei soggetti di cui si propone l'audizione, entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
- e petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo e che il Ministro nel corso dell'audizione non ha fatto esplicito riferimento alle questioni connesse all'adozione di eventuali provvedimenti di clemenza. Fa presente, peraltro, che sono stati trasmessi dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Presidenza puntuali dati sulla popolazione carceraria, dai quali emerge come, a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44 mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 61 mila detenuti. Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento, dell'obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al nostro Paese di ovviare entro il 28 maggio all'emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un testo unificato sulle proposte legislative in titolo.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il dibattito sulle proposte in materia di amnistia e indulto e l'eventuale predisposizione di un testo unificato debbano essere rinviati ad un momento comunque successivo al voto per le elezioni europee, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di carattere politico su tali delicate problematiche.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione sulla tempistica di esame dei provvedimenti in titolo, dalla posizione espressa dal Governo in sede europea. A ben vedere, replicando alle richieste della Corte di Strasburgo formulate in occasione della decisione sul caso Torreggiani, l'Esecutivo ha dato conto delle misure legislative adottate e degli effetti deflativi sulla situazione carceraria. Ritiene quindi opportuno rinviare la prosecuzione dell'*iter* d'esame dei provvedimenti e l'eventuale predisposizione di un testo unificato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) reputa non convincenti gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di rinvio; in fondo, teoricamente, ogni intervento legislativo può di per sé prestarsi a "strumentalizzazioni" in sede elettorale. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione la Commissione debba sospendere unicamente l'*iter* d'esame dei provvedimenti in materia di amnistia e indulto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare per il 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, in considerazione del semplice fatto che il nostro Paese è tenuto, entro il 28 maggio, ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, ponendo rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento carcerario.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur ribadendo, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà ad ogni provvedimento di clemenza, ritiene che non debba essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo ciascuna parte politica rispondere, anche in sede elettorale, delle posizioni assunte in ordine ad

eventuali iniziative di amnistia o indulto.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) condivide la proposta di rinvio, in quanto la mera prosecuzione dell'*iter* d'esame di provvedimenti di clemenza potrebbe erroneamente o artificiosamente condizionare o indirizzare le scelte elettorali dei cittadini.

Il presidente PALMA conferma per giovedì 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, precisando tuttavia che il seguito dell'esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(1089) ***MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso***

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore LUMIA (*PD*) chiede l'accantonamento della proposta.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'accantonamento della proposta emendativa citata non possa che implicare la sospensione dell'*iter* d'esame dell'intero provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), dopo aver ribadito il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1052, nella parte in cui introduce un esecrabile reato di opinione, si esprime favorevolmente alla proposta di sospendere l'*iter* di esame del disegno di legge.

Il presidente PALMA, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia ad una successiva seduta la votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente PALMA avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente PALMA ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischino di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunziare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) ***Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonchè di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra***, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.8, entrambi volti a sopprimere in tutto o in parte le disposizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge. Il testo, infatti, si configura come un ambiguo incrudelimento delle risposte sanzionatorie che punisce e reprime orientamenti di pensiero, in una prospettiva panpenalistica. Salva l'ipotesi di accedere a

riformulazioni puntuali, soddisfacenti e volte a incriminare condotte definite e non mere dichiarazioni, appare opportuno sopprimere in tutto o in parte l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge. Infine, l'emendamento 1.24 mira a limitare l'oggetto delle condotte di negazionismo dell'olocausto del popolo ebraico avvenuto tra il 1939 e il 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga.

Il presidente PALMA annuncia una riformulazione dell'emendamento 1.2, volto a meglio precisare la condotta sottoposta ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975. Inoltre, in seguito ad un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che invita il Presidente a recepire nella citata riformulazione i contenuti del successivo emendamento 1.3, il presidente PALMA annuncia che il nuovo testo dell'emendamento 1.2 terrà conto anche del tenore del comma 3 dell'articolo 414 del codice penale, come modificato secondo la proposta emendativa 1.3 citata.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.28 e 1.29. Con il primo, si intende introdurre una adeguata risposta punitiva alle condotte di grossolana minimizzazione del delitto di genocidio e dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale. Tali fattispecie incriminatrici saranno però perseguibili solo se le condotte sono atte a incitare alla violenza, all'odio nazionale, etico e religioso. Con gli emendamenti 1.27 e 1.29, invece, si appresta una specifica disciplina volta a reprimere e prevenire i reati compiuti in rete e con mezzi di comunicazione elettronica. Tali norme potrebbero trovare spazio, comunque, anche in altri provvedimenti di portata più generale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.22, 1.23 e 1.26. Si tratta rispettivamente di una proposta emendativa volta a meglio definire il quadro delle risposte sanzionatorie; di un emendamento che tende a incriminare il negazionismo predicato pubblicamente; di una proposta volta a circoscrivere la norma penale alle sole negazioni dell'esistenza di crimini conclamati; infine, l'emendamento 1.26 rafforza la previsione del dolo specifico che caratterizza le condotte finalizzate al proselitismo, ovvero all'incitamento all'odio etnico o razziale.

Ha la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) che illustra l'emendamento 1.11 il quale tende alla riformulazione delle condotte negazioniste punibili solo se finalizzate ad agevolare l'attività di organizzazioni o movimenti che perseguono scopi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L'emendamento 1.12, di simile contenuto, si limita a ridisciplinare il negazionismo condizionandone l'illiceità penale al solo fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso. L'emendamento 1.16 prevede l'introduzione della necessaria pubblicità della condotta negazionista; infine, l'emendamento 1.15 si muove nella stessa direzione di meglio specificare la rilevanza penale delle condotte di negazionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le altre proposte emendative si danno per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1345 E CONNESSI ASSEGNATI ALLE COMMISSIONE RIUNITE GIUSTIZIA E AMBIENTE

Il PRESIDENTE ricorda, come anticipato per le vie brevi, che il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1345 in materia di reati ambientali, all'esame delle Commissioni 2a e 13a riunite, è stato differito al 20 maggio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 54-A

G/54-A/1/2
AIROLA
La Commissione,
in sede di esame dell'atto Senato n. 54, volto ad inserire nel codice penale una fattispecie delittuosa al fine di punire la negazione e la istigazione di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;
considerato che:
la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;
impegna il Governo:
ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

Art. 1

1.1
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

1.2
PALMA
Sostituire l'articolo con il seguente:
All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera *a)* dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* con la reclusione da sei mesi a tre anni chi istiga pubblicamente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

3-*ter*. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414. ? *(Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti). ? 1*. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie l'apologia della commissione di un delitto con le modalità di cui al secondo periodo del comma l.

3. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma l riguarda:

a) delitti di terrorismo;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dalla precedente giurisprudenza internazionale;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma l, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia di cui al comma 2 riguarda i delitti di cui al comma 3, purché sia compiuta con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, volto alla negazione di verità storiche per le quali la responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali".».

1.28

MALAN, AMATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b, è aggiunta la seguente:

con la reclusione fino a tre anni e/o con la multa fino a euro 10.000 chiunque pone in essere pubblicamente attività di negazione, compresa la grossolana minimizzazione, del delitto di genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di

Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945, quando tale attività sia posta in essere in modo atto a incitare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo definitio sulla base dell'origine nazionale o etnica, della religione della varietà umana, o nei confronti di uno o più membri di un tale gruppo;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
" il reato di cui alla lettera c), del primo comma, è perseguibile d'ufficio".».

1.4

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

«*0a)* al primo comma, numero 1, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

"*0a)* al primo comma, numero 2, le parole: "reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206", sono sostituite dalle seguenti: "multa fino a euro 1000";».

1.5

PALMA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, premettere alla lettera *a)* la seguente:

"*0a)* al primo comma, numero 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio; ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso."».

Conseguentemente, alla lettera a) *sostituire le parole:* «la pena di cui al comma 1 n. 1» *con le seguenti:* «la pena di cui al terzo comma ».

1.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) *e sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* l'ultimo comma dello stesso articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso dì sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telemunicazione disponibili".».

1.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

a-bis) Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti."».

1.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62."».

1.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PAGLINI, MORRA, NUGNES, SERRA, SIMEONI, MORONESE, TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero l), si applica a chiunque pubblicamente nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso".».

1.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA, PAGLINI, MORRA, NUGNES, SERRA

, SIMEONI, MORONESE, TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«*a)* dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1, si applica a chiunque pubblicamente, al fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra".».

1.13
BARANI
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «chiunque» *inserire le seguenti:* «, in occasione di un contesto o un evento pubblico appositamente organizzato».

1.14
BARANI
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «chiunque» *inserire le seguenti:* «, in occasione di un contesto o un evento pubblico».

1.15
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PAGLINI, MORRA, SERRA, SIMEONI , TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «chiunque» *inserire le seguenti:* «, con le modalità ivi previste».

1.16
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, MORRA, SERRA, SIMEONI , TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI
Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «chiunque», *inserire la seguente:* «pubblicamente».

1.17
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», *con le seguenti:* «nega, comunicando con più persone, l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.18
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», *con le seguenti:* «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità, salvo nei casi in cui le esternazioni siano riconducibili a finalità di ricerca storico scientifica».

1.19
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», *con le seguenti:* «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità».

1.20
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «nega» *inserire le seguenti:* «comunicando con più persone».

1.21
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «nega» *inserire la seguente:* «pubblicamente».

1.22
LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a chiunque nega» *inserire la seguente:* «pubblicamente».

1.23

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «l'esistenza di» *inserire la seguente:* «conclamati».

1.24

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;» *con le seguenti:* «dell'olocausto del popolo ebraico, avvenuto dal 1939 al 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga».

1.25

BARANI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvo che il fatto non sia commesso con finalità di analisi o ricerca a carattere storico o sociale o culturale».

1.26

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «o contro l'umanità» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «a fini di proselitismo ovvero di incitamento all'odio etnico o razziale».

1.27

AMATI, MALAN, VALENTINI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «o crimini di guerra» *inserire le seguenti:* «ivi compresa quella posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, anche a mezzo *internet*» *e, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «I predetti reati sono perseguibili d'ufficio».

1.29

MALAN, AMATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono aggiunti, al termine, i seguenti commi:

"2. Ove l'attività di cui al comma c) sia posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, tramite internet, la pena detentiva e la multa sono aumentate fino alla metà";

"3. Nel caso dei reati di cui al presente articolo si procede, anche in via cautelare, al contrasto all'accesso dei siti utilizzati per commettere il reato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo di internet"».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore14,10.

SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DEI PARLAMENTARI ALLA FESTA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rappresenta alla Commissione il proprio vivo disappunto per il mancato invito dei componenti del Parlamento alle consuete celebrazioni e cerimonie ufficiali delle Forze dell'ordine di quest'anno. Si tratta di una circostanza di particolare gravità e che denota una crescente delegittimazione del ruolo dei componenti delle Camere.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***
(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***

(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***
(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***
(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***
(868) ***BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PALMA informa la Commissione che la Conferenza dei capigruppo si riunirà alle ore 15,45 di oggi per decidere, tra l'altro, anche in ordine al mantenimento o al differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Ricorda in proposito che, come prospettatogli personalmente e per le vie brevi dal Presidente del Senato nel corso della seduta di giovedì 5 giugno, era stata posta ai voti la proposta di rinvio, ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del Regolamento, del seguito dell'esame dei provvedimenti suddetti, in considerazione dell'annuncio da parte del Governo dell'imminente presentazione di un progetto di legge in materia di contrasto alla corruzione. Tale proposta, come noto, era stata approvata. Alla luce di tali considerazioni invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere la propria posizione in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento; in particolare, domanda se si ritenga di mantenere il differimento della trattazione dei disegni di legge in attesa della decisione della conferenza dei capigruppo e se sia opportuno, in ogni caso, procedere alla sconvocazione della seduta notturna di oggi; occorre tenere altresì conto che, qualora fosse confermata la calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge, risulterebbe comunque ardua la conclusione dell'*iter* in Commissione nell'ambito di una sola seduta.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, avendo il Governo manifestato l'intendimento di presentare un'autonoma proposta di legge e avendo la Commissione già deliberato il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo ai sensi dell'articolo 51 comma 2, l'*iter* dei provvedimenti debba restare sospeso in attesa di ulteriori deliberazioni da parte della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede al Presidente di chiarire in quale sede il Governo abbia ufficialmente preannunciato la presentazione di un'autonoma proposta di legge.

Il presidente PALMA fa presente che il Governo, nella persona del Sottosegretario Ferri, ha preannunciato in sede di Commissione la presentazione di un'iniziativa legislativa. Tale annuncio è stato, come confermato dal senatore Susta, ribadito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ribadisce le perplessità già palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il quale a suo avviso non potrebbe trovare applicazione con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa. Esprime poi un giudizio fortemente critico per l'eccessivo protrarsi dei tempi d'esame dei provvedimenti, dovuto a continue e reiterate richieste di sospensione da parte dell'Esecutivo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la seduta notturna della Commissione convocata per oggi debba essere sconvocata in ogni caso sia che la Conferenza dei capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea - e quindi appaia necessario attendere la presentazione del disegno di legge governativo - sia che la Conferenza dei capigruppo confermi il mantenimento dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta di domani - e, pertanto, divenga improbabile la conclusione in una sola seduta della trattazione dei provvedimenti.

Il senatore BARANI (*GAL*) reputa del tutto pleonastico il dibattito in corso, poichè risulta ormai certo il differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo da parte della Conferenza dei capigruppo. Infatti, una volta disposto il differimento della calendarizzazione, la Commissione, avendo già peraltro deliberato ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il rinvio dell'esame, non potrebbe che sospendere i lavori, in attesa della presentazione della proposta governativa.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva preliminarmente come l'interpretazione dell'articolo 51 comma 2 seguita dalla Presidenza appaia corretta, dato che tale disposizione, potendo trovare applicazione anche in riferimento ai lavori di Commissione, consente di sospendere l'*iter* d'esame di un provvedimento, a prescindere dalla fase e dallo stato della trattazione, nel caso di preannuncio da parte del Governo di un'autonoma proposta di legge. In relazione all'andamento dei lavori della Commissione ritiene che, al momento, non si debba procedere alla sconvocazione della seduta notturna, ma sia più opportuno attendere l'esito dei lavori della odierna Conferenza dei capigruppo.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) esprime profondo disagio per l'atteggiamento dell'Esecutivo in ordine ai provvedimenti in titolo; infatti, da un lato il Governo in Commissione ne ha più volte sollecitato il rinvio e dall'altro sui mezzi di stampa, ora per ragioni elettorali ora per fronteggiare il clamore che accompagna le inchieste giudiziarie, addossa al Parlamento la presunta intenzione di rallentarne l'esame.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la discussione in corso sia del tutto superflua, poichè un dibattito sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato, ha già avuto luogo. In merito alla eventuale sconvocazione della seduta notturna condivide l'esigenza di attendere le decisioni della Capigruppo in ordine alla calendarizzazione dei provvedimenti in titolo.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) reputa inconferente il riferimento del senatore Casson alla applicazione analogica dell'articolo 51 comma 2 alle procedure in Commissione, anche perchè tale disposizione fa proprio esplicito riferimento ai lavori di Commissione. Ben più fondati appaiono i dubbi interpretativi posti dal senatore Cappelletti circa il significato da attribuire al termine "discussione". A ben vedere, infatti, la norma regolamentare non chiarisce se tale termine indichi la sola discussione generale ovvero sia usato come generico sinonimo di trattazione.

Il presidente PALMA, tenuto conto del dibattito svoltosi, avverte che qualora la Capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea, la seduta notturna di oggi non avrà più luogo. Nell'ipotesi in cui la Conferenza dei Capigruppo dovesse invece mantenere all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che, in conseguenza dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, soppressive dell'articolo 1 del disegno di legge 1070 era stato consentito al senatore Susta di riformulare l'emendamento 1.2 in ragione del fatto che tale proposta - formalmente preclusa- risulta certamente riferibile al contenuto proprio all'articolo 2 del disegno di legge. Tuttavia, non essendo pervenuta nessuna proposta di riformulazione e non essendo presente il senatore Susta, l'emendamento 1.2 deve considerarsi decaduto.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in seguito alla soppressione dell'articolo 1, riformula il parere reso sull'emendamento 2.2, prospettandone alla senatrice Stefani una possibile riformulazione.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la proposta di riformulazione, nei termini sommariamente illustrati dal relatore, costituisce nei fatti la presentazione di una nuova e autonoma proposta che ha soltanto limitata attinenza al testo dell'emendamento 2.2.

Il senatore LUMIA (*PD*) condivide l'osservazione testé svolta precisando peraltro che, ove approvato, tale emendamento determinerebbe la preclusione di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 senza che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di subemendarla. La via lineare per esaminare una proposta emendativa del tenore sommariamente illustrato dal relatore consiste nella predisposizione di un nuovo testo a sua firma e non in una riformulazione tale da modificare interamente la portata dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), pur ritenendo preferibile l'originaria riformulazione del proprio emendamento, il quale estendeva la responsabilità degli appartenenti all'ordine giudiziario anche all'ambito del danno inteso civilisticamente, civilistico, si riserva di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.

La seduta sospesa alle 14,50, riprende alle ore 15,10.

Il presidente PALMA rinvia ad una successiva seduta il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 97)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice GINETTI (*PD*), illustra il provvedimento in titolo che reca la disciplina di dettaglio per la determinazione delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali spettanti alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Tale disciplina è attualmente dettata da due distinti regolamenti ministeriali: il decreto n. 87 del 2002 in materia di sgravi fiscali e il decreto 9 novembre 2001 in materia di agevolazioni fiscali.

L'esecutivo, nell'ottica di una maggiore sistematicità, ha ritenuto di adottare, in luogo dei due suddetti regolamenti, un unico decreto.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, si sofferma sul quadro legislativo di riferimento.

Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 193 del 2000, (come modificata, da ultimo, dal d.l. n. 78 del 2013), dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti ovvero internati, ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà, o che svolgono nei loro confronti attività formative. La legge citata demanda la determinazione delle modalità e dell'entità degli sgravi ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia.

Per quanto concerne i benefici contributivi, invece, la legge n. 381 del 1991, anche essa in parte modificata dal decreto legge n. 78 del 2013, prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedale psichiatrico giudiziario e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno o alla semilibertà. Anche in tale caso la legge demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, l'indicazione della percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

L'atto del Governo in esame, si articola di due titoli, il primo dedicato alle agevolazioni fiscali e il secondo ai benefici contributivi.

L'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno o a quello esterno o alla semilibertà. Tale modulazione è il frutto - si legge nella relazione di accompagnamento - "di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo".

Gli articoli 2 e 3 estendono i benefici fiscali anche alle imprese che svolgono attività formative per i

detenuti.

L'articolo 4 interviene sulle condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, prescrivendo, fra le altre, che l'assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione. Rispetto alla vigente previsione, il decreto eleva il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione a cui si estende l'agevolazione fiscale. Tale periodo di agevolazione viene distinto, inoltre, in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilìbertà o del lavoro all' esterno e in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure.

L'articolo 5, relativo alle modalità di fruizione dello sgravio fiscale, individua i limiti massimi di cumulo con altri benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.

La disposizione successiva introduce un meccanismo di monitoraggio e controllo per l'erogazione dei crediti di imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

L'articolo 7, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, fissa il limite massimo di spesa delle agevolazioni. In particolare, per il solo anno 2013 gli sgravi potranno essere concessi fino alla concorrenza di euro 12.602.828,00. Per gli anni successivi, in assenza di ulteriori specifici finanziamenti, il credito d'imposta verrà concesso fino alla concorrenza di euro 6.102.828,00.

L'articolo 8 reca la disciplina relativa alle agevolazioni di natura contributiva. Al comma l viene aumentata al 95 per cento la riduzione percentuale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, rispetto a quanto previsto nel decreto del 2001. La norma, oltre ad estendere l'agevolazione contributiva per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore assunto, fissa gli importi massimi complessivi delle agevolazioni contributive stabiliti in euro 8.045.284,00 per l'anno 2013 e in euro 4.045.284, 00 per gli anni successivi. Infine, per prevenire il rischio del superamento delle risorse stanziate, l'articolo prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Conclude precisando che la Commissione potrebbe esprimersi sulla scelta adottata dal Governo di svolgere in un unico decreto il complesso delle disposizioni derivanti dall'attuazione di diverse disposizioni di legge: le une volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti con incentivi fiscali, e le altre volte a prevedere agevolazioni di carattere contributivo. Si tratta, in realtà, di concentrare sequenze procedimentali in parte diverse per l'adozione di un unico schema di decreto, e che se svolte mediante un unico atto del Governo, possono determinare talune sovrapposizioni ed aggravi procedurali. Sottolinea poi l'esigenza di prestare particolare attenzione ai criteri di attribuzione degli sgravi fiscali e dei benefici contributivi nell'ammontare dovuto per l'esercizio del 2013 e per quello del 2014; si tratta di evitare possibili sperequazioni applicative tra i singoli legittimati a conseguire tali misure di favore. Infine, la Commissione potrà valutare se far confluire nel testo del parere l'indicazione di un termine minimo di assunzione dei lavoratori affinché si acceda ai benefici citati, in modo tale da rendere effettiva la funzione di rieducazione e risocializzazione dei condannati che è insita nel complesso delle norme del decreto in titolo.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola in senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale precisa che i fondi per il finanziamento dei programmi di impiego per detenuti ed internati sono da ricondursi a quelli previsti dalla cosiddetta "legge Smuraglia" per il lavoro esterno, e da quelli per l'esecuzione della prestazione di lavoro nelle case circondariali. A quanto risulta, l'ammontare delle risorse per quest'ultimo tipo di benefici è andato via via riducendosi negli ultimi esercizi di bilancio, mentre le risorse di finanziamento in favore dei programmi previsti dalla citata "legge Smuraglia" è stato incrementato.

Propone, al riguardo, che la Commissione possa fornire qualche indicazione di massima al Governo in sede di redazione del parere sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) rileva che il riparto degli sgravi a favore delle imprese per l'assunzione di lavoratori detenuti ed internati continua a sollevare dubbi non irrilevanti circa la copertura finanziaria per le misure previste nello schema di atto normativo predisposto dal Governo. Sulla scorta della propria pregressa esperienza di Governo, ricorda le notevoli difficoltà nel conferire effettività alle misure fiscali di favore previste dalla vigente legislazione in materia di assunzione dei lavoratori sottoposti ad un regime di esecuzione di pena o misura di sicurezza. D'altra parte, il rendimento di tali provvedimenti è cruciale perché è direttamente servente il principio costituzionale che stabilisce l'indefettibile funzione rieducativa della pena e, di fatto, concorre a prevenire le recidive nella consumazione dei reati. Auspica, in conclusione, che la Commissione sia capace di svolgere un'attenta attività di controllo affinché tutte le risorse siano utilmente impiegate e possano garantire gli effetti di riavviamento al mondo del lavoro sottesi alla *ratio* della disciplina di legge di cui lo schema di regolamento costituisce atto di esecuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si apre un breve dibattito in ordine alla prosecuzione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge 1052 e connessi in materia di omofobia nel quale interviene il presidente PALMA, i senatori LUMIA (*PD*), BARANI (*GAL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e CAPPELLETTI (*M5S*).

Con riguardo ai disegni di legge n. 194 e 595 in materia di tribunale della famiglia, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione era in attesa dell'assegnazione del disegno di legge n. 1238 per valutare, dopo la relazione illustrativa da parte della relatrice Filippin, se disporne la connessione.

Prospetta quindi alla Commissione l'ipotesi che, in seguito alla definizione di una proposta di testo base su cui proseguire i lavori, possa essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per il mese di settembre.

Con riguardo al disegno di legge n. 398 in materia di regime dei beni pubblici, per il quale era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di lunedì 30 giugno, in vista dello svolgimento di un ciclo di audizioni che avrà luogo nel corso delle prossime settimane, dispone la revoca del termine dianzi indicato.

Prende atto la Commissione.

Circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di poter svolgere la relazione su ulteriori disegni di legge, di cui eventualmente deliberare la congiunzione dell'esame, per poi passare alla definizione di un testo base.

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), ricorda che il Governo aveva fatto conoscere il proprio intendimento di presentare un disegno di legge recante norme di delegazione legislativa in materia; per quanto di propria competenza, tuttavia, si dice disponibile a svolgere quanto prima le relazioni sui disegni di legge citati dal Presidente.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per ricordare come il problema meriti di essere affrontato quanto prima dato lo stato di particolare sofferenza in cui verte il personale della magistratura onoraria e dei giudici di pace. Si tratta di un ambito di disciplina su cui è opportuno procedere senza indugio offrendo soluzioni concrete che tengano conto anche del ciclo di audizioni precedentemente svolte in Commissione.

Infine, il presidente PALMA, in vista della prossima assegnazione alla Commissione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in materia di scioglimento anticipato degli effetti del matrimonio, il cosiddetto "divorzio breve" prospetta di designare due relatori, anche alla luce della larga condivisione sul testo del disegno di legge riscontrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Non avanzandosi osservazioni, il Presidente annuncia che provvederà a nominare la senatrice Alberti Casellati al fianco della senatrice Filippin che già aveva assunto il ruolo di relatrice sui disegni di legge 82, 811, 1233 e 1234.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) dell'11/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA RICHIESTA DI ACQUISIRE LE CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente Palma di poter acquisire agli atti della Commissione la relazione finale del Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, in materia di riordino della geografia giudiziaria. La relazione conclusiva, infatti, è stata di recente consegnata al Ministro della giustizia. Manifesta comunque le proprie perplessità in ordine alle conclusioni della Commissione che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe fatto rilevare che la riforma delle circoscrizioni dei tribunali presenta solamente criticità di ordine tecnico, tutte facilmente superabili. Conclude precisando che sugli esiti della riforma pesano invece forti riserve, soprattutto per la incongrua soppressione degli uffici giudiziari in quei territori dove maggiore è la concentrazione delle attività illecite della criminalità organizzata e delle mafie.

Il presidente PALMA accede alla richiesta del senatore Lumia e rende noto che nei prossimi giorni avanzerà domanda di poter acquisire gli atti del Gruppo di lavoro sulla geografia giudiziaria.

SULLA NOMINA DEI RELATORI PER L'AVVIO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede al presidente Palma di prendere in attenta considerazione l'ipotesi di nominare il relatore per la Commissione giustizia tra i senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico, in vista dell'avvio dei lavori delle Commissioni riunite 2a e 6a sui disegni di legge in materia di riforma del processo tributario.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare, di intesa con il Presidente della 6a Commissione permanente, la scelta del relatore per la 2a Commissione sui disegni di legge citati dal senatore Lumia. Assicura, comunque, che saranno presi in attenta considerazione ragioni di rappresentatività delle forze politiche e di competenza nell'esame della complessa disciplina che le Commissioni riunite si avviano ad esaminare.

IN SEDE REFERENTE

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra brevemente i quattro nuovi emendamenti a propria firma 2.1000, 2.1001, 2.1002 e 5.0.1000, pubblicati in allegato. Tuttavia ritiene opportuno proporre che le nuove proposte emendative siano esaminate in una prossima seduta alla luce di quanto è accaduto nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea della Camera dei deputati. Infatti, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea per l'anno 2013, un emendamento che prevede rilevanti modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e che a prima vista sembra introdurre una forma di responsabilità civile diretta dei magistrati. Pertanto, ritiene necessario prendere piena contezza del testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di predisporre una eventuale riformulazione dei propri emendamenti e effettuare un coordinamento generale tra i testi.

Il senatore LUMIA (*PD*) manifesta la propria contrarietà sull'impostazione alla base dell'emendamento testè richiamato, sia per ragioni sostanziali che per rilievi di ordine procedurale. Dal primo punto di vista richiama la posizione del suo Gruppo il quale da sempre sostiene che l'introduzione di forze di responsabilità civile diretta dei magistrati comporti il rischio della lesione dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura. Per quanto riguarda poi le modalità di approvazione dell'emendamento in questione, ritiene discutibile che, una volta ancora, lo stesso abbia trovato spazio nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea.

Il senatore CASSON (*PD*) si sofferma sulla necessità di coordinamento della norma approvata dall'altro ramo del Parlamento con la portata delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame e i relativi emendamenti; questi sono ormai in fase di esame avanzato. Peraltro, chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle quattro nuove proposte avanzate dal relatore.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con le perplessità espresse dal senatore Lumia, manifestando il proprio disappunto per l'approvazione del citato emendamento da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva l'opportunità di rivedere in ogni caso la disciplina della responsabilità dei magistrati, anche alla luce di recenti fatti di cronaca che dovrebbero indurre a un'attenta riflessione sulla portata delle conseguenze degli errori giudiziari in campo sanitario.

Il presidente PALMA comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore è fissato per domani alle ore 18. Replicando ad alcune osservazioni critiche sull'approvazione dell'emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che esso era riferito al disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento, quindi, alla disciplina volta a far fronte alle procedure di infrazione. In ogni caso, quando tale disegno di legge sarà trasmesso al Senato, la Commissione potrà far ricorso a tutti gli istituti previsti dal Regolamento per garantire che questa Assemblea possa approvare una disciplina coerente sul piano sistematico. Nelle more, auspica che la Commissione bilancio esprima entro breve tempo il parere sulle nuove proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e connessi, affinché possa portarsene a compimento l'esame, già fruttuosamente avanzato.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) domanda al rappresentante del Governo di fornire dati aggiornati e analitici sull'ammontare dei costi sostenuti dallo Stato a titolo di risarcimento del danno ingiusto derivante da provvedimenti giudiziari.

Il vice ministro COSTA, pur rilevando che il Governo ha già trasmesso i rilievi e i dati cui sembra riferirsi il senatore Falanga, manifesta la propria disponibilità ad accedere a questa ulteriore richiesta.

In seguito ad un richiamo all'ordine rivolto da parte del presidente PALMA al senatore Falanga, questi, in seguito ad un vivace scambio di vedute con la Presidenza, abbandona i lavori della Commissione in segno di protesta.

Il presidente PALMA stigmatizza i toni delle lamentele rivolte nei suoi riguardi dal senatore Falanga e ribadisce che tra le proprie funzioni vi è anche quella di garantire un ordinato andamento dei lavori, specialmente quando le materie oggetto di trattazione da parte delle Commissione presentano

particolari profili di complessità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) ***Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra***, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento che, sulla falsariga della proposta 1.2, a firma del presidente Palma, definisca con maggior precisione le condotte sottoposte ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975, così recependo alcune delle istanze avanzate in sede di audizioni informali e cercando, peraltro, di modificare l'intero impianto dell'articolo 1 del disegno di legge che, attualmente, ha riguardo all'articolo 414 del codice penale.

La seduta, sospesa alle ore 15.35, riprende alle ore 15.45.

Il presidente PALMA rileva che il testo che la relatrice sembra voler presentare incontra la propria condivisione di massima; non a caso, si tratta di una proposta emendativa quasi coincidente con quanto disposto dall'emendamento 1.2 da lui stesso presentato. In particolare, ritiene logico e condivisibile ridefinire le istigazioni a delinquere punibili ai sensi della cosiddetta legge Reale, accostandovi la condizione che queste siano effettuate pubblicamente. Precisa, tuttavia, che occorrerebbe farsi carico di rendere omogenea la risposta sanzionatoria prevista dalla citata legge Reale con le pene riconducibili al reato di cui all'articolo 414 del codice penale. Rivolto l'invito a farsi carico di tale questione alla relatrice, chiede quale sia l'orientamento dei Gruppi in proposito.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che la precisazione svolta dal presidente Palma appare meritevole di attenta considerazione e ritiene che l'apprezzabile formulazione preannunciata dalla relatrice possa essere validamente integrata con un abbassamento delle sanzioni penali previste dal citato articolo 414.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) esprime perplessità sull'ipotesi di incriminare la sola fattispecie di "istigazione pubblica" in quanto assume forme rilevanti di allarme sociale anche la "istigazione privata" a delinquere, fondata su motivazioni e ideologie riconducibili ad orientamenti negazionisti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva con disappunto che le proposte emendative testé preannunciate sembrano volte, anche a prima lettura, a risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione e surrettizi limiti alla ricerca storica. Inoltre rileva che da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, era emerso l'indirizzo favorevole o a rinunziare all'iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali, peraltro, risultano difficili e pericolose

quanto a definizione per via di norme penali.

Il presidente PALMA rileva, a beneficio di tutti i commissari, che la legge n. 654 del 1975 già punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e etnico; pertanto, si dovrebbe tenere presente che la Commissione è chiamata solamente ad integrare, se del caso, la portata normativa di precetti penali già esistenti, svolgendo riferimenti della massima puntualità, alle pratiche e alle condotte di negazionismo, la cui definizione non può comunque sfuggire ai principi di tassatività e determinatezza delle norme penali sanciti dall'articolo 25 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA GIA' CONVOCATA PER DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente PALMA informa la Commissione che la seduta già fissata per domani alle ore 14, non avrà più luogo. Preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per domani alle ore 13,20 o comunque al termine della seconda chiama dei senatori nella seduta comune del Parlamento che avrà luogo nella mattinata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.1000

BUEMI

Al comma 1 premettere il seguente

«01. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, al comma 1 le parole "che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse. »

2.1001

BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) ed e);

b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »

2.1002

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.".*»*

Art. 5

5.0.1000

BUEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non puo? superare la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per il fatto di cui all'articolo 2 commesso con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo? comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.".».

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA informa la Commissione che, accedendo ad una richiesta pervenutagli per le vie brevi da una senatrice appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, si riserva di acquisire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, dal Ministero della giustizia informazioni con riguardo alle attività artistiche e teatrali svolte dai detenuti negli istituti di pena.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede al Governo di chiarire alla Commissione se sia vero quanto si apprende da notizie di stampa in ordine al divieto, illogico oltre che inumano, per i detenuti di poter disporre in cella di un massimo di due libri.

Il presidente PALMA osserva come il regime penitenziario contempli restrizioni che, a volte, applicate ai casi concreti, rischiano di rivelarsi inique ed illogiche. In proposito ricorda di essersi imbattuto, nel corso della propria esperienza alla guida del Ministero della giustizia, in un caso in cui ad un detenuto sottoposto al regime penitenziario *ex* articolo 41-*bis* era stato vietato di abbracciare il proprio nipote neonato e gravemente malato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***

(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva disposto il mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) insiste affinché sia approvato l'emendamento 3.4 come riformulato.

Il vice ministro COSTA ribadisce le perplessità di ordine tecnico e sistematico poste dagli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.5.

Sulle proposte in esame e sulle problematiche connesse all'istituto della lite temeraria si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BARANI (*GAL*), LUMIA (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*).

Intervengono altresì per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2), la senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), e favorevole, il senatore CAPPELLETTI (*M5S*).

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 3.4 (testo 2).

Il presidente PALMA esprime perplessità sulla disciplina recata dall'emendamento 3.5 che, modificando l'articolo 427 del codice di procedura penale, verrebbe a regolare l'istituto della lite temeraria.

Sull'emendamento 3.5 si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il presidente PALMA

(*FI-PdL XVII*).

Il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2.

Il vice ministro COSTA, pur comprendendo in linea di principio la *ratio* dell'emendamento, ribadisce le proprie perplessità sulla proposta, sulla quale, comunque, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.5 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che l'emendamento 3.6 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1119, come modificato nel corso dell'esame e autorizzandola ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie. Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente PALMA domanda al relatore Buemi se intende illustrare i nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2. Si tratta degli emendamenti 2.1000, 2.1001 e 2.1002 cui sono state presentate ulteriori proposte subemendative. Tutti i nuovi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la prima delle sue proposte emendative riguarda la parte di disciplina della legge Vassalli relativa al titolo della responsabilità civile dei magistrati e al limite della risarcibilità del danno, anche biologico; inoltre, l'emendamento 2.1001 concerne i presupposti di esclusione della responsabilità magistratuale; infine, l'emendamento 2.1002 tipizza i casi di colpa grave sanzionabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge n. 117 del 1988. Consapevole della complessità delle questioni poste e avendo preso conoscenza dei subemendamenti presentati, auspica che si possa svolgerne un esame approfondito al fine di rendere effettiva la responsabilità civile degli appartenenti all'ordine giudiziario, pur circondandola di adeguate garanzie.

Non essendovi senatori che intendono illustrare le proposte subemendative, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio orientamento sui nuovi emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro COSTA sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.1000 volto ad introdurre la risarcibilità del danno biologico anche al di fuori dei casi di indebita restrizione della libertà personale per atto gravemente colpevole o persino doloso compiuto da un magistrato. Per tale ragione, e anche alla luce delle numerose implicazioni sottese agli ulteriori emendamenti 2.1001 e 2.1002, chiede che la Commissione possa differire le votazioni per un ulteriore approfondimento sulla portata dei testi in esame.

Il senatore LUMIA (*PD*) auspica che la richiesta del Governo possa trovare accoglimento; non sfugge a nessuno il rilievo sistematico delle tre proposte emendative del relatore riferite all'articolo 2; in particolare è condivisibile l'esigenza di un supplemento di riflessione sulla portata dell'emendamento 2.1000 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore SUSTA (*SCpI*) conviene sull'opportunità di accedere alla richiesta avanzata dal vice ministro Costa.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sulla portata applicativa dell'emendamento 2.1000; anticipa, quindi, che l'ipotesi di estendere i presupposti per la risarcibilità anche al danno biologico diverso da quello che causato nell'evenienza di un'illecita restrizione della libertà personale per atto gravemente colposo doloso del giudice, non lo trova pregiudizialmente contrario; ritiene anch'egli che si possa convenire sulla richiesta di approfondimento avanzata dal vice ministro Costa.

Secondo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) occorre che il supplemento di istruttoria sui tre emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2 si risolva in un'attenta meditazione della portata di tali norme sul complessivo sistema di risarcibilità per danno da attività giudiziaria; non deve trattarsi, invece, di un rinvio motivato da intenti dilatori.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) avanza perplessità sulla richiesta del vice ministro Costa, tanto più che le proposte emendative erano note già da tempo e non si comprende perchè si debba reagire con un rinvio alla votazione inaspettata con la quale, presso la Camera dei deputati, è stato recentemente approvato un emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati, nel corso dell'esame della legge europea per l'anno 2013. In definitiva, sarebbe il caso di procedere senz'altro con le votazioni sugli emendamenti.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ma è sua opinione che essa non abbia nulla a che fare con gli esiti della votazione cui si riferiva la senatrice Alberti Casellati e che riguarda un procedimento parlamentare del tutto diverso e che concerne un disegno di legge che non è all'esame della Commissione.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda ai componenti della Commissione e al rappresentante del Governo che l'esigenza di pervenire alla celere approvazione della riforma in materia di responsabilità civile dei magistrati trova le sue radici nel referendum abrogativo approvato molti anni fa e il cui esito, in realtà, è stato costantemente eluso. Tale precisazione è d'obbligo specialmente in una contingenza storica in cui ci si richiama, secondo convenienza, a una presunta necessità di interpretare e assecondare desideri

e bisogni dell'opinione pubblica.

Il presidente PALMA, preso atto dell'avviso espresso dai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia che le votazioni sugli emendamenti avanzati dal relatore e sui subemendamenti ad essi riferiti avranno luogo nel corso della prossima seduta di martedì 1 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(859) ***SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale***

(1357) ***FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali***

(1378) ***MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono altri senatori che intendono intervenire in discussione generale e, dopo un breve intervento della senatrice GINETTI (*PD*) che preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge a sua firma concernente la disciplina del delitto di omicidio stradale, dichiara chiusa la discussione generale e invita il relatore Cucca a predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Tutti i componenti della Commissione sono invitati a far pervenire le eventuali richieste di audizione che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) ***Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi***

di scioglimento del matrimonio

(1233) ***FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati costituisce un equilibrato punto di mediazione e se è vero che occorre porre rimedio ad alcune incertezze nella redazione dell'articolato già poste in evidenza dalle relatrici, occorre anche concentrare l'attenzione sugli elementi salienti connessi con la disciplina tendente ad accelerare l'accesso allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vi è innanzitutto da chiarire se vi sia ancora effettiva necessità di mantenere il procedimento di separazione quale presupposto per pervenire al divorzio. Vi è poi il tema, certamente non irrilevante, della natura e della durata del necessario termine dilatorio perché i coniugi possano far cessare gli effetti civili del rito matrimoniale. Sulla durata di questo termine, il momento della sua decorrenza a seconda che vengano in gioco gli interessi della prole, è opportuno che la Commissione ricerchi il massimo livello di condivisione per poi addivenire a puntuali modifiche della legislazione del 1970.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si limita a rilevare quanto sia anacronistico l'istituto che condiziona l'accesso al divorzio al previo esperimento del procedimento di separazione tra i coniugi. Non si vede come si possa sperare che un termine di decantazione possa far desistere la coppia dal proposito di risolvere il vincolo matrimoniale, il che, peraltro, tradisce una venatura ideologica sottesa al tentativo di preservare sempre e comunque la stabilità degli effetti dello stesso istituto del matrimonio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) precisa che il divorzio non ha affatto la natura di una sanzione morale, giuridica o sociale, ma è soltanto un istituto della legislazione speciale che presuppone il previo esperimento di un ulteriore procedimento che ne integra, al momento, una vera e propria condizione di procedibilità. L'alterazione di questo schema giuridico, per quanto lo si possa ritenere discutibile, deve essere presa in attenta considerazione per non generare incertezze procedimentali e incongruenze che potrebbero riflettersi sull'intero novero dei rapporti regolati dal diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), facendosi anche interprete di alcune considerazioni condivise con il senatore Romani, primo firmatario del disegno di legge in titolo, chiede che possano essere offerte delucidazioni sulle critiche rivolte alle sanzioni penali previste per i delitti che si intende introdurre nel sistema penale. Infatti, è stato da più parti rilevato, nel corso delle precedenti sedute, come occorra rendere coerente e sistematicamente equilibrato il quadro delle pene previste per i delitti di traffico di organi destinati al trapianto, nonché per il reato associativo finalizzato al compimento di tali condotte illecite.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, che rileva come sul punto si potrà intervenire sia in fase di illustrazione degli emendamenti che nel corso della loro successiva discussione, viene dichiarata chiusa la discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 922 è fissato per le ore 18 di giovedì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEI DISEGNI DI LEGGE DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) rende noto di aver concluso il lavoro di predisposizione di una proposta di testo unificato sui disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.1001/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2»*, nella lettera* a) *sopprimere le seguenti parole:* «ed *e)*».

2.1001/2

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2»*, nella lettera* a) *sopprimere le parole:* «ed *e)*».

2.1002/1

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».

2.1002/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, alle lettere* b) *e* c) *sopprimere le seguenti parole:* «, o di una sua circostanza rilevante».

2.1002/3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, o di una sua circostanza».

2.1002/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, lettera* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «, o di una sua circostanza».

2.1002/5

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sopprimere la lettera* e).

Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2»*, nella lettera* a) *sopprimere le parole:* «ed *e)*».

2.1002/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002, al capoverso «3»*, sopprimere la lettera* e).

2.1002/7

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».

2.1002/8

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e)*, sostituire le parole:* «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» *con le seguenti:* «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.1002/9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *sopprimere la seguente parola:* «adeguata».

2.1002/10

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *sopprimere la seguente parola:* «adeguata».

2.1002/11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, purché non sussista contrasto interpretativo».

Art. 5

5.0.1000/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

5.0.1000/2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

5.0.1000/3

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.

5.0.1000/4

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», *nel comma 3, sostituire le parole:* «al quinto», *con le seguenti:* «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 3

3.5 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa».

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2014
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame dei nuovi emendamenti presentati dal relatore riferiti all'articolo 2 e dei relativi subemendamenti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sull'emendamento 2.1000, il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di riformulare l'emendamento 2.1001 in un testo 2 con il conseguente assorbimento dei subemendamenti 2.1001/1 e 2.1001/2. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 2.1002/1, 2.1002/7 e 2.1002/8. Si riserva, poi, di

riformulare l'emendamento 2.1002, dalla cui approvazione conseguirebbe l'assorbimento di tutte le restanti proposte subemendative.

Il vice ministro COSTA, dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.1000, si sofferma sulla questione concernente la responsabilità civile del magistrato derivante dalla mancata conformazione all'interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Cassazione.

Sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1002 e sulle questioni ad essa sottese si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), BARANI (*GAL*) e Nadia GINETTI (*PD*) nonché il presidente PALMA.

I senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e Erika STEFANI (*LN-Aut*) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 2.1000.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.100, su proposta del presidente PALMA, la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.1001 e 2.1002 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 2.3, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.101, 2.102 e 2.103.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e il presidente PALMA hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 2.4 e 2.104, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.105, 2.106, 2.107 e 2.108.

Dopo che il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 2.109, la Commissione respinge l'emendamento 2.5.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.110 e 2.111, la Commissione respinge l'emendamento 2.6.

E' quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.112, il quale è riformulato come subemendamento alla proposta 2.1002 (testo 2) del relatore.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritirano quindi gli emendamenti 2.7 e 2.113.

Sono quindi posti ai voti e respinti in una unica votazione gli emendamenti aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente PALMA ricorda che gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 erano stati precedentemente dichiarati improponibili.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Dopo che i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e Erika STEFANI (*LN-Aut*) hanno ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.2, la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.100.

E' altresì ritirato, dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*), l'emendamento 4.1, in relazione al quale svolge talune considerazioni il vice ministro COSTA.

E' infine posto ai voti e respinto l'emendamento 4.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 5.1, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.100.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare l'emendamento 5.0.100 in un testo 2, sostituendo la parola "obbligo" con "dovere", a suo parere tecnicamente più corretta, trattandosi di un impegno spettante allo Stato.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento da ultimo citato al quale prendono parte il vice ministro COSTA e i senatori CASSON (*PD*) e BUCCARELLA (*M5S*)

In esito al dibattito, il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), firmatario dell'emendamento 5.0.100, decide di non accogliere la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 5.0.100 è così posto ai voti ed approvato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

Il presidente PALMA propone quindi di accantonare l'emendamento 5.0.101 a propria firma, nonché l'emendamento 5.0.1000 del relatore con i relativi subemendamenti che riguardano, a vario titolo, la misura della rivalsa. Trattandosi, infatti, di questione complessa in riferimento alla quale non si riscontra ancora accordo tra i rappresentanti delle varie forze politiche, egli ritiene che un approfondimento della materia possa contribuire a delineare meglio le diverse posizioni politiche.

Si apre quindi un dibattito al quale prende parte per primo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiamando l'attenzione sulle diverse possibilità della definizione della misura della rivalsa: si tratta di valutare, infatti, se sia opportuno introdurre una rivalsa che corrisponda all'intero ammontare del danno ovvero limitarla ad un tetto massimo in riferimento al quale il magistrato può rispondere con una parte del proprio stipendio annuo.

Il presidente PALMA, precisa che l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati è conseguente ad errori commessi soprattutto per colpa grave; questa, secondo l'elaborazione dottrinale, si pone ben al di qua del limite del dolo. Ricorda poi che dall'approvazione della legge n. 117 del 1988 ad oggi, nell'ambito dei numerosi giudizi contro lo Stato e delle conseguenti azioni di rivalsa contro i

magistrati, solo quattro di queste hanno avuto esito positivo. Ciò a conferma che la disciplina sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità dei magistrati merita di essere rivista e corretta da parte del legislatore. Sembra comunque arduo ancorare ad un qualche principio ordinamentale la differenziazione di disciplina tra la responsabilità dei magistrati che, per dolo e colpa grave, rispondono attualmente soltanto nella misura di un terzo del proprio stipendio, e la responsabilità di tutti gli altri dipendenti pubblici che, secondo l'articolo 28 della Costituzione, è diretta e senza limitazione alcuna. Né, trova una giustificazione alle ipotesi, testé avanzate nel dibattito, di limitare la responsabilità dei magistrati ad un determinato ammontare del danno con conseguente rivalsa su una quota più o meno alta dello stipendio. Inoltre conclude che, essendo quasi sempre i magistrati coperti da assicurazione, non si vede perchè debbano godere di un trattamento diverso, sul piano della responsabilità, rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici e, almeno in parte, a coloro che esercitano la libera professione in certi ambiti particolarmente delicati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che, se la Commissione dovesse approvare l'estensione della misura di rivalsa nell'ambito delle azioni contro i giudici, l'effetto sarebbe dirompente sul piano della separazione dei poteri e in particolare dell'autonomia nell'esercizio della giurisdizione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che i magistrati non siano paragonabili agli altri dipendenti pubblici né ai liberi professionisti se non altro per il fatto che costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere secondo il dettato costituzionale. Conseguentemente, anche la responsabilità dei giudici ha un fondamento costituzionale autonomo che va oltre l'articolo 28, pertanto, la misura della rivalsa nei giudizi di risarcimento del danno non integra un privilegio, quanto una forma di tutela dei cittadini nei confronti dei poteri forti che si esplica nell'esercizio autonomo della giurisdizione.

Il senatore BARANI (*GAL*) non ritiene equo, dal punto di vista ordinamentale, che alcune categorie di dipendenti pubblici come i medici siano interamente e direttamente responsabili dei propri errori commessi con colpa grave, laddove i magistrati, allo stato dell'arte, non sono direttamente responsabili potendo il cittadino domandare il risarcimento nei confronti dello Stato il quale, solo in un momento successivo, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del giudice. Peraltro, ciò contrasta con la volontà popolare che mediante l'approvazione del quesito referendario del 1987 si era pronunciata a favore della responsabilità diretta ed effettiva dei magistrati.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) rileva che, ove si introducesse nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dei magistrati, occorrerebbe bilanciarla con le diverse forme di responsabilità già previste per l'esercizio dei poteri spettanti ai ministri e al Presidente del Consiglio e persino agli altri organi di rilievo costituzionale.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che debbano essere mantenute distinte le questioni relative, rispettivamente, alla misura della rivalsa nel caso di responsabilità indiretta dei magistrati, e quella dovuta per responsabilità diretta, secondo il principio "chi sbaglia paga". Dal primo punto di vista osserva che, essendo comunque fondate le competenze stipendiali dei magistrati sulle entrate dello Stato, la responsabilità indiretta, costituisce comunque una forma di garanzia per i cittadini e non un privilegio per i magistrati. Inoltre, la differenziazione di responsabilità tra i vari soggetti dell'ordinamento, trova giustificazione nell'articolazione storica della democrazia e, in ultima analisi, nel principio di separazione tra i poteri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva che in un sistema democratico basato sul principio di eguaglianza occorre evitare privilegi in capo a categorie di soggetti tanto più che gli stipendi dei dipendenti pubblici provengono comunque dalle casse dello Stato e, dunque, dai cittadini contribuenti. Se non si vuole scardinare il principio, comunque alquanto discutibile, della responsabilità indiretta dei magistrati, così come delineato dalla legge del 1988, è tuttavia necessario riportare ad equità la misura dell'azione di rivalsa nei giudizi di risarcimento contro lo Stato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) afferma che nei giudizi di risarcimento contro lo Stato per gli errori giudiziari, la responsabilità effettiva dei magistrati deve essere acclarata di volta in volta non trascurando la priorità di tutela dei diritti dei cittadini. Al riguardo, sarebbe opportuno rivolgere uno sguardo agli altri Paesi europei soprattutto con riferimento alle eventuali limitazioni che riguardano le azioni di rivalsa.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) non comprende il tenore delle affermazioni del senatore Lumia, secondo il quale la responsabilità indiretta dei magistrati sarebbe una conseguenza dell'articolazione della democrazia e dunque una proiezione della divisione dei poteri. Ritiene invece che gli errori giudiziari debbano essere severamente puniti, secondo i principi generali dell'ordinamento a tutela dei cittadini.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), ad integrazione di quanto già affermato in precedenza, ricorda che l'organizzazione dello Stato si basa sul modello napoleonico e che i Padri costituenti, con la previsione di cui all'articolo 28 della Costituzione, avevano immaginato forme di responsabilità diretta per tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, la legge n. 117 del 1988 ha introdotto forme di limitazione alla responsabilità dei magistrati che, però, non può prescindere dalla valutazione della colpa grave per la definizione della misura della rivalsa. Da questo punto di vista, la responsabilità civile dei magistrati rappresenta una garanzia a tutela dei più deboli.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che la formulazione delle proposte emendative che fanno riferimento al limite dell'ammontare oggetto dell'azione di rivalsa nei riguardi del singolo magistrato devono essere prese in attenta considerazione, al fine di rendere effettiva la responsabilità civile in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario. Occorrerà tuttavia mantenere ferma la distinzione tra il limite per le azioni di rivalsa conseguenti al danno di origine dolosa, da quelle a titolo di colpa grave; la Commissione, in definitiva, dovrà raggiungere soluzioni equilibrate che consentano di non determinare influenze negative sull'esercizio della giurisdizione senza, al contempo, poter garantire zone di irresponsabilità nell'ordinamento che non devono trovare spazio per nessuna categoria di servitori dello Stato.

Il vice ministro COSTA evidenzia come dall'esame degli emendamenti sino ad ora svolto dalla Commissione emerga generale consonanza sul fatto che il vigente limite all'azione di rivalsa, che si spinge fino al massimo di un terzo dell'annualità stipendiale, non appare soddisfacente. Non stupisce che questo elemento sia condiviso da sensibilità politiche assai differenti. Come rilevato anche dal relatore è opportuno intervenire con una disciplina coerente con l'insieme delle tematiche sulle quali si è già raggiunto un accordo in sede di Commissione. In particolare, si conviene tutti sul fatto che il sistema del filtro di ammissibilità non ha sortito gli effetti attesi. Si è poi raggiunta una ragionevole intesa sull'opportunità di estendere la latitudine applicativa dell'azione di responsabilità e sulla tipologia di danno risarcibile; del pari, sembra condiviso l'intento di distinguere chiaramente, anche su piano dei limiti quantitativi della rivalsa, in base al titolo di dolo o colpa grave che dà vita alla pretesa risarcitoria. Si deve avere anche riguardo al fatto che la Commissione ha già approvato un

emendamento che ribadisce l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa, al fine di evitare che essa sia intesa come mera facoltà suscettibile di non trovare seguito effettivo. In definitiva, il Governo offrirà un contributo alla ridefinizione della misura della rivalsa di cui all'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, tenendo in conto la mutata chiave di lettura rispetto alla natura del danno, al quadro coerente della disciplina in punto di obbligatorietà della rivalsa e nella prospettiva di un potenziale allargamento dei presupposti per riscontrare il danno da colpa grave.

Il presidente PALMA ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi offerti sul tema riguardato dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 che rimangono, per ora, accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'emendamento 6.1 è ritirato dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*), mentre sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 6.100 e 6.101.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 6.0.1, il presidente PALMA dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO E UNIONI CIVILI

La senatrice CIRINNA' (*PD*) preannuncia la propria volontà di depositare un testo corretto della proposta di testo unificato già allegata al resoconto della seduta del 24 giugno; in seguito ad un supplemento di esame, è infatti opportuno apportare lievi correzioni di coordinamento sul testo, concernenti, tra l'altro, la numerazione degli articoli e talune puntuali modifiche formali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.1001 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito

dal seguente:
"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:
a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a);
b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »

2.1002 testo 2/13 (già em. 2.112)

PALMA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» *nel comma 3, lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».

2.1002 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.".*»*

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo con il conseguente mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'articolo 5 già disposto nel corso della seduta di ieri. Egli ritiene infatti che sulle questioni della responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e della disciplina dell'azione di rivalsa - oggetto dei citati emendamenti - sia possibile giungere all'elaborazione di proposte condivise, concertate anche con l'Esecutivo e che tengano conto anche della più recente giurisprudenza

comunitaria.

Il vice ministro COSTA condivide la proposta del relatore, ritenendo che sulle problematiche connesse alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sulla azione di rivalsa sia necessario rinvenire, già in sede referente, una soluzione condivisa, nel rispetto anche della giurisprudenza comunitaria.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva preliminarmente come la Commissione abbia già svolto una proficuo esame dei provvedimenti in titolo, giungendo tra l'altro alla approvazione di proposte emendative senza dubbio migliorative del testo originario. È indubbio che un breve rinvio potrà consentire alla Commissione di trovare una soluzione condivisa anche sulle delicate e complesse questioni sottese alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sui limiti dell'azione di rivalsa.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) si associa ai rilievi testé svolti dal collega Lumia, ponendo in luce la rilevanza della questione connessa all'attività interpretativa e alla difficoltà di distinguere condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile da quelle in grado di configurare meri vizi di legittimità della sentenza. Sottolinea inoltre l'esigenza di una ulteriore riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, anche sulle tematiche oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1070.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) chiede che sia precisata la durata della sospensione dell'esame e che sia chiarito l'eventuale impatto sulla proposta *de jure condendo* delle dodici linee guida in materia di giustizia approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene assolutamente necessario prevedere una disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati in grado di assicurare l'effettiva risarcibilità dei danni provocati dall'erronea interpretazione della legge ai cittadini.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, sollecitando una riflessione nel merito delle proposte concernenti la quantificazione dell'azione di rivalsa e i termini del rinvio pregiudiziale.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), nell'acconsentire alla proposta di rinvio, ritiene necessario attirare l'attenzione della Commissione sul testo che si sta licenziando. In particolare, la soluzione prospettata dalla Commissione oltre a ribadire la responsabilità indiretta dei magistrati, limita la stessa al solo errore di diritto. Non si comprende per quale ragione si voglia poi ulteriormente restringere la responsabilità limitando il *quantum* dell'azione di rivalsa, soprattutto se si considera che ormai da anni l'attività giurisdizionale è coperta da polizze assicurative.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede al Governo di chiarire in che modo intenda risolvere l'evidente concorrenza legislativa fra le proposte in titolo e l'articolo 30 del disegno di legge europea in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il vice ministro COSTA osserva come il Governo, consapevole di tale evidente concorrenza legislativa, ritenga che la questione della responsabilità civile dei magistrati debba essere affrontata in modo organico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1070 e congiunti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva come per il proprio Gruppo i provvedimenti in titolo non

rappresentino - a differenza di quelli in materia di corruzione e di traffico degli organi - un'oggettiva priorità. Tuttavia, nell'associarsi alla richiesta di rinvio, si augura che la temporanea sospensione dell'esame possa consentire alla Commissione di predisporre proposte di modifica in grado di migliorare la obsoleta legislazione vigente in materia di responsabilità civile.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, a condizione che essa non preluda ad iniziative legislative del Governo tendenti ad esautorare l'attività parlamentare.

Il presidente PALMA condivide la proposta di rinvio avanzata dal relatore. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla posizione espressa dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito di un convengo organizzato sul tema dell'illecito disciplinare dei magistrati, con particolare riguardo alle attività di interpretazione della legge, svolge talune considerazioni sul tema anche alla luce delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia. In proposito ricorda il tenore della sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011 nella quale il giudice europeo ha sancito l'incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione nazionale nella parte in cui esclude completamente la rilevanza, ai fini della responsabilità, dell'errore dell'interpretazione della norma comunitaria. Con riguardo poi al tema della rivalsa, invita la Commissione a tenere conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella quantificazione dei termini dell'azione di rivalsa, impone il rispetto del principio di ragionevolezza anche in rapporto alla responsabilità dei pubblici impiegati.

In considerazione dell'orientamento espresso dai vari rappresentati dei Gruppi è disposto il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti e il contestuale mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 2.1001 (testo 2), 2.1002 (testo 2),, 5.0.101 e 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre***, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che con il disegno di legge n. 1533 il Governo intende conformare la disciplina di rilevanti settori dell'ordinamento al quadro normativo dell'Unione europea. Naturalmente, è sua intenzione limitarsi alle sole parti di competenza della Commissione giustizia sulle quali, tuttavia, conviene prestare grande attenzione giacché si tratta

di disposizioni che hanno riguardo a taluni provvedimenti che la 2a Commissione ha già avuto modo di esaminare nel corso di questo primo anno di legislatura.

Vi è in primo luogo da tener conto delle norme contenute nel Capo I del disegno di legge che attengono alla materia della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

In particolare, l'articolo 2 reca una norma, apparentemente di relativo impatto, che concerne l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 che ha riguardo al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Le disposizioni che vengono ad essere modificate riguardano le autorizzazioni per il diritto a soggiornare e le relative sanzioni in capo a chi ne è sprovvisto.

In particolare, il relatore segnala la modifica all'articolo 13 del Testo unico che introduce nuove norme nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina. E' altresì previsto l'inserimento del divieto di cui al comma 13 dello stesso articolo 13 del Testo unico nel sistema di informazione Schengen.

Infine l'articolo 14 del citato Testo unico interviene anche a modificare la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione nelle more del procedimento di identificazione o di rimpatrio. Viene tra l'altro stabilito che il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri non possa essere superiore a 180 giorni.

Altre disposizioni del Capo I che hanno un qualche riguardo alla competenza della Commissione concernono la materia dei servizi investigativi privati di cui all'articolo 5 e quella del divieto di discriminazioni nei confronti dei consumatori, prevista dall'articolo 6.

Il Capo II reca disposizioni in materia tributaria, mentre il Capo III concerne norme in materia di lavoro e di politiche sociali.

Dopo aver svolto brevi cenni sui contenuti dell'articolo 17, che concerne la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, si sofferma quindi sull'articolo 30 recante modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di la responsabilità civile dei magistrati. Tale norma, di cui è intuibile il rilievo, dato che la Commissione sta procedendo alla votazione degli emendamenti di una riforma organica volta a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", sostituisce innanzitutto il primo comma dell'articolo 2 della legge, stabilendo che l'azione risarcitoria può essere intentata contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole. Il fatto lesivo può essere un atto o un provvedimento giudiziario ma anche un comportamento, se posti in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave oppure per diniego di giustizia.

Altra parte di indubbio rilievo della normativa approvata presso la Camera dei deputati riguarda l'enucleazione dei casi di colpa grave che è esclusa quando si verta nell'ambito di una attività di valutazione del fatto e delle prove. Tuttavia, il comma 3-*bis* che viene poi introdotto quale eccezione a tale principio è notevolmente innovativo giacché stabilisce che per valutare l'eventuale manifesta violazione del diritto debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la controversia, indicandosi poi anche puntuali casi aventi valore paradigmatico e esplicativo.

Inoltre, si stabilisce uno specifico presupposto di violazione del diritto dell'Unione europea, per il quale gli elementi di valutazione sono elencati a parte, non mancandosi di indicare anche un esplicito riferimento all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Infine, il relatore rileva che i commi 2 e 3 dell'articolo 30 prevedono le norme di copertura finanziaria per tale rilevante novella legislativa e inseriscono un obbligo di monitoraggio sugli oneri finanziari determinati qualora la nuova disposizione di legge entrasse in vigore.

Svolge quindi un accenno concernente l'articolo 38 che reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo; si prevede peraltro uno specifico mezzo di reclamo avverso le

decisioni adottate dalle autorità di rilascio. Tale reclamo deve essere sporto presso il tribunale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Con riguardo, invece, al disegno di legge n. 1519, il relatore ossserva che le deleghe conferite al Governo nelle materie di più spiccato interesse della Commissione giustizia, riguardano l'articolo 7 che ha ad oggetto la protezione internazionale e temporanea e quindi il diritto di asilo.

Si tratta di redigere un Testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea nella materia citata. I tre ambiti di regolazione concernono: il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

L'articolo 9 invece conferisce una delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 2006/783/GAI, concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, si sofferma sul principio direttivo svolto nella lettera *c)* del comma 1, ove si richiede che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia.

Già solo dai criteri direttivi che individuano le modalità di esercizio della delega, osserva che l'obiettivo è quello di rafforzare la rete giudiziaria europea e garantire un più agile ed immediato riconoscimento dei provvedimenti di confisca adottati da altro Stato membro, con le forme della cooperazione giudiziaria diretta. Ciò si evince dalle lettere *e), f), h), i)* del già menzionato comma 1.

Sul fronte delle garanzie pone in rilievo il riferimento ai mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale di cui alla lettera *m)*.

Conclude rilevando che l'equilibrio sembra risiedere nell'esperibilità di tali mezzi di gravame anche a tutela dei terzi di buona fede, precludendo tuttavia che l'impugnazione investa il merito della decisione giudiziaria adottata dallo stato di emissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***

(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***

(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***

(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***

(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***

(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Come preannunciato nel corso della seduta di ieri, la relatrice CIRINNA' (*PD*) deposita una nuova versione della proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato); l'articolato presenta marginali differenze rispetto a quello redatto in precedenza e allegato alla seduta del 25 giugno. Precisa, infatti, che sono state apportate limitate modifiche relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta potrà avere luogo l'illustrazione dell'articolato e la discussione in vista della sua possibile adozione come testo cui riferire, in seguito, le proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*) chiede di poter intervenire sul contenuto del disegno di legge nel corso di una prossima seduta.

Il presidente PALMA chiede dunque se vi siano obiezioni affinché sia revocato il termine per la proposizione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 del 10 luglio, anche per consentire al primo firmatario del disegno di legge di prendere parte alla discussione generale.

Non essendovi osservazioni, è disposta la revoca del termine per la proposizione degli emendamenti ed è riaperta la discussione generale sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO E FALSO IN BILANCIO

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ricorda come stia per spirare il termine previsto dall'articolo 51,

comma 2, del Regolamento, in forza del quale la Commissione aveva differito il seguito dell'esame sui disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, in attesa che il Governo trasmettesse una propria iniziativa di legge. Alla luce di tale rilievo sollecita la presidenza affinché, nel corso delle sedute della prossima settimana, si proceda con la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato già adottato su proposta del relatore.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che i recenti annunci del Governo, che hanno investito l'intero ambito degli interventi legislativi all'esame della Commissione, non possono paralizzare la capacità di iniziativa di questo ramo del Parlamento. Auspicando che l'istruttoria legislativa possa avere seguito nonostante l'effetto mediatico dei cosiddetti "dodici propositi di riforma" illustrati dal Governo, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione per esprimere i propri indirizzi di intervento, con particolare riguardo all'annoso problema della riforma della geografia giudiziaria.

Anche la senatrice MUSSINI (*Misto*) invita tutti i Gruppi parlamentari a non ammettere che puri annunci o propositi di intervento possano giustificare la paralisi dei lavori della Commissione, anche perché il campo di intervento coperto dalle iniziative prefigurate dall'Esecutivo è talmente ampio da investire tutte le materie su cui la Commissione è impegnata a definire l'esame di complessi provvedimenti legislativi.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la Commissione non deve permettere che i lavori siano sospesi o rallentati per il solo fatto che il Governo preannuncia iniziative legislative incerte nei termini di presentazione e di vastissima portata per l'intero sistema della giustizia. In concreto, quella delle circoscrizioni e del riordino degli uffici giudiziari appare ancora adesso un'autentica emergenza sulla quale è opportuno che via sia un'interlocuzione col Governo e si dia seguito agli atti parlamentari che hanno prefigurato soluzioni idonee alle esigenze territoriali connesse con l'incerto e insoddisfacente riordino della geografia giudiziaria.

La senatrice GINETTI (*PD*) auspica che la Commissione possa approvare la relazione sulla legge di delegazione europea e la legge europea entrambe all'esame della 14a Commissione permanente, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Inoltre, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione sul delicato tema dell'universo carcerario, rispetto al quale l'Italia ha di recente subito un'ulteriore condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, peraltro, si è ancora in attesa di conoscere quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sull'eventualità di proseguire nell'esame dei disegni di legge volti a concedere misure di clemenza in favore dei detenuti.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene condivisibili gli interventi svolti sino ad ora, ma precisa che gli annunci dei giorni scorsi da parte del Governo non devono ingenerare eccessivi effetti di spiazzamento. In realtà, si tratta di un metodo nuovo, volto a garantire il massimo coinvolgimento degli utenti del servizio giustizia in processi di riforma lungamente attesi. Né d'altra parte sembrano giustificate le lamentele sulla non immediata traduzione in provvedimenti legislativi dei propositi riformatori manifestati dal Governo, giacché interventi immediati da parte dell'Esecutivo avrebbero fatto sollevare opposte doglianze per l'esautoramento del ruolo delle commissioni parlamentari. In definitiva, occorre che si mantenga una continua interlocuzione con il Ministro sui temi, di assoluto rilievo, che la Commissione sta responsabilmente affrontando nel corso di queste settimane.

Il presidente PALMA, alla luce degli interventi svolti, annuncia che assumerà contatti con il Ministro della giustizia affinchè questi possa prendere parte ai lavori della Commissione in una

prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I
Delle unioni civili
Art. 1.
(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un?unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un?unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.
Sono cause impeditive all?iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un?unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
b) la minore età di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza

sull'istanza non sia passata in giudicato;
d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un?unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell?unione civile tra persone dello stesso sesso.
4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.
(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un?unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*. 1 -- (*Cognome dell?unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.
(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all?unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell?unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.
(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell?unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.
(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Art. 7.
(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi e negli altri atti normativi in materia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.
3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque addottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.
(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi

stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.
(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 12.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma1.

Art. 13.
(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 14.
(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».

6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 15.
(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'art. 13.
3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 16.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo I, Titolo XII, del Libro I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.
3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 17.
(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 18.
(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
1) accordo delle parti;
2) recesso unilaterale;
3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
4) morte di uno dei contraenti.
2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.
(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter*. - (Diritti del convivente). -- Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 20.
(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-*bis*. - (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 21.
(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».
2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.
3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 22.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri

individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggiblità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea.

In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici CIRINNA' (*PD*), FILIPPIN (*PD*) e ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), nonché del senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illeceità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta ed illustra l'emendamento 2.1002 (testo 3), pubblicato in allegato. La proposta riformulata prevede, tra i casi di colpa grave sanzionabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche la violazione del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile. Lo stesso relatore fa presente, tuttavia, che non essendo i provvedimenti in titolo calendarizzati per l'Assemblea, si potrebbe valutare l'ipotesi di rinviare il prosieguo dell'esame degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva,

anche alla luce della preannunciata riforma governativa dell'intero sistema di giustizia che, come è noto, comprende anche la modifica della disciplina della responsabilità dei magistrati.

Il vice ministro COSTA, ricordando che lo scorso 30 giugno il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia hanno annunciato un disegno di riforma complessiva della giustizia articolato in dodici punti, tra i quali è compresa proprio la responsabilità civile dei magistrati, e che, per circa due mesi, sarà aperto un forum *on line* per dibattere sui diversi profili sottesi alla riforma, conviene con la proposta del relatore di rinviare a settembre il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. In tal modo, il lavoro già svolto dalla Commissione potrà essere coordinato con i contenuti del progetto di riforma che l'Esecutivo è in procinto di mettere a punto.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che debbano essere accolte le proposte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo aver precisato, a nome del proprio gruppo, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati non può prescindere dalla conferma del principio della responsabilità indiretta, fermo il diritto di rivalsa dello Stato sul singolo magistrato, osserva che alcune questioni debbono ancora trovare una soluzione condivisa tra le diverse forze politiche e, pertanto, è senz'altro opportuno un rinvio dei lavori, anche alla luce dell'opportunità di coordinamento con i propositi di riforma annunciati dal Governo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non ritiene sussistano le condizioni per un rinvio dell'esame dei disegni di legge sulla responsabilità dei magistrati; questi sono già in fase di discussione avanzata in Commissione. Inoltre, ravvisa una contraddizione tra quanto affermato dal vice ministro Costa nella seduta di ieri, allorché aveva precisato che, allo stato, il Governo non ha ancora predisposto un articolato compiuto, e la richiesta di sospensione dei lavori in tale materia, avanzata dallo stesso Vice ministro nella seduta odierna. Peraltro, i dodici punti della preannunciata riforma della giustizia da parte del Governo potrebbero investire gran parte delle materie all'esame della Commissione. Pertanto, reitera la richiesta affinché il Ministro della giustizia intervenga in Commissione a riferire non solo sulle numerose questioni che gli erano state sottoposte in occasione dello svolgimento delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, ma anche sui contenuti specifici della riforma appena annunciata e sul delicato problema della riforma della geografia giudiziaria.

Il senatore BARANI (*GAL*) rileva che il popolo sovrano, attraverso una ormai risalente consultazione referendaria, si espresse a favore dell'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei giudici e pertanto, anche a tacere di altre ragioni, la riforma della legge Vassalli non dovrebbe essere procrastinata oltremodo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che non possano essere condivise le ragioni che militerebbero, secondo il relatore e il vice ministro Costa, in favore della richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo. Un rallentamento dei lavori della Commissione sulla complessa materia della responsabilità dei giudici, in concreto, non gioverebbe al Paese e al sistema istituzionale in questo delicato momento storico.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) chiede delucidazioni su quali dei dodici punti dell'annunciata riforma governativa della giustizia riguardino precisamente l'attività legislativa già avviata dalla Commissione. Ricorda, poi, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato 1533) è stato approvato dalla Camera dei deputati un emendamento che introduce, di fatto, una forma di responsabilità diretta dei giudici. E' pertanto evidente che si impone la necessità di coordinare tale disposizione non solo con le proposte già all'esame della Commissione, ma anche con il disegno di legge in corso di definizione da parte del Governo.

Il senatore ALBERTINI (*NCD*), osservando che l'urgenza della riforma della legge Vassalli deriva soprattutto dalla procedura d'infrazione pendente sull'Italia nonché dalla giurisprudenza europea e che, pertanto, non può essere procrastinata a lungo, esprime tuttavia un orientamento favorevole al rinvio della votazione sugli emendamenti accantonati fino alla definizione del progetto di riforma preannunciato dal Governo. Auspica, quindi, che entro il mese di settembre la Commissione e il Governo possano convergere sull'approvazione di un testo coerente con le disposizioni già approvate in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PALMA, a titolo personale, non concorda con la richiesta di rinvio dell'esame testé avanzata; infatti, ad oggi il Governo non ha ancora predisposto un disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Né ritiene possa essere considerato di una qualche rilevanza, ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, il forum *on-line*, cui ha accennato il vice ministro Costa. Tuttavia, prendendo atto del fatto che il relatore ha oggi presentato una riformulazione sostanzialmente innovativa dell'emendamento che tipizza la colpa grave ai fini del risarcimento del danno, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1002 (testo 3) per le ore 18 di giovedì 31 luglio.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI RILIEVI SVOLTI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI IERI DAL SENATORE GIOVANARDI CIRCA IL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO

La senatrice CIRINNA' (*PD*), con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi nel corso della seduta di ieri, con le quali questi prospettava l'opportunità di rimettere il suo mandato di relatrice sui provvedimenti in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi), a seguito di un comunicato stampa in cui si esprimeva a favore delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ritiene opportuno offrire alcune precisazioni.

Ricorda, innanzitutto, che l'articolo 67 della Costituzione prevede il divieto di mandato imperativo per tutti i membri del Parlamento e tale norma vale a maggior ragione con riferimento all'incarico di relatore. Inoltre, l'articolo 68 della Costituzione garantisce la libertà di espressione dei parlamentari presidiata dalla fondamentale garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Quanto all'opportunità politica delle dichiarazioni svolte, non era sua intenzione colpire la sensibilità di alcuna parte politica, precisando che finora ha sempre tenuto conto di tutte le articolate posizioni emerse dal dibattito. In risposta alle critiche ricevute annuncia che, semplicemente, rinnoverà il proprio impegno a considerare attentamente le ragioni espresse dal senatore Giovanardi in vista della prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in questione.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) non ritiene sufficiente ed esaustiva la replica della senatrice Cirinnà, ribadendo la propria assoluta contrarietà alla trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso da parte dei sindaci dei comuni italiani, in quanto tali iniziative devono considerarsi semplicemente *contra legem*.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), condividendo le argomentazioni espresse dalla senatrice Cirinnà, osserva che la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero non configura un atto illegittimo né una forma di disobbedienza civile; costituisce semplicemente un'innovazione nell'esercizio delle competenze dei sindaci che fa seguito all'evoluzione dei costumi sociali e alle svolte giurisprudenzali in tale materia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre***, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1533; disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1519 e rinvio. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Su proposta del presidente PALMA, la Commissione conviene di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1519, il cui seguito viene quindi rinviato.

Non facendosi osservazioni, si procede con l'esame del disegno di legge n. 1533.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533, pubblicata in allegato.

Si apre, quindi, un breve dibattito cui prendono parte il presidente PALMA nonché i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*) e BARANI (*GAL*).

Su proposta del PRESIDENTE, il relatore modifica la proposta di relazione, di cui presenta un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni, così come riformulata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembra accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile, a mente del quale il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, forse, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, fermo restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117; in proposito osserva che l'esame di una riforma organica

della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2a Commissione permanente del Senato da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", la Commissione ha ormai definito il testo di molte delle disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Infatti, molte delle scelte di fondo sono state compiute dalla Commissione, una volta decisa l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta, sulla scorta dell'analisi del rendimento offerto dall'istituto del filtro alle istanze risarcitorie, sulla base di una scrupolosa rivalutazione dei limiti e delle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma complessiva in punto di responsabilità civile dei magistrati che tenga conto, oltre che delle problematiche già illustrate, anche delle fattispecie di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte, e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembri accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile. Ai sensi di tale disposizione, il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, ferma restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117, in proposito, osserva che l'esame di una riforma organica della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2a Commissione permanente del Senato ormai da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", la Commissione ha

ormai definito il testo di rilevanti disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Tra l'altro, la Commissione giustizia, in esito all'approvazione di alcune delle proposte emendative, ha confermato l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta; ha ridimensionato la portata dell'istituto del filtro alle istanze risarcitorie; è in procinto di affrontare i due temi relativi ai limiti e alle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato, e alla responsabilità per violazione da interpretazione non conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma in punto di responsabilità civile dei magistrati già avviato nella sede di merito ove, peraltro, si terrà conto altresì dei profili di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.1002 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-*bis*. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.".»

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2014
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca norme relative all'elezione del Consiglio dell'ordine circondariale forense.

La fonte attributiva del potere regolamentare risiede nell'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, con la quale è stata nuovamente disciplinata l'intera materia dell'esercizio della professione forense. Peraltro, l'articolo 25 della stessa legge, nel richiamare il regolamento all'esame della Commissione stabilisce anche che gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati in termini di elettorato attivo al fine della composizione dello stesso Consiglio dell'ordine.

Anche la costituzione dell'assemblea è puntualmente delineata dalla legge di riforma, e precisamente, dall'articolo 27, comma 1, che postula che essa sia composta dai medesimi avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi; spetta all'assemblea di eleggere i componenti del Consiglio da rinnovare ogni quattro anni.

Vi sono altresì elementi che concernono, sempre a livello di normazione avente forza di legge, alcuni aspetti relativi al Consiglio dell'ordine, che dunque costituiscono dei limiti alla potestà regolamentare: per primo vi è da tenere in considerazione la composizione del Consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti in relazione a quello degli iscritti; sono poi fissati per legge il principio della segretezza del voto, i requisiti per l'elettorato attivo, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, l'espressione del numero di voti, le regole di prevalenza in caso di parità e il principio maggioritario per l'elezione dei candidati votati, il subentro dei non eletti, i limiti di ricandidatura, nonché, infine, la durata del Consiglio e il regime di *prorogatio*.

Ne discende, quindi, che l'ambito di operatività delle norme regolamentari concerne le sole modalità di svolgimento delle elezioni consiliari e la previsione, nei dispositivi attuativi dei citati vincoli legislativi, del riparto dei consiglieri da eleggere in base ad un criterio che assicuri, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio tra i generi. Al riguardo occorre sottolineare che, mediante la disciplina del voto di preferenza, si realizza la possibilità di esprimere un maggior numero di indicazioni elettorali se destinate ai due generi. Del pari tendono a garantire l'obiettivo che venga raggiunta almeno un terzo dell'elezione dei consiglieri del genere meno rappresentato, mediante i criteri di formazione delle liste e il meccanismo di sostituzione nel corso del mandato.

Più analiticamente, il complesso regolamentare si può ripartire in tre Capi: I disposizioni generali; II modalità di svolgimento delle elezioni; III disposizioni finali. Mi limito a illustrare le disposizioni di maggior rilevanza.

Al riguardo l'articolo 5, nel disciplinare la propaganda elettorale impedisce che essa si svolga nel luogo e nel tempo in cui si tengono le operazioni di voto. Anche l'articolo 6 assume particolare rilievo, poichè regola la presentazione delle candidature che, potendo avvenire sia individualmente che all'interno di una lista, dovrebbe consentire un elevato margine di rappresentatività alla compagine degli eletti.

L'articolo 7 reca i complessi dispositivi circa i candidati la cui presenza in lista deve favorire e garantire la equa rappresentazione dei generi così come stabilito dalla legge ordinaria. Vi è così la traduzione normativa del principio in base al quale viene garantita maggior rappresentatività e candidabilità, più è elevato l'equilibrio tra i generi. Segnala, da ultimo, che il candidato che si presenta in più liste vede decadere la propria candidatura e che il complessivo sistema elettorale assume natura maggioritaria già in forza della citata legge forense, dal che si trae la ragione ispiratrice della regola, sempre contenuta nell'articolo 7, per cui la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Rinvia quindi alla lettura accurata dell'articolo 9 che regola, tra l'altro, l'espressione del voto da parte degli iscritti e dell'articolo 12 che consente l'opzione circa le modalità di votazione consistente nel ricorso al sistema elettronico. Conclude soffermandosi sull'articolo 13 che assume peso decisivo individuando esso i criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. Premesso che la disciplina di dettaglio è particolarmente chiara ed esaustiva, l'obiettivo delle norme è quello di tutelare i principi di univocità dell'espressione della preferenza, mediante la previsione di specifiche ipotesi di nullità dell'intera scheda allorchè questa contenga elementi estranei all'espressione del voto o che mettano a repentaglio la sua segretezza.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ha espresso talune perplessità sul sistema di elezione dei consiglieri, previsto dall'atto del Governo in esame, il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sollecita una riflessione sull'articolo 8 del provvedimento sottolineando la situazione di evidente conflitto di interessi nella quale verrebbe a trovarsi il presidente del Consiglio dell'ordine candidatoe chiamato contestualmente a presiedere la commissione elettorale.

Il presidente PALMA propone di rinviare ad una successiva seduta l'avvio della discussione generale così da consentire al relatore Di Maggio di acquisire elementi per la predisposizione di una proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato svoltasi lo scorso martedì 23 settembre per la programmazione dei lavori. In quella sede è in primo luogo emersa la comune esigenza di intervenire sui reati di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.
In ordine alle modalità e ai tempi di esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421, vertenti su tale materia, non si è registrato però un avviso unanime. Da taluni è stata infatti evidenziata l'esigenza di procedere alla immediata calendarizzazione di tali provvedimenti, mentre da altri è stata sottolineata l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame al termine della vicenda processuale che vede come parte il senatore Storace, così da evitare rischi di strumentalizzazione mediatica. Ritiene pertanto che sui tempi e modi di esame dei citati disegni di legge si debba pronunciare il *plenum* della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, si esprime favorevolmente all'inserimento nel calendario dei lavori della prossima settimana dei disegni di legge in materia di vilipendio al Capo dello Stato.

Il presidente PALMA ricorda altresì che in sede di Ufficio di presidenza sono emerse posizioni divergenti in ordine alla prosecuzione dell'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, essendone stata sollecitata l'immediata espunzione dall'ordine del giorno della Commissione da taluni rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione le ragioni che avevano indotto all'inserimento in calendario di tali provvedimenti, ovvero l'esigenza di far fronte alle critiche mosse dall'Europa al nostro Paese per le inumane condizioni detentive. In proposito ritiene che le misure risarcitorie adottate dal Governo in via d'urgenza non siano in grado di ovviare alle citate criticità. Egli ritiene necessario, nella propria qualità di correlatore, mantenere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge n. 20 e connessi dal momento che riforme di carattere strutturale del sistema penale necessitano di provvedimenti di clemenza atti ad assicurare una effettiva parità di trattamento fra reclusi, in attesa di giudizio, per i quali eventuali benefici di pena possono trovare applicazione, e detenuti con condanna definitiva.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene, quale correlatrice, che prima di procedere alla espunzione dall'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti, sia necessaria una interlocuzione con il Ministro della giustizia così da acquisire i dati relativi all'impatto delle modifiche legislative apportate nell'ultimo anno e mezzo sul sistema carcerario.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che i provvedimenti di amnistia rappresentino, come

dimostrano i risultati conseguiti, misure di per sé inidonee ad ovviare alle inefficienze del sistema carcerario. Per tale ragione il Governo e la Commissione hanno ritenuto di portare avanti interventi di natura strutturale quali quelli relativi all'istituto della messa alla prova, della depenalizzazione, volti a risolvere le reali cause del sovraffollamento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione come l'inserimento all'ordine del giorno di tali provvedimenti si sia reso in parte necessario in ragione del tenore del messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con riguardo alla situazione carceraria. Per ragioni di correttezza istituzionale ritiene inopportuno procedere alla espunzione di tali provvedimenti dal calendario dei lavori. Sarebbe a suo parere preferibile attendere, come suggerito dalla senatrice Ginetti, una interlocuzione con il Ministro così da poter valutare la congruità dei risultati raggiunti con i provvedimenti legislativi fino ad oggi approvati.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea alla Commissione di aver posto all'Ufficio di presidenza tale questione in ragione del fatto che il perdurante mantenimento all'ordine del giorno dei provvedimenti di clemenza rischia di per sè di ingenerare aspettative nella popolazione reclusa. È necessario pertanto che la Commissione esprima con chiarezza la propria posizione in ordine ai provvedimenti di clemenza procedendo eventualmente alla loro espunzione dal calendario dei lavori.

Il presidente PALMA alla luce del dibattito svoltosi propone di rimettere ai relatori la predisposizione di puntuali quesiti da sottoporre al Ministro volti ad acquisire dati relativi all'impatto della legislazione processual-penalistica sul sistema carcerario.

La Commissione concorda altresì sulla proposta avanzata dal presidente Palma con riguardo ai provvedimenti di clemenza.

IN SEDE REFERENTE

(1626) ***Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che investe il tema della riforma della responsabilità civile dei magistrati, sul quale la Commissione ha già svolto un approfondito esame muovendo dai disegni di legge a sua propria firma e del senatore Barani.

L'oratore enuclea gli aspetti salienti della proposta governativa nel presupposto che tutti i senatori abbiano ormai presente il quadro delle problematiche connesse con i propositi di modifica della legge n. 117 del 1988. Premette, tuttavia, che il Governo si fa carico in sede di relazione illustrativa e poi nell'articolo 1, nella parte in cui modifica i commi 3 e seguenti dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, di integrare la disciplina della responsabilità per violazione manifesta della legge con un espresso riferimento al diritto dell'Unione europea a questo fine specifico, si dovrà tener conto di indici particolari quali: la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata

osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Innanzitutto si mantiene l'impostazione del cosiddetto sistema misto di responsabilità civile, fondato cioè sulla responsabilità diretta dello Stato e su quella, esercitata in sede di rivalsa, del magistrato.

Lo spettro della responsabilità dello Stato sulla violazione del diritto ovvero sul travisamento del fatto e delle prove è modulato sulla colpa grave. Si tende a modificare la clausola di salvaguardia per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove che non è operativa in caso di dolo del magistrato. Neanche qualora l'interpretazione si risolva in una violazione manifesta della legge e la valutazione dei fatti e delle prove in un travisamento degli uni e delle altre, la clausola di salvaguardia citata potrà trovare applicazione. Al fine di aumentare l'effettiva responsabilizzazione degli appartenenti all'ordine giudiziario, si determina l'eliminazione del filtro giudiziale che oggi raffina e limita l'ammissibilità della domanda. Quanto alle novelle in materia di azioni di rivalsa, si conferma l'obbligo della sua promozione nei confronti del magistrato autore di condotta illecita per negligenza inescusabile; è altresì incrementato il tempo utile per proporre la medesima domanda di rivalsa da parte dello Stato; si determina un congruo incremento della sua misura che viene innalzato fino alla metà dell'annualità dello stipendio. Di particolare rilievo è, peraltro, il consolidamento dei rapporti tra i profili di responsabilità civile e disciplinare.

L'impianto normativo è caratterizzato da cinque articoli che intervengono novellando la legge Vassalli.

L'articolo 1 modifica i presupposti generali della responsabilità, incidendo sull'articolo 2 della legge n. 117 del 1988.

L'articolo 2 del provvedimento in illustrazione dispone la citata abrogazione del filtro di ammissibilità delle domande.

L'articolo 3 incide direttamente sugli articoli 7 e 8 della legge Vassalli introducendo le modifiche all'azione di rivalsa dianzi esposte. Sottolinea, quindi, il rilievo del presupposto soggettivo di tale azione che è riconducibile alla negligenza inescusabile. Precisa, peraltro, che non solo viene elevata da un terzo alla metà di una annualità la misura della rivalsa sullo stipendio del magistrato responsabile, ma viene altresì innalzata ad un terzo la rata mensile dello stipendio espropriabile con esecuzione forzata.

Da ultimo, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge recano rispettivamente la clausola di copertura degli oneri finanziari e la disposizione sull'efficacia della novella legislativa.

Il relatore osserva che il Governo ha inteso ricondurre ai giudici popolari la sola responsabilità per dolo e ciò in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 18 del 1989.

Quanto poi ai magistrati onorari, i presupposti di responsabilità sono quelli comuni di dolo e negligenza inescusabile.

Conclude rilevando che nella relazione illustrativa il Governo afferma che le modifiche apportate alla disciplina dell'azione di rivalsa sono state redatte per incontrare un generale consenso parlamentare, evidenziato dalle iniziative attualmente in discussione anche presso questa Commissione e dalle proposte emendative ad esse riferite e in parte già esaminate.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) auspica che il relatore possa offrire chiarimenti sui due delicati profili del testo del disegno di legge appena illustrato. Si tratta del titolo di responsabilità riconducibile ai magistrati onorari e dell'effettivo funzionamento dell'istituto della rivalsa.

Il presidente PALMA chiede che i rappresentanti dei Gruppi si pronuncino brevemente circa il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1626. Infatti, la lettura piana dell'articolo 51 del Regolamento del Senato non dovrebbe consentire regressioni nella fase di individuazione del testo base per il prosieguo dei lavori. Appare, invece, assai più lineare prendere contezza dei risvolti applicativi del disegno di legge di iniziativa del Governo e, se del caso, esaminare eventuali emendamenti che possano trasporne la portata sul testo base su cui la Commissione aveva avviato e

svolto un approfondito lavoro istruttorio. Di certo vi è che non si potrà contravvenire alle deliberazioni già effettuate, riproponendo in tutto o in parte emendamenti già posti in votazione. Tenuto conto del quadro regolamentare, dunque, i senatori sono invitati a prospettare le soluzioni più adeguate al seguito dell'esame.

Ha per primo la parola il senatore LUMIA (*PD*) secondo il quale vanno verificati attentamente i limiti regolamentari che incontra il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati. Nell'ambito di tali confini il proprio Gruppo ritiene di poter proseguire con l'esame degli emendamenti ancora da votare sul testo base del disegno di legge n. 1070, o, in alternativa, prendere in considerazione eventuali nuove proposte emendative che attengano alle norme che non sono già state oggetto di votazione da parte della Commissione prima della presentazione del disegno di legge n. 1626. In ogni caso, ritiene si debba avere il massimo riguardo alle soluzioni previste dall'iniziativa legislativa da ultimo presentata, considerando altresì che il Governo e i senatori tutti disporranno comunque della piena potestà emendativa nel corso dell'eventuale esame del testo in Assemblea.

Secondo il senatore DI MAGGIO (*PI*) ogni eventuale regressione nell'esame del disegno di legge per consentire al Governo di prendere subito in considerazione come testo di riferimento il disegno di legge n. 1626 rischierebbe di risolversi, oltre che in violazioni regolamentari, in una abdicazione alle effettive funzioni della Commissione parlamentare. Auspica, dunque, che si prosegua con il seguito dell'esame degli emendamenti ancora da porre in votazione e riferiti al disegno di legge n. 1070.

Secondo il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) l'ipotesi di determinare una regressione alla fase di esame dei disegni di legge già conclusasi implicherebbe il sacrificio del lavoro istruttorio già effettuato che, tra l'altro, si caratterizza anche per l'approvazione di numerose proposte emendative.

Anche il senatore CASSON (*PD*) si esprime in favore dell'interpretazione chiara e lineare dell'articolo 51 del Regolamento che non consentirebbe, comunque, di tornare su decisioni già assunte o di regredire a fasi d'esame in realtà già esaurite. Pertanto non resta che proseguire con l'esame degli emendamenti già presentati e ancora da porre in votazione, tenendo presente sin da ora e in vista dell'esame in Assemblea la portata del disegno di legge n. 1626.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda come simili questioni si siano poste anche nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione. Anche in quella circostanza, come noto, una lunga sospensione dei lavori fu disposta in attesa di un'annunciata iniziativa legislativa da parte del Governo. Come si vede gli effetti paralizzanti sull'attività della Commissione di queste iniziative lungamente attese e altrettanto spesso rinviate, determinano altresì confusioni e rischi di natura procedurale. Ritiene, comunque, che si debba proseguire con l'esame degli emendamenti ancora non votati ma già presentati al testo del disegno di legge n. 1070.

Si associano agli orientamenti già esposti dai senatori Buemi, Casson e Cappelletti anche i senatori GIOVANARDI (*NCD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nonchè le senatrici STEFANI (*LN-Aut*) e MUSSINI (*Misto-MovX*).

Ha quindi la parola il vice ministro COSTA il quale ribadisce le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di ricorrere ad una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati. Come noto, grava sull'Italia una procedura di infrazione dai potenziali esiti dirompenti per

l'erario e che origina dalla mancata previsione di un'apposita disciplina che delinei la responsabilità dei magistrati per gli atti e i comportamenti in violazione del diritto comunitario. Ferma restando, dunque, l'indifferibilità dell'approvazione di un disegno di legge in materia, il Governo non può che rimettersi alle determinazioni che assumerà la Commissione per il prosieguo dei lavori.

Il presidente PALMA , alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti, propone che l'esame dei disegni di legge in tema di responsabilità civile del magistrati prosegua muovendo dagli emendamenti già presentati e ancora da porre in votazione.

Auspica che tale seguito procedurale possa aver luogo tenendo conto delle soluzioni normative previste dal disegno di legge n. 1626, il quale, a prescindere dal merito delle singole disposizioni, contiene profili di novità con riguardo all'istituto della rivalsa, al titolo di responsabilità civile differenziato tra giudizio nei confronti dello Stato e procedimento di rivalsa verso il magistrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che si possa garantire un esame del decreto-legge in materia di degiurisdizionalizzazione e modifiche al rito civile, senza seguire scadenze convulse. L'oggetto delle disposizioni è, infatti, della massima delicatezza e i rischi di varare norme non efficaci o persino sistematicamente incongrue non vanno sottovalutati.

Anche la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) lamenta che l'esame del decreto-legge rischia di risentire di una fretta eccessiva e di un andamento non adeguato alla straordinaria complessità della materia. Ancora una volta, si rischia di sacrificare l'istruttoria in Commissione e il procedimento di conversione del decreto-legge potrebbe rivelarsi inefficace a rimediare ai mali che affliggono la giustizia italiana. Se il Governo avesse presentato un disegno di legge e non un provvedimento d'urgenza, l'esame in Commissione si sarebbe svolto in modo certo più compatibile con un intervento di natura ordinamentale qual è quello sul processo civile.

Dopo un breve intervento del relatore CUCCA (*PD*), il presidente PALMA precisa che vi è piena consapevolezza della delicatezza della materia su cui insiste il decreto-legge n. 132, e dà conto dell'intenzione del Ministro della giustizia di prendere parte ai lavori della Commissione in sede referente nel corso della seduta di domani. Acquisito anche l'orientamento del relatore e valutata l'esigenza di consentire un'attenta riflessione sulle proposte emendative che verranno presentate nel termine già fissato per le ore 18 di oggi, dispone la sconvocazione della seduta notturna di oggi. Rende noto, inoltre, che la fase dell'illustrazione delle proposte emendative potrà aver luogo nel corso della seduta pomeridiana di domani cui, come detto, prenderà parte il ministro Orlando per esprimere l'orientamento del Governo sul complesso delle proposte emendative presentate.

L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto dell'eventuale calendarizzazione in

Assemblea da parte della Conferenza dei Capigruppo, anche alla luce del termine regolamentare di cui all'articolo 78 per la conclusione dell'esame dei decreti-legge trasmessi in prima lettura dal Governo in Senato.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte, dunque, che la seduta notturna delle ore 20 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore14,55 .

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso Dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte che nella seduta odierna si procederà all'avvio dell'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 di modifica dell'articolo 278 del codice penale; si proseguirà poi con l'illustrazione di una proposta di parere sull'atto del Governo n. 110 e, infine, con la trattazione dei disegni di legge n. 1070 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati. Questi ultimi provvedimenti, ricorda alla Commissione, risultano inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea di questa settimana.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), ribadendo quanto già sostenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso giovedì, insiste affinché sia assicurata priorità nell'esame ai disegni di legge n. 19 e connessi.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che, in considerazione dei reiterati solleciti governativi e della calendarizzazione in Assemblea, debba essere assicurata prioritaria trattazione ai disegni di legge n. 1070 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati. Analoga esigenza di speditezza di esame non sembra invece supportare la decisione di avviare tempestivamente l'esame dei provvedimenti di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale. Concorda con il senatore Cappelletti sull'esigenza di riavviare l'esame dei disegni di legge 19 e connessi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo brevi considerazioni sull'inserimento all'ordine del

giorno dei disegni di legge relativi all'articolo 278 del codice penale, evidenzia l'assoluta priorità dell'esame dei disegni di legge 1070 e connessi, dato che, con riferimento alla legislazione vigente, è pendente una procedura di infrazione comunitaria.

Dopo brevi interventi sul calendario dei lavori dei senatori LUMIA (*PD*) e CAPPELLETTI (*M5S*), il presidente PALMA precisa che i disegni di legge n. 19 e connessi risultano inseriti nel calendario dei lavori della Commissione e che la loro trattazione non può per il momento considerarsi prioritaria, dato peraltro che non solo il Governo ha già preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia, ma risultano all'ordine del giorno altri provvedimenti dei quali la calendarizzazione in Assemblea impone l'esame.

IN SEDE REFERENTE

(667) ***CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

(1421) ***GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PALMA, in sostituzione del senatore Giovanardi, riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali recano identico contenuto. Entrambi dispongono l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale e provvedono ad espungere ogni riferimento al reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato nelle altre norme del codice Rocco.

I due disegni di legge tendono a ulteriormente modificare il quadro dei reati di opinione in una fase storica in cui, peraltro, la risposta punitiva per il delitto in questione appare decisamente eccessiva, dal momento che per il reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è prevista la reclusione da uno a cinque anni.

Ulteriori indici dell'anacronismo della norma si scorgono nell'articolo 313 dello stesso codice che reca la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia per la persecuzione del delitto al nostro esame. Si tratta, evidentemente, di un'impostazione assai risalente sia dei rapporti tra magistratura ed Esecutivo sia della rilevanza penale delle condotte delittuose che ledono il bene giuridico della personalità interna dello Stato. Il difetto di proporzionalità ed adeguatezza delle pene si evince anche dalla previsione dell'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale e dall'applicabilità di misure cautelari personali verso il soggetto attivo del reato.

La sparuta giurisprudenza repubblicana che concerne il reato di cui all'articolo 278 consente di concludere che tale delitto, per essere integrato, non abbia bisogno di un elemento soggettivo doloso particolarmente intenso o diretto a scopi di carattere sovversivo o di contrasto ai valori costituzionali; è sufficiente, in altre parole, la volontà di arrecare un danno al prestigio della più alta carica dello Stato o all'onore della persona che la ricopre *pro tempore*. Per tali ragioni, appare evidente che, nell'impianto complessivo dei delitti puniti dalla disciplina codicistica, non dovrebbe trovare spazio una fattispecie incriminatrice di tale portata, contraddistinta da una risposta punitiva elevata e, infine, capace di integrare un ingiustificato limite oggettivo alla libertà d'espressione e alla critica politica intesa in senso generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) chiede di poter integrare con ulteriori spunti la proposta di parere illustrata dal relatore, con particolare riferimento al tema della tutela delle minoranze che deve essere offerta non solo grazie alle azioni positive di genere, ma anche garantendo rappresentanza alle liste elettorali che non risultano vincitrici. Quanto, poi, all'osservazione concernente l'articolo 8 dello schema di decreto, ritiene che i rischi connessi all'esercizio delle funzioni di presidente della commissione elettorale da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, debba risolversi con la previsione di un'incompatibilità secca, allorquando il presidente uscente è nuovamente candidato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) conviene sui rilievi svolti dal senatore Falanga e invita la Commissione e il relatore a soffermarsi sulla logica insita nell'ipotesi da un lato di fissare un periodo per l'esercizio delle votazioni tanto ampio da arrivare a sei giorni e, dall'altro, prevedere meccanismi di voto elettronico che non paiono assicurare garanzia di trasparenza nè effettivo contributo alla vita associativa degli avvocati.

Con riguardo alla proposta di parere formulata dal relatore DI MAGGIO (*PI*), interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*) il quale rileva come sia opportuno inserire nel corpo del parere un'osservazione capace di svolgere il principio del rispetto delle minoranze nell'esito della consultazione elettorale per la formazione dei Consigli, in modo tale da assicurare, oltre alla rappresentanza di genere, anche la garanzia di un diritto di tribuna in favore delle liste risultate perdenti.

Tale obiettivo sarebbe perseguibile introducendo nello schema di parere un'esplicita osservazione concernente l'articolo 9 del testo. Il comma 5 dell'articolo 9, in particolare, dovrebbe prevedere un riferimento alla tecnica di voto limitato. Per il resto, conviene con quanto sostenuto dal senatore Falanga.

Il senatore CUCCA (*PD*), premesso che le disposizioni contenute nello schema di decreto sono lungamente attese dall'intero mondo dell'avvocatura, auspica che ci si possa soffermare con attenzione su puntuali miglioramenti del sistema di voto, così da garantire il rispetto sia delle minoranze di genere che delle liste risultate non vincitrici in esito allo svolgimento delle elezioni consiliari.

Il senatore LUMIA (*PD*) concorda pienamente con i rilievi svolti dal senatore Cucca e anche con quelli illustrati dai senatori intervenuti in precedenza. Il rispetto delle minoranze inteso in un'accezione articolata e composita costituisce garanzia del procedimento e dell'esito elettorale. In particolare, sul tema del regime di incompatibilità tra il ruolo del presidente del Consiglio dell'ordine e la presidenza del seggio elettorale, auspica che una puntuale osservazione possa risultare dirimente.

Anche secondo il senatore GIOVANARDI (*NCD*) la proposta di parere illustrata dal relatore Di Maggio si appalesa logica e condivisibile, pur rilevando che occorre garantire il massimo della effettività della vita associativa da parte di tutti i membri dell'avvocatura. È in tale direzione che auspica che il parere della Commissione possa fornire un contributo positivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente PALMA dà la parola al relatore affinché esprima il proprio parere sugli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 2.1002 e 2.1002 (testo 2), con conseguente decadenza dei subemendamenti ad essi riferiti.

Dopo essersi rimesso alla Commissione sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/1) e 2.1002 (testo 3/2) 2.1002 (testo3/9), esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/5) 2.1002 (testo 3/6) 2.1002 (testo 3/11) 2.1002 (testo 3/13) e 2.1002 (testo 3/18). Sulle restanti proposte subemendative riferite all'emendamento 2.1002 (testo 3) invita i presentatori a ritirarle riservandosi, in caso di mancato ritiro, di esprimere parere contrario. Si rimette altresì alla Commissione

sull'emendamento 2.112, il quale può essere considerato riferito, come subemendamento, all'emendamento 2.1002 (testo 3).

Con riguardo agli emendamenti accantonati all'articolo 5 si rimette alla Commissione sul subemendamento 5.0.1000/1 e invita invece i presentatori a ritirare, riservandosi di esprimere parere contrario, in caso di mancato ritiro, l'emendamento 5.0.101 e i subemendamenti 5.0.1000/2, 5.0.1000/3, 5.1000/4.

Il ministro ORLANDO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ed emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1001, 2.1002 (testo 3) e 5.0.1000, dei quali illustra tre possibili proposte di riformulazione in un testo 2.

Il presidente PALMA ritiene che le proposte avanzate dal Governo non possano considerarsi quali riformulazioni di emendamenti, ma debbano essere qualificate come autonome proposte emendative.

Dopo brevi interventi dei senatori BARANI (*GAL*), CASSON (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*) , il ministro ORLANDO osserva come le proposte del Governo si pongano in linea con quanto contenuto nel disegno di legge n. 1626. In particolare, con tali emendamenti si intende intervenire coerentemente sul filtro di ammissibilità, sull'azione di rivalsa e sulla determinazione del *quantum* da risarcire.

I senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e GIARRUSSO (*M5S*) chiedono che con riguardo alle nuove proposte emendative del Governo, sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Si unisce a tale richiesta anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*).

Segue un breve dibattito, cui prendono parte i senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e FALANGA (*FI-PdL XVII*), concernente la durata del termine per la proposizione degli emendamenti riferiti alle nuove proposte del Governo.

La seduta sospesa alle 14,50 è ripresa alle ore 15.

Il presidente PALMA propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte governative per le ore 18 di giovedì 30 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), al fine di facilitare i lavori della Commissione, preannunciano il ritiro dei propri emendamenti riferiti all'articolo 2 e volti ad aggiungere nuovi articoli dopo l'articolo 5 del disegno di legge n. 1070.

Il presidente PALMA rende noto che, in forza del ritiro di tali proposte emendative, tutti i subemendamenti già presentati e ad esse riferiti si intendono decaduti. Precisa, peraltro, che avrà particolare cura di valutare la proponibilità di tutti gli emendamenti presentati da ultimo, così da evitare che siano poste in votazione proposte su cui la Commissione ha già deliberato nel corso delle precedenti fasi dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di "tempo delle elezioni e determinazione dei seggi", si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento" della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;

2) con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea";

3) con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della "convocazione elettorale", si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: "Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento;

4) al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: "Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.";

5) circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale;

6) con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di esplicitare l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai due terzi e, in tale prospettiva, occorre modificare il comma 5 nel senso che segue: "Nella sola ipotesi di voto destinata ai due generi, le preferenze possono essere espresse sino ad un numero pari a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.";

7) infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.300

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.1002 testo 3/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, sopprimere il comma 3.*

2.1002 testo 3/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

c) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 3-bis.

2.1002 testo 3/3

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Danno luogo a responsabilità civile a titolo di colpa grave le condotte del magistrato che consistono:

a) in una grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

b) nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

c) nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

d) nella emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/3a

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, sostituire il comma 3*-bis *con il seguente:*

«3-*bis*. Per valutare la gravità della colpa si tiene conto, tra l'altro, del livello di chiarezza e di precisione della norma violata, del grado di inescusabilità dell'errore di diritto o di fatto, del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati o del comportamento tenuto con il tenore letterale della norma o con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre colpa grave. Costituisce altresì colpa grave il discostarsi, senza

una adeguata motivazione, dalla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/4

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

d) la emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole:* «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» *con le seguenti:* «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

Conseguentemente, nel medesimo comma 3, lettera c)*, sostituire le parole:* «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» *con le seguenti:* «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, alle lettere* b) *e* c) *sostituire le parole:* «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione,» *con le seguenti:* «di un fatto».

2.1002 testo 3/7

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, alla lettera* b) *sopprimere le parole:* «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/8

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, alla lettera* c) *sopprimere le parole:* «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/10

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2»*, nel comma 3, sopprimere la lettera* e).

2.1002 testo 3/11

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3, sostituire la lettera* e), *con la seguente:*

«*e)* il non aver tenuto conto, senza adeguata motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3, lettera* e), *sopprimere la seguente*

parola: «adeguata».

2.1002 testo 3/13

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3, lettera* e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, purché non sussista contrasto interpretativo».

2.1002 testo 3/15

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *sopprimere il comma 3*-bis».

2.1002 testo 3/16

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *sostituire il comma 3*-bis*, con il seguente:*

«Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea.

Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza è precisione delle disposizioni violate, il carattere internazionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.1002 testo 3/17

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, primo periodo, sostituire le parole:* «il diritto dell'Unione europea» *con le seguenti:* «le disposizioni di diritto comunitario aventi diretta applicabilità o effetto diretto».

2.1002 testo 3/18

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione».

2.1002 testo 3/19

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, secondo periodo, sostituire le parole:* «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso» *con le seguenti:* «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore».

2.1002 testo 3/20

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero».

2.1002 testo 3/21

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, sopprimere le parole:* «ovvero del comportamento tenuto».

2.1002 testo 3/22

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», *nel comma 3*-bis*, ultimo periodo, sopprimere la parola:* «sempre».

2.301

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ? (*Azione di rivalsa*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5

5.0.300

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5-*bis*

(*Modifiche all'azione di rivalsa*)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare

complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA, in sostituzione del relatore Di Maggio, illustra una nuova proposta di parere sul provvedimento in titolo, la quale tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Egli sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di integrare ulteriormente la proposta testè illustrata, da un lato, con l'invito a prevedere garanzie a tutela della rappresentanza delle liste elettorali che non risultano vincitrici delle elezioni e, dall'altro, con la raccomandazione a tenere conto dei rilievi formulati dal senatore Caliendo con riguardo al voto elettronico.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere pubblicata in allegato al resoconto e che recepisce i rilievi e le raccomandazioni formulate dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(667) ***CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

(1421) ***GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva come la questione concernente l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato sia, da ormai molti anni, oggetto di dibattito non solo a livello accademico e dottrinale ma anche sul piano politico. In proposito ricorda come lo stesso Presidente della Repubblica, in diverse occasioni, si sia dichiarato favorevole all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) concorda sull'esigenza di abrogare tale fattispecie delittuosa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nell'esprimersi favorevolmente sui disegni di legge in titolo, evidenzia come il reato di vilipendio al Capo dello Stato costituisca l'evidente retaggio del regime autoritario nel quale è maturata la redazione del codice vigente penale.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide i rilievi formulati in relazione all'evidente obsolescenza di tale reato, che mal si attaglia al mutamento delle forme di Stato e di Governo italiane.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene necessaria una più approfondita riflessione sull'opportunità di abrogare tale reato, poiché si rischia di pregiudicare la tutela che, sul piano penale, deve essere assicurata al Capo dello Stato in quanto espressione e garante dell'unità nazionale.

Non essendovi altri Senatori che intendono intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e fissa per giovedì 6 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 667, adottato dalla Commissione come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PALMA dichiara improponibili gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.5.

Il relatore LUMIA (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, i quali, posti congiuntamente ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, risultano approvati.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come modificato in fase emendativa.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente PALMA comunica che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati, allegati al resoconto di seduta.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma presentati al disegno di legge, i quali si pongono in linea con quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d?Europa contro il traffico di organi umani, adottata, lo scorso 9 luglio, dal Comitato dei ministri del Consiglio d?Europa.

Il presidente PALMA sottolinea che l'eventuale approvazione degli emendamenti integralmente sostitutivi dell'articolo 1, comporterebbe la preclusione delle successive proposte 1.3, 1.4 e 1.5. In proposito, invita a valutare l'opportunità di considerare tali proposte quali subemendamenti agli emendamenti sostitutivi. Sollecita poi una riflessione sulla congruità delle pene previste dagli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) si riserva, anche in sede di espressione dei prescritti pareri, di tenere conto delle problematiche da ultimo palesate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1209) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi ed in particolare dei rilievi formulati dal senatore Caliendo in ordine alla collocazione sistematica della norma prevista dall'articolo 1, comma 1, capoverso 5-*bis,* si riserva di predisporre per una norma di coordinamento. Invita quindi i presentatori a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.7, 1.11, 1.5 e 2.1 e 2.2, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono il presidente PALMA, i senatori LUMIA (*PD*), PUGLISI (*PD*), LO GIUDICE (*PD*) e la relatrice FILIPPIN (*PD*), sulla questione concernente l'equiparazione, ai fini del disegno di legge, delle famiglie affidatarie e di quelle collocatarie.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice degli emendamenti 1.11 e 2.1.

Il presidente PALMA fa propri e riformula nel senso indicato dalla relatrice gli emendamenti 1.5 e 2.2.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) si riserva, nel corso della seduta di domani, di sottoporre alla Commissione una diversa soluzione concernente l'equiparazione, ai fini del disegno di legge, delle famiglie collocatarie e di quelle affidatarie, con riguardo all'emendamento 1.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1339) ***CAPPELLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA sostituisce il relatore Casson ed illustra il disegno di legge, che si compone di sette articoli e interviene sulla normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 157 del codice di procedura penale prevedendo che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, debbano sempre essere eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-*bis* (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1384) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA, in sostituzione del relatore Di Maggio, illustra il disegno di legge in titolo, fatto proprio dal gruppo del M5S, che reca modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 158 del codice penale ripristinando la formulazione della norma, in materia di decorrenza del termine di prescrizione, antecedente all'intervento riformatore della cosiddetta legge ex Cirielli (legge n. 251 del 2005). E' in particolare ripristinato il riferimento al reato continuato con la conseguenza reintroduzione della distinzione tra le ipotesi di concorso materiale del reato ed il reato continuato quanto alla decorrenza del termine di prescrizione.

L'articolo 2 riscrive l'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione della prescrizione. La norma prevede la sospensione del corso della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di autorizzazione a procedere; di deferimento della questione ad altro giudizio e di rogatoria internazionale. Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso dalla data del deposito della sentenza di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 160 del codice penale relativo alla interruzione della prescrizione,

disponendo l'abrogazione del primo comma, il quale prevede che il corso della prescrizione sia interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna e modificando il terzo comma dell'articolo. Tale disposizione, della quale il provvedimento prevede una parziale soppressione prevede che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell? interruzione, ma in nessun caso i termini stabiliti nell?articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all? articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all?articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. La norma vigente rimanda quindi al secondo comma dell? articolo 161 del codice penale secondo cui salvo che si proceda per i reati di cui all?articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. In nessun caso l?interruzione della prescrizione può comportare l?aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all?articolo 99, secondocomma (recidiva aggravata: specifica o infraquinquennale*)* di due terzi nei casi di cui all?articolo 99, quartocomma (recidiva reiterata*)*del doppio nei casi di cui agli articoli 102,103 e 105(delinquente abituale, professionale).

In base alla legislazione vigente il termine di prescrizione, laddove non ricorrano le ipotesi di recidiva aggravata, reiterata, viene ad essere ulteriormente ridotto: alla riduzione determinata dalla circostanza che viene preso a parametro la pena massima prevista per ciascun reato e non più il precedente sistema articolato per fasce di reato, si aggiunge che l?interruzione comporta l?aumento di un quarto e non più della metà del termine di prescrizione.

Infine l'articolo 4 abroga l'articolo 161 del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1574) ***CAPPELLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA sostituisce il relatore Albertini, illustrando il disegno di legge in titolo che, riprendendo la formulazione di emendamenti depositati in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 19 e connessi, è volto ad introdurre un regime speciale per i reati contro la pubblica amministrazione previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale.

Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo composto da quattro commi.

Il comma 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 322-*bis* 1 , il quale oltre a prevedere che nel caso di reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione cessi di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado, stabilisce anche, che, in caso di condanna, venga applicata comunque la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, stabilendo che alla condanna per i reati contro la Pubblica amministrazione, consegua in ogni caso l'incandidabilità perpetua.

Il comma successivo prevede la sospensione dell'erogazione dell'indennità parlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rimborso, legate all'esercizio del mandato, per i parlamentari

per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati contro la pubblica amministrazione da parte della Camera di appartenenza. In caso di condanna la norma prevede la revoca dei suddetti emolumenti, compreso l?assegno di fine mandato.

Infine, il comma 4 stabilisce che, limitatamente a tali reati, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a sentenza di condanna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rammenta che sulla scorta del calendario deliberato in Ufficio di presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della giornata di domani si potrà procedere con le votazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, e al voto sulle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1209, mentre nel corso delle sedute della prossima settimana sarà svolta la discussione sull'adozione del testo unificato in materia di unioni civili.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1070 E CONNESSI

Il PRESIDENTE rende noto che è pubblicato in allegato al resoconto il testo corretto dell'emendamento 2.301 avanzato dal Governo in sede di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di "tempo delle elezioni e determinazione dei seggi", si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;

2) con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea";

3) con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della "convocazione elettorale", si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: "Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento;

4) al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: "Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.";

5) circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale. Si invita a valutare l'ipotesi di modificare totalmente l'articolo 8, comma primo, stabilendo espressamente che il presidente del Consiglio e il consigliere segretario non possano far parte della commissione elettorale nel caso in cui siano nuovamente candidati. Si precisa, altresì che la soluzione alternativa al verificarsi della causa di incompatibilità predetta potrebbe essere introdotta nel terzo comma del medesimo articolo 8;

6) con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di esplicitare l'ammissibilità di espressioni di voto, si segnala

l'opportunità di prevedere una modalità di votazione che garantisca non solo la tutela tendenzialmente paritaria dei generi, ma anche la garanzia delle minoranze intese quali espressioni delle liste che non conseguono la vittoria elettorale. Pertanto, si auspica la modifica dei commi quinto e sesto dello schema di decreto, così da rafforzare la previsione di voto limitato di lista, oltre che stabilire espressamente , nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, che le preferenze possano esser espresse anche in numero inferiore a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere;

7) infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
rilevata l'opportunità di garantire rappresentanza anche alle liste di candidati che non risultano vincitori nelle competizioni elettorali per i consigli degli ordini circondariali forensi;
considerato quanto disposto dall'articolo 12 in tema di votazione con sistema elettronico e rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c), consente lo svolgimento delle elezioni per sei giorni consecutivi, e auspicando che si possa valutare la compatibilità logica tra tali due disposizioni;
per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di "tempo delle elezioni e determinazione dei seggi", si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;
con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno

antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea";
con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della "convocazione elettorale", si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: "Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento";
al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: "Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.";
circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale. Si invita a valutare l'ipotesi di modificare l'articolo 8, comma primo, stabilendo espressamente che il presidente del Consiglio e il consigliere segretario non possano far parte della commissione elettorale nel caso in cui siano nuovamente candidati. Si precisa, altresì che la soluzione alternativa, per la composizione della Commissione elettorale, al verificarsi della causa di incompatibilità predetta, potrebbe essere introdotta nel terzo comma del medesimo articolo 8;
con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di prevedere una modalità di votazione che garantisca la tutela tendenzialmente paritaria dei generi. Pertanto, si auspica la modifica dell'articolo 9 dello schema di decreto, così da stabilire espressamente, nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, che le preferenze possano essere espresse anche in numero inferiore a quello complessivo dei componenti da eleggere, fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere;
infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede, si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 922

G/922/1/2

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, che reca modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto mira, opportunamente, a introdurre nel codice penale il reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto;

il comma 340 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettera *c)*, ha modificato la legge 1º aprile 1999, n. 91, inserendo l'articolo 6-*bis* relativo alla qualità e sicurezza degli organi;

in particolare il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, prevedeva che il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo medesimo (1º gennaio 2013), su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determinasse, i criteri di qualità e

sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione;

il comma 4 dell'articolo 6-*bis* stabilisce che il decreto di cui al comma 3 disponga l'adozione e l'attuazione di procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti, della caratterizzazione dell'organo e del donatore; il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi; la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi; ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi;

il decreto di cui al comma 3 del citato articolo 6-*bis*, è particolarmente importante per assicurare la qualità, la sicurezza ma soprattutto la loro tracciabilità, ma non risulta essere stato ancora emanato;

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'emanazione del decreto di cui in premessa, stabilendo misure per la verifica dell'identità del donatore e la tracciabilità degli organi anche quando il trapianto avvenga all'estero.

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi destinati ai trapianti) ?

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-*bis*. - *(Traffico di organi destinati a trapianti) ?* Chiunque commercia, vende, acquista o procura a scopo di lucro organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Se il fatto è commesso senza scopo di lucro si applica la reclusione da due a sette anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati al traffico di organi destinati al trapianto.

1.2

MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-*bis*. - *(Traffico di organi destinati a trapianti) ?* Chiunque commercia, vende, acquista o procura a scopo di lucro mediante espianto e impianto, organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Chiunque procura senza scopo di lucro organi destinati al trapianto, prelevati abusivamente, è

punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa 25.000 a 150.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati al traffico di organi destinati al trapianto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque dona o riceve illecitamente organi destinati al trapianto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro.».

1.3

FALANGA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al sesto comma, dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 86", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis,* comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91"».

1.4

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 601-*bis*» *sopprimere il quarto comma.*

1.5

PADUA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, DE BIASI, GRANAIOLA, SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, DIRINDIN, BIANCO

Al comma 1, capoverso «Art. 601-*bis*»*, dopo il quarto comma aggiungere, in fine, il seguente:*

«La pena è aumentata nel caso in cui le attività degli associati riguardino il traffico di organi di persone di minore età».

1.0.1

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-*bis*. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti) ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi costituisce, promuove, dirige, organizza o finanzia le associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

1.0.2

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-*bis* - *(Circostanze aggravanti) ?* La pena è aumentata se i fatti di cui agli articoli 601-*bis* e 601-*ter:*

a) sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria;

b) hanno ad oggetto organi o tessuti prelevati da un minore o da persona versante in stato di particolare vulnerabilità psicofisica, economica, culturale e sociale. »

1.0.3

MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-*bis*. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti) ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi costituisce, promuove, dirige, organizza o finanzia le associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000".».

Art. 2

2.1

MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 22-*bis* i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all'articolo 4, comma 6, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 150.000"

2. Alla legge 26 giugno 1967, n. 458, l'articolo 7 è abrogato.».

2.5

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)

1. All'articolo 22 della legge 1º aprile 1999, n. 91, i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. All'articolo 22-*bis* della legge 1º aprile 1999, n. 91, il comma 2 è abrogato"».

2.2

FALANGA

Sopprimere il comma 1.

2.3

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Al comma 1 sostituire le parole: «1. All'articolo 22 della legge 1º aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:» *con le seguenti:* «1. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 dell'articolo 6-*bis*, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e-bis)* nel caso di trapianti effettuati all'estero, l'obbligo da parte del ricevente di depositare presso il proprio medico di base o presso l'ASL del territorio di residenza i documenti relativi all'identità del donatore, al consenso sottoscritto dal donatore conformemente alle norme vigenti, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore, all'*iter* per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto dell'organo trapiantato e alla tracciabilità del medesimo nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";

2) All'articolo 22:».

2.4

FALANGA

Al comma 2, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» *con le seguenti:* «da quattro a otto anni».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1209

Art. 1

1.5 (testo 2)

PALMA

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:

5-*quater*. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore se ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento».

1.7 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-*bis*. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costituitesi nel periodo di affidamento. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

1.11 (testo 2)

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-ter» con il seguente

«5-*ter*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socie-affettive consolidatesi durante l'affidamento».

Art. 2

2.1 (testo 2)

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 2)

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.301 (testo corretto)

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ? (*Azione di rivalsa*) - 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA informa che lo scorso 30 ottobre il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione copia di una lettera con la quale la Presidenza della Camera dei deputati ha chiesto l'attivazione della procedura di intese in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione dei reati (Atti Senato nn. 1384 e 1574). Fa presente quindi di aver in data odierna predisposto una lettera di risposta della quale illustra brevemente i contenuti.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente PALMA invita la Commissione ad esprimersi in ordine ai tempi di conclusione

dell'*iter* di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in particolare decidendo se concluderne l'esame questa settimana o la prossima. Sottolinea inoltre l'esigenza, prima del voto finale, di effettuare una attenta valutazione delle esigenze di coordinamento del testo anche derivanti dalla pregressa approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Il vice ministro COSTA, nel rispetto delle prerogative della Commissione in ordine alla definizione dei tempi di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, ritiene che l'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati debba essere celermente concluso anche in considerazione dell'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine al seguito dei lavori sul disegno di legge governativo n. 1626, anch'esso in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente PALMA fa presente che il contenuto del disegno di legge governativo in materia di responsabilità civile dei magistrati è stato in parte recepito in puntuali proposte emendative presentate all'Atto Senato n. 1070 già da tempo adottato come testo base dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che lo scorso 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti avanzati dal Governo. Precisa inoltre che, per un mero errore tipografico, il subemendamento 2.301 testo corretto/10 è stato erroneamente attribuito, come primo firmatario, al senatore Caliendo invece che al reale ed unico proponente, il senatore Barani.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) si domanda per quale ragione il Consiglio superiore della magistratura si sia pronunciato in sede consultiva sul disegno di legge n. 1626 e da chi sia stato sollecitato tale parere.

Su tale questione si apre un breve dibattito cui prendono parte i senatori LUMIA (*PD*), GIOVANARDI (*NCD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il presidente PALMA.

Il presidente PALMA, in considerazione delle questioni poste dal rappresentante del Governo propone quindi di destinare le sedute di domani alla conclusione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente PALMA informa la Commissione di aver nominato, quale nuovo relatore sul provvedimento, il senatore Casson. Pertanto gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 ottobre sono fatti propri dal nuovo relatore. Con riguardo poi alla proposta 1.30, il senatore Casson ha depositato una riformulazione, pubblicata in allegato, la quale reca l'espunzione dalla fattispecie incriminatrice di traffico di organi prelevati da persona vivente di ogni riferimento al lucro quale elemento di dolo specifico. Conclude ricordando che il prossimo giovedì, alle ore 18, scadrà il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo citati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel rappresentare la posizione "laica" del proprio Gruppo ritiene che la questione afferente alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali non possa più essere ignorata dal Parlamento. Il nostro Paese attualmente, insieme alla Grecia, rappresenta nello scenario europeo, ordinamento che non appresta alcuna tutela ai diritti delle coppie fra persone dello stesso sesso. L'esigenza di una regolamentazione oltre ad essere stata sollecitata dal legislatore

comunitario, è stata anche prospettata in un *obiter dictum* dalla Corte costituzionale la quale ha invitato il Parlamento a colmare una evidente anomia.

Per quanto riguarda il merito delle proposte all'esame della Commissione ricorda la posizione espressa dal Presidente del proprio partito, il quale, in una recente intervista, si è espresso favorevolmente alla introduzione di una disciplina analoga a quella prevista nell'ordinamento tedesco.

Sempre nel merito, ritiene necessaria una riflessione ulteriore sulle norme della proposta di testo unificato che consentono l'adozione, da parte delle coppie omosessuali, dei figli biologici di uno dei partner: si finisce, in tal modo, per legalizzare surrettiziamente pratiche di fecondazione ad oggi illegali nel nostro Paese.

Un ulteriore approfondimento meritano anche le previsioni in materia di reversibilità, non ultimo per ragioni di sostenibilità finanziaria.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene che ogni intervento normativo in materia di famiglia o di regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso non possa prescindere dal dato costituzionale. In base a quanto previsto dall'articolo 29 della Carta fondamentale, e confermato del resto da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, l'unica tipologia coniugale costituzionalmente legittima è rappresentata dal matrimonio eterosessuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato, manifestando la propria preferenza per le forme di regolamentazione previste nei passati disegni di legge sui Dico o sui Pacs ovvero nella più recente proposta di legge sui cosiddetti DiDoRe. Relativamente alla ricordata intervista del presidente Berlusconi osserva come questi, nel rispondere alle domande poste dall'intervistatore si sia espresso favorevolmente sulla eventuale previsione di patti privati regolati dal diritto civile per la disciplina dei diritti e dei doveri nell'ambito delle coppie dello stesso sesso e non già a favore della legittimazione del matrimonio omosessuale.

In particolare, con riguardo all'articolo 10 del testo unificato ritiene che il legislatore stia intervenendo su questioni delicatissime, quali quelle relative al cosiddetto "fine vita" che meriterebbero invece una più attenta disciplina. In proposito, fa presente peraltro che a legislazione vigente analoghe misure non sono previste per i coniugi.

Particolari perplessità destano poi le previsioni in tema previdenziale e di reversibilità. Nel sollecitare una riflessione più approfondita anche su tale tema, ricorda come l'istituto della reversibilità sia volto a garantire la famiglia come disciplinata dalla Carta costituzionale. Sono indubbi inoltre i costi in termini economici e sociali che l'estensione di tale diritto anche alle coppie omosessuali rischierebbe di determinare, soprattutto perchè l'istituto potrebbe prestarsi ad usi strumentali.

Si sofferma poi sulle previsioni in materia di adozioni sottolineando come l'indiretta legittimazione di forme di fecondazione surrogata rischi di porre evidenti problemi anche applicativi. In proposito ricorda come negli Stati Uniti d'America sia fra le altre anche in corso una *querelle* sul diritto della madre surrogata a non consegnare il figlio concepito ai genitori biologici. Dubbi di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza rischiano inoltre di porsi qualora si ammettesse la cosiddetta adozione interna.

Svolge quindi ampie considerazioni sulla tematica relativa alle nuove forme di fecondazione, negando la sussistenza di un diritto assoluto alla genitorialità.

Ritiene poi insussistente e pretestuosa la tesi di coloro che sostengono l'esigenza di favorire l'adozione di minori da parte delle coppie omosessuali, al fine di sottrarli alle più dure condizioni di vita negli istituti. Egli ritiene, infatti, che in determinati periodi storici, quando le autorità preposte alle adozioni sia nazionali che internazionali si dimostravano più sollecite, non si sia posto un problema in ordine alla sorte dei bambini in stato di adottabilità.

Il presidente PALMA ribadisce che la questione relativa alla reversibilità meriti un approfondimento, anche con riguardo alla disciplina vigente per i matrimoni eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.11 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2) e 3.1, 3.2, 3.3 (identici). Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Con riguardo agli emendamenti 1.12, 4.3 e 4.5 invita i presentatori a ritirarli.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), al fine di evitarne la decadenza, aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dall'ex senatrice Alberti Casellati. Per analoghe ragioni sottoscrive anche gli emendamenti 1.2 e 1.4 del senatore Falanga.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.5 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.6 il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'emendamento 1.7 (testo 3), invitando a sopprimere il primo periodo del capoverso 5-*bis*.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce dei rilievi svolti dal senatore Caliendo invita i senatori a riformulare l'emendamento 1.7 (testo 4).

Il senatore LUMIA (*PD*) accedendo alla richiesta della relatrice riformula l'emendamento 1.7 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.8 e 1.9, la Commissione respinge l'emendamento 1.10.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.11 (testo 2), con conseguente preclusione del successivo emendamento 1.11.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 1.12.

Si apre quindi un dibattito sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) al quale prendono parte i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*), MUSSINI (*Misto-MovX*), il presidente PALMA, il vice ministro COSTA e la relatrice FILIPPIN (*PD*).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) , alla luce della discussione testè svoltasi, invita i rispettivi firmatari a riformulare gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) in un testo 3.

Gli identici emendamenti 2.1 (testo 3) e 2.2 (testo 3) pubblicati in allegato, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) , sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.3.

Risulta invece precluso l'emendamento 2.4.

Con un'unica votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.4.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, risulta respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.2.

La senatrice CIRINNA' (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 4.3.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.4, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.5.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo come modificato dalle proposte emendative approvate, autorizzandola nel contempo ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 922

Art. 1

1.30 (testo 2)

CASSON, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-*bis*. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente,

commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.31

CASSON, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" sono inserite le seguenti: ", 601-*bis*" ;

Art. 2

2.30

CASSON, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1.All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto

b) il comma 2 è abrogato;

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1209

Art. 1

1.7 (testo 4)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-*bis*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

Art. 2

2.1 (testo 3)

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei

procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 3)

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 05/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
159ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e per lo stesso dicastero il vice ministro Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente PALMA chiede al relatore di esprimere il proprio parere sul complesso degli emendamenti accantonati, su quelli avanzati dal Governo e sui relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
Precisa, quindi, che il subemendamento 2.300/4 non potrà essere posto in votazione poiché la sua eventuale approvazione si porrebbe in antinomia con la deliberazione già effettuata in Commissione con la quale si è disposta la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge. Per le stesse ragioni è da ritenersi precluso il subemendamento 2.300/5. L'emendamento 2.301(testo corretto)/1a è dichiarato

inammissibile in quanto, di fatto, non costituisce modifica dell'emendamento 2.301 (testo corretto) cui si riferisce in apparenza, ma integra una nuova proposta di modifica del disegno di legge. Invita, da ultimo, il senatore Barani a ritirare il subemendamento 2.301(testo corretto)/11, e a riformulare l'emendamento 2.301(testo corretto)/10, in modo tale da consentire la votazione di tali due proposte; in caso contrario, sarà costretto a dichiararne l'inammissibilità.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), con riferimento agli emendamenti e ai subemendamenti riferiti all'articolo 2, avanza l'invito al ritiro di tutte le proposte modificative ad eccezione dell'emendamento 2.300, sul quale annuncia parere favorevole, dell'emendamento 2.301(testo corretto)/16 sul quale pure si esprime favorevolmente, dell'emendamento 2.301(testo corretto) sul quale si rimette alla Commissione. Annuncia, quindi, il ritiro dell'emendamento 2.1001. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, invita i proponenti al ritiro delle proposte emendative preannunciando che altrimenti - e ciò vale anche per il parere sugli emendamenti all'articolo 2 - il proprio parere sarà da ritenersi contrario. Tuttavia, dopo aver ritirato l'emendamento 5.0.1000, si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.0.300, auspicando che vi si possa apportare una limitata modifica concernente il limite all'esecuzione della rivalsa che dovrebbe essere fissato in una misura non superiore al quinto dello stipendio netto.

Il ministro ORLANDO dopo aver dato conto della posizione dell'Esecutivo in ordine alla riforma della normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati, con riguardo alle questioni dell'interpretazione e del *quantum* della rivalsa esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.300/2 e 2.300/3, nonchè sul subemendamento 2.301 (testo corretto)/13a. Il parere è invece contrario su tutte le restanti proposte subemendative relative al provvedimento.

La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti 2.300/2 e 2.300/3.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.300/5, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.300, rilevando l'eccessiva genericità della norma che si vorrebbe introdurre.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.300, esprimendo perplessità sulla decisione governativa di legittimare ogni discostamento, anche senza motivazione da parte del magistrato, dalla costante giurisprudenza della corte di legittimità.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) interviene sull'ordine dei lavori invitando il Presidente a sospendere i lavori in ragione dell'avvenuta apposizione della questione di fiducia nel corso dell'esame di altro provvedimento in Assemblea.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) fa presente alla senatrice di aver ritenuto opportuno avviare i lavori della seduta già convocata per l'esame dei disegni di legge in titolo, in ragione, in primo luogo, dell'inserimento di tali provvedimenti nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Si tratta, inoltre, di proposte di legge sollecitate in varie sedi dall'Esecutivo data anche la pendenza di una procedura d'infrazione comunitaria. Precisa infine, che fino a questo momento da nessun componente dei Gruppi era stata avanzata l'esigenza di togliere la seduta. Tuttavia, tenuto conto dei rilievi della senatrice Mussini, ritiene opportuno interrompere i lavori, rinviandone la prosecuzione al termine delle operazioni di voto sulla questione di fiducia in Assemblea. Precisa, peraltro, che qualora non fosse possibile concludere l'esame nel corso della seduta notturna, la trattazione dei provvedimenti in titolo

dovrà proseguire nei prossimi giorni in vista della calendarizzazione dei disegni di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.300/1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*All'emendamento 2.300 le parole: «*Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo» *sono sostituite dalle seguenti: »*Salvi i casi di colpa grave previsti dal comma 3, nonché i casi di dolo,».

2.300/2

ALBERTINI

*All'emendamento 2.300 dopo le parole: «*comma 3*» sono inserite le seguenti: «*e comma 3-bis».

2.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 2.300, al comma 1, dopo le parole: «*dal comma 3*» sono aggiunte le seguenti: «*e 3-bis*».*

2.300/4

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.300, dopo le parole: «*delle prove*» sono aggiunte le seguenti:* «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3, dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

2.300/5

ZIZZA

*All'emendamento 2.300, dopo le parole: «*delle prove*» sono aggiunte in fine le seguenti:* «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche.»

2.300

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.301 testo corretto/1a

MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione

e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

2.301 testo corretto/1

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto sopprimere il comma 2.

2.301 testo corretto/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-*bis*. Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto

commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».

2.301testo corretto/3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:

a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».

2.301 testo corretto/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.301 testo corretto/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.301 testo corretto/6

SUSTA

All'emendamento 2.301 testo corretto, apportare le seguenti modificazioni :

sostituire il capoverso *«comma 3.»* con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da

negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»

nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», *comma 1, sopprimere le parole da:* «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» *fino alla fine del periodo.*

2.301 testo corretto/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» *e al capoverso* «Art. 7» *sostituire la parola*: «manifesta» *con la seguente:* «grave».

2.301 testo corretto/8

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «*comma 3», *sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*».*

2.301 testo corretto/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ovvero l'emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona, o la sua restrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.301 testo corretto/10

BARANI

All'emendamento 2.301, testo corretto, al capoverso «comma 3*», dopo le parole:* «del fatto o delle prove*.» sono aggiunte in fine le seguenti: «*In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 testo corretto/11

BARANI

*All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «*comma 3*», sono aggiunte in fine, le seguenti parole:* «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 testo corretto/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo

267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo corretto/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

«3- *bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

2.301 testo corretto/13a

GIOVANARDI

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*comma 3-bis*», premettere le seguenti parole:* «Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.301testo corretto/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*comma 3-bis*», primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare*,»*.

2.301 testo corretto/15

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*comma 3-bis*», primo periodo, dopo la parola: «* inosservanza*», sono inserite le seguenti:* «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.301 testo corretto/16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*comma 3-bis*», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo corretto/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis» *secondo periodo, sopprimere la parola: «*eventualmente*».*

2.301 testo corretto/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7*», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato"».

2.301 testo corretto/19

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7*», comma 1, le parole:* «tre anni», *sono sostituite dalle seguenti:* «due anni».

Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile»*, sono soppresse.*

2.301 testo corretto/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7»*, comma 1, sostituire le parole: «*tre anni*», con le seguenti: «*due anni*».*

2.301 testo corretto/21

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7»*, comma 1, le parole: «*tre anni*» sono sostituite dalle seguenti:* «un anno*».*

Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» *sono soppresse.*

2.301 testo corretto/22

ALBERTINI

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7*», comma 1, le parole: «*dolo o negligenza inescusabile*» sono sostituite dalle seguenti:* «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».

2.301 testo corretto/23

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo corretto/24

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

2.301testo corretto/25

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo corretto/26

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7*», comma 2, le parole*: «In nessun caso» *sono soppresse.*

2.301 testo corretto/27

ZIZZA

*All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «*Art. 7*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».

2.301/ testo corretto

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ? *(Azione di rivalsa) ? 1*. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,3 e 3-*bis*, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5

5.0.300/1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo delle stipendio netto».

5.0.300/2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo

stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/3
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» *è sostituito dal seguente:*
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di tre annualità dello stipendio netto».

5.0.300/4
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3» *è sostituito dal seguente:*
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di due annualità dello stipendio netto».

5.0.300/5
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3» *è sostituito dal seguente:*
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di una annualità dello stipendio netto».

5.0.300/6
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3*» è sostituito dal seguente:*
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/7
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di tre annualità dello stipendio netto».

5.0.300/8
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con

dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di due annualità dello stipendio netto».

5.0.300/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a tre annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a due annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad una annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di una annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a cinque annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di

responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, il capoverso «*comma 3*» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ad una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/19

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/22

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/23

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con

distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/26

MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con'dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

5.0.300/27

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 5.0.300, capoverso «*comma 3*», primo periodo, le parole: «*alla metà*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai due terzi».

5.0.300/28

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 5.0.300, capoverso «*comma 3*», secondo periodo, le parole: «*superiore al terzo dello stipendio*» sono sostituite dalle seguenti: «*ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».

5.0.300/29

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Presso il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un Elenco comune informatizzato dei magistrati soccombenti alla misura di rivalsa contenente una succinta descrizione della stessa".».

5.0.300

Il Governo

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto".».

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 160 (nott.) del 05/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
160ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e per lo stesso dicastero il vice ministro Costa.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 2.300 pubblicato, insieme alle altre proposte emendative ancora da esaminare, in allegato al resoconto della seduta pomeridiana.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine ai limiti dell'attività di interpretazione, ai loro effetti rispetto all'attuazione della responsabilità civile dei magistrati. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.300, ritenendo che tale previsione normativa assicuri l'autonomia

nell'esercizio della giurisdizione.

Il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.300, le cui previsioni appaiono conformi ai principi costituzionali sulla giurisdizione sanciti, fra gli altri, dall'articolo 101, comma 2, della Costituzione.

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva l'emendamento 2.300.

Avendo il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritirato l'emendamento 2.1002 (testo 3), si devono considerare decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il presidente PALMA dichiara inammissibile il subemendamento 2.301 testo corretto/1a.

Dopo che il subemendamento 2.301 testo corretto/1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, la Commissione respinge il subemendamento 2.301 testo corretto/2.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira quindi il subemendamento 2.301 testo corretto/3.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.301 testo corretto/4.

Il PRESIDENTE sollecita una riflessione sull'emendamento governativo 2.301 (testo corretto), con riguardo fra l'altro, alla rilevanza attribuita alla generica nozione di travisamento del fatto o delle prove ai fini della configurabilità della responsabilità del magistrato. Analoghe perplessità desta, a suo giudizio, la proposta emendativa concernente la responsabilità derivante dalla violazione manifesta della legge.

Il vice ministro COSTA ritiene che il provvedimento in esame non debba essere valutato tenendo conto dei principi ispiratori della legge del 1988. Rispetto alla legge Vassalli, la proposta governativa si basa su una sostanziale distinzione fra i profili di responsabilità dello Stato e quelli relativi alla responsabilità del magistrato.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva come la giurisprudenza europea abbia messo in discussione l'impianto stesso della legge Vassalli. In questo quadro giudica positivamente la soluzione prospettata dal Governo con l'emendamento in esame.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 2.301 testo corretto/4.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.301 testo corretto/5.

Il presidente PALMA interviene sul subemendamento in esame, rilevando come esso, a differenza dell'emendamento governativo, mantenga l'espresso riferimento ai provvedimenti privativi della libertà

personale. Il subemendamento 2.301 testo corretto/5, posto ai voti, è quindi respinto.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore GIOVANARDI (*NCD*), il ministro ORLANDO osserva come i profili di responsabilità derivanti dall'emissione di provvedimenti privativi della libertà personale sono da ritenersi ricompresi nell'ampia previsione generale dell'emendamento governativo.

Con riguardo all'emendamento 2.301 testo corretto/6, a firma del senatore Susta, si apre un breve dibattito.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che accennare al travisamento dei fatti oppure negare un elemento rilevante nell'ambito degli stessi presupposti fattuali del processo, oppure negarlo quando invece sussiste, integrano situazioni completamente diverse. Non a caso si tratta di categorie giuridiche alla base della differenza tra giurisdizione amministrativa generale di legittimità e quella estesa al merito. Per tale ragione ritiene che ci si possa limitare alla formulazione più netta e chiara e, già solo per questo, meno suscettibile di ambiguità interpretative.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che per il complesso dei subemendamenti riferiti alla proposta governativa si debba lasciare spazio a una chiarificazione in tema di violazione del diritto dell'Unione europea e della legge, intesa quest'ultima, come figura sintomatica che ricomprende il diritto nazionale. Per questo auspica che l'espressione che apre il comma 3 dell'articolo 2 della legge Vassalli, come riformulato in base all'emendamento governativo, possa essere modificata in modo da non lasciare spazio ad equivoci.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che il subemendamento 2.301 testo corretto/6 abbia il merito di formulare un'esplicita fattispecie di colpa grave dovuta all'emissione di un provvedimento concernente la libertà personale gravemente illegittimo. In proposito, ritiene che il testo potrebbe trovare ulteriori miglioramenti, ma sicuramente occorre si preveda un esplicito riferimento all'adozione di misure coercitive che determinano un'indebita privazione della libertà personale illegittimamente.

Il presidente PALMA rileva come, con riguardo al subemendamento 2.301 testo corretto/6, ma anche con riferimento ad alcune delle successive proposte subemendative, si vadano profilando tre distinte questioni problematiche: la prima concerne l'opportunità o meno di allargare i casi di colpa grave nella valutazione degli elementi di fatto dedotti nel processo; la seconda riguarda l'ipotesi di una migliore definizione della violazione di legge e delle norme dell'ordinamento europeo; la terza attiene alla eventualità di prevedere una forma specifica di responsabilità per l'adozione di provvedimenti illegittimi privativi della libertà personale. Su tali profili invita i commissari a pronunziarsi per facilitare l'esame e la votazione delle singole proposte subemendative.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che le rassicurazioni offerte dal Ministro circa l'omnicomprensività della fattispecie di responsabilità prevista nell'emendamento 2.301 (testo corretto), non possono fugare tutti i dubbi sull'esigenza di mantenere un esplicito riferimento ai provvedimenti coercitivi illegittimamente adottati dal magistrato. Anche sul problema della latitudine del profilo di colpa grave nell'accertamento dei fatti alla base del procedimento, ritiene che si potrebbe accogliere una formulazione più precisa e, al contempo, meno rigida.

Il senatore LUMIA (*PD*), con riguardo al subemendamento 2.301 testo corretto/6, ritiene che l'accenno al fatto incontrastabilmente risultante dagli atti del procedimento, possa essere preso in considerazione per un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento governativo cui si riferiscono tutte le proposte

subemendative.

Il senatore SUSTA (*SCpI*) ritira, quindi, il subemendamento 2.301 testo corretto/6.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) provvede dunque a riformulare il subemendamento 2.301 testo corretto/7 allegato al resoconto, in modo tale che il testo provveda a sostituire il concetto di violazione manifesta della legge con quello di violazione grave.

Si apre, quindi, un ulteriore dibattito cui prendono parte i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e LUMIA (*PD*) e il vice ministro COSTA.

Il ministro ORLANDO prende la parola per rilevare come il dibattito lascia emergere continue e complesse questioni problematiche sulle quali appare talvolta arduo raggiungere un'intesa di massima. Precisa, poi, che l'emendamento 2.301 (testo corretto) costituisce già ora un punto di sintesi avanzato in cui si profila con chiarezza l'impostazione del Governo circa i criteri di definizione della responsabilità dello Stato verso il cittadino e quelli, in parte diversi, che caratterizzano l'attivabilità dell'azione di rivalsa nei riguardi del magistrato che ha cagionato il danno. Le questioni sollevate non paiono sinceramente dirimenti per giustificare ulteriori riformulazioni, nè stravolgimenti del quadro normativo che emerge dalla riscrittura dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988.

Il presidente PALMA auspica che i Gruppi chiariscano la loro intenzione sul prosieguo dei lavori. Infatti, la complessità delle questioni emerse è tale da indurre ad una riflessione supplementare, con riguardo alla quale, dunque, occorre valutare tempi e modi per organizzare i lavori della Commissione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che i rilievi emersi nel corso del dibattito lo inducono ad offrire la massima disponibilità a proseguire l'esame nel corso di una seduta che potrebbe essere convocata già nella mattinata di domani, oppure in uno qualunque dei giorni seguenti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ritiene che le difficoltà nel prosieguo dell'esame sono dovute principalmente alla scelta del Governo di presentare prima un disegno di legge e poi persino ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge 1070, già in stato di esame avanzato. È noto, peraltro, che la Commissione ha dovuto attendere a lungo prima di poter tentare di definire l'esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati solo perché il Governo ha ripetutamente prospettato un ulteriore intervento legislativo, poi rivelatosi tardivo. A suo giudizio deve essere chiarito una volta per tutte che il lamentato ritardo rispetto alle procedure d'infrazione è da ascrivere proprio alle scelte operate dall'Esecutivo.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) rileva che, anche alla luce di quanto accaduto nel corso dei lavori odierni dell'Assemblea, il Governo dovrebbe prendere atto che i metodi di compressione del dibattito parlamentare conducono ad esiti assolutamente negativi. Quantomeno occorrerebbe che l'Esecutivo si assumesse la responsabilità di quanto accaduto nel corso di questa prima parte della legislatura in materia di responsabilità civile dei magistrati. Rammenta, da ultimo, che il Governo, paradossalmente, si è spinto persino a porre la questione di fiducia sulla reiezione di una norma volta ad introdurre al responsabilità civile dei magistrati nell'ambito del recente esame della legge europea per il 2014.

Il ministro ORLANDO precisa che il Governo si è assunto la responsabilità di introdurre norme volte a scongiurare gli esiti di una procedura di infrazione europea, al fine di rispettare l'impegno ad adottare,

entro la fine del 2014, disposizioni volte ad adeguare la disciplina in vigore agli *standard* di protezione europei contro il danno derivante dall'attività degli appartenenti all'ordine giudiziario, anche per violazione del diritto dell'Unione europea. Alla luce di tale contesto e volendo tener fede agli impegni assunti, auspica che la Commissione si renda conto che ulteriori dilazioni non fanno altro che aumentare le possibilità di dover ricorrere ad un provvedimento d'urgenza che dispieghi immediati effetti nella materia in questione. Precisa di voler chiarire con onestà intellettuale e senza infingimenti che il Governo ha dimostrato e dimostra, anche in questa sede, di essere aperto al confronto parlamentare. Tuttavia, il dibattito in Commissione non può risolversi in un continuo proliferare di questioni interpretative.

Dopo che anche il senatore LUMIA (*PD*) ha dichiarato la disponibilità del proprio Gruppo a proseguire l'esame nel corso della giornata di domani e in quelle successive, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiarisce che il proprio Gruppo di appartenenza non avanza preclusioni di sorta. Anzi, si dice a sua volta pronto a proseguire il dibattito nei prossimi giorni in vista della definizione di un testo rispetto al quale, tuttavia, sembra che le incertezze di redazione degli emendamenti facciano avanzare dubbi innanzitutto in seno alla maggioranza e nel relatore.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si dice anch'egli disponibile a proseguire l'esame in tempi certi, ma ritiene che la complessità della materia e la delicatezza delle scelte da adottare impongano di poter discutere in condizioni migliori di quelle che si riscontrano nel corso della serata odierna.

Il presidente PALMA offre ai Gruppi varie opportunità per procedere all'organizzazione dei lavori sui provvedimenti in titolo, ma chiarisce che non sembra avere alcun senso l'ipotesi di convocare la Commissione nella mattinata di domani. Risulta infatti chiaro che l'intesa tra i Gruppi di maggioranza non può essere raggiunta vista l'ora in cui ci si troverebbe oggi a sospendere i lavori e l'articolata congerie di questioni sulle quali occorre procedere con la discussione e poi con le votazioni.

Dopo un breve scambio di opinioni cui prendono parte il senatore LUMIA (*PD*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e lo stesso presidente PALMA, il PRESIDENTE dispone la sospensione dei lavori per 40 minuti.

La seduta sospesa alle ore 23, riprende alle ore 23,40.

Ha la parola il ministro ORLANDO il quale, a nome del Governo, precisa di aver apportato una riformulazione all'emendamento 2.301 (testo corretto) che si fa carico di recepire alcuni degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Il presidente PALMA dà lettura dell'emendamento 2.301(testo 2) che viene pubblicato in allegato al resoconto. Precisa quindi che i subemendamenti riferiti alla pregressa formulazione della proposta governativa saranno da intendersi come riferiti al nuovo testo, ove siano con esso compatibili e saranno pubblicati in allegato. Preannuncia che la Presidenza si riserverà di valutarne di volta in volta l'ammissibilità e consentirà comunque ai proponenti la facoltà di apportare eventuali riformulazioni che risultassero necessarie per consentirne l'esame.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi al subemendamento 2.301 testo 2/7 a firma del senatore Caliendo.

Il PRESIDENTE ricorda che il testo dell'emendamento era stato riformulato dal proponente prima della sospensione e che ora verrà posto in votazione con riferimento al nuovo emendamento governativo 2.301 (testo 2).

Posto in votazione il subemendamento 2.301 testo 2/7 (testo 2) risulta respinto.

In esito ad un'ulteriore votazione risulta respinto altresì il subemendamento 2.301 testo 2/8, a prima firma della senatrice Stefani.

Si passa quindi al subemendamento 2.301 testo 2/9.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per chiarire che il testo si fa carico di introdurre un esplicito riferimento alla responsabilità civile per l'emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona. Auspica che tale testo possa trovare accoglimento, anche perchè la nuova formulazione dell'emendamento governativo non sembra aver risolto questo specifico problema, già peraltro puntualmente regolato dalla legge Vassalli.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) precisa che la proposta emendativa potrebbe trovare largo consenso se si precisasse meglio l'ambito dei provvedimenti giurisdizionali suscettibili di creare autonomi profili di responsabilità. Si tratterebbe di ricomprendervi le misure di carattere cautelare di natura anche reale e non solo limitative della libertà personale.

Sul testo dell'emendamento si apre un ulteriore confronto in esito al quale il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si dice disponibile a riformularne il testo in modo da accogliere il rilievo avanzato dal senatore Buccarella.

Il senatore LUMIA (*PD*) precisa che la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere senz'altro corretta poichè sembra introdurre una disciplina concernente la motivazione dei provvedimenti lesivi delle libertà dei singoli che non si attaglia all'impostazione generale del testo proposto dal Governo.

Il ministro ORLANDO alla luce delle risultanze del dibattito sul tema dell'emissione di provvedimenti di natura cautelare reale e personale, annuncia che il Governo si rimetterà alla decisione della Commissione.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia che anch'egli si rimetterà alla volontà della Commissione.

Segue un'ulteriore interlocuzione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che delinea la portata che avrebbe l'emendamento, se riformulato nel senso che sembra emergere dal dibattito.

Il presidente PALMA dà quindi lettura dell'ipotesi di riformulazione del subemendamento 2.301 testo 2/9 e chiarisce che anch'esso va inteso come riferito al nuovo testo dell'emendamento del Governo. Posto in votazione, il subemendamento 2.301 testo 2/9 risulta, quindi, approvato.

Segue quindi una accesa interlocuzione cui prendono parte il senatore LUMIA (*PD*), il senatore LO GIUDICE (*PD*), il senatore GIARRUSSO (*M5S*) e il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il senatore LUMIA (*PD*), in particolare, pone in discussione la portata del testo che risulterebbe approvato, in quanto esso non corrisponde alle risultanze emerse nel corso del dibattito in Commissione, poiché reca una parte ulteriore di disciplina in punto di motivazione dei provvedimenti che sarebbe dovuta risultare soppressa.

Il ministro ORLANDO precisa che l'espressione del parere del Governo, con cui aveva inteso rimettersi alla volontà della Commissione, era relativa alla sola parte di testo che comprende l'espressa menzione dei provvedimenti cautelari personali e reali; lo troverebbe invece di avviso contrario il mantenimento dei requisiti e la disciplina delle carenze della motivazione, dettagliatamente previsti nella parte finale dell'emendamento a firma del senatore Caliendo, appena posto in votazione.

Segue un ulteriore, acceso scambio di vedute tra il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore LUMIA (*PD*), il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il senatore LO GIUDICE (*PD*) e il presidente PALMA.

Il presidente PALMA, preso atto della situazione di tensione venutasi a verificare, interviene per chiarire immediatamente quanto accaduto. Precisa, intanto, di aver dato lettura dell'emendamento nel testo riformulato e che la votazione seguitane, per quanto svoltasi in un clima di concitazione, aveva visto il largo prevalere dei voti favorevoli. Rileva, tuttavia, che parte dei componenti della Commissione sembra essersi espressa sulla proposta emendativa senza avere effettivamente contezza della sua portata normativa. Ribadito altresì che va dato quantomeno atto alla Presidenza di aver letto il testo della proposta emendativa prima di porla in votazione, rilevato che il Ministro aveva espresso il proprio parere prima che tale lettura avesse luogo e tenuto conto, infine, della complessità dei testi sottoposti all'esame della Commissione, dispone l'annullamento della votazione e la sua immediata rinnovazione ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento.

Il senatore LUMIA (*PD*) dà atto alla Presidenza di aver letto il testo inizialmente posto in votazione precisando, tuttavia, che la percezione della sua portata da parte di alcuni commissari, data anche la concitazione del momento, era parsa diversa.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ringrazia il Presidente per la decisione adottata e anch'egli evidenzia come la votazione si fosse svolta in condizioni tali da non consentire di cogliere l'esatta portata del testo su cui si era chiamati a deliberare.

Anche il senatore CUCCA (*PD*) si unisce all'apprezzamento per la decisione del Presidente e auspica che i lavori possano proseguire dando chiara lettura, e possibilmente offrendo anche una formulazione scritta, dei testi che vengono posti all'esame della Commissione.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), primo firmatario del subemendamento 2.301 testo corretto/9, si è detto favorevole a recepire il testo che ad un ulteriore approfondimento sembra incontrare il favore della Commissione, il presidente PALMA dà lettura del subemendamento 2.301 testo 2/9 (testo 2) il quale, posto nuovamente in votazione, risulta approvato.

Si passa quindi al subemendamento 2.301 testo 2/10 (testo 2), il quale in assenza del senatore Barani viene fatto proprio, previa riformulazione dal senatore MALAN (*FI-PdL XVII*).

Sul testo interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale chiarisce

che, al di là di alcune indiscrezioni di stampa del tutto infondate, secondo cui avrebbe egli stesso sottoscritto tale emendamento, il proprio orientamento di voto è nettamente contrario, anche dopo la riformulazione del testo che ne sopprime la seconda parte.

Il subemendamento 2.301 testo 2/10 (testo 2) viene ritirato dal senatore MALAN (*FI-PdL XVII*).

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 2.301 testo corretto/11 era stato ritirato dal proponente.

Risultano ritirati altresì i subemendamenti 2.301 testo 2/12 e 2.301 testo 2/13.

Il PRESIDENTE precisa che anche il subemendamento 2.301 testo corretto/13a deve intendersi riferito alla nuova riformulazione del testo governativo. Viene dunque rinominato ma non reca modifiche in termini di portata normativa.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che il testo del subemendamento merita forse di essere sottoposto ad un'ulteriore valutazione e precisa che se ne potrà comunque tener conto in sede di esame in Assemblea anche nel caso in cui non venga approvato in Commissione.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno annunciato di volersi rimettere alla volontà della Commissione, ha la parola per un breve intervento il senatore GIOVANARDI (*NCD*) il quale ribadisce le ragioni della proposta emendativa. Il subemendamento 2.301(testo 2)/13a posto in votazione, risulta respinto.

Posto in votazione, anch'esso con riferimento al nuovo testo governativo, risulta altresì respinto il subemendamento 2.301 testo 2/14.

Viene quindi respinto anche il subemendamento 2.301 testo 2/15, mentre il subemendamento 2.301 testo 2/16 viene ritirato dal RELATORE.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso il proprio orientamento favorevole sul subemendamento 2.301 testo 2/17, questo, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione respinge, quindi, il subemendamento 2.301 testo 2/18 anch'esso come gli altri da riferirsi al testo riformulato dal Governo dell'emendamento 2.301.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) riformula, quindi, il subemendamento 2.301 testo corretto/19 in un nuovo testo e che non prevede più la soppressione dell'esplicito riferimento dell'articolo 7, comma 1, della legge Vassalli, al dolo e alla negligenza inescusabile.

Il PRESIDENTE annuncia, quindi, che il subemendamento 2.301 testo 2/19 (testo 2) e il successivo subemendamento 2.301 testo 2/20, assumono identica portata normativa e saranno posti in votazione congiuntamente.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto annunciando il proprio orientamento favorevole sul testo dei due subemendamenti volti a ridurre il termine per l'esercizio

dell'azione di rivalsa. Infatti, il termine biennale potrebbe costituire un logico contemperamento tra l'esigenza di attivazione del regresso verso il magistrato e l'opportunità di non lasciare troppo a lungo pendente in capo all'appartenente all'ordine giudiziario, un termine che potrebbe minarne la serenità di valutazione.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si dice favorevole ai subemendamenti 2.301 testo 2/19 (testo 2) e 2.301 testo 2/20; in effetti, si può riscontrare, nella durata biennale del termine per l'esercizio della rivalsa, un congruo temperamento, pur tenendo conto che rimangono impregiudicati taluni profili concernenti l'effettiva portata del periodo per l'esercizio del regresso di cui, tra l'altro, è ormai statuita con chiarezza l'obbligatorietà.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara a sua volta di non muovere obiezioni a che il termine triennale possa essere corretto in due anni.

Il ministro ORLANDO chiarisce che il testo predisposto dal Governo rappresenta un contemperamento tra più esigenze sistematiche, specie tenendo presente che l'azione di rivalsa di cui all'articolo 7 della legge Vassalli è a chiare lettere prevista come obbligatoria. Rileva, tuttavia, che l'orientamento del Governo sulle due identiche proposte emendative sarà quello di rimettersi alle determinazioni della Commissione.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara anch'egli di rimettersi alla volontà della Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 2.301 testo 2/19 (testo 2) e 2.301 testo2/20, risultano approvati.

L'emendamento 2.301 testo 2/21 è pertanto dichiarato precluso.

Il subemendamento 2.301 testo 2/22, posto in votazione, risulta respinto.

Sono quindi ritirati i successivi subemendamenti 2.301 testo 2/23, 2.301 testo 2/24, mentre, in esito a distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.301 testo 2/25 e 2.301 testo 2/26.

Dopo che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.301 testo 2/27, il PRESIDENTE annuncia che verrà posto in votazione l'emendamento 2.301 (testo 2) del Governo nella formulazione da ultimo presentata e comprensiva dei subemendamenti ad esso riferiti che sono risultati approvati. Precisa, altresì, che il testo dell'emendamento 2.301 (testo 2) sarà posto in votazione con il preciso riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in luogo dello "Stato", quale soggetto attivo chiamato ad esercitare la rivalsa. Ciò si rende necessario per poter accogliere, nella portata normativa dell'emendamento, gli effetti dell'approvazione dell'emendamento 5.0.100 già avvenuta nel corso di una precedente seduta.

Data quindi lettura dell'emendamento 2.301 (testo 2), questo risulta a sua volta approvato.

Risulta quindi precluso il successivo emendamento 2.112.

L'emendamento 5.0.1000 viene quindi ritirato dal relatore. Risultano pertanto decaduti i relativi

subemendamenti.

Dopo che l'emendamento 5.0.101 è stato ritirato, la Commissione passa alla votazione dell'emendamento 5.0.300 e dei relativi subemendamenti.

Si apre quindi una discussione concernente il complesso delle proposte subemendative all'emendamento 5.0.300.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) precisa che le norme concernenti la misura della rivalsa e i suoi limiti devono essere orientate a garantire l'effettività dell'istituto della responsabilità civile. Ciò implica l'onere di considerarne la portata concreta sulle competenze stipendiali degli appartenenti all'ordine giudiziario, al fine di non rendere sterile il ricorso al regresso, ma anche di non impedire l'esercizio autonomo ed indipendente delle funzioni magistratuali. A tale orientamento sono riconducibili le proposte subemendative avanzate a sua propria firma.

Il presidente PALMA interviene per chiarire che tutte le proposte subemendative andrebbero affrontate tenendo presente che la specificità degli appartenenti all'ordine giudiziario non implica l'esclusione dei magistrati dal novero dei dipendenti pubblici cui si riferisce l'articolo 28 della Costituzione, ma ne caratterizza il ruolo e l'operato nell'ordinamento. Ma se tale ricostruzione è condivisa, allora non si può pensare che l'introduzione del limite di risarcibilità al terzo dello stipendio costituisca, in effetti, una sorta di bilanciamento compensativo sulle altre innovazioni introdotte nella legge Vassalli dal Governo che rischiano di rivelarsi, per così dire, morbide e deresponsabilizzanti.

Il ministro ORLANDO interviene per precisare che la *ratio* della modifica dell'articolo 8 della legge Vassalli in punto di misura della rivalsa non costituisce forma di compensazione alcuna rispetto ad altri interventi che possono essere interpretati, secondo il legittimo convincimento di alcuni, alla stregua di misure troppo tenui di attivazione della responsabilità civile dei magistrati. In realtà, la proposta governativa si caratterizza per la volontà di responsabilizzare, ma non certo di porre indirette minacce all'autonomia dei magistrati. Ritiene, anzi, che i riferimenti civilistici al limite del quinto delle competenze stipendiali nette possa essere derogato, non costituendo certo una norma di portata così generale da elidere la specialità e peculiarità del ruolo e delle funzioni della magistratura nell'ordinamento.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno confermato il loro orientamento contrario sulle proposte subemendative riferite all'emendamento 5.0.300, queste vengono tutte ritirate ad eccezione dei subemendamenti 5.0.300/26 e 5.0.300/28, i quali, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Sull'emendamento 5.0.300 interviene per dichiarazione di voto il senatore LUMIA (*PD*), il quale annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul testo di riforma dell'articolo 8 della legge Vassalli. Auspica, tuttavia, che in sede di esame in Assemblea si possa prendere in considerazione senza alcun orientamento preconcetto l'ipotesi di modificare il riferimento al limite della misura della rivalsa da corrispondere in rate mensili dello stipendio netto dei magistrati.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 5.0.300 risulta approvato.

Il presidente PALMA precisa che occorre ora porre in votazione un emendamento volto a coordinare puntualmente una disposizione della legge Vassalli, certamente da sopprimere per via di altre

modifiche, apportate nel corso dell'esame in Commissione, all'articolo 5 della legge n. 117 del 1988.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento Coord.1 allegato al resoconto.

Il presidente PALMA, prima di procedere alla votazione del mandato al relatore, precisa che il testo che eventualmente la Commissione potrà proporre all'Assemblea non tiene conto dei pareri della Commissione bilancio sul testo delle proposte emendative da ultimo presentate.

Inoltre, chiarisce che una volta conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea questi si dovrà intendere autorizzato dalla Commissione ad apportare ulteriori correzioni formali al testo che si rendessero necessarie.

Prende atto la Commissione.

Infine, non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1070, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione e autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione orale.

Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

La seduta termina alle ore 01,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.301 testo 2/7 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 2.301 (testo 2), ai capoversi «*comma 3*» e «*comma 3-*bis», sostituire la parola: «* manifesta*» con la seguente*: «grave».

2.301 testo 2/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2),, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» *e al capoverso* «Art. 7» *sostituire la parola*: «manifesta» *con la seguente:* «grave».

2.301 testo 2/8

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «*comma 3», *sono aggiunte in fine le seguenti parole: «* ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea *».*

2.301 testo 2/9 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione.».

2.301 testo 2/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

«ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.301 testo 2/10 (testo 2)

MALAN

All'emendamento 2.30 (testo 2), al capoverso «comma 3*», dopo le parole:* «del fatto o delle prove.*» sono aggiunte in fine le seguenti: «*In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione.».

2.301 testo 2/10

BARANI

All'emendamento 2.301(testo 2), al capoverso «comma 3*», dopo le parole:* «del fatto o delle prove.*» sono aggiunte in fine le seguenti: «*In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 testo 2/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301(testo 2), il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo 2/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

«3- *bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

2.301 testo 2/13a

GIOVANARDI

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*comma 3-bis*», premettere le seguenti parole:* «Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.301 testo 2/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*comma 3-bis*», primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare*,».*

2.301 testo 2/15

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*comma 3-bis*», primo periodo, dopo la parola: «* inosservanza*», sono inserite le seguenti:* «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con

riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.301 testo 2/16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*comma 3-bis*», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo 2/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis» *secondo periodo, sopprimere la parola: «* eventualmente*».*

2.301 testo 2/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7*», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato"».

2.301 testo 2/19 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7*», comma 1, le parole:* «tre anni», *sono sostituite dalle seguenti:* «due anni».

2.301 testo 2/19

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7*», comma 1, le parole:* «tre anni», *sono sostituite dalle seguenti:* «due anni».

Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile»*, sono soppresse.*

2.301 testo 2/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7», *comma 1, sostituire le parole: «*tre anni*», con le seguenti: «*due anni*».*

2.301 testo 2/21

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7», *comma 1, le parole: «*tre anni*» sono sostituite dalle seguenti:* «un anno*».*

Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» *sono soppresse.*

2.301 testo 2/22

ALBERTINI

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7*», comma 1, le parole: «*dolo o negligenza

inescusabile*» sono sostituite dalle seguenti:* «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».

2.301 testo 2/23

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo 2/24

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

2.301 testo 2/25

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo 2/26

STEFANI, CENTINAIO

*All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «*Art. 7*», comma 2, le parole*: «In nessun caso*» sono soppresse.*

2.301 testo 2/27

ZIZZA

*All'emendamento 2.301 (testo 2),, capoverso «*Art. 7*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».

2.301 (testo 2)

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione

delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ? *(Azione di rivalsa) ? 1*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-*bis*, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Coord.1

La Commissione

Art. 3

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ", entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5," sono soppresse».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 374
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
Titolo breve: *Responsabilità civile dei magistrati*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 313 (ant.) 19 novembre 2014	Esito: Non ostativo Discusso congiuntamente: S.1070, S.315 Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 313 (ant.) del 19/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
313ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1070, 315 e 374-A) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 2.120 (analoga all'8.0.100) e 5.102. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si pronuncia in senso sfavorevole alle proposte emendative 2.120 e 8.0.100, di analogo tenore, in quanto prive della necessaria copertura finanziaria.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) esprime un parere difforme rispetto a quello esplicitato dal Governo, ritenendo che l'emendamento possa essere più semplicemente integrato con una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo la posizione dell'Esecutivo, considera non attuabile una previsione che costringa dei professionisti della medicina con qualificazione accademica a lavorare producendo sistematicamente delle perizie tecniche senza alcuna forma di compenso.

Analogamente considera oneroso l'emendamento 5.102, in quanto riduce le possibilità di rivalsa sul magistrato da parte dell'Erario.

Il relatore BROGLIA (*PD*), alla luce di quanto emerso propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.120, 5.102 e 8.0.100. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 374
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
Titolo breve: *Responsabilità civile dei magistrati*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 337 (pom.) 22 ottobre 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 27 ottobre 2014 alle ore 13:00
N. 348 (pom.) 11 novembre 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 18 novembre 2014 alle ore 15:00
N. 354 (ant.) 19 novembre 2014	**Discussione generale** *Discusso singolarmente* Congiunzione di S.315, S.1070 Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.1070, testo della Commissione**.
N. 355 (pom.) 19 novembre 2014	**Discussione generale** *(Repliche del relatore e del Governo)* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 8 ddl S. 1070, nel testo proposto dalla Commissione (approvati emendamenti)*.
N. 356 (ant.) 20 novembre 2014	**Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.1070)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 337 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

337a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Sulla scomparsa di Franco Servello

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Lo scorso 14 agosto è morto a Milano, alla vigilia del suo novantatreesimo compleanno, Francesco Servello, detto Franco, deputato dalla III alla XI legislatura e componente della nostra Assemblea nella XIII e nella XIV legislatura.

La scomparsa di Franco Servello è stata commentata con rammarico e rimpianto da personalità di ogni appartenenza politica.

Figlio di emigrati, nacque il 3 ottobre 1921 a Cambridge, negli Stati Uniti. Tornato in Italia, nel febbraio del 1946 divenne, giovanissimo, caporedattore e successivamente direttore della rivista «Meridiano d'Italia», fondata da suo zio, Franco De Agazio, ucciso a Milano da avversari politici.

Il suo impegno nel Movimento Sociale Italiano da quel momento fu ininterrotto, divenendo consigliere comunale a Milano dal 1951 al 1963, nonché dirigente della federazione del capoluogo lombardo.

Componente del comitato centrale, della direzione nazionale, dell'esecutivo e della segreteria politica del Movimento Sociale Italiano, svolse le funzioni di segretario nazionale amministrativo, di vice segretario vicario e di presidente del comitato centrale.

Fu lui a presiedere il Congresso di Fiuggi nel gennaio del 1995 e nuovamente, nel 2009, il Congresso di Alleanza Nazionale che sancì lo scioglimento del partito e la confluenza nel Popolo della Libertà.

La sua vita parlamentare inizia il 25 maggio 1958, con l'elezione a deputato nella circoscrizione Milano-Pavia, dove venne confermato in tutte le elezioni fino al 1994. In questo lungo periodo fece parte di numerose Commissioni permanenti ed in particolare della Commissione di vigilanza RAI. Fu inoltre Presidente del Gruppo parlamentare del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale della Camera dei deputati.

Il 21 aprile 1996 venne eletto senatore nel collegio di Abbiategrasso-Magenta, in Lombardia, e durante la XIII legislatura fu Capogruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e componente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, nonché Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato.

Nel 2001 fu rieletto nel suo collegio ed assunse, nel giugno dello stesso anno, la carica di senatore Questore "anziano" al Senato della Repubblica nella XIV Legislatura.

L'idea primaria del suo ideale politico fu la pacificazione degli italiani: "trasformare in valore diffuso la storia condivisa" gli appariva come la strada per conseguire la piena maturità del popolo italiano e della Nazione.

Nella sua qualità di parlamentare della nostra Assemblea, è stato anche componente, dal 2003 al 2006, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Egli affermò: «Credo fortemente e sinceramente nella possibilità che il nostro Paese possa conquistare finalmente una memoria condivisa. Credo siano maturi i tempi per guardare alla storia senza le lenti deformanti dell'ideologia. Ritengo che il Parlamento debba fornire l'esempio giusto per una vera pacificazione degli italiani. Penso che in Italia sia giunto il solenne momento di una riconciliazione e di un ossequio alla memoria. Dobbiamo prendere ad esempio il senso di civiltà che ha permesso ad altri Paesi, anch'essi devastati in passato dalla guerra civile, di sanare le piaghe della propria storia».

Il 28 febbraio 2006 Franco Servello pronunciò nell'Aula del Senato un discorso di commiato dall'attività parlamentare, comunicando che non si sarebbe ripresentato candidato alle imminenti elezioni dell'aprile 2006; il 3 maggio dello stesso anno venne nominato Grand'Ufficiale della Repubblica e successivamente insignito dell'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano.

In uno dei passi più intensi di quel discorso Franco Servello affermò: «Appartengo, come tutti sapete, a un movimento politico che è presente sulla scena pubblica fin dagli anni difficili del dopoguerra. Di questa formazione sono stato rappresentante nelle istituzioni già all'inizio degli anni Cinquanta, quando entrai nel Consiglio comunale di una Milano molto diversa da quella odierna. Ebbene, posso dire oggi di aver contribuito a costruire, nel tempo, la piena legittimazione istituzionale di questa famiglia. Insieme a tanti che oggi non ci sono più, ho lavorato affinché la destra si mantenesse, non

solo, come è ovvio, dentro la legalità democratica, ma anche perché cessasse di rappresentare il polo escluso della politica italiana».

Come uomo delle istituzioni che guardava al futuro ebbe a dire, in un'intervista del 2006, subito dopo aver lasciato le Aule parlamentari: «Non siamo guardiani di nessun museo (...). Occorre dare un futuro al nostro passato».

Franco Servello è stato maestro politico per tanti, anche nella politica italiana. Quindi, in ricordo di Franco Servello, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi)*.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, spetta a me il ricordo di Franco Servello, che è stato un indiscusso protagonista, non solo della storia della destra italiana, ma della vita politica del nostro Paese, come dimostrano le sue undici legislature: nove alla Camera e due al Senato, dove concluse la sua carriera parlamentare.

Franco Servello aveva una visione alta della Nazione, della pacificazione e dello Stato. Scrive nella sua autobiografia: «Ho sempre ritenuto che il senso dello Stato debba sussistere anche quando lo Stato ti perseguita. Il senso dello Stato è innanzitutto un valore interiorizzato. E lo si possiede, o non lo si possiede».

La sua storia politica può essere condivisa o meno, ma Franco Servello era un uomo delle istituzioni e per questo merita il nostro ricordo.

Con la sua autorevolezza e il suo equilibrio ha saputo, pur in anni difficili di acceso scontro politico, guadagnarsi il rispetto degli avversari, contribuendo alla piena legittimazione istituzionale del suo partito, il Movimento Sociale Italiano.

Negli eventi storici della destra italiana fu sempre presente, rappresentando per molti giovani impegnati in politica, soprattutto nella sua Milano, un punto di riferimento umano ed istituzionale.

Infine, la sua capacità di guardare al futuro l'ha reso protagonista, come Presidente dell'assemblea nazionale, di quella storica evoluzione che, con la svolta di Fiuggi, ha portato l'allora Movimento Sociale Italiano a trasformarsi in un partito moderno e di Governo, qual è stata Alleanza Nazionale. Quindi, radici e futuro, per conservare la memoria del passato in una memoria condivisa, per guardare avanti: questa è la grande lezione di Franco Servello.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, avere letto molti anni fa il famoso libro di Giulio Andreotti «Visti da vicino» mi ha insegnato che, parlando di qualcuno conosciuto e grande, è forse meglio affidarsi non a considerazioni storiche, ma a quell'aneddotica che può consentire di conoscere meglio la persona della quale si parla.

Franco Servello, grande personaggio del Parlamento italiano e di quest'Aula, aveva certo anche lui qualche difetto: ella, Presidente, ha fatto riferimento al suo impegno di dirigente nel capoluogo lombardo, sfiorando il fatto che fosse interista; ognuno ha qualche difetto, e questo era quello di Franco Servello, che però aveva tantissimi meriti, come quello di essere stato da giovane volontariamente appassionato di politica.

Figlio di meridionali, nato in America, ritornò in Italia, non a Milano, ma nel Sud dell'Italia, quindi non là dove la Volante rossa già si preparava a quegli anni davvero di piombo, in cui ammazzarono suo zio; ancora non frequentava quei luoghi, ma ne ebbe la conoscenza come famiglia negli anni immediatamente successivi. Scelse infatti di impegnarsi fortemente in politica, ad Abbiategrasso, dove prima fu eletto consigliere comunale dei dintorni e dove poi fu ininterrottamente eletto, tranne nel periodo 1994-1996; anni che ricordava con un certo dolore per non essere stato nominato in quel momento nel Governo come responsabile del turismo, cosa che lo addolorò parecchio e di cui qualche

volta si ritrovò a parlare.

L'aneddotica che lo riguarda è semplice. Appena arrivato in quest'Aula, un po' come a tutti voi succede, mi sono reso conto che c'era un impianto di condizionamento fastidioso, per cui tanti di noi, ogni tanto, sentivamo un venticello che dava un certo fastidio. Poiché aveva fatto anche l'ingegnere ed era Questore anziano, lo sollecitai ad intervenire in tal senso: guardandomi con un misto di sufficienza e paternalismo, mi rispose di interessarmene in prima persona e che, se avessi risolto il problema, mi avrebbe dato un premio. A mia volta, un po' infastidito da questo suo sufficiente paternalismo, mi misi d'impegno e scoprii che quel venticello era difficilissimo da eliminare in quanto non vi erano ancora sistemi di regolamentazione precisi e di rilevazione minimali come ci sono oggi, quando, dopo ben quattordici anni è stato possibile installarne uno rendendo più lieve il fastidio del condizionamento in quest'Aula.

Qualche tempo dopo questo incontro con Franco Servello morì mio padre, che aveva la stessa età. Fu allora, come si legge tanto in letteratura e come poi insegna la vita, che mi resi conto di quale differenza potesse esserci tra le nostre generazioni. Quello che era stato un rapporto determinato dall'educazione si trasformò in un rapporto determinato dalla considerazione e dall'ammirazione. Quell'ironia mi sembrò, a quel punto, dettata dalla grandissima ed enorme esperienza che soltanto chi aveva potuto maturare un'enorme esperienza fatta di battaglie politiche in tempi difficilissimi, supportati e difesi dall'amore della politica, poteva riversare nella vita di ogni giorno. Quindi, provo ad immaginare quale sarebbe stato lo stupore del Questore anziano in quest'Aula se, come oggi, avesse visto qualcuno parlare al Presidente del Consiglio con la camicia fuori dai pantaloni.

Visto che è stato citato Flaiano, provo a citare qualcosa di meglio. Provo a citare Leopardi, che diceva che il futuro è sempre meglio del presente o del passato. Il futuro del presidente Servello è il nostro presente, ma forse lui intendeva un futuro ancora più futuro, perché questo futuro, oggi, io non lo colgo, mentre tra futuro e presente credo che una cosa dobbiamo ricordare: quando, rispondendo per lui all'appello «Franco Servello», noi dobbiamo tutti ancora dire «presente». *(Applausi dal Gruppo GAL e dei senatori Alicata, Amidei e Formigoni)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è scomparso così, a 93 anni, uno padri storici della destra italiana: Franco Servello.

Servello è stato un protagonista nel Movimento Sociale Italiano: parlamentare per ben undici legislature; dirigente della federazione di Milano, la città dove ha sempre vissuto, proprio in anni terribili, i famosi anni di piombo; in anni più recenti è stato anche amministratore del «Secolo d'Italia».

Servello era nato nel 1921 negli Stati Uniti, ma la sua famiglia era di origine calabrese. Subito dopo la guerra tornò in Italia e nel febbraio 1946 lo troviamo, ancor giovanissimo, già direttore responsabile della rivista «Meridiano d'Italia», fondata e diretta da suo zio, Franco De Agazio, il quale, però, a suo tempo, non la poteva dirigere perché era stato sospeso dall'ordine dei giornalisti in quanto direttore di giornali della Repubblica Sociale.

Si impegnò nel Movimento Sociale Italiano, diventando consigliere comunale a Milano dal 1951 al 1963. Nel 1958 fu poi eletto nel collegio di Milano-Pavia alla Camera dei deputati, venendo poi sempre riconfermato. Successivamente fece anche due legislature al Senato, dove nel 2002 fu nominato Questore anziano di Palazzo Madama. Tra gli altri numerosi incarichi, fece parte anche della Commissione di vigilanza RAI e fu anche Presidente del Gruppo missino a Montecitorio.

Egli non rinnegò mai, in realtà, le sue radici e le sue opinioni. Nel 1975 fondò la prima radio libera di destra - Radio University - le cui antenne si trovavano proprio sul tetto di casa sua. Tra gli anni Settanta e Ottanta la sua figura di parlamentare mal si conciliava con quegli ambienti giovanili del Movimento Sociale Italiano e con quegli ambienti di San Babila dove si alimentava, a volte, un estremismo politico con sospetti di malaffare e quant'altro. Probabilmente si rendeva anche conto dei limiti di una classe dirigente che si illudeva in quegli anni di poter coniugare il sovversivismo e il

richiamo all'ordine, un'alternativa al sistema e destra nazionale.

Servello alla politica aveva dedicato veramente un'intera esistenza, aveva addirittura venduto alcuni immobili di sua proprietà per pagare i debiti del Movimento Sociale.

Giusto per ricordare che anni erano quelli, nel 1972 si era salvato dal piombo di un terrorista che lo attendeva nelle scale di casa sua, solo per un provvidenziale cambiamento di programma: era tornato a casa prima del solito per assistere - così si dice - in televisione a una partita dell'Inter, di cui era tifoso e dirigente.

Lo ricordiamo quando parlava con il suo tono di voce altisonante, quasi da tribuno: come molti esponenti, infatti, era abituato a tenere un tono della voce molto alto proprio per la lunga pratica di comizi in piazza.

Concludiamo, quindi, brevemente con il contribuito che vogliamo dare: alla famiglia e ai colleghi che lo conoscevano e lo stimavano, giungano le condoglianze del Gruppo Lega Nord e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FORMIGONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI *(NCD)*. Signor Presidente, venerdì 3 ottobre 2014 - come lei ha ricordato - Franco Servello avrebbe compiuto 93 anni. Sicuramente l'evento sarebbe stato festeggiato dai molti amici ed estimatori, anche non della sua parte politica, che hanno sempre apprezzato la sua generosa attività per il bene comune e che gli si sarebbero stretti attorno per manifestare la loro stima e il loro affetto.

Prima che uomo politico, Servello fu scrittore attento e prolifico, fu un acuto cronista della storia politica del Paese, della quale pure è stato indiscusso protagonista per molti anni, coprendo incarichi istituzionali e di partito.

Servello fu certamente politico di razza, orgoglioso della propria collocazione politica, sia nei momenti difficili del Movimento Sociale all'opposizione, sia quando il suo partito assunse posizioni di governo; ebbe, allo stesso tempo, momenti di conflittualità accesa con gli avversari politici, che non gli impedirono, però, di ricercare sempre un rapporto di rispetto. Lo ricordiamo protagonista di gesti di distensione e di attestazione di stima, spesso ricambiati, sia nella sua attività in Consiglio comunale, sia in quella parlamentare, segno del suo profondo rispetto per le istituzioni.

Servello ha contribuito con la sua autorevolezza alla piena legittimazione istituzionale della parte politica di cui ha sempre fatto parte, partecipando attivamente alla storica evoluzione che ha trasformato il Movimento Sociale Italiano in Alleanza Nazionale, un partito di destra moderno ed europeo.

Servello sicuramente ha rappresentato sempre il coraggio delle idee, ma anche il profondo rispetto per gli avversari politici. Era una persona che non si arrendeva mai e il suo instancabile attivismo politico si manifestava sia nella quotidiana attività politica che nelle campagne elettorali durante le quali era sempre impegnato.

Franco Servello ha interpretato la sua lunga marcia nell'Italia repubblicana: dalla rischiosa azione di costruzione politica nella Milano del dopoguerra alla lunga attività parlamentare, dalla responsabilità come vice segretario vicario dell'MSI di Almirante al ruolo di Presidente dell'ultimo congresso dell'MSI a Fiuggi, dalla funzione di amministratore del «Secolo d'Italia», alla carica di Questore del Senato nella XIV legislatura.

Signor Presidente, lei ha ricordato alcuni dei brani del suo discorso di addio al Parlamento. A me piace ricordareun'altra espressione per la quale credo che Servello debba essere ricordato. Egli espresse in questi termini il suo grande senso dello Stato. Amava dire: «Ho sempre ritenuto che il senso dello Stato debba sussistere anche quando lo Stato ti perseguita o sei convinto che ciò avvenga. Il senso dello Stato è innanzitutto un valore interiorizzato. O lo si possiede o non lo si possiede», e questo è particolarmente significativo detto da un uomo, come Servello, che nel 1947 aveva subìto un arresto arbitrario e intimidatorio e la cui richiesta di giustizia per l'assassinio dello zio trovò sempre un muro di gomma.

Credo che oggi possiamo ricordare Servello come esempio di coerenza e di onestà, e questo ci spinge a conservare la memoria del passato per guardare in avanti.

Possiamo fare nostre, penso, le sue parole, scritte in una sorta di autobiografia, là dove egli disse di se stesso: «Non mi permetto di dare voti a me stesso. Mi pare, tuttavia, di poter dire di aver trascorso una vita difficile e talvolta quasi chiusa alla speranza di un futuro migliore, ma carica di ideali, di affetti e di rinnovate energie».

Così possiamo dire anche noi, di Franco Servello: «Caro Franco, riposa in pace». *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con Franco Servello se n'è andato un giornalista, uno scrittore, ma soprattutto un politico, che durante la sua lunga esistenza ha servito la destra e i suoi ideali e valori.

Sin dalla fondazione, Servello è stato un protagonista del Movimento Sociale Italiano e successivamente, dopo il Congresso di Fiuggi, di Alleanza Nazionale.

Egli ha ricoperto molteplici incarichi elettivi, come è stato ricordato da lei, signor Presidente, ed anche da tutti coloro che mi hanno preceduto, ma nonostante sia stato parlamentare per tanti anni, andava fiero della sua prima elezione a Milano, nel 1951, come consigliere comunale di quella città.

Per ricordare Servello basta citare il ruolo di Capogruppo alla Camera. Chi ha vissuto con lui quegli anni, ricorderà che la mattina presto andava nel suo ufficio alla Camera ed aveva l'abitudine di preparare i fascicoli per tutte le Commissioni e scrivere le osservazioni sopra un bigliettino, che poi consegnava ai parlamentari che andavano a lavorare nelle varie Commissioni.

Rileggendo la sua lunga biografia ci si rende conto di quanto profondo sia stato il suo impegno politico, mai scisso dalle tante sue altre passioni che curò con straordinario piglio, tra cui quella di dare alle stampe numerose pubblicazioni di contenuto politico e storico e, non ultima, la passione per il calcio, che lo portò ad essere anche un dirigente della sua Inter.

Servello non aveva vissuto in Italia i brutti anni della guerra civile, però credo sia importante ricordare il suo grande coraggio quando, nel febbraio 1946, appena ventiquattrenne, diresse la rivista « Meridiano d'Italia», fondata da Franco De Agazio, che era suo zio, poi ucciso a Milano dalla Volante Rossa nel 1947. De Agazio non poteva dirigere la sua testata in quanto era stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti perché direttore di alcune testate della Repubblica Sociale e aveva affidato al nipote, giovanissimo, la direzione del giornale.

Come è risaputo quelli non furono anni facili, soprattutto per chi professava ideali di destra. L'esperienza di dirigere il «Meridiano d'Italia» e poi la tragica fine del fondatore forgiò il carattere di Franco Servello e probabilmente pervase tutta la sua vita successiva.

Nel campo giornalistico l'impegno di Servello proseguì con il giornale «La Fronda» e, successivamente, con la direzione del «Meridiano d'Italia illustrato». Incarico di rilievo ebbe anche al «Secolo d'Italia», che amministrò per lunghi anni.

È stato già ricordato quando, nel 1975, fondò la prima radio libera di destra, Radio University, le cui antenne, come è stato ricordato poc'anzi, erano state collocate proprio sopra la sua casa. Questa emittente in quegli anni difficili, turbolenti e tragici determinò una sorta di persecuzione contro gli aderenti al Movimento Sociale Italiano.

Servello, però, fu tra coloro che non cedettero a quel clima infuocato, consapevole peraltro che il Movimento Sociale Italiano non aveva tra i suoi aderenti e fra i suoi rappresentanti alla Camera uomini coinvolti nel clientelismo imperante e proseguì la sua battaglia politica e di verità.

Come ho detto, furono anni difficili: giovani di destra e di sinistra che si scontravano, mentre a Milano nasceva la maggioranza silenziosa.

Servello fu protagonista della grande vittoria della destra del 1972 e polemizzò con Giulio Andreotti,

che aveva dichiarato che i voti della destra erano in frigorifero e che pertanto la Democrazia Cristiana li poteva riprendere quando voleva, con un articolo scritto sul «Secolo d'Italia», che fu molto apprezzato non soltanto dagli uomini della destra, ma un po' da tutti coloro che guardavano alla democrazia in un certo modo.

Ecco, mi piace ricordare Franco Servello come un uomo d'azione, operativo, determinato, fedele fino in fondo ai suoi ideali e ai suoi valori, che coincisero per tutta la vita con quelli della destra politica, che mai tradì e di cui seppe cogliere negli anni le evoluzioni, ad esempio comprendendo nel 1995, al congresso di Fiuggi, che era giunto il momento, dopo la lunga traversata nel deserto della prima Repubblica, dopo i lunghi anni di pura e semplice testimonianza del Movimento Sociale Italiano, di far valere i voti di tanti milioni di italiani che si riconoscevano e si riconoscono ancora oggi nella destra politica.

Quante volte Servello disse, a noi più giovani: «Sarò contento il giorno che potremo dire viva la pacificazione tra gli italiani proprio in occasione di un 25 aprile». Questo era Franco Servello.

Credo che non lo debba ricordare soltanto una parte politica, la parte di cui io mi onoro di aver fatto parte per tutta la vita, ma mi ha fatto molto piacere sentire che anche esponenti politici di altri partiti hanno preso la parola per ricordare questo personaggio della politica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, Franco Servello è stato un collega che ha dedicato la vita alla politica; certo, è stato giornalista, militante, dirigente di partito, ma soprattutto parlamentare, quasi ininterrottamente e per quasi cinquant'anni. Ha presieduto l'ultimo congresso di Alleanza Nazionale, che sancì lo scioglimento del partito e la confluenza con Forza Italia nel Popolo della Libertà, ma è stato soprattutto uno dei personaggi, com'è già stato ricordato, di maggior spicco del Movimento Sociale Italiano, in particolare a Milano e nel Nord d'Italia.

Arrivato in Italia a guerra finita, ha visto nascere dal di dentro il Movimento Sociale e fu probabilmente tra i missini quello con maggiori capacità di relazioni. Uomo probo, fu disponibile anche a vendere alcuni immobili di proprietà pur di pagare i debiti del suo partito.

Ho evidenziato queste qualità, non avendolo conosciuto e avendo quindi raccolto in questi giorni alcuni elementi sulla sua vita politica, non potendo evidentemente sostenere e condividere le sue idee ed anche il suo modo di fare politica, profondamente diversi da quelli del partito in cui milito.

Riconosciamo tuttavia, e non da oggi, a lui e a quella parte politica di quell'epoca, come ben più autorevolmente è stato illustrato e testimoniato dal collega Gasparri, anche altre qualità, soprattutto una genuina passione politica ed una dedizione assoluta alla vita di partito e alla cura dei militanti, per i quali Servello era un sicuro riferimento.

Con sincera e sentita partecipazione, tutti i colleghi del Gruppo del Partito Democratico si uniscono nel ricordo e nella commemorazione alla famiglia di Franco Servello ed alla comunità politica della quale ha fatto parte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Seguito della discussione sull'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali e delle connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316 (testo 2), 324, 325 e 326 sulla difesa del suolo (ore 17,09)

Approvazione del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo capoverso della mozione n. 253 e reiezione della premessa e dei restanti capoversi. Approvazione della mozione n. 308 (testo 3). Approvazione del primo, terzo, quarto, quinto e settimo capoverso della mozione n. 316 (testo 3) e reiezione della premessa e dei restanti capoversi. Ritiro delle mozioni nn. 178 (testo 2), 314, 324, 325 e 326

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sull'informativa del Governo sui

recenti eventi alluvionali e delle connesse mozioni 1-00178 (testo 2), presentata dal senatore Di Biagio e da altri senatori, 1-00253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, 1-00308 (testo 2), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori, 1-00314, presentata dal senatore Tarquinio e da altri senatori, 1-00316 (testo 2), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori, 1-00324, presentata dal senatore Arrigoni e da altri senatori, 1-00325, presentata dal senatore Bruni e da altri senatori, e 1-00326, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sulla difesa del suolo.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo.

Comunico che è stata presentata una riformulazione della mozione n. 308 (testo 2) del senatore Ruta e di altri senatori.

Contestualmente, sono state ritirate le mozioni n. 178 (testo 2), n. 324 e n. 325.

Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Degani, alla quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,10)**

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Ringraziando i senatori per il lavoro svolto sul testo appena presentato, il Governo esprime parere favorevole sulla mozione n. 308 (testo 3), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere anche sulle altre mozioni presentate.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Per ciò che riguarda la mozione n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, il Governo esprime parere contrario alle premesse e, per quanto riguarda il dispositivo, propone una richiesta di riformulazione. I punti 1) e 2) sono infatti accoglibili come raccomandazione, mentre i punti 3), 4), 5), 6) e 7) sono accoglibili.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, non siamo in presenza di un ordine del giorno, di cui alcuni punti possono essere accolti come raccomandazione. Il Governo può eventualmente proporre di esprimere parere favorevole, qualora vengano espunte alcune parti del testo.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, per evitare fraintendimenti sui pareri, chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti esatti.

PRESIDENTE. Volentieri, senatore Ruta, a condizione che poi ci sia una risposta precisa sui pareri.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,20.

(La seduta, sospesa alle ore 17,13 è ripresa alle ore 17,20).

Saluto ad una rappresentanza dell'associazione «Il melograno rosso»

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgo un saluto ai rappresentanti dell'associazione «Il melograno rosso» che stanno assistendo ai nostri lavori, a cui va un personale ringraziamento per l'opera che svolgono nell'ambito delle disabilità. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'informativa del Governo e delle connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316 (testo 2), 324, 325 e 326 (ore 17,21)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro della mozione n. 326 a mia prima firma, che confluisce nella mozione n. 308 (testo 3), avendo trovato nel dispositivo dei punti di convergenza.

Pertanto, tutte le firme in calce alla mozione n. 326 saranno riportate nella mozione di cui è primo firmatario il senatore Ruta.

PRESIDENTE. Comunico che anche la mozione n. 314 è stata ritirata.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle mozioni in esame ricordando che sulla mozione n. 308 (testo 3) è già stato espresso un parere favorevole.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, per quanto concerne la mozione n. 253, esprimo parere contrario riguardo alle premesse, mentre, con riferimento al dispositivo, il parere è contrario ai punti 1) e 2) e favorevole ai punti 3), 4), 5), 6) e 7).

Con riguardo invece alla mozione n. 316 (testo 2), esprimo parere contrario alle premesse, mentre, in riferimento al dispositivo, il parere è favorevole ai punti 1), 3), 4), 5) e 7), e contrario ai punti 2) e 6).

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto la votazione per parti separate della mozione n. 253, facendo altresì notare che il primo punto è ripreso, praticamente identico, nell'ultimo punto della mozione unitaria. Di fatto, tutti i punti contenuti nella mozione n. 253, di cui sono prima firmataria, dall'1) al 7), sono contenuti nella mozione n. 308 (testo 3). L'unica differenza è che nella mozione unitaria non è nominata la Regione Marche. Ciò aveva una logica insita nella maggiore debolezza rispetto alle mozioni specifiche, poiché intervenendo su tutto il territorio nazionale si teneva un maggior limite di tolleranza per giudicare le diverse situazioni, perché, appunto, la mozione unitaria comprende tutto il territorio nazionale.

Sottolineo quindi che tutti i punti della mia mozione sono contenuti nella mozione n. 308 (testo 3) e che l'unica cosa che non compare nella mozione unica è la parola «Marche».

Voglio quindi vedere chi si sentirà di votare «no» a questa mozione perché ciò farebbe di sicuro sentire di serie B i cittadini delle Marche. Non si capisce perché invece che essere più tutelata, essendo le Marche una delle Regioni che ha registrato il maggior numero di vittime e danni maggiori, debba addirittura ritrovarsi in secondo piano. Mi sembra questa un'incongruenza e una mancanza di buonsenso.

Sarebbe stato più logico e più di buon senso votare la mozione generica per tutto il territorio nazionale, ma accogliere anche le altre due mozioni che entravano più nello specifico di due territori come le Marche e il Gargano.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, anche io chiedo la votazione per parti separate della mozione n. 316 (testo 2).

PRESIDENTE. Quando sarà il momento vedremo se l'Assemblea è d'accordo.

DONNO *(M5S)*. Lo chiedo in anticipo per evitare di farlo all'ultimo minuto.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo intanto per dare atto a tutti i Gruppi politici di aver svolto un lavoro importante per elaborare ciascuno la propria mozione. Vorrei però anche precisare che tali mozioni non sono confluite in un'altra mozione. Di fatto è stata costruita una mozione unitaria. Il Gruppo Forza Italia, il Gruppo Nuovo Centrodestra, i Gruppi Lega Nord e Autonomie, GAL e SEL hanno ritirato le proprie mozioni perché abbiamo fatto nostre le proposte che venivano esattamente da tutti i Gruppi. Le migliori sollecitazioni le abbiamo condivise; la stessa cosa abbiamo fatto con il

Gruppo Movimento 5 Stelle raccogliendo, come detto dalla stessa collega Fucksia, tutti i propositi più importanti e più qualificanti.

Siamo arrivati, anche con la collega Donno, a considerare una serie di questioni e a evidenziare 23 punti per un motivo semplice, e non per dire tutto e non dire niente. L'insieme di quei punti e le sollecitazioni pervenute costituiscono un quadro di riferimento completo, rispetto al quale è evidente che abbiamo l'intenzione di astenerci dalla rotazione delle altre mozioni, se queste non verranno ritirate. Non vogliamo votare contro perché le abbiamo fatte nostre, pur se non in tutti i loro punti. Non si tratta, quindi, del problema di tutelare una Regione piuttosto che un'altra.

In uno dei punti principali abbiamo esplicitato in maniera chiara che, al prossimo Consiglio dei ministri, il Governo si impegna a dichiarare lo stato di emergenza. Lo abbiamo messo come punto qualificante, specificando nelle premesse che il Ministro dell'ambiente proprio in quest'Aula ha dato la garanzia di provvedere a dichiarare lo stato d'emergenza nel prossimo Consiglio dei ministri. Lo abbiamo riportato nelle premesse. Non esiste, quindi, alcun atto contro, ma anzi vi è la volontà di unire e tenere altissima la guardia di tutto il Parlamento, e quindi del Senato, nei confronti del Governo, per far sì che quei punti vengano rispettati nella sua azione quotidiana.

Faccio un solo esempio, Presidente. Nella mozione della senatrice De Petris veniva richiesto un investimento di un miliardo di euro, almeno ogni anno a partire dal 2015, per il Piano straordinario di interventi sul dissesto idrogeologico. Questo punto è stato ripreso testualmente e condiviso da tutti i Gruppi. Potrei fare lo stesso discorso per alcuni punti evidenziati da Forza Italia come dal Nuovo Centrodestra e dalla Lega Nord: sono diventati punti condivisi e reputo questo un ottimo metodo al quale voglio auspicare che anche il Movimento 5 Stelle possa aderire. Se ciò non sarà possibile, ci asterremo in merito alle loro mozioni e procederemo a votare convintamente la nostra.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Presidente, intervengo brevemente in merito alle ultime dichiarazioni rese dal senatore Ruta.

Innanzitutto vorrei precisare che non si è tentato di fare molti passi o passi decisivi nei nostri confronti in merito alla mozione che reca la mia prima firma, ma che ovviamente riguarda tutto il Gruppo.

In merito ad alcune precisazioni che volevamo fossero incluse nella mozione, devo dire che sono state rifiutate con la giustificazione che, dal loro punto di vista, non potevano essere accolte in quanto il Governo aveva già assunto in Aula l'impegno di convocare il Consiglio dei ministri per far dichiarare lo stato di emergenza. Il Governo in realtà avrebbe già dovuto dichiarare lo stato di emergenza a suo tempo, ma non è questo il punto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La questione principale riguarda la mancata accettazione della nostra proposta di riformulazione riguardo alla mozione che è stata presentata, non solo per il Gargano, ma per tutti i territori italiani colpiti dagli ultimi eventi atmosferici. Ci teniamo a precisare che il denaro che dovrà essere corrisposto per sopperire alle mancanze del Governo già determinatesi su tutto il territorio nazionale discende dal fatto di non voler includere la previsione di spesa nel Patto di stabilità, prevedendosi il risarcimento dei territori colpiti ove ci fosse stato eventualmente un saldo finanziario rilevante. Pregherei quindi il senatore Ruta di essere più preciso nell'esposizione dei fatti reali.

Ancora un'altra cosa, e concludo. Poiché c'è stato il parere favorevole da parte del sottosegretario Degani sulla mozione che abbiamo presentato e alla quale mi sto riferendo in questo momento, non vedo il motivo per cui il senatore Ruta e il Gruppo che egli rappresenta non debbano votare a favore della nostra mozione, visto che poco fa il collega Ruta ha preannunciato un voto di astensione.

Ebbene, colleghi, se volete effettivamente risarcire i cittadini che hanno subito danni su tutto il territorio nazionale, fate vedere che siete dalla parte dei cittadini, non astenendovi, ma esprimendovi a favore dei punti della mozione ai quali ha fatto riferimento il Sottosegretario, attraverso una votazione per parti separate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni.

Colleghi, ricordo a tutti, anche se forse non dovrei essere io a farlo, che dopo queste mozioni - sulle quali stiamo discutendo, ad esclusione della seduta di questa mattina, da mezzogiorno di ieri - dobbiamo procedere all'esame del decreto-legge sulla degiurisdizionalizzazione - sono riuscito a dirlo per la prima volta in vita mia senza sbagliarmi - che credo dovrebbe concludersi entro la giornata di domani. L'autocontingentamento mi sembra quindi assolutamente obbligatorio, diversamente l'esame del provvedimento rischia di concludersi a emergenza superata.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, farò del mio meglio.

Rivolgo ovviamente i miei ringraziamenti alla signora Sottosegretario per aver profuso tutte le sue energie nel tentativo di portarci, alla fine, alla mozione unitaria in oggetto, che affronta il tema del dissesto idrogeologico con grande competenza, offrendo notevoli spunti di riflessione che tutti possiamo condividere, nonché chiare linee di indirizzo sulla problematica, linee che tra l'altro rispecchiano pienamente quanto annunciato dal ministro Galletti nella sua informativa quanto alle misure preventive ed all'approccio stesso al tema del dissesto idrogeologico, un approccio incentrato sulla prevenzione.

Condivido pienamente quanto evidenziato dal Ministro: investire sulla prevenzione significa salvare vite umane e tutelare il territorio, oltre al dato non trascurabile che la prevenzione implica una gestione mirata ed efficace delle risorse in grado di conseguire risparmi per lo Stato, perché le risorse vanno stanziate ed utilizzate, ma impiegate bene: questo attiene alle scelte operative che vengono fatte, anche in chiave strategica.

In questo senso il nostro Paese è chiamato ad assumersi delle precise responsabilità, perché l'intervento in sede locale deve essere favorito, facilitato e supportato in maniera concreta ed efficiente da una politica e da una strategia che vengono dal centro e che in tema di prevenzione sappiano investire in maniera intelligente in tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria (dagli alvei agli argini, dalle condotte alle fognature, dai terreni boschivi e quant'altro) in grado di contenere efficacemente il rischio di dissesto.

Chiarito che questo è l'approccio più utile, servono risorse e strumenti operativi, come pure una revisione della normativa, che permetta interventi agili ma anche accertamento delle responsabilità. Tutti elementi sui quali ci troviamo pienamente in linea con le indicazioni del Governo.

La definizione di un'apposita cabina di regia sul dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio ci dà la misura di quanta importanza si stia dando a questo problema, rappresentando un fattore positivo anche nell'ottica di definire le priorità e le linee strategiche di un intervento che, per essere efficace, deve essere lungimirante.

Ormai non si tratta più tanto di fare un'analisi dei problemi, che sono stati analizzati e approfonditi a lungo negli anni, ad ogni stagione, alluvione o evento calamitoso, proprio perché ormai ci confrontiamo stagionalmente con la tragicità degli eventi alluvionali; lo sanno bene i tanti nostri concittadini che ormai, con grande amarezza e rabbia, si trovano a spalare il fango. Il quadro ormai lo conosciamo e conosciamo le criticità del territorio in maniera puntuale. Si tratta di mettere in atto azioni efficaci, individuando le priorità, accelerando la messa in sicurezza del territorio, utilizzando pienamente le risorse disponibili, rendendo più chiari ed efficaci i centri decisionali e operativi in capo alle Regioni, per garantire la realizzazione delle opere di fronte a una burocrazia costantemente ostile, ed affiancando alla manutenzione un atto di contrasto all'abusivismo e una messa in sicurezza di quelle aree in cui questo ha irrimediabilmente condizionato il territorio.

Voglio anche ricordare un punto sul quale è da condurre una riflessione ponderata: la previsione, ove possibile, di una progressiva delocalizzazione degli insediamenti abitativi e produttivi delle aree a forte rischio idrogeologico. Perché dove il suolo è stato manipolato e consumato irrimediabilmente, a dispetto di qualsiasi norma di sicurezza nella progettazione, l'unica prevenzione degli effetti del dissesto, nell'impossibilità di ripristino del territorio, è la delocalizzazione degli insediamenti.

A tutto questo si devono aggiungere i piani di sicurezza e di gestione dell'emergenza, che non vanno pensati come rimedio alternativo alla mancanza di manutenzione (anche perché in tal caso sono destinati a essere irrimediabilmente sottodimensionati rispetto al problema).

Ho molto apprezzato gli interventi che oggi si sono riproposti sul tema, anche in maniera accalorata, perché il dissesto idrogeologico è una ferita per il nostre Paese e per ogni cittadino. Condivido le tante iniziative che sul tema sono state proposte e che danno l'idea di quanto ormai siano necessari i fatti e un impegno concreto e condiviso, che non lasci spazio alle logiche di parte.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia alla mozione n. 308 (testo 3), nella persuasione che, come ho avuto modo di ricordare questa mattina, il problema del dissesto idrogeologico ci riguarda tutti e su di esso siamo tutti chiamati alla responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

COMPAGNONE *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, dobbiamo, purtroppo con rammarico, sottolineare come del dissesto idrogeologico parliamo ormai da oltre un anno e mezzo, dicendo quasi sempre le stesse cose.

Le analisi ormai sono già fatte: il territorio italiano è fragile, le risorse a disposizione sono spesso insufficienti e, soprattutto, abbiamo compreso tutti come vi sia un difetto di *governance* del sistema.

Per quanto ci riguarda, lo abbiamo detto in tante occasioni: lo abbiamo detto già l'anno scorso, al precedente Governo, durante un *question time* con il Ministro dell'ambiente; lo abbiamo detto nella nostra Commissione ambiente; lo abbiamo detto in occasione del convegno dell'ANBI; e lo abbiamo detto in numerose altre occasioni, come negli incontri con gli ingegneri naturalistici.

Questo Senato - è stato ricordato più volte - lo scorso 4 ottobre 2013 approvò un ordine del giorno che impegnava ufficialmente il Governo a prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla mitigazione del rischio idrogeologico, all'istituzione del Fondo nazionale per la difesa del suolo e, soprattutto, ad incidere sulla *governance* dell'acqua e del suolo.

Adesso, ancora una volta, dopo i tragici fatti di fine estate, ci ritroviamo ad esaminare queste mozioni, che sinceramente hanno il sapore di una ripetizione frustrante. Allo stesso modo, devo dire sinceramente che è triste e frustrante osservare ogni volta questo minuto di silenzio per ricordare le vittime. È bene che, a questo punto, il Governo invece agisca e finalmente si passi dalle analisi e dai minuti di silenzio a qualcosa di concreto.

Siamo qui a dare tutto il nostro supporto in quello che ci compete, ma si deve affrontare la situazione, perché finalmente deve esserci un Governo autorevole e serio, che traghetti il Paese dalla fase e dalla logica dell'emergenza a quelle della prevenzione e della manutenzione ordinaria del suolo. Le proposte sono chiare e i problemi sono sostanzialmente tre.

Sul fronte finanziario, com'è stato detto più volte, in questi giorni il presidente Renzi ha la possibilità di utilizzare l'occasione preziosa del prossimo Consiglio europeo per porre il problema dei finanziamenti e fare in modo che questi fondi vengano scorporati dal Patto di stabilità. Del resto, lo si fa ogniqualvolta si verificano i danni, perché tutti gli interventi che si eseguono in emergenza, che costano dieci volte tanto rispetto alla prevenzione, vengono poi scorporati dal Patto di stabilità. Sarebbe un fatto di buonsenso farlo invece per le spese che vengono fatte per eseguire interventi di prevenzione, piuttosto che dover poi intervenire sui disastri avvenuti.

Sul fronte della *governance* - l'abbiamo detto e ridetto mille volte - ci vuole un'unica cabina di regia: pare che il Governo sia orientato in questa direzione, ma adesso ci auguriamo di vederla all'opera.

Avendo condiviso la mozione Ruta, di cui siamo sottoscrittori, sosteniamo l'idea, per esempio, di far gestire ad una struttura già presente su tutto il territorio, come i consorzi di bonifica, l'azione ordinaria di manutenzione del suolo.

Vi è poi da guardare alla tipologia degli interventi. Noi raccomandiamo che si cambi strategia, come del resto credo abbiano compreso tutti. Non si può continuare ad affrontare questo problema mettendo

ancora cemento su cemento. Ritengo bisogni invece avvalersi delle fonti dell'ingegneria naturalistica, che ci spiegano come intervenire e con quale atteggiamento.

Vi è poi un altro aspetto importantissimo, ossia la necessità di evitare l'abbandono dei terreni agricoli e di incentivare invece il ritorno all'agricoltura e alla manutenzione dei terreni, come una volta.

Voteremo pertanto favorevolmente la mozione n. 308 (testo 3), che è condivisa, visto che individua molte di queste nostre impostazioni. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, alla luce degli argomenti che sono già stati abbondantemente sviscerati nella discussione, devo dire di concordare con tutte le considerazioni che sono state portate in quest'Aula.

Desidero però sottoporre due brevi e semplici considerazioni, con riferimento al fatto che il dissesto idrogeologico rappresenta una sfida decisamente impegnativa per chi ha il compito di amministrare il nostro territorio. Sempre più spesso - lo abbiamo già ricordato - ci troviamo di fronte ad eventi - come esondazioni, smottamenti di colline e montagne, terremoti e frane - che mettono in ginocchio intere Regioni, purtroppo con perdite di vite umane e danni gravissimi per il nostro patrimonio paesaggistico e architettonico, nonché danni economici sempre più difficili da sostenere.

Tali eventi negli ultimi anni sembrano ripetersi con frequenza maggiore rispetto al recente passato, quindi la domanda semplice che si pongono i cittadini è: ma si tratta di fatalità o ci sono responsabilità umane ben precise?

Evidentemente le due cause si intrecciano. I cambiamenti climatici, sempre più repentini ed improvvisi, trovano spesso impreparato l'uomo, che ha perso la sua naturale vocazione di legame con il territorio: un legame antico, fatto di rispetto, timori e competenze maturate nei millenni nel gestire gli aspetti idraulici e nello scegliere con cura dove insediare i nuclei abitativi ed i materiali più idonei nelle costruzioni.

Porto, ad esempio, il caso della tragica alluvione dell'ottobre del 2000 in Valle d'Aosta, dove, in 24 ore, vi furono 20 morti. Ebbene, gli unici luoghi sicuri nel corso di quell'inferno di acqua, fango e pietre erano i vecchi borghi medievali, le chiese, i castelli e il quadrilatero della Aosta romana, l'antica Augusta Praetoria Salassorum. In questi luoghi vi furono danni irrilevanti, tutto attorno l'inferno.

Riprendiamoci allora l'antica sapienza dei nostri avi e la loro capacità di guardare e osservare la natura, con rispetto e complicità. I nostri antenati non dipendevano da regolamenti europei, leggi e decreti che si sommano, si sovrappongono e si aggrovigliano. Io ritengo, personalmente, che l'attuale normativa sia sufficiente. Dobbiamo farci guidare dal buonsenso, dal rispetto, dall'umiltà e dall'esperienza.

Attenzione ad impoverire gli enti locali e le Regioni - so di andare qui in controtendenza - di risorse: gli scandali e i cattivi esempi non devono depotenziare gli enti, che sono i guardiani del territorio per eccellenza; i buoni amministratori locali sono gli unici che conoscono e sanno dove e come intervenire in modo efficace; diamogli ancora fiducia per costruire una seria politica di tutela del territorio.

A nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, esprimo piena solidarietà ai territori colpiti e il cordoglio alle famiglie che sono state colpite dai gravi lutti, dichiarando il voto favorevole alla mozione n. 308, di cui è primo firmatario il senatore Ruta. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Verducci)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, il ministro Galletti, con l'informativa di ieri, ha affermato: «Non è più accettabile che in una società civile, moderna e ben strutturata come la nostra, la conseguenza di un nubifragio diventi spesso una catastrofe per intere comunità, con vittime innocenti ed enormi difficoltà per ritornare ad una vita normale». Bene. Il Ministro ha anche aggiunto che «serve un profondo cambio di mentalità» e che i Comuni «devono

avere il coraggio e la serietà, che spesso sono mancate, di vietare le costruzione in zone ad alto rischio idrogeologico».

D'accordo, Ministro, però la Lega Nord vuole sottolineare che, anche in questo ambito, non tutti i Comuni sono uguali. Ci sono enti locali virtuosi ed altri responsabili, ai quali è doveroso dare il giusto rilievo, nel bene e nel male. Ci sono Comuni che da anni si sono dotati dello studio geologico del territorio e del PAI, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico, stabilendo zone di assoluta inedificabilità, e altri che non hanno questi piani e che, dunque, consentono ancora cementificazioni irresponsabili!

Ci sono Comuni che, pur con sempre più limitate risorse, fanno manutenzione agli alvei, alle condotte fognarie e a quelle delle acque meteoriche (anche con la semplice, fondamentale, ma spesso trascurata pulizia dei tombini), e altri che, invece, non la fanno e preferiscono spendere i loro soldi per i fuochi d'artificio o altre iniziative futili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ci sono Comuni che, da anni, hanno il piano di protezione civile per la gestione delle emergenze e altri che ancora non l'hanno. In Calabria, per esempio, solo il 54 per cento dei Comuni ha il piano, ma non è il dato peggiore: in Sicilia il dato si attesta al 49 per cento, nel Lazio al 40 per cento, fino a scendere al 39 per cento della Campania.

Perché non si prendono mai provvedimenti per manifesta incapacità contro gli amministratori inadempienti e, dunque, corresponsabili dei disastri ambientali che causano ingenti danni materiali, economici e sociali? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vede, Ministro, gli «angeli del fango» di tutta Italia, giovani, cittadini sempre pronti a rimboccarsi le maniche, gli operatori e i volontari della Protezione civile a cui va il mio e il nostro plauso, non devono essere funzionali alla retorica ed essere trasformati in eroi per nascondere l'assenza degli inadempienti.

Il Ministro, sempre ieri, ha altresì affermato che il tema del contrasto al dissesto idrogeologico è al centro dell'agenda politica del Governo sin dal suo insediamento. Infatti, ricordo che una delle prime *slide* del *premier* Renzi indicava stanziamenti per 1,5 miliardi di euro. Ma era l'ennesimo *spot* elettorale. La realtà parla diversamente: dal 2008 ad oggi i finanziamenti statali sono fortemente diminuiti; la maggior parte dei 2,3 miliardi di euro a disposizione degli enti territoriali che finanziano gli accordi di programma l'ha stanziata ancora il Governo Berlusconi, con Lega e PdL, insieme alle Regioni coinvolte.

Ma, per esempio, la legge di stabilità 2014 del Governo Letta (sostenuto sostanzialmente dalle stesse attuali forze di maggioranza), che doveva rispondere agli impegni dell'ordine del giorno del settembre 2013, approvato all'unanimità, ha autorizzato una spesa per la prevenzione nel triennio di soli 180 milioni di euro, di cui solo 30 milioni per il corrente anno.

Anche il decreto sblocca Italia, attualmente all'esame della Camera (ritornato in Commissione bilancio perché privo di coperture), ad esclusione di 110 milioni di euro per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ma nelle sole aree metropolitane, non stanzia nuove risorse, mentre istituisce un fondo revoche dove - con un ulteriore ruolo attribuito ad ISPRA, che come Lega Nord non condividiamo - dovrebbero confluire i finanziamenti assegnati anche in data antecedente il 2009 per interventi di mitigazione, per i quali non sono ancora partiti i lavori. È un'illusione pensare che in tale fondo si devino cifre significative. Ci saranno certamente ricorsi.

E veniamo alla legge di stabilità per il 2015. Attraverso nuove *slide*, le uniche informazioni ad oggi disponibili (siamo, infatti, ancora in attesa della firma del Capo dello Stato, della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, ma anche della lettera con prescrizioni della Commissione europea), pare - dico pare - non ci sia nulla. È invece presente una certezza, la *spending review* in versione renziana, che ha una caratteristica consolidata: tagli lineari pesantissimi agli enti territoriali.

C'è un taglio ai Comuni: a loro con la mano sinistra si dà la carota, un *plafond* di 1 miliardo di euro quale deroga al Patto (non soldi nuovi, bensì l'autorizzazione a spendere i propri), ma il problema è che con la mano destra si usa il bastone con un taglio di 1,2 miliardi di euro. Una beffa, una presa in

giro! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

E così i sindaci virtuosi saranno costretti, da una parte, ad alzare le tasse locali e, dall'altra, a ridurre i servizi, chiudere le scuole delle frazioni e dei Comuni montani e dunque proseguirà l'abbandono del territorio e dunque l'incuria dello stesso.

Ma peggio andrà alle Province. Nessuna deroga al Patto per loro, ma solo un pesante taglio di 1 miliardo di euro. Questi enti, non eliminati, non avranno soldi per il riscaldamento nelle scuole e per la manutenzione delle strade, figuriamoci cosa potranno fare per il contenimento del dissesto: poco o nulla.

Mi avvio a concludere. Affinché la seduta odierna e quelle di ieri siano utili, dunque efficaci, e non vengano ricordate come l'ennesima produzione di aria fritta, signor Ministro, il Governo deve, in primo luogo, assolutamente escludere dal Patto di stabilità le spese per gli interventi di difesa del suolo e di manutenzione.

In secondo luogo, deve tempestivamente riconoscere gli stati di emergenza chiesti dai territori colpiti realmente (sottolineo: realmente) da calamità naturali e rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati, in particolare per le attività economiche, e agli enti territoriali.

In terzo luogo, deve mettere più risorse non solo per la prevenzione, ma anche sul Fondo emergenze gestite dalla Protezione civile per far fronte alle tante emergenze ed esigenze dei territori: perché prevenire è meglio che curare, visto che i danni accertati per 14 delle 21 emergenze nazionali dichiarate nei soli ultimi tre anni ammontano a ben 2,3 miliardi di euro.

Devono essere prese in seria considerazione le parole di Gabrielli quando, all'indomani dei fatti di Genova, si è paragonato ad un medico mandato con una cassetta di aspirine al fronte di una guerra in un Paese dove si sono fatte sanatorie solo per fare cassa. Una vera accusa alla politica!

Non solo Genova. Ci sono Parma, la Maremma, la zona di Muggia a Trieste, quella di Alessandria (come ha sottolineato il collega Fornaro), il Gargano. Ma c'è soprattutto la Lombardia, Regione che da giugno è ininterrottamente colpita dal maltempo e che già dal 25 luglio ha chiesto, con successive integrazioni, il riconoscimento dello stato di emergenza.

Il ministro Galletti, nella replica di ieri, ha preso l'impegno per riconoscere lo stato di emergenza al Gargano. Bene. Sappia il ministro Galletti che il governatore Maroni ha già da tempo effettuato la ricognizione dei danni: sono pesanti, quantificati in oltre 80 milioni, di cui 5,6 nella sola mia Provincia di Lecco. Molte spese sono già state anticipate dai Comuni. Dunque mi auguro che nel prossimo Consiglio dei ministri si pensi anche ai lombardi di molte Province, tra cui quelli colpiti dall'esondazione del Seveso.

La mozione condivisa, nella quale confluiscono quasi tutte le mozioni dei Gruppi, poi ritirate, vede il voto favorevole della Lega Nord, che ha dato un apporto decisivo al documento condiviso. Ora spetta al Governo dare seguito agli impegni in essa contenuti. La Lega Nord non farà sconti di fronte ad eventuali disimpegni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi crediamo che la maniera migliore per esprimere concretamente la solidarietà e la vicinanza a tutti i territori e le comunità che sono state colpite non solo dagli eventi recenti, ma da tutti quelli che puntualmente, ahimè, si sono verificati negli ultimi tempi sia fare in modo che la questione della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico diventi la priorità assoluta dell'intervento del Governo.

Non possiamo più continuare a sottovalutare, come purtroppo si è fatto in tutti questi anni, non solo i dati drammatici che provengono dai vari eventi, dalle frane e dalle alluvioni, ma anche i dati scientifici, ormai completamente nelle nostre mani, nelle mani del Ministero dell'ambiente e di tutti gli organismi preposti. Tali dati ci parlano di un Paese che è malato cronico.

Non voglio qui ricordare gli elementi puntigliosi che il collega Cervellini, nell'illustrare la nostra

mozione, ha voluto con precisione richiamare, ma vorrei aggiungere ad essi la considerazione che il nostro Paese, così contraddistinto dal dramma del dissesto, è uno dei Paesi maggiormente esposti ai cambiamenti climatici.

Non possiamo più considerare gli eventi che si succedono inevitabilmente come estremi, perché ormai sono diventati quasi la norma. Infatti, i dati ultimi del rapporto dell'IPCC sono chiari ed evidenziano che ormai siamo immersi in quello che la quasi totalità degli scienziati considera il *caos* climatico. Non solo, ma quando dico che il nostro Paese è particolarmente esposto è perché proprio in quel rapporto si dice che l'area mediterranea è quella forse più a rischio per una serie di motivi e di particolarità. Nell'area mediterranea, il nostro Paese, non solo per la sua struttura orografica, ma proprio per gli interventi e per le violenze continue che ha subito, è certamente in una situazione di perenne rischio.

Questo è il frutto non di una generica sottovalutazione, ma di un'idea che ha fatto sì che lo sviluppo, in questo nostro Paese, fosse continuamente concepito come cementificazione, come realizzazione di opere; e non solo quelle abusive, guardate, perché moltissimi di questi interventi sono stati fatti, ahimè, nella piena regolarità e legalità di piani regolatori e di concessioni che hanno permesso di costruire in aree a forte rischio idrogeologico o in aree di espansione del fiume, con tutto quello che ne è seguito.

È evidente che questo significa che occorre non solo una generica presa d'atto, ma capire che l'unica possibilità per invertire la tendenza è considerare come priorità assoluta l'intervento per la difesa del suolo e quindi un piano organico pluriennale, che significa individuare gli interventi, individuare le risorse, individuare e fare una mappa di tutti gli insediamenti e quindi avviare un'operazione, ad esempio, di delocalizzazioni: queste azioni devono diventare, lo ripeto, la priorità assoluta.

Il Ministro è venuto qui a dirci che bisogna cambiare: noi ci aspettiamo che questo cambiamento non sia solo quello registrato nelle mozioni che puntualmente votiamo, magari anche all'unanimità, ma che diventi un fatto vero e concreto.

Abbiamo la necessità, quindi, di risorse chiare e certe: non basta più continuare a ripetere la cantilena dei 2,1 miliardi che sono stati recuperati dai fondi non spesi. Bisogna, intanto, rivedere tutti i progetti ed aggiornarli ed avere, come avevamo chiesto nella nostra mozione e come è stato inserito nella mozione unitaria n. 308 (testo 3), stanziamenti certi di risorse nella prossima legge di stabilità e non i quattro soldi che sono stati inseriti nella scorsa manovra.

Occorre anche mettere a punto con puntualità un meccanismo diverso e più rapido per la proclamazione dello stato d'emergenza. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Ministro per quanto riguarda, ad esempio, il Gargano, e speriamo che le azioni siano conseguenti.

Signor Presidente, oggi voteremo a favore della mozione unitaria n. 308 (testo 3), a cui abbiamo dato il nostro contributo ritirando la nostra mozione e facendo inserire al suo interno moltissimi punti importanti, però dobbiamo anche dirci con franchezza che anche la scorsa volta avevamo approvato un ordine del giorno unitario, però poi, nella discussione sulla legge di stabilità, sono stati dati tutti pareri contrari agli emendamenti e quindi forse bisognerà passare ad una fase di autogoverno del Parlamento, che assuma su di sé la funzione di avviare questa che è una priorità assoluta! Altrimenti, non potremo più tollerare le commemorazioni dei morti, perché vorrà dire che saranno tutti responsabili coloro che non agiranno prontamente e non avranno capito che non si può più scherzare!

Lo sviluppo, il progresso e la ripresa economica del nostro Paese passano oggi anche per il risanamento del nostro territorio e per la difesa del suolo. Queste sono le opere che servono al nostro Paese. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Per questo ancora una volta voteremo a favore di una mozione unitaria. Vedremo poi se nella legge di stabilità e al Consiglio dei ministri saranno mantenute le promesse sullo stato d'emergenza.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice De Petris.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questa volta, però, non saremo più disponibili a fare sconti a nessuno, perché credo che il Paese non potrà più sopportare una situazione di totale disinteresse. *(Applausi dai*

Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX).

*MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Marinello, lerivolgo l'ennesimo ed utile appello.

MARINELLO *(NCD)*. Signor Presidente, cercherò di aderire al suo invito e non parlerò di quanto accaduto a Genova, in Maremma, a Parma, nel Gargano e nelle altre zone d'Italia, né delle attività svolte in questo periodo dalla 13a Commissione permanente, che presiedo, né tantomeno intendo parlare dei cambiamenti climatici, essendo questioni ben conosciute. Tra l'altro, l'espressione «bomba d'acqua», che sentiamo spesso aleggiare nei mezzi di informazione, a me personalmente non piace.

È certo che nell'arco degli ultimi anni abbiamo dissipato delle risorse. Quando parlo di «dissipare risorse» mi riferisco allo spreco di territorio e ai disastri compiuti dall'uomo. Essi sono stati compiuti al di là delle latitudini, al Sud e al Nord: non esiste da questo punto di vista una parte di Paese virtuosa che può dare lezioni all'altra parte del Paese. Una volta tanto, gli amici che sono abituati a dare lezioni possono a mio avviso tacere, a buona ragione. Per quanto riguarda la questione del consumo del suolo, essa è ben nota e su questo a mio avviso dobbiamo essere conseguenti, varando al più presto dei provvedimenti legislativi, che partano dal principio per cui il suolo è un bene non disponibile e non rinnovabile e che un utilizzo sapiente di questa risorsa rappresenta l'unica strategia possibile nei confronti di tali disastri.

Ciò che però oggi urge mettere al centro dell'attenzione è cercare di rilanciare un vero e proprio piano per la riduzione del rischio idrogeologico. Nella mozione unitaria che si è riusciti a elaborare è ben fissata una serie di punti, che contengono le questioni principali. A mio avviso, un concetto fondamentale che dobbiamo assolutamente valutare è quello del ritorno dell'uomo a un serie di attività tradizionali, che nell'arco dei secoli hanno garantito la prevenzione. Uno dei concetti principali che dobbiamo attenzionare è il sapiente utilizzo della bonifica, attraverso una reinterpretazione del ruolo dei consorzi di bonifica. Su questa materia proprio l'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha più volte presentato un piano nazionale, che prevede una serie di piccoli ma significativi interventi, che diffusi su tutto il territorio nazionale possono certamente contribuire ad attenuare i disastri che abbiamo registrato anche in quest'ultimo periodo. Nella mozione n. 308 (testo 3), questi punti sono ben evidenziati.

Credo che si debba cercare di incoraggiare il Governo a proseguire nelle iniziative sin qui intraprese, ma anche a lavorare a una semplificazione legislativa e normativa, perché su queste questioni sono parecchi gli enti coinvolti, le lungaggini burocratiche e amministrative e gli interlocutori: dunque, puntare anche sulla semplificazione può rappresentare una buona strategia.

Iniziamo allora, fin da questa sera, a votare con una maggioranza significativa, perché su questi argomenti la divisione evidentemente non esiste. Credo che dare un segnale di coesione rappresenti un momento politico significativo. Andiamo dunque a votare una mozione di tal genere con dei numeri importanti, ma, al di là del voto che esprimeremo stasera, cerchiamo di utilizzare tutti i momenti normativi, che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi interesseranno i lavori dell'Assemblea, per mettere fine, tassello dopo tassello, alle lungaggini burocratiche e amministrative di cui parlavo poc'anzi e, soprattutto, per andare a reperire le risorse fondamentali per dare le risposte.

La parola d'ordine deve essere più prevenzione e meno interventi in situazioni di emergenza. Questa credo debba essere la missione condivisa da parte di tutti noi e credo che il voto di questa sera acclari la volontà unanime di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marinello, per aver accolto la mia sollecitazione.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini, anche quelli ancora immersi nel fango, che spero ascoltino questo dibattito, è da poco trascorso il 9 ottobre. Dico questa data perché forse molti di voi non la ricordano: era il 9 ottobre del 1963 quando 270 milioni di metri cubi di rocce e terra

franavano nel bacino del Vajont. Sono passati 51 anni. L'anno scorso era il 50° anniversario di questa strage che non è dovuta a eventi naturali o a calamità, ma a colpe dell'uomo e io, come ultimamente faccio da otto anni a questa parte, mi sono recato in quei luoghi per stare insieme ad alcuni dei superstiti. L'anno scorso sono andato con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato con i superstiti per farci raccontare l'onda lunga, quello che c'è stato dopo i fatti del Vajont.

Oggi siamo qui a parlare di dissesto idrogeologico, come se fosse qualcosa di altro. Abbiamo sentito dalle parole di Ministri e Sottosegretari interventi vari e dare sempre le colpe a qualcuno, alla cementificazione e a chi l'ha fatta. Si è sempre parlato di altri dimenticandoci che i primi colpevoli sono qua dentro, in questo Parlamento, persone che da venti o trent'anni stanno qua dentro e non hanno legiferato quando c'era bisogno e hanno legiferato in altri casi, quando non c'era da legiferare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo sentito dire al ministro Lupi a «Porta a Porta», un'altra delle Camere di questo Parlamento, che è colpa dei cittadini e delle imprese che fanno ricorso al TAR se i lavori per sistemare le opere idrauliche necessarie a evitare questi disastri sono bloccati. Capite? È colpa delle imprese. Adesso mi si dice che a Genova è colpa delle imprese che hanno fatto ricorso al TAR perché la procedura era illegittima o c'erano altri vizi. Invece di pensare al decreto sblocca Italia come a un provvedimento che sbloccherà le opere di rifacimento, faccio presente che probabilmente quel provvedimento sbloccherà tutte quelle opere che andranno ad aggiungersi a quella cementificazione selvaggia che c'è stata in questi anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo sblocca Italia, di cui si vanta questo Governo perché servirà a sbloccare le opere per rimettere a posto questo Paese, in realtà si aggiungerà alle tante opere che hanno devastato questo Paese.

Oggi siamo qui a discutere di queste mozioni. Tutto nasce da una spinta che abbiamo voluto dare. Abbiamo pressato perché se ne discutesse dopo i fatti del Gargano con una mozione presentata a suo tempo, che riguardava appunto i fatti avvenuti il 2 e 3 settembre nel Gargano. Dopo ci sono stati altri eventi tragici, come spesso accade in autunno e in primavera. Questi si sono aggiunti.

Quello che voglio leggere adesso però è un appello accorato di un cittadino del Gargano. Non sono parole mie, ma di Pino, un amico di Peschici. Mi faccio suo portavoce, di chi ha vissuto la tragedia e ne vive ancora l'onda lunga. Pino scrive: «Sono passati ad oggi 47 giorni dall'ultima calamità che ha colpito in maniera diretta Peschici e il Gargano, dopo l'incendio del 2007 che devastò buona parte del Gargano (...). I danni materiali e umani sono immensi, i canali che convogliano buona parte dell'acqua della Foresta Umbra sono insufficienti, sporchi ed in alcuni casi inesistenti. In TV e tramite alcuni giornalisti si è fatta passare l'idea che tutto é dovuto all'abusivismo che, sia chiaro, c'è ed è un problema, ma non in questo caso. Un evento atmosferico di portata eccezionale che non ha trovato negli strumenti esistenti il suo sfogo». L'incuria è la parola d'ordine e l'inadempienza di chi doveva pulire i canali!

«I soldi per i lavori non ci sono mai, servirebbero 40 miliardi di euro e nell'ultima legge di stabilità ne vengono stanziati 180 milioni. Pare invece che per gli F-35 ce ne siano, eccome: 10 miliardi di euro.

Mi dispiace per Genova e per i genovesi, così pure per tutte le altre città del Nord Italia colpite dagli ultimi eventi: vedo i loro occhi, la loro disperazione ed il pensiero di non farcela a ripartire.

Ma non vorrei che ogni tragedia faccia dimenticare le altre accadute poco tempo prima, anche come il nostro caso brevissimo tempo prima.

Non elemosiniamo soldi per garantirci il nostro precedente stile di vita dignitoso. No!

Chiediamo un aiuto vero, concreto. Sì.

Imprenditori che sono a pezzi, che oltre al danno subito non hanno i soldi per ricominciare, le assicurazioni che si trincerano dietro clausole e non riconoscono il dovuto, mutui bancari e imprese che ancora oggi subiscono lo strozzinaggio da parte di Equitalia & Agenzia delle entrate, oltre che dalle tasse statali e comunali, non hanno più niente.

L'esercito invece di fare guerre di pace assurde potrebbe aiutare a ricostruire una Nazione colpita da una guerra, quella sì, subdola causata dalla crisi e dalla colpevole negligenza di intere generazioni di

politici, che sta regalando ai miei figli una Italia in macerie, incominciando dalla realizzazione di canali, aiutando gli agricoltori in difficoltà che non possono sostenere la spesa di mezzi ed automezzi privati (...).

Cito a tal proposito il grido di un agricoltore che per 70 anni ha zappato la sua terra producendo il prodotto biologico, che dalla terra arriva direttamente al consumatore che ha creato un reddito, con il suo sudore quotidiano per la sua famiglia realizzando anche delle abitazioni turistiche.

Non vuole un soldo per i mobili, gli arredi, le suppellettili, vuole solo un aiuto concreto affinché la sua terra torni ad essere coltivabile, per continuare a produrre quei prodotti biologici che le sue braccia hanno fatto diventare famosi in tutto il mondo (...).

Adesso, come previsto, forse per qualche settimana ancora per noi, si rincorreranno i soliti tavoli tecnici e discussioni infinite. Vedremo arrivare come sciacalli i soliti politici e tecnici di tutti gli enti regionali e nazionali, sempre gli stessi che creano il danno e che dopo a parole vogliono risolverlo, ma i canali, ne siamo sicuri, rimarranno sporchi e le situazioni d'emergenza sempre a carico delle nostre comunità.

Renzi è venuto, per la prima volta sul Gargano, a fare la passeggiata in elicottero a Peschici e sul Gargano, con la solita promessa "non vi lasceremo soli" (...)», ma solo adesso - solo adesso- si è ricordato di deliberare lo stato di calamità, lo stato di emergenza.

«A questo è seguito un alzarsi di voce, di queste ore, e la solita *querelle* dello scaricabarile: è stato il Governo; no, la Regione non ha presentato il conto; no, è il Comune che ci ha dato dati errati, eccetera eccetera. Vuoi vedere che alla fine la colpa è del cittadino?

In queste calamità un cittadino non si dovrebbe trovare da solo, ma essere sicuro che al suo fianco c'è lo Stato, ma la storia mi dice che è solo grazie all'aiuto di volontari locali (...)» e di tutta Italia che si riesce ad affrontare queste situazioni.

«Le istituzioni, così come nell'incendio del 24 luglio 2007, sono intervenute dopo ore e ore dall'allerta lanciata alle 6,30 del mattino. Come al solito, ci hanno abbandonati al nostro destino per poi intervenire in massa accompagnati dai soliti *media* a disastro attuato.

Purtroppo, in questa immensa disgrazia molti hanno perso un loro caro, altri sono rimasti feriti (...). Ma noi garganici siamo delle rocce e cosi come nel 2007 saremo capaci di rialzarci e proseguire per rendere le nostre attività ancora più belle e confortevoli e lotteremo affinché la nostra cittadina e la nostra splendida baia di Peschici ritorni ad essere quella bella cartolina che tutto il Sud Italia ci invidiava».

Queste sono le parole di Pino, ma possono essere le parole di qualunque altro cittadino che è stato colpito in questi mesi da calamità naturali e non solo. Penso a L'Aquila, penso all'Emilia Romagna. Tutti i cittadini si sono alla fine rimboccati le maniche e hanno reso le loro terre più belle di prima, ma con fatica, senza lo Stato accanto.

Per quanto riguarda le mozioni presentate, è avvenuto quello che immaginavamo: il balletto della mozione unica che, alla fine, ha portato ad un bel testo che prevede tanti «valutare», tanti «prevedere» e «valutare l'opportunità».

Le richieste avanzate nelle nostre mozioni erano chiare e contenute in sei punti precisi. Tra questi, per esempio, si prevedevano interventi per sospendere il pagamento delle tasse, per sospendere il pagamento delle imposte per le imprese e i cittadini in difficoltà, interventi per cancellare dal patto di stabilità i costi relativi ad interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. Impegni chiari, precisi, non valutazioni di opportunità, o previsioni.

Il nostro obiettivo non è la politica del cercare di ottenere un risultato contro o a favore di qualcuno.

Qui il nostro obiettivo sono i cittadini del Gargano e di tutte le terre che sono state colpite da calamità. Il nostro obiettivo è un aiuto concreto.

Per questo motivo voteremo a favore della mozione presentata dalla collega Donno in tutte le sue parti e non ci opporremo alle altre mozioni che sono state presentate, malgrado contengano impegni generici. Saremo qui come un faro ad osservare che ogni impegno sia garantito, osservato e portato a

buon fine.

Questo è quanto faremo in questi giorni e impegneremo tutti i cittadini delle comunità colpite dalle calamità perché vigilino che quanto scritto negli impegni assunti oggi sia portato a termine. Saranno loro i primi a fare da sentinella e a comunicarci ogni inadempienza, e ogni volta noi lo ricorderemo in questa sede.

Ci rifiuteremo di accodarci alle solite celebrazioni di maniera che si fanno ogni volta che si registrano delle vittime, nelle quali ci si batte il petto e si finge di essere colpiti dal dolore provocato dalle calamità, dalle vittime, dai feriti, dimenticandoci che i primi colpevoli sono qui dentro, e mi riferisco a chi legifera in maniera grossolana, a chi legifera dando ampio spazio al Governo che poi non esegue quanto previsto dalle mozioni approvate. Vi ricordo che, già nell'aprile 2013, erano state approvate delle mozioni sul dissesto idrogeologico: è passato un anno e mezzo e di quelle mozioni non abbiamo visto alcun riscontro, alcun risultato.

Presidente, forse ho esaurito il tempo a mia disposizione, ma - mi perdoni - questa è una vicenda che mi colpisce personalmente. Nel Gargano sono andato senza riflettori e senza elicotteri, con le scarpe dentro il fango, e ho visto quanto è successo e ho parlato con i cittadini! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi permetta di concludere l'intervento pronunciando le parole di una persona della quale vi dico subito il nome. Si tratta di Sandro Pertini che, nel 1980, intervenne ad inizio del suo discorso di fine anno nei seguenti termini: «Vi confesso che ho esitato molto prima di presentarmi dinanzi alla televisione per porgervi il mio solito saluto augurale per il nuovo anno che sta per sorgere. Ho esitato perché temo di portare nelle vostre case una nota di tristezza. Nel mio animo non vi è che amarezza. Penso alle vittime del cataclisma sismico che si è scatenato in zone dell'Italia meridionale. Sono andato subito sul posto ed ho assistito a scene di dolore che mai dimenticherò. E penso ai sopravvissuti, che oggi ricordano i loro morti e pensano al loro paese completamente distrutto e alla loro casa che è un cumulo di macerie.

Ebbene, noi non con le parole, ma con i fatti dobbiamo cercare di confortare, di aiutare i sopravvissuti del terremoto. Dobbiamo al più presto cercare di ricostruire i loro paesi e le loro case con criteri antisismici. E qui il Governo dovrà vigilare perché i criteri antisismici siano veramente osservati».

A parlare era Sandro Pertini, il Presidente che mai questa Repubblica dimenticherà, all'inizio del suo discorso di fine anno nel 1980. Più di trent'anni dopo, un Presidente del Consiglio, Renzi, messo a capo dal Governo senza passare dal voto, non ha ritenuto di dover portare il suo saluto alle vittime dell'alluvione di Genova. Forse perché doveva andare da Barbara D'Urso a fare la passerella. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, lo scorso anno, nella seduta del 4 settembre in questa Assemblea, dinanzi a diverse mozioni dei Gruppi parlamentari, fu presentato un ordine del giorno avente ad oggetto la prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nell'intero territorio nazionale.

Detto ordine del giorno partiva dalla premessa della «priorità della tutela e della sicurezza del territorio italiano» e dalla considerazione che «il suolo è una risorsa ambientale non riproducibile, la cui trasformazione produce effetti permanenti su ambiente e paesaggio». A tali premesse seguivano una serie di conclusioni che impegnavano il Governo al conseguimento di importanti obiettivi sul tema citato.

In particolare, con quell'ordine del giorno si chiedeva la realizzazione di una nuova *governance* delle azioni a difesa del territorio, affermando l'esigenza di una regia unitaria per superare la frammentazione creata dal diverso livello di competenze cui contrapporre, invece, una piena ed efficace attuazione delle politiche di tutela del suolo e delle acque, affidandole alle Autorità di bacino e alle Regioni.

Orbene, questa richiesta è rimasta quasi del tutto inevasa: quasi del tutto perché, sulla carta, è stata istituita l'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio. Ma, a fronte di siffatta istituzione,

nessuna iniziativa concreta è poi seguita nel corso degli ultimi mesi, così come rilevato da molti commentatori a seguito dei fatti di Genova. Potremmo dire che quell'unità di missione è stata in questi mesi una vera e propria incompiuta.

Se si eccettua lo «zelo comunicativo» che emerge da una rapida visione del sito *web* «italiasicura», quell'unità di missione a tutt'oggi non ha sortito alcun positivo effetto e pertanto si può affermare, senza tema di smentita, che la regia unitaria auspicata dall'ordine del giorno del settembre 2013 è ancora non attuata. A riprova di ciò si può citare, senza alcun intento di strumentalizzazione, il caso dei lavori del Bisagno, non realizzati per il fatto che le procedure erano sottoposte al vaglio del giudice amministrativo. Eppure, uno degli obiettivi prioritari di quella cabina di regia doveva portare alla semplificazione normativa ed amministrativa ed alla riduzione dei dubbi interpretativi che bloccano ogni gara ed ogni bando in Italia in quest'ambito.

Nel medesimo documento, accolto dal Governo, si faceva peraltro riferimento alla necessità di aumentare il *quantum* dei mezzi finanziari indispensabili per le diverse opere di difesa del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico, innalzando nel contempo le somme destinate agli enti locali, che sono poi i più esposti e i più bisognevoli di risorse economiche. Anche questo impegno non è stato onorato dall'Esecutivo.

Altro punto qualificante dell'ordine del giorno era quello in cui si auspicavano interventi di carattere normativo ed amministrativo, finalizzati ad una maggiore integrazione tra pianificazione urbanistica ed opere pubbliche di difesa del suolo, per giungere ad un virtuoso raccordo tra i piani urbanistici comunali, i piani di area vasta, i piani di assetto idrogeologico e la programmazione dei lavori pubblici. È mortificante ed inutile dire che tale obiettivo non è stato neanche sfiorato.

E che dire delle somme già disponibili un anno fa, quasi per nulla utilizzate? E cosa aggiungere circa l'obiettivo della mancata riconsiderazione del ruolo dei consorzi di bonifica? Questi enti, considerati come esempio di amministrazioni inutili, potevano essere riutilizzati almeno per quel *know-how* di cui sono dotati, che potrebbe rivelarsi decisivo per serie ed efficienti strategie di prevenzione.

Infine, nel documento si cercava anche di valorizzare le funzioni della Protezione civile nazionale, puntando ad un migliore coordinamento della stessa con i vari enti territoriali. A distanza di mesi questo traguardo è ancora nel novero delle buone intenzioni, ma nulla di più.

E allora, proprio per questi motivi, il nostro Gruppo ha presentato due mozioni, che in molta parte ricalcano quell'ordine del giorno. Come già hanno detto i senatori Tarquinio - per il Gargano - e Piccoli - con uno sguardo rivolto invece alle varie zone della penisola colpite da eventi calamitosi - occorre richiedere con maggior forza al Governo di rinnovare e, se necessario, accrescere gli impegni assunti 13 mesi fa e non realizzati. È necessario ripartire dalle buone prassi di tanti enti, piccoli e non (Comuni, bacini idrografici, consorzi di bonifica), che hanno saputo dar buona prova di se stessi, avviando e completando opere per la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico.

A proposito di «italiasicura», in quello stesso sito si rimanda ad un elenco di opere relativo al cosiddetto programma «scuole sicure». Inviterei il Governo a verificare quanti interventi concretamente sono in corso d'opera e, in quei pochi realmente avviati, quanto difficile sia la realizzazione in concomitanza con l'anno scolastico iniziato e con gli alunni ospitati nello stesso edificio oggetto dei lavori. Ho fatto un sondaggio campione sulle scuole superiori nella mia Provincia di residenza. Ebbene, sono interessate da interventi del citato programma solo due edifici su oltre 100 istituti scolastici: meno del 2 per cento, quindi. Faccio questo esempio per far comprendere che non può essere lo *slogan* «italiasicura» la risposta ai problemi indicati nelle nostre mozioni.

Cari colleghi, sono da poco passati 25 anni dall'approvazione della famosa legge n. 183 sulla difesa del suolo e ancora oggi non possiamo dire che gli obiettivi individuati da quelle norme siano stati raggiunti. Si continua a vacillare tra promesse di nuove opere pubbliche e creazione di nuove scatole burocratiche, senza interventi incisivi e senza l'attuazione di politiche efficienti per la realizzazione di una nuova cultura della difesa del suolo e della riduzione del rischio nei 6.633 Comuni italiani interessati da questo tragico problema.

Come detto, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva presentato due mozioni per richiamare ed impegnare il Governo sui temi predetti, evidenziando tutti i ritardi e le emergenze da affrontare. Con spirito costruttivo e scevri da intenti di strumentalizzazione abbiamo deciso ieri di pervenire ad una mozione unitaria, che comunque ribadisce la necessità che il Governo porti a termine gli impegni già richiesti a suo tempo, cominciando, già dalle prossime ore, dalla situazione scandalo del mancato riconoscimento dello stato di calamità per il Gargano. Come ci ha ricordato il senatore Tarquinio, oggi è il quarantasettesimo giorno senza risposte da parte del Governo.

Avendo quindi condiviso le premesse e le motivazioni di quella mozione unitaria, annunciamo comunque il nostro voto favorevole alla stessa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CALEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO *(PD)*. Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, ancora una volta da quando ho iniziato questo mio primo mandato parlamentare, di fronte agli ennesimi eventi meteorologici straordinari, che ormai sempre più frequentemente si abbattono sulla nostra penisola, causando lutti e ingenti danni economici e anche, forse, un dibattito molto retorico con la disputa tra i catastrofisti e i negazionisti che non mi appassiona, sono qui ad intervenire per cercare di fare da cassa di risonanza a quel grido di dolore da troppi anni inascoltato, che proviene dai nostri territori, dal nostro inestimabile patrimonio paesaggistico, così mortificato dall'uomo, nonché da quel bene comune che è l'ambiente, che tutti noi siamo chiamati a tutelare e a preservare per le generazioni future.

È giunto il momento di dire basta, un basta che renda giustizia ai tanti morti, che renda giustizia ai tanti che hanno subito danni e perduto tanto. I consumi e il modello produttivo che utilizziamo stanno distruggendo un mondo infinitamente più affascinante e complesso dei beni che produciamo. Gli errori commessi nei decenni dall'uomo, nell'uso e consumo del territorio, si manifestano oggi con effetti decuplicati.

Il clima impazzito degli ultimi anni non è altro che è l'esempio più evidente degli effetti devastanti che le modificazioni climatiche in atto possono provocare. Il tutto avallato ormai da dati certi e da studi scientifici incontrovertibili.

Eppure, riguardo ai pericoli derivanti dal *climate change* c'è una sorta di pregiudizio ottimistico che impedisce all'opinione pubblica, ma anche ai Governi, di cogliere l'urgenza di intervenire per mitigarli. Anche se diciamo di essere preoccupati per i loro effetti, dentro di noi crediamo che a soffrire saranno altri: popolazioni lontane e territori esotici sconosciuti. Invece dobbiamo correre, correre per mettere in sicurezza le nostre città, il nostro territorio, le nostre eccellenze dai loro effetti devastanti. Questo vale per Genova e la Liguria - la mia Regione - ma posso affermare, senza essere smentito, che parlare di Genova è come parlare dell'Italia, ed ogni ritardo ci renderà colpevoli.

Quello di cui c'è bisogno oggi è una proposta, un pensiero lungo, che ancor prima di tradursi in azione politica, deve realizzarsi nella società come acquisizione di un nuovo modello culturale. E poi riflettiamo tutti, ma con la necessaria consapevolezza, sul da farsi, a partire da quest'Assemblea che su tematiche così importanti quali i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dovrebbe organizzare più sessioni, a cui far partecipare anche esperti della materia, per dimostrare come questo problema abbia già soluzioni pratiche convenienti, sulle quali far convergere progetti collettivi che riuniscano le comunità per il raggiungimento di un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro ambiente.

Deve diffondersi sempre più la consapevolezza che la bellezza del nostro patrimonio ambientale, che ci contraddistingue a livello internazionale, è la forza più importante che abbiamo e, al tempo stesso, di quanto esso sia fragile e vittima del disinteresse.

Proprio nelle prossime settimane il Parlamento si appresta ad esaminare la nuova legge di stabilità mentre il Governo, nel suo semestre di Presidenza, sarà impegnato in Europa nel dibattito sulle emissioni di CO2, anche se da alcuni Stati membri pare possa arrivare un freno al piano di aggiornamento degli obiettivi per il 2030, e questa non è sicuramente una buona notizia. Questa

mattina il presidente Renzi ha confermato l'impegno ai più alti livelli per raggiungere i più elevati e ambiziosi obiettivi.

Per questo è quanto mai prioritario agire in maniera decisa su entrambi i fronti, per dar vita a quel cambio di passo non più procrastinabile. Un cambio di passo che ci permetta di usare le straordinarie competenze e conoscenze accumulate per cambiare il modo di organizzarci, per contestare e rovesciare le tendenze che hanno determinato il nostro rapporto con il pianeta.

Si tratta di un cambio che non può prescindere dall'approvazione in Europa di un'incisiva normativa, finalizzata a proteggere il suolo e a preservarne le peculiarità, nonché alla chiusura del negoziato sul pacchetto clima-energia per il 2030, con obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni, di efficienza energetica e di sviluppo di energie rinnovabili.

La suddetta normativa deve essere finalizzata inoltre ad adottare al più presto in Italia la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, allo scopo di preparare il Paese ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, e ad attuare una riforma della *governance* in tema di rischio idrogeologico e di adattamento che, eliminando la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, chiarisca i compiti delle diverse istituzioni tecniche, al fine di rendere finalmente efficiente il sistema di pianificazione, gestione e monitoraggio degli interventi. Non è accettabile, infatti, che un'opera riconosciuta come urgente finisca arenata in interminabili contenziosi amministrativi: i tribunali non possono determinare oltre modo i tempi per la realizzazione di opere necessarie a prevenire catastrofi. Per questo motivo, bisogna prevedere procedure semplificate, che affermino nel contempo la certezza del diritto.

Dobbiamo infine contrastare il disboscamento e l'abbandono dei terreni e riconoscere il valore strategico dell'agricoltura, non solo come presidio e strumento di manutenzione ordinaria del territorio, valorizzando la funzione dei consorzi di bonifica, ma anche e soprattutto come strumento per favorire l'occupazione giovanile.

Non solo, penso anche alla promozione di progetti innovativi per la manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua, che coinvolgano i lavoratori temporaneamente beneficiari di ammortizzatori sociali e i detenuti.

Per fare tutto questo, colleghi senatori, è necessario destinare risorse certe e adeguate, da stanziare a partire dalla legge di stabilità del 2015, e sbloccare quelle giacenti, che possono essere immediatamente spese dagli enti locali escludendole dai vincoli del Patto di stabilità.

E non dimentichiamoci dei tanti, troppi che hanno avuto danni alle loro attività produttive: lo Stato sia loro vicino.

Prioritario è inoltre restituire forza, dignità e autonomia, soprattutto finanziaria, al Dipartimento della protezione civile: è paradossale che venga lasciato senza risorse per operare in modo tempestivo ed efficace nel campo del contrasto ai danni provocati dalle calamità naturali.

Colleghi, la capacità riformatrice di un Paese si misura anche dal grado di attenzione che si pone su questioni importanti come queste.

La trasmissione di valori positivi e duraturi, come la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, deve diventare elemento imprescindibile nell'azione di indirizzo e di governo, che, partendo dal Parlamento, arrivi al livello di ogni amministrazione locale. Abbiamo il dovere politico e morale di contrastare un pensiero debole, quello di gestire il declino delle nostre città e comunità, prendendo esempio dall'entusiasmo e dalla voglia di agire dimostrati a Genova dai tanti ragazzi che volontariamente si sono messi a spalare il fango: questo è l'emblema della loro passione e della loro volontà di non rassegnarsi al declino e di essere protagonisti del loro futuro. Credo che daremo un segnale positivo a questi giovani, signor Presidente, se esprimeremo un voto favorevole su un atto che costituisce il risultato del grande lavoro che è stato fatto per rispondere alla richiesta del Governo di arrivare ad una mozione unitaria. Su questi temi, infatti, si misurano la capacità di governo, la determinazione della politica e l'autorevolezza del Parlamento.

Auspico dunque vi sia grande consenso rispetto a questa mozione unitaria, alla quale il Partito

Democratico non farà mancare il proprio apporto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo sulla mozione a prima firma del senatore Ruta e vorrei motivare brevemente la ragione di tale dissenso.

In parte il senatore Caleo mi ha dato l'alzata, e questo perché non voglio che qualcuno possa dire: anche tu hai votato questa mozione. Questo perché non voglio prendere in giro le persone. Voi magari sostenete che non si stanno prendendo in giro le persone, ma, in realtà, lo stiamo facendo, perché era già stata presentata, votata ed approvata una vostra mozione che conteneva queste misure. Tale mozione, però, non è stata attuata.

Ogni volta che c'è una calamità naturale, si addiviene ad una mozione, ma mai ad un decreto-legge che, in questo caso, avrebbe invece la sua ragion d'essere, perché sarebbe necessario ed urgente. Ripeto, un decreto-legge non arriva mai! Viene approvata una mozione a cui il Governo, puntualmente, non dà attuazione.

Andiamo però a vedere perché questa mozione, in fondo, è finta. Voi affermate, per esempio, che volete dichiarare lo stato di emergenza - e questo va bene - per le realtà che sono state colpite da calamità naturali negli ultimi mesi. Ma quanti ultimi mesi? Parlate di eventi eccezionali, ma cosa vuol dire eccezionale? La definizione di evento eccezionale è relativa e non assoluta. Tre millimetri di pioggia nel Sahara sono un evento eccezionale, laddove 2.000 millimetri nelle Valli del Torre in Friuli non lo sono. Quindi, già questa è una presa in giro.

Voi affermate che sarebbe bellissimo promuovere una rivisitazione delle normative in materia di controlli per prevenire, tutelare, eccetera. È sicuramente bello, ma usate la formula «valutare l'opportunità di». Ciò significa però depotenziare. È un impegno, o non lo è? Con l'utilizzo della formula «valutare l'opportunità di» non lo è.

Dite anche che la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica sono una priorità assoluta per il Paese. È vero, ma nella mozione nel merito scrivete: «a considerarla una priorità». Io rispondo: va bene, l'ho considerata, ma poi non si fa nient'altro. Questo per me è prendere in giro le persone!

Poi si parla di disporre il differimento dei termini di versamento dei tributi. Sì, ma i tributi li volete lo stesso, li volete solo dopo. Alle persone che hanno perso la casa noi diciamo che devono pagare, ma dopo. Magari - invece - si potrebbe fare uno sconto, questo sarebbe un atto di buona volontà ed è questo il motivo per cui non me la sento di guardarmi allo specchio e votare favorevolmente alla mozione. Il massimo che posso concedere, per carità di Patria, è la mia astensione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Ricordo che la mozione n. 178 (testo 2) è stata ritirata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 253.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni di tutte le mozioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non facendosi obiezioni, la mozione n. 253 verrà votata per parti separate.

Senatrice Fucksia, da parte della rappresentante del Governo è stato espresso parere contrario sulle premesse della mozione e sul primo e secondo capoverso del dispositivo. Propongo di votare prima dette parti, per poi proseguire con la votazione dei capoversi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, su cui invece è stato espresso parere favorevole. Concorda con questa proposta?

FUCKSIA *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della premessa e del primo e del secondo capoverso della mozione n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei restanti capoversi del dispositivo della mozione n. 253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mozione 308 (testo 3), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che la mozione n. 314 è stata ritirata.

Passiamo alla mozione n. 316 (testo 2). Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione del quinto capoverso del dispositivo? *(Alcuni senatori del Gruppo NCD segnalano alla Presidenza che il senatore Cotti utilizza un dispositivo elettronico)*.

Senatore, le dirette televisive vengono fatte da sopra, non da sotto. *(Commenti dal Gruppo NCD).*

Consentiamo alla senatrice Donno di rispondere.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei che il Sottosegretario potesse dichiarare in Aula la proposta di riformulazione. È possibile? *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice, se mantiene l'attuale formulazione, il parere del Governo è contrario, non favorevole. *(Brusio)*.

DONNO *(M5S)*. No. Mi sono espressa male. *(Brusio)*.

Chiedo scusa: può chiedere all'Assemblea di fare un po' di silenzio?

PRESIDENTE. Dovrei chiederlo a tutti.

DONNO *(M5S)*. Lo chieda a tutti.

Non ho compreso quello che lei ha detto.

PRESIDENTE. Sul quinto capoverso del dispositivo - così come dovrebbe essere stato esplicitato da parte del Sottosegretario - il Governo esprime parere favorevole se si inseriscono le parole «valutare la possibilità di». Lei è d'accordo ad inserire questa modifica?

DONNO *(M5S)*. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Le rivolgo ora la stessa proposta che ho fatto alla senatrice Fucksia, ovvero quella di votare per primi la premessa e il secondo e sesto capoverso del dispositivo sui quali vi è il parere contrario del Governo, per poi, a seguire, votare i capoversi su cui il Governo si è espresso favorevolmente. È d'accordo?

DONNO *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della premessa e del secondo e sesto capoverso del dispositivo della mozione n. 316 (testo 3), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Brusio).*

Votare queste mozioni è più impegnativo che votare una finanziaria.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei capoversi primo, terzo, quarto, quinto, così come riformulato, e settimo del dispositivo della mozione n. 316 (testo 3), presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che le mozioni nn. 324, 325 e 326 sono state ritirate.

Si è così conclusa la discussione delle mozioni in esame. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*** *(Relazione orale)***(ore 18,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1612.

Ricordo che nella seduta del 16 ottobre ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,49)**

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di essere estremamente breve nella replica, solo per puntualizzare alcuni aspetti emersi nel corso della discussione generale, che meritano sicuramente delle precisazioni.

Vorrei, intanto, esprimere la condivisione totale rispetto al contenuto dell'intervento della senatrice Filippin. Sottolineo questo aspetto non perché la collega appartiene al mio stesso Gruppo, ma perché ha saputo cogliere lo spirito vero del provvedimento che stiamo esaminando e l'ha esposto magistralmente in Aula, sgombrando il campo da qualsiasi dubbio o equivoco.

A questo riguardo, è necessario rammentare che nessuno intende banalizzare alcunché, come è stato invece detto nel corso di qualche intervento; tanto meno nessuno intende banalizzare il matrimonio o il tema delle famiglie, così come ha sostenuto, ad esempio, il senatore Gasparri che, parlando degli articoli 6 e 12, ha affermato che con questo provvedimento si banalizza il tema del matrimonio e della famiglia.

Al contrario, con questo provvedimento si è inteso offrire al cittadino strumenti più agili, più rapidi e meno dispendiosi per la risoluzione dei giudizi pendenti, con evidente vantaggio per l'utenza, per l'intera attività giudiziaria e per la magistratura.

Questo discorso vale ancor di più per la materia delle separazioni, dei divorzi e della cessazione degli effetti civili del matrimonio. A mio parere, esiste un equivoco di fondo che probabilmente ha indotto in errore molti di coloro che non hanno approfondito il tema di questo provvedimento e che va chiarito.

Il provvedimento che ci occupa prende in considerazione esclusivamente le separazioni consensuali, offrendo nei casi previsti strumenti che, come ho detto, sono certamente più agili, più rapidi e meno costosi. Ne consegue che esso riguarda solo i casi in cui la volontà delle parti circa la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il divorzio si è già formata responsabilmente.

Peraltro, sono previsti anche alcuni correttivi o comunque alcuni temperamenti, quali il tentativo obbligatorio di conciliazione ed altre misure che servono a far meglio ponderare le decisioni che due coniugi vanno assumendo.

Un ulteriore elemento che va chiarito per sgombrare il campo dagli equivoci, oltre al fatto che si tratta sempre e solo di separazioni consensuali e che quindi il sistema delle separazioni giudiziali non viene minimamente toccato dal provvedimento, è che rimane in ogni caso a disposizione dei coniugi la possibilità di servirsi del sistema attualmente vigente. Vale a dire che accanto a questi strumenti, che sono sicuramente innovativi, rimane sempre ferma la possibilità di rivolgersi al tribunale e di seguire le procedure previste dal codice di procedura civile.

Sono più che mai convinto che le novità introdotte porteranno giovamento al sistema, fermo restando che è necessario da parte di tutti uno sforzo di rinnovamento e di innovazione che, come ho detto

nell'intervento iniziale, potrà compiersi solo accantonando le logiche corporativistiche ed ideologiche che sino ad oggi hanno accompagnato la trattazione dei temi che stiamo affrontando.

Intendo poi fare un cenno al pregevole intervento del senatore Caliendo, come di consueto puntuale e competente e che approfondisce i temi in esame. Debbo dire che il suo emendamento sull'arbitrato avrebbe meritato grande attenzione, se non fosse che con la sua approvazione si sarebbe innovato interamente l'istituto dell'arbitrato stesso, uscendo quindi dal tracciato che il decreto ha inteso delineare.

Sarebbe auspicabile che l'intero tema dell'arbitrato venisse preso in considerazione in tempi brevi dalla Commissione e portato all'attenzione dell'Assemblea e credo che lo schema delineato dal senatore Caliendo sia assolutamente meritevole di considerazione.

Altrettanto si dica per la materia del divorzio breve. In questo senso, intendo rasserenare il collega Cappelletti sul fatto che non è intervenuto alcun accordo segreto con il senatore Giovanardi o con chiunque altro. Si è semplicemente preferito non introdurre un tema tanto delicato come quello del divorzio breve in un decreto-legge che ha finalità differenti. Non intendiamo nasconderci e non ci nasconderemo e siamo convinti che sia utile e necessario che il provvedimento sul divorzio breve, visto e considerato che è stato già approvato alla Camera, venga licenziato in tempi brevi anche dalla Commissione del Senato e portato all'esame dell'Aula. Non vi è quindi alcun intento o volontà di nascondersi, né alcun accordo segreto, semplicemente la materia era fuori dai canoni che improntano la struttura di questo provvedimento che, ripeto, è estremamente innovativo ed importante.

Un'ulteriore precisazione va fatta a proposito della negoziazione assistita, altra norma fortemente innovativa che va inquadrata secondo una nuova visione, più moderna ed avanzata e che, come il mutamento del rito previsto dall'articolo 14 (seppure a parti invertite, perché in quel caso scelgono i magistrati e la decisione non è demandata agli avvocati come nella negoziazione assistita), anche nei casi *ex* articoli 3 e 14 pone la necessità di abbandonare la visione corporativistica degli istituti.

La negoziazione assistita - anche questo è bene ricordarlo - è un istituto facoltativo, salvo pochissime eccezioni nelle quali diventa una condizione di procedibilità, ma vi è sempre l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato che assiste le parti, e comunque la decisione se promuovere o meno la negoziazione assistita o accettare la proposta di negoziazione è rimessa alle parti stesse e ovviamente, in caso di mancata accettazione, rimane sempre il sistema che vige attualmente, cioè quello dell'azione giudiziaria ordinaria.

In conclusione, quindi, il provvedimento in esame segna sicuramente una svolta nella gestione dei temi della giustizia, con una visione molto moderna e molto innovativa, che ha raccolto il consenso generale degli operatori del settore, magistrati ed avvocati, e di questo credo si debba rendere merito al Ministro, che coraggiosamente ha voluto proporre questo provvedimento e che sono certo proseguirà nel percorso che ha intrapreso.

Infine, mi sia consentito, ancor prima di procedere alla votazione e a prescindere da quello che sarà il risultato finale, di sottolineare, come credo sia doveroso, il rapporto di grandissima collaborazione che si è instaurato con gli uffici del legislativo al Senato, nonché, ma a questo siamo assolutamente abituati, il fattivo rapporto di leale collaborazione anche con i funzionari della Commissione, in particolare con il dottor Piccione, il quale ancora una volta ha manifestato, oltre che grandissima professionalità e competenza, anche una disponibilità come sempre fuori dal consueto. In particolare, io stesso ho abusato moltissimo della pazienza del dottor Piccione durante questo periodo.

Credo quindi che il provvedimento vada preso per quello che è, e cioè come un provvedimento che segna un nuovo passo, un nuovo sistema di affrontare i temi della giustizia, e a questo credo che dovremo abituarci anche per le riforma future, che sono certo il Ministro vorrà proporre a questa Assemblea nel proseguire il percorso che coraggiosamente ha intrapreso già con la proposizione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di tutto mi corre

l'obbligo di ringraziare quanti, con il dibattito che si è svolto prima in Commissione e poi in Aula, hanno consentito di dare rilievo a questo provvedimento, di migliorarlo e in alcuni casi anche di rafforzarlo.

Vorrei altresì ringraziare tutti coloro che, rinunciando ad istanze assolutamente legittime e talvolta condivisibili, hanno rinunciato, per così dire, a sovraccaricare il provvedimento, il che avrebbe reso poi il suo *iter* parlamentare più complesso.

Questo passaggio in Commissione credo definisca un metodo che vorrei seguire anche per il resto dei provvedimenti che compongono l'articolato quadro della riforma della giustizia: una proposta di partenza, disponibili però ad una discussione con tutte le forze politiche e con tutti i senatori, com'è ovvio, ma anche ad un rapporto fecondo e proficuo con le forze di opposizione, là dove indicano delle soluzioni che possano essere migliori di quelle di partenza.

Questo provvedimento costituisce, come dicevo, un primo passo sul fronte della riforma della giustizia. È un primo passo che credo debba essere salutato per un aspetto specifico: la riforma della giustizia, dopo vent'anni in cui si discute quasi esclusivamente di giustizia penale, viene affrontata partendo dalla giustizia civile. È un dato che può sembrare banale e scontato, ma non lo è, non solo perché il civile per molte ragioni si impone di meno all'attenzione dell'opinione pubblica, ma perché proprio il civile è il punto nel quale, nel corso di questi anni, c'è stata una caduta verticale della capacità della giurisdizione di rispondere alle domande dei cittadini.

Il civile è quello che pesa di più sulla dinamica del mercato e delle imprese; il civile è quello che - ahimè, in modo drammatico - pesa su molte vicende familiari: il civile o, meglio, il non funzionamento del civile.

Impropriamente si è parlato di privatizzazione, nel momento in cui altri soggetti sono stati chiamati a sostenere la giurisdizione nel suo ruolo e nella sua funzione. Si tratta di un rilievo che respingo, non soltanto perché lo ritengo non fondato. Qualunque provvedimento che passerà di fronte a percorsi come quello del trasferimento in sede arbitrale o della negoziazione assistita sarà sempre e comunque sotto il controllo della giurisdizione. Credo però che ci sia un rilievo ipocrita in chi parla di privatizzazione, perché sconta il fatto di non tener conto che la vera privatizzazione è quella che si viene a determinare nel momento in cui una causa dura undici, dodici o tredici anni, e nella quale inevitabilmente soccombe la parte più debole, e cioè chi non è in grado e nelle condizioni di poter attendere.

Qualunque riforma non può non affrontare preliminarmente un dato: da ciò deriva la scelta del decreto-legge. Il nostro è un Paese che ha una domanda di giustizia grande. Non voglio definirla in modo qualitativo, ma la domanda è grande: nell'ambito del civile è pari a tre volte e mezzo quella della Germania, che pure ha 20 milioni di abitanti più dell'Italia. Nessuno tipo di riforma, né ordinamentale né processuale è in grado di reggere ad un impatto come questo e, poiché non si può conculcare questa domanda, bisogna domandarsi se si può rispondere ad essa in modo diverso e più articolato: questo è esattamente ciò che fa il provvedimento in esame. Esso prova a partire da una domanda - è necessario che tutto ciò che viene portato davanti al giudice vada direttamente di fronte al giudice? - e prova a dare alcune risposte, con il trasferimento in sede arbitrale, con la negoziazione assistita e con la negoziazione per la separazione e il divorzio.

Naturalmente sappiamo che questa è una risposta solo parziale, e in seguito dirò in che senso. Sappiamo che questi provvedimenti vanno accompagnati con un salto di qualità nella capacità organizzativa della macchina - per questo nel disegno di legge di stabilità sarà prevista la possibilità di assumere 1.000 unità di personale di cancelleria e amministrativo - e vanno sostenuti con l'innovazione tecnologica. Il 30 giugno è partito il processo civile telematico, e per questo ringrazio i miei predecessori che hanno lavorato a questo scopo. Credo però che nel provvedimento in esame si costruisca una risposta che, al di là dei numeri che produrrà, apra delle strade.

La prima è questa: in Italia ci sono più di 200.000 avvocati. Ormai qualunque intervista che affronti questo tema ripropone questo elemento come un *mantra*. Non lego questo dato alla crescita della domanda di giustizia: credo infatti che si tratti di uno schematismo eccessivo e talvolta banale. Non

credo soprattutto che continuare a ricordare e a richiamare questo dato di per sé risolva il problema. La domanda che ci dobbiamo porre è se si può provare a utilizzare questa forza professionale, che si è costituita per molte ragioni, come la mancanza di programmazione e il blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione, per farla diventare da una presunta parte del problema a una parte della soluzione.

Ciò apre delle strade nuove, perché chiede all'avvocato di non essere soltanto colui che sta di fronte al giudice, ma anche colui che è in grado di prevenire e di risolvere il conflitto prima ancora che sia incardinato di fronte al giudice e nell'ambito della giurisdizione: questo è il primo passo. Si è detto che c'è il limite della convenienza di questi percorsi, e noi stiamo lavorando, nella legge di stabilità, per rafforzare un sistema di incentivi che spinga ad andare in questa direzione, ma soprattutto - e questo è il punto fondamentale - stiamo lavorando in parallelo per attuare la riforma ordinamentale della professione forense, votata dal Parlamento nella scorsa legislatura, che è tutt'uno con la riforma della giustizia. Infatti, ad un avvocato a cui si chiede di svolgere una funzione diversa, si tratta anche di dare una professione, una modalità di accesso e un grado di specializzazione obiettivamente diversi da quelli attuali.

Allo stesso modo, molto scalpore e attenzione ha richiamato il tema delle separazioni e dei divorzi che passano, nei casi consensuali, di fronte all'ufficiale di stato civile. In questo caso vorrei dire che anche qui non c'è nessuna scelta di alterare, cosa che il Parlamento può e deve fare, il percorso con il quale si arriva al divorzio. C'è invece la volontà di rispondere a quella domanda che ponevo inizialmente: là dove l'attività della giurisdizione è poco più che una presa d'atto di carattere amministrativo è così necessario che si rimanga di fronte alla giurisdizione aumentando i carichi della domanda? In questo caso il decreto risponde no, con una serie di cautele e di elementi che garantiscano la piena consapevolezza delle parti che fanno questo passo, aprendo, a mio avviso, una strada, che è quella di riportare all'ambito amministrativo ciò che è amministrativo ed evitando di sovraccaricare la giurisdizione di un peso che, per le condizioni di partenza di cui ho parlato, è diventato oggettivamente insostenibile.

Ci sono poi misure - le vorrei ricordare perché molta dell'attenzione si è soffermata su questo e grande è l'attenzione nell'ambito della professione forense, anche perché incrocia altre discussioni rispetto alla questione delle separazioni e dei divorzi - che ritengo abbiano una grandissima importanza per quanto concerne l'obiettivo dell'accelerazione del processo: il tema della compensazione delle spese, come elemento che in qualche modo disincentiva le liti temerarie; il tema degli interessi moratori: oggi stare di fronte a un giudice è conveniente soprattutto per chi non vuole pagare quando sa di aver torto ed è invece giusto che gli interessi disincentivino questa forma di atteggiamento; introducendo il rito sommario, ovvero facendo sì che per problemi di lieve rilevanza ci possa essere un procedimento semplificato e, soprattutto - questo è un aspetto che è emerso meno nella discussione e nel modo in cui questo provvedimento è stato raccontato all'opinione pubblica - una forte innovazione sul fronte della fase esecutiva. Uno dei problemi della giustizia civile è che ciò che la sentenza ha stabilito spesso rimane lettera morta con una caduta verticale della credibilità della giurisdizione. Noi innoviamo su questo fronte e creiamo degli istituti che, tra l'altro, hanno trovato - lo dico senza timori di essere smentito - una forte convergenza di tutti i soggetti della giurisdizione, del personale di cancelleria, dell'avvocatura e della magistratura.

Si è detto che questo non risolverà il tema del processo civile, e infatti non lo deve fare. Noi vogliamo soltanto bonificare il campo per poter poi intervenire con una riforma del processo che non sia l'ennesimo uovo di Colombo, cioè l'introduzione puntuale di modifiche processuali che spesso nel corso di questi anni hanno complicato il processo piuttosto che semplificarlo. Vogliamo intervenire in modo organico con una delega che infatti sarà incardinata molto presto nell'altro ramo del Parlamento.

Con questa delega vogliamo provare a rispondere a un altro tema, lo dico perché la cosa è stata richiamata in alcuni interventi. A fronte di una situazione nella quale la domanda è così articolata e grande, si tratta anche di articolare la risposta attraverso un percorso di specializzazione. Non può più esistere il giudice tuttologo, fatto salvo il divieto d'introduzione di giudici speciali contenuto nella

Costituzione. Soprattutto, si tratta anche di selezionare la domanda più urgente di giustizia dal punto di vista sociale e politico in questo momento storico: la risposta che noi avevamo dato è ciò che più impatta immediatamente sulle imprese e sulle famiglie.

Si tratta quindi di leggere questo provvedimento in un quadro di carattere più generale. Questa lettura non sempre c'è stata in queste settimane, a mio avviso anche per ragioni di carattere strumentale. Lo dico perché ci sono state rimproverate cose singolari: per esempio, di non avere affrontato temi di carattere penale utilizzando il decreto, cosa che - ahimè o per fortuna - c'è preclusa da una prassi consolidata. C'è stato rimproverato di non aver risolto complessivamente il tema del funzionamento del diritto civile: non era questa la nostra intenzione.

Noi oggi con questo provvedimento vogliamo compiere un primo passo, che è quello di riarticolare le modalità con cui si dà un sostegno alla giurisdizione, responsabilizzare gli avvocati in un ruolo che è parzialmente diverso da quello del passato, in un momento in cui l'avvocatura sconta una crisi drammatica dovuta anche alla sua funzione sociale, al suo *status* e alla crisi che l'ha colpita.

Stiamo insomma provando a sperimentare delle strade nuove che crediamo debbano essere sostenute poi da ulteriori provvedimenti. Il modo in cui, in una fase in cui la giurisdizione è il campo di scontro e di polemiche molto alto, è stato invece salutato e discusso questo provvedimento credo riconosca una fondatezza alla strada che abbiamo intrapreso e, soprattutto, costituisca i presupposti perché questa strada possa essere sostenuta, al di là delle dichiarazioni che si faranno, da tutte le forze politiche. Credo infatti che il rapporto con gli operatori, il modo in cui abbiamo discusso nel corso di queste settimane ci dicano che c'è un'aspettativa, c'è una disponibilità al cambiamento, che può e deve essere incoraggiata da parte di tutti. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1612...

PRESIDENTE. Applaudite al termine dell'intervento. So che vi sorprende, però c'è una tecnicalità che prevede che il Ministro svolga il suo intervento... *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Continui, Ministro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che recepisce le modificazioni proposte dalla Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

NUGNES *(M5S)*. Defenestratela!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è immediatamente convocata per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,12, è ripresa alle ore 19,34).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge in materia di processo civile.

La discussione sulla fiducia, per la quale sono state ripartite due ore in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà inizio nella seduta antimeridiana di domani, dopo il parere della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto.

La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 13.

L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani prevede altresì le comunicazioni della Presidenza, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sulla conformità alle norme di contabilità pubblica del disegno di legge collegato di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Giovedì	23	ottobre	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 1612 - Decreto-legge n. 132 - Processo civile *(Scade l'11 novembre)* - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis,* comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria)*
Giovedì	23	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	28	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - *Doc*. XXIII, n. 3 - Relazione della Commissione parlamentare antimafia sulla formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee e nazionali - Disegno di legge n. 1167 e connessi - Delega riforma codice nautica da diporto *(Voto finale con la verifica del numero legale)* - Disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile dei magistrati *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'interno

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1167 e connessi (Delega riforma codice nautica da diporto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 27 ottobre.

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 1612
(Decreto-legge n. 132 - Processo civile)

(2 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

PD	10'
FI-PdL XVII	30'
M5S	20'
NCD	-
Misto	10'
LN-Aut	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
GAL	20'
PI	-
SCpI	-

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di specifiche richieste avanzate dai Gruppi.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mentre lei parlava ho ricevuto il maxiemendamento, che, però, mi dicono mancante di un allegato. Il fatto che l'allegato non ci sia vuol dire che ci sono delle cose, in questo emendamento, che non sono state trattate in Commissione. Ci pare di aver sentito parlare di tabelle e così via.

Rilevo altresì, a colpo d'occhio, che ci sono delle cose che non sono state approvate in Commissione. Pertanto, faccio notare che in passato la fiducia non era l'unico strumento attraverso cui venivano convertiti i decreti-legge, ma, nonostante questo, quando si apponeva la fiducia c'era la prassi, che più volte hanno richiamato il Capo dello Stato e i Presidenti delle Camere, secondo cui non si aggiungevano, né si toglievano contenuti approvati in Commissione. Si poteva togliere solo nei casi in cui in Commissione fosse stato approvato qualcosa senza copertura: in quel caso la questione era spiegabile. Adesso vengono qui aggiunti dei contenuti; addirittura ci sono delle cose che, a tutt'ora, quando la seduta si sta chiudendo, come lei giustamente stava facendo, non si conoscono. Non credo che ciò sia una prassi accettabile. Il merito lo vedremo quando leggeremo il testo, ma di certo ciò non è accettabile e, se mi permette, signora Presidente, questo non dovrebbe dirlo un senatore, ma la Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Malan, quanto al primo aspetto sollevato, so che si stanno facendo le fotocopie. Glielo dico perché la sospensione è stata di pochi minuti e, quindi, si sta procedendo ora a fare le fotocopie.

Quanto all'altra questione, non posso che prendere atto di quanto lei dice. So che, da questo punto di vista, la responsabilità sta al Governo e glielo facciamo presente. La ringrazio di quanto ha detto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo abbiamo peraltro appreso che il Consiglio dei ministri aveva già autorizzato l'apposizione della questione di fiducia il 19 settembre scorso, quindi con largo anticipo. Oggi il Governo ha deciso di esercitare tale facoltà. Quindi, se con largo anticipo aveva già preso questa decisione, appare ancora più surreale quanto il senatore Malan ha appena sollevato, ovvero che arrivi un emendamento di cui non si conosce sostanzialmente il contenuto e che, a colpo d'occhio, appare addirittura notevolmente difforme dal testo approvato in Commissione.

Vorrei stigmatizzare - in questo senso, credo che ciò debba essere tema di approfondito dibattito - il fatto che ci siano questa tempistica e questa modalità, nonché un testo differente rispetto a quello che è passato in Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo solo per una piccola precisazione e anche un ricordo a noi stessi.

A parte la questione dell'allegato, su cui non sono in grado di esprimere un'opinione, vorrei però osservare che l'idea che la fiducia serva ad approvare necessariamente un testo che è stato approvato dalla maggioranza in Commissione è un po' il frutto di una degenerazione dell'istituto della fiducia, utilizzato come strumento taglia-emendamenti per evitare la decadenza dei decreti e la riduzione dei termini di discussione. Originariamente e prevalentemente l'istituto della fiducia serve infatti al Governo per chiamare le Camere - Senato e Camera dei deputati - ad approvare il suo indirizzo politico, anche contro la maggioranza e, quindi, in difformità dal testo della Commissione. Penso che ogni tanto dobbiamo ricordare ciò, altrimenti abbiamo solo questo utilizzo non più politico, ma prevalentemente tecnico-procedurale della questione di fiducia. Credo, invece, che sarebbe utile e opportuno ricordare qual è anche la natura vera e originaria di questo istituto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Occorre ricordarlo al presidente Napolitano, che la scorsa legislatura aveva un'altra opinione!

PRESIDENTE. Infatti, senatrice Lanzillotta, abbiamo ricordato che la responsabilità sta in capo al Governo che chiede la fiducia sul maxiemendamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma le procedure stanno in capo alla Presidenza del Senato, non al Governo. Il Governo governi se stesso, se è capace!

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signora Presidente, non me ne vogliano il senatore Malan e la presidente Lanzillotta: sono vere l'una e l'altra cosa, in ultimo l'intervento della senatrice Lanzillotta. La questione di fiducia - si dice in letteratura - travolge qualsiasi altra discussione in corso; è, però, anche vero che è stata richiamata più volte la necessità che vi sia una collaborazione tra Governo e Parlamento.

Mi ero permesso la volta scorsa di sollecitare il Governo a procedere come è stato sempre fatto, anche perché, in ogni caso, la Presidenza dovrebbe dare un giudizio sulla proponibilità e sul contenuto proprio dell'emendamento, non già soltanto in ordine alla discussione. È vero, infatti, che nel maxiemendamento può anche essere contenuto soltanto un argomento trattato in Commissione (per non far venire meno la necessità della trattazione in Commissione, che è una sfumatura successiva all'affermazione della senatrice Lanzillotta); è altrettanto vero, però, che si deve valutare la proponibilità del maxiemendamento e, per assurdo, che non abbia un contenuto sconveniente.

Avevo sollecitato in questo caso il Governo affinché la collaborazione fosse tale - come è stato sempre fatto in passato - per cui l'emendamento fosse anticipato alla Presidenza. Il fatto che la Presidenza poc'anzi abbia detto «stiamo facendo le fotocopie» mi lascia comprendere e percepire che, invece, questo il Governo non l'ha fatto. È molto grave.

Come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo e ripeto in Aula, sarebbe bene che, per il futuro, il Governo si attenesse alla prassi, che è una prassi nobile e una necessità per una migliore organizzazione dei lavori, nel rispetto della Costituzione e, quindi, della democrazia, e che la Presidenza, sollecitasse il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto da lei sostenuto.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, credo che, dentro l'alveo di quanto rilevato dalla senatrice Lanzillotta, sia certamente vero che la richiesta di fiducia è un atto tipico della funzione di Governo in Parlamento; tuttavia noi sappiamo che da diverse legislature c'è, in particolare in questo ramo del Parlamento, una prassi, che si è venuta consolidando nel tempo, che raccomanda che il testo sottoposto alla fiducia sia quello scaturito dal lavoro della Commissione. Questa prassi, come tutte le norme, deve essere ovviamente gestita con ragionevolezza.

Ci sono allora situazioni nelle quali proprio dal lavoro di Commissione emerge l'orientamento di

proporre degli emendamenti all'Assemblea, sui quali c'è già consenso, e non si vede perché non possano essere recepiti dal testo del maxiemendamento proposto dal Governo. Si tratta, quindi, credo, da parte di tutti, di gestire tale questione con equilibrio e ragionevolezza.

Nella sua pressoché interezza il testo del maxiemendamento proposto dal Governo ricalca il testo del provvedimento così come scaturisce dal lavoro della Commissione. Credo, quindi, che nella sostanza - se vogliamo guardare alla sostanza - e sostanzialmente perfino nella forma, il testo che sarà sottoposto domani al voto dell'Assemblea con il voto di fiducia sia quello sul quale il Senato ha lavorato nella Commissione giustizia.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ribadisco in questa sede le perplessità che ho già espresso nella Conferenza dei Capigruppo.

Al di là del fatto che la richiesta del voto di fiducia - impropriamente a mio avviso ed è una circostanza che andrebbe chiarita e pregherei la Presidenza di acquisire gli atti, ossia la delibera del Consiglio dei ministri - è stata autorizzata su questo argomento il 19 di settembre, ma sull'argomento in quanto tale.

Oggi ci troviamo di fronte una richiesta di fiducia su un maxiemendamento del quale, vista la mole, i nove decimi sono totalmente sconosciuti alla Commissione, all'Assemblea ed anche alla Capigruppo, dove con voto di maggioranza abbiamo concesso l'inserimento della questione di fiducia nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Posso capire la ragionevolezza evocata dal senatore Tonini, per l'amor di Dio, perché dobbiamo comunque governare con ragionevolezza. Non vorrei però si creassero pericolosi precedenti in base ai quali i testi che, come giustamente detto dal senatore Tonini, devono scaturire dai lavori di Commissione possano essere, come mi risulta da quanto dicono i nostri colleghi della Commissione giustizia, totalmente innovativi rispetto alla discussione svolta dalla Commissione giustizia stessa.

Si tratta quindi di una procedura anomala - senza usare altri aggettivi - che trova il nostro totale disaccordo.

Poi, non me ne intendo, però vedo una lista infinita di nuovi giudici di pace con giudici di pace soppressi, sulla quale si chiede la fiducia, inserendo un argomento del quale in Commissione giustizia nulla è stato detto e nulla è stato descritto. Francamente, mi sembra una procedura impropria e sono io, a questo punto, a chiedere sia alla Presidenza di quest'Assemblea che alla maggioranza di adoperarsi con ragionevolezza ma nei confronti dell'Assemblea e quindi con osservanza dei diritti pieni dell'Assemblea stessa. Nel senso che la questione di fiducia si può porre laddove ci sono termini perentori da rispettare, ma in questo caso mi pare che lo iato tra la ragionevolezza richiesta e quella applicata sia troppo ampio e assolutamente inaccettabile.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, credo che il discorso sia terminato qui, perché ha già parlato il suo Capogruppo.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Volevo solo intervenire alla presenza del Governo!

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non credo che in questo momento la seduta sia sospesa: siamo in pendenza di una richiesta di fiducia e non capisco perché non ci sia il Governo!

Avrei infatti rivolto al rappresentante del Governo la domanda rispetto a 96 pagine di tabelle allegate al maxiemendamento, che possono essere diversamente valutate. Se il Governo ci dice che non sono innovative rispetto alle attuali tabelle è un conto; se invece con l'allegato si va ad innovare tutti i circondari d'Italia, mi piacerebbe allora che qualcuno del Governo mi dicesse se stiamo parlando di una situazione attuale, e quindi si è solo recepito la reintroduzione dei giudici di pace di Ostia e Barra - come mi sembra di ricordare - ovvero si ridefinisce tutto.

PRESIDENTE. Non so se c'è il rappresentante del Governo e se sia in grado di rispondere. Comunque ricordo che, come risulterà dal Resoconto, la Ministra, nel chiedere la fiducia sul maxiemendamento,

si era già espressa. *(Il sottosegretario Pizzetti entra in Aula)*.

Se il senatore Pizzetti vuole rispondere alla domanda, poi concludiamo questa parte.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Come da prassi, il Governo ha autorizzato l'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento «qualora si rendesse necessario».

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Le tabelle sono innovative o sono il recepimento dello stato attuale?

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono il recepimento. Il Ministero della giustizia ci ha assicurato che sono il recepimento.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero complimentarmi perché adesso siamo arrivati al punto che possiamo dare la fiducia sulle leggi delega in bianco, quindi in realtà se ci date più fogli probabilmente è un passo avanti e non un passo indietro!

Approviamo deleghe anche su questo, così non ci troviamo con testi all'ultimo momento che forse non corrispondono neanche a quello che è votato in Parlamento e chiudiamoci. Tanto lo diciamo sempre: chiudiamo questo ramo del Parlamento e forse anche l'altro, e andiamo avanti così!

Adesso dovreste darci del tempo in più per verificare questi aspetti del maxiemendamento. Visto che, a quanto pare, è dal 19 settembre che avete deciso di fare questa operazione, potevate dircelo prima! *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

PRESIDENTE. Bene, senatore Airola, prendo atto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, prendo la parola per un breve intervento, perché voglio leggervi una *e-mail* di una mamma imprenditrice della Campania (che non nominerò) giunta al mio indirizzo di posta elettronica del Senato, che chiede disperatamente aiuto al Governo e alla politica per affrontare una situazione che ormai è divenuta insostenibile.

La situazione che vive questa signora è quella di moltissimi altri piccoli imprenditori, che quotidianamente sono vessati da tasse e pignoramenti del conto corrente che impediscono di svolgere la propria attività, è quella di un'Italia che vive ancora grandissime situazioni di difficoltà, al contrario di quanto dichiara continuamente il presidente Renzi, anzi il signor Renzi.

«Gentile Senatrice ho bisogno del suo aiuto. Siamo una piccola e media impresa operante nell'edilizia da più di 30 anni, passata dal padre ai figli. Non si può più andare avanti. Le tasse sono troppo alte e per noi è diventato impossibile pensare di tenere in vita la partita iva. Il disastro per noi è iniziato quando abbiamo avuto dei mancati pagamenti da parte di certi signori che ci hanno fatto fortemente indebitare, al punto da costringerci a svendere alcune proprietà per pagare le liquidazioni degli operai che siamo stati costretti a licenziare.

Successivamente c'è stato il ritiro del fido da parte delle banche, un'altra mazzata che ci ha costretto a svendere altre proprietà e a sopportare addirittura le minacce del direttore della banca, che voleva incassare una delle cambiali da sessantamila euro che fummo costretti a firmare io e mio marito per accedere la prestito. Nel tentativo di risolvere i problemi stiamo affondando ancora di più. Ho paura di quello che succederà e sono disposta anche a vendere la casa dove abito, ma dove ci porterà tutto questo?

Ho appena ritirato il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti del 2012 e 2013 e vorrei chiedere al Presidente Renzi e allo Stato come farò a pagare visto che ormai riusciamo a portare a casa un solo stipendio. Ci accontentiamo di spendere il minimo indispensabile, ma questi ragazzi che vogliono lavorare prendendosi la responsabilità di aprire una Partita Iva cosa devono fare se l'unica cosa che riescono ad accumulare sono solo i debiti? Noi vogliamo solamente lavorare e vogliamo i nostri diritti.

Vogliamo pagare le tasse come abbiamo fatto per 30 anni, ma noi imprenditori ci siamo stancati di essere considerati solo quando ci suicidiamo. Vi chiedo di aiutarci».

Credo che in quest'Aula abbiamo tutti il dovere di occuparci di questa signora e di tutti gli altri imprenditori ed imprenditrici che coraggiosamente continuano ad andare avanti. Non c'è più tempo. Basta chiacchiere, bisogna agire! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,54)*.

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla difesa del suolo

(1-00178) (testo 2) (21 ottobre 2014)

Ritirata

DI BIAGIO, ROMANO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA. -

Il Senato,

premesso che:

le politiche di attenzione al governo del territorio sono fondamentali e imprescindibili, sia per il corretto ed equilibrato sviluppo ambientale del Paese, che per le conseguenze non trascurabili dovute ad eventi ambientali calamitosi;

i recenti tragici eventi hanno messo in luce, ancora di più rispetto al passato, le gravissime carenze strutturali presenti nel nostro Paese rispetto al tema del dissesto idrogeologico del territorio;

la recente alluvione di Genova ha evidenziato come esistano strettoie procedurali e giuridiche che impediscono di intervenire, nonostante vi siano adeguati stanziamenti, anche laddove è conclamato il rischio del ripetersi di gravi eventi alluvionali;

sono sempre più manifesti, infatti, i danni provocati da frane, inondazioni, alluvioni, eventi sismici che feriscono, il più delle volte anche mortalmente, una larghissima parte del territorio nazionale, non capace di sopportare eventi di tale portata, in quanto impoverito, danneggiato ed improvvidamente usato dall'uomo e più gravemente minacciato o all'intensificarsi, in frequenza ed intensità, di eventi meteorologici estremi;

negli ultimi decenni l'intero patrimonio territoriale nazionale ha subito una progressiva e continua riduzione delle aree libere e naturali a vantaggio di un incremento degli insediamenti urbani e industriali, con incrementi vicini anche al 500 per cento rispetto ai primi anni del dopoguerra;

i riferimenti statistici più recenti dimostrano come tale tendenza abbia conosciuto un'ulteriore accelerazione negli ultimi anni, in particolare nelle aree metropolitane del Sud, e come la crescita della superficie urbanizzata in alcune aree abbia limitato fortemente il mantenimento delle attività agricole primarie e favorito una crescita esponenziale dei consumi energetici;

sono più di 29.000 i chilometri quadrati di territorio nazionale che presentano elevati aspetti di criticità sotto il profilo idrogeologico e più di 10 milioni i cittadini che vivono in insediamenti abitati

costruiti su queste aree, mentre più del 40 per cento dei comuni presenta superfici ad elevato rischio sismico, evidenziando la drammatica emergenza in atto sulla quasi totalità del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno ma non solo, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di danni economici sono note a tutti;

il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza; il rischio idrogeologico ed idraulico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell'assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura;

tutto ciò è da sommare ai terremoti che hanno colpito, negli ultimi anni, la penisola causando danni economici consistenti, valutati per gli ultimi 40 anni in circa 135 miliardi di euro, impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale, per non tacere della perdita di vite umane;

la riqualificazione edilizia del patrimonio abitativo italiano stenta a decollare: a quanto risulta dalle indicazioni di studi effettuati sulla materia, circa il 70 per cento dell'intero patrimonio necessita di interventi di miglioramento ed efficientamento; i recenti «piani casa» varati hanno trovato evidenti difficoltà ad essere attuati e, comunque, non hanno tenuto conto di misure che prevedono un corretto e rispettoso utilizzo del territorio, nonché di un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, per la delocalizzazione dalle aree esposte a forte rischio e per garantire priorità di intervento in queste ultime;

uno degli aspetti più rilevanti, legato all'aumento del rischio idrogeologico, è quello relativo al fenomeno dell'abusivismo, che, come tanti casi di cronaca hanno drammaticamente dimostrato, è connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza; dati alla mano, salta all'occhio come il fenomeno sia maggiore nelle aree del Paese a tradizionale presenza malavitosa: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si concentra il 46,2 per cento delle infrazioni accertate dalle forze dell'ordine, ma le infrazioni sono ben più distribuite se intese come incoerenze con le indicazioni di cui ai piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (Pai) di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 267 del 1998;

sono necessarie azioni in funzione del ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio e del miglioramento dell'efficienza del patrimonio abitativo e industriale presente nel Paese, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano l'esposizione al rischio idrogeologico e sismico;

sono state rilevantissime le risorse investite negli ultimi anni per fronteggiare le emergenze legate agli eventi, che hanno provocato ingentissimi danni alla difesa del suolo, che però, in assenza di piani di prevenzione ben strutturati e organizzati e dell'attenzione continua e prioritaria ai conseguenti interventi di mitigazione del rischio, hanno perso efficacia e con un ulteriore ritardo sul concorso delle azioni di prevenzione richiamate;

appare opportuno evidenziare che la Commissione europea nel 2009 ha adottato il libro bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo", attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri, ed in tale scenario il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente *pro tempore* ha presentato al Cipe una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;

stando alle informazioni a disposizione in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", e solo nei giorni scorsi la "Strategia" è giunta all'esame della Conferenza Stato-Regioni e quindi occorre prevedere lo stanziamento di fondi per il finanziamento del programma finalizzato a dare seguito alla proposta di delibera;

ai suddetti aspetti va ad aggiungersi che la legge di stabilità, varata a fine 2013 per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), sebbene abbia orientato alla difesa del suolo specifiche iniziative,

ha autorizzato la spesa di appena 30 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata agli interventi di messa in sicurezza del territorio e di monitoraggio delle iniziative contro il dissesto idrogeologico: risorse alquanto esigue che difficilmente avrebbero potuto consentire una adeguata programmazione degli interventi;

già nella XVI Legislatura il Parlamento ha approvato iniziative in materia che indirizzavano il Governo a prevedere misure, anche finanziarie, finalizzate all'adozione di un piano di interventi straordinari per il recupero del territorio dal rischio idrogeologico che, ad oggi, risultano non essere state messe in pratica;

il problema del dissesto idrogeologico del territorio e dei cambiamenti climatici non riguarda solo l'Italia ma, come è stato anche evidenziato dal Presidente del Consiglio nazionale dei geologi in occasione dell'incontro a Vancouver con la Federazione nazionale dei geologi canadesi, proprio per un confronto globale sulle questioni professionali ed ambientali in materia di dissesto idrogeologico, coinvolge anche altri Paesi dove insistono criticità non meno gravi, per cui è fondamentale che la difesa complessiva dell'ambiente diventi un obiettivo strategico e prioritario anche dell'agenda europea;

sempre in riferimento al quadro comunitario il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, lo scorso 20 novembre 2013, la decisione n. 1386/2013/UE circa un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020, intitolato «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», mettendo in evidenza le notevoli criticità derivanti da un uso non sostenibile del suolo, su tutto il territorio dell'Unione e ribadendo precisi obiettivi da conseguire entro il 2020 in tema di tutela ambientale, come pure la necessità di "garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali";

il Governo, in sede di replica interrogazioni a risposta immediata in Senato il 2 ottobre 2014, nel segnalare le criticità sussistenti per il nostro Paese in tema di dissesto idrogeologico, ha evidenziato, da un lato, la sussistenza di "risorse non spese per problemi in parte di patto di stabilità", dall'altro, la volontà di predisporre ulteriori risorse da destinare agli interventi di messa in sicurezza e tutela del suolo;

impegna il Governo:

1) a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento, che già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all'attuazione del piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale e del patrimonio abitativo pubblico e privato, esposto a rischio sismico e idrogeologico;

2) ad adottare iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e in coordinamento con le competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione vigente, anche di natura economica, finalizzate alla predisposizione di un piano ventennale di opere che prevedano, tenuto conto delle previsioni della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici:

a) la messa in sicurezza del territorio nazionale attraverso una stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l'individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che ne determinino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti;

b) un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per l'ottimizzazione del territorio nazionale;

c) la valutazione dell'opportunità di vincolare una quota del bilancio statale alla costituzione di un fondo di garanzia per il lucro cessante delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico e/o idrogeologico;

3) ad adottare tutte le misure necessarie, anche in sede di disegno di legge di stabilità per il 2015, integrando quanto timidamente introdotto nel disegno di legge di stabilità per il 2014, per favorire la prevenzione dei fenomeni e gli interventi a difesa del suolo, sollecitando il rafforzamento e lo sviluppo delle attività di complesso monitoraggio del territorio nazionale;

4) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare il sistema dei controlli e prevedere un inasprimento delle sanzioni sui comportamenti dei singoli cittadini e dei privati in funzione di una

maggiore attenzione al rispetto del suolo, garantendo l'applicazione di sanzioni certe per gli attori che non rispettino le normative in materia;

5) a promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni;

6) a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all'abusivismo e all'edificazione selvaggia;

7) ad assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile, una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi, dalle aree a forte rischio idrogeologico;

8) ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché, anche a livello comunitario, si affronti al più presto il delicato problema della prevenzione e della difesa del territorio, anche eventualmente sollecitando l'adozione di provvedimenti incisivi che consentano soluzioni condivise e comuni per la gestione del territorio e per il monitoraggio delle situazioni a rischio idrogeologico, e che eventualmente prevedano anche la costituzione di un fondo per la bonifica degli alvei dei fiumi e dei loro affluenti, nonché la costituzione di un centro europeo di raccolta dati;

9) a definire un *iter* normativo-procedurale che consenta di realizzare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo che permetta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi legali-amministrativi che possono ritardare l'esecuzione delle opere nelle zone ad elevato rischio;

10) a dare attuazione alla "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" prevedendo in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adeguati stanziamenti e poteri di coordinamento operativo e tecnico-scientifico per la definizione delle misure e degli interventi di breve, medio e lungo termine;

11) a definire in sede europea la "organica e permanente" esclusione di tutti gli interventi per il riassetto idrogeologico dal patto di stabilità in quanto infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la sicurezza del Paese.

(1-00253) (08 maggio 2014)

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

FUCKSIA, BUCCARELLA, CRIMI, MORRA, TAVERNA, SANTANGELO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, PAGLINI, BOTTICI, BULGARELLI, DONNO, PETROCELLI, BERTOROTTA, GAETTI, MOLINARI, CASTALDI, BLUNDO, AIROLA, PUGLIA, FATTORI, CATALEO, VACCIANO, MANGILI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, COTTI, SIMEONI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, LEZZI, GIROTTO, MARTON, GIARRUSSO, CERONI, MERLONI, PANIZZA, LIUZZI, PALERMO, MASTRANGELI. -

Il Senato,

premesso che:

il 3 maggio 2014 la regione Marche è stata interessata da fortissime piogge, che hanno provocato l'esondazione del fiume Misa e una grave alluvione, che ha riguardato soprattutto la provincia di Ancona e in particolare la città di Senigallia, dove due persone hanno perso la vita e si sono registrati un lungo *black-out* e ingenti danni alle abitazioni, alle strade e alle attività produttive;

ha provocato gravi danni anche nei comuni di Osimo, Ostra, Corinaldo, Chiaravalle, Jesi, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e in altre zone delle Marche. Smottamenti del terreno si sono registrati nel fermano e nel maceratese, mentre una grossa frana ha ostruito a Trisungo la strada statale Salaria, e un ponte sull'Ete è crollato a Sant'Elpidio a Mare;

gli smottamenti e le frane causate dalla pioggia caduta nelle Marche confermano la fragilità del territorio italiano, con l'82 per cento dei comuni in situazioni a rischio e oltre la metà della popolazione che vive in aree soggette a frane ed alluvioni;

i fenomeni di dissesto idrogeologico sono molto frequenti in Italia e gli eventi meteorologici cosiddetti straordinari sono diventati ordinari con drammatiche conseguenze sul territorio italiano. Negli ultimi 80 anni la superficie nazionale è stata interessata da 5.400 alluvioni e 11.000 frane, mentre negli ultimi 20 anni sono state coinvolte 70.000 persone e sono stati stimati 30.000 miliardi di

euro di danni;

il *modus operandi* dei Governi in occasione di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali procede, a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo, con approssimazione quando non con superficialità. Le azioni sono spesso troppo lente e farraginose e, soprattutto, si evidenziano gravissime difformità di trattamento negli anni tra i vari territori. Al contrario sarebbe fondamentale ai fini della sicurezza, della trasparenza e della tempestività di azione e della semplificazione delle procedure, specificare indirizzi unitari ed emanare un provvedimento organico che, da una parte, disciplini la gestione delle grandi emergenze, garantendo i diritti dei cittadini, e che definisca con chiarezza procedure e risorse in caso di eventi calamitosi uguali per tutti, e che, dall'altra parte, dia il via ad un serio ed organico piano per la riduzione del rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, con tempi e fondi certi, per spostare gradualmente gli sforzi e le risorse dall'eterna situazione di emergenza alla politica di prevenzione;

considerato che:

il nostro Paese partecipa a numerose banche multilaterali, tra cui rilevano alcune banche di sviluppo e d'investimento o a vocazione sociale, operanti specificamente in ambito europeo. Tra queste vi è la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB);

il ruolo di tali banche assume un particolare rilievo, alla luce della fase attuale caratterizzata da una grave crisi economico-finanziaria, che ha ricadute sull'economia reale, in termini di perdita di competitività e di occupazione in tutto lo spazio europeo, ma con proporzioni più preoccupanti per il nostro Paese;

la CEB attualmente conta 41 Stati membri, che coprono un'area geografica che si estende dalla Turchia all'Islanda e dal Portogallo alla Georgia. L'Italia, con una quota percentuale di partecipazione pari a circa il 16 per cento, assieme a Francia e Germania rientra tra i «grandi pagatori»;

il nostro Paese ha sottoscritto tutti gli aumenti di capitale della banca intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991, 2001 e 2012, continuando a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale, partecipando agli organi di governo della CEB con propri rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. Con l'ultimo aumento di capitale (il sesto, che ha portato il capitale totale sottoscritto da 3,3 a 5,5 miliardi di euro nel 2012) l'Italia ha aderito all'aumento con sottoscrizione di nuovi titoli, con conseguente incremento della quota detenuta pari a 915.770.000 euro, mantenendo inalterata la misura di partecipazione e il diritto di voto;

purtuttavia, l'Italia negli ultimi anni non ha colto le opportunità offerte dalla CEB e non ha usufruito dei prestiti, al cui finanziamento contribuisce in modo cospicuo. Nel 2011, su 2,11 miliardi di euro di progetti approvati, nessuno coinvolgeva l'Italia. Su 1,85 miliardi di euro di prestiti approvati, sempre nello stesso anno, solo 16 milioni di euro, vale a dire lo 0,9 per cento, riguardavano il nostro Paese. Analogamente, dei 28 progetti approvati nel 2012 dal consiglio di amministrazione della banca, per un totale di 1.798 milioni di euro, nessuno riguardava l'Italia;

i "disastri naturali o ecologici" sono menzionati espressamente tra i settori di intervento della banca,

impegna il Governo:

1) a stanziare fondi adeguati per le necessarie azioni di riparazione, ripristino o ricostruzione dovute dopo i danni delle alluvioni nelle Marche, anche avanzando, o valutando con particolare attenzione, una richiesta di finanziamento alla CEB con l'apertura di un'apposita linea di credito, secondo le procedure previste;

2) a disporre nei confronti delle popolazioni marchigiane colpite dalle alluvioni la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati;

3) ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal patto di stabilità relativo agli anni 2014 e 2015 le risorse per far fronte all'emergenza alluvionale;

4) a predisporre un programma nazionale di messa in sicurezza del territorio dal rischio di eventi calamitosi causati dal dissesto idrogeologico;

5) a potenziare il coordinamento dei diversi enti ed organismi che hanno competenza

sulla manutenzione del territorio al fine di garantire una maggiore incisività e tempestività degli interventi;

6) a prevedere che le risorse destinate ogni anno contro il dissesto idrogeologico siano diversificate tra emergenze e opere di prevenzione, in modo da incoraggiare una pianificazione della prevenzione tramite finanziamenti certi, abbandonando gradualmente la continua rincorsa delle emergenze;

7) a porre in essere le opportune iniziative, anche legislative, volte a prevedere l'esclusione degli investimenti per la prevenzione dal patto di stabilità interno degli enti territoriali.

(1-00308) (testo 2) (21 ottobre 2014)

V. testo 3

RUTA, CALEO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, DE PETRIS, MARINELLO, DALLA TOR, CANDIANI, PANIZZA, BUEMI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, COLUCCI, CONTE, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, Elena FERRARA, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, MANASSERO, MANCUSO, MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, TORRISI, CARIDI, D'ASCOLA, RICCHIUTI, LANIECE, FAVERO, COMPAGNONE. -

Il Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8 anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1386 del 20 novembre 2013 sul 7° programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal punto di vista ambientale. Questa decisione sottolinea che il degrado, la frammentazione e l'uso non sostenibile del suolo nell'Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell'Europa rispetto ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;

la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici nella UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al millennio (Millenium sustainable development goals) con cui l'Europa intende inviare un messaggio sull'universalità dei principi dello sviluppo sostenibile;

la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010, e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l'altro la necessità di creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica dell'Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l'importanza

del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell'Unione, sia perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;

premesso altresì che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dall'Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità ambientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e europeo, ottimizzando l'impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di *habitat* per la biodiversità, l'approvvigionamento di materie prime; è uno dei componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici ambientali come l'aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell'ordine di circa 38 miliardi di euro all'anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli (con l'effetto che l'acqua scorre superficialmente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati nel territorio dell'Unione europea;

il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l'ordine del giorno 9/1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere iniziative di competenza affinché fossero previste nella legge di stabilità per il 2014 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, individuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche, assumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento dell'attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo e del territorio nazionale, semplificando il sistema di *governance*;

considerato che:

la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i 2 terzi delle aree esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio nazionale: l'89 per cento dei comuni sono soggetti a rischio idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale minaccia;

secondo i dati Istat, il *trend* del consumo di suolo nel nostro Paese è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all'anno di suolo divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una crescita continua dell'urbanizzazione, al diffondersi di una cementificazione spesso incontrollata, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolarmente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;

i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un dato dell'esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati, tra cui il rapporto dell'Intergovernmental panel of climate change (IPCC) e quello dell'Agenzia europea per l'ambiente, nei prossimi decenni soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dei cambiamenti climatici;

il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragilità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici particolarmente intensi, ha causato la perdita di numerose vite umane e danni ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse settimane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai, suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il Paese;

le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici devono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas climalteranti. L'Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L'elaborazione è stata avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e il processo di acquisizione delle informazioni di base è terminato nel mese di luglio 2014;

nel corso della seduta del Senato n. 323 del 2 ottobre 2014, in risposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell'ambiente ha avuto modo di sottolineare all'Aula che i dati scientifici disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi ambientali e socioeconomici;

allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere condensato nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre 2014;

preso atto dell'intenzione del Governo di inserire nella legge di stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la necessità di un impegno straordinario;

considerato infine che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall'agenda della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione europea, di lavorare per una nuova ed immediata iniziativa volta all'approvazione della direttiva quadro europea per la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale dei suoli e del tema di Expo 2015 sull'alimentazione del pianeta;

l'attuale presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea è una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea sul suolo,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l'Unione europea possa tempestivamente giungere all'approvazione di un'incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

2) a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del 40 per cento delle emissioni climalteranti;

3) a presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine;

4) ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, al fine di permettere l'investimento da parte degli enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori interessati;

5) a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della *governance* diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento, dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni e amministrazione centrale nella pianificazione per macrozone strategiche, come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti locali;

6) a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell'azione di riduzione del rischio idrogeologico, attraverso il recupero dei terreni abbandonati e investendo nel ritorno all'agricoltura delle giovani generazioni;

7) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione (con l'associazione ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza nella realizzazione e nella gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;

8) a prevedere a favore del Dipartimento della protezione civile nazionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le diverse necessità;

9) a garantire, a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità;

10) a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ristoro dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella normalità;

11) a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all'esame della Camera dei deputati come il disegno di legge sull'uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all'esame congiunto delle Commissioni permanenti 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;

12) a stanziare, nel primo provvedimento utile, ed in particolare con la prossima legge di stabilità per il 2015, tutte le risorse necessarie alla realizzazione di un piano straordinario di difesa del

suolo, e all'avvio dell'insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio italiano.
(1-00308) (testo 3) (22 ottobre 2014)

Approvata

RUTA, CALEO, BRUNI, PICCOLI, SACCONI, DALLA TOR, DE PETRIS, URAS, ARRIGONI, CANDIANI, SUSTA, ZELLER, PANIZZA, ZANDA, ROMANO, MARINELLO, CERVELLINI, BUEMI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, COLUCCI, CONTE, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, LANIECE, MANASSERO, MANCUSO, MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI, TORRISI, CARIDI, D'ASCOLA, FAVERO, COMPAGNONE, TARQUINIO, FLORIS, DI BIAGIO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA, Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, AMORUSO, BRUNO, LIUZZI, PERRONE, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DE SIANO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, BERNINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, DE PIETRO. -

Il Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8 anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Decisione n. 1386 del 20 novembre 2013 sul 7° Programma Generale di Azione dell'Unione in materia di Ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal punto di vista ambientale. Questa Decisione sottolinea che il degrado, la frammentazione e l'uso non sostenibile del suolo nell'Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell'Europa rispetto ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;

la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici nel'UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al Millennio (Millenium Sustainable Development Goals) con cui l'Europa intende inviare un messaggio sull'universalità dei principi dello sviluppo sostenibile;

la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010, e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l'altro la necessità di creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica dell'Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l'importanza

del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell'Unione, sia perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;

premesso altresì che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agricola comune finanziata dall'Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità ambientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e europeo, ottimizzando l'impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di *habitat* per la biodiversità, l'approvvigionamento di materie prime; è uno dei componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici ambientali come l'aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell'ordine di circa 38 miliardi di euro all'anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli (con l'effetto che l'acqua scorre superficialmente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati nel territorio dell'Unione europea;

il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l'ordine del giorno n. 9/1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere iniziative di competenza affinché siano previste nella legge di Stabilità per il 2014, risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, individuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche, assumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento dell'attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo e del territorio nazionale, semplificando il sistema di *governance*;

considerato che:

la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i due terzi delle aree esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio nazionale: l'89 per cento dei comuni sono soggetti a rischio idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale minaccia;

secondo i dati Istat, il *trend* del consumo di suolo nel nostro Paese è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all'anno di suolo divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una crescita continua dell'urbanizzazione, al diffondersi di una cementificazione spesso incontrollata, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolarmente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;

i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un dato dell'esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati, tra cui il rapporto dell'Intergovernmental panel of climate change (IPCC) e quello dell'Agenzia europea per l'ambiente, nei prossimi decenni soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolarmente negativi causati dai cambiamenti climatici;

il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragilità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici particolarmente intensi, hanno causato la perdita di numerose vite umane e danni ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse settimane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai, suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il Paese;

le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici devono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas climalteranti. L'Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L'elaborazione è stata avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e il processo di acquisizione delle informazioni di base è terminato nello scorso mese di luglio;

nel corso della seduta del Senato n. 323 del 02 ottobre scorso, in risposta ad alcune interrogazioni, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha avuto modo di sottolineare all'Aula che i dati scientifici disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi ambientali e socioeconomici;

allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere condensato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre;

preso atto dell'intenzione del Governo di inserire nella legge di stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la necessità di un impegno straordinario;

considerato infine che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall'agenda della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di presidente del Consiglio dell'Unione europea, di lavorare per una nuova ed immediata iniziativa volta all'approvazione della direttiva quadro europea per la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale dei suoli e del tema di Expo 2015 sull'alimentazione del pianeta;

l'attuale presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea è una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea sul suolo;

sentita l'Informativa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svoltasi

nell'Aula del Senato il 21 ottobre 2014, nell'ambito della quale il Ministro stesso ha dichiarato che nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali del Gargano,

impegna il Governo:

ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l'Unione europea possa tempestivamente giungere all'approvazione di un'incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali;

a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di Presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del 40 per cento delle emissioni climalteranti;

ad approvare e presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine;

a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento che già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all'attuazione del piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale, anche a seguito di eventi calamitosi e alluvionali;

4ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, al fine di permettere l'investimento da parte degli enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori interessati;

a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della *governance* diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento, dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni e amministrazione centrale nella pianificazione per macro-zone strategiche, come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti locali;

a procedere, nel primo Consiglio dei Ministri, alla dichiarazione di stato di emergenza per le aree che sono state colpite, negli ultimi mesi, da eccezionali eventi atmosferici "*per cui le Regioni abbiano fatto richiesta sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/10/2012*".;

a valutare di disporre immediatamente il differimento dei termini del versamento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e recenti eventi alluvionali;

ad adottare iniziative per la messa in sicurezza del territorio nazionale, attraverso una mappatura completa delle aree in cui intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l'individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che ne determinino le priorità, il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti, prevedendo il divieto assoluto di edificabilità in dette aree;

a valutare l'opportunità di promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all'abusivismo e all'edificazione selvaggia, e a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile ed individuando idonee forme di agevolazione, una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi, dalle aree a forte rischio idrogeologico;

a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, e conseguentemente a predisporre un Piano organico con obiettivi a breve e medio termine per la difesa del suolo e l'adattamento al

cambiamento climatico, quale vera "grande opera" infrastrutturale, in grado di mettere in sicurezza il fragile territorio italiano e di attivare i cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

a definire un *iter* normativo-procedurale che consenta di realizzare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo che consenta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi legali-amministrativi che possano ritardare l'esecuzione delle opere ad elevato rischio, ed in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua;

a valutare l'opportunità di rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi;

a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell'azione di riduzione del rischio idrogeologico, nonché ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a garantire l'attuazione da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza del territorio per le aree a rischio prioritario e di interventi di rimboschimento, di pulizia delle aree boschive e di riutilizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimentali che prevedano l'impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela del territorio e il ritorno alla terra delle giovani generazioni;

a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa per prevedere un sistema di incentivi fiscali per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici per la riduzione del rischio idrogeologico, così come per la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;

a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, il ruolo dei Consorzi di bonifica e irrigazione (ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza per la realizzazione e la gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di intervento della Protezione civile sul territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione delle migliori pratiche utilizzate con successo in alcune aree del Paese, e al contempo utilizzare tutti gli strumenti che le moderne tecnologie ICT mettono a disposizione per l'informazione dei cittadini, delle imprese ed il controllo ambientale;

a prevedere a favore della Protezione civile nazionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le necessità;

a valutare di garantire a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto del quadro ordinamentale, poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità;

a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ristoro dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella normalità;

a rendere tempestive le dichiarazioni di stato d'emergenza e più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati e agli enti territoriali;

a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all'esame della Camera dei deputati come il disegno di legge sull'uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all'esame congiunto delle commissioni Ambiente ed

Agricoltura del Senato;

a prevedere nel disegno di disegno di legge d stabilità, per il triennio 2015-2017, tutte le risorse necessarie attraverso stanziamenti pluriennali certi, non inferiori ad un miliardo di euro l'anno, per la realizzazione del piano straordinario di difesa del suolo e all'avvio dell'insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio italiano, con idonee misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché l'eventuale apertura di linee di credito con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

(1-00314) (25 settembre 2014)

Ritirata

TARQUINIO, Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, IURLARO, AMORUSO, BRUNO, LIUZZI, PERRONE. -

Il Senato,

premesso che:

nonostante gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, le condizioni ambientali del nostro Paese attraversano una fase di grave criticità con evidenti ripercussioni negative in tema di tutela del patrimonio naturale e di raggiungimento di livelli adeguati di sostenibilità ambientale;

le criticità che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza riguardano, in particolare, il dissesto idrogeologico, la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque, l'inquinamento atmosferico e l'erosione costiera;

l'Italia è un Paese ad elevatissimo rischio di dissesto idrogeologico. Le aree ad elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della superficie nazionale e riguardano l'89 per cento dei comuni, su cui sorgono 6.250 scuole e 550 ospedali. Secondo il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici il riscaldamento globale porterà a un'inevitabile recrudescenza dei fenomeni estremi;

l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR ha calcolato che tra il 1963 e il 2012 in Italia ci sono state 5.192 vittime di frane e 1.580 vittime per inondazioni, per un totale di 3.994 morti;

secondo il Centro ricerche economiche e sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme), il 5,75 per cento della superficie del Paese, pari a 17.255 chilometri quadrati, risulta essere ad elevato rischio frane e il 4,1 per cento della superficie, pari a 12.263 chilometri quadrati, ad elevato rischio inondazione;

la popolazione residente in zone ad elevato rischio idrogeologico è pari al 9,6 per cento del totale nazionale, equivalente a 5.798.799 abitanti;

una ricerca dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sul consumo del suolo evidenzia che nel 1960 il suolo consumato risultava pari al 2,8 per cento mentre nel 2010 il suolo consumato era pari al 6,9 per cento del territorio;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha quantificato in 40 miliardi di euro le spese necessarie per la sistemazione delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale, di cui circa 11 miliardi sono necessari per mettere in sicurezza le aree a più elevato rischio;

risulta pari a 61 miliardi di euro il costo complessivo dei danni per frane e inondazioni dal 1944 al 2012;

le risorse all'uopo stanziate dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e destinate alla messa in sicurezza del territorio italiano programmate per il periodo 2007-2013 hanno avuto uno scarso utilizzo anche a causa dell'assoggettamento degli interventi direttamente connessi al patto di stabilità, e comunque risultano essere non sufficienti nel loro ammontare;

le piogge eccezionali che hanno interessato il territorio della provincia di Foggia durante i primi 6 giorni del mese di settembre hanno messo in ginocchio l'economia, la stabilità e l'integrità socio produttiva di questa parte della Puglia, dando vita anche ad una vera catastrofe per il sistema agricolo locale;

dai primi dati resi noti dalle organizzazioni professionali agricole in merito ai danni causati alle produzioni agricole, si stima un danno di oltre 60 milioni di euro per le colture del pomodoro (la provincia di Foggia è *leader* in Italia nella produzione di questa coltura) e per le produzioni di vigneti e oliveti;

la Giunta della Regione Puglia il 9 settembre 2014 ha decretato l'avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza, per quel che riguarda gli interventi di protezione civile sul territorio, dopo le alluvioni sul Gargano. Con riferimento invece al comparto agricolo è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

considerato che:

secondo l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari basterebbero 4,1 miliardi di euro per mettere in sicurezza l'Italia con un'adeguata pianificazione che gestisca la fase di intervento e stabilisca i piani di manutenzione, riducendo il dissesto idrogeologico e facendo risparmiare milioni di euro in commissariamenti;

le Regioni hanno competenze rilevanti in materia ambientale ma hanno avuto insoddisfacenti *performance* amministrative e carenza dei fondi per attuare iniziative utili a fermare il dissesto idrogeologico in atto;

risultano insufficienti le risorse destinate dallo Stato ad interventi di prevenzione come nella legge n. 127 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), con cui il Governo ha destinato appena 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

la stessa legge prevede che le risorse per il dissesto idrogeologico non impiegate siano riprogrammate negli stessi territori in cui erano stati assegnati;

occorre razionalizzare le risorse pubbliche indirizzando la spesa dall'emergenza alla prevenzione e finanziare gli interventi di somma urgenza cantierabili e volti alla mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo opportune deroghe al patto di stabilità in particolare per le Regioni;

l'Unione europea mette a disposizione dei Paesi membri il Fondo di solidarietà per far fronte alle calamità naturali e alle emergenze;

tenuto conto che:

c'è una triste cronistoria di disastri ambientali italiani;

destinare i fondi europei a questo ambito specifico di rischio creerebbe un indirizzo di spesa per tutte le Regioni;

l'attuazione di interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio si rende necessaria per la situazione contingente,

impegna il Governo:

1) a dichiarare lo stato di emergenza e di calamità naturale in tutti i territori della provincia di Foggia colpiti dagli eventi atmosferici e calamitosi verificatisi nei primi giorni di settembre 2014;

2) ad assumere ogni opportuna iniziativa per scomputare dal patto di stabilità le spese effettuate per la realizzazione di interventi destinati al ristoro dei danni, non solo in Puglia ma anche nelle altre regioni del nostro Paese, che riguardano devastazioni per terremoti o alluvioni, per far crescere il sistema Italia;

3) a valutare l'opportunità di individuare congrue risorse economiche, attraverso la riprogrammazione dei fondi nazionali e comunitari 2007-2013 in ritardo di spesa, per l'attuazione di un piano nazionale di interventi cantierabili, da concordare con gli enti locali, e risolvere le criticità ambientali che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza quali dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, tutela delle acque, inquinamento atmosferico ed erosione costiera;

4) a stanziare nell'ambito dei provvedimenti in corso di esame, e nell'emananda legge di stabilità, le opportune risorse per la ricostruzione dei territori del Gargano colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito l'area nel mese di settembre 2014;

5) a farsi parte attiva presso le istituzioni europee per attingere al fondo di solidarietà dell'Unione europea utilizzato per le gravi calamità.

(1-00316) (testo 2) (21 ottobre 2014)

V. testo 3

DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. -

Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane, con la fine dell'estate, alcuni terribili eventi alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri. Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere spiagge, campeggi e *residence*. L'evento alluvionale ha costretto residenti e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le autorità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano (Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua auto trascinata via dal fango a Carpino dove l'agricoltore si stava recando per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70 anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Peschici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo (Foggia): l'ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide lingue di fango;

in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della zona nella giornata di sabato 27 settembre;

da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto constatare danni molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l'agricoltura del Gargano, l'agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricoltori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima si parla di 100 milioni di euro di danni;

nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate 28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni di euro;

il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti (Canneto, Calenella e Sant'Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata, mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incalcolabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le attività turistiche dell'*hotel* Tramonto, di Villa Mare, e dell'*hotel* Riviera, nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l'ufficio tecnico e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dall'assessore per le attività produttive, ingenti sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l'asfalto), le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca, mentre 2 strade provinciali hanno perso l'intero manto stradale: la 52 Santa

Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla zona Paradiso selvaggio;

il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d'acqua nella piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, divenendo così improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l'allevatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione locale, era in secca da almeno 40 anni;

nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi, verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi, desta particolare preoccupazione quello generatosi nell'impluvio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all'altezza di via Sant'Adele-via Sant'Ignazio;

il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l'avaria del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Peschici: l'Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Peschici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di essere stati realizzati a lotti, l'ultimo dei quali, quello che dovrebbe collegarli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sì che il naturale scorrere dell'acqua verso tali canali venga investito da una marea di detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di materiale ogni volta che piove;

la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno trasportato in mare detriti, arbusti, *roulotte*, pezzi di immobili con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il definitivo collasso dell'indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima generazione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c'è molta apprensione per l'inconcludenza fino ad ora dimostrata dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situazione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012, a L'Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in dimore di fortuna nell'Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta ordinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto accaduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al futuro: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteorologico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave incuria delle istituzioni; infatti, visitando il sito *web* "dissestopuglia" (ufficio del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gargano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (importo stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso

di San Menaio (850.000 euro) e le zone montane dell'abitato di San Marco in Lamis (1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera urgente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la Giunta regionale ha richiesto al Governo l'avvio delle procedure per lo stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile sul territorio, mentre per quanto riguarda l'agricoltura ha deliberato lo stato di calamità naturale;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre l'assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa 65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di 274 milioni di euro";

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribuirebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gargano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite dall'alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei detriti presenti alla intersezione dei corsi d'acqua con le strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto d'ufficio un fascicolo, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti d'ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territorio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze assicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a calamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità naturale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei ministri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia, in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi *standard*;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Governo, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in considerazione dell'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispettando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, alla costruzione e all'esercizio di impianti eolici nei seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";

pertanto un'area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che non vengono

ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo prezzo in termini di devastazione paesaggistica all'invasione dei parchi eolici, di un'altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo 9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all'avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla loro conclusione a decorrere dall'approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l'opportunità dell'impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma;

4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali;

5) a prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;

6) a garantire l'attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal dispositivo, mediante l'utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento della decretazione d'urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorrerebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano normativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia;

7) a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale.

(1-00316) (testo 3) (22 ottobre 2014)

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. -

Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane, con la fine dell'estate, alcuni terribili eventi alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri. Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere spiagge, campeggi e *residence*. L'evento

alluvionale ha costretto residenti e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le autorità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano (Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua auto trascinata via dal fango a Carpino dove l'agricoltore si stava recando per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70 anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Peschici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo (Foggia): l'ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide lingue di fango;

in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della zona nella giornata di sabato 27 settembre;

da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto constatare danni molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l'agricoltura del Gargano, l'agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricoltori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima si parla di 100 milioni di euro di danni;

nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate 28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni di euro;

il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti (Canneto, Calenella e Sant'Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata, mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incalcolabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le attività turistiche dell'*hotel* Tramonto, di Villa Mare, e dell'*hotel* Riviera, nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l'ufficio tecnico e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dall'assessore per le attività produttive, ingenti sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l'asfalto), le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca, mentre 2 strade provinciali hanno perso l'intero manto stradale: la 52 Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla zona Paradiso selvaggio;

il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d'acqua nella piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, divenendo così improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l'allevatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione locale, era in secca da almeno 40 anni;

nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi, verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi, desta particolare preoccupazione quello generatosi nell'impluvio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all'altezza di via Sant'Adele-via Sant'Ignazio;

il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l'avaria del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Peschici: l'Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Peschici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di essere stati realizzati a lotti, l'ultimo dei quali, quello che dovrebbe collegarli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sì che il naturale scorrere dell'acqua verso tali canali venga investito da una marea di detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di materiale ogni volta che piove;

la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno trasportato in mare detriti, arbusti, *roulotte*, pezzi di immobili con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il definitivo collasso dell'indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima generazione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c'è molta apprensione per l'inconcludenza fino ad ora dimostrata dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situazione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012, a L'Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in dimore di fortuna nell'Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta ordinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto accaduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al futuro: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteorologico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave incuria delle istituzioni; infatti, visitando il sito *web* "dissestopuglia" (ufficio del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gargano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (importo stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Menaio (850.000 euro) e le zone montane dell'abitato di San Marco in Lamis (1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera urgente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la Giunta regionale ha richiesto al Governo l'avvio delle procedure per lo stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile sul territorio, mentre per quanto riguarda l'agricoltura ha deliberato lo stato di calamità naturale;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre l'assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa 65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico

ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di 274 milioni di euro";

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribuirebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gargano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite dall'alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei detriti presenti alla intersezione dei corsi d'acqua con le strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto d'ufficio un fascicolo, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti d'ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territorio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze assicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a calamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità naturale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei ministri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia, in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi *standard*;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Governo, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in considerazione dell'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispettando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, alla costruzione e all'esercizio di impianti eolici nei seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";

pertanto un'area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo prezzo in termini di devastazione paesaggistica all'invasione dei parchi eolici, di un'altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo 9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all'avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla loro conclusione a decorrere dall'approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l'opportunità dell'impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma;

4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali;

5) a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;

6) a garantire l'attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal dispositivo, mediante l'utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento della decretazione d'urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorrerebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano normativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia;

7) a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale.

(1-00324) (21 ottobre 2014)

Ritirata

ARRIGONI, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. -

Il Senato,

premesso che:

il 9 ottobre 2014, la città di Genova è stata colpita da un evento alluvionale devastante che ha causato una vittima, oltre che un disastro ambientale di dimensioni apocalittiche: 3 torrenti, il Bisagno, il rio Fereggiano e lo Sturla sono esondati, causando danni ingentissimi a cose, persone, abitazioni ed infrastrutture;

un evento del medesimo tenore era accaduto appena 3 anni fa, nel novembre 2011, quando la furia delle acque degli stessi 3 torrenti, anche allora esondati, provocò morte e devastazione e 6 persone persero la vita, tra cui alcuni bambini;

la estrema pericolosità dell'assetto idrogeologico della città di Genova è nota da tempo: basti ricordare che altri eventi alluvionali pesantissimi si verificarono nel 1970 (44 morti), nel 1992 (7 morti) e nel 1993 (4 morti);

gli ultimi interventi idraulici realizzati sul Bisagno risalgono agli anni '30, ma oggi la parte terminale, canalizzata e coperta a quel tempo, risulta altamente insufficiente ad accogliere la copiosa e possente massa d'acqua che si riversa in essa, proveniente dal complesso sistema di torrenti, tutte le volte che si verificano eventi meteorologici di notevole entità;

la città è cresciuta su corsi d'acqua intubati, è stata preda di una cementificazione esponenziale e irresponsabile, ciò ha reso l'esposizione al rischio particolarmente elevata, e a questo punto è improcrastinabile una concreta inversione di tendenza nella pianificazione urbanistica e nell'uso del suolo, ma le stesse patologie sono ascrivibili a tutto il Paese e le soluzioni devono essere trovate per tutto il territorio nazionale, cominciando dalle aree a più alto rischio;

altri eventi alluvionali pesantissimi hanno devastato le zone intorno a Parma, ma anche parte della Maremma (dove hanno perso la vita 2 sorelle intrappolate nel fango con la loro auto) e ancora la zona di Muggia, vicino Trieste, dove un'anziana donna è deceduta nel sonno sepolta dalle macerie causate dal crollo del muro della sua camera da letto. Ad Alessandria si sono avuti danni alle strade provinciali e agli acquedotti, a cui si devono aggiungere milioni di danni in agricoltura, stimati dalla

Coldiretti in più di 150 ettari di vigneti per la coltivazione del Gavi;

il territorio lombardo dal mese di giugno 2014 è sottoposto continuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d'acqua di estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti, registrando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l'economia di una delle zone più produttive del Paese; la Regione Lombardia ha stimato danni per 80 milioni di euro e ha chiesto lo stato di emergenza;

secondo il rapporto mondiale dei rischi (WorldRiskReport 2012), prodotto da Alliance for development works, un gruppo di agenzie tedesche attive nel sostegno dopo grandi disastri ed emergenze, il nostro Paese occupa il posto n. 116 su 173 nella classifica degli Stati più vulnerabili alle catastrofi. Però le cose stanno peggiorando. I mutamenti climatici ci espongono a fenomeni imprevedibili. La mappa mondiale dei rischi naturali, pubblicata ogni anno da Münich Re (una delle maggiori compagnie di riassicurazione del mondo), segnala come in Italia i pericoli maggiori siano connessi all'aumento dei cicloni nel Mediterraneo e delle piogge sulle Alpi, che accrescono il rischio idrogeologico. Nella penisola italiana, secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 48 per cento dei comuni è a rischio alluvione;

considerato che l'amministrazione di Genova è stata oggetto di numerose critiche, in quanto non avrebbe provveduto a realizzare opere per evitare catastrofi del genere. Infatti, dall'ultimo evento catastrofico del 2011, i 35 milioni di euro stanziati per la riduzione del rischio idrogeologico sono bloccati. Ora è iniziata la corsa all'individuazione delle responsabilità: il Tar attribuisce la colpa alle regole previste da chi formula i bandi e, dal momento in cui i provvedimenti non erano stati sospesi né dal Tar né dal Consiglio di Stato, gli amministratori, se avessero voluto, avrebbero potuto iniziare i lavori. Gli amministratori, da parte loro, denunciano che i lavori sono stati bloccati da una serie di ricorsi alla giustizia amministrativa, avviati da imprese restate fuori dalle aggiudicazione degli appalti nei confronti delle vincitrici, denunciando la lentezza della macchina della giustizia amministrativa, che in questi 3 anni non ha risolto i contenziosi;

atteso che:

il Parlamento e nello specifico il Senato, nel settembre 2013, aveva sottolineato l'importanza della tematica della difesa del suolo e della messa in sicurezza del territorio;

attraverso l'approvazione di una mozione condivisa anche dalle opposizioni, con cui si impegnava il Governo a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e, perciò, a finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manutenzione del territorio,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

2) a dare esecuzione immediata al piano straordinario per la difesa del suolo che prevedeva sino a 2,5 miliardi di euro fra fondi statali e cofinanziamenti regionali e a studiare ipotesi di incremento di tali risorse attraverso i fondi europei;

3) a rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati e agli enti territoriali;

4) a prevedere nella legge di stabilità per il 2015 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, manutenzione ordinaria del territorio e pulizia dei fiumi e dei torrenti, sulla base dei piani di gestione di distretto idrografico e delle decisioni della Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali, individuando un meccanismo finanziario pluriennale in grado di garantirne la continuità ogni anno;

5) ad istituire, in tempi rapidi, un fondo per il finanziamento degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare di concerto con gli enti territoriali preposti, con priorità per gli interventi nei territori esposti al dissesto idrogeologico, specie per quelli a più alto rischio, e diretto a

consentire la delocalizzazione degli edifici situati in aree a rischio;

6) ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a garantire l'attuazione da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza del proprio territorio per le aree a rischio prioritario e di interventi di rimboscamento, di pulizia delle aree boschive e di riutilizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimentali che prevedano l'impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela del territorio. A tal proposito un plauso va alla meritoria e indispensabile attività che proprio i giovani hanno svolto e continuano a svolgere per riportare alla normalità la città di Genova e per offrire conforto e aiuto ai suoi cittadini;

7) ad adottare iniziative per incentivare finanziariamente progetti di manutenzione degli alvei fluviali da parte degli enti locali e delle Regioni, diretti a migliorare lo stato dei corsi d'acqua per prevenire il rischio alluvioni, promuovendo contemporaneamente l'utilizzo delle risorse legnose per scopi energetici.

(1-00325) (21 ottobre 2014)

Ritirata

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, IURLARO, DE SIANO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI, TARQUINIO. -

Il Senato,

premesso che:

recentemente in più luoghi della penisola italiana, si sono registrati significativi fenomeni alluvionali che oltre a causare alcuni decessi, hanno procurato notevoli danni economici ai territori colpiti;

il nostro Paese registra infatti con frequenza episodi alluvionali di seria entità che evidenziano la necessità di intervenire su scala nazionale con maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della manutenzione idrogeologica;

non si sono ancora spenti gli echi delle esondazioni causate dai violenti temporali di elevata estensione ed intensità che hanno interessato numerosi territori della penisola: dalla città di Genova, e il territorio circostante, creando l'ennesima drammatica emergenza idrogeologica, con ingentissimi danni ed un tragico bilancio di un morto, al Piemonte, alla bassa Toscana (tutta la provincia di Grosseto ed alcune zone della provincia di Siena), ad alcune località dell'Umbria occidentale e dell'alto Lazio;

il nostro Paese è caratterizzato da un reticolo idrografico molto articolato ove il dissesto idrogeologico è un fenomeno ricorrente e fortemente legato alla giovane età geologica del territorio. Fenomeni naturali quali i processi erosivi delle coste, le esondazioni, le frane e le alluvioni, insieme ai terremoti e agli incendi, concorrono a determinare ingenti danni umani, materiali e ambientali;

dal 2011 ad oggi si sono verificati molteplici eventi calamitosi sull'intera penisola e giova ricordarne i principali: 1°-2-3 marzo 2011 dissesto idrogeologico nelle frazioni di Marina di Ginosa (Taranto) del comune di Ginosa (versante pugliese, la più colpita) e di Metaponto del comune di Bernalda (Matera) (versante lucano), 11 giugno 2011 alluvione di Sala Baganza, Collecchio e Fornovo di Taro tutti in provincia di Parma, 25 ottobre 2011 dissesto idrogeologico nello spezzino e nella Lunigiana, 4 novembre 2011 prima alluvione di Genova, 22 novembre 2011 alluvione di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Saponara (Messina), 11 novembre 2012 alluvione di Massa e Carrara, 12 novembre 2012 alluvione di Orvieto (Terni) e dell'orvietano e alluvione nella Maremma grossetana, 28 novembre 2012 alluvione a Carrara e Ortonovo (La Spezia), 18 novembre 2013 alluvione in Sardegna, 19 gennaio 2014 alluvione di Modena, 31 gennaio 2014 dissesto idrogeologico a Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2014 alluvione di Senigallia e Chiaravalle (Ancona), 8 luglio 2014 alluvione a Milano, 21 luglio 2014 dissesto idrogeologico in Valfreddana in provincia di Lucca, 2 agosto 2014 alluvione di Refrontolo, 2-6 settembre 2014 alluvione nel Gargano, 20 settembre 2014 alluvione a Imola (Bologna) e alta Romagna, 13 ottobre 2014 alluvione a Parma e alluvione nella provincia sud di Alessandria ed infine 14 ottobre 2014 alluvione nella Maremma grossetana e Orbetello (Grosseto);

nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, nel corso della discussione di mozioni sui rischi da

dissesto idrogeologico, l'Assemblea del Senato ha approvato un ordine del giorno unitario (G1) impegnando il Governo ad assumere una serie di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio dal suo sfruttamento eccessivo, nonché iniziative affinché l'utilizzo di risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico venisse escluso dal saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità, e a prevedere risorse economiche aggiuntive per i comuni colpiti da eventi calamitosi;

considerato che:

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

l'eccessiva suddivisione di competenze istituzionali per la gestione ottimale del territorio provoca, quando si tratta della sua messa in sicurezza, difficoltà di coordinamento dell'azione da intraprendere che ostacola, o rallenta, gli interventi e il loro efficiente cronoprogramma. Un'adeguata semplificazione di tali competenze è requisito essenziale per superare l'attuale frammentazione che si dimostra essere la vera barriera all'efficacia dell'azione;

sul fronte della protezione civile è opportuno che le migliori pratiche e tecniche poste in essere da questa o quella Regione per la gestione delle criticità possano essere riprese e ripetute sistematicamente divenendo in tal modo modalità di gestione codificata delle situazioni di emergenza per tutte le Regioni e gli enti locali. Tale gestione deve poter valorizzare e comprendere quelle associazioni di volontariato che si sono dimostrate tra le prime risorse di aiuto ad un territorio che affronta improvvisamente una situazione di emergenza ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

assume, altresì, fondamentale rilevanza l'opportunità di strutturare un sistema di *governance* delle azioni a tutela del territorio nazionale, nel quale si superi la logica della delega quale unico sistema per la gestione locale delle attività. È palese che l'uso inadeguato e incondizionato di tale strumento, negli ultimi anni, abbia raramente prodotto l'utile risultato di una più diretta attività di monitoraggio del territorio ma, invero, ha generato una mescolanza di competenze, da cui è scaturita una frequente "deresponsabilizzazione";

numerosi sono stati gli episodi di deleghe "a cascata", in virtù delle quali, a titolo esplicativo, la Provincia ha ricevuto delega dalla Regione, che ha poi a sua volta delegato alle Comunità montane, le quali a loro volta hanno rimesso le proprie competenze in favore dei servizi forestali e, dunque, nuovamente alla Regione;

per il superamento dello stallo creatosi con la frammentazione descritta è necessario che si crei una regia unitaria ed integrata per la gestione degli interventi, nonché per le politiche di tutela del suolo e delle acque, da strutturarsi su base regionale o sub-regionale di bacino, affidando alle Autorità di bacino distrettuali risorse, *in primis* umane, in grado di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree da monitorare;

contestualmente alle attività di pianificazione, deve essere garantita l'esecuzione delle opere di difesa programmate che affrontano le criticità in essere, anzitutto sotto il profilo idraulico e geologico;

è necessario definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, il quale rappresenta tra l'altro uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione degli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione,

l'applicazione di nuove tecnologie in ambito ambientale per la prevenzione di alluvioni

rappresenta modalità efficienti di controllo e difesa del territorio: a tal riguardo assumono particolare rilevanza i sistemi informativi territoriali (SIT) e i sistemi sensoriali ambientali,

impegna il Governo:

1) a dare corso agli impegni approvati con l'ordine del giorno unitario del Senato approvato nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, assumendo, in particolare, idonee iniziative per svincolare dal patto di stabilità tutte le opere dotate di progettazione esecutiva approvata e prevedendo nella prossima legge di stabilità per il 2015 idonee risorse finanziarie per l'attuazione di un piano ambientale di tutela del territorio di durata almeno decennale, contenente, tra l'altro, adeguate indicazioni per l'uso e l'occupazione dei suoli;

2) ad assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di intervento del Dipartimento della protezione civile sul territorio della penisola a mezzo del riuso delle migliori pratiche utilizzate con successo in alcune aree del Paese e nel contempo ad utilizzare tutti gli strumenti che le moderne tecnologie ICT (information and communication technology) mettono a disposizione per l'informazione dei cittadini, delle imprese ed il controllo ambientale;

3) a superare le barriere burocratiche vigenti con una semplificazione delle normative e delle procedure amministrative al fine di consentire una rapida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, e tra questi, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua;

4) ad intervenire nell'ambito della gestione dei volumi per la laminazione delle piene, intensificando il controllo della capacità di invaso dei serbatoi attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e sfangamento e procedendo a dare corso con urgenza alla realizzazione di casse di espansione laddove previste dalla pianificazione esistente;

5) a semplificare ed accelerare le procedure che determinano lo stato di calamità naturale e i conseguenti interventi sulla fiscalità per cittadini ed imprese;

6) a rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.
(1-00326) (21 ottobre 2014)

Ritirata

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, DE PIETRO. -

Il Senato,

premesso che:

la notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati, nell'arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;

il Centro regionale della Protezione civile ha emesso e pubblicato l'8 ottobre, alle ore 10,24, un avviso meteorologico, con decorrenza a partire dal giorno successivo, per "elevata probabilità di temporali forti, organizzati in strutture temporalesche estese e diffuse, e conseguenti effetti al suolo diffusi", avviso avente caratteristiche di criticità ordinaria nelle zone d'allerta e quindi anche per il territorio del Comune di Genova;

la struttura centrale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha anch'essa emesso, nella medesima giornata, un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con caratteristiche di criticità ordinaria, non essendosi pertanto tempestivamente attivato nel territorio interessato il sistema di allerta e l'unità di crisi in grado di fronteggiare eventi con caratteristiche eccezionali;

l'esondazione del fiume Bisagno e i fenomeni idrografici registrati nelle aree limitrofe hanno invece determinato una situazione di grave emergenza per il territorio della città di Genova, a soli 3 anni da un episodio del tutto analogo registrato nella stessa area, mentre l'esecuzione dei lavori, di competenza del Commissario straordinario delegato, per la messa in sicurezza di quel tratto del fiume è stata bloccata a seguito di un contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento dell'appalto;

gravi fenomeni di criticità idrogeologica si sono verificati nelle ore successive anche nel parmense e nella Maremma toscana, mentre ai primi di settembre si erano verificate nel Gargano, confermando che il livello di esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali costituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone ufficialmente classificate a rischio, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto e alla crescente pressione antropica sul territorio;

nonostante gli eventi alluvionali del 2 e 3 settembre 2014 abbiano colpito duramente il territorio del Gargano, il Governo non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza;

secondo i dati forniti del Consiglio nazionale dei geologi, dal 1996 al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per fronteggiare a posteriori gli effetti del dissesto idrogeologico e dei terremoti e ben 1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e alluvioni. Di questi, 6.000 sono le scuole e 531 gli ospedali;

solo nell'ultimo triennio lo Stato ha stanziato circa un miliardo di euro per le emergenze causate da eventi calamitosi di natura idrogeologica in 13 regioni. Per la prevenzione, invece, sono stati stanziati solo 2 miliardi di euro in 10 anni, laddove il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro;

i dati forniti dall'ISPRA indicano che i fenomeni franosi interessano un'area di 20.800 chilometri quadrati, pari a circa il 7 per cento del territorio nazionale, e che oltre 6 milioni di italiani vivono sotto questa costante minaccia in 5.708 comuni direttamente coinvolti, che il consumo di suolo prosegue a ritmi impressionanti, con oltre 200.000 ettari all'anno interessati da fenomeni di urbanizzazione ed oltre il 7 per cento del territorio definitivamente impermeabilizzato;

l'assenza di un'adeguata pianificazione territoriale da parte degli enti preposti ha inoltre favorito la crescita dell'urbanizzazione in aree non idonee, con interventi artificiali sui corsi d'acqua e costante sottrazione di aree esondabili che invece rappresentano presidi insostituibili per la difesa del suolo, mentre l'abusivismo edilizio costituisce tuttora un costante fattore di rischio, anche per le aree già formalmente sottoposte a tutela;

considerato inoltre che:

nonostante i numerosi e scoordinati interventi legislativi approvati nell'ultimo triennio, si registra, sotto l'aspetto finanziario, un crescente divario fra risorse stanziate e interventi concretamente attuati per la prevenzione del dissesto, con stanziamenti non ancora utilizzati, risalenti fino all'anno 1998, per un totale di oltre 2 miliardi di euro, mentre ancora incerta risulta la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, laddove si potrebbero attivare interventi per almeno 7 miliardi di euro, comprensivi del cofinanziamento regionale;

è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'unità tecnica di missione per il dissesto idrogeologico con il compito di coordinare le iniziative, le risorse e gli obiettivi definiti a livello statale e regionale;

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio e il coordinatore dell'unità tecnica De Angelis hanno "annunciato" pochi giorni fa di aver "recuperato" risorse per circa 2 miliardi di euro da investire nelle opere di risanamento senza specificare se si tratta di risorse già impegnate e a quali progetti si riferiscono, aggiungendo poi che di queste risorse circa 200 milioni sono stati già erogati nel mese di giugno 2014, non precisando né la destinazione né i destinatari;

risultano del tutto insufficienti gli stanziamenti ordinari previsti nell'ambito della legge di bilancio, con la vigente programmazione fissata dalla legge di stabilità per il 2014 a 30 milioni di euro per l'anno in corso, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016, risorse assolutamente inadeguate a fronteggiare le caratteristiche dell'emergenza in corso;

la mancata riforma delle Autorità di bacino e dei distretti idrografici contribuisce tuttora a mantenere una sostanziale arretratezza del sistema di *governance* del settore, mentre un'evidente carenza di coordinamento, nonostante il ruolo attribuito ai commissari straordinari regionali, si registra anche nelle attività di ricerca scientifica e validazione delle progettazioni, anche per i tagli apportati

alle risorse disponibili per l'ISPRA, che dovrebbe costituire il riferimento tecnico principale delle attività di prevenzione del rischio idrogeologico;

il recente decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia") non solo non contiene interventi efficaci per l'accelerazione delle opere di prevenzione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare l'emergenza in atto, a partire dal finanziamento di infrastrutture autostradali già fortemente contestate per l'impatto sul territorio, dalle "semplificazioni" in materia edilizia che rischiano di accelerare il consumo di suolo, dalla forzatura delle procedure e in materia di ricerca ed estrazioni di idrocarburi, attività anch'esse ad elevato impatto sul territorio;

l'iniziativa governativa in materia di consumo di suolo, nonostante le ripetute ed inefficaci dichiarazioni di principio, ha finora prodotto un nulla di fatto, risultando ad oggi impantanato, se non sostanzialmente accantonato, l'*iter* dello specifico disegno di legge in materia, mentre ben altra corsia preferenziale è stata attribuita dal Governo Renzi a provvedimenti di evidente segno contrario;

nel settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una Strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM(2006)232), volta a garantire un uso sostenibile del suolo ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali, proposta di direttiva recentemente ritirata dalla Commissione europea, nonostante i ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo a favore di una tempestiva implementazione delle politiche comunitarie di settore,

impegna il Governo:

1) a chiudere rapidamente la procedura di adozione della Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici e a riferire immediatamente al Parlamento;

2) alla luce dei continui e ripetuti episodi, anche tragici, di dissesto che lacerano il territorio nazionale, a predisporre immediatamente, con il contributo attivo delle Regioni e con l'ausilio dell'unità tecnica di missione appena costituita, un intervento straordinario attraverso un piano strategico nazionale di difesa del suolo che preveda l'accelerazione delle procedure per il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie che il Governo ha dichiarato di aver "recuperato" e la contestuale revisione di tutti i progetti già definiti per renderli adeguati utilizzando le migliori tecnologie e tecniche di rinaturizzazione, e che sia in stretta correlazione con la Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici secondo le seguenti linee di intervento:

2a) a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, predisponendo un piano organico, con obiettivi a breve e medio termine, per la difesa del suolo e l'adattamento al cambiamento climatico, quale vera e propria «grande opera» infrastrutturale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio nazionale, ma di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

2b) a prevedere nel disegno di legge di stabilità, per il triennio 2015-2017, stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno un miliardo di euro all'anno, per la realizzazione del suddetto Piano organico, con idonee misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, assumendo inoltre idonee iniziative legislative affinché l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di Regioni ed enti locali, per interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

2c) ad avviare un programma sperimentale per contribuire all'opera di capillare manutenzione di aree verdi, boschive e fluviali che coinvolga giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e soggetti provenienti dal mondo della cooperazione sociale e dell'associazionismo, con il coordinamento del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali;

2d) ad adottare urgenti iniziative normative volte ad apportare le modifiche al quadro di *governance* per la difesa idrogeologica e la gestione integrata delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente operative le autorità di bacino distrettuali, di una delimitazione più funzionale dei distretti e

di un sistema di governo in grado di riconoscere e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle strutture tecniche, a partire dall'ISPRA, nonché a portare a definitiva e rapida approvazione tutti i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;

2e) a prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e in stretto coordinamento con gli enti locali interessati, una mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, individuando idonee forme di agevolazioni finalizzate alla loro delocalizzazione, prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in dette aree;

2f) ad adottare e sostenere urgenti iniziative volte a prevedere una nuova normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, in modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e rigoroso per le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di riconoscere il territorio come bene comune e risorsa limitata e di arrestare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;

2g) ad assumere iniziative per prevedere un sistema di incentivi fiscali, simili a quelli per le ristrutturazioni edilizie e gli adeguamenti energetici, per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture o degli edifici, individuando opportuni strumenti premiali per i privati cittadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che compiano interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;

2h) ad individuare adeguati finanziamenti per l'attuazione del programma quadro per il settore forestale, come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni nell'ambito degli incontri che hanno portato all'approvazione finale del programma stesso già nel 2008;

2i) a potenziare il sistema di allerta centrale e periferico del Dipartimento della protezione civile, al fine di migliorare le capacità di previsione e monitoraggio dei fenomeni atmosferici di rischio e di facilitare il collegamento tempestivo con le autorità locali preposte all'attivazione degli interventi d'urgenza;

3) a prevedere adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni della Liguria, dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Puglia direttamente coinvolte dai più recenti fenomeni alluvionali, anche sospendendo le scadenze tributarie per le famiglie e le imprese colpite;

4) a disporre immediatamente il differimento dei termini del versamento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e recenti eventi alluvionali;

5) ad attivarsi presso la Commissione europea, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio, per sollecitare la riapertura dell'esame e i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, affinché l'Unione europea possa tempestivamente giungere all'approvazione di un'incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali.

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (1612)
EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.800
Il Governo
Emendamento 1.800 (formato PDF)
.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bernini, Bottici, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fattori, Giacobbe, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Serra, Stucchi, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale; Mussini e Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bertuzzi Maria Teresa, Marcucci Andrea, Pignedoli Leana, Pezzopane Stefania
Norme in materia di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità per i figli superstiti (1643)
(presentato in data 21/10/2014) ;

senatori Montevecchi Michela, Serra Manuela, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Cappelletti Enrico
Istituzione della classe di concorso di lingua italiana L2/LS (Lingua seconda/Lingua straniera) (1644)
(presentato in data 21/10/2014) ;

senatori Casson Felice, Amati Silvana, Bertuzzi Maria Teresa, Cirinna' Monica, Collina Stefano, D'Adda Erica, Filippi Marco, Dirindin Nerina, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Fornaro Federico, Granaiola Manuela, Gatti Maria Grazia, Guerrieri Paleotti Paolo, Lai Bachisio Silvio, Lo Giudice Sergio, Manassero Patrizia, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Rossi Gianluca, Saggese Angelica, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Sonego Lodovico, Spilabotte Maria, Tomaselli Salvatore, Albano Donatella, Bignami Laura, Campanella Francesco, Conte Franco, De Petris Loredana, De Pin Paola, Laniece Albert, Mastrangeli Marino Germano, Razzi Antonio, Romano Lucio, Scavone Antonio Fabio Maria, Ginetti Nadia
Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto (1645)
(presentato in data 22/10/2014) .

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:
Paglini, Bertorotta, Crimi, Mangili, Girotto, Lezzi, Serra, Castaldi, Martelli, Bulgarelli, Scibona, Lucidi, Morra, Blundo, Fucksia, Montevecchi, Taverna, Santangelo, Cappelletti, Vacciano, Giarrusso, Gaetti, Endrizzi, Marton, Airola, Bottici, Moronese, Nugnes, Catalfo, Puglia, Petrocelli, Donno, Fattori, Ciampolillo, Cioffi, Molinari, Buccarella e Simeoni. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince" (*Doc*. XXII, n. 18).

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, in sede referente, alla 8a Commissione permanente, previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 4a e della 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 ottobre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - lo schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (n. 115).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'11 novembre 2014.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della

legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 38).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 ottobre 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle seguenti sedute del mese di maggio, giugno e luglio:

n. 1033, relativo alla seduta del 5 maggio 2014
n. 1034, relativo alla seduta del 12 maggio 2014
n. 1035, relativo alla seduta del 19 maggio 2014
n. 1036, relativo alla seduta del 26 maggio 2014
n. 1037, relativo alla seduta del 3 giugno 2014
n. 1038, relativo alla seduta del 9 giugno 2014
n. 1039, relativo alla seduta del 16 giugno 2014
n. 1040, relativo alla seduta del 23 giugno 2014
n. 1041, relativo alla seduta del 30 giugno 2014
n. 1042, relativo alla seduta del 7 luglio 2014
n. 1043, relativo alla seduta del 14 luglio 2014
n. 1044, relativo alla seduta del 21 luglio 2014
n. 1045, relativo alla seduta del 28 luglio 2014

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 11).

Interrogazioni

STEFANO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

sui bollettini ufficiali degli idrocarburi e delle georisorse di gennaio e febbraio 2014, la società Global MED LLC ha presentato al Ministero dello sviluppo economico 6 istanze di permesso di ricerca idrocarburi *offshore* nel mar Ionio;

l'area coinvolta da queste 6 richieste andrebbe ad interessare la Puglia, la Basilicata e la Calabria per un totale di 4.457 chilometri quadrati. Nello specifico, le estensioni relative alle richieste risultano essere le seguenti: 737,5 chilometri quadrati a 13,7 miglia dalla costa di Capo Rizzuto, 748,4 chilometri quadrati a 12,7 miglia dalla costa tra Crotone e Cirò Marina, 744,6 chilometri quadrati a 13,9 miglia dalla costa di Santa Maria di Leuca, un'altra area di 748,6 chilometri quadrati a 24,6 miglia dalla costa di Crotone, altri 749,1 chilometri quadrati a 25,9 miglia dalla costa di Santa Maria di Leuca e un'ulteriore area di 729,2 chilometri quadrati a Sud di Santa Maria di Leuca (Lecce);

queste nuove istanze portano a 16 il numero totale di richieste di ricerca di idrocarburi esistenti ad oggi per il mar Ionio, alle quali sono da aggiungere 4 concessioni già attribuite lungo la costa calabrese;

tali istanze sono state presentate dalla società americana Global Med Llc, con sede a Littleton, in Colorado. Da quanto si apprende dalla scheda depositata presso il Ministero dello sviluppo economico, la Global Med è una appendice della Global group, società americana fondata e guidata da Randall C. Thompson e riconducibile, per come riportato da alcuni organi di stampa, alla potenza mineraria inglese Bhp Billiton;

risulta all'interrogante che nei giorni scorsi, la Global Med Llc ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 istanze di valutazione di impatto ambientale che interessano un'area complessiva di 3.728 chilometri quadrati nel mar Ionio;

su queste aree è interesse della Global Med "l'individuazione di nuove riserve di giacimenti *offshore*, per una successiva fase di sfruttamento". Nello specifico, le ricerche che intende svolgere la Global Med saranno effettuate non attraverso la trivellazione dei fondali, bensì mediante il ricorso alla tecnica

dell'"*air gun*", ossia un meccanismo che produce onde sismiche;
gli effetti derivanti da questo sistema di ricerca sono ritenuti, dalla comunità scientifica, esiziali per la fauna marina;
il recente decreto-legge n. 133 del 2014, definito "sblocca Italia", agli articoli 36, 37 e 38, oltre a promuovere la creazione di grandi infrastrutture per permettere il transito e l'accumulo di gas proveniente dall'estero, facilita e incoraggia le attività di estrazione di petrolio e gas in tutto il territorio nazionale, attribuendo un carattere strategico alle concessioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi e semplificando gli *iter* autorizzativi, a partire dalla sottrazione di potere alle Regioni e disponendo il prolungamento dei tempi delle concessioni;
l'8 ottobre 2014 in occasione della riunione a Bruxelles dell'EU Strategy for the Adriatic and Ionian region (Eusair), i presidenti delle Regioni Puglia, Molise, Abruzzo e Marche hanno ribadito la loro totale contrarietà alla trivellazione dell'Adriatico per la ricerca degli idrocarburi;
numerose sono le iniziative e le mobilitazioni da parte di cittadini, associazioni ambientaliste, rappresentanti degli enti locali e parlamentari che chiedono di rivedere totalmente la linea impressa dal Governo sulle trivellazioni in Adriatico e nello Ionio;
i dati forniti circa i giacimenti petroliferi presenti in Italia, riportati nella BP Statistical Review of world energy di giugno 2014, riferiscono che le riserve di combustibili fossili sfruttabili nel nostro Paese si attestano attorno ai 290 Mtep. Poiché il consumo di energia primaria annuale dell'Italia è stimato in circa 159 Megatep, queste supposte riserve corrispondono al consumo di meno di 2 anni;
l'inquinamento sistematico e il rischio di incidente proprio a queste attività di ricerca e di estrazione mettono a rischio aree di pregio naturalistico e paesaggistico, dove si svolgono attività economiche legate ai settori delle pesca e del turismo, attualmente non severamente colpite dai morsi della crisi economica;
la Regione Puglia, in particolar modo, negli ultimi 10 anni, ha fortemente investito nel settore della pesca rendendolo una delle componenti fondamentali della sua economia, nonché nel turismo che è diventato un vero e proprio settore trainante e strategico per l'intera economia regionale;
queste realtà economiche, che si basano sulla tutela della qualità del mare, della costa e dell'ambiente, sono incompatibili con la prospettiva di qualunque tipo di attività estrattiva, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche a livello ambientale, economico e sociale;
si presenta pertanto a parere dell'interrogante come necessario e non eludibile il criterio della cautela e precauzione nell'assumere scelte riguardo alla ricerca degli idrocarburi in mare, al fine di evitare il ricorso a concessioni ed autorizzazioni per iniziative le cui conseguenze non sono totalmente chiare e i cui impatti, a breve e a lungo termine sull'ecosistema marino, non sono completamente disponibili;
la Regione Puglia, le amministrazioni locali interessate e numerosi comitati ed associazioni hanno già, in più occasioni, rigettato le richieste di ricerche di idrocarburi pervenute negli ultimi mesi, evidenziando la contrarietà ad una scelta di politica energetica ed economica, nettamente in contrasto con la direzione intrapresa a livello locale che punta alla sostenibilità ambientale,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'ambiente non ritenga preoccupante per l'intero sistema marino il ricorso alla tecnologia dell'*air gun* relativamente alla ricerca degli idrocarburi a largo delle coste ioniche;
se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga opportuno promuovere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'uso di fonti energetiche alternative considerato che attualmente le energie rinnovabili non sono più una fonte marginale ma producono il 22 per cento dell'energia elettrica su scala mondiale, e il 40 per cento in Italia, come riportato da un gruppo di docenti e ricercatori dell'università e dei centri di ricerca di Bologna;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover seguire il principio di precauzione rivedendo, in senso restrittivo e contrariamente a quanto previsto nel decreto-legge n. 133 del 2014, le modalità per la concessione dei permessi alle ricerche di idrocarburi nella macroregione adriatico-ionica, considerate le peculiarità della maggior parte delle economie locali, basate su pesca e turismo, e il non convincente rapporto tra costi e benefici.

(3-01334)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, sono state dettate le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e si è provveduto a riorganizzare, complessivamente, le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo;

la Regione Campania, in recepimento della normativa nazionale, con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 14 febbraio 1994), recante "Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", ha regolamentato la specifica materia della difesa del suolo ed ha istituito, per bacini compresi nel proprio territorio, le Autorità di bacino regionali ed i relativi organi istituzionali e tecnici;

la legge regionale consente interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, perché considera lo stato di dissesto del reticolo idrografico regionale e, dunque, l'elevato rischio idraulico;

risulta all'interrogante che con riferimento al fiume Sele, esso già a fine 2013 risultava essere nuovamente a rischio esondazione a causa della presenza di detriti, tronchi d'albero e materiali vari, che ne impedivano il regolare deflusso. La situazione richiese allora l'intervento dei volontari della Protezione civile che presidiarono il corso d'acqua per prevenire situazioni emergenziali a ridosso dei piloni del ponte della stada provinciale 175 a Foce Sele, lato monte;

ad inizio 2014 le piogge abbondanti hanno causato ulteriori episodi alluvionali: dopo i disagi e gli allagamenti nel Cilento per lo straripamento del fiume Alento, esondava, ancora una volta, in più punti, il fiume Sele, allagando in particolar modo le zone rurali, in parte abitate, fra Gromola e Ponte Barizzo, in territorio di Capaccio Paestum (Salerno), una situazione critica che causò l'intervento dei vigili del fuoco con mezzi anfibi, salvando almeno 3 famiglie;

a marzo 2014 gli organi di stampa hanno dato notizia dello stanziamento di 1.200.000 euro di fondi, ottenuti in forza dei poteri di commissario per l'alluvione del Sele volti al rafforzamento degli argini del rio Ciorlitto, importante affluente che contribuisce a determinare problemi alluvionali nella confluenza con il Sele, e dell'inizio dell'*iter* amministrativo della gara per l'affidamento dei lavori, quale prima risposta per ridurre le criticità idrauliche di una zona particolarmente fragile e delicata;

ad inizio ottobre 2014, per la messa in sicurezza del Sele, sono stati affidati i lavori relativi al progetto, primo stralcio urgente, per il ripristino arginale del rio Ciorlitto-rio La Lama e sistemazione affluente collettore acque salse: gli interventi, realizzati dal Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele, sono finalizzati a prevenire l'allagamento della frazione Gromola;

dopo anni di continue esondazioni solo il 21 ottobre 2014 ha avuto inizio il monitoraggio del fiume Sele per procedere all'attuazione del progetto relativo agli interventi di asportazione di materiali dall'alveo e all'attività di manutenzione. L'intervento di rimozione dei materiali è stato sollecitato anche dalla Prefettura di Salerno che ha inviato una nota agli enti competenti quali Regione, Autorità regionale di bacino Campania sud, Provincia, Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele e destra Sele, e il Comune di Capaccio, indicato come supervisore;

a quanto risulta all'interrogante, gli agricoltori e i residenti nelle zone rurali della Campania colpiti dalle esondazioni hanno sovente fatto presente: di non potere continuamente far fronte alle emergenze naturali e vivere col timore di nuove e pericolose alluvioni; della necessità di ragionare in termini di prevenzione e di cercare soluzioni efficaci e radicali per prevenire nuove inondazioni, nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio, tutelando l'*habitat* naturale, puntualmente distrutto con la prima piena; sollecitato interventi di manutenzione idraulica costante volti: all'estrazione di materiale litoide dagli alvei, quali ciottoli, ghiaia e sabbia, dei fiumi Sele, Alento, Tanagro, soprattutto in alcune zone dove il letto dei fiumi è ad un'altezza maggiore dei terreni circostanti; al riutilizzo del materiale di risulta per la difesa e il ripascimento del litorale; hanno richiesto progetti non tampone ma risolutivi che evitino il ripetersi di allagamenti nei quali l'incuria dell'uomo riveste un ruolo essenziale nelle esondazioni;

il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi richiede strategie volte all'attività di prevenzione attraverso un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio con il concorso di tutti gli enti locali interessati;
le politiche di prevenzione di esondazione dei fiumi nel salernitano non sono state tuttavia facilitate dai numerosi enti interessati alle politiche di difesa del suolo: Regione, enti locali, consorzi,
si chiede di sapere, tenuto conto dei continui e periodici gravi danni causati dalla tracimazione non controllata delle acque dei fiumi del salernitano, se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per sollecitare tempestivamente gli enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni con l'asporto di tutti i detriti accumulatisi, principale causa dei dissesti idrogeologici nel Salernitano, o, qualora permanga una difficoltà degli enti locali interessati a coordinarsi tra loro, ad intervenire con potere sostitutivo.
(3-01335)

ALBANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, comma 120, stabilisce che «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009»;
con il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" all'art. 20-*bis* concernente il finanziamento del fondo per le emergenze nazionali "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225" inoltre specifica che gli interventi di emergenza sono "individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
con una specifica delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 31 gennaio 2014 vengono destinati alla Regione Liguria di 13 milioni di euro; di questi sono stati erogati solo 6,5 milioni di euro, già destinati dalla stessa Regione per ripristino delle infrastrutture maggiormente danneggiate;
con il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'art. 10, comma 13-*ter*, sono stati destinati alla Regione Liguria ulteriori 6 milioni di euro, risultano già erogati dal Ministero dell'economia delle finanze alla Regione senza dover passare dal fondo per le emergenze nazionali per un rapido e celere ripristino delle infrastrutture della regione medesima;
considerato che attualmente il Servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sta compiendo una ricognizione del riparto, che dovrebbe essersi conclusa in questi giorni, ed ha già rilevato che non sono stati ancora erogati i 6,5 milioni di euro dei fondi destinati alla Regione della delibera del 31 gennaio 2014,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agevolare il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali affinché i restanti 6,5 milioni di euro della delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri, stanziati per gli eventi alluvionali avvenuti in Liguria tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, possano essere impiegati per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
(3-01336)

ALBANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
come appreso dagli organi di stampa, il giorno 17 ottobre 2014 si è tenuta a Perugia una riunione del gruppo Colussi con le rappresentanze sindacali per illustrare la difficile situazione economica e finanziaria in cui versa il gruppo e le sue intenzioni future riguardo alle linee di produzione, agli stabilimenti italiani e ai conseguenti livelli occupazionali;

attestata la grande difficoltà in cui si trova anche lo stabilimento di Petrignano d'Assisi (Perugia), dove sono previsti ben 78 esuberi, per quanto riguarda gli stabilimenti Agnesi di Fossano (Cuneo) e Imperia sono stati inseriti in mobilità rispettivamente 18 e 28 operai. In totale il piano esuberi del gruppo ha raggiunto le 300 unità di personale;
inoltre i rappresentanti del gruppo Colussi hanno partecipato al tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico attivato per la vertenza del pastificio Agnesi situato ad Imperia, il 17 settembre 2014, e, come scritto nel verbale della riunione, si erano impegnati con il Ministero stesso, con le rappresentanze sindacali e con le istituzioni locali a una riconversione industriale dello stabilimento nella produzione di sughi e succedanei, al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali;
considerato che:
il gruppo Colussi non ha ancora presentato alcun piano industriale, come richiesto mesi fa dalle rappresentanze sindacali, dalle istituzioni locali e dal Ministero in occasione della riunione del 17 settembre;
inoltre si è appreso che nella stessa riunione il gruppo ha parlato solo del termine della produzione di pasta nello stabilimento imperiese prevista per ottobre 2015 e della volontà di un'ulteriore riduzione delle indennità degli operai, ma non è stato fatto alcun cenno a quando e se la riconversione industriale per la produzione di sughi e succedanei avrà luogo;
si ricorda la difficile situazione socioeconomica della provincia di Imperia, in cui il tasso di disoccupazione è al 16,9 per cento e l'indice di povertà pari al 10,6 per cento, tenendo presente l'elevata età media della popolazione, il territorio è già colpito pesantemente dalla de-industrializzazione e dal mancato sviluppo del settore turistico, per cui la chiusura del pastificio imperiese non coinvolge solo circa 200 operai e relative famiglie, ma sarebbe un duro colpo sia per tutto l'indotto costituito da cooperative di trasportatori, operatori portuali, solo per fare un esempio, sia per l'intera economia del territorio,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e il relativo indotto del pastificio Agnesi di Imperia.
(3-01338)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CATTANEO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso e considerato che:
in data 8 ottobre 2013 è stata depositata un'interrogazione a risposta orale con carattere di urgenza (3-00411), a firma dei senatori De Petris e Stefano, avente ad oggetto la circostanza che «nel mese di giugno 2013 in alcuni comuni della provincia di Pordenone sono stati seminati campi di mais utilizzando sementi geneticamente modificate del tipo Mon810, in assenza del provvedimento autorizzativo prescritto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212»;
l'atto di sindacato ispettivo 3-00411 è stato calendarizzato in aula il 9 ottobre 2014, ma non si è proceduto alla discussione perché è mancato il numero legale;
nell'atto si afferma inoltre che: «in data 23 settembre il direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, ha emesso un'ordinanza, in attuazione dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 5 del 2011, che prevede alcune prescrizioni riguardanti la sola fase di raccolta per i campi di mais Mon810 coltivati nel Comune di Vivaro; tale provvedimento afferma, fra l'altro, che "alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di mais iscritto nel catalogo comune europeo sia da considerarsi libera", omettendo di citare ed ignorando gli effetti del decreto interministeriale del 12 luglio scorso in merito al divieto vigente per la messa in coltura del mais Mon810; l'ordinanza del direttore del Corpo forestale regionale presenta pertanto, a giudizio dell'interrogante, profili di illegittimità per eccesso di potere, falsità dei presupposti ed inosservanza della legge»;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
la ricostruzione giuridica dei fatti offerta al Governo dai senatori interroganti atta a prefigurare in capo

al direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, la responsabilità d'aver assunto un atto amministrativo gravemente viziato appare a giudizio dell'interrogante carente di alcuni elementi di diritto senza i quali il reale contesto normativo risulta alterato, con particolare riguardo alla disciplina dell'Unione europea, nell'ambito della quale il funzionario dello Stato ha operato;

gli interroganti omettono la circostanza che le due leggi richiamate (ossia il decreto legislativo n. 212 del 2001 e la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2011), mai notificate alla Commissione europea, sono state oggetto, già all'epoca dei fatti, di un carteggio tra la stessa Commissione europea e il Governo italiano, esitato negativamente nel febbraio 2014 con la comunicazione da parte della Commissione dell'immediata apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché contenenti previsioni incompatibili con la normativa comunitaria UE (di cui alle direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003) e con la sentenza della Corte di giustizia della UE del 6 settembre 2012 in materia di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

sul fronte scientifico e fattuale, inoltre, è opportuno ricordare che:

il mais Mon810 risulta lecitamente e immediatamente venduto da circa un anno dal proprietario del campo;

il mais Mon810 è autorizzato Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per il consumo sia umano che zootecnico sull'intero territorio dell'Unione europea;

i danni "paventati" dal *dossier* del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura richiamato nelle premesse dell'atto 3-00411 erano "pretesi danni" di carattere ambientale (danni ad insetti non bersaglio, in particolare imenotteri parassitoidi di Ostrinia nubialis) e quindi pare del tutto strumentale ed illogico ipotizzare la distruzione della granella di mais destinata ad uso alimentare se non sono stati nemmeno prospettati ipotetici rischi sanitari;

i danni descritti dal *dossier* agli imenotteri parassitoidi erano inoltre solo "paventati" e non dimostrati e, come sottolinea la sentenza del TAR Lazio del 23 aprile 2014 su questa materia, solo i danni scientificamente dimostrati possono essere presi in considerazione. La sentenza del TAR Lazio, N. 04411/2014 afferma che «In ordine, poi, all'individuazione dei presupposti giustificanti l'adozione della misure di cui all'art. 34 del Regolamento 1829/2003, il quale subordina queste ultime all'esistenza di una situazione che possa comportare, "[in modo] manifesto", un "grave rischio" per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente»; inoltre la Corte di giustizia con sentenza della Sezione IV, dell'8 settembre 2011 ha affermato che «A tale riguardo occorre considerare che le espressioni "[in modo] manifesto" e "grave rischio" devono essere intese come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili. Infatti, misure di tutela adottate in forza dell'art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107)»;

non potendosi dal 2002 effettuare sperimentazioni scientifiche in pieno campo per i ricercatori pubblici italiani, si è dovuto ripiegare sulle osservazioni visive riportate dal proprietario del campo e del suo biologo/entomologo che evidenziavano che gli imenotteri parassitoidi non erano nemmeno stati danneggiati dalla coltivazione del mais ogm in quanto essi usano colonizzare le uova del parassita Ostrinia nubialis, meglio conosciuta come Piralide. È stato quindi osservato che il mais Bt uccide le larve di Piralide, ma lascia intatte le uova;

inoltre, dettaglio non trascurabile, il mais ogm ha regolarmente beneficiato delle sovvenzioni alla coltivazione che qualunque tipo di mais secondo la normativa PAC (politica agricola comune) ottiene da agricoltori che presentano regolare domanda in tal senso, quindi appare "avventuroso" ed oneroso

per le tasche dei contribuenti la richiesta di distruzione di tale mais ogm che fa parte dal 1996 dei mangimi commercializzati in Italia ed in tutta Europa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare seguito con la massima sollecitudine possibile ai provvedimenti normativi, preannunciati in fase preconteziosa alla Commissione europea, finalizzati ad abrogare le disposizioni incompatibili con la normativa UE e con la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012 in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
se intendano esprimere il proprio plauso al corretto operare del direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, in relazione ai fatti descritti.
(3-01333)
SANTANGELO, VACCIANO, SERRA, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, BERTOROTTA, MARTON, CIOFFI, CASTALDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 22 gennaio 2011, alle ore 14 circa, il moto peschereccio denominato Chiaraluna (iscritto al numero 281 dei RR.NN. MM di Mazara del Vallo, Trapani) di proprietà della società armatrice Gagimar di Campo Francesco, a seguito di un contatto con l'aeromobile della Guardia di finanza, veniva informato della presenza di un barcone di migranti distante circa 15 miglia nautiche dalla posizione dell'unità di pesca;
successivamente, verso le ore 15, l'aeromobile della Guardia di finanza e il comando generale delle Capitanierie di porto ordinavano all'unità di pesca Chiaraluna di interrompere le attività di pesca e di dirigersi verso il suddetto barcone per offrire assistenza ai migranti;
l'imbarcazione Chiaraluna raggiungeva il barcone in posizione Lat. 34° 19' N - Long. 12° 57.8' alle ore 16,50 circa, trovandolo in procinto di affondare e, pertanto, procedeva al trasbordo dei 38 migranti nel proprio moto peschereccio;
alle 17,05, dopo il trasbordo e quindi il salvataggio delle 38 persone effettuato in condizioni meteorologiche avverse, in presenza di mare forza quattro e vento da Ovest-Nordovest, l'imbarcazione riprendeva la navigazione verso il porto di Lampedusa, distante circa 66 miglia nautiche, come da comando ricevuto, per permettere lo sbarco, l'accoglienza e l'identificazione dei migranti;
il moto peschereccio giungeva al porto di Lampedusa alle ore 04,00 del 23 gennaio 2011, ma a causa del forte vento e al forte moto ondoso la barca non riusciva a entrare agevolmente in porto, subendo ripetuti scarrocciamenti. Inoltre, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo durante le manovre di allontanamento dalla scogliera e del sovraccarico dovuto alla presenza dei migranti, il Chiaraluna urtava uno scoglio sommerso che produceva gravi danni alla carena e al motore;
considerato che:
in data 11 marzo 2011 il Comandante del moto peschereccio Chiaraluna, signor Vito Diodato, e la stessa società armatrice ricevevano dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una lettera di encomio per le operazioni di salvataggio poste in essere a favore dell'incolumità dei migranti;
dopo aver proceduto all'alaggio del motopeschereccio, con i tecnici del registro italiano navale, è stata effettuata l'ispezione dei danni riportati dalla carena. I danni sono risultati di notevole entità e riguardavano anche il motore dell'imbarcazione;
la società armatrice ha provveduto alla riparazione dei danni a tampone, come da fatture fiscali prodotte alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trapani, per un importo di 69.187,15 euro;
l'albero motore aveva subito un disallineamento a causa dell'urto con la scogliera, e in data 4 gennaio 2014 ha subito la definitiva rottura, così come risulta da apposita dichiarazione di avaria resa al competente ufficio circolare marittimo di Marsala (Trapani);
l'ammontare della spesa per la sostituzione del motore a carico della società armatrice è pari a circa 190.000 euro;
considerato altresì che:
per effettuare le riparazioni precedenti alla rottura dell'albero motore il motopeschereccio è stato fermo

71 giorni, come si evince dalla trascrizione del registro ufficio delle dogane di Trapani;
in data 19 dicembre 2011 è stata formulata al Ministero dell'interno la richiesta del risarcimento del danno e, successivamente, in data 5 marzo 2012 lo stesso Ministero manifestava la volontà di farsi carico dei danni subiti dal motopeschereccio, comunicando alla Prefettura di Trapani la richiesta;
soltanto in data 8 ottobre 2013 la Prefettura ha offerto all'armatore la liquidazione della somma di 18.000 euro (fatture già pagate dall'armatore) per lucro cessante da fermo tecnico, che ad oggi non risulta essere stata corrisposta;
la ditta Gagimar di Campo Francesco snc ha depositato in data 17 gennaio 2014 presso il Tribunale di Marsala il ricorso n. 96/14 R.G. per accertamento preventivo ai sensi dell'art. 696 del codice di proceduta civile contro il Ministero dell'interno, al fine di quantificare le somme dovute per la riparazione dei danni subiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali azioni intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di saldare i danni subiti dal moto peschereccio Chiaraluna anche alla luce della manifesta volontà di procedere in tal senso espressa in data 5 marzo 2012;
se non consideri di dover dirimere la questione e avviare con urgenza l'attività liquidatoria del risarcimento, considerando la necessità della società Gagimar snc di procedere alla messa a mare del motopeschereccio Chiaraluna quale azione indispensabile per la prosecuzione della propria attività lavorativa.
(3-01337)

Elena FERRARA, COLLINA, FORNARO, CIRINNA', PEZZOPANE, PANIZZA, FASIOLO, BERTUZZI, LAI, LIUZZI, MASTRANGELI, CONTE, BENCINI, D'ADDA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
alla fine di settembre 2014 è stato reso noto il regolamento del *festival* di Sanremo 2015 redatto dalla Rai;
diversamente da quanto stabilito nei precedenti regolamenti, il regolamento della prossima edizione della più importante *kermesse* musicale italiana, non prevede la parificazione di tutte le etichette discografiche presenti sul mercato;
infatti, tale regolamento, pur non impendendo in modo esplicito la partecipazione a nessuna delle case discografiche di fatto discrimina le imprese discografiche "non tradizionali";
in particolare, il regolamento attuale non cita in alcun modo la quarta associazione di discografici nazionale AudioCoop, rappresentante di 170 piccole etichette discografiche indipendenti, per le quali si occupa della riscossione dei diritti connessi; la stessa associazione è riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è firmataria, al pari delle altre associazioni storiche di discografici (derivanti tutte da scissioni della storica Associazione fonografici italiani) del contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre che componente di tutti i tavoli istituzionali sul tema della musica italiana;
considerato che:
il regolamento in questione privilegia a giudizio degli interroganti la discografia tradizionale mentre penalizza le case discografiche di più recente costituzione e non offre alle nuove realtà artistiche un quadro oggettivo dei soggetti che operano nel mercato discografico;
inoltre, lo stesso regolamento, così come articolato, costringe i produttori fonografici non associati ad alcuna associazione di categoria a ulteriori pratiche burocratiche rispetto alle case discografiche iscritte alle altre tre associazioni (Federazione industriale musicale italiana, Associazione fonografici italiani, Produttori musicali indipendenti), discriminando chi è indipendente ed emergente;
tale discriminazione non può essere accettata;
tra gli obiettivi principali del Governo Renzi vi è quello di semplificare e sburocratizzare le procedure amministrative nonché quello di favorire le nuove generazioni in tutti i settori, compreso quello artistico e musicale;

visto che il Contratto di servizio tra l'Azienda e il Ministero dello sviluppo economico prevede un'informazione ispirata a principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative entro i limiti di competenza del Governo i Ministri in indirizzo intendano adottare per far sì che la RAI riveda quanto stabilito nel regolamento del *festival* di Sanremo 2015 al fine di non creare discriminazioni tra le imprese discografiche, consentendo l'accesso a tutte quelle presenti sul mercato interessate a partecipare alla prossima edizione del *festival*;
se a tal fine non ritengano necessario che venga disposta, nelle sedi competenti, un'adeguata proroga della scadenza delle iscrizioni a tale concorso, sia per le nuove proposte che per i *big*.
(3-01339)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LO GIUDICE, AMATI, CIRINNA', GUERRA, IDEM, MATTESINI, GUERRIERI PALEOTTI, PEGORER, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SANGALLI, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ad oggi numerose città italiane provvedono alla trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all'estero;
tali atti hanno valore di pubblicità certificativa e, pertanto, non producono effetti nella sfera legale dei registranti né alterano lo stato civile degli stessi;
la sentenza Schalk e Kopf contro Austria della Corte europea dei diritti umani (ricorso n. 30141/04) ha spazzato via qualsiasi dubbio di contrarietà all'ordine pubblico dei matrimoni egualitari per gli ordinamenti dei Paesi membri, come chiarito anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4184 del 2012;
è caduta pertanto l'ipotesi di intrascrivibilità, sia pure ai soli fini di evidenziazione pubblica, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per gli atti firmati all'estero contrari all'ordine pubblico;
l'articolo 18 del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recita: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E'considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata»;
considerato che:
in data 18 ottobre 2014 il sindaco di Roma Ignazio Marino ha personalmente provveduto alla registrazione di 16 matrimoni stipulati all'estero tra coppie formate da persone dello stesso sesso;
l'evento che si è tenuto in Campidoglio ha visto svolgersi in contemporanea, fuori dai palazzi capitolini, una manifestazione, secondo la stampa non autorizzata, indetta dal Nuovo centro destra insieme ad un'altra a cui hanno partecipato appartenenti all'area dell'estrema destra capitolina;
agli interroganti risulta che i toni aggressivi dei manifestanti e l'occupazione non autorizzata della piazza del Campidoglio con cartelli e striscioni abbiano costretto gli addetti del Comune a far uscire i partecipanti alla cerimonia da un'uscita secondaria, impedendo così loro di accedere all'esterno dall'ingresso principale,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che tale manifestazione di dissenso sia stata convocata in pieno rispetto delle disposizioni di legge;
in caso contrario, se risulti per quale motivo le forze dell'ordine non abbiano provveduto allo sgombero della manifestazione che ostruiva il passaggio dei cittadini.
(4-02887)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nei primi giorni del mese di ottobre 2014 (come già segnalato per iscritto ai Ministri in indirizzo dall'associazione Legambiente onlus), la società A2A, titolare di attività idroelettriche in atto nel parco

nazionale della Sila in Calabria, ha iniziato un'attività di svuotamento dell'invaso del lago Ampollino, bacino compreso nel perimetro del parco;
l'area, di notevole interesse naturalistico, è classificata quale "zona 2" del parco, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 istitutivo dell'area naturale protetta, e risulta inoltre "*buffer zone*" della riserva della Sila MAB (man and the biosphere) dell'UNESCO;
l'intervento in corso sul bacino idrico, presentato dalla società titolare come opera di manutenzione ordinaria, ha ridotto di oltre 16 metri il livello delle acque, alterando sostanzialmente il paesaggio e lo stato dei luoghi, con danni evidenti alla flora e alla fauna presente nel lago e sulle sponde e distruzione dell'*habitat* di alcune specie di rilievo, con particolare riferimento all'avifauna migratoria;
la trasformazione di gran parte del lago in una palude, con scarsa o nulla presenza di acqua, ha fra l'altro evidenziato la presenza di tubature sotterranee, per le quali non risulta essere noto, ad oggi, l'utilizzo e la funzione;
la situazione è stata direttamente constatata da personale del Corpo forestale dello Stato, nonché dall'Arma dei Carabinieri della stazione di Cotronei (Crotone),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire a tutela dell'area di rilevante interesse naturalistico e ambientale del lago Ampollino, al fine di assicurare il rispetto della disciplina istitutiva del parco nazionale della Sila e dell'*habitat* naturale danneggiato, tenuto conto che l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica vieta per la "zona 2" la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque;
se siano a conoscenza di quali autorizzazioni siano state eventualmente concesse alla società A2A, titolare del bacino idroelettrico, e se siano stati interessati in proposito l'ente parco e i Comuni competenti;
se non ritengano opportuno e urgente disciplinare specificamente le attività di manutenzione dei bacini idrici presenti nel parco nazionale della Sila, al fine di prevenire danni permanenti al paesaggio e agli *habitat* naturali sottoposti a tutela.
(4-02888)
CASALETTO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
risulta all'interrogante che presso la facoltà di Ingegneria di Roma in via Salaria 852 all'interno di uffici abbandonati ed esposti alle intemperie si trovi ancora ciò che rimane del "progetto S. Marco" il programma di collaborazione bilaterale che vide impegnati Italia e Stati Uniti nella ricerca scientifica e nella sperimentazione nello spazio tra il 1962 ed il 1980. Il progetto segnò l'inizio dell'era spaziale italiana che, con il lancio del "San Marco 1" il 15 dicembre 1964, portò l'Italia ad essere la terza nazione ad effettuare il lancio in orbita di un satellite artificiale dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, utilizzando un vettore fornito dagli Stati Uniti, ma operato da personale italiano;
tra questi oggetti abbandonati, resiste la cattedra di Luigi Broglio, all'epoca preside della facoltà, nonché ideatore del progetto S. Marco e, di fatto, padre della ricerca spaziale in Italia;
risulta all'interrogante, inoltre, che vi siano ancora il plastico originale della piattaforma "S. Rita", dalla quale fu effettuato il lancio del vettore italiano al largo delle coste del Kenya e che fu presentato al vice presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, poco prima degli accordi firmati con il Ministro degli affari esteri *pro tempore* Attilio Piccioni con i quali venne ufficializzata la collaborazione tra Stati Uniti e Italia in ambito aerospaziale;
insieme alla cattedra di Broglio e al plastico originale della piattaforma "S. Rita" vi siano anche parti di scudi termici, il modello di un razzo lanciatore del tipo "Scout" usato per il lancio e i lucidi originali con disegni e progetti dei satelliti, oltre a foto e testimonianze tangibili di un'epoca eroica e pioneristica che non devono andare perse;
considerato che:
a giudizio dell'interrogante l'Italia in un momento di grave crisi morale, prima ancora che materiale ed economica, non può permettersi di lasciar marcire in un deposito abbandonato le vestigia di un recente glorioso passato;

in continuità con il progetto del 1962 è stato istituito il centro di ricerca "Progetto San Marco" quale istituto dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" con sede a Roma in via Salaria, presso l'aeroporto di Roma-Urbe, e che all'università stessa sono mancate sino ad oggi volontà e fondi per ricordare degnamente il progetto originario;
tutto ciò che è possibile ammirare oggi dell'originario progetto è una targa e le sfere della "galleria del vento", a giudizio dell'interrogante ridipinte alla meglio ed esposte in esterni come nella peggiore tradizione museale italiana;
un'esposizione permanente o itinerante dei cimeli originari del progetto S. Marco avrebbe di sicuro un effetto morale ed economico positivo e sarebbe in grado di auto-sostenersi dopo un periodo di inevitabile rodaggio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se ritenga che le condizioni in cui versano i cimeli del progetto S. Marco del 1962 siano degne della memoria di una nazione civile;
se sia a conoscenza del fatto che con fondi limitati sarebbe possibile restaurare ed esporre al pubblico un pezzo importante della storia e della ricerca aerospaziale italiana;
quali iniziative intenda assumere al fine di salvare una parte importante del patrimonio storico-tecnologico italiano.
(4-02889)

CASALETTO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
secondo recenti stime delle Nazioni Unite, nel periodo 2012-2014, il numero totale delle persone denutrite è pari a 805 milioni; sono circa 500 milioni le aziende agricole familiari che producono la maggior parte del cibo del pianeta e rivestono un ruolo fondamentale nella lotta contro la fame e la povertà, nella corretta gestione delle risorse naturali e nella sicurezza alimentare;
considerato che:
l'agricoltura familiare viene esercitata da piccoli agricoltori e produttori e rappresenta la forma prevalente di attività nel ramo, sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo;
a giudizio dell'interrogante è necessario fornire soluzioni a lungo termine e ciò implica un migliore utilizzo delle risorse naturali, sociali e umane;
rilevato che:
l'Assemblea generale dell'ONU ha nominato il 2014 "Anno internazionale dell'agricoltura familiare";
l'agricoltura familiare potrebbe avere un ruolo più determinante nella lotta contro la fame e la povertà, nel garantire sicurezza alimentare e nutrizione, nel fornire soluzioni di lungo termine che siano sostenibili, economicamente, socialmente e per l'ambiente;
ritenuto che occorre facilitare l'accesso alla terra, all'acqua e alle altre risorse naturali alle famiglie di agricoltori, specie a quelle più fragili ed emarginate introducendo strategie e meccanismi adeguati,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, possa indirizzare e incrementare la produzione agricola attraverso un migliore utilizzo delle risorse naturali, sociali e umane;
se intenda promuovere strategie e meccanismi adeguati per facilitare l'accesso alla terra, all'acqua e alle altre risorse naturali alle famiglie di agricoltori e dei piccoli produttori.
(4-02890)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
i frequenti episodi di maltempo che ormai sempre più spesso si abbattono sull'Italia, senza risparmiare dalla devastazione nessuna zona, causa ingentissimi danni su tutto il territorio nazionale, sulle strade, alle infrastrutture elettriche, alle abitazioni private ed agli edifici pubblici;
tali eventi ovviamente lasciano il segno anche su strutture, colture, attività commerciali che subiscono ingentissimi danni. Ne deriva che, periodicamente, l'intero tessuto strutturale, produttivo e privato venga gravemente compromesso: è indispensabile una legislazione severa contro il dissennato uso del suolo ma, allo stato attuale, è altrettanto importante aiutare le zone colpite, che vanno dal Gargano a

Genova passando per Parma ed il territorio veneto;
nonostante gli ormai sempre più frequenti fenomeni di maltempo abbattutisi sull'Italia in questi ultimi tempi siano uno sprone per realizzare finalmente un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, è necessario che le istituzioni intervengano al più presto con immediati provvedimenti a favore delle aree colpite dai recenti eventi alluvionali per aiutare le popolazioni danneggiate, in attesa di misure più a lungo termine, vista anche la profonda crisi economica in cui versa il nostro Paese,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale quale provvedimento iniziale ed immediato a sostegno delle popolazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate così gravemente nei giorni scorsi.
(4-02891)

GIACOBBE - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il lettorato impegna i docenti di madrelingua nell'affiancare il professore nell'insegnamento della lingua straniera;
il lettorato dove è previsto nelle università estere ha da sempre rappresentato un punto di forza delle stesse;
la sua stessa presenza rappresenta un valore culturale e linguistico;
il Governo Italiano da sempre è impegnato nella diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso i progetti nell'ambito delle attività bilaterali con gli altri Paesi;
l'insegnamento della lingua italiana all'estero ha da sempre rappresentato un punto di riferimento anche per lo sviluppo delle relazioni politiche sociali ed economiche;
considerato che:
la Monash university a Melbourne riveste un ruolo importante in una società interessata all'Italia e alla sua lingua;
il mancato rinnovo del lettorato della Monash university di Melbourne rappresenta un errore strategico per le politiche culturali del nostro Paese ed in più arreca un danno alla progettazione e ai programmi della stessa università;
la Monash university con sede a Prato rappresenta uno dei *campus* in Italia all'avanguardia per la formazione, per la promozione di interscambi fra Italia e Australia;
alla notizia della cancellazione del lettorato non è seguita alcuna informazione sugli interventi previsti da parte dell'Italia,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi della cancellazione del lettorato;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere al riguardo per continuare a sostenere la promozione della lingua italiana in Australia
(4-02892)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-01336, della senatrice Albano, sui finanziamenti per la ricostruzione dei territori danneggiati dal maltempo in Liguria già deliberati;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01338, della senatrice Albano, sulla tutela dei lavoratori del gruppo Colussi e del pastificio Agnesi di Imperia;
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01335, del senatore Cardiello, sulla difesa del suolo nel salernitano.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 334ª seduta pubblica del 21 ottobre 2014, a pagina 112, al secondo capoverso, sostituire le parole: «del senatore Ruta» con le parole: «della senatrice Donno».

Nello stesso Resoconto, a pagina 163, il testo dell'interrogazione 4-02867 si intende sostituito con il seguente:

«MOLINARI, VACCIANO, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, SIMEONI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la gravissima crisi economica in atto con la conseguente restrizione dei prestiti bancari (*credit crunch*), ha prodotto un nuovo fenomeno consistente nella proliferazione di nuove società (cosiddette predoni degli indebitati), che promettono di risolvere i problemi con le banche ed il fisco. Crescono, così, società di consulenza che garantiscono di risolvere i problemi dei debitori, ingannandoli con promesse che non possono mantenere. Una di queste è Agenzia debiti (che, invece di sanare, aggravava la situazione già critica di migliaia di persone), indagata dalla Procura di Milano, attivata da ripetute denunce penali dell'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) e dei cittadini ingannati, che procedeva ad arresti per i reati di bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere sulle attività delittuose di soggetti che promettevano di tagliare i debiti contratti con banche, finanziarie e fisco del 70 per cento, con un versamento iniziale di 390 euro e la firma di cambiali per migliaia di euro;

è in aumento l'operato di soggetti spregiudicati che si arricchiscono traendo vantaggi economici di milioni di euro, speculando sul bisogno con pubblicità allettanti, di per sé configurabili come attività delittuose, a danno della pubblica fede e dei debitori, già indeboliti, sotto il profilo psicologico, dalla situazione in cui versano rispetto a soggetti che promettono soluzioni miracolistiche per i loro problemi nei rapporti bancari, finanziari e fiscali;

dopo aver impedito il prosieguo dell'attività criminosa di Agenzia Debiti, Adusbef ha denunciato, ad alcune Procure della Repubblica e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), SDL Centrostudi SpA, che si reclamizza come "una realtà capace di fornire supporto ad aziende e famiglie, attraverso una metodologia che comprende una prima fase, dedicata a predisporre check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti/servizi offerti, al fine di ripristinare la correttezza dei rapporti tra il sistema finanziario/bancario e imprese e famiglie, laddove si siano manifestate asimmetrie informative, usura bancaria e/o vessazioni nei confronti delle aziende e dei privati, al fine di tutelare detti soggetti deboli da aggressioni economiche e giudiziarie. Ristabilendo quell'equilibrio per cui le banche, ora da un lato, e le imprese e le famiglie, dall'altro, riprendano a cooperare e a dialogare per lo sviluppo economico del Paese ed il benessere delle persone";

l'Agcm nel procedimento PB/783 del 9 luglio 2014 (aperto contro SDL-Centrostudi-consulenze legali, a seguito di una denuncia presentata il 9 aprile 2014 ad alcune Procure ed alla stessa Agcm), scriveva che SDL, svolgendo attività di *debt agency*, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei debiti e di recupero crediti, nonché alla predisposizione di mezzi e servizi per conto di analisi e consulenze contabili, bancarie, finanziarie legali, assicurativi e servizi integrati alle imprese, avrebbe diffuso informazioni oscure in ordine all'attività di ristrutturazione del debito e di recupero crediti, nonché in ordine ad ulteriori servizi finanziari accessori offerti alle imprese in materia di perizia e consulenza contabile;

SDL, che si spaccia con la fuorviante qualifica di *onlus* (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) rispetto alla propria natura giuridica ed ai servizi di consulenza finanziaria ed analisi contabili a pagamento, promette *check-up* gratuiti su tutti i suoi prodotti; servizi che in realtà sono a pagamento, con costi minimi di 1.575 euro, oltre al 25 per cento del valore che la società riesce ad ottenere dalle banche a seguito del recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie ingiustamente addebitate dall'istituto di credito;

l'Autorità, che dovrà concludere il procedimento entro il 9 dicembre 2014, sta indagando su tale fiorente *business* di SDL, il quale si regge su una rete di procacciatori (fatturato di circa 20 milioni di euro nel 2013). Il Centrostudi avrebbe esaminato negli ultimi due anni e mezzo circa 29.000 conti correnti intestati ad aziende scoprendo che il 90 per cento è afflitto da problemi di usura ed anatocismo e vanta di "essere entrato nelle carte di 9.845 imprese, prevalentemente dislocate tra Piemonte,

Lombardia, Veneto e Toscana con il 90% dei conti che presentava usura e anatocismo, con le banche che non avevano diritto a percepire tra il 30% e il 70% di quanto prelevato dai conti";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

una società, che si sarebbe rivolta ad SDL per risolvere i propri problemi con la banca di cui era correntista, avrebbe raccontato la seguente storia, probabilmente uguale a quella di molti altri clienti delle banche: nel 2006 la società avrebbe iniziato un rapporto di conto corrente con la Banca popolare di Milano (BPM), garantito da fideiussione personale dei soci. Dopo il protrarsi negli anni di numerose vessazioni da parte dell'istituto bancario i soci si sarebbero rivolti ad un legale che avrebbe presentato istanza di mediazione con BPM in seguito alla quale sarebbe stata fissata la data dell'incontro di mediazione a cui la banca non avrebbe partecipato. Conseguentemente, avendo ricevuto la pubblicità di Unione artigiani della provincia di Milano relativamente ad un accordo sottoscritto dalla stessa con un'azienda in grado di aiutare le persone in difficoltà con le banche (SDL Centrostudi SpA), i rappresentati della società in data 27 novembre 2012 si sarebbero recati presso la sede di Unione artigiani per incontrare il signor Renato Rebulaz, il quale avrebbe illustrato loro le anomalie riscontrate da SDL sul loro conto corrente e li avrebbe esortati a far controllare anche tutti i conti correnti relativi alla ditta, compresi quelli chiusi. I soci, il 7 gennaio 2013, avrebbero sottoscritto con il titolare della SDL, Serafino Di Loreto, il contratto, certi di essere nelle giuste mani e tranquillizzati dalle ricevute promesse di sicura vittoria in giudizio;

dopo una serie di avvenimenti ed esborso di somme ingenti, il 1° luglio 2014 sarebbe stata emessa sentenza di soccombenza dal giudice Antonella Cozzi, con motivazioni che implicano una totale responsabilità del lavoro peritale di SDL Centrostudi SpA: "l'atto di citazione riporta contestazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte, nella quale è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le parti ma unicamente gli estratti di conto corrente dal II trimestre 2006 al III trimestre 2012" e "La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi, inficia l'attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto di conto corrente, sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a risultati che, in presenza del contratto scritto, devono considerarsi arbitrari". Alla sentenza sono allegati altri 2 documenti di periti che relazionano sull'operato di SDL Centrostudi SpA e dei suoi consulenti esterni;

in data 16 luglio 2014 la documentazione relativa sarebbe stata regolarmente richiesta con mandato da alcuni avvocati per analizzare gli atti di causa e l'operato di SDL Centrostudi e della Blue Line Consulting (responsabile della perizia). SDL Centrostudi SpA sembrerebbe non aver risposto, a detta dei protagonisti della vicenda, a nessuna comunicazione scritta o richiesta telefonica e Serafino Di Loreto e Renato Rebulaz, suoi massimi responsabili, sarebbero scomparsi,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra descritto;

se risponda a verità che SDL Centrostudi SpA lucri sulla buona fede di migliaia di piccoli e medi imprenditori vessati dalle banche promettendo *check-up* gratuiti sui propri prodotti, su cui in realtà la società addebita loro dei costi;

se corrisponda al vero che la struttura societaria di SDL sia analoga a quella di una "catena di Sant'Antonio" e che abbia arruolato centinaia di professionisti dispiegati sul territorio che fanno sottoscrivere onerosi contratti e dispendiose perizie econometriche che costano oltre 2.000 euro cadauna, con la promessa di vittorie certe nei tribunali;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano fraudolenti i comportamenti di SDL Centrostudi SpA, anche alla luce della riportata esperienza vissuta da un'azienda che sarebbe stata circuita con la promessa di una vittoria giudiziale certa e che invece si sarebbe vista soccombere in giudizio;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di mettere in atto le doverose attività di prevenzione, dirette ad impedire che tali soggetti societari, creati da individui senza scrupoli, conseguano ingenti profitti sulla pelle di imprenditori già vessati dal sistema bancario

ed in evidente debolezza psicologica.»

1.5.2.2. Seduta n. 348 (pom.) dell'11/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

348a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 349 del 12 novembre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 novembre.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei fare un appunto riferito alla pagina 36 del Resoconto stenografico del 5 novembre pomeriggio. Avevo chiesto la parola e in tale pagina c'è tutta una sequenza in cui cercavo di esprimere un concetto mentre la Presidente, che in quel momento era la senatrice Fedeli, non me lo ha permesso. Quindi la pagina termina con «GAETTI *(M5S)*. C'è scritto». In realtà, il mio intervento era semplicemente di leggere poche righe del discorso della ministra Boschi. La Ministra aveva affermato: «(...) il Governo mette a disposizione del Senato le convenzioni, così come richiesto dalle opposizioni. Le opposizioni potranno prendere visione delle convenzioni, che saranno trasmesse alle Commissioni, e valutare se votare a favore della questione di fiducia (...)». Questo è un elemento importante perché, non avendo avuto tutti e due gli schemi di convenzione ma essendo stata consegnata solo la convenzione riguardante la A21, ma non quella della A3, non

avremmo potuto votare.

Ho fatto questo intervento perché quanto argomentato resti agli atti dal momento che ritengo sia una questione importante. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bencini e Mussini)*.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua integrazione.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, non è possibile lavorare con questo rumore.

D'ANNA *(GAL)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*. *(Brusio)*.

Colleghi, vi prego veramente di abbassare il volume; ve lo chiedo anche come cortesia personale avendo qualche problema di voce.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 20 novembre.

Restano confermati gli argomenti già previsti per la settimana corrente, ad eccezione del disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, il cui esame avrà inizio la prossima settimana, dopo la discussione del disegno di legge in materia di partecipazione a banche multilaterali di sviluppo per America latina e Caraibi.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati è stato stabilito per le ore 15 di martedì 18 novembre.

Si ricorda che in apertura della seduta pomeridiana di domani avrà luogo la votazione a scrutinio

segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario. Le urne resteranno aperte fine alle ore 19.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

- Disegno di legge n. 1527 - Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 20 novembre:

Martedì	11	Novembre	Pom.	h. 16.30-20	- Seguito disegno di legge n. 1167 e connessi - Delega riforma codice nautica da diporto *(Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1344 - Divieto di benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* codice penale - Votazione per l'elezione di un senatore segretario *(Votazione a scrutinio segreto mediante schede)* ***(mercoledì 12, pom.) (*)*** - Discussione di mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni - AST - Discussione di mozioni sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	13	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) La chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede sarà effettuata all'inizio della seduta pomeridiana di mercoledì 12. Successivamente le urne resteranno aperte fino alle ore 19.

Martedì	18	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1527 - Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per America latina e Caraibi *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile magistrati
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	20	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1527 (Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per America latina e Caraibi) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) dovranno essere presentati entro le ore 15 di martedì 18 novembre.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo avevo chiesto la

calendarizzazione di un disegno di legge a prima firma del senatore Scibona (semplicemente perché era già pronto per l'esame in Aula), contenente disposizioni in materia di identificazione di appartenenti alle Forze dell'ordine (il famoso numero identificativo). Peraltro, in Commissione erano tutti d'accordo a calendarizzarlo.

Avevo chiesto che fosse calendarizzato al posto di un altro disegno di legge, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, se non erro. In realtà, forse sarebbe più opportuno chiederne la calendarizzazione al posto di un altro provvedimento relativo all'istituzione di un giornata (che adesso non ricordo, non avendo con me il calendario).

PRESIDENTE. Questo però riguarda la settimana successiva. Lei si riferisce probabilmente all'istituzione di una festa in ricordo dell'onorevole Di Vagno, se non sbaglio, ma questo non è stato inserito nel calendario approvato.

AIROLA *(M5S)*. Mi rendo conto che forse è più accettabile da parte dell'Assemblea questo cambiamento di programma rispetto a quello che ho proposto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota per il successivo calendario essendo questo non oggetto di variazione.

Sull'aggressione subita dal segretario federale della Lega Nord

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo brevemente, senza far perdere troppo tempo all'Assemblea. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, così non riusciamo a capire la questione che pone il senatore Centinaio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Nel pomeriggio di sabato scorso l'europarlamentare Matteo Salvini, insieme ad un consigliere comunale del Comune di Bologna e ad altre persone, è stato oggetto di atti violenti da parte di un gruppo di persone, per fortuna adesso in parte identificato. Costoro hanno deciso di esprimere il proprio dissenso nei confronti di quanto stava facendo l'europarlamentare, nonché segretario federale della Lega Nord, Salvini, con atti che tutti abbiamo potuto ben vedere sui vari organi di informazione e sulle reti televisive. Il segretario federale della Lega si trovava a Bologna per andare a visitare, autorizzato dal Comune di Bologna, un campo rom a seguito di un atto di violenza precedentemente perpetrato nei confronti di una consigliera comunale del medesimo Comune da alcuni rom presenti in quel campo.

Non voglio dilungarmi troppo nello spiegare quanto è successo, perché ognuno di noi si è fatto un'idea e penso che non sarà il senatore Centinaio a far cambiare idea ai colleghi senatori. Le immagini sono dati oggettivi e quello che è successo al segretario federale della Lega e soprattutto all'auto di servizio che lo accompagnava è stato sotto gli occhi di tutti; e penso che il carrozziere che la sta sistemando potrà dire esattamente quello che è successo.

Per questo motivo, come Gruppo della Lega Nord del Senato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del nostro Regolamento, sperando che almeno questa volta il Regolamento del Senato venga applicato, abbiamo deciso di presentare una interpellanza parlamentare di Gruppo. Sappiamo tutti cosa vuol dire questo: vogliamo che venga aperto un dibattito in quest'Aula sull'argomento, perché vogliamo e chiediamo che i cittadini italiani, chiunque essi siano, europarlamentari, senatori o consiglieri comunali, possano attraversare il territorio nazionale, esprimere le proprie idee ed anche esercitare il proprio diritto di consiglieri comunali, di europarlamentari o di parlamentari senza dover essere accompagnati dalla scorta e senza dover subire atti di violenza come quelli che abbiamo visto nei giorni scorsi, una violenza inaudita, verbale e fisica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Cardiello e Liuzzi)*.

Comunichiamo quindi all'Assemblea che nelle prossime ore presenteremo l'interpellanza parlamentare di cui ho detto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Auricchio)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Centinaio. Come lei ha detto, l'interpellanza ancora non è stata depositata. Non appena lo sarà, procederà secondo i tempi previsti dall'articolo del Regolamento da lei citato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***

(953) ***RANUCCI ed altri. - Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica***

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 16,44)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1167

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1167 e 953.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 29 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ranucci.

RANUCCI, *relatore*.Signora Presidente, colleghi, vorrei replicare brevemente rivolgendomi ai colleghi intervenuti e comincerei dalla senatrice Fabbri e dal senatore Sonego, che hanno ricordato un punto importante per questo settore, ossia il *leasing* agevolato. Questa sarà sicuramente una delle importanti richieste che dovranno essere rivolte al Governo per rilanciare il settore della nautica.

Quello che dice il senatore Pagnoncelli è vero: anche il settore della nautica ha bisogno di un provvedimento come il *jobs act*. Il senatore faceva riferimento alla compresenza di circa cinque tipologie di contratti all'interno di questo comparto e credo che anche qui si debba giungere ad un contratto unico, perché all'interno di un unico stabilimento sono presenti varie lavorazioni.

Senatore Cervellini, la ringrazio per aver fatto una bellissima citazione: «Uomo libero, amerai sempre il mare». Questo è un modo giusto per vedere non soltanto quello che può essere il nostro settore della nautica - lei ha fatto riferimento all'occupazione - ma una delle risorse più importanti che il nostro Paese può offrire.

Ringrazio anche il senatore Consiglio, che ha parlato di un passo in avanti, soprattutto per aver messo in rilievo il fatto che la nautica mette insieme, nello stesso prodotto, due specializzazioni che sembrano opposte: l'artigianato e la tecnologia.

Senatore Cioffi, spero che lavorando insieme, come abbiamo fatto in Commissione, si possa arrivare a dei risultati concreti. Ritengo molto importante la sua idea di trasformare i porti mercantili in porti turistici e questo lo abbiamo anche scritto nella parte che riguarda i porti commerciali, per cui credo che, ove la parte commerciale del porto non venga utilizzata, sia importante poterla trasformare in porto turistico.

Senatore Gibiino, credo che i marina *resort* possano essere un punto di ritorno per le 40.000 imbarcazioni che sono andate all'estero, perché abbiamo perso non soltanto gran parte del fatturato, ma soprattutto posti di lavoro a causa di una tassazione che a volte ha portato alla fuga dai nostri mari e dalle nostre marine. È giusto anche quello che dice a proposito del mare come fonte di cultura, di sport e di turismo per il nostro Paese.

Senatore Borioli, lei ha giustamente parlato di quello in esame come di un provvedimento che tende a difendere gli utenti deboli. È vero, cerchiamo anche di difendere questo tipo di utenti, che sono le imbarcazioni più piccole, e di far sì che nei porti di transito ci siano dei posti riservati alle persone portatrici di *handicap*.

Il senatore Malan ha parlato di controlli e sicurezza. È vero, noi dobbiamo cercare di fare in modo che

a minori controlli non corrisponda una minore sicurezza e in questo senso credo che dovremo lavorare tutti insieme affinché il famoso bollino blu venga moltiplicato e semplificato ancora. La sicurezza è importante (Pulcinella diceva che in mare non ci sono taverne), quindi credo che sia importante coniugare la sicurezza ad un controllo che non deve essere soltanto legato alla verifica, ma anche alla vita delle persone.

Il senatore Cuomo ha parlato di una iniziativa legislativa condivisa e delle tradizioni della nautica italiana, menzionando il gozzo sorrentino. Credo che quando parliamo di nautica, come ho già detto nel mio intervento iniziale, parliamo di un mondo molto ampio, ma soprattutto di un mondo che continua a darci soddisfazione perché può creare posti di lavoro e può essere un settore di sviluppo in cui nel *made in Italy* possono incrociarsi, come dicevo poc'anzi, l'artigianato e la tecnologia.

Ringrazio quindi tutti i senatori, la Commissione, i suoi componenti ed il suo Presidente, che hanno partecipato e hanno lavorato insieme dando ciascuno un importante apporto, ma soprattutto tutti i funzionari che, come sempre, sono importanti, efficaci ed efficienti ai fini del nostro lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Rinuncio alla replica, signora Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2 se accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo sostituire le parole «a prevedere l'inserimento obbligatorio» con le parole «a valutare l'inserimento».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3 se accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo sostituire le parole «a prevedere l'introduzione di un patentino obbligatorio» con le parole «a valutare la possibilità di introdurre un patentino».

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G2?

CROSIO *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G3?

CIOFFI *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE.Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1, G2 (testo 2) e G3 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 1167, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione,sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DI BIAGIO *(PI)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.14 (testo corretto) amplia la platea dei destinatari della semplificazione prevista alla lettera *r)* del comma 2 relativa ai titoli professionali. In particolare, la mia proposta è finalizzata a sostituire la parola «imbarcazioni» con le parole «unità». Infatti, com'è noto, il termine «imbarcazione» fa riferimento alle sole unità da 10,1 metri ai 24 metri. Sostituendo il termine «imbarcazioni» con quello di «unità» apriamo una finestra per poter intervenire sui titoli professionali a più ampio spettro.

Spero che questa proposta trovi la condivisione del Governo e dell'Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 1.100 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.101. Invito al ritiro dell'emendamento 1.102 o a trasformarlo in ordine del giorno. Invito al ritiro dell'emendamento 1.103 o a trasformarlo in ordine del giorno. Invito al ritiro degli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106. Invito al ritiro dell'emendamento 1.107 in quanto esiste già una norma analoga. Invito al ritiro dell'emendamento 1.108. Invito al ritiro dell'emendamento 1.109 in quanto è un eccesso di delega. Invito al ritiro dell'emendamento 1.110 in quanto il suo contenuto è già previsto nella norma.

Chiedo che l'emendamento 1.111 venga riformulato aggiungendo le parole «all'interno del campo boe»; se accolta la riformulazione, il parere è favorevole. Invito al ritiro dell'emendamento 1.112 o alla sua trasformazione in ordine del giorno. Invito al ritiro dell'emendamento 1.113 in quanto ridondante. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.114 in quanto il suo contenuto è già previsto nella norma. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.115. Invito al ritiro dell'emendamento 1.116.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.117.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.118 e 1.14 (testo corretto)

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.119, perché si tratta di un'inutile complicazione, e sull'emendamento 1.120.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.121, identico all'emendamento 1.700 del relatore, e 1.122. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.800. Invito al ritiro dell'emendamento 1.123 o alla sua trasformazione in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.124.

Invito ad una riformulazione dell'emendamento 1.125, affinché al comma 2, lettera *v)*, le parole «delle velocità minime» vengano sostituite con le parole «dei limiti di velocità».

Invito alla seguente riformulazione dell'emendamento 1.126: «*Al comma 2, lettera z), aggiungere dopo le parole*: "causano danni ambientali" *le seguenti*: "ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino"», con il che esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.127 e 1.128. Sugli emendamenti 1.129 e 1.130, essendo assolutamente d'accordo sui principi in essi contenuti, ma essendo questa una legge delega e avendo già inserito nella delega, in sede di Commissione, la parte riguardante i requisiti visivi e auditivi, chiedo al senatore Crosio di trasformarli in ordine del giorno.

Sull'irruzione di contestatori in una sede del PD di Milano

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ritengo che l'Assemblea debba essere messa a conoscenza di un'agenzia di stampa che ho appena letto e che preoccupa alquanto. In precedenza il Presidente del mio Gruppo ha messo in risalto una situazione che si è verificata a Bologna, riguardante il nostro segretario federale. Ci è appena giunta un'agenzia, secondo cui una sede del PD, a Milano, nella quale era in corso un'assemblea sindacale del SUNIA, Sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari (quindi alla presenza di inquilini, di gente preoccupata per il proprio vivere quotidiano), è stata oggetto di una irruzione da parte di 20 soggetti incappucciati, che hanno gettato scompiglio, fumogeni e non si sa cos'altro.

Ritengo che l'attenzione dei Gruppi e dell'Assemblea debba essere posta su questo episodio: diamo pertanto l'attenzione e la solidarietà del nostro Gruppo al Gruppo del PD, affinché possa esprimerla anche ai militanti di Milano, perché fare politica in questo Paese non può essere e diventare un lusso,

ma deve essere un diritto garantito costituzionalmente, a chiunque intenda esercitarlo, rispettando il diritto degli altri. Devono invece essere represse situazioni che mettono in discussione la libertà delle altre persone. Su questo, signora Presidente, chiediamo attenzione e ribadisco la solidarietà del nostro Gruppo agli aderenti al PD. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bignami, Buemi, Campanella e Gambaro)*.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, sono tutti episodi molto preoccupanti, su cui credo che le forze politiche debbano sentirsi coinvolte e credo che anche il Governo avrà modo di riferire in proposito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1167e 953 (ore 16,59)

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signora Presidente, il parere del Governo è quasi sempre coincidente con quello espresso dal relatore.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.600 e 1.101. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.102 e 1.103.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di trasformare l'emendamento 1.103 in ordine del giorno.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Condivido il parere del relatore.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.104: il parere non è dunque contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108. Per quanto riguarda l'emendamento 1.109, il Governo si rimette all'Aula. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.110, 1.111, 1.114 e 1.115, parere contrario sugli emendamenti 1.112, 1.113, 1.116, 1.117 e 1.118 e parere favorevole alla trasformazione di quest'ultimo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.118, il relatore aveva dato parere favorevole. Il suo parere è difforme?

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Il Governo è favorevole alla trasformazione dell'emendamento 1.118 in ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione perché è in corso l'*iter* approvativo di un decreto mirante a rivedere i requisiti fisici per il rilascio della patente nautica che tiene conto di un parere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo segnalarle che su alcuni emendamenti, in particolare gli emendamenti 1.114 e 1.110, su cui lei ha espresso parere favorevole o una proposta di riformulazione in ordine del giorno, c'è il parere contrario della Commissione bilancio che, immagino, sia stato condiviso in quella sede con il rappresentante del Governo. Valuterà, quando lo segnaleremo, se confermare il parere del Governo nei termini che lei ha espresso.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. In realtà, Presidente, l'emendamento 1.110, su cui ho espresso parere favorevole, è già nell'articolo 32 del provvedimento cosiddetto sblocca Italia: è la disposizione marina *resort*. È già stato pubblicato il decreto ministeriale di attuazione. Il Ministero dell'ambiente ha espresso avviso favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 1.114, prendo atto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Quindi, il suo parere è contrario come quello del relatore.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Avevo le annotazioni perché vi era anche il parere favorevole del Ministero dell'ambiente, oltre che del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT). Prendo atto del parere contrario della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Sì, perché il Governo parla con una voce sola.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.115, contrario sull'emendamento 1.116 o, in alternativa, favorevole

alla riformulazione proposta dal relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.117 e 1.118 o, in subordine, con riferimento a quest'ultimo emendamento, favorevole alla trasformazione in ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.14 (testo corretto), parere contrario sugli emendamenti 1.119 e 1.120. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.700, 1.121 e anche sull'eventuale riformulazione del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.700 e 1.121 sono identici e li voteremo congiuntamente.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.122. Sull'emendamento 1.800 rivolgo un invito al ritiro perché l'emendamento, che peraltro è del relatore, impatta sull'attività formativa contemplata nell'ordinamento sportivo con specifico riferimento alla disciplina federale del CONI per la qualifica di istruttore di vela. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.123. Sull'emendamento 1.124 il Governo si rimette all'Aula; sul tema è in fase di predisposizione un disegno di legge d'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.124 c'è un parere contrario della Commissione bilancio.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Ne prendo atto e, quindi, esprimo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 1.125 il parere è contrario. In alternativa, il parere potrebbe essere favorevole se riformulato in questo modo: al comma 2, lettera *v)*, sostituire le parole: «delle velocità minime» con le seguenti: «dei limiti di velocità».

Sull'emendamento 1.126 nel testo originale il parere è contrario; il parere è favorevole all'eventuale riformulazione proposta dal relatore.

Sugli emendamenti 1.127, 1.128, il parere è contrario.

Infine, il Governo è favorevole alla trasformazione degli emendamenti 1.129 e 1.130 in ordine del giorno, come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gaetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Senatore Cioffi, sull'emendamento 1.100 il relatore ha espresso un invito al ritiro. Insiste per la votazione?

CIOFFI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.600, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.102 il relatore ha espresso un invito al ritiro.

Senatore Crosio, lo accoglie?

CROSIO *(LN-Aut)*. Ritiro l'emendamento in virtù del fatto che sia il rappresentante del Governo che il relatore hanno accettato il mio ordine del giorno, che è la sintesi di questi emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.103 la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta condizionato a riformulazione; il relatore ha invece invitato a ritirarlo o a trasformarlo in ordine del giorno. Cosa intende fare, senatore Cioffi?

CIOFFI *(M5S)*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.104 il relatore ha espresso un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Cioffi?

CIOFFI *(M5S)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.106 è stato rivolto al presentatore un invito al ritiro. Poiché il senatore Susta non è in questo momento presente in Aula, l'emendamento è decaduto.

Senatore Cioffi, sull'emendamento 1.107 il relatore ha espresso parere contrario e l'ha invitata a ritirarlo, essendo la norma già presente nell'ordinamento.

Le chiedo se insiste per la votazione.

CIOFFI *(M5S)*. Presidente, insisto per la votazione di questo emendamento. Vorrei, però, far presente che, quando è stato votato l'emendamento 1.103, mi sembra non sia stato detto che il relatore si era espresso a suo favore.

PRESIDENTE. Ritorniamo, allora, all'emendamento 1.103. Su tale emendamento il Governo e il relatore avevano espresso parere contrario e c'era un parere di nulla osta condizionato della Commissione bilancio.

Quindi, la condizione non era stata posta dal relatore o dal Governo, che avevano espresso parere contrario, ma era la Commissione bilancio che ne chiedeva una riformulazione.

CIOFFI *(M5S)*. No, Presidente. Io avevo chiesto di votare quell'emendamento così com'era; lo avrei trasformato in ordine del giorno se avessi saputo dell'esistenza di quel blocco, ma c'è stata un po' di confusione in Aula.

PRESIDENTE. Annulliamo allora la votazione dell'emendamento 1.103 e procediamo alla verifica del sostegno per la votazione ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Cioffi, le è stato rivolto dal relatore un invito a ritirare l'emendamento 1.109.

CIOFFI *(M5S)*. Presidente, mi scusi, ma mi è sembrato di sentire il Governo rimettersi all'Aula, per cui insisto a votarlo.

PRESIDENTE. Indìco allora la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.110, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CIOFFI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

All'emendamento 1.111, è stata proposta una riformulazione; da parte del relatore, senatore Cioffi, le chiedo se l'accetta.

CIOFFI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Cioffi, le è stato rivolto dal relatore un invito a trasformare l'emendamento 1.112 in ordine del giorno; l'accetta?

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, lo trasformiamo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.112 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.114, la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Su tale emendamento, oltre al relatore, anche il Governo, se ho inteso bene ha espresso un parere contrario. È così, signor Sottosegretario?

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Si, Presidente, il

Governo modifica il parere sull'emendamento in questione proprio perché ella ha fatto presente che su di esso era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, se mi sono bene accertato, questo emendamento nella scorsa legislatura era stato inserito nel disegno di legge n. 979 del 2009 e approvato; era un emendamento a firma dei senatori Ranucci e Zanda. Mi sembra strano che adesso venga espresso parere contrario su questo emendamento 1.114, visto che noi non abbiamo fatto altro che copiare un loro emendamento. Vorrei capire dunque perché dobbiamo ritirarlo. Insistiamo per la sua votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.116, è stato espresso un invito al ritiro del relatore altrimenti il parere è contrario. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo al relatore se vi sia la disponibilità a una riformulazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Originariamente c'era un parere contrario del relatore e del Governo; il relatore intende intervenire?

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, potrei accettare una riformulazione dell'emendamento in questione se al comma 2 dell'articolo 1 la lettera *h)* venisse sostituita con la seguente: «destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco *(dry storage)* di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree».

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, mi sembra di capire che questa riformulazione, sia profonda. Essa dovrebbe essere perciò consegnata alla Presidenza e poi inviata alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, voglio soltanto farle notare che l'aggiunta reale al testo dell'emendamento riguarda solo poche parole. Non si tratta, dunque, di una riformulazione complicata.

PRESIDENTE. Se potessimo avere il testo, forse riusciremmo a valutarlo meglio. Accantoniamo quindi l'emendamento 1.116, in modo da fare questo approfondimento.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero solo comunicare che nella votazione sull'emendamento 1.115 ho espresso un voto contrario, laddove intendeva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.118, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole mentre il Governo ha invitato a trasformarlo in ordine del giorno.

Senatore Cioffi insiste per la votazione dell'emendamento?

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, insisto per la votazione perché, a mio avviso, seppure il relatore ha una parola importante in merito, il Governo non ha espresso un parere ostativo; penso dunque che il Parlamento possa esprimersi in senso favorevole.

Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento, invitando tutti i colleghi a esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si adegua al parere del relatore o esprime una riserva su tale emendamento?

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Come ho detto prima, sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.118, da accogliere come raccomandazione, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il suo parere favorevole?

RANUCCI, *relatore*. Presidente, seppure favorevole al merito dell'emendamento, rivolgo ai presentatori analogo invito alla sua trasformazione in ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario. Chiederei però al Governo di accogliere tale ordine del giorno, nel caso il senatore Cioffi accettasse tale trasformazione.

PRESIDENTE. La proposta del relatore è di trasformare tale emendamento in ordine del giorno e accoglierlo come tale, non quindi come raccomandazione. Senatore Cioffi, come si esprime in merito?

CIOFFI *(M5S)*. Questo emendamento semplicemente dice che se puoi guidare la macchina puoi guidare anche una barca; mi sembra veramente il minimo sindacale, perché uno con gli occhiali può guidare la macchina, ma non può guidare la barca. Mi sembra una pazzia quindi se non votiamo un emendamento del genere siamo ridotti male.

PRESIDENTE. Mi dica che cosa intende fare.

CIOFFI *(M5S)*. Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento. Il minimo sindacale è approvarlo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14 (testo corretto), presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.119, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.120, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.700, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.121, presentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.122 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo mentre il Governo ha espresso parere contrario. Senatore Cioffi, insiste per la votazione?

CIOFFI *(M5S)*. Vorrei chiedere al relatore se è possibile riformulare questo emendamento, aggiungendo, alla fine della frase «sono posti, in proporzione al numero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela o della Lega navale italiana», le parole: «o a carico degli iscritti stessi». Con questa riformulazione diremmo che questi oneri sono a carico o degli iscritti o della Federazione italiana vela o della Lega navale italiana. Vorrei chiedere al relatore il suo parere su questa ipotesi di riformulazione.

PRESIDENTE. Il relatore intende replicare al senatore Cioffi?

RANUCCI, *relatore*. Presidente, il mio parere su tale riformulazione sarebbe favorevole, ma essendoci il parere contrario della Commissione bilancio chiaramente non possiamo fare altro che prenderne atto.

PRESIDENTE. Su questo punto, senatore Cioffi, se si modifica dobbiamo sicuramente ritornare in Commissione bilancio. *(Commenti del senatore Cioffi)*. Senatore Cioffi, esaminiamo questo emendamento per il momento; dell'altro discuteremo poi.

CIOFFI *(M5S)*. Pensavo, Presidente, siccome c'è una riformulazione, visto che la Commissione bilancio ne deve già esaminare un altro, possiamo esaminare anche questo, perché non cambia la spesa.

PRESIDENTE. Non ne dubito, senatore Cioffi, però noi su questo emendamento dobbiamo acquisire il parere della Commissione bilancio.

CIOFFI *(M5S)*. Già sull'altro emendamento dobbiamo acquisirlo; invece che uno ne esaminiamo due, non cambia niente. Chiedo pertanto di accantonarlo in attesa del parere della Commissione bilancio, per piacere.

PRESIDENTE. Avremmo però bisogno di un testo della riformulazione, senatore Cioffi perché non possiamo discutere e deliberare su testi comunicati a voce.

PUGLIA *(M5S)*. Solo le deleghe in bianco passano qua.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.122 è pertanto accantonato.

Sull'emendamento 1.800 il Governo ha rivolto al relatore un invito al ritiro.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, siccome si tratta di estendere alla Marina militare i corsi di vela, non riesco a capire per quale motivo non dobbiamo essere a favore dell'emendamento 1.800. Chiedo quindi al Governo di rivedere la sua posizione in quanto credo sia importante che anche la Marina militare possa fare questi corsi.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.800, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

In merito all'emendamento 1.123 il relatore ha rivolto un invito al ritiro o a trasformarlo in ordine del giorno, su cui il parere sarebbe favorevole. Il Governo è conforme a questa opinione?

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signora Presidente, ho espresso parere contrario sull'emendamento 1.123.

PRESIDENTE. Il Governo è contrario anche all'ordine del giorno?

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Sì, il parere resta contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, intende modificare il suo parere?

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, chiederei al senatore Cioffi di trasformare l'emendamento 1.123 in ordine del giorno e al Governo di accoglierlo come raccomandazione. Mi sembra infatti un punto abbastanza importante di collegamento tra le varie autorità. È una cosa che tra l'altro già avviene nel campo della nautica con il famoso bollino blu.

PRESIDENTE. Chiedo quindi al Governo se insiste con il parere contrario.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Confermo il parere contrario.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, le chiedo scusa, ma il fatto che il relatore e il Governo fanno questo ping pong, mi fa un po' tristezza.

PRESIDENTE. È l'autonomia del Parlamento. È giusto così.

CIOFFI *(M5S)*. Per carità, mi fa piacere che il Governo e il relatore abbiano questa interazione così spumeggiante che ci auguriamo sempre e su tutti gli emendamenti, perché magari si cambia pensiero in corso d'opera, tuttavia, l'emendamento 1.123 rappresenta una misura importante ed utile. Si tratta infatti di fare un *database* e di organizzare e rivisitare il tutto al fine di informatizzare il sistema e renderlo fruibile. Mi sembrava quindi importante fare questa operazione con un emendamento. Capisco che possono esserci degli impegni di carattere finanziario che ci possano indurre a riflettere su questa proposta - anche se tanto qua non si cambia mai niente - ma almeno facciamo un ordine del giorno. In tal modo, il Governo prenderebbe l'impegno a fare qualcosa. Se il Governo non si vuole impegnare neanche a fare un *database*, allora è meglio che ce ne andiamo tutti a casa! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A questo punto votiamo l'emendamento così com'è e prendetevi la responsabilità di non voler fare nemmeno un *database*! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il senatore Cioffi non ha bisogno delle mie difese, ma vorrei fare un'osservazione. Su questa legge delega è stato fatto un importante lavoro in Commissione nel corso del quale con i colleghi, il Sottosegretario e il relatore abbiamo fatto veramente un lavoro certosino su emendamenti e ordini del giorno.

Con tutto il rispetto per il Governo e con tutta la buona volontà, non è che al cambio di Sottosegretario si cambia opinione, si mette in difficoltà il relatore e in discussione tutto il lavoro fatto. Se il Governo vuole schiarirsi le idee, gli facciamo fare una pausa, altrimenti fra poco cominceremo ad esprimere voti contrari. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-MovX e del senatore Orellana)*.

RANUCCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, io chiederei davvero al rappresentante del Governo, siccome si tratta soltanto di un'attività di raccordo tra le autorità per le varie attività, di rivedere il suo parere, e insisto affinché l'emendamento 1.123 possa essere trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo intende accogliere l'invito del relatore?

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Accolgo la proposta del relatore. Il Governo è disposto ad accogliere tale emendamento come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, accetta la trasformazione in ordine del giorno?

CIOFFI *(M5S)*. Sì, Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.123 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.124, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GAETTI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.125 è stata avanzata una proposta di riformulazione del relatore, condivisa dal rappresentante del Governo. L'accoglie, senatore Cioffi?

CIOFFI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.125 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Anche sull'emendamento 1.126 c'è una proposta di riformulazione del relatore, condivisa dal Governo. L'accoglie, senatore Cioffi?

CIOFFI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.126 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.127.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, con questo emendamento vogliamo semplicemente far sì che il Governo si conformi alla volontà del Parlamento, perché chiediamo che, nel momento in cui il Parlamento esprime un parere, il Governo vi si conformi, questo per far sì che il Parlamento, e il Senato in questo caso, ritorni ad avere il suo ruolo predominante di legislatore. D'altra parte, tale formulazione è già presente nella legge delega sul federalismo fiscale del 2009, quindi non ci siamo inventati niente; ancora una volta, prendiamo vostre disposizioni e le proponiamo anche noi: vediamo se siete in grado di votare contro qualcosa che avete già approvato, perciò vi chiediamo di votare favorevolmente.

Si tratta solo di fare in modo che il Governo si conformi alla volontà del Parlamento; anche in questo caso mi sembra il minimo sindacale perché ci prendiamo le nostre responsabilità di legislatori e le sottraiamo al Governo, che, poverino, è oberato di così tanti impegni e forse magari potrà lasciare a noi eletti il compito di legiferare in modo da liberarsi e poter allegramente twittare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.127, presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.128.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Presidente, essendo l'ultimo emendamento a mia firma, per fare un atto di buona

volontà nei confronti dei colleghi, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Sugli emendamenti 1.129 e 1.130 c'è una proposta del relatore di trasformarli in ordini del giorno, cui il Governo è favorevole. L'accoglie, senatore Crosio?

CROSIO *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, glielo confermo ora: accetto che entrambi gli emendamenti vengano trasformati in ordini del giorno.

Voglio soltanto sottolineare, in merito a questa linea di credito che oggi apriamo al Governo con questa legge delega, che spero il Governo abbia approfittato bene le questioni in essa trattate, che gli addetti ai lavori conoscono e che sono molto importanti, e si renda conto di quale sia la volontà alla sua base, condivisa da tutta la Commissione e che crediamo sia importante visto che sono ormai otto anni che si cerca di sanare questa situazione abbastanza complicata.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.129 e G1.130 non verranno posti ai voti.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati. Essendo stati riformulati, gli emendamenti 1.116 e 1.122 dovrebbero essere rinviati alla Commissione bilancio per il necessario parere.

Circa la modifica dell'emendamento 1.116, che non appare incidere sugli aspetti di costo e di copertura, non vedo presente il senatore Azzollini, che potrebbe aiutarci con un parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, che consente al Presidente della Commissione bilancio di esprimere verbalmente il parere in corso di seduta. Ai sensi del medesimo articolo 100, comma 7, del Regolamento, chiedo al senatore Sangalli se, in qualità di vice presidente della 5a Commissione, ritenga di poter supplire il suo Presidente ed esprimere il parere sulla riformulazione dell'emendamento 1.116 proposta dal relatore Ranucci.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, non essendovi, con la modifica introdotta, aggravi di costo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.116 (testo 2). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116 (testo 2), presentato dai senatori Cioffi e Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Circa l'emendamento 1.122, anche in questo caso, *ictu oculi*, la riformulazione proposta non dovrebbe comportare oneri per la finanza pubblica. Anche in questo caso, chiedo al senatore Sangalli se, ai sensi dell'articolo 100, comma 7 del Regolamento, possa esprimere verbalmente il parere sulla riformulazione.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, chiedo una breve.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto brevemente la seduta per dar modo al vice presidente Sangalli di apprezzare la riformulazione dell'emendamento 1.122.

(La seduta, sospesa alle ore 17,37, è ripresa alle ore 17,41).

Riprendiamo i nostri lavori. Prego il vice presidente Sangalli di illustrare all'Assemblea la posizione della Commissione bilancio sull'emendamento 1.122 (testo 2) come riformulato.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, le confermo il parere contrario della 5a Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Scibona, insiste?

SCIBONA *(M5S)*. Lo ritiriamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signora Presidente, colleghi, con il provvedimento in discussione, noi stiamo parlando anche di una risorsa importante per la nostra economia in chiave turistica, che è appunto la

nautica da diporto. Le vacanze in mare coinvolgono un numero sempre maggiore di connazionali e di stranieri che sono attratti dagli oltre 8.000 chilometri di costa.

Come ricordava il relatore durante la discussione generale, il comparto di riferimento occupa ben 18.000 addetti, che diventano 80.000 con l'indotto, e la spesa media del diportista è più del doppio di quella del semplice turista. Questo dato va letto anche alla luce della quantità di porti presenti sulle nostre coste, che sono decisamente inferiori rispetto a Francia e Spagna. L'Italia, rispetto a questi due Paesi, risulta avere il minore numero di porti: uno ogni 14 chilometri di costa, contro la Francia che ne ha uno ogni otto chilometri e la Spagna che ne ha uno ogni 6,5.

La nautica rappresenta quindi una risorsa economica ed occupazionale per il nostro Paese che andrebbe, a nostro modo di vedere, maggiormente incrementata, per i grandi risvolti positivi che da questa potrebbero derivare. I dati delle immatricolazioni mostrano, del resto, come la maggior parte delle imbarcazioni è di piccola dimensione e questo spiega come la nautica da diporto non sia più, se mai lo è stata, un'attività di *élite*, ma un'attività che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini sportivi o di semplici appassionati del mare.

Si tratta anche, talvolta, di diportisti improvvisati, inconsapevoli dei pericoli che si nascondono in mare, o che sottovalutano l'importanza delle regole per una tranquilla crociera e che rischiano di mettere a volte a repentaglio la propria sicurezza o quella degli altri.

Da quanto esposto, risulta quindi importante avere, come si cerca di fare con il provvedimento, da una parte, una normazione semplice e snella per dare impulso al settore nautico e, dall'altra, regole stringenti e puntuali per incrementare la sicurezza dei diportisti.

La delega interviene per razionalizzare e semplificare alcuni aspetti della normativa di settore e i relativi adempimenti amministrativi, con riferimento alla navigazione, all'unità da diporto, alla navigazione temporanea delle unità in situazioni particolari, come anche in tema di regolamentazione della locazione dei natanti.

Il provvedimento interviene tuttavia anche in materia di controlli. Durante i lavori della Commissione è stata introdotta infatti la lettera *o)* che giustamente si occupa di delegare il Governo a prevedere i criteri di razionalizzazione tesi a un risparmio di spesa per le forze di polizia destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, affidando al corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera la pianificazione esclusiva ed il coordinamento dei controlli in mare, evitando lo spiacevole fenomeno delle sovrapposizioni di competenze che, in modo particolare, si verifica in mare.

A tale proposito c'è una questione più di fondo che mi limito ad accennare ma sulla quale torneremo, perché il momento è maturo per affrontarla. In tutti i Paesi dell'OCSE c'è di norma una forza di polizia per il controllo del territorio e una forza di polizia per il contrasto alla grande criminalità. In Italia ci sono almeno sei diverse e autonome forze di polizia, senza contare la Polizia municipale; sono spesso in competizione l'una con l'altra e ciascuna è incaricata di occuparsi di tutto, ben al di là della propria specializzazione. La conseguenza è che spendiamo tre punti di PIL, il 30 per cento in più della Germania, con risultati decisamente inferiori a quelli di altri Paesi.

Ciascuna di queste forze dispone di una flotta, compresa la Polizia penitenziaria, la Guardia forestale, i Vigili urbani. Il fatto che tutti tendano ad occuparsi di tutto, con responsabilità che si intersecano fino a paralizzarsi, alimenta la dispersione delle risorse. Occorre, a nostro modo di vedere, favorire la vocazione specifica dei vari Corpi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, e la norma introdotta va in questo senso. A questo si aggiunga anche il principio del pieno adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva della Comunità europea in materia di attività di controllo da parte dello Stato.

Il disegno di legge, in conclusione, va nella direzione di semplificare e riordinare le norme del codice della nautica e vuole essere anche uno stimolo per il mercato interno del settore. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signora Presidente, la discussione generale di questi giorni ha chiarito ampiamente

quanto sia fondamentale per il rilancio del comparto la riforma del codice della nautica da diporto che stiamo esaminando.

È stato menzionato anche che il provvedimento in esame rappresenta un passaggio atteso da tempo, nell'ottica di quel necessario adeguamento del codice e dell'evoluzione tecnica del comparto che consenta una piena operatività e garantisca anche il doveroso controllo.

È stato ricordato che il settore della nautica con il suo indotto industriale e manifatturiero rappresenta un vanto per il nostro Paese, con un polo di notevole eccellenza e con grandi ricadute in positivo sotto il profilo occupazionale, un dato non trascurabile nell'attuale congiuntura economica.

Oggi diamo un segnale importante di stimolo per un settore produttivo di grande rilievo per il nostro Paese, che sta cercando di ripartire tra grandi superficialità e grandi difficoltà. Noi vogliamo rilanciarlo e la strada intrapresa con questo testo, che è notevolmente cresciuto e migliorato nel corso dell'*iter* parlamentare, è quella giusta, e di questo va dato merito anche al relatore Ranucci. Ciò anche a testimonianza del fatto che si può lavorare bene e in maniera seria e condivisa per rilanciare il nostro Paese. Con queste parole confermo il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia al testo in esame.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la Lega esprimerà un voto favorevole su questo disegno di legge delega per la riforma del codice della nautica da diporto. Spiace che su una questione che dovrebbe essere importante, considerato che, probabilmente a livello mondiale, il nostro Paese presenta le caratteristiche per essere il più virtuoso nella nautica di diporto, ci sia un interesse piuttosto scarso.

Non vorrei fare un intervento che interessa esclusivamente gli appassionati di nautica da diporto, ma permettetemi di sottolineare alcune questioni che ritengo fondamentali. L'Italia è un Paese non solo di poeti, artisti, eroi, santi, pensatori, scienziati, ma anche di navigatori. Lo dice la storia, ma anche la morfologia del Paese. Per quanto riguarda la storia, il Paese ha dato, tra i grandi navigatori, personaggi che sono e resteranno nella storia, come Colombo, Vespucci e Caboto; certamente non Schettino. Agli amici napoletani mi permetto però di dire che non hanno espresso solo Schettino, ma anche Francesco de Angelis, il grande *skipper* di Luna rossa, anche se mi dispiace dire che il più grande *skipper* in questo Paese resta comunque Giovanni Soldini, che è milanese, ma *ça va sans dire*.

Battute a parte, è un peccato costatare che in un Paese come l'Italia, che ha più di 8.000 chilometri di coste, che di fatto la rendono un grande porto, lo sport nazionale, anche facendo tutte le debite proporzioni, resti comunque il calcio. Guardando a ciò che accade in Nuova Zelanda, l'Italia dovrebbe diventare almeno un decimo di tale Paese per quanto riguarda la nautica da diporto. Anche in questo caso, devo purtroppo costatare che le realtà più importanti e con maggiore regolamentazione, sotto l'aspetto sportivo ed educativo, anche nelle scuole, troppo spesso non si trovano sul mare, ma sui laghi. Chi come me ha avuto modo di bordeggiare sul lago di Garda, sa che su quel lago abbiamo espresso dei grandi velisti, che - benché ciò sia paradossale - specialmente per quanto riguarda le categorie olimpiche hanno avuto spesso risultati migliori rispetto a coloro che vengono da altre realtà del Paese e che avrebbero dovuto avere una maggiore predisposizione.

Evidenzio tutto ciò per dire che tutto il settore della nautica da diporto e ciò che ne consegue è un patrimonio storico e culturale, ma è anche un patrimonio sotto l'aspetto economico, perché restiamo sempre e comunque i primi in campo commerciale, per gli allestimenti ma anche per la tecnologia specifica, ad esempio per quanto riguarda i maxi*yacht*: siamo infatti ai primi posti a livello mondiale.

Ci sono però dei problemi in questo Paese e pertanto, con la delega in esame, si vuole davvero stimolare il Governo affinché si vada a sanare il *gap* rispetto ad altri Paesi che, dal punto di vista territoriale, risultano penalizzati rispetto alla Penisola italica. Se pensiamo che i francesi hanno la metà delle nostre coste, ma hanno il doppio dei posti barca, capiamo che c'è qualcosa che non funziona. Inoltre, secondo uno studio specifico in ambito europeo sull'incidenza economica del settore nautico sul prodotto interno lordo, nella relativa classifica siamo collocati dopo i francesi e i tedeschi (e questo

ci sta), dopo la Croazia e addirittura dopo la Confederazione elvetica. È paradossale che la Svizzera, un Paese delle montagne «ci dia la paga» sotto questo aspetto. Devo dire purtroppo che «ci dà la paga» anche in ambito sportivo, perché sono riusciti a portarsi a casa una Coppa America, con Alinghi, cosa che noi non siamo riusciti a fare.

Lo dico con una sorta di vena ironica, che però ha un suo fondamento, perché nel nostro Paese anche l'approccio del legislatore per quanto riguarda il settore - e questo ci interessa direttamente - è stato sempre prevalentemente legato alla maggior vendita delle barche e non alla cultura del mare, patrimonio ad esempio di altre Nazioni molto simili alla nostra, come la Nuova Zelanda.

Purtroppo nel nostro Paese non funziona così. Per questo abbiamo voluto dare un apporto in questo disegno di legge delega istituendo, ad esempio, la Giornata del mare nelle scuole, che sembra una banalità ma non lo è, specialmente considerati gli 8.000 chilometri di coste che ha il nostro Paese. Dovrebbe essere una cosa normale dal nostro punto di vista, ma così non è, perché, purtroppo, c'è ancora questa mentalità, per cui, quando si parla di barche a vela, si pensa subito ai maxi *yacht*, a persone che hanno una disponibilità economica incredibile o a figure distaccate dalla quotidianità.

Noi speriamo che anche nel nostro Paese ci sia finalmente una svolta e che tutta la nautica da diporto e lo sport ad essa riferito, con riguardo anche ai nostri giovani, diventi consuetudine, diventi quotidianità, e che non sia una cosa per pochi eletti. Noi siamo certi che i benefici saranno molteplici innanzitutto in ordine economico. Sappiamo infatti costruire delle belle imbarcazioni e le sappiamo allestire meglio di altri. Dobbiamo avere quell'abbrivio, come si dice in codice nautico, per far sì che la nostra gente diventi sempre più consapevole di quanto possa dare questo Paese per quanto riguarda la nautica da diporto e di quanto non sappiamo prendere.

Per tali motivi, concediamo questa fiducia e questa linea di credito al Governo, ringraziando innanzitutto il relatore, il senatore Ranucci, che ha lavorato in maniera puntuale su questo disegno di legge delega e un po' meno il Governo, anche se, per il momento, ci sembra che al riguardo abbia capito bene. Oggi siamo particolarmente predisposti e fiduciosi nel fatto che non è mai troppo tardi per capire; pertanto, confermo che la Lega voterà a favore di questo disegno di legge delega. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Ranucci)*.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, noi di Sinistra, Ecologia e Libertà quando c'è da lavorare ci siamo; quando il confronto e l'ascolto sono reciproci ci siamo. Ci siamo quando si procede in una direzione che contribuisce non solo a salvaguardare le nostre coste e i nostri mari e a difendere i nostri livelli occupazionali, ma anche a realizzare politiche che permettono azioni positive sul piano ambientale e di sviluppo del lavoro, lavoro buono che premia l'eccellenza e la qualità.

È un terreno su cui noi, sistema Italia, dobbiamo sostenere la sfida e incoraggiare i nostri imprenditori del fatto che in questa direzione possono tenere e rilanciare i nostri cantieri. La nostra infatti è una tradizione straordinaria e unica, in crisi soprattutto negli ultimi anni, non solo per un fatto generale, ma anche per l'incapacità della politica di saper leggere l'importanza e la straordinarietà che questo comparto, insieme ad altre leve su cui dobbiamo agire, può rappresentare per la ripresa.

In questo provvedimento vi sono norme sulla sicurezza, sui controlli e sulla semplificazione. Nel prosieguo, soprattutto su questo aspetto, credo che dobbiamo e possiamo migliorare e affinare alcuni aspetti relativi agli operatori in alcune zone specifiche del nostro Paese, perché su questo fronte si può dare anche una risposta ad aspetti persino drammatici della crisi (penso alla Sardegna, ad esempio, con specifica attenzione). Dobbiamo quindi affinare. Il taglio dato a questo provvedimento è stato e può rappresentante, forse per la prima volta, un esempio di scuola su cui potremmo continuare a confrontarci e avere dei risultati positivi.

Soffermandoci a dare un giudizio specifico, credo che possiamo mettere insieme un circuito virtuoso, che può derivare da queste politiche: qualità ed eccellenza sull'ambiente, sul nostro patrimonio naturale, storico e archeologico, turismo di qualità. Capiamoci: quando dico turismo di qualità, non

dico d'*élite*, ma di qualità a tutto tondo; il che significa, appunto, un rapporto sano e non di saccheggio del nostro straordinario ambiente, a cominciare dalle migliaia di chilometri di coste. Se mettiamo insieme questo circuito virtuoso, quindi, possiamo veramente vincere la sfida, l'unica che possiamo combattere: quella della qualità. Su quella non abbiamo da temere una concorrenza sleale che, a volte, può essere fatta a livello internazionale.

Ci tengo anch'io a ringraziare il relatore, perché si è assunto la responsabilità di determinare le condizioni per questo confronto. Spero che lo stile e il metodo originale di lavoro che abbiamo contribuito a creare intorno a questo provvedimento possano rappresentare e diventare la normalità sia in sede di Aula del Senato che, prima ancora, di Commissione.

Per questo, voteremo a favore del provvedimento di modifica del codice della nautica da diporto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami)*.

DI GIACOMO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO *(NCD)*. Signora Presidente, il provvedimento oggi in discussione, approvato dalla Commissione lavori pubblici, contiene la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e rappresenta un fatto di grande rilevanza per il mercato e per tutti coloro che operano in questo settore. Si tratta - va detto - di un settore che è un vanto per il nostro Paese e che rappresenta una grossa voce dell'*export* italiano, con un fatturato che sfiora i tre miliardi di euro.

Come ha giustamente ricordato il relatore nella sua esposizione, le imbarcazioni immatricolate in Italia sono circa 105.000, con 18.000 addetti e oltre 80.000 lavoratori dell'indotto. Questi dati stanno a dimostrare che la nautica è soprattutto una risorsa economica ed occupazionale per il nostro Paese: uno di quei pochi settori che ci vedono *leader*.

Tuttavia, anche questo settore, purtroppo, è stato colpito dalla crisi degli ultimi anni, con un meno 20 per cento del fatturato e una perdita che sfiora i 40.000 posti di lavoro persi.

Per tutti questi motivi, assume rilevanza la delega data al Governo per il provvedimento in discussione. La delega introduce infatti elementi di razionalizzazione e semplificazione di alcuni aspetti della normativa di settore e dei relativi adempimenti amministrativi, con riferimento alla navigazione, alle unità da diporto e alla regolamentazione della locazione dei natanti, prevedendo la disponibilità di accosti dedicati alle unità in transito, con particolare riguardo a quelli da riservare ai portatori di *handicap*.

In materia di controlli per la sicurezza della navigazione si interviene, da un lato, prevedendo una razionalizzazione delle attività di coordinamento e, dall'altro lato, stabilendo il principio dell'adeguamento dell'ordinamento alle direttive dell'Unione europea in materia di attività di controllo da parte dello Stato.

Si dispone poi la revisione e l'ammodernamento delle norme concernenti le unità da diporto e le loro dotazioni. Si prevede, ancora, l'inserimento della cultura del mare e dell'educazione marinara nei programmi formativi scolastici, nonché l'istituzione nelle scuole della Giornata del mare.

Quanto alle sanzioni, è previsto l'inasprimento delle sanzioni per l'eccesso di velocità e, in generale, per tutti i comportamenti che possono mettere a rischio l'incolumità e la vita delle persone, specie se commessi guidando in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, arrivando in questi casi anche al ritiro della patente e al sequestro dell'unità da diporto.

Per concludere, signora Presidente, onorevoli senatori, ritengo questo provvedimento delega un importante passo nella direzione dell'ammodernamento della normativa di un settore, quello della nautica da diporto, che rappresenta - e potrà rappresentare sempre più nel futuro - un'occasione di sviluppo per il nostro Paese e di lavoro per migliaia di persone.

Dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centrodestra.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, ancora una volta parliamo di un disegno di legge delega che nasce su impulso del Governo e quindi, ancora una volta, il Governo sostanzialmente delega se stesso a fare una legge. E questo è un fatto che concettualmente non può vederci favorevoli: è il concetto stesso che il Governo se la canta e se la suona che a noi non piace. Il Governo Renzi - ma anche quelli precedenti - si è caratterizzato proprio per l'ampio uso di questo strumento, con il quale continua ad imperversare al di sopra della testa di noi parlamentari che abbiamo il compito, fin quando siamo in una democrazia rappresentativa, di rappresentare gli interessi dei cittadini. Il Governo dovrebbe eseguire solo le nostre volontà, per cui questo è un modo di fare che ci continua a non piacere.

Il settore del quale parliamo è di seria importanza, come è stato ricordato da più parti. Parliamo di un Paese, il nostro, che ha più di 7.500 chilometri di costa e, quindi, una grandissima possibilità. Ci concentriamo su tante cose, mentre a volte basterebbe ricordarci di farlo, come in questo caso nell'ambito del settore della movimentazione di imbarcazioni di media e piccola taglia (fino a 24 metri). Abbiamo già detto che parliamo di più di 100.000 imbarcazioni, di 18.000 addetti e di un fatturato di 3 miliardi e mezzo di euro. Parliamo, quindi, di un settore veramente importante.

Ci sarebbe piaciuto che il Governo avesse accelerato il tempo di esercizio della delega - avevamo presentato un emendamento proprio per ridurre i tempi - anche se alcuni operatori del settore ci dicono che ritengono tale tempo adeguato. Noi, invece, vogliamo che il Governo agisca non con i soliti *tweet*, ma sul serio, per cui ci sarebbe piaciuta una riduzione dei tempi.

Questo è un settore indubbiamente un po' in crisi, come d'altronde tanti altri, per cui occorre trovare il modo per rendere più fluido il codice della nautica. Certo, bisognerebbe ragionare anche in termini di infrastrutture. Non si può nascondere una piuttosto sviluppata carenza di ormeggi e di strutture destinate tipicamente a questo. Facciamo l'esempio del porto di Taranto, che è molto importante: si tratta di un porto sostanzialmente impegnato a servire l'Ilva e l'ENI. Recentemente abbiamo avuto conoscenza dell'esistenza del progetto Tempa Rossa: un progetto di perforazione petrolifera, del quale abbiamo diffusamente parlato quando abbiamo esaminato quella schifezza di decreto denominato sblocca Italia, trattando le perforazioni. Sappiamo che questo progetto, che dovrà sviluppare la Total, prevede l'immissione del petrolio estratto, un petrolio che oltretutto fa schifo, nell'oleodotto ENI. Sul porto di Taranto la Total prevede di realizzare due grandi serbatoi per portare il petrolio, per la raffinazione, non nella raffineria di Taranto ma in una che sta fuori il nostro Paese, anzi fuori l'Europa. Magari sarebbe stato più bello utilizzare il porto di Taranto, vista anche la sua posizione, iniziando a riconvertirlo per sviluppare il settore turistico. Questo, sì, sarebbe stato auspicabile, ma tant'è: il petrolio continua a pagare e la nautica continua ad essere in un certo senso disprezzata, mentre potrebbe trattarsi di un settore davvero rilevante.

Il disegno di legge era originariamente, come al solito ampio, dalle maglie larghe, ma sappiamo che il Governo fa un po' quello che gli pare. Fortunatamente, nel corso della discussione, in Commissione e in Aula, indubbiamente anche con il contributo importante del relatore, a cui bisogna di questo dare atto, abbiamo messo una serie di paletti. Abbiamo reso la delega un po' più stringente, proprio per evitare che il Governo possa fare quello che gli pare, e sono stati approvati alcuni emendamenti.

Dobbiamo dire che, seppure non ci piaccia questo continuo ricorrere alla delega da parte del Governo per esautorare il Parlamento, visto il buon lavoro svolto e visto che siamo riusciti a rendere più coerente il testo del disegno di legge, il nostro voto sarà favorevole. Devo dire però all'Assemblea: è meglio non vi ci abituate, perché sarà raro in futuro che il nostro voto sarà favorevole, se continuerete a utilizzare in questo modo questo strumento.

In ogni caso, data l'importanza di questo tema per un Paese che ha tantissimi chilometri di coste e che dovrebbe imparare a vivere delle sue bellezze e della sua forza, non nel modo becero che abbiamo visto in quella schifezza di decreto che è lo sblocca Italia, siccome riteniamo che questo sia un settore veramente importante per il Paese, voteremo a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci troviamo a discutere di una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. È una delega necessaria e condivisa, che ha l'obiettivo di operare un riordino in materia di nautico da diporto. Le regole fin qui emanate, infatti, trovano la propria fonte in differenti provvedimenti legislativi di diversa natura: ciò si traduce in una normativa dispersa, confusa e non organica.

Oggi abbiamo l'occasione per operare un cambio di rotta. Occorre cioè dare regole certe e semplificare le procedure, allo scopo di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nautico a cui fino ad oggi, a mio parere, non abbiamo dato il giusto valore.

La revisione del codice è una buona opportunità per dare stimolo all'economia italiana. Non va dimenticato, poi, che la delega si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione del mare come fonte di ricchezza e crescita, nell'ambito della strategia dell'Unione europea per il turismo costiero e marittimo, elaborata ed ufficializzata nello scorso aprile. La navigazione da diporto, infatti, è una delle componenti del turismo costiero e marittimo e riveste un ruolo strategico, non solo per l'Italia, ma anche per le molte altre regioni e zone costiere d'Europa.

A proposito di coste, è importante che la delega contempli anche un'azione di sinergia da svolgere con i cosiddetti GAC (ovvero i Gruppi di azione costiera) che sono l'omologo dei Gruppi di azione locale, perché anche l'entroterra è parte dell'economia marittima. Con la delega recepiamo queste indicazioni della Commissione europea e accogliamo l'invito, rivolto agli Stati membri, di elaborare e attuare strategie nazionali per migliorare le condizioni di concorrenzialità del settore, e sfruttarne pienamente le potenzialità.

Soffermandoci sulle potenzialità, l'Italia ha una risorsa preziosa, che è il mare. Il nostro Paese ha oltre 8.000 chilometri di coste e una vocazione marittima che coinvolge l'intera struttura socioeconomica nazionale. Le Repubbliche marinare, i codici marittimi medievali, la faticosa resistenza delle nostre marinerie ai mutamenti epocali determinati dalla scoperta del Nuovo continente, la crisi dei traffici marittimi nell'800: tutto narra di mare e di economia del mare. E ancora una volta constatiamo con mestizia la scarsa importanza attribuita negli ultimi tempi al valore strategico dell'economia correlata al mare, fino a giungere - ahimè - al paradosso, al suicidio dell'economia marittima, dovuto all'eccessivo carico fiscale e alla tassazione che hanno spaventato e creato un pregiudizio, inducendo non pochi a scappare dai nostri porti e dai nostri insufficienti approdi.

È stato opportunamente citato Joseph Conrad: «Uomo libero, amerai sempre il mare». Deve ricordarlo il Governo nell'attuazione della delega. «Il mare unisce gli uomini molto più della terra»: lo diceva Ernest Hemingway. In modo analogo si è espresso Charles Baudelaire. Tutti hanno sottolineato l'importanza di questo elemento nella nostra vita, nell'economia dei popoli e particolarmente nell'economia italiana e, parlando da pugliese, nell'economia di chi sa (appunto da pugliese) che gli 800 chilometri di mare che circondano la Puglia sono parte integrante del prodotto interno lordo della nostra Regione.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e dare atto al relatore del lavoro svolto, anche in termini di zelo e di riguardo all'intero settore, sento di rivolgere, a nome dei senatori azzurri, la raccomandazione al Governo ad usare bene e proficuamente la delega che stiamo accordando in materia di codice nautico diportistico.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,15)**

(*Segue* LIUZZI). La nostra industria nautica, la cantieristica, l'artigianato applicato alle imbarcazioni da diporto hanno bisogno, ora più di ieri, di rassicurazioni e di iniezioni di fiducia.

Tutta la nautica da diporto ha bisogno di rilancio. L'imprenditoria nautica ha intatte tutte le potenzialità tecnologiche, la creatività e il *design*. Gli enti locali devono essere messi nelle condizioni di operare scelte oculate e di apertura, di sostenibilità ambientale e di compatibilità turistica, senza ideologismi, perniciosi pretesti e pregiudizi da *pasdaran* dell'ambientalismo: usare l'intelligenza e governare i processi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

FILIPPI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza del provvedimento che stiamo per approvare assume per il nostro Gruppo un valore e un significato del tutto particolare, oserei dire simbolico, che voglio mettere a premessa di questa dichiarazione di voto.

Si tratta di quello che per noi costituisce un vero e proprio atto riparatorio, rispetto ad errori che nel passato recente sono stati compiuti su questo settore. Mi riferisco a quelle misure assunte da Governi da noi sostenuti, che si sono poi rivelate sbagliate o dannose: errori dovuti a ingiustificabili approssimazioni e improvvisazioni. La memoria corre dall'infelice *slogan* al tempo coniato da certa sinistra in occasione della legge finanziaria 2007, là dove con il motto «anche i ricchi piangano» si intendeva accreditare la prima manovra finanziaria del secondo Governo Prodi come un provvedimento di particolare equità e di giustizia sociale, in quanto inaspriva le tasse di possesso proprio sulle grandi imbarcazioni. Oppure alla più recente tassa di stazionamento del Governo Monti, che, dopo i provvedimenti sulle pensioni e sugli esodati del ministro Fornero, ritenne forse di salvaguardare la propria immagine di Governo moderato istituendo una inesigibile tassa di soggiorno per le imbarcazioni nautiche, che sortì effetti esattamente opposti a quelli attesi: niente introiti e fuga all'estero delle grandi imbarcazioni. Atteggiamenti, comportamenti e atti da censurare, che poi in qualche modo sono stati, tardivamente, rinnegati e corretti.

Oggi con questo provvedimento cambiamo musica e crediamo di farlo anticipando lo spartito che poteva esserci chiesto di suonare. Un provvedimento che nasce da una forte volontà parlamentare, rispetto al quale il nostro Gruppo, questa volta, ha avuto il merito di mettersi per primo alla testa - anche con iniziative di convegni e seminari di promozione del settore - e che oggi offre al Governo, insieme a tutte le altre forze politiche, una delega ampia per riformare l'istituto del codice della nautica.

Voglio ringraziare sinceramente il senatore Ranucci per lo straordinario lavoro di qualità che ha promosso in questi mesi, in termini di relazioni e di composizione dei vari punti di vista in materia, riuscendo sempre a individuare delle sintesi, anche se talvolta non facili. Ovviamente il ringraziamento sincero va anche al Presidente e ai colleghi della Commissione, che hanno reso possibile questo lavoro con il loro contributo e il loro sostegno.

Un provvedimento quindi che si riallinea con la migliore tradizione a due provvedimenti *bipartisan*, grazie ai quali la nautica nel nostro Paese iniziò ad esplodere nel suo sviluppo: mi riferisco all'introduzione del *leasing* nautico, frutto del lavoro iniziato dall'allora *premier* D'Alema, e all'approvazione del codice della nautica - un testo unico, di cui oggi proponiamo la riforma, dedicato a questo settore - che porta la firma dell'allora *premier* Berlusconi.

Nel periodo 2002-2008 gli occupati diretti infatti passarono da 16.000 a 39.000 e quelli indiretti arrivarono a 120.000, assorbendo risorse umane da settori in crisi, quali l'*automotive*, il metallurgico e anche parte della filiera dei mobili-arredo.

Nel 2009 il settore ha poi conosciuto gli impatti della crisi economica mondiale ma, mentre nel 2010 le aziende americane e nel 2011 quelle Nord europee conoscono la strada della ripresa, da noi, invece, proprio in quella fase critica è arrivata per la nautica l'ulteriore mazzata, che ha condannato il settore ad altri due anni di crisi e che, forse, solo alla fine di quest'anno, rivedrà un timido segno positivo sul fatturato globale; fatturato che però, nel frattempo, ha visto la contrazione del 60 per cento dei volumi e l'azzeramento del mercato interno.

Un *gap* competitivo determinato oltre che dalla crisi intervenuta anche dalla paralisi del *leasing* nautico italiano, dal peso di un fisco iniquo, dalla mancanza di una politica industriale e dal fardello burocratico che grava sull'utenza. Mali noti in questo Paese purtroppo anche in altri comparti produttivi. Anche in questo settore bisogna allora invertire il segno e tornare a dare fiducia e a investire.

Il valore della nautica per il nostro Paese è costituito innanzi tutto dal grado di ricchezza ed occupazione reale che questo settore riesce a generare, conciliando due fattori di rilevante importanza,

quali quelli dell'innovazione e della bellezza. Aspetti che ci consentono tutt'oggi di esportare il nostro *made in Italy* come fattore di assoluta eccellenza nel mondo. Con la nautica è un intero Paese che si mette in vetrina. Un Paese conosciuto e apprezzato nel mondo per il valore delle sue maestranze e per le qualità, originali e uniche, delle sue produzioni.

A questo si aggiunga la peculiarità di un Paese come il nostro, che più di qualsiasi altro sembra sposarsi perfettamente con le esigenze e le richieste di questo particolarissimo comparto. Dalla varietà delle coste, alle bellezze naturali e paesaggistiche, dalle ricchezze architettoniche alle qualità enogastronomiche. La nautica è quindi uno dei nostri *brand* di successo nel mondo. Per questo è un comparto che va tutelato e sostenuto.

Gli obiettivi che con questo provvedimento si chiede al Governo di perseguire sono molteplici e particolarmente ambiziosi. Voglio anch'io richiamarli: dalla semplificazione del regime amministrativo per la navigazione delle unità da diporto, comprese quelle adibite ad attività commerciali, e delle attività di controllo, che oggi vedono ancora troppe sovrapposizioni fra sette diversi corpi di polizia, all'aggiornamento della normativa di sicurezza.

Per rilanciare il mercato sono previsti la semplificazione degli adempimenti a carico dei diportisti, la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate quale ricovero a secco di piccole unità, la regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, oggi rimessa a una moltitudine di ordinanze locali la verifica delle procedure di *port state control*, attualmente penalizzanti per l'*incoming* estero.

Con questo provvedimento si propone che la cultura del mare e l'insegnamento dell'educazione marinara siano inseriti nei piani formativi scolastici. Non viene inoltre dimenticata la correttezza dei comportamenti in mare; è infatti previsto un inasprimento delle sanzioni per la guida pericolosa, in stato di ubriachezza, sotto stupefacenti o nell'ambito delle aree riservate alla balneazione. Da segnalare, inoltre, l'esplicita previsione di accessi per i disabili nei porti turistici.

In questo provvedimento anche l'ambiente ha la sua parte con la previsione di campi di ormeggio attrezzati, con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva e con sanzioni nei confronti di coloro che causano danni ambientali.

Infine, è previsto l'adeguamento alla nuova direttiva europea, presto in corso di recepimento, che fra l'altro prevede l'innalzamento dei requisiti tecnici e la limitazione delle emissioni sonore e gassose di scafi e motori. La riforma del codice in questo senso punterà ambiziosamente al rilancio di tutta la filiera della nautica, a partire dal variegato e affascinante mondo della produzione. Una realtà che è rappresenta da tutto il meglio del sapere industriale e artigianale italiano, dai maestri d'ascia alle produzioni avveniristiche studiate nelle gallerie del vento. Intelligenze creative e ingegneristiche che studiano nuovi e più potenti sistemi propulsivi, ma al contempo anche la possibilità di come renderli più ecologici e di minor impatto ambientale. La riforma significa al contempo anche rilancio delle realtà e delle attività di gestione e di erogazione dei servizi di corredo e di supporto alla nautica stessa; una realtà che nel suo complesso è chiamata nelle temperie di questa crisi economica a generare non disprezzabili, né peraltro disprezzati, posti di lavoro qualificati, anche nel settore dei servizi, dalle manutenzioni alle riparazioni e alle strutture portuali da diporto.

Con la delega al Governo auspichiamo anche il pieno e definitivo riconoscimento dei marina *resort* quali servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, una sorta di campeggi nautici, che in quanto tali potranno applicare l'IVA al 10 per cento. Una misura, questa, introdotta solo quest'anno nella nostra normativa, andando per la prima volta a fare davvero concorrenza ai molti *competitor* che abbiamo nel Mediterraneo. Tuttavia, la norma iscritta nel cosiddetto sblocca Italia è coperta soltanto fino a dicembre 2014 e il Governo - nonostante l'esplicita indicazione in tal senso contenuta nella relazione di accompagnamento - ha dimenticato di inserire l'adeguata copertura finanziaria nella legge di stabilità.

Altre risposte potranno venire ancora, come segnalava molto opportunamente il collega Borioli in discussione generale, con l'approvazione della riforma dell'ordinamento portuale, da troppo tempo

all'esame del Parlamento e che merita davvero una sua rapida approvazione. Mi riferisco in particolar modo alle previsioni urbanistiche, caldeggiate e sostenute nella legge di riforma, circa la destinazione prioritaria alla nautica da diporto di aree non utilizzate nei porti, quale strumento di riqualificazione urbanistica, che già in questi anni hanno costituito - laddove realizzate senza non poco sforzo- una straordinaria occasione di riqualificazione del *water front* portuale.

Signor Presidente, il nostro Gruppo, per tutti questi motivi, voterà, come si dice in queste circostanze, convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1167, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 953.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei giusto annunciare il pianista del giorno, che è il senatore Milo, che ha appena votato per il senatore Falanga: la solita e l'ennesima vergogna. Soprattutto, attendiamo sempre le sanzioni nei confronti di questi pianisti in cerca d'autore. Grazie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Grazie a lei della segnalazione, senatore Ciampolillo.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CALEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, ancora brutte notizie, purtroppo, dalla Liguria.

È di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento delle due persone che ieri sera sono state date per disperse nell'entroterra di Chiavari. La lunga lista dei lutti si allunga ulteriormente e colpisce ancora una volta questa mia disgraziata Regione.

Io credo sia importante in questo momento essere vicini alle popolazioni di Chiavari, del Tigullio, di tutta la Regione, perché sono circa sette giorni che c'è l'allerta meteo. Sono condizioni veramente infernali.

Per chi ha avuto la possibilità di vederle ieri sera, le immagini erano veramente disarmanti: sono caduti in pochissime ore oltre 200 millimetri di acqua, con un aspetto quasi chirurgico, delineando proprio un territorio che era già stato colpito in maniera molto forte l'anno scorso.

Credo che bisogna fare presto per mettere in sicurezza prima di tutto le persone e poi le attività produttive, il nostro intero territorio.

La Regione Liguria è il paradigma dell'Italia; è quella che rappresenta più di qualsiasi altra un problema che va affrontato con forza.

Voglio essere vicino agli abitanti di Chiavari, di Borzonasca, di Cogorno, di Lavagna e di Mezzanego, che hanno avuto tanti e tanti danni. So che sono presenti la Protezione civile, i militari ed il presidente Burlando con tutti gli amministratori locali, ed è presente anche il nostro collega Vattuone, che è di quelle zone e mi ha pregato di rappresentare il suo stato d'animo in quest'Aula.

Signor Presidente, credo sia importante non solo ricordare questi avvenimenti ma anche lavorare come

abbiamo fatto oggi. Oggi a Roma c'erano gli stati generali contro il dissesto idrogeologico ed erano presenti tutti gli attori che devono intervenire, dai sindaci, alle Autorità di bacino, ai consorzi di bonifica, c'era il Governo.

Ecco, mi aspetto dal Governo, per i prossimi anni, investimenti in prevenzione ed una attenzione particolare per la mia Regione. Il presidente Burlando ha chiesto 200 milioni di euro per mettere in sicurezza questo territorio e credo che, se non vogliamo che si verifichino altri disastri ed altre vittime, questa cifra sia indispensabile per dare un segnale ai cittadini e a tutti coloro che in questi anni hanno perso familiari ed attività produttive. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, M5S e del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la Presidenza si unisce al suo cordoglio ed alla sua vicinanza.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, questo mio intervento di oggi lo possiamo sintetizzare in una sola parola: vergogna.

È una vergogna e non c'è vocabolo migliore per definire quello che è accaduto ieri, con la sentenza della corte d'appello de L'Aquila con la quale sono stati assolti sei componenti su sette di quella Commissione grandi rischi, chiamata a L'Aquila dall'ex capo della Protezione civile Bertolaso. Quella Commissione chiamata per valutare e dare informazioni agli aquilani e per poter dire cosa fosse giusto fare in una situazione in cui uno sciame sismico costringeva da quattro mesi la popolazione a vivere con le valige pronte accanto alla porta d'ingresso della propria casa.

Bisognerebbe pronunciare per 309 volte la parola «vergogna», per quante sono state le vittime di quella tragica notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, quando L'Aquila è stata colpita da quel terremoto devastante.

Una sentenza di appello che annulla la responsabilità dei ruoli e si abbatte sugli aquilani, sui familiari delle vittime che hanno già sopportato di tutto: meschine risate, passerelle dei politici venuti in visita nelle nostre macerie, numerose promesse sempre disattese, balconi caduti delle case costruite in fretta con materiali scadenti e senza l'adeguata manutenzione dell'amministrazione PD, tangenti che hanno governato la pseudoricostruzione post-terremoto, compresi i beni culturali ed ecclesiastici.

Ebbene, ieri, colleghi, si è infranta anche l'ultima speranza di avere conferma sulla giustizia in un processo che vedeva lo Stato come imputato.

Dallo stesso Stato i componenti della Commissione grandi rischi erano stati condannati in primo grado, per aver erroneamente - sottolineo erroneamente - ed eccessivamente rassicurato la popolazione con affermazioni di falso scientifico: era stato affermato che le scosse scaricavano energia. Un falso scientifico. Non era una condanna alla scienza, era una condanna a chi aveva utilizzato la scienza in modo sbagliato e strumentale. Allora, colleghi, quale doveva essere il ruolo di questa Commissione di scienziati, se non quello di valutare gli eventi per i quali era stata costituita? È stato addirittura affermato che non era la Commissione grandi rischi, che il fatto non sussiste. Questo è gravissimo: quando si accetta un incarico, si accettano prima di tutto le responsabilità che ne derivano.

Si dice che la vergogna sia un sentimento rivoluzionario, ma in questi anni nessuno si è mai vergognato per gli errori e per gli illeciti commessi: pseudoscienziati, tecnici, funzionari pubblici, magistrati che ieri hanno pronunciato questa vergognosa sentenza, politici, soprattutto quelli che durante il processo non si sono mai fatti vedere in aula ma, presentandosi ieri, hanno avuto anche il coraggio di rilasciare commenti di disappunto. Non preoccupatevi, però, perché i cittadini aquilani si vergognano di voi e accanto a loro tutti gli italiani. E proviamo così tanta vergogna da poter ancora sviluppare un inesauribile spirito rivoluzionario, potete starne certi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, non voglio togliere la parola a nessuno, ma ci sono dieci richieste di intervento di fine seduta. Se non c'è un minimo di autocontenimento, facciamo un dibattito a sé stante e questo non è possibile.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, io sarò particolarmente breve, perché voglio semplicemente ricordare che mercoledì scorso abbiamo discusso il decreto sblocca Italia e in quell'occasione ho chiesto degli schemi di convenzione citati dall'articolo 5, comma 4, del provvedimento.

Questi schemi di convenzione non sono stati richiesti solo da me, ma anche da senatori appartenenti ad altri Gruppi, fra i quali i senatori Candiani e Malan. Lo stesso Ministro ha riconosciuto la nostra richiesta legittima e ce li aveva promessi. Nel pomeriggio ne è arrivato solo uno, quello che riguarda la A21, e perché non l'altro relativo alla A3?

Questa giustificazione, a mio parere, ci deve essere data, anche perché questo lede un diritto di conoscenza, sicché siamo stati costretti a votare un provvedimento di cui eravamo impossibilitati ad avere piena conoscenza. Inoltre, voglio stigmatizzare che lo schema di convenzione, anche se è uno schema, nei punti chiave presentava numerosi *omissis*, quindi non ci metteva neanche in condizione di poter scegliere.

Ecco, signor Presidente, che le chiedo veramente in modo accorato di fare presente al Governo che non c'è ancora arrivato l'altro schema, che ce lo aveva promesso e che è un nostro diritto. Ritengo particolarmente grave, visto che quando i diritti di qualcuno vengono lesi si parla di atti di fascismo e di cose del genere, che atti che invece sono dovuti come questi vengano sottaciuti facendo finta di niente.

Le chiedo nuovamente, signor Presidente, di farsi carico di questa mia richiesta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza sollecitare la trasmissione e la trasparenza degli atti.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, chiedo, perché credo sia necessario, anzi indispensabile, che il ministro Poletti venga in Aula a riferire, perché dopo l'annuncio del famoso *jobs act*, in Italia stanno accadendo cose inaudite. Assistiamo alle manganellate dei lavoratori delle acciaierie, ma poi quotidianamente assistiamo alle manganellate silenziose, che forse fanno più danni: dopo i lavoratori licenziati o sospesi, come quelli che sono andati alla trasmissione televisiva «Presa diretta» per far vedere in che stato erano i trasporti in Italia, assistiamo al licenziamento di un operaio della Fincantieri (il lavoratore si chiama Vincenzo), che aveva reagito ad una provocazione nel corso di una discussione.

Se questo è il progresso in Italia, se questo è il futuro che ci attende in Italia, sono seriamente preoccupato. Non vorrei che il Ministro del lavoro passasse tragicamente per il Ministro dei licenziamenti in questo Paese.

Presenteremo delle interrogazioni che chiaramente non avremo risposta, perché alle interrogazioni ormai non si risponde più, ma per ora le chiedo di prendere atto di questo fatto che trovo inaudito. Il Gruppo SEL chiede con forza che il Ministro venga a riferire in quest'Aula in merito a questo argomento.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo, anche a nome degli altri colleghi, sui fatti di Milano verificatisi questo pomeriggio, che io reputo gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime e non si è fatto male nessuno, ma credo che questo Parlamento debba guardare con preoccupazione a quello che è successo. Quindici delinquenti - perché di questo si tratta - incapucciati, con striscioni che si richiamavano a movimenti antagonisti, hanno fatto irruzione nella sede del Partito Democratico, dove si svolgeva una riunione del sindacato degli inquilini: vi erano riuniti pensionati, cittadini per discutere del loro quartiere e della condizione delle loro case. Questi delinquenti sono entrati, hanno devastato la sede del PD, hanno fatto scattare gli estintori ed hanno spaventato moltissimo chi era lì in riunione.

Penso che dobbiamo dirci tutti, comunque la pensiamo, che ciò è inaccettabile, che questi

comportamenti mettono in discussione le regole basilari della convivenza e ogni regola democratica. Si cerca di lanciare un messaggio devastante. A chi discute per migliorare la vita del proprio quartiere, magari per combattere l'illegalità per evitare di dover vedere la propria casa occupata, alcuni rispondono dicendo: dovete avere paura a fare queste cose; dovete avere paura a riunirvi; dovete avete avere paura e chiudervi in casa. Questo è il contrario della democrazia, il contrario della socialità, il contrario della civiltà. Quello che è accaduto a Milano conferma che ci sono gruppi pseudopolitici che strumentalizzano una vicenda seria e gravissima come l'emergenza abitativa che attanaglia questo Paese per giustificare illegalità e sopraffazione.

Credo che le Forze dell'ordine - so che la prefettura si è subito impegnata - debbano presto fare luce sull'episodio, punire i responsabili, ma soprattutto attivarsi per prevenire e difendere la convivenza civile, cosa che però non possiamo delegare solo alle Forze dell'ordine, ma che è compito di tutti noi fare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi sembra fosse proprio lei che, commemorando le vittime del disastro alluvionale del Gargano, disse le parole: «Non dovremmo mai più commemorare». Non è così, purtroppo. Dopo lo sblocca Italia, pur avendo votato insieme le mozioni sul dissesto idrogeologico italiano, ci troviamo di nuovo a commemorare altre vittime e altri disastri.

Il collega intervenuto poco fa ha parlato della Liguria e io intervengo a nome dei cittadini di Carrara, che si trovano, anche loro, alluvionati. È un altro disastro annunciato: il fiume Carrione è alla sua quarta esondazione in 11 anni e già nel 2003 aveva fatto una vittima. Ieri una signora, che era stata tratta in salvo dopo 60 ore, è deceduta. Privati cittadini avevano segnalato agli enti competenti difetti e anomalie. Anche il comando dei vigili del fuoco di Massa, nel gennaio del 2013, aveva presentato una segnalazione sulla fragilità dell'argine.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo immediatamente stilato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della Giunta comunale, abbiamo fatto richiesta di sgravi di imposte comunali, abbiamo chiesto l'azzeramento delle bollette dell'acqua di Gaia SpA e, inoltre, chiediamo il rinvio delle immanenti scadenze fiscali, quali IVA e acconto IRPEF, per dare alle imprese del territorio una boccata d'ossigeno.

Rileviamo che il problema in Italia è che, nonostante gli enti e le figure preposte al controllo del territorio e delle opere pubbliche, nonostante i consorzi di bonifica e così via ogni volta che assistiamo a un disastro annunciato, come quello di Carrara, nessuna delle figure istituzionali si sente responsabile. È emblematico il gesto del sindaco di Carrara, che si è subito difeso, dicendo che non è colpa del Comune. A seguito di questa dichiarazione arrogante, i cittadini si sono autorganizzati e si sono riuniti democraticamente in una sala del Comune.

Noi del Movimento 5 Stelle, e penso in generale tutti, dobbiamo essere vicini a questi cittadini, che dopo aver visto la loro città in ginocchio hanno deciso di riunirsi, sino al commissariamento, affinché si accertino le responsabilità nel più breve tempo possibile. Le responsabilità di questa tragica alluvione saranno duplici: c'è quella tecnico?ingegneristica, a cui penserà la magistratura, e quella politica, a cui stanno pensando appunto i cittadini di Carrara. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Falanga)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente, visto che si è appena citato il problema di ciò che è accaduto a Chiavari. Mi sembra che diciamo continuamente che esiste un problema, che ci sono stati dei morti. Ma fino adesso, che cosa abbiamo fatto? È possibile che si facciano sempre queste commemorazioni? Mi sembra solo il perpetuarsi di una cosa triste. Invece di dire che se succede questo è perché non abbiamo fatto mai niente per evitarlo visto che sono venti o trenta anni che parliamo di questi fatti e stiamo sempre a piangere i morti dovremmo forse chiederci

perché non abbiamo fatto qualcosa prima. Dunque, vorremmo suggerire una cosa da fare.

Molto semplicemente, visto che l'obbiettivo principale è quello di salvare le vite, propongo di istituire un sistema di previsioni meteo. Con tale previsione sapremo quanta pioggia dovrebbe arrivare. Poi verifichiamo che la previsione sia giusta, attraverso i dati pluviometrici: dunque, con i pluviometri in campo verifichiamo che la previsione sia corretta. Poniamo poi dei misuratori di livello della portata del fiume, a monte dell'evento, perché con i piani delle autorità di bacino sappiamo dove si esonda. Siccome sappiamo tutto ciò, se monitoriamo tutta la filiera, attraverso dei sistema di allerta sonori e visivi, possiamo semplicemente mettere in salvo le popolazioni. È una cosa che costa poco e che possiamo fare semplicemente, visto che abbiamo tutti i dati: perché non lo abbiamo fatto per 20 anni e dobbiamo venire qui noi, a dirvi di farlo? Mi dispiace non poterlo dire al Governo, che forse è l'unico soggetto che potrebbe fare qualcosa, visto che vorrebbe attuare ciò che noi gli diciamo di fare. Glielo diciamo: fatelo! Fate qualcosa, ma subito, altrimenti continueremo a piangere i morti. È il caso di intervenire subito, per queste cose. Fatelo! Non costa niente: fatelo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, mi riallaccio all'intervento del collega Caleo che ha ricordato le due vittime: credo di dover chiedere che domani mattina sia riservato loro un minuto di silenzio, come è stato fatto per tutte le altre vittime, all'inizio della seduta dell'Assemblea.

Vorrei contribuire affinché i Ministri intervengano in quest'Aula su questi temi.

È vero che, quando arriva l'allerta 2 tutti i sindaci devono attivarsi, come hanno fatto, ma l'area in cui si attivano è talmente vasta che le scuole vengono chiuse per tre giorni anche dove, essendo l'allerta meteo al livello 2 e coprendo un territorio molto vasto, non succede nulla, se non una pioggerella. Dico questo perché abbiamo visto la prevenzione fatta dopo l'alluvione che ha colpito le Cinque Terre con l'esondazione del Vara e del Magra su Aulla: tolti due metri di materiale alluvionale dal fondo alveo nelle zone di sovralluvionamento, tolte le piante e rinforzato gli argini non è successo più nulla. Io sono un medico e in medicina si parla di terapia *ex adiuvantibus*; quando si fanno i lavori, non succede più nulla. Sul Carrione e sul Parmignola, come diceva il collega Carrara, dal 2003 al 2012 sono successe tre alluvioni, ma lì non è stato fatto assolutamente nulla. L'alveo non è stato toccato e l'argine è stato rimesso *sic et simpliciter* e questo ha comportato di nuovo l'uscita.

Voglio fare questa osservazione perché c'è bisogno che il Ministro dell'ambiente faccia fare i lavori e le competenze sono ben definite per legge. Non sto entrando nel merito di chi è responsabile, ma se la legge dice che la Regione o la Provincia devono curare gli alvei non si può parlare di Comune. Ugualmente noi abbiamo i sindaci che in una vasta area hanno chiuso esercizi pubblici, attività commerciali e scuole dove è venuta giù un po' di acqua, ma nulla di più, procurando un danno. Questo è avvenuto perché hanno paura delle inchieste della magistratura perché c'è una sovraesposizione mediatica. Ci sono procuratori che parlano troppo e il Ministro della giustizia deve intervenire a far fare le indagini nel silenzio, come vuole la legge, senza la sovraesposizione per farsi vedere dai loro amici. Così non va perché portano i sindaci a sbagliare nell'ordinanza. La gestione della Protezione civile va fatta in maniera dinamica perché i previsori non riescono ad indovinare di preciso l'evento calamitoso. Non possiamo chiudere tutti i giorni che piove tutta l'Italia, per cui occorre individuare un sistema dinamico che faccia sì che le allerte vengano date dove veramente piove e in corso di pioggia. Non si possono chiudere preventivamente per tre giorni le scuole e le attività commerciali. A forza di dire «Al lupo», quando effettivamente arriva non siamo preparati.

Ho voluto dare solamente questo contributo, associandomi al senatore Caleo nel commemorare domani mattina i due morti di Chiavari.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voglio unirmi alle parole e ai sentimenti di cordoglio manifestati dal senatore Caleo sapendo che il dramma vissuto dalla Liguria diventa emblematico e

paradigmatico di quanto l'Italia intera è costretta a constatare. Mi riferisco ai morti che vengono elencati; al cordoglio che ne scaturisce, ma poi non è giusto che tutto finisca soltanto in parole retoriche o impregnate da grandi sentimenti. È importante che noi da questi drammi cogliamo moniti alla responsabilità individuale e collettiva degli italiani. Nessun sindaco, sebbene colto in una situazione già gravosa di impegni e di responsabilità, deve andare a dormire la notte senza aver avuto la constatazione di aver fatto fino in fondo il proprio dovere. Altrettanto dicasi per ingegneri, geometri e geologi dei nostri uffici tecnici comunali e per i *grand commi*s dello Stato all'interno dei Ministeri che ne hanno competenza.

Allo stesso modo nessun magistrato amministrativo e nessuna procura generale devono potersi esimere dal verificare un proprio comportamento di fronte dell'esigenza di prevenire e tutelare. Ognuno ha la necessità di farsi carico di una cultura che deve essere pervasiva nel Paese e che deve cogliere tutti gli strati e le fasce della popolazione, ognuno nei suoi ruoli e ognuno nelle sue responsabilità, affinché questi drammi siano risparmiati agli italiani e all'Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Barani)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, voglio parlavi del porto di Licata, che è uno dei più grandi della Sicilia, ma non è illuminato. Dovrebbe esserlo, perché ha un impianto di illuminazione con molte torri faro, che però sono andate spegnendosi una dietro l'altra. A settembre dell'anno scorso, è stato fatto un primo provvedimento da parte del comandante del porto per ridurre il traffico e controllarlo, visto che c'erano problemi di pubblica sicurezza, perché la zona scarsamente illuminata diventava teatro anche di spaccio di droga o di altri comportamenti illegittimi.

Il 9 settembre 2014, io ed alcuni colleghi abbiamo presentato un'interrogazione, la 4-02658, ancora senza risposta, anche se l'abbiamo sollecitata. Intanto, si sono spente anche le luci delle ultime torri. Ora il porto di Licata è completamente al buio, per cui non è più possibile lavorarci dopo il tramonto, che ovviamente d'inverno arriva prima. Non stiamo parlando di un piccolo porto, bensì di un porto con un traffico mercantile, un traffico peschereccio, un impianto per il carico di cemento, ed ospita i rimorchiatori che fanno servizio nel vicino porto di Gela. Parliamo quindi di una struttura che deve poter funzionare appieno.

A questo punto, vorrei sollecitare ulteriormente l'interrogazione già sollecitata per iscritto e chiedere un intervento immediato, perché sto parlando di un'attività importante per la città di Licata la cui interruzione provoca un danno enorme a tutta la cittadina e all'*hinterland*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (1167)
ORDINI DEL GIORNO
G1
CIOFFI, SCIBONA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» (Atto Senato 1167-A);

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *g)*,del presente provvedimento, tra i princìpi e criteri direttivi per il legislatore delegato vi è la regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema, dei campi di ormeggio attrezzati,

impegna il Governo ad assicurare l'opportuno coordinamento con le regioni, gli enti locali e gli enti di gestione interessati, al fine di garantire la omogeneità dei criteri istitutivi e gestionali e delle modalità tecniche di attuazione dei campi di ormeggio sul territorio nazionale, con l'obiettivo di conseguire i migliori livelli di salvaguardia dell'ecosistema marino e di garantire il completo rispetto della normativa in materia di tutela del mare e di aree protette.

_____
(*) Accolto dal Governo
G2
CROSIO
V. testo 2
Il Senato,

premesso che:

attualmente, chiunque abbia almeno 16 anni può mettersi al timone di una barca a motore: il limite massimo è 40,8 cavalli, non una cilindrata particolarmente alta, ma in acqua questo motore può far raggiungere velocità notevoli e potenzialmente pericolose;

nell'ultima stagione estiva, la Guardia costiera ha sanzionato 6.300 imbarcazioni e di queste multe, più di mille sono state per navigazione in acque riservate alla balneazione;

il provvedimento in esame, intervenendo con modifiche al codice della nautica da diporto deve intervenire anche con misure che possano prevenire in tutti i modi possibili interessate gli incidenti di mare che causano feriti e addirittura vittime;

fra i criteri direttivi elencati al comma 2, la lettera *h)* prevede l'eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

visto il numero delle barche da diporto a motore che d'estate naviga in mare (oltre mezzo milione) e il numero delle persone (più di un milione e mezzo) che affolla le acque deg1i 8 mila km che formano le coste (la stessa distanza tra Roma e Pechino), la diffusione di un'educazione del mare è indispensabile,

impegna il Governo a prevedere l'inserimento obbligatorio nelle scuole secondarie di secondo grado di corsi specifici di «cultura del mare», anche eventualmente in collaborazione con le associazioni locali impegnate nell'educazione ambientale o nell'insegnamento degli sport acquatici e con la Federazione Italiana vela.

G2 (testo 2)
CROSIO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

attualmente, chiunque abbia almeno 16 anni può mettersi al timone di una barca a motore: il limite massimo è 40,8 cavalli, non una cilindrata particolarmente alta, ma in acqua questo motore può far raggiungere velocità notevoli e potenzialmente pericolose;

nell'ultima stagione estiva, la Guardia costiera ha sanzionato 6.300 imbarcazioni e di queste multe, più di mille sono state per navigazione in acque riservate alla balneazione;

il provvedimento in esame, intervenendo con modifiche al codice della nautica da diporto deve intervenire anche con misure che possano prevenire in tutti i modi possibili interessate gli incidenti di mare che causano feriti e addirittura vittime;

fra i criteri direttivi elencati al comma 2, la lettera *h)* prevede l'eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

visto il numero delle barche da diporto a motore che d'estate naviga in mare (oltre mezzo milione) e il numero delle persone (più di un milione e mezzo) che affolla le acque deg1i 8 mila km che formano le coste (la stessa distanza tra Roma e Pechino), la diffusione di un'educazione del mare è indispensabile,

impegna il Governo a valutare l'inserimento nelle scuole secondarie di secondo grado di corsi specifici di «cultura del mare», anche eventualmente in collaborazione con le associazioni locali impegnate nell'educazione ambientale o nell'insegnamento degli sport acquatici e con la Federazione Italiana vela.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3

CIOFFI, SCIBONA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» (Atto Senato 1167-A);

premesso che:

la maggior parte delle sanzioni comminate dalla Guardia Costiera nella stagione estiva 2014 sono state elevate ad unità nautiche a motore, le quali rappresentano 1'85 per cento del parco nautico, mentre un 15 per cento è relativo ad unità a vela;

il parco nautico italiano è costituito da circa 46.000 imbarcazioni (superiori ai 10 metri di lunghezza), di cui circa 16.000 a vela e 30.000 a motore, e da 350.000 natanti (inferiori ai 10 metri di lunghezza) per lo più a motore;

ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice della nautica da diporto, la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv;

il comma 3 dell'articolo 39 del Codice prevede che per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa;

gran parte dei 350.000 natanti possono quindi essere condotti senza obbligo di patente qualora siano muniti di un motore di potenza inferiore a 40,8 cv, potenza più che sufficiente a raggiungere velocità superiori ai 20 nodi. La totale mancanza di cultura nautica richiesta per la conduzione di queste unità le rendono responsabili della maggior parte delle infrazioni, lesioni ai subacquei, richieste di soccorso e navigazione in prossimità della costa;

considerato che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone, alla lettera *s)*, che il legislatore delegato rispetti tra principi e criteri direttivi quello dell'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente;

come indicato in precedenza è possibile condurre natanti già all'età di 16 anni, sembrerebbe di primaria utilità, oltre ad un'adeguata formazione nautica presso le scuole, l'istituzione di un patentino nautico, sulla falsa riga di quello per i ciclomotori,

impegna il Governo a prevedere l'introduzione di un patentino obbligatorio, sulla falsa riga di quello per la conduzione di ciclomotori e quadricicli leggeri, per coloro i quali, non essendo in possesso di patente nautica, conduce unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle previste all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

G3 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» (Atto Senato 1167-A);

premesso che:

la maggior parte delle sanzioni comminate dalla Guardia Costiera nella stagione estiva 2014 sono state elevate ad unità nautiche a motore, le quali rappresentano 1'85 per cento del parco nautico, mentre un 15 per cento è relativo ad unità a vela;

il parco nautico italiano è costituito da circa 46.000 imbarcazioni (superiori ai 10 metri di lunghezza), di cui circa 16.000 a vela e 30.000 a motore, e da 350.000 natanti (inferiori ai 10 metri di lunghezza) per lo più a motore;

ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice della nautica da diporto, la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv;

il comma 3 dell'articolo 39 del Codice prevede che per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa;

gran parte dei 350.000 natanti possono quindi essere condotti senza obbligo di patente qualora siano muniti di un motore di potenza inferiore a 40,8 cv, potenza più che sufficiente a raggiungere velocità superiori ai 20 nodi. La totale mancanza di cultura nautica richiesta per la conduzione di queste unità le rendono responsabili della maggior parte delle infrazioni, lesioni ai subacquei, richieste di soccorso e navigazione in prossimità della costa;

considerato che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone, alla lettera *s)*, che il legislatore delegato rispetti tra principi e criteri direttivi quello dell'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente;

come indicato in precedenza è possibile condurre natanti già all'età di 16 anni, sembrerebbe di primaria utilità, oltre ad un'adeguata formazione nautica presso le scuole, l'istituzione di un patentino nautico, sulla falsa riga di quello per i ciclomotori,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre un patentino, sulla falsa riga di quello per la conduzione di ciclomotori e quadricicli leggeri, per coloro i quali, non essendo in possesso di patente nautica, conduce unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle previste all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori.

d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;

e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di

iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione;

h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco *(dry storage)* di piccole imbarcazioni;

f) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;

m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;

n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto;

o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;

t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei princìpi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:

1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNl) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;

2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - *European Qualification Framework* (EQF) dell'Unione europea;

u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza delle velocità minime, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;

z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera *v),* previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto;

aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;

bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo,

il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente legge.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

_____

(*) Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.600

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con i Ministri degli affari esteri,» aggiungere le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

1.101

CIOFFI, SCIBONA

Approvato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attività subacquea».

1.102

CROSIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* aggiornamento dei requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* revisione dei requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza e in caso di utilizzo di lenti a contatto, devono essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.».

1.103

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) introduzione, per coloro che non sono titolari di patente nautica, di un certificato di idoneità alla conduzione di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle previste all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del Codice della nautica da diporto, di

cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;».

1.104

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, nell'ambito della medesima locazione, delle modalità di informazione e pubblicità relative alle norme che disciplinano le altre attività svolte nelle acque».

1.105

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis) previsione di criteri omogenei su tutto il territorio nazionale per la definizione degli importi delle tariffe di sosta e di ormeggio;».

1.106

SUSTA

Decaduto

Al comma 2 sostituire la lettera f), con la seguente:

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero di posti riservati al transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*, regolamentati nelle concessioni demaniali che autorizzano la costruzione del porto, nella misura coerente con le esigenze turistiche delle rispettive regioni».

1.107

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «strutture ricettive della nautica», inserire le seguenti: «tenuto conto del flusso di traffici e della stagionalità della domanda».

1.108

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «unità in transito», inserire le seguenti: «nonché di aree destinate alle attività di locazione e noleggio di charter,».

1.109

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette».

1.110

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f*-bis) ai fini della prevenzione dell'inquinamento degli specchi acquei portuali, previsione obbligatoria nell'ambito di porti e approdi turistici destinati a servire la nautica da diporto di sistemi di raccolta di acque nere e di acque di sentina;».

1.111

CIOFFI, SCIBONA

V. testo 2

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «ecosistema» inserire le seguenti parole: «e di vietare

l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette».

1.111 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Approvato

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «ecosistema» inserire le seguenti parole: «e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boe».

1.112

CIOFFI, SCIBONA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.112

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché regolamentazione della possibilità per i Comuni, previo parere delle locali Capitanerie di porto, di istituire nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette, campi di ormeggio sulla base di linee guida predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

G1.112 (già em. 1.112)

CIOFFI, SCIBONA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.112.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.113

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette».

1.114

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che una parte dei proventi derivanti agli enti gestori dei medesimi campi sia destinata ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare».

1.115

CIOFFI, SCIBONA

Approvato

Al comma 2, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a propulsione velica, come definite dal codice della navigazione».

1.116

CIOFFI, SCIBONA

V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h)* definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee ad essere utilizzate come ricoveri a secco (*dry storage*) di piccole imbarcazioni, garantendone comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;».

1.116 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h)* destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco *(dry storage)* di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;».

1.117

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.118

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «visivi» inserire le seguenti parole: «, da equiparare a quelli richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria B per la conduzione di autoveicoli,».

1.14 (testo corretto)

DI BIAGIO

Approvato

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «imbarcazioni» con la seguente: «unità».

1.119

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, differenziando tra l'ambito marittimo e quello delle acque interne».

1.120

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «ed economia».

1.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera s), alla parola: «inserimento» premettere la seguente: «eventuale».

1.121

SUSTA

Id. em. 1.700

Al comma 2, lettera s) prima della parola: «inserimento» anteporre la parola: «eventuale».

1.122

CIOFFI, SCIBONA

V. testo 2

Al comma 2, lettera t), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti, in proporzione al numero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana».

1.122 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Ritirato

Al comma 2, lettera t), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti, in proporzione al numero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana o a carico degli iscritti stessi».

1.800

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera t), numero 2), dopo le parole: «brevetto della FIV» inserire le seguenti: «, della Marina Militare attraverso le proprie competenti articolazioni».

1.123

CIOFFI, SCIBONA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.123

Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:

«*u)* rafforzamento dell'efficacia nell'espletamento delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso la previsione di strumenti di raccordo e di collegamento tra le autorità alle quali tali attività competono, finalizzati ad un più immediato coordinamento delle verifiche, nel rispetto della sicurezza nautica;».

G1.123 (già em. 1.123)

CIOFFI, SCIBONA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.123.

(*) Accolto dal Governo

1.124

SUSTA

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera u), inserire la seguente:

«*u*-bis) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di .cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, prevedendo altresì che i canoni demaniali previsti per le strutture portuali dai commi 251 e 252 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovino applicazione per quelle strutture nelle quali le opere realizzate dal concessionario siano già divenute di proprietà statale, confermando l'applicabilità di canoni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, alle fattispecie nelle quali il concessionario abbia realizzato le opere e queste non siano ancora divenute di proprietà statale, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica».

1.125

CIOFFI, SCIBONA

V. testo 2

Al comma 2, lettera v), sopprimere la seguente parola: «minime».

1.125 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Approvato

Al comma 2, lettera v), sostituire le parole: «delle velocità minime» con le seguenti: «dei limiti di velocità».

1.126

CIOFFI, SCIBONA

V. testo 2

Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: «causano danni ambientali» con le seguenti: «determinano una situazione di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino».

1.126 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Approvato

Al comma 2, lettera z), aggiungere dopo le parole: «causano danni ambientali» le seguenti: «ovvero

determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino».

1.127

CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 4, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei nuovi pareri parlamentari, non intenda conformarsi, trasmette alle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità».

1.128

CIOFFI, SCIBONA

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.129

CROSIO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.129

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso .di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con *visus* nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre».

G1.129 (già em. 1.129)

CROSIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.129.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.130

CROSIO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.130

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3, dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

"Paragrafo 3

(Requisiti visivi e uditivi)

A). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un

campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neuroottico patie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con *visus* nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

B). I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

C). II *visus* raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachìche, deve essere considerato in sede dì visita come *visus* naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

D). Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E). In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F). Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

G). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica".

2. Coloro ai quali, dall'entrata, in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti."».

G1.130 (già em. 1.130)

CROSIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.130.

(*) Accolto dal Governo

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di

navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica (953)

ARTICOLI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte marittima del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente alle disposizioni speciali che afferiscono alla disciplina della navigazione e del trasporto.

2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riassetto della normativa adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali anche con l'adeguamento alle convenzioni internazionali di diritto uniforme in vigore tramite rinvio recettizio;

b) valorizzazione dell'unitarietà della disciplina speciale della navigazione marittima, interna ed aerea, realizzando il necessario coordinamento fra le norme che regolano le relative materie di settore;

c) mantenimento dell'autonomia del diritto della navigazione, con priorità per l'applicazione delle norme di tutte le fonti proprie della materia, anche ricavabili per analogia, rispetto all'applicazione del diritto generale;

d) regolazione di nuove fattispecie contrattuali, inclusi il contratto di ormeggio ed il contratto di gestione della nave nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio e di rimorchio, anche indipendentemente dalla prestazione di pubblico servizio;

e) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica;

f) determinazione dei princìpi che regolano l'amministrazione dei porti e la loro gestione, nonché l'affidamento e l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali complementari e accessori, in coerenza con il quadro normativo vigente in materia;

g) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti posti a carico degli operatori commerciali e del cittadino, in conformità ai princìpi generali in materia di snellimento e semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione e delle norme in materia di procedimento amministrativo;

h) revisione delle previsioni del codice della navigazione in tema di organizzazione dell'amministrazione marittima e dei relativi compiti istituzionali secondo criteri di efficienza e semplificazione;

i) previsione e disciplina del registro internazionale d'iscrizione della nave e soppressione del sistema della *bare boat charter registration;*

l) riassetto delle norme che disciplinano i profili contrattuali e la regolamentazione dei traffici marittimi di linea internazionali e di cabotaggio allo scopo di accrescere la competitività degli scali portuali nazionali, anche tenendo conto della prassi commerciale prevalente nel settore del trasporto marittimo internazionale;

m) revisione del sistema generale di limitazione della responsabilità dell'armatore, nel quadro del recepimento della normativa europea e internazionale in tema di responsabilità per i crediti marittimi;

n) separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di cose dal noleggio a scopo diverso, inquadrando il primo come sottotipo del trasporto di cose, nel quale far confluire l'attuale trasporto di carico totale o parziale;

o) disciplina delle avarie comuni con richiamo all'uso internazionale, rappresentato dalle Regole di

York e Anversa, per la definizione delle fattispecie contributive, determinando i relativi obblighi;

p) revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo di cui alla parte terza del codice della navigazione, in funzione del coordinamento con le sue norme sostanziali, codificando anche le norme sanzionatorie amministrative e penali relative a fattispecie disciplinate in leggi speciali o richiamate dalla normativa comunitaria o internazionale, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

1) commisurazione delle misure sanzionatorie, specialmente con riferimento alle violazioni amministrative, con incrementi proporzionali alla rilevanza dell'interesse tutelato, la gravità dell'offesa ed al grado di efficacia deterrente delle sanzioni;

2) commisurazione delle sanzioni alle responsabilità ed alle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato;

3) mantenimento delle sanzioni penali della reclusione e della multa, di cui agli articoli da 1088 a 1160 del codice della navigazione, solo nei casi in cui le condotte ledano diritti soggettivi legati all'incolumità o alla sicurezza degli individui o interessi essenziali della comunità, quali la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ambiente e la proprietà della nave o del carico;

4) previsione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali tutelati dall'ordinamento, quali la fede pubblica, la personalità delle Stato, la polizia di bordo e della navigazione;

5) previsione di misure di depenalizzazione, con ricorso estensivo alla sanzione amministrativa pecuniaria e la previsione di criteri di calcolo dell'ammontare della stessa che correlino proporzionalmente l'importo ai quantitativi di carico, espressi dal tonnellaggio netto della nave;

q) revisione della parte quarta del codice della navigazione, con abrogazione espressa delle disposizioni non più operanti;

r) abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le nuove norme adottate nell'esercizio della delega;

s) inserimento nel codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di una disciplina del trasporto multimodale, con adozione del sistema a rete nella regolazione della responsabilità del vettore;

t) riassetto della disciplina per le competenze della Guardia Costiera, al fine di provvedere all'assegnazione esclusiva alla stessa delle competenze per la sicurezza, il controllo amministrativo delle imbarcazioni da diporto e delle navi commerciali, nonché il rispetto del diritto della navigazione.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione del Codice della nautica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto), e la disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle navi da diporto iscritte nel registro internazionale;
b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
c) attività del *Port State control* con riguardo alle unità da diporto.
2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione, inclusi quelli relativi alle navi da diporto iscritte nel registro internazionale;
c) individuazione di criteri generali per la locazione dei natanti;
d) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione;
e) semplificazione della dismissione di bandiera;
f) semplificazione della figura del mediatore marittimo che opera per il diporto;
g) revisione dei titoli professionali e introduzione di un titolo semplificato per le imbarcazioni;
h) criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alla attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, dell'autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;
i) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attività di *Port State control*, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della norma riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
l) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, esaminati i loro pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
5. Con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, modifica la disciplina di cui al decreto 29 luglio 2008, n. 146 al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il turismo costiero e marino.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1167 e 953 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.800.
Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 1.600 e 1.700.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto che il dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *r*), venga assistito, in sede di attuazione, dalla clausola di cui al medesimo articolo 1, comma 7, in base alla quale i decreti legislativi recanti oneri devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al ripristino, all'articolo 1, comma 2, lettera *s)*, della parola: «eventuale» prima della parola: «inserimento».
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.110, 1.112, 1.114, 1.122 e 1.124.
Sull'emendamento 1.103, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «gli oneri derivanti dall'attuazione del presente dispositivo sono posti a carico dei soggetti richiedenti.».
Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.120.
Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1167:
sull'emendamento 1.100, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.126 (testo 2), il senatore Marino Luigi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.116 (testo 2), il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Augello, Bocca, Bottici, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Compagnone, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fedeli, Giacobbe, Granaiola, Iurlaro, Lo Giudice, Messina, Minniti, Mirabelli, Molinari, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Paglini, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Ruvolo, Saggese, Serafini, Stucchi, Tomaselli, Torrisi, Valentini, Vattuone, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 6 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro il deputato Paolo Bolognesi, in sostituzione del deputato Pier Luigi Bersani, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.
Ministro difesa
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (1659)

(presentato in data 10/11/2014);
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro istruz., univ., ric.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 (1660)
(presentato in data 10/11/2014);
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro difesa
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (1661)
(presentato in data 10/11/2014);
senatori Orellana Luis Alberto, Battista Lorenzo, Mancuso Bruno, Bencini Alessandra, Scalia Francesco, D'Adda Erica, Palermo Francesco, Lo Giudice Sergio, Zeller Karl, Amati Silvana, De Pietro Cristina, Mastrangeli Marino Germano, Casaletto Monica, Berger Hans, Fasiolo Laura
Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (1662)
(presentato in data 05/11/2014);
senatore Centinaio Gian Marco
Disciplina del prezzo dei giocattoli (1663)
(presentato in data 07/11/2014);
senatore Ceroni Remigio
Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale (1664)
(presentato in data 11/11/2014);
senatore Ceroni Remigio
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di attribuzione dei seggi e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nelle rispettive giunte (1665)
(presentato in data 11/11/2014);
senatori Romano Lucio, Di Biagio Aldo
Modifica all'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità (1666)
(presentato in data 11/11/2014);
senatore Gasparri Maurizio
Disposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica nei casi di presenza dell'amianto (1667)
(presentato in data 11/11/2014);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Esclusione dalle cause di nullità processuali degli avvicendamenti del giudice dovuti ad eventi fisiologici di carriera (1668)
(presentato in data 03/11/2014);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Notificazioni di atti ad opera di persone giuridiche dotate di mandatario alle liti (1669)
(presentato in data 03/11/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (1649)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.2127 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 07/11/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 07/11/2014 il senatore Lumia Giuseppe ha presentato la relazione 1344-A sul disegno di legge:

Sen. Palma Nitto Francesco

"Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale" (1344)

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 11/11/2014 la senatrice Filippin Rosanna ha presentato la relazione 1209-A sul disegno di legge:

Sen. Puglisi Francesca

"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie" (1209)

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 10/11/2014 il senatore Liuzzi Pietro ha presentato la relazione 1569-A sul disegno di legge:

Dep. Distaso Antonio ed altri

"Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921" (1569)

C.1092 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/11/2014 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Barani Lucio

"Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati" (315)

Sen. Barani Lucio

"Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati" (374)

Sen. Buemi Enrico ed altri

"Disciplina della responsabilità civile dei magistrati" (1070).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettera in data 6 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2014, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 118).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 1° dicembre 2014.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 6 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2014 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Piano gestionale 1 (n. 119).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 1° dicembre 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sulle attività svolte, i bilanci di previsione, di consuntivazione e di consistenza degli organici degli enti di seguito indicati:
per periodi dall'anno 2005 all'anno 2012:
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
Ente Parco Nazionale dello Stelvio;
Ente Parco Nazionale del Gargano;
per periodi dall'anno 2012 all'anno 2013:
Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;
Ente Parco Nazionale del Circeo;
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
Ente Parco Nazionale della Sila;
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena;
Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
Ente Parco Nazionale dell'Asinara;
Ente Parco Nazionale della Majella;
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
Ente Parco Nazionale della Val Grande;
Ente Parco Nazionale del Pollino;
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;
Ente Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise;
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 399).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge quadro n. 394 del 1991, sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, riferita all'anno 2013 (*Doc*. CXXXVIII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del professor Sergio Marchisio e del dottor Alessandro Aresu a componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (n. 40).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 5 novembre 2014, ha inviato la deliberazione n. 14/2014/G - Relazione concernente "Destinazione e gestione del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 398).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Puglia concernente: "Semplificazione idrocarburi".

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (n. 45).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cotti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00284 del senatore Uras ed altri.

I senatori Elena Ferrara ed Astorre hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00300 (testo 2) del senatore Gianluca Rossi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01383 del senatore Castaldi ed altri.

I senatori Chiti, Idem, Valdinosi e Orrù hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01390 della senatrice Granaiola ed altri.

Il senatore Mastrangeli e la senatrice Bencini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01391 del senatore Bocchino ed altri.

I senatori Rizzotti, Ricchiuti, Liuzzi, Cuomo, Compagnone, Fravezzi, Romano, Orellana, De Pin e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02934 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

La senatrice Finocchiaro e il senatore Pepe hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02960 della senatrice Bignami ed altri.

La senatrice Gambaro ed il senatore Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02962 del senatore Uras ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00327, del senatore Lucidi ed altri, pubblicata il 21 ottobre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, BLUNDO, DONNO, MANGILI - Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito industriale dell'Italia centrale. Vi sono impiegati circa 2.800 addetti e altrettanti costituiscono l'indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, Acciai speciali Terni (AST) è tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota superiore al 40 per cento sul mercato italiano;

dunque il polo siderurgico ternano, come affermato anche dal Ministro dello sviluppo economico, ricopre un ruolo strategico nel panorama nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali; AST produce il 15 per cento del PIL umbro, occupando fra manodopera e indotto circa 5.000 lavoratori e costituisce un imprescindibile pilastro economico per l'intera regione e per il centro Italia;

l'area ternana, infatti, si è sempre caratterizzata come distretto fortemente specializzato nei settori non solo della chimica di base e innovativa ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipendenti, senza considerare le tantissime imprese di manutenzione e le molteplici attività economiche di servizio che orbitano intorno ai due settori;

è nota la vicenda della riacquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp: quest'ultima, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di 2 anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazionale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012;

l'operazione si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e sugli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione avrebbe preservato una concorrenza effettiva,

mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato dello spazio economico europeo dell'inox;
successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la presentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi esercizi;
l'azienda il 17 luglio ha presentato a palazzo Chigi il nuovo piano industriale che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane relative ad un ridimensionamento del sito umbro, che dà lavoro a circa 2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate di acciaio inox all'anno: il piano presentato ipotizza, entro l'anno fiscale 2015-2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incrementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occupazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli appalti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime; rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento dei costi rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui costi dell'energia, migliorando o in ogni caso mantenendo, quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini di costo dell'energia; riportare nell'unico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;
il personale, secondo le previsioni del *management* tedesco (nella persona dell'amministratore delegato Lucia Morselli e Joachim Limberg in qualità di CEO dell'area "materials services" di ThyssenKrupp) dovrà essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti interventi sui costi in tutte le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);
i licenziamenti sarebbero così distribuiti: 220 nei primi 2 anni e 330 alla fine dei 2 anni. A questi si devono aggiungere altri 400 dipendenti delle ditte esterne e dell'indotto che potrebbe coinvolgere fino a circa 900-950 dipendenti dell'intero sito ternano;
per il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, il piano presentato "non va bene, e non è chiaro sulle prospettive". Le istituzioni locali lo giudicano "irricevibile" e per i sindacati è semplicemente "inaccettabile" (come si legge su un articolo pubblicato su "Il Sole-24 ore" del 18 luglio 2014) e all'incontro del 25 luglio presso la Camera del lavoro di Terni, a cui ha partecipato anche il primo firmatario del presente atto di indirizzo, gli stessi hanno definito il piano industriale della ThyssenKrupp come un piano finanziario che punta al ridimensionamento e che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell'Umbria;
il 5 settembre 2014 il Governo, a seguito dell'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero con l'impresa e le organizzazioni sindacali, ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell'annunciata apertura della procedura di mobilità, stabilendo un "fitto calendario di incontri" con le parti sociali e il termine del 5 ottobre 2014 entro il quale trovare una soluzione condivisa in merito al piano di ristrutturazione proposto dall'azienda;
purtroppo il 9 ottobre 2014 il "fitto calendario di incontri" deciso al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di ThyssenKrupp, nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi di efficientamento dell'azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e dei livelli occupazionali, è sfociato in un nulla di fatto;
infatti, fallito il tentativo di mediazione con il rigetto del piano proposto dal Governo, è stata riavviata da ThyssenKrupp la procedura di mobilità (sospesa il 5 settembre) e con l'imminente invio di 537 lettere di licenziamento per i lavoratori (fra operai, quadri e impiegati: 473 per la sola AST, i restanti distribuiti nelle società controllate), una volta trascorsi i 75 giorni dall'avvio della procedura secondo la normativa vigente; sono stati già cancellati, con decorrenza dal mese di ottobre, tutti gli accordi aziendali di secondo livello sul salario integrativo siglati negli ultimi anni;
inoltre l'azienda ThyssenKrupp ha già "proposto" un taglio del 20 per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne (che fanno parte del cosiddetto indotto), dalla manutenzione ai trasporti passando per la vigilanza, la pulizia e l'edilizia industriale con prevedibili effetti sull'intero tessuto economico e sociale

del ternano: "Una scelta distruttiva che metterà in ginocchio molte imprese e di conseguenza numerose famiglie" ha dichiarato il presidente di Confartigianato Giuseppe Flamini e "Così decine e decine di piccole imprese rischiano di chiudere, la desertificazione economica sarà generale" ha detto il presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa Giuseppe Bellavigna, come si può leggere in un articolo de "Il Giornale dell'Umbria" dell'11 ottobre;

sarebbero circa un migliaio, secondo i calcoli della Cgil, i lavoratori che operano nelle suddette ditte interessate alla problematica; le associazioni di categoria hanno lamentato anche ritardi nei pagamenti delle prestazioni già concesse all'acciaieria, con conseguente difficoltà nel pagamento degli stipendi (come si apprende da un articolo de "Il Sole-24 ore" dello stesso giorno);

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato uno sciopero e forte è la preoccupazione per le prospettive occupazionali e la mobilitazione dei lavoratori che hanno ricevuto anche la solidarietà delle istituzioni locali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST implicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sia sull'occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell'indotto;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi parlando ai sindacati a palazzo Chigi aveva dichiarato che "È urgente salvare gli stabilimenti di Termini, Taranto e Terni. Sono le tre T di cui bisogna subito occuparsi insieme" (si veda un lancio dell'agenzia Agi del 7 ottobre); a seguito del fallimento della mediazione, ha affermato di sentirsi "molto preoccupato per Terni. Cercheremo di riaprire la discussione. Le parti sono ancora troppo lontane, ma continueremo a lavorarci anche con il sottosegretario Del Rio", come riportato da "Il Giornale dell'Umbria" del 10 ottobre 2014;

suscita preoccupazione anche quanto riportato dalla stampa locale (si veda lo stesso articolo appena citato) secondo la quale "L'agenzia Bloomberg fa sapere che la Tk smantellerà completamente il suo residuo apparato produttivo dell'acciaio (Vdm, Ast e fonderia brasiliana) entro il 2020. L'ennesima variante sulle sorti tedesche di viale Brin nel tempo", a cui ha fatto da controaltare una nota dell'azienda che riaffermava l'obiettivo di rafforzare la posizione dell'azienda quale player di riferimento sul mercato europeo dell'inox;

si corre il serio rischio di indebolire il sistema produttivo e il potenziale di sviluppo del settore dell'acciaio in un Paese chiave nell'Unione europea, in un'area come quella del Mediterraneo alle prese con gravissimi problemi economici;

eppure il *trend* mondiale degli Stati occidentali più attenti ai cambiamenti è quello del rilancio del manifatturiero: settore cresciuto ad un tasso molto più elevato rispetto agli altri settori dell'economia globale, tanto che si parla di "re-shoring", che significa riportare in patria le produzioni, e che ha visto come protagoniste le politiche industriali del presidente americano Barack Obama;

l'area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con caratteristiche peculiari e strategiche, vista l'integrazione del polo siderurgico e quello chimico e meccanico; appare quindi fondamentale costituire strumenti di politica industriale specifici volti al sostegno delle produzioni di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

l'eventuale perdita del polo siderurgico rappresenterebbe un *vulnus* per l'occupazione e per la politica industriale del Paese in un settore in cui l'Italia è sempre stata *leader* e competitiva;

considerato che effettivamente il piano ThyssenKrupp, nel suo insieme, non pare prospettare alcuna strategia di sviluppo industriale coerente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano e presenta criticità anche sotto il profilo ambientale; l'associazione "Italia nostra", per bocca del presidente Andrea Liberati, ha stigmatizzato la richiesta della AST di ampliare lo smaltimento delle scorie presso l'ex discarica comunale di Pentima "non ancora cristallizzata e a rischio di possibili esplosioni di metano qualora vi fosse un collasso strutturale determinato dal peso dei rifiuti siderurgici", come si apprende da un articolo pubblicato su "Il Giornale dell'Umbria" del 13 ottobre;

visto che:

è stata eseguita un'opera pubblica passante al di sotto del corpo discarica Pentima-Valle di proprietà

ThyssenKrupp, con un *tunnel* stradale denominato "Tescino", afferente al nuovo tratto della Terni-Rieti (strada statale 79 bis);
a seguito dell'intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni il 22 novembre 2012, in merito alla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE per l'approvazione del progetto interregionale "Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale", sono stati diffusi con colpevole ritardo da parte delle autorità pubbliche (a iniziare dalla ASL2) esiti di analisi secondo cui si registra a Terni una contaminazione sopra il livello di azione o allarme da diossine o PCB pari a circa il 50 per cento dei campioni di latte ovicaprino e di uova: al riguardo, conformemente alle normative europee, sono stati anche coercitivamente distrutti alcuni dei predetti allevamenti rurali;
tale vicenda dimostra il possibile passaggio alla catena alimentare di contaminanti originati da ThyssenKrupp come il PCB le cui elevatissime quantità disperse nell'aria fanno dell'azienda addirittura la seconda emettitrice in Europa (prima in Italia) conformemente a quanto ufficialmente consta dal Registro europeo delle emissioni 2012 (E-PRTR);
si registra inoltre una forte contaminazione dei suoli da metalli pesanti, come dimostrano i tassi di deposizione registrati da ARPA Umbria sin dal 2011 in numerosi quartieri cittadini, nonché le analisi compiute dalla ASL2 nel 2012 sui campioni di insalata tal quale prelevati a Prisciano (borgo contiguo alle acciaierie), impregnati soprattutto di cromo in misura tale da aver imposto alla stessa ASL2 una puntuale comunicazione pubblica rivolta agli stessi residenti. Opportuno ricordare come a Prisciano il tenore di cromo nei suoli giunga a picchi anche 100 volte più alti di quelli del quartiere Borgo Rivo (fondo urbano), dato peraltro già da sé notevolmente superiore alla relativa media nazionale, come dimostrano studi di ARPA Valle d'Aosta. Si precisa che la ThyssenKrupp a Terni è seconda produttrice europea di mercurio e undicesima di cromo disperso nell'aria (prima assoluta in Italia) secondo il Registro europeo delle emissioni 2012 (E-PRTR);
quanto al nichel nell'aria, tramite la nuova centralina di Carrara (collocata in centro città-fino al dicembre 2013 non era però possibile caratterizzare a Terni i metalli pesanti nell'aria, fuorché nell'unico sito fino ad allora previsto, presso il quartiere Le Grazie, distante 3 chilometri circa dai forni fusori) si registrano picchi mensili pari anche oltre al doppio del tasso di allarme di legge (20 nanogrammi per metro cubo all'anno): finora la media gennaio-luglio 2014 in centro città è 25 nanogrammi per metro cubo, fonte ARPA Umbria;
per definir meglio un quadro già ampiamente compromesso, occorre ricordare come anche per il benzo(a)pirene, secondo ARPA Umbria, la soglia di legge sia stata superata negli anni 2013-2014 presso il sito di Borgo Rivo (che, si ricorda, rappresenterebbe il fondo urbano) così come a Le Grazie. Si rileva che, su questo specifico inquinante, a Prisciano siamo persino al doppio rispetto a quanto registrato sulle altre stazioni cittadine;
le acque delle falde acquifere sottostanti le discariche industriali di Pentima-Valle sono contaminate da cromo esavalente, altri metalli pesanti e azoto ammoniacale, come consta dal relativo rapporto idrogeologico ARPA Umbria del giugno 2014, nonché da osservazioni dell'ISPRA, ove prosegue da anni un ampio quanto sterile confronto interistituzionale, con numerose Conferenze di servizi, al momento senza esito;
con riferimento a quanto sopra si registrano le cronache anche giudiziarie concernenti la gestione del percolato di tali discariche. Per decenni, svariate tonnellate di cromo esavalente sarebbero inoltre finite nel fiume Nera, come dichiarato pubblicamente anche sulla stampa locale e regionale dal geologo Pietro Rinaldi, direttore della Comunità montana Valnerina, così come dal dottor Paolo Grigioni, dirigente Ambiente Provincia Terni, nel corso della riunione tenutasi in Prefettura il 23 ottobre 2014, innanzi al prefetto di Terni e ad altri. Inoltre, con la vicenda delle acque "metalliche" precipitate dalla discarica nel *tunnel* "Tescino", costruito sotto tale "immondezzaio", è spuntata la gravissima contaminazione anche di persone, con l'emersione pubblica (come emerge da servizi di "Corriere della Sera", RAI, stampa regionale, eccetera) della storia del tecnico A.R., ex operatore presso il *tunnel* medesimo, ivi infortunato con "polisensibilizzazione ad allergeni molteplici, come cromo e metalli

pesanti", incurabile e costretto a vita ritirata, così come accaduto ad altri, secondo il sito "umbria24";
il secondo rapporto "Sentieri" dell'Istituto superiore di sanità registra negli anni 2003-2010 un aumento delle patologie tumorali legate all'inquinamento a Terni, in particolare con un eccesso fino al 18 per cento per le malattie respiratorie, rispetto alla media regionale;
considerato ancora che:
risulterebbe che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo 1995, l'IRI (oggi Fintecna) nell'ambito della complessiva operazione di privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP Srl (gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell'ILVA Laminati piani Srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i complessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;
con la cessione, il venditore garantiva, tra l'altro, di non aver posto in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l'acquirente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale;
essendo sorte controversie relativamente all'interpretazione ed esecuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita, nell'aprile 1996 veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell'International court of arbitration: procedura che si concludeva con lodo del 1º marzo 2000;
in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data non sussistessero i presupposti per un'adeguata quantificazione e attribuzione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale da attivare *ad hoc*, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto allora sottoposto al giudizio degli arbitri;
peraltro, anche al fine di evitare l'attivazione dell'ulteriore arbitrato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del 2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ribadisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concordando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondimento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione e l'attribuzione *pro quota* degli «oneri ambientali» ad un momento successivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la relativa quantificazione;
in contemporanea, a fronte della peculiarità dell'attività produttiva svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con verosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe provveduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140 milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato;
verificato che:
ex decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, è stata prevista la costituzione del Fondo strategico italiano il cui azionista di controllo è Cassa depositi e prestiti: il fondo ha l'obiettivo di investire nel sistema economico nazionale, caratterizzato, rispetto a quello di altri grandi Paesi europei, da un minor numero d'imprese di grandi dimensioni ed opera quindi per favorire la crescita, il miglioramento dell'efficienza e l'aumento della competitività internazionale delle aziende di "rilevante interesse nazionale";
il Fondo strategico italiano SpA è una *holding* di partecipazioni che si propone di investire in imprese al fine della creazione di valore per i suoi azionisti mediante la crescita dimensionale, il miglioramento dell'efficienza operativa, l'aggregazione e l'accrescimento della competitività, anche a livello internazionale, delle imprese oggetto di investimento;
il Fondo strategico è un operatore istituzionale che acquisisce partecipazioni, generalmente di minoranza, di imprese di "rilevante interesse nazionale", che si trovino in una stabile situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo, idonee a generare valore per gli investitori;
sono considerate di rilevante interesse nazionale (così come previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2011 e dallo statuto della società Fondo), le imprese che operano nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi;

al di fuori di tali settori, sono possibili *target* del Fondo strategico italiano le imprese che cumulativamente presentino un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti non inferiore a 250 unità. La dimensione può essere ridotta fino a 240 milioni di euro di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società le cui attività siano rilevanti in termini di indotto e producano benefici per il sistema economico-produttivo nazionale, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi;

Fondo strategico SpA è soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Cassa depositi e prestiti, al fine di coordinare gli atti e le attività poste in essere dalla società e la Cassa stessa, in un'ottica di gruppo, salvaguardando, comunque, l'autonomia gestionale e la capacità della società di agire nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;

il modello di *business* di Fondo strategico, delineato nel piano industriale approvato nel mese di novembre 2011, prevede le seguenti tipologie di possibile investimento: 1) consolidamento nazionale: creazione di aziende dimensionalmente importanti che possano essere competitive in modo sostenibile a livello globale e traggano beneficio da sinergie significative da utilizzare anche come volano per investimenti in ricerca e sviluppo; 2) *partnership* con aziende *leader* italiane nell'investimento in reti di distribuzione diretta: l'accesso diretto ai clienti ed ai mercati (domestico ed estero) si è dimostrato lo strumento più efficace per affermare il proprio marchio, valorizzarlo nel lungo termine e costruire vantaggi competitivi sostenibili, che si riflettono a loro volta in un circolo virtuoso di maggiore redditività e crescita; 3) *partnership* per acquisire concorrenti: la crescita per vie esterne, se fatta in modo mirato ed accompagnata da processi di integrazione focalizzati e metodici, è una via efficace di accelerazione del processo di incremento dimensionale; 4) investimento nel capo filiera: esistono settori dove la capacità di competere dell'azienda di riferimento determina le sorti di un intero comparto, con una significativa ricaduta sull'indotto; 5) investimento in aziende di infrastrutture e creazione di poli dei servizi locali: investire in aziende di riferimento nel panorama di sviluppo e modernizzare importanti infrastrutture e creare aggregazioni che consentano di ottenere economie di scala e di scopo, consolidando realtà aziendali altrimenti frammentate; 6) riorganizzazione della struttura azionaria: l'ampio tessuto di aziende familiari si trova spesso a dover gestire complesse tematiche di successione o esigenze di riorganizzazione della compagine azionaria, per meglio perseguire progetti di sviluppo ed evitare situazioni di stallo che ne possano minare la competitività nel lungo termine. In questi casi, Fondo strategico italiano si propone come *partner* di quegli imprenditori che vogliano continuare ad investire nella crescita della propria azienda. Tali tematiche si possono presentare sia in aziende con capitale privato, sia in aziende quotate ma con una struttura azionaria vulnerabile;

analizzando il perimetro di riferimento di Fondo strategico su scala europea, si osserva come il valore delle operazioni registrate fino a settembre 2012 risulti in calo rispetto al 2011 e si attesti a circa un quarto del picco del biennio 2006-2007; le transazioni hanno riguardato prevalentemente il settore industriale (27 per cento) e farmaceutico (18 per cento). Con riguardo alla suddivisione geografica, si osserva che le stesse operazioni sono state perfezionate in maggior misura nel Regno Unito (39 per cento), Germania (28 per cento) e Francia (10 per cento), mentre le operazioni perfezionate in Italia risultano pari solo al 3 per cento del totale complessivo (livello percentuale ai minimi storici);

tuttavia l'Italia primeggia per quanto riguarda le esportazioni mondiali nei settori dell'arredamento, moda e lusso, meccanica, metallurgica e industria dell'acciaio; inoltre, il nostro Paese si distingue per la capacità di creare prodotti *leader* in specifiche nicchie di mercato;

notevoli sono anche i finanziamenti e gli strumenti di incentivazione provenienti dal programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), "Horizon 2020", diretto a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale anche negli ambiti tecnologici così come individuarti dal programma stesso;

infine il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale", prevede la nomina di commissari straordinari al fine di

assicurare la continuità produttiva ed occupazionale;
si rende necessario un intervento deciso del Governo, tramite gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ad ogni livello volto, anche nell'ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, a scongiurare i prospettati licenziamenti, che dia garanzie ai dipendenti del loro futuro occupazionale e che possa ridare slancio alla crescita e sostegno agli investimenti produttivi del Paese, anche nella prospettiva di un più elevato livello di compatibilità ambientale,
impegna il Governo:
1) a mantenere costantemente aperto un tavolo istituzionale tra Governo, Regioni, istituzioni locali al fine di risolvere quanto prima, anche con un ripensamento delle politiche industriali nel settore siderurgico, con una prospettiva di lungo termine che permetta di uscire dal circolo vizioso del ricatto occupazionale, che da sempre costituisce un serio ostacolo al progresso tecnologico e sociale, una vicenda le cui ripercussioni di carattere economico, sociale ed occupazionale rischiano di provocare un forte impatto depressivo per il tessuto sociale sia umbro che italiano;
2) a dichiarare lo stabilimento AST di Terni stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012;
3) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuovere la mediazione tra azienda e sindacati al fine di promuovere:
a) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori di AST con riferimento a tutto l'organigramma aziendale;
b) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del comparto siderurgico delle aziende collegate quali Aspasiel, Tubificio, SDF, eccetera;
c) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del comparto siderurgico indotto, società quali ILSERV, eccetera;
d) il miglioramento dell'integrazione dei livelli di sicurezza sul lavoro dei lavoratori del comparto siderurgico indotto, quali ILSERV, eccetera, con gli *standard* aziendali;
e) nelle contrattazioni sindacali previste nei prossimi anni in un'ottica di rilancio aziendale, eventuali riassunzioni privilegiate per i lavoratori attualmente o prossimi alla mobilità;
f) anche altre forme di sostegno alla mobilità oltre la cassa integrazione e la mobilità agevolata, soluzioni legate ad esempio alla vicenda amianto o tutele sanitarie simili;
g) il mantenimento della capacità produttiva integrata sia a "caldo" che a "freddo" con l'obiettivo di garantire volumi produttivi adeguati in maniera sostenibile per l'ambiente;
h) investimenti adeguati a rafforzare tali volumi produttivi, che non si limitino a quelli relativi all'installazione a Terni della "linea 5" (LAF 5), essendo le altre risorse indicate nel piano presentato il 17 luglio 2014 appartenenti ad un'attività di *routine*; in questo quadro appare opportuno anche valutare l'opportunità di chiedere a ThyssenKrupp nuovi investimenti in verticalizzazioni di processo e/o di prodotto e in attività strategiche del proprio *core business* presso il sito di Terni in maniera sostenibile per l'ambiente;
4) a valutare l'opportunità di un commissariamento dell'azienda AST ThyssenKrupp ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'impresa, al fine precipuo di assicurare il rilancio, la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali;
5) a promuovere presso gli organi territoriali, Regione Umbria, la Provincia di Terni e la Conferenza dei servizi la riapertura della procedura di AIA relativi alla discarica di Valle-Papigno-Terni e il blocco dell'ampliamento della discarica di Valle-Papigno-Terni ricadente nel SIN 'Terni-Papigno;
6) a promuovere presso gli organi territoriali, l'ARPA e l'ASL l'interdizione agli allevamenti animali, alle colture destinate ad alimentazione umana o animale, interessati da contaminazioni, ad esempio di diossine e metalli pesanti, che interessano il sito di interesse nazionale di Terni-Papigno;
7) a promuovere in sede europea ogni utile iniziativa al fine di stabilire per ogni elemento chimico emesso in atmosfera, in qualunque forma, dei limiti certi basati anche sul criterio di precauzione e prevenzione;

8) ad introdurre nella legislazione italiana l'obbligo per le aziende con impatto ambientale e sanitario significativo di introdurre criteri di valutazione che permettano l'analisi e la stima delle attività di bonifica e determinare il costo di bonifica dei siti contaminati;
9) ad inserire nella legislazione italiana l'obbligo di introdurre criteri di valutazione che determinino e permettano l'analisi e stima dei rischi residui ambientali e connessi con il trasferimento di proprietà aziende con impatto ambientale e sanitario significativo; determinare il costo dei rischi residui ambientali connessi con il trasferimento di proprietà; creare un fondo *pro quota* «oneri ambientali» nel quale le società interessate confluiscano le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del passaggio;
10) ad introdurre nella legislazione italiana l'obbligo di stipula di assicurazione per danni ambientali e sanitari da parte delle aziende con impatto ambientale e sanitario significativo;
11) a promuovere iniziative volte a favorire l'utilizzo dell'energia idroelettrica quale fonte primaria e privilegiata di approvvigionamento energetico, e in particolar modo quella afferente al distretto di Terni-Papigno;
12) ad introdurre nella legislazione italiana l'obbligo della creazione di un fondo *pro quota* «oneri ambientali» nel quale le società interessate da cambi di proprietà confluiscano le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del passaggio;
13) a prevedere l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dal Fondo strategico italiano;
14) ad adottare tutti gli strumenti previsti al fine di valorizzare il patrimonio di competenze produttive proprie dell'area ternana e di sviluppo dei fattori di integrazione del sito AST ovvero gli strumenti e le risorse previsti dal programma europeo "Horizon 2020", per favorire il rilancio e lo sviluppo del sito ternano e dunque il mantenimento dei livelli occupazionali;
15) a predisporre e ad individuare investimenti idonei a preservare i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni, considerata anche la sua peculiarità data dalla concomitante presenza del polo siderurgico e di quello chimico e meccanico; in particolar modo, accanto a quelli sul versante energetico già indicati nella proposta del Governo dell'8 ottobre, devono corrispondere impegni, nell'ambito del potenziamento e dell'ammodernamento infrastrutturale del Paese, come il completamento del tratto viario Orte-Civitavecchia e la realizzazione del potenziamento del collegamento ferroviario con l'Adriatico (raddoppio della Orte-Falconara) e per il raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, anche nel rispetto del piano della siderurgia europea;
16) ad operare un forte rilancio a livello commerciale investendo sopratutto in alcuni settori: commerciale in senso stretto; investimenti in servizi marginali con maggiore valore aggiunto dell'azienda e quindi con più profitti; servizi al cliente; aumento della fidelizzazione del cliente.

(1-00327) (Testo 2)

Mozioni

CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, BLUNDO, PUGLIA, PETROCELLI, FATTORI, MOLINARI, VACCIANO, GIROTTO, ENDRIZZI, CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, MARTELLI - Il Senato,

premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubblicato, in data 10 ottobre 2014, la delibera n. 480/14/CONS, recante la modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale Dvb-t, in attuazione dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014;
il citato comma 8 prevede il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del termine l'amministrazione può procedere alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale;
il provvedimento Agcom ha lo scopo, quindi, di escludere dalla pianificazione in determinate aree del territorio le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate ad operatori di

rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali nei confronti delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti;

considerato che:

la legge n. 112 del 2004, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", all'articolo 12, comma 3, prevede che: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge";

ai sensi dell'art. 7, comma 2, della stessa legge viene disposto che la disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva "tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito". L'articolo 8 prevede esplicitamente che il sistema dei servizi di *media* audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva;

la riserva a favore dei contenuti locali è stata disposta dalla legge ben prima che si iniziasse il processo di digitalizzazione del servizio televisivo e con il chiaro intento di salvaguardare la realtà di mercato esistente nel mondo analogico, nonché di valorizzare e promuovere le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese;

allo stato attuale, il numero di reti nazionali risulta pari a 20. Pertanto, la proporzione di un terzo della capacità trasmissiva per diffondere programmi locali, è garantita dalla disponibilità di almeno 10 reti locali in ciascuna regione. L'intervento cui l'Autorità è chiamata comporta che in alcune regioni del versante adriatico il numero di frequenze risultanti sia inferiore a 10, facendo venir meno il rispetto della proporzione;

la delibera potrebbe portare, in Puglia, alla soppressione di 12 su 18 reti televisive al 31 dicembre. Per scongiurare tale conseguenza, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico di considerare una possibile rilettura della citata delibera Agcom, ridefinendo la pianificazione delle reti che usano frequenze oggetto di interferenze accertate nei confronti degli Stati esteri confinanti;

tali interferenze con gli Stati esteri confinanti non risultano essere state accertate in contraddittorio con le emittenti interessate;

occorre evidenziare che le stesse frequenze interessate sono state assegnate per 20 anni a seguito di gare svoltesi ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, sulla base del piano delle frequenze per ogni regione definito dall'Agcom. Il viceministro dello sviluppo economico *pro tempore* con delega alle comunicazioni, con nota inoltrata all'associazione Aeranti-Corallo, affermava che: "per quanto di competenza del Ministero, si farà in modo che le assegnazioni dei canali alle tv locali possano realizzarsi, anche nelle zone di confine, senza restrizioni e/o limitazioni rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti attualmente esercitati";

le imprese che hanno ottenuto le assegnazioni frequenziali ventennali, che oggi, per effetto dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013 e della conseguente delibera Agcom n. 480/14/CONS si intenderebbe revocare, hanno realizzato importanti investimenti per acquisire e installare gli impianti per le trasmissioni digitali terrestri e hanno strutturato le proprie attività sulla base delle prospettive operative derivanti dalle medesime assegnazioni;

l'attuazione della delibera Agcom avrà quindi pesanti conseguenze sul settore televisivo locale, costringendo molte aziende a cessare la propria attività, anche pluridecennale, con una perdita

occupazionale stimata in oltre 1.000 posti di lavoro. A ciò si aggiunga che lo spegnimento di tali emittenti arrecherebbe grave pregiudizio al pluralismo dell'informazione,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi con ogni opportuna iniziativa di propria competenza per risolvere la problematica descritta, volta in particolare a non procedere allo spegnimento delle emittenti in assenza di comprovate problematiche interferenziali, anche attraverso la possibilità di differire il termine previsto per la liberazione delle frequenze dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 145 del 2013 al 31 dicembre 2015;

2) ad avviare ogni opportuna iniziativa finalizzata al coinvolgimento delle amministrazioni estere interessate dalle problematiche interferenziali in esame e all'individuazione di possibili soluzioni di compatibilizzazione;

3) a garantire nella pianificazione delle frequenze il rispetto della riserva, prevista dalla legge, di un terzo della capacità trasmissiva in favore delle emittenti locali, attraverso il mantenimento di un numero di frequenze che assicuri la proporzione;

4) ad individuare soluzioni adeguate per tutelare la posizione delle imprese che hanno realizzato investimenti e garantito occupazione sulla base di legittime procedure di assegnazione delle frequenze, rimesse in discussione dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge "destinazione Italia" e dalla delibera Agcom n. 480/14/CONS dopo soli 2 anni;

5) ad assumere ogni iniziativa necessaria a garantire la continuità delle trasmissioni delle circa 80 imprese televisive che operano sulle frequenze che si vorrebbero dismettere;

6) a tutelare i livelli occupazionali del personale tecnico operante nel settore.

(1-00335)

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

in questi anni, uno dei settori che ha generato più valore nelle economie avanzate è l'economia di *internet*. Per la prima volta nella storia economica mondiale la prima azienda per capitalizzazione è un'azienda che ha come principale fattore di produzione la conoscenza. I campi d'azione sono molteplici: dai sistemi di pagamento ai servizi postali, dall'educazione ai lavori pubblici, dalla sanità al fisco;

sviluppare appieno le potenzialità di *internet* e delle nuove tecnologie vuol dire creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto e vuol dire al contempo consentire allo straordinario patrimonio rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane di essere più competitive e generare nuova ricchezza;

l'obiettivo non può essere solo quello basilare di garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rete, ma anche e soprattutto di porre "realmente" gli individui nelle condizioni di sfruttare appieno il potenziale espressivo, formativo, creativo e lavorativo fornito dalle nuove tecnologie. Solo così il nostro Paese può recuperare il ruolo storico come esempio di imprenditorialità e *leadership* nella produzione di ricerca, sapere e innovazione e solo così è pensabile generare un tessuto economico e sociale capace di valorizzare il talento, il merito e la competenza con maggiore equità nelle opportunità e nei diritti;

l'affermarsi della *digital and network economics* rende improcrastinabili le trasformazioni radicali dei modelli di sviluppo dove cultura, conoscenza e spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro: a livello globale l'*internet economy* supera i 10.000 miliardi di dollari (presentazione della National strategy for trusted identities in cyberspace, Nstic);

in Italia, le conseguenze di un mancato serio intervento in questo settore si riflettono, sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di digitalizzazione che si attestano su posizioni di retrovia: i dati di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi *on line*, sotto il profilo di utilizzo sia da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al di sotto della media europea. Non a caso il peso di *internet* nel prodotto interno lordo italiano è ancora al 2,5 per cento contro, ad esempio, il 7 per cento dell'economia inglese. Questo dato da solo spiega forse meglio di

tutti il differenziale di crescita fra l'economia italiana e le economie occidentali che mantengono una prospettiva di sviluppo;

i principali Paesi europei si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGAN) in linea con gli obiettivi dell'agenda digitale europea che anche la Commissione europea considera elemento base della sostenibilità socioeconomica. Tali piani mirano a creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti privati, favorendo la collaborazione tra i vari operatori e tra questi e le amministrazioni pubbliche;

il Governo britannico ha sviluppato il «Digital Britain» per un settore che già oggi vale il 7,2 per cento del prodotto interno lordo, più della quota riservata alla spesa sanitaria;

il Governo tedesco ha un redatto il progetto «Digital Deutschland 2015», nel quale, tra le altre cose, si stima che la banda ultra larga genererà un milione di nuovi posti di lavoro in Europa;

il Governo francese ha assegnato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 4,5 miliardi di euro, 500 milioni di euro in più di quanto raccomandato dal rapporto strategico «Investir pour l'avenir»;

il Governo spagnolo si è dato come obiettivo di investire in innovazione il 4 per cento del prodotto interno lordo entro il 2015 ed arrivare a 150 brevetti annui per milione di abitanti;

nel nostro Paese l'attuale penetrazione della banda larga si attesta al 17 per cento contro il 23 per cento della media europea e l'assenza di un obbligo di fornitura del servizio universale da parte delle compagnie di telecomunicazione ha creato un ulteriore discrimine tra i cittadini e imprese che hanno accesso alla banda larga di prima generazione e coloro che ne sono esclusi;

i finanziamenti pubblici devono essere destinati, nell'ambito delle aree sottoutilizzate, ai bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, come le aree nelle quali si collocano distretti industriali, in quanto maggiormente sollecitati nell'agone competitivo globale. In tali aree, l'assenza di un'adeguata capacità di banda costituisce un grave svantaggio competitivo che potrebbe essere colmato sviluppando una domanda di servizi innovativi che poggiano le basi sulle reti di nuova generazione a banda «ultra larga», anche per contrastare l'erosione della propria competitività attraverso innovazioni di processo;

su un universo di circa un milione di piccole e medie imprese, circa 300.000 sono dislocate in aree che necessitano di banda ultra larga, e di queste 100.000 si trovano in aree con la più elevata priorità, in quanto corrispondenti a zone ad alta densità di aziende. Sviluppare moderne infrastrutture di nuova generazione, con un'alta capacità di trasmissione, consentirebbe l'interconnessione di tutte le 100.000 aziende in aree con una maggiore priorità mediante un'infrastruttura di rete di nuova generazione a banda ultra larga;

i distretti sono dislocati su tutto il territorio nazionale e concentrati principalmente nei centri e nelle province di media e piccola dimensione e nelle aree poste in prossimità dei grandi centri urbani. In particolare, le aree sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia e Sicilia;

l'attuale situazione del mercato italiano vede la presenza di Telecom Italia come operatore *incumbent*, dominante in tutti i segmenti della catena del valore, proprietario dell'unica infrastruttura di accesso in rame necessaria a tutti gli operatori alternativi per offrire i propri servizi. In Italia, a differenza di altri Paesi europei, non esistono infrastrutture alternative, come, ad esempio, gli operatori televisivi via cavo, che potrebbero consentire uno stimolo agli investimenti;

Telecom ha gestito per quasi un secolo la rete di telecomunicazioni nel nostro Paese e tuttora controlla e gestisce questo *asset* strategico e una delle principali infrastrutture del Paese e quindi anche tutti i dati dei cittadini, ma anche quelli delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;

l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha recentemente sanzionato Telecom per comportamenti anti concorrenziali nel mercato della rete fissa, comminando una sanzione di oltre 103 milioni di euro, confermata dal Tar Lazio;

non è un caso che il 30 settembre 2013 sia stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto correttivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, che prevede l'inclusione nelle

attività di rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa nazionale anche delle reti e degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, poi adottato come decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 129 del 2013;

recentemente è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce fra gli *asset* strategici anche gli impianti per i servizi a banda larga ed ultralarga e le reti in rame o fibra (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108 del 2014);

nell'ambito delle telecomunicazioni, la rete rappresenta un patrimonio importante per i cittadini ed è necessario che si intervenga per preservarla, garantendo al contempo un'accelerazione dello scorporo della *governance* della rete da quella dei servizi al fine di garantire lo sviluppo della rete in fibra quale piattaforma fondamentale per le reti di nuova generazione;

secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Telecom Italia starebbe per acquisire Metroweb SpA, unico operatore infrastrutturato alternativo che possiede e gestisce una capillare rete in fibra ottica, principalmente a Milano. Questa concentrazione rappresenterebbe un forte rischio di limitazione della concorrenza ed un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle reti NGAN, perché si creerebbe un nuovo monopolio infrastrutturale sulla fibra e la possibile preclusione dell'accesso NGAN per gli operatori alternativi (OLO) con forti impatti sulla competizione e la concorrenza;

la delibera n. 731/09/CONS, in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva formulato alcune previsioni rivolte alle reti di nuova generazione ed alle infrastrutture atte ad ospitarle, riprende quanto previsto dagli impegni di Telecom Italia quali l'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta (delibera n. 718/08/CONS) che sono stati ampiamente disattesi;

la possibilità per le televisioni locali di operare anche come aziende di telecomunicazioni, oltre che editoriali, ha portato alla migliore ottimizzazione possibile nell'utilizzo dello spettro radioelettrico dedicato alle trasmissioni televisive, consentendo lo sviluppo di una rete di aziende produttrici di apparati di trasmissione che, pur partendo da approcci spesso artigianali, costituiscono ancora oggi un comparto fra i primi 5 al mondo;

gli operatori di rete in ambito locale, partendo dal migliore uso delle frequenze televisive a loro assegnate, potrebbero costituire un'importante risorsa per le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che, per la loro competitività, sono bisognose di accesso alla banda larga;

data l'imprescindibile necessità di banda larga, il *wireless broadband* costituisce un'opportunità irrinunciabile per il Paese che, se negli anni '90 poteva vantare una penetrazione dei servizi mobili di seconda generazione assai maggiore rispetto agli Stati Uniti, con l'avvento dei servizi mobili di terza generazione è stata ampiamente superata sia come penetrazione del servizio che come tasso di crescita. Il *wireless broadband* è, inoltre, di fondamentale importanza in quanto consente di fornire l'accesso ai servizi *broadband*, sia alle aziende che agli utenti, in tempi molto più brevi rispetto alle rete fissa;

vista l'impossibilità del mercato italiano di ottenere gli investimenti necessari per la realizzazione di più reti a banda ultra larga, la via sostenibile per la realizzazione di una rete a banda larga ultra veloce, dunque, è l'identificazione di una *Netco*, come indicato nel memorandum of understanding firmato dagli operatori con il Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2010, per la realizzazione di un'infrastruttura passiva, neutrale, aperta ed economica, che porti la rete in fibra al 50 per cento della popolazione italiana;

l'Agcom, anche tenendo conto delle raccomandazioni europee, ha chiesto misure di semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi nonché iniziative diverse dagli investimenti pubblici per facilitare la creazione di un sistema digitale e fluidificare il percorso di aziende e cittadini nella produzione e fruizione dei contenuti digitali. Interventi che dovrebbero essere completati dall'adozione di una politica dello spettro radio coerente con i principi comunitari in cui siano valorizzate le risorse frequenziali, liberando più risorse per la larga banda;

è urgente e necessario prevedere un piano di migrazione completa dall'attuale rete in rame al fine di garantire una sostenibilità del progetto ed evitare l'aumento dei prezzi ai clienti finali;

le regole sui servizi di accesso delle reti di nuova generazione, che l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni avrebbe dovuto definire, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sono state un'occasione persa per creare le condizioni di sviluppo del mercato italiano della fibra ottica;
è necessario realizzare una rete aperta, senza sovrapposizioni, che preveda una suddivisione dei costi tra gli operatori. La presenza di un altro operatore in alcune aree porterebbe ad uno sviluppo a diverse velocità della rete di nuova generazione nelle diverse aree del Paese;
la rete è un patrimonio che va mantenuto ed implementato e l'organizzazione dei lavori non può prescindere dal coinvolgimento sistematico e strutturato degli *stakeholder* per garantire l'apporto delle intelligenze operative multidisciplinari necessarie e garantire il volume degli investimenti necessari a migliorare il servizio e la qualità dei contenuti;
le tecnologie digitali non sono solo un importante mezzo di comunicazione interpersonale sul quale focalizzarsi per evidenziare gli usi distorti che ne possono conseguire, ma sono anche una grande occasione, estesa ad ogni settore dell'economia e della società, per favorire profonde trasformazioni mediante la digitalizzazione,
impegna il Governo:
1) ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per accelerare lo scorporo della rete fissa telefonica dai servizi, fondamentale per garantire la libera concorrenza del mercato e la tutela dei consumatori con migliori prezzi e servizi, allo scopo esercitando anche i poteri attribuitigli dalla legge in materia di assetti societari per le attività di rilevanza strategica;
2) ad attuare un piano di infrastrutturazione tecnologica in fibra ottica per massimizzare la penetrazione dei servizi *broadband* nel Paese perché resti allineato alle principali economie, assicurando la competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'offerta di servizi sempre più evoluti;
3) a perseguire l'obiettivo della creazione di un'infrastruttura di telecomunicazione capace di fronteggiare le sfide dell'innovazione idonea a permettere sempre più elevate prestazioni, vale a dire far fronte alle crescenti esigenze di nuovi e più evoluti servizi nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni;
4) a promuovere una strategia che si dimostri adeguata a permettere ai cittadini ed alle imprese di sviluppare rapidamente una domanda di accesso a servizi innovativi, per contrastare l'erosione della propria competitività attraverso innovazioni di processo;
5) a prevedere interventi per opere di modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la crescita economica, civile e culturale con la realizzazione di una rete in fibra ottica che possa essere efficacemente strutturata negli anni, in funzione anche di significativi cambiamenti della pianificazione, delle esigenze e dell'effettiva disponibilità delle risorse;
6) a riservare un adeguato ruolo agli operatori di rete in ambito locale valorizzando la cospicua esperienza acquisita quali aziende radiotelevisive e consentendo di estendere la loro capacità di impresa sul territorio, a beneficio di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, alla fornitura, in neutralità tecnologica, dei nuovi servizi in banda larga nell'ambito delle frequenze loro assegnate;
7) ad incentivare la ricerca e le applicazioni alternative come, ad esempio, la *power line communication* per le aree rurali o le nuove tecnologie fotoniche studiate, tra gli altri, dal Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa per quanto riguarda le reti di trasmissione dati ultra veloci via cavo e via etere;
8) a ritenere prioritaria, in relazione al complesso di interventi volti a sostenere il rilancio dell'economia del Paese, la finalità di assicurare, attraverso il piano di sviluppo delle nuove reti, un'alta capacità di trasmissione alle principali città ed ai distretti industriali che ancora scontano un forte divario di connettività;
9) a promuovere la realizzazione di una "*one network*", un'unica infrastruttura di rete a banda larga, aperta, efficiente, neutrale, economica e già pronta per evoluzioni future, garantendo il rispetto delle regole di libero mercato e concorrenza nella fornitura di accesso e servizi agli utenti finali privati ed imprese con un'unica rete all'ingrosso e concorrenza al dettaglio;
10) a promuovere ed incentivare una tempestiva migrazione dalla rete in rame a quella in fibra ottica,

alla cui realizzazione dovranno partecipare e contribuire tutti gli operatori;
11) a dotare con urgenza l'Italia di un'organica agenda digitale che preveda interventi nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi finali e infrastrutturali, includendo i necessari *standard* per l'*e-business* e per i beni digitali (o "neobeni puri", secondo la definizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e di una più organica regolamentazione;
12) a promuovere ogni iniziativa volta alla massima diffusione dell'utilizzo delle tecnologie digitali e alla sperimentazione dei relativi vantaggi, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
13) a prevedere la neutralità tecnologica per l'utilizzo dello spettro al fine di ottimizzarne l'utilizzo oltre a renderlo remunerativo per lo Stato.
(1-00336)
SERRA, CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, PUGLIA, CIAMPOLILLO, PAGLINI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, MORRA, CASTALDI - Il Senato,
premesso che:
i dati contenuti nel rapporto dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) relativo all'anno 2013 hanno messo in evidenza che il contesto di forte crisi economica globale continua a produrre effetti rilevanti anche sul trasporto aereo, che riveste una rilevanza strategica nell'ambito del sistema dei trasporti, sotto il profilo dei collegamenti sia interni che internazionali. L'intera industria del trasporto aereo è in crisi. Le vicende che hanno portato la vecchia compagnia di bandiera ad un mutamento dell'assetto societario e le conseguenti procedure di riassetto e di riorganizzazione di Alitalia-CAI suggeriscono una riflessione urgente, anche alla luce della nuova crisi che sta investendo il gruppo Meridiana;
da diversi anni il gruppo Meridiana è interessato da una profonda crisi aziendale, che ha indotto i vertici societari a ricorrere all'istituto della cassa integrazione per migliaia di dipendenti (1.350 Meridiana fly, 180 Air Italy e 170 Meridiana maintenance). Al fine di garantire la ripresa dell'azienda, nell'autunno 2011, il gruppo ha acquisito il vettore Air Italy, integrandolo nel proprio ramo aziendale. Il nuovo assetto societario avrebbe dovuto rendere maggiormente competitiva ed efficiente la compagnia, creando al tempo stesso i presupposti per il risanamento aziendale. A 3 anni di distanza, quella che doveva essere un'operazione di salvataggio dell'azienda si configura invece come una vera e propria operazione di *dumping*;
se, da una parte, è stato avviato il progressivo spostamento delle attività di volo dalla compagnia Meridiana fly a quella Air Italy, con la parziale dismissione degli aeromobili in quota Meridiana fly e la conseguente acquisizione di nuovi aeromobili in quota Air Italy, dall'altra, è stato perseguito, come unico obiettivo, quello dell'abbattimento dei costi del personale, tenuto conto che Air Italy ricorre a forme contrattuali meno onerose. Già a partire dal 2012, un numero sempre crescente di voli con numero identificativo IG (Meridiana fly) sono stati programmati e operati da aeromobili e personale della società Air Italy;
con una comunicazione del 25 novembre 2013, l'amministratore delegato del gruppo Meridiana ha prospettato ai dipendenti del ramo aziendale Meridiana fly la possibilità di cessare il rapporto di lavoro per essere assunti da Air Italy, con condizioni imposte dall'azienda che prevedevano un contratto di lavoro meno oneroso per il vettore e negoziato solo con alcune organizzazioni sindacali (UIL, AMPAV, AMPAC). I lavoratori attualmente in cassa integrazione verranno messi in mobilità a partire dalla primavera 2015, periodo in cui verrà meno la copertura degli ammortizzatori sociali. I dipendenti Meridiana fly si trovano, quindi, a dover scegliere tra il licenziamento o l'assunzione presso il secondo vettore del medesimo gruppo, ma a condizioni contrattuali peggiori;
il gruppo Meridiana, secondo quanto dichiarato anche all'Assessorato per i trasporti della Regione Sardegna, avrebbe quantificato gli esuberi strutturali importanti in un numero pari a circa 1.200-1.350 unità, mostrando un dato decisamente drammatico per quanto riguarda i lavoratori della Sardegna;
considerato che:

la Regione Sardegna è stata costretta a bloccare la procedura di assegnazione di 6 collegamenti fra gli scali sardi e gli aeroporti della penisola. Il blocco della cosiddetta continuità territoriale minore (Ct2), ossia quella verso gli aeroporti diversi da Roma e Milano, è conseguente alla decisione dell'Unione europea di aprire una procedura d'infrazione a seguito di denunce di compagnie *low cost*, come Ryanair, e proprio della stessa Meridiana, che finora ha garantito alcune di quelle stesse rotte;

è evidente che concentrare risorse sulle compagnie *low cost* non garantisce un'effettiva continuità territoriale. I voli *low cost* sono un importante completamento dell'offerta di trasporto, ma solo i voli di linea possono garantire una vera continuità aerea con la penisola;

garantire il diritto di ogni cittadino alla mobilità è espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 16 della Costituzione. La continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea;

ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

tenuto conto della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, recante "Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti, tra gli altri interventi, il collegamento con le isole;

il regime che regola attualmente la continuità territoriale della Sardegna risulta evidentemente inadeguato rispetto alla necessità di pervenire ad un modello di continuità territoriale intesa come fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità, nonché di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e, del relativo decreto ministeriale attuativo citato;

la preoccupante ristrutturazione che sta interessando il gruppo Meridiana necessita di un intervento del Governo finalizzato ad assicurare un'efficiente e adeguata gestione della continuità territoriale da e per la Sardegna che garantisca il pieno rispetto dei principi di uguaglianza e pari trattamento riservato a tutti i cittadini italiani;

il diritto alla mobilità è il principio base della continuità territoriale che, se non garantita dall'accessibilità al necessario numero di voli e alla diversificazione delle rotte, determina conseguenze pesanti nella vita dei singoli e in quella dell'intera comunità sarda, dal punto di vista sia sociale che economico,

impegna il Governo:

1) a riferire al Senato sullo stato della vertenza e del piano di ristrutturazione della compagnia aerea Meridiana;

2) a definire politiche di trasporto che garantiscano, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento comunitario, un modello di continuità territoriale capace di riequilibrare le condizioni permanenti di svantaggio, derivanti dall'insularità, a cui sono costretti i cittadini residenti, ed in particolare gli studenti universitari fuori sede, della Sardegna;

3) a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a risolvere tutte le problematiche relative alla crisi della Meridiana, con particolare riferimento al contenimento del numero degli esuberi annunciati, pari a 1.600 unità, e al mantenimento dei più elevati livelli occupazionali;

4) ad adottare misure volte ad impedire il ripetersi di operazioni quali quella verificatasi tra Meridiana fly e Air Italy, al fine di evitare che i lavoratori si trovino costretti ad accettare contrattazioni al ribasso per non essere licenziati;

5) ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità che rende il costo dei trasporti per e dalla Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando così non solo i cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei;
6) a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative per favorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera circolazione di persone e merci.
(1-00337)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MASTRANGELI, PEPE, DE PIN, MUSSINI, DE PIETRO, BOCCHINO - Il Senato,
premesso che:
la lunga trattativa per trovare un'intesa sul piano industriale dell'Ast, anche dopo le drammatiche vicende di tensione tra lavoratori aggrediti dalle forze di polizia in occasione di pacifiche manifestazioni, sembra trovarsi in posizione di stallo;
sindacati e azienda non sono stati messi in condizione di trovare un accordo e l'azienda ha annunciato la messa in mobilità per circa 550 dipendenti, cancellando con decorrenza dal 1o ottobre 2014, anche tutti gli accordi di secondo livello per tutti i dipendenti dell'Ast;
a ciò potrebbe seguire un piano di risparmi da 100 milioni di euro l'anno che comprende anche lo spegnimento di uno dei forni dello stabilimento, già annunciato a luglio 2014;
inutile rammentare come il polo siderurgico di Terni rappresenti il più grande sito industriale dell'Italia centrale. Vi sono, infatti, impiegati direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l'indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito. Il polo siderurgico di Terni, a fronte di tutti gli investimenti avviati, rappresenta anche il banco di prova di ciò che resta della siderurgia italiana, dopo la vicenda dell'Ilva di Taranto e quella di Piombino (Livorno);
in questo contesto, Ast-Acciai speciali Terni è tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul mercato italiano superiore al 40 per cento;
il *report* annuale 2013 di Federacciai ha confermato, del resto, che quello in cui opera Ast è un settore strategico per l'economia nazionale: in controtendenza rispetto agli altri acciai speciali, la produzione di laminati piani a caldo e a freddo è aumentata del 4,3 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 598.300 tonnellate nel 2011 a 624.000 nel 2012;
Ast rappresenta, quindi, una componente imprescindibile della matrice produttiva dell'Umbria e dell'intero Paese, oltre che essere tratto costituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell'intera regione;
Terni, tuttavia, si sente abbandonata. Dalla Thyssen Krupp, naturalmente, ma per certi versi anche dal Governo italiano. Le lettere di licenziamento e mobilità ormai partite all'indirizzo di altrettanti operai e impiegati dell'Ast portano la firma dell'amministratore delegato dell'azienda tedesca Lucia Morselli, ma nella città molti sono convinti che il Governo Renzi potesse e dovesse fare qualcosa in più. Da quando a metà luglio 2014 l'Ast ha annunciato il piano di ridimensionamento e di tagli al personale, è partita una trattativa che ha visto impegnati in prima linea il Ministro dello sviluppo economico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio, che è ancor lungi dall'essere conclusa, anche se ammantata da dichiarazioni improntate all'ottimismo;
il Presidente del Consiglio dei ministri è tornato più volte sull'argomento, ha garantito impegno e, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, confessato di essere «terrorizzato» dalla situazione ternana. Pur tuttavia, i risultati degli sforzi del suo Gabinetto, sino a pochissimi giorni or sono, sono stati impietosi: tanto che, alla fine della procedura di mobilità, i licenziamenti dei 550 degli oltre 2.600 dipendenti del gruppo Ast sarebbero divenuti esecutivi;
nell'ambito della vicenda il Governo, avendo svolto un ruolo di mediazione del tutto sbilanciato in favore dell'azienda, ricopre gravissime responsabilità. La Cgil ha anche accusato il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi di subalternità rispetto alla Germania. E i lavoratori, anche i pochi

non sindacalizzati, si trovano sulla stessa linea;
addirittura, secondo voci del resto non smentite, sembrerebbe che l'intenzione del Governo fosse quella di spostare la trattativa dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale fatto, di eccezionale gravità, dimostra l'assenza totale, da parte del Governo, dell'ipotesi di definire un piano di politica industriale *ad hoc* per il sostegno delle produzioni di base e, in particolare, quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili, evitando in tal modo lo smantellamento del polo siderurgico nazionale considerato tra le eccellenze europee;
analizzando la strategia commerciale della ThyssenKrupp appare evidente il disegno strategico complessivo della scelta definitiva di uscire dal mercato dell'inossidabile derivante dalla decisione di prendere come nuovi mercati di riferimento quelli del centro Europa (un mercato altamente fidelizzato in cui le importazioni sono minime e che non garantisce alcuno spazio all'Ast) e non invece quelli emergenti, (il Nord Africa e il Mediterraneo) sui quali l'azienda aveva cominciato a lavorare positivamente negli ultimi anni;
la definizione di un piano industriale che contempli la filiera dell'acciaio è indispendabile per l'Italia, perché la siderurgia è un *asset* fondamentale del Paese;
il 4 novembre 2014 per iniziativa delle sigle sindacali europee e nazionali, alla vigilia della ripresa del confronto al Ministero dello sviluppo economico sulla vertenza AST, i lavoratori hanno presentato agli europarlamentari italiani un documento nel quale si chiedeva agli stessi di recepire le loro richieste, a partire dal ritiro dei licenziamenti mettendo in campo azioni alternative come, in particolare, l'utilizzo dei contratti di solidarietà consentendo la riduzione degli orari di lavoro che rappresentano una via di uscita sostenibile dalla crisi in atto. Lo stesso documento chiedeva ai parlamentari europei di impegnarsi nei seguenti 6 altri obiettivi: 1) vigilare che, come previsto dalla Commissione europea al momento della riacquisizione da parte di ThyssenKrupp del sito ternano da Outokumpu, la ThyssenKrupp collochi l'AST dentro una strategia di mercato e di competitività internazionale anche in considerazione degli *standard* di sostenibilità ambientali europei decisi dalla Commissione che l'AST stessa già possiede; 2) che il piano industriale presentato il 17 luglio sia significativamente modificato e ridefinito nella sua natura e nei suoi obbiettivi produttivi, impiantistici ed occupazionali; 3) garantire l'integrità del sito ternano in tutte le sue articolazioni produttive (caldo e freddo) a partire dall'obbiettivo di tornare nel triennio ad una produzione di almeno 1,2 milioni di tonnellate di fuso, confermando l'assetto impiantistico con i due forni elettrici; 4) che il piano europeo per l'acciaio si doti di strumentazioni immediatamente operative in particolare a partire dai costi dell'energia, evitando un differenziale competitivo così ampio tra i diversi paesi europei e le diverse produzioni energivore; 5) il pagamento immediato dei salari di ottobre; 6) un quadro di relazioni industriali in norma con le regole europee;
dopo l'incontro con la delegazione dei lavoratori AST e l'impegno a recepire *in toto* le loro posizioni, la maggioranza dei parlamentari italiani ha compiuto un'azione gravemente lesiva degli interessi nazionali e dei lavoratori ternani, rinunciando a porre all'attenzione del Parlamento europeo tanto la condanna del comportamento ricattatorio della ThyssenKrupp, quanto la contrarietà ai pesanti licenziamenti richiesti dalla multinazionale, provocando la vibrata protesta dei rappresentanti dell'altra Europa con Tsipras sulla base dell'accusa di sostenere il cosiddetto "lodo Guidi", che prevede il licenziamento di 290 unità lavorative, già respinto dai lavoratori e dai sindacati;
nei giorni scorsi il Governo si è timidamente attivato per aprire spiragli di trattativa con le parti interessate vantandosi di aver indotto la AST al pagamento degli stipendi del mese di ottobre 2014, misura minima e quantomeno necessaria vista la situazione sociale estremamente critica, anche se penalizzante per i lavoratori, poiché dal salario mancano tutte le voci previste dal contratto integrativo aziendale che avrebbe permesso agli operai un incremento stipendiale tra i 200 e i 250 euro;
il sottosegretario Delrio ha addirittura dichiarato, in un'intervista del 9 novembre, di aver ottenuto dall'AST e dalla ThyssenKrupp "un ottimo piano industriale", per ora nella conoscenza del solo Governo e che pare poggiare più su elementi di ristrutturazione che di un vero e proprio rilancio dei processi produttivi, e che prevede, oltre allo sblocco degli stipendi, investimenti per 200 milioni in 3

anni; la conferma dell'operatività dei 2 forni; la rinuncia alla vendita dello stabilimento di viale Brin; e soprattutto la riduzione degli esuberi da 537 a circa 150 lavoratori che hanno volontariamente accolto la proposta dell'Ast di un incentivo all'uscita dal processo produttivo;

nella trattativa in corso in queste ore il Governo è stato sollecitato dalla Presidente della Regione Umbria e dal sindaco di Terni a «mettere sul piatto cose e atti concreti per accompagnare l'accordo così come le istituzioni locali si sono impegnate a fare per la loro parte» in modo tale da non fornire ulteriore alibi alla ThyssenKrupp nel proseguire nella sua linea ormai chiara di abbandonare la produzione di Terni, tanto è vero che l'azienda ancora oggi continua ad annunciare un piano confuso e senza convinzione, spingendo i sindacati a pretendere un piano industriale scritto per non compromettete ulteriormente la sostenibilità e la credibilità del sito ternano, che in questi mesi di stallo ha accumulato gravi perdite economiche che si aggiungono a quelle altrettanto grandi registrate dall'indotto. Nella vicenda quello che stona è proprio l'atteggiamento sproporzionatamente ottimistico del Governo sulle buone intenzioni di ThyssenKrupp, smentito proprio dal comportamento dell'amministratore delegato dell'Ast che dimostra che di fatto la trattativa l'azienda non l'ha mai voluta iniziare;

di fatto la trattativa è fallita. L'azienda ha riproposto sostanzialmente invariato il piano industriale presentato il 17 luglio, mantenendo la discussione ancora ferma sugli alti numeri relativi agli esuberi e sulle strategie che l'azienda sarebbe intenzionata ad attuare per dare continuità produttiva al sito ternano prospettando di nuovo la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. La volontà iniziale dell'azienda di operare tagli solo sui lavoratori in produzione viene confermata dalla dichiarazione di ieri dell'amministratore delegato dell'Ast di destinare una parte degli "investimenti" ai fondi incentivanti sugli esuberi;

considerato infine che:

sul tema dei risparmi possibili nella gestione aziendale, a differenza della soluzione strategica proposta dalla Ast di ridurre i costi di 100 milioni di euro operando sulla voce personale, che incide sul fatturato totale solo per il 5 per cento, i sindacati propongono di operare sul restante 95 per cento dei costi e in particolare tra le voci relative al reperimento di materie prime e rottame il cui risparmio del solo 3 per cento equivarrebbe a 50 milioni di euro, mentre "normalizzando" i costi relativi al capitolo energetico si raggiungerebbero risparmi dell'ordine di 20-30 milioni di euro;

la procedura di riacquisizione avvenuta nel novembre del 2013 prevedeva che la ThyssenKrupp fornisse alla Commissione un piano di attività ed investimenti finalizzati a migliorare la redditività del sito produttivo. Sulla base della documentazione fornita, la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp avrebbe efficacemente garantito una concorrenza effettiva, mantenendo una forza competitiva nel mercato economico europeo dell'*inox*;

il disegno di legge di stabilità per il 2015, invece di contenere misure di sostegno all'occupazione per i lavoratori ternani contiene misure di riduzione dell'Irap sul lavoro che si presentano come un vero e proprio "regalo" di ben 7 milioni di euro di benefici fiscali che il Governo fa alla ThyssenKrupp,

impegna il Governo:

1) con deciso "cambio di passo", a farsi promotore in sede europea, contando anche sul semestre italiano di presidenza dell'Unione, di iniziative per porre un punto fermo e di rilancio complessivo del settore siderurgico così importante per il nostro Paese attraverso un piano europeo per l'acciaio, in cui risulti il valore strategico del polo siderurgico ternano, e basato in particolare sui costi dell'energia, evitando differenziali competitivi troppo ampi tra i diversi Paesi europei e le diverse produzioni energivore;

2) a richiedere alla Commissione europea di censurare il comportamento della ThyssenKrupp relativamente al rispetto degli impegni su investimenti, competitività e concorrenza, formalmente richiesto al momento del perfezionamento dell'operazione di vendita prima e di riacquisizione poi di AST;

3) nell'ambito delle trattative in corso, riprese e imposte dopo lunghe e vigorose lotte e dalla mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, ad assumere decisamente e senza timidezze o

tentennamenti iniziative volte alla definizione di accordi basati su di un solido e condiviso piano industriale tale che la Ast-Acciai speciali Terni possa contare realmente su prospettive di recupero credibili in termini di redditività e di generazione di valore, in una fase di dura crisi economica quale è quella attuale, e venga garantita innanzitutto la tutela occupazionale e la protezione sociale dei lavoratori attraverso la garanzia degli aumenti salariali integrativi già concordati;

4) nello stesso ambito di trattative a sostenere e includere nell'accordo che scaturirà:

a) la garanzia dell'integrità del sito ternano in tutte le sue articolazioni produttive (caldo e freddo) attingendo l'obbiettivo di raggiungere a regime una produzione di almeno 1,2 milioni di tonnellate di fuso nel triennio, confermando l'assetto impiantistico con i 2 forni elettrici;

b) la garanzia della strategicità del sito di Terni in un mercato mondiale già in ripresa con l'obiettivo di raggiungere il milione di tonnellate di spedito, che renderebbero il sito stesso remunerativo, attraverso un potenziamento degli impianti, con investimenti straordinari su prodotti, processi, ricerca, innovazione e formazione e non solamente attraverso investimenti ordinari, pur sempre necessari, nella sicurezza e nell'ambiente.

(1-00338)

CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

la crisi dell'industria siderurgica sta colpendo uno ad uno i maggiori stabilimenti italiani;

l'industria siderurgica italiana non ha storicamente fruito, al pari di altre realtà internazionali, di una volontà politica indirizzata a difenderne e tutelarne l'eccellenza e ciò ha favorito la penetrazione nel settore di colossi internazionali la cui missione è estranea alla tutela dell'eccellenza siderurgica e all'interesse del mantenimento della produzione italiana;

nell'ultimo decennio la produzione dell'acciaio in Europa ha registrato un fortissimo calo a fronte della crescita della quantità di acciaio prodotta in altri Paesi come la Cina, generando preoccupazione sul futuro della siderurgia europea ed italiana, quest'ultima da tempo minacciata da fenomeni di deindustrializzazione;

in questo scenario si inserisce la crisi del polo siderurgico di Terni che riveste un ruolo strategico per l'economia nazionale ed europea per quanto concerne la produzione di acciai speciali, contribuendo da sola al 15 per cento del Pil regionale ed occupando, fra manodopera e indotto, circa 5.000 lavoratori;

l'Acciai Speciali di Terni (AST), ceduta nel 2012 dalla ThyssenKrupp alla multinazionale finlandese Outokumpu, è stata dalla stessa riacquisita nel novembre 2013. Tale operazione si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e sugli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione avrebbe preservato una concorrenza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato dello spazio economico europeo dell'*inox*;

a luglio 2014 la ThyssenKrupp ha presentato un nuovo piano industriale che, al fine di rendere profittevole il sito di Terni, ne prevede un drastico ridimensionamento. Il sito dà lavoro a circa 2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate di acciaio *inox* all'anno; il piano presentato, in particolare, ipotizza, entro l'anno fiscale 2015-2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici e la riduzione dei livelli occupazionali di 550 unità, prevedendo, più in generale, un risparmio complessivo di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);

l'annuncio ha messo in stato di forte agitazione i lavoratori che, a seguito del fallimento di ripetute azioni di mediazione con la società, vedono ad oggi seriamente a rischio il proprio futuro e quello delle loro famiglie;

l'azienda ThyssenKrupp ha inoltre proposto un taglio del 20 per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne, dalla manutenzione ai trasporti passando per la vigilanza, la pulizia e l'edilizia industriale con prevedibili effetti sull'intero tessuto economico e sociale del ternano, che verrebbe sottoposto ad un forte depauperamento di risorse produttive ed occupazionali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST implicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sia sull'occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell'indotto;
l'area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con caratteristiche peculiari e strategiche, vista l'integrazione del polo siderurgico e quello chimico e meccanico; appare quindi urgente adottare ogni iniziativa di salvaguardia della realtà produttiva ed occupazionale del polo siderurgico di Terni e di rilancio dell'intero settore industriale siderurgico;
l'eventuale perdita del polo siderurgico di Terni rappresenterebbe un altro colpo alla politica industriale italiana, mettendo in luce l'incapacità del Governo Renzi di adottare una seria politica di rilancio non solo del settore siderurgico, nel quale l'Italia è sempre stata *leader*, ma dell'intero sistema industriale del Paese,
impegna il Governo:
1) nella concertazione in corso tra Governo, Regioni e parti interessate, ad arrivare alla definizione di un nuovo piano industriale, in grado di riqualificare e promuovere lo storico sito ternano, salvaguardandone l'operatività e gli attuali livelli occupazionali e nello specifico:
a) a mantenere in funzione entrambi i forni elettrici, poiché la sinergia tra area a caldo e area a freddo è fondamentale per la competitività del polo siderurgico ternano che verrebbe compromessa dalla chiusura di uno dei 2;
b) a valutare l'adozione di modalità contrattuali alternative, rispetto agli esuberi, quali l'adozione di contratti di solidarietà, adottati per lo stabilimento in Germania e che, invece, sono stati rifiutati per lo stabilimento ternano;
c) ad intervenire sul versante dell'approvvigionamento energetico, sfruttando le risorse esistenti nel nostro territorio ed incentivando il ricorso a fonti di energia rinnovabile in modo tale da poter abbattere i relativi costi, altrimenti la nostra siderurgia sarà sempre destinata a soccombere, di fronte alla concorrenza spietata attuata ai nostri danni dagli altri Paesi, in cui i costi energetici sono molto più contenuti;
2) ad esigere con determinazione che l'Unione europea ponga in essere ogni utile iniziativa al fine di tutelare in maniera effettiva il valore strategico nazionale che AST ricopre per l'economia italiana, sollecitando un impegno a salvaguardare l'integrità del polo siderurgico ternano e della sua forza lavoro;
3) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di natura finanziaria, a favorire il rilancio e lo sviluppo del sito ternano e più in generale dell'industria siderurgica italiana;
4) ad assumere ogni iniziativa utile per scoraggiare fenomeni di delocalizzazione industriale che provocano il depauperamento delle risorse produttive del Paese, evitando nel contempo operazioni unicamente indirizzate alla remunerazione finanziaria al di fuori di qualsiasi politica industriale che preservi l'attività siderurgica degli stabilimenti italiani e l'occupazione.
(1-00339)
FLORIS, SCOMA, MINZOLINI, BONFRISCO, PELINO, GASPARRI, BERNINI, CARRARO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI - Il Senato,
premesso che:
la politica di coesione ha l'obiettivo di ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri e promuove l'inclusione sociale anche attraverso la disponibilità di servizi pubblici fondamentali di interesse economico generale quali il trasporto ai cittadini;
il settore dei trasporti assume un ruolo basilare per la vita dei cittadini e per il ciclo economico del Paese, svolgendo un'attività necessaria al soddisfacimento di interessi pubblici anche quale elemento essenziale del "diritto alla mobilità" previsto all'articolo 16 della Costituzione;
la continuità territoriale, sostenuta in sede europea, ha l'obiettivo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini residenti in territori meno favoriti per assicurare la coesione economica e sociale dei territori e l'uguaglianza sostanziale degli individui indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;
nell'ordinamento nazionale sono state emanate una serie di disposizioni volte ad assicurare la

continuità territoriale tra i principali aeroporti nazionali e le isole, quali la Sardegna, per venire incontro alla domanda di mobilità degli abitanti di Regioni disagiate a cui appartengono;

alcuni vettori aerei di primaria importanza, quali Meridiana, dopo anni di ordinaria copertura del servizio, oggi versano in gravi problemi di ordine gestionale e finanziario;

Meridiana, di proprietà del fondo Akfed, appartenente al principe ismaelita Aga Khan, sta probabilmente attraversando la fase più difficile della sua storia iniziata a Olbia nel 1963, nonostante le recenti e cospicue iniezioni di capitale;

a partire dal 2007 il gruppo Meridiana registra costantemente margini lordi negativi, vale a dire costi complessivi che superano i ricavi. Le perdite si sono cumulate superando i 300 milioni di euro negli ultimi 7 anni. Tant'è vero che, a fine 2013, il bilancio consolidato di Meridiana, che nel frattempo ha incorporato Meridiana Fly, presenta un buco patrimoniale di 200 milioni di euro;

sulla base dei dati negativi sopra esposti, Meridiana, Governo e sindacati, nel 2011, hanno concluso un accordo per concedere la cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore su base volontaria. Oggi, soltanto 3 anni dopo, si profila la procedura di mobilità per 1.634 impiegati;

il costo del lavoro è sicuramente una componente rilevante del bilancio, ma vi sono dei punti deboli mai superati della compagnia. Il problema è rappresentato da un organico sovradimensionato che deve mantenere una flotta considerevole e in parte obsoleta. La compagnia utilizza aeromobili acquistati negli anni Ottanta, dieci Md-82, che la maggior parte delle compagnie moderne non usa più o sta dismettendo in quanto consumano eccessive quantità di carburante. Al contempo gli aeromobili più moderni, tra cui gli Airbus 320, i Boeing 737 e 767 sono in affitto, per cui hanno un costo, anche se restano fermi;

il piano industriale non sembra essere adatto a garantire la crescita dell'azienda: Meridiana non riesce a battere la concorrenza dei vettori *low cost*. Inoltre, i vertici della compagnia hanno fatto delle scelte che si sono rivelate sbagliate. Nel 2006, Meridiana ha prima assorbito Eurofly con annesse perdite e poi Air Italy, rivelatesi entrambe acquisizioni fallimentari;

l'eccesso di personale è in parte legato ad una serie di contenziosi legali che hanno comportato assunzioni obbligatorie, imposte dall'autorità giudiziaria. La causa scatenante è la fusione di Meridiana ed Eurofly che, nel 2006, ha dato vita al marchio Meridianafly. Alcuni dipendenti sono stati assunti con i contratti delle aziende di provenienza, risalenti ai primi anni del 2000. Erano contratti a tempo determinato e in massima parte di carattere stagionale, soprattutto per il personale proveniente da Eurofly. Oltre 500 dipendenti, assunti inizialmente per 2 o 3 stagioni, hanno impugnato il contratto originario pretendendo, in alcuni casi, il reintegro e, in altri casi, un risarcimento pecuniario. Ciò ha determinato per la società, da un lato, una sovrabbondanza di personale, dall'altro un obbligo di risarcire le controparti;

considerato che:

gli incontri che si succedono in queste ultime settimane tra Meridiana, Governo e sindacati sono volti a trovare una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze di rilancio aziendale della compagnia ma anche dei posti di lavoro;

i rappresentanti dei maggiori sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Apm e Usb) hanno messo sul tavolo 3 punti principali: in primo luogo, la fusione di un'azienda unica tra Air Italy e Meridiana; in secondo luogo, la creazione di una lista di dipendenti unica; infine, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro;

il Governo, per parte sua, si muove su 3 linee guida: la prima riguarda gli incentivi alla mobilità volontaria e al pensionamento da parte dell'azienda e delle Regioni; la seconda è relativa alla possibilità di riassorbimento di parte del personale in Air Italy; la terza concerne il tentativo di ridurre gli esuberi con ENAC e le Regioni;

Meridiana ha presentato, lo scorso 27 ottobre, un documento in cui al centro è posta la decisione di aprire la procedura di mobilità per il personale in esubero, al fine di avere tempi certi e portare avanti il piano di ristrutturazione aziendale;

tenuto conto che è preminente garantire la continuità territoriale della Sardegna, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti nel territorio sardo, oltre che

salvaguardare la professionalità del personale impegnato nel rilancio della Meridiana,
impegna il Governo:
1) a garantire la continuità territoriale della regione Sardegna;
2) a porre in essere ogni azione utile a garantire i lavoratori di Meridiana sul piano occupazionale;
3) a partecipare, in maniera più compiuta, con gli attori coinvolti nelle trattative al fine di trovare soluzioni di sostenibilità economica duratura per la compagnia;
4) a contribuire alla stesura di un piano industriale coerente con le esigenze dell'azienda anche attraverso il reperimento di apposite risorse in grado di minimizzare gli effetti negativi della ristrutturazione aziendale.
(1-00340)
PELINO, MALAN, FLORIS, PERRONE, AURICCHIO, BERTACCO, PICCINELLI, SERAFINI - Il Senato,
premesso che:
Acciai speciali Terni SpA (AST) è una società italiana operante nel settore della metallurgia, siderurgia e informatica. È stata fondata il 10 marzo 1884 con il nome di Società degli alti forni, fonderie e acciaierie di Terni. Contestualmente alla fondazione dell'acciaieria, la città di Terni è entrata nella storia della siderurgia con questa grande fabbrica, con un reparto di laminazione, una grossa fucina e un grande maglio da 108 tonnellate, che ne costituivano cuore pulsante per l'economia;
la scelta di Terni fu determinata dall'esistenza di impianti già attivi, dalla possibilità di reperire manodopera qualificata, dalla sua strategica posizione geografica e dalla disponibilità di abbondanti risorse idriche;
a partire dagli anni '60 del XX secolo, AST ha attuato un programma di sviluppo di impianti e produzioni che le ha consentito progressivamente di assumere una posizione di preminenza nel campo degli acciai di qualità, divenendo *leader* mondiale nella produzione di acciai inossidabili piani;
nel dicembre 1988, nell'ambito di un programma di risanamento della siderurgia pubblica italiana, l'Acciai speciali Terni ha conferito i propri impianti all'ILVA (società multidivisionale a partecipazione statale facente parte del gruppo IRI);
nel 1994, l'azienda è stata definitivamente privatizzata. La tedesca Krupp, insieme alla Falck, Agarini e Riva, ne è divenuta proprietaria e, nel 2001, dopo la fusione con la Thyssen (ThyssenKrupp) ha assunto la proprietà dell'intero pacchetto azionario;
nel 2009, il gruppo ThyssenKrupp, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione, ha introdotto una nuova struttura organizzativa che ha fatto confluire tutta la produzione dell'acciaio inossidabile nell'area d'affari Stainless global;
nel 2011, è stato approvato lo scorporo della Stainless global in un soggetto operativo indipendente denominato Inoxum. Da tale momento è iniziato un percorso destinato a scorporare quest'ultima dal gruppo ThyssenKrupp, che prevedeva diverse opzioni, tra cui la vendita;
nel novembre 2012, la Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu, gruppo industriale finlandese, con sede a Espoo, che opera nella produzione di acciaio inossidabile, subordinandola però alla cessione degli impianti di produzione di acciaio *inox* situati a Terni, al fine di evitare la costituzione di imprese aventi posizioni dominanti sul mercato europeo. Da questo momento, in attuazione della decisione della Commissione europea *antintrust*, è iniziato il processo di cessione dell'azienda, la cui ragione sociale dal 1° dicembre 2012 è mutata nuovamente in Acciai speciali Terni;
il 30 novembre 2013, il gruppo Outokumpu ha annunciato di aver concluso un accordo vincolante con ThyssenKrupp in base al quale la società finlandese avrebbe venduto alla ThyssenKrupp le attività di Terni, come previsto dal correttivo richiesto dalla Comunità europea. La cessione ha compreso la Acciai speciali Terni e le entità giuridiche collegate (Aspasiel, società delle fucine, Terninox e tubificio di Terni), così come i centri di servizio di Outokumpu in Germania, Spagna, Turchia e Francia. La transazione è stata subordinata all'approvazione delle autorità competenti e alle consuete condizioni di chiusura delle trattative;

il 28 febbraio 2014, la ThyssenKrupp ha comunicato che la transazione è stata ufficialmente completata e che la Acciai speciali Terni, con le società collegate, verrà integrata nella *business area* "materials services";

considerato che:

Acciai speciali Terni è uno dei principali produttori al mondo di laminati piani di acciaio inossidabile, destinati principalmente al settore alimentare, agli elettrodomestici, all'edilizia, ai casalinghi, alla produzione ed utilizzazione di energia, ai trasporti, all'industria di base, a quella meccanica e siderurgica;

AST si qualifica come gruppo industriale *leader* per l'impiantistica moderna e sofisticata, per le innovazioni tecnologiche e produttive, per il rigoroso controllo della qualità dei propri processi e prodotti e per i risultati della ricerca metallurgica;

l'azienda conta 2.800 dipendenti e crea un indotto di circa 20.000 persone che ne beneficiano in termini di lavoro;

nel corso dell'ultimo biennio, a causa del periodo di perdurante congiuntura economica negativa l'azienda versa in una situazione di drammatica crisi;

nel mese di luglio 2014 è stato presentato un piano industriale dai vertici di ThyssenKrupp e Acciai speciali Terni, che prevede un taglio lineare di 550 unità in due anni nonché la chiusura del secondo forno entro il 2016;

i vertici societari hanno affermato altresì che negli ultimi anni AST «ha attraversato un periodo difficile, che ha comportato delle perdite significative attribuibili alle avverse condizioni di mercato e a inefficienze strutturali comprendenti il *mix* di prodotto e il contenimento del raggio di commercializzazione a livello territoriale». Per l'azienda, che è stata integrata nella divisione *business area* "materials services" «al fine di beneficiare nel miglior modo della presenza di ThyssenKrupp sul mercato internazionale», è stato deciso di intraprendere un «piano di azione strategico globale, in grado di ristabilire la profittabilità sostenibile dell'azienda, nonostante il difficile quadro del mercato caratterizzato da un'esistente sovraccapacità»;

dal piano è stato previsto, anche, «un maggiore *focus* sui laminati a freddo e un incremento delle vendite rivolte agli utenti finali. Questo nuovo approccio strettamente legato all'andamento del mercato presuppone un cambiamento nella produzione che deve limitare i propri volumi in base alle vendite redditizie. Ciò comporta l'incremento delle capacità nella produzione dei laminati a freddo affiancata da un'ottimizzazione dell'efficienza nella fase liquida e una contemporanea chiusura del secondo forno entro il 2015/2016. Tale chiusura potrebbe essere riconsiderata solo se le condizioni di mercato miglioreranno notevolmente e tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti»;

a detta dei sindacati il piano di risanamento proposto risulta irricevibile e necessita di sostanziali e profonde modifiche, a partire dalla questione dell'occupazione e delle prospettive industriali dell'intero sito di Terni;

l'annosa vicenda dell'azienda di Terni, prima in mani finlandesi che l'avrebbero voluta come centro produttivo dell'area mediterranea e poi, a causa di un abuso di posizione dominante nella produzione dell'acciaio inossidabile riconosciuto dall'autorità europea *antitrust*, nuovamente in mani tedesche che hanno ribaltato il piano espansivo dei finlandesi rafforzando gli stabilimenti in Germania a scapito di quelli italiani, ha provocato lunghi scioperi da parte dei lavoratori nonché scontri di piazza fra le forze dell'ordine e i manifestanti a partire dal mese di agosto 2014;

da ultimo, nella giornata di mercoledì 29 ottobre, durante una manifestazione organizzata dai lavoratori di Acciai speciali di Terni in segno di protesta contro la decisione della ThyssenKrupp di mettere in mobilità 550 dipendenti, si sono verificati duri scontri fra le forze di polizia e i manifestanti;

la disperazione sociale rende inevitabili manifestazioni di piazza che spesso sono l'unica occasione per esprimere inquietudini e tensioni che mai come in questo momento stanno emergendo nelle acciaierie AST, nella città di Terni e in tutta l'Umbria;

il Governo italiano, nel periodo intercorso tra luglio e dicembre 2014, presiede il semestre europeo, e potrebbe tentare di incidere sulla scena europea favorendo la svolta nel segno della crescita e dello

sviluppo di cui l'Italia, come gli altri Paesi dell'Unione, ha urgente necessità,
impegna il Governo:
1) ad adottare un'azione più incisiva e complessiva tesa a rimuovere le posizioni oltranziste messe in campo dall'azienda e a operare ogni sforzo per scongiurare i licenziamenti;
2) ad instradare un contraddittorio tra i vertici della ThyssenKrupp ed il *management* di AST al fine di salvaguardare le produzioni ed i volumi, nonché l'unitarietà ed integrità del sito e dei livelli occupazionali;
3) a verificare, in sede europea, per quali ragioni sia stato accusato il gruppo finlandese Outokumpu di abuso di posizione dominante, quando quest'ultimo si era prodigato nell'investire in Italia rendendo il sito di Terni quale centro produttivo dell'area mediterranea;
4) a far emergere, approfittando della presidenza del semestre europeo, l'importanza del sito di Terni nonché sollecitare la ThyssenKrupp a realizzare gli impegni richiesti dalla Commissione UE durante la riacquisizione del sito di Terni;
5) a scongiurare la possibilità di nuovi scontri di piazza fra le forze dell'ordine e i lavoratori che non giovano all'immagine del nostro Paese e potrebbero sfociare in un periodo di violenza inaudita.
(1-00341)
LAI, ZANDA, FILIPPI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, IDEM, CALEO, BROGLIA, BORIOLI, CORSINI, SONEGO, PEGORER, SANGALLI - Il Senato,
premesso che:
Meridiana è una compagnia aerea italiana a capitale interamente privato con sede ad Olbia. La compagnia fu fondata con il nome Alisarda nel 1963 da Karim Aga Khan, con l'intento di promuovere il turismo in Sardegna;
la compagnia aerea Meridiana, con il passare degli anni, è divenuta un importante vettore di linea con un *network* nazionale ed europeo articolato, per lo più rivolto a collegare i principali aeroporti italiani con le 2 isole maggiori Sardegna e Sicilia;
alla fine di febbraio 2010, a seguito della fusione di Meridiana con Eurofly, compagnia specializzata nel servizio *charter* verso destinazioni vacanza di lungo raggio, è nata Meridiana Fly, il secondo vettore di trasporto aereo in Italia;
nell'ottobre 2011 Meridiana Fly ha acquisito totalmente la proprietà di Air Italy, vettore italiano a vocazione *charter* potenziando ulteriormente l'offerta di voli e rafforzando la propria posizione nel mercato del trasporto aereo nazionale;
nel gennaio 2013 AKFED, (Fondo Aga Khan per lo sviluppo) azionista di Meridiana, ha nominato l'ingegner Roberto Scaramella nuovo amministratore delegato della Compagnia e a partire da marzo 2013, a seguito di un'operazione di *rebranding*, la compagnia aerea ha di nuovo assunto la denominazione di Meridiana SpA;
rilevato che:
Meridiana SpA è attualmente il secondo vettore di trasporto aereo italiano, con una flotta complessiva di 27 aeromobili composta da 10 McDonnell Douglas MD82, 5 Airbus A320, 3 Boeing 737-700, 2 Boeing 737-300, 1 Boeing 767-200, 2 Boeing 767-300, 4 Boeing 737-800;
gli aeroporti di Olbia - Costa Smeralda, Cagliari, Napoli, Verona, Milano e Roma sono gli scali di riferimento sul territorio nazionale da cui partono voli di linea di corto, medio o lungo raggio, da cui è possibile raggiungere i principali aeroporti italiani e del Mediterraneo, oltre a importanti scali internazionali quali il Brasile, le Maldive, le Mauritius, il Kenya, Zanzibar, Santo Domingo;
secondo gli ultimi dati, la compagnia aerea trasporta annualmente oltre 4 milioni di passeggeri in Italia e all'estero, di cui 1,5 milioni da e per la Sardegna;
nel 2013 il numero medio dei dipendenti del gruppo Meridiana era pari a 1.694 addetti di cui 1.011 personale di terra e 683 personale di volo, con una riduzione complessiva di 403 unità rispetto al 2012 mediante utilizzo della procedura CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria);
constatato che:
la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 ha evidenziato la situazione di crisi in cui versa

Meridiana, in parte determinata dall'andamento negativo del mercato e del settore del trasporto aereo, dalla crescita dei costi del carburante e dalla perdita di una consistente quota di mercato dovuta alla crisi in Egitto;

il bilancio consolidato 2013 ha registrato una consistente caduta dei ricavi che sono passati da 668,8 milioni di euro del 2012 a 529,4 milioni di euro nel 2013, con una tendenza in perdita che sembra confermarsi anche nel 2014;

l'EBITDA presenta un saldo negativo di 46,7 milioni di euro, mentre il risultato operativo consolidato, l'EBIT, è positivo per 11,5 milioni di euro in raffronto a un saldo negativo di 138 milioni di euro;

la perdita netta del gruppo è pari a 6,3 milioni di euro contro una perdita netta di 161,4 milioni di euro nel 2012 *pro forma*. Per quanto riguarda la sola compagnia aerea Meridiana si registra una perdita netta di 155 milioni di euro contro una perdita netta di 87,6 milioni di euro nel bilancio separato 2012;

al 31 dicembre 2013, il gruppo Meridiana presenta una situazione di *deficit* patrimoniale pari a 200 milioni di euro contro un *deficit* di 233,3 milioni di euro al 31 dicembre 2012. Alla medesima data del 31 dicembre 2013 anche la capogruppo Meridiana SpA presenta una situazione di *deficit* patrimoniale pari a 148,8 milioni di euro rispetto ad un patrimonio netto negativo pari a 35,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012;

la posizione finanziaria netta consolidata a fine esercizio è negativa per 339,9 milioni di euro rispetto all'indebitamento finanziario netto di 162,1 milioni di euro del bilancio consolidato 2012. L'incremento è in larga misura derivante da nuovi finanziamenti del socio AKFED. Al 31 dicembre 2013 i debiti finanziari verso AKFED sono pari a 245,4 milioni di euro;

la crisi aziendale emerge chiaramente dalle cifre di bilancio, che denunciano gravi errori di gestione e che sono state determinate da un avvicendarsi ben 6 amministratori delegati nel corso degli ultimi 10 anni;

osservato che:

nel 2013 il numero medio dei dipendenti del gruppo Meridiana era pari a 1.694 addetti di cui 1.011 personale di terra e 683 personale di volo, con una riduzione complessiva di 403 unità rispetto al 2012 mediante utilizzo della procedura CIGS;

nel corso del 2014 la situazione di crisi di Meridiana SpA si è ulteriormente aggravata, spingendo i vertici della società ad annunciare, lo scorso 15 settembre, un piano di ristrutturazione che prevede la messa in mobilità di 1.634 dipendenti, «in esubero strutturale», di cui 1.478 dipendenti del settore del trasporto aereo (262 piloti, 896 assistenti di volo e 320 dipendenti personale di terra) e 156 dipendenti di Meridiana *maintenance*, che cura i servizi di manutenzione; nel contempo, è stata avviata la sostituzione della flotta che prevede l'acquisto di 20 aerei *Boeing* entro la fine del 2015;

di fatto i numeri del piano di ristrutturazione prefigurano un sostanziale ridimensionamento della seconda compagnia di trasporto aereo nazionale, il cui futuro si prospetta del tutto incerto e senza obiettivi industriali credibili;

il 17 ottobre 2014 è stato convocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il tavolo sugli oltre 1.600 esuberi della compagnia aerea Meridiana, con la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei rappresentanti delle Regioni Lombardia, Veneto e Sardegna, dei vertici dell'azienda e di 9 associazioni sindacali;

a seguito di tale incontro si sono succeduti vari incontri fra la società e i sindacati che, tuttavia, non sembrano indirizzarsi verso una soluzione condivisa della vicenda;

il presidente di Meridiana, Marco Rigotti, ha recentemente confermato che la società intende rispettare i termini di negoziato con i sindacati previsti dalla normativa: i primi 45 giorni di negoziato termineranno il 10 dicembre 2014, ovvero venti giorni prima del 31 dicembre, data ultima per utilizzare il massimo degli ammortizzatori sociali: 4 anni per gli *under* 40, 5 anni per chi ha tra i 40 e i 50 anni, 6 anni per gli *over* 50;

i sindacati hanno recentemente proposto una procedura separata per i lavoratori pensionabili e per i volontari e un'altra per tutto il resto del personale, allo scopo di prolungare la trattativa per altri 6 mesi in modo da trovare un'intesa sull'estensione di altri 2 anni della cassa integrazione, che scadrà nel

giugno del 2015. Ma l'azienda non ha accettato confermando che la procedura resterà unica;
tenuto conto che:
la crisi di Meridiana, unitamente alla situazione di Alitalia e alla crisi delle compagnie che garantivano i collegamenti via mare, rischia di avere ripercussioni particolarmente gravi per la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini da e verso la Sardegna, che attualmente si trova, di fatto, priva di alternative modali da e per il continente;
sulla base del piano di ristrutturazione proposto da Meridiana si annunciano gravissime conseguenze per l'occupazione e per l'indotto, con ripercussioni accentuate nella Regione Sardegna, e come è stato più volte sottolineato dai sindacati, «si tratta della crisi aziendale più grave dell'intera storia dell'isola»;
dei 1.650 lavoratori in mobilità più di 850 sono sardi;
una conclusione in questo senso della vertenza in corso rappresenterebbe un grave danno occupazionale per una regione come la Sardegna, già fortemente colpita dalla crisi economica, dalla deindustrializzazione e da tassi di disoccupazione elevatissimi, e rivelerebbe una linea di ristrutturazione dell'azienda priva di responsabilità nei confronti del territorio ove ha sede ed esclusivamente incentrata sulla riduzione dei costi del personale;
tutto ciò nonostante le ingenti risorse della regione Sardegna impegnate nel trasporto aereo a beneficio del vettore che ha da tempo spostato i voli da e per l'isola sulla controllata (al 100 per cento) Air Italy, con base a Malpensa e marchio Meridiana; la procedura di mobilità annunciata dal gruppo esclude dai licenziamenti il personale con sede in Lombardia di Air Italy,
impegna il Governo:
1) a monitorare lo stato delle trattative in corso fra Meridiana e i sindacati e ad adottare ogni iniziativa volta a favorire una conclusione positiva della vertenza;
2) a verificare con Meridiana SpA la fattibilità del piano di ristrutturazione e di riorganizzazione predisposto e se questo sia effettivamente in grado di garantire la continuità operativa della compagnia di trasporto aereo nel breve e nel medio lungo periodo;
3) a verificare ogni possibile iniziativa volta ad evitare il ricorso massiccio alla CIGS per il personale della compagnia di trasporto aereo Meridiana nelle dimensioni prospettate dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione, che oltre a rappresentare un significativo ridimensionamento degli attuali livelli occupazionali, in particolare nella regione Sardegna, costituisce anche una perdita di lavoratori altamente specializzati;
4) a valutare la possibilità che la compagnia di trasporto aereo Meridiana diventi parte del progetto Alitalia-Etihad e ad avviare contatti con le parti per verificare la fattibilità dell'operazione;
5) ad assumere tutte le iniziative necessarie finalizzate ad incrementare i servizi di collegamento da e per la Sardegna in regime la continuità territoriale, garantendo una effettiva e concreta mobilità tra la Sardegna e il continente, concordando in sede comunitaria eventuali misure straordinarie di sostegno per i vettori che intendano impegnarsi ad assicurare la libera circolazione delle merci e delle persone tra la Sardegna, l'Italia e il resto dell'Unione europea.
(1-00342)
Interpellanze
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:
nella Regione Calabria sono oltre 25.000 i percettori di ammortizzatori sociali in deroga; sono circa 5.000 i lavoratori socialmente utili (LSU) e lavoratori di pubblica utilità (LPU), che da oltre vent'anni sono precari impiegati nella pubblica amministrazione, in qualità di "detentori di sussidio" che, pur svolgendo gli stessi lavori dei pubblici dipendenti, non godono degli stessi diritti e delle garanzie sul piano economico;
gli impegni assunti dalla cabina di regia convocata il 16 ottobre 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati completamente disattesi;
a fronte delle annunciate 2 mensilità del 2013, nei giorni scorsi la Prefettura di Reggio Calabria ha ricevuto la promessa dell'arrivo di uno stanziamento a breve, di 22 milioni di euro, bastanti a coprire

poco più di una sola mensilità per i 25.000 lavoratori;
tale situazione ha già provocato la protesta dei lavoratori che, nei giorni scorsi, hanno bloccato traghetti e autostrade della Regione per richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione e per il 7 novembre è prevista una nuova e più estesa mobilitazione;
considerato che:
pur avendo registrato lo sblocco del pagamento di una mensilità per i lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, la situazione rimane estremamente critica, se si considera che ancora non si riesce a chiudere l'annualità 2013, a cui si aggiunge la mancata erogazione dei sussidi per tutto il 2014;
per i lavoratori LSU-LPU l'*iter* normativo per le contrattualizzazioni, avviato con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012), non si è ancora concluso con il rischio concreto di perdere le risorse assegnate;
la conseguenza è che migliaia di lavoratori continuano a restare privi di qualsiasi tipo di sostegno al reddito, senza garanzie sul piano economico e senza alcuna prospettiva di ricollocazione nel circuito lavorativo,
si chiede di sapere se dal prossimo incontro, programmato per il giorno 12 novembre 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo intenda farsi carico dei problemi occupazionali e sociali della Regione, garantendo, oltre alla certezza di risorse, l'avvio di politiche attive per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo, al contempo attivando interventi strutturali finalizzati al rilancio economico, sociale e produttivo della Regione.
(2-00218)
GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
è in discussione una proposta di riorganizzazione del Dipartimento della amministrazione penitenziaria del Ministro della giustizia, di razionalizzazione delle funzioni della polizia penitenziaria e di sottrazione delle direzioni degli istituti penitenziari ed attribuzione del controllo delle stesse al Ministero dell'Interno;
considerato che tra le raccomandazioni di numerose organizzazioni internazionali vi è quella di non consentire la direzione delle carceri ai ministeri di polizia per evitare improprie sovrapposizioni ed il rischio di abusi nella gestione del sistema carcerario;
a questo riguardo è opportuno evidenziare che anche nei Paesi in cui si è inteso privatizzare, in parte, il sistema penitenziario, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, il controllo e la gestione degli istituti di pena è rimasto riservato ai ministeri della Giustizia;
a partire dalla riforma carceraria del 1986 (legge n. 663 del 1986) incentrata su 2 principi fondamentali ed imprescindibili in attuazione del dettato costituzionale dell'art. 27, che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che essa non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, il sistema penitenziario si è evoluto maturando da parte di tutti i suoi operatori (dai direttori, ai poliziotti, al personale ausiliario) una gestione democratica ed aperta al territorio che costituisce, a tutti gli effetti, un patrimonio culturale e tecnico accumulato nel tempo che rischia di venire meno se non valorizzato;
l'intervento legislativo, predisposto in osservanza dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche, dovrebbe operare una riorganizzare il Ministero della giustizia mediante riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche per ridurre i costi migliorando o lasciando inalterata l'azione del ministero;
dalla cognizione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia" e dalla relazione illustrativa allegata non sembra, tuttavia, che le proposte formulate possano semplificare ed efficientare l'organizzazione, considerando sempre che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza e di giustizia per la gestione della esecuzione della pena e come tale dovrebbe

essere riorganizzato e non meramente ridotto con tagli generalizzati, bensì selettivi, per agire in presenza di duplicazioni di funzioni ed inefficienze;
tra le altre disposizioni che, allo stato, suscitano forti perplessità vi è quella prevista dall'art. 7, comma 2, lettera *b)*, con la quale lo schema di regolamento citato trasferisce la direzione generale dell'Esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al dipartimento della Giustizia minorile che si ritiene non abbia l'organizzazione adeguata in considerazione anche del rapporto tra i circa 300 detenuti di minore età a fronte degli oltre 26.000 detenuti in esecuzione penale esterna;
il collocamento dell'esecuzione penale esterna per adulti presso il Dipartimento per la giustizia minorile rischia di determinare, pertanto, gravi problemi di inefficienza ed inefficacia dell'azione amministrativa per la mancanza di riferimenti comuni, allo stato attuale costituiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria nella relazione con gli istituti penitenziari con i quali gli Uffici di esecuzione penale esterna condividono importanti decisioni e percorsi, anche in considerazione dell'aumento stimato del numero dei casi di condanna in esecuzione esterna per effetto dei provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento verso un sistema di *probation* e di funzione "riparativa" della pena;
posto che l'esecuzione penale deve rimanere sotto la direzione del Ministero della giustizia si propone, al contrario, di valutare se non sia più opportuno che il dipartimento della Giustizia minorile venga accorpato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
secondo tale ultimo disegno, in attuazione di una razionalizzazione della struttura dipartimentale, si potrebbe creare un capo dipartimento, 3 direzioni generali e 3 macro aree per il Nord, il Centro e le isole ed il Sud, delle strutture territoriali regionali, con complessivi soli 7 posti con funzione di dirigenza generale, rispetto agli attuali 25, lasciando gli uffici della Esecuzione penale esterna e gli istituti penitenziari nel complessivo attuale numero di 293 e ciò permetterebbe un notevole risparmio di risorse rispetto al numero di livelli di dirigenza generale e di strutture organizzative parificate,
si chiede di sapere quali siano nell'ambito della riforma del Ministero della giustizia, le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero per rendere più incisivi i risparmi di risorse senza far venir meno la funzione essenziale dell'amministrazione penitenziaria nell'ambito dell'esecuzione penale del Ministero della giustizia.
(2-00219)
Interrogazioni
CUOMO, ASTORRE, DI GIORGI, Elena FERRARA, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE, PEZZOPANE, RICCHIUTI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* -
Premesso che:
le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un "ricambio generazionale" nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del *turnover* e delle sue precedenti limitazioni;
l'art. 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inserivano nella vigente normativa modifiche al *turnover* per l'accesso alla pubblica amministrazione;
il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato un monitoraggio, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
gli esiti dello stesso monitoraggio hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero dei vincitori di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico i "vincitori da assumere" sono ad oggi 3.073 mentre gli "idonei all'eventuale assunzione" sono 84.146;
lo stesso monitoraggio risulta essere parziale ed incompleto come testimonia una diffida pervenuta alla

Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine, ad esempio, al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 26 posti di categoria "A", parametro retributivo F1, nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, indetto con decreto del segretario generale dell'11 novembre 2010 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami", n. 93, del 2010 le cui graduatorie, perfettamente valide e vigenti, non appaiono nei dati diffusi successivamente al monitoraggio;
il disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577) prevede l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche;
considerati:
la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;
il doveroso rispetto del dettato costituzionale che all'art. 97 prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;
l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per decine di migliaia di vincitori di concorsi pubblici che non vedono riconosciuto un diritto soggettivo all'assunzione dopo aver espletato e vinto un concorso pubblico bandito da amministrazioni statali e/o enti locali;
alcune specifiche e peculiari situazioni di particolare gravità ed emergenza, come quella in cui versa, a titolo di esempio, il Comune di Roma, nell'ambito del quale l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico per 22 profili professionali bandito nel 2010, avverrebbe in almeno 12 anni a partire dall'anno in corso,
si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire il "ricambio generazionale" nella pubblica amministrazione riconoscendo celermente diritti, ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani, vincitori di procedure selettive pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali.
(3-01393)
CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
non è stato ancora risolto il problema del sovraffollamento della popolazione carceraria negli istituti di pena. La disparità tra numero di celle e numero di detenuti è causa di numerosi problemi, tra cui la costante violazione dei diritti umani;
il Consiglio d'Europa ha sovente stigmatizzato tale situazione auspicando la sua soluzione;
l'ufficio del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie ha individuato la possibilità di costruire una nuova struttura carceraria nel territorio di Nola (Napoli);
l'edificio avrebbe la capacità di accogliere circa 900 detenuti;
il 18 luglio 2013 la struttura è stata inserita nel "piano carceri" e l'importo previsto per la sua la realizzazione è di 75 milioni di euro;
la necessità di costruire una nuova struttura carceraria è stata ribadita nella relazione programmatica del commissario straordinario, presentata al Parlamento il 7 gennaio 2014;
il carcere di Nola contribuirebbe non solo a diminuire il sovraffollamento negli istituti penitenziari ma costituirebbe anche un'occasione di sviluppo occupazionale per il territorio, che avvantaggerebbe anche l'indotto;
la nuova struttura consentirebbe anche di dare una risposta alle istanze del personale di Polizia penitenziaria originario del territorio e da molti anni in attesa di trasferimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative per accelerare l'*iter* amministrativo relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo istituto di pena di Nola;
se, a far data 18 luglio 2013, siano sorte situazioni che determinano impedimenti, o rallentamenti, alla sua realizzazione.
(3-01394)
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FATTORI, VACCIANO, PETROCELLI, CATALFO, TAVERNA, MANGILI, LUCIDI, SANTANGELO, PUGLIA, MARTELLI, MORONESE,

BULGARELLI, CIAMPOLILLO, COTTI, LEZZI, SIMEONI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Accademia delle Belle arti di Roma è una delle più importanti e antiche accademie d'Italia. Il complesso storico che la ospita attualmente sito in via di Ripetta, tradizionalmente chiamato "Il Ferro di cavallo", fu costruito nella metà dell'Ottocento come edificio destinato ad abitazione e successivamente adattato a sede dell'Accademia, ma la sua nascita risale al Cinquecento sotto il nome di "Accademia di San Luca". L'istituto si caratterizza per una tradizione unica nel campo degli studi artistici e per un indiscusso prestigio derivante dalle attività svolte dai grandi maestri del passato e la sua odierna attività didattica si concretizza in una miriade di insegnamenti che riguardano la pittura, la decorazione, la scultura, la scenografia e una "Scuola libera del nudo", oltre a vari corsi di sperimentazione. Attualmente la proprietà dell'edificio di via di Ripetta, a quanto risulta agli interroganti, sembra essere dell'agenzia del Demanio, che è alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

con legge n. 508 del 21 dicembre 1999 l'Accademia diviene una delle sedi più importanti per l'alta formazione, la specializzazione e la ricerca in ambito artistico e pur vedendosi riconosciuta ampia autonomia didattica ed amministrativa, entra a far parte del settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerato che:

nonostante la tradizione secolare che la caratterizza, gli studenti segnalano da tempo serie problematiche di carattere logistico che condizionano il regolare svolgimento della didattica e della pratica artistica. L'ultima segnalazione è del 20 settembre 2014, quando sono stati dichiarati inagibili, a causa della mancata uniformità alla normativa antincendio, 2 dei 4 piani che compongono l'edificio, decisione che ha impedito agli studenti la fruibilità di ben 30 aule, costituenti luogo di innumerevoli attività didattiche. Pertanto, nell'anno accademico 2014/2015 attività come corsi di pittura, disegno, anatomia, storia dell'arte, decorazione, antropologia culturale, beni culturali, decorazione, iconologia e iconografia, economia e mercato dell'arte, museografia, restauro, semiologia del corpo, storia delle tecniche artistiche, teoria della percezione e psicologia della forma, non possono essere regolarmente svolte;

ancor più grave a parere degli interroganti è aver considerato come intervento risolutore di tali disagi il trasferimento dei suddetti corsi in aule adibite ad altri tipi d'insegnamento, creando ulteriori disordini organizzativi nella suddivisione temporale degli spazi tra le varie materie. Un esempio su tutti è rappresentato dall'alternanza delle lezioni di pittura a quelle di scenografia, che rende di fatto impossibile il continuo allestimento delle aule per entrambe le materie ed impedisce agli studenti di pittura, che prima erano soliti svolgere le loro attività nei piani chiusi il 20 settembre, di esercitare la propria attività in quanto l'aula è permanentemente colma delle strumentazioni necessarie per il corso di scenografia;

per ovviare al mancato adeguamento alla normativa antincendio e quindi all'inagibilità delle aule si è anche deciso di dislocare lo svolgimento di alcuni corsi e lezioni in diversi licei artistici di Roma, aumentando il grado di disagio generale e costringendo gli studenti a continui spostamenti da una sede all'altra;

considerato inoltre che il disagio sopra descritto risulta essere ancor più ingiusto ed ingiustificato a fronte delle onerose rette pagate annualmente dagli studenti dell'Accademia, tasse che, proporzionalmente al reddito familiare dello studente, si aggirano tra gli 808 e 1.808 euro per il primo anno di studi e 712 e 1.712 euro per il secondo e terzo anno con un aumento di ulteriori 140 euro, per ogni fascia di reddito, durante il biennio specialistico. Una didattica così disorganizzata, infatti, impedisce di garantire competenze adeguate agli studenti, i quali inevitabilmente rischiano di pagare la scarsa qualità degli insegnamenti in termini di accesso al mondo del lavoro;

ritenuto che è del tutto inaccettabile a giudizio degli interroganti che un'istituzione come l'Accademia delle Belle arti di Roma, in cui dovrebbero confluire le nuove menti in fermento e formarsi gli artisti del futuro, non abbia la possibilità di assicurare un'organizzazione didattica logisticamente ottimale, in

grado di garantire almeno l'apprendimento delle nozioni basilari, ostacolando di fatto i giovani studenti nella realizzazione di quegli obiettivi ambiziosi che credono speranzosamente di poter raggiungere al momento dell'iscrizione,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie rispettive competenze, intendano porre in essere al fine di uniformare il più rapidamente possibile l'edificio sito in via di Ripetta alla normativa antincendio attualmente in vigore e permettere di fatto la piena agibilità e fruibilità delle aule da parte degli studenti dell'Accademia, consentendo di porre fine a quei disagi logistici richiamati che ne condizionano fortemente l'apprendimento.

(3-01395)

SERRA, PUGLIA, MORONESE, DONNO, LEZZI, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, CASTALDI, MORRA, CIOFFI, MONTEVECCHI, AIROLA, BOTTICI, GIROTTO, BLUNDO, CAPPELLETTI, LUCIDI, GAETTI, MARTON - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a dicembre 2014 scadrà il contratto fra il Comune di Napoli e le cooperative alle quali è affidato l'appalto del servizio di assistenza materiale per gli alunni con disabilità. Dall'inizio dell'anno in corso, a causa della mancanza di fondi, il servizio è stato sospeso, con effetti, a parere degli interroganti, certamente deleteri soprattutto per circa 260 studenti napoletani disabili al 100 per cento, appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino alle scuole secondarie di secondo grado;

gli studenti, infatti, si sono trovati nell'impossibilità di frequentare regolarmente le lezioni, dato che anche svolgere le normali attività quotidiane, come essere accompagnati ai servizi igienici, rappresenta una difficoltà. Ad esempio, un allievo del liceo artistico napoletano "Santissimi Apostoli", nel mese di febbraio 2014, nonostante un malessere fisico, trovandosi nell'impossibilità di muoversi autonomamente, è restato costretto sulla sua sedia in classe senza possibilità di recarsi ai servizi igienici, in quanto l'assistente materiale era assente. I genitori sono stati informati dell'accaduto dall'insegnante di sostegno e giunti a scuola hanno trovato il ragazzo visibilmente mortificato per l'accaduto, dato che, nonostante la disabilità egli è perfettamente in grado di comprendere l'accaduto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) dell'istituto in questione, nonostante sia formato per l'assistenza degli alunni con disabilità, è numericamente carente e, quindi, non in grado di svolgere al meglio le proprie mansioni. Il dirigente scolastico del liceo, più volte invitato dal consiglio di istituto, non ha ottemperato ad orientare l'attività dei collaboratori ATA, nonostante siano stati formati per adempiere le necessità degli alunni disabili. In tal modo con le poche risorse materiali ed umane a disposizione deve essere organizzata la mobilità e l'assistenza a ragazzi con diverse forme di disabilità. Nella fattispecie, si tratta di 12 studenti con disabilità grave, 2 dei quali su sedia a rotelle, ed altri 2 con gravi difficoltà di deambulazione. Nella scuola, peraltro, al termine della lezione con il docente di turno, gli studenti devono raggiungere una diversa aula per svolgere la lezione successiva, comportando ciò un ulteriore disagio per i ragazzi disabili e coloro che devono assisterli;

il dirigente scolastico non ha ancora provveduto a stilare un orario dei docenti di sostegno chiaro e preciso; accade sovente, infatti, che nelle ore di discipline plastiche, un allievo sia affiancato da un docente di sostegno laureato in lettere. In tal modo si lede il principio di continuità didattica consacrato nel testo della risoluzione approvato all'unanimità dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, il 31 luglio 2014;

considerato inoltre che:

la continuità educativa e didattica, in particolare per i ragazzi con oggettive difficoltà, costituisce una risorsa fondamentale per garantire l'apprendimento e la formazione dell'alunno disabile. Nella prassi gli esperti rilevano, di frequente, alcuni ostacoli che si frappongono al raggiungimento della continuità didattica, come l'eccessiva lunghezza dei tempi di nomina e assegnazione degli insegnanti, la formazione non sempre adeguata dei docenti, il debole dialogo tra la scuola, le famiglie e i servizi sanitari. Le procedure di assegnazione delle risorse professionali, come insegnanti di sostegno, assistenti educativi e assistenti alla comunicazione, seguono, peraltro, modalità differenti nelle varie

regioni d'Italia e le procedure spesso sono molto lente;
sulla scorta della citata risoluzione l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli si è mostrato disponibile ad accogliere le istanze finalizzate ad ottenere la continuità dei posti di sostegno. Tuttavia nonostante l'attesa delle stesse, entro il 15 settembre, al fine di consentire le operazioni di nomina per il sostegno, tale istanza non è mai stata formulata dal liceo artistico Santissimi Apostoli così come non è stata formulata da altre scuole di Napoli;
l'opportunità di avere lo stesso insegnante di sostegno, durante tutto il ciclo scolastico, rappresenta una garanzia indispensabile per la formazione degli alunni con disabilità più o meno grave;
considerato infine che:
da circa 2 anni nel liceo Santissimi Apostoli di Napoli non si svolge il gruppo di lavoro sull'handicap d'istituto (GLHI) e si continua a sottrarre ore di lezione agli studenti disabili, pertanto sarebbe necessario, a parere degli interroganti, trovare una pronta soluzione alle problematiche attraverso un coordinamento tra la stessa scuola e il Comune di Napoli, al fine di permettere ai ragazzi disabili, nel prossimo gennaio 2015, di frequentare le lezioni con la necessaria e corretta assistenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, affinché il servizio di assistenza materiale agli studenti disabili napoletani sia garantito;
se ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, promuovere una fase di concertazione, unitamente agli istituti scolastici coinvolti dalla problematica, al fine di trovare immediate soluzioni in grado di garantire l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole napoletane.
(3-01396)
CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, MORONESE, VACCIANO, LEZZI, SERRA, BLUNDO, CASTALDI, BUCCARELLA, MANGILI, BERTOROTTA, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la situazione del porto di Napoli continua a destare preoccupazione per la criticità manifestata nella realizzazione del grande progetto "Porto di Napoli" e per la continua perdita di traffico commerciale dei contenitori;
il Ministro in indirizzo ha rinnovato la gestione commissariale della stessa autorità portuale, confermando nel ruolo per altri 6 mesi il professor Francesco Karrer, rendendo doveroso, da parte degli interroganti, di ritornare ad esaminare, con la massima attenzione le eventuali incompatibilità di alcuni ruoli ricoperti;
con un precedente atto di sindacato ispettivo (4-02414) sono stati chiesti dei chiarimenti sulla struttura organizzativa dell'autorità portuale e specificamente sulla composizione dell'organico in forza e sulle modalità di assunzione adottate per verificare il rispetto dell'art. 97 della Costituzione relativamente agli enti pubblici non economici, in cui rientrano anche le autorità portuali per le quali è obbligatorio il concorso pubblico, nonché sulla regolarità delle procedure di assegnazione delle concessioni pluriennali sulle aree demaniali marittime portuali a Napoli;
considerato che:
la legge n. 114 del 2014 (legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 18 agosto 2014) ha aggravato le regole di incompatibilità nell'attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo della pubblica amministrazione a soggetti in quiescenza. Tale divieto, introdotto con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (art. 5, comma 9), ora con la legge n. 114 del 2014 è divenuto assoluto;
il nuovo disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 90 prevede che "All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Incarichi e

collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata". Il comma 2 dello stesso articolo 6 recita: "Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

risulta agli interroganti che al commissario dell'autorità portuale di Napoli, professor Francesco Karrer (nato il 30 gennaio 1942), è stata concessa una proroga di altri 6 mesi per l'incarico conferitogli il 30 aprile 2014 nonostante egli sia in quiescenza, abbia ben 72 anni e l'incarico sia remunerato senza tener conto del divieto assoluto imposto dalla legge n. 114 del 2014;

a parere degli interroganti ad oggi la mancata nomina del presidente dell'autorità portuale è sicuramente un male, ma da leggere in subordine rispetto ad elementi decisamente più gravi che hanno compromesso la capacità competitiva dello scalo napoletano in un momento di grandi cambiamenti nel settore dello *shipping* mondiale, che vede nel Mediterraneo un'area di grande interesse per l'aumento dei traffici commerciali marittimi;

con delibera n. 30 del 28 luglio 2011 al punto 3.3.2 "Carenze di controllo per il monitoraggio dei piani di impresa" l'autorità portuale, presieduta da Luciano Dassatti, faceva intendere che l'attività dell'ente, per quanto riguarda la gestione delle concessioni demaniali, fino a quel preciso momento, in violazione al dettato della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni, era stata improntata solo al controllo del pagamento dei canoni demaniali e alla gestione delle manutenzioni delle infrastrutture portuali e delle parti comuni. Inoltre neanche la riscossione dei canoni demaniali era stata seguita con la dovuta attenzione, visto che i concessionari presenti nel porto di Napoli hanno prodotto nel tempo mancati versamenti, con relativo danno per l'erario, per più di 20 milioni di euro. Il rilascio delle concessioni demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, impone il rispetto di una procedura di evidenza pubblica che prevede, tra l'altro, specifiche indicazioni sulle modalità di pubblicizzazione per la raccolta di eventuali istanze in concorrenza. Su questo tema specifico diversi articoli di stampa mettono in risalto più volte l'assegnazione di importanti concessioni demaniali marittime nel porto di Napoli disattendendo la regolarità procedurale richiesta. Lo stesso professor Francesco Karrer ha dichiarato alla stampa, sabato 18 ottobre 2014, che le concessioni, rilasciate nel porto di Napoli, sono a dir poco creative (si veda "la Repubblica" del 18 ottobre 2014);

l'autorità portuale di Napoli, nella suddetta delibera, completa il citato punto 3.3.2 scrivendo che rientrano tra i propri compiti anche la verifica delle attività di rendicontazione dei concessionari, misurando il grado di conservazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle stesse concessioni. Come recita il comma 8 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994: "L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a)*";

l'autorità portuale di Napoli, con delibera n. 7 del 27 febbraio 2012, fissa successivamente anche il modello per eseguire questi controlli per cui intendere l'omissione degli stessi fino a quella data. Se così fosse nel porto di Napoli sarebbero stati violati i principi portanti dell'articolo 18 della legge n. n. 84 del 1994;

sul punto il disposto legislativo articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 stabilisce che ai fini del rilascio della concessione in un porto è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma delle loro attività;

in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, pertanto non può essere al tempo stesso concessionaria di altra

area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo;

l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera *a)*, della legge n. 84 del 1994;

in caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a)*, senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio;

il responsabile anticorruzione risulterebbe avere più ruoli tra loro incompatibili tra cui: avvocato dell'ente dello *staff* del presidente dell'autorità portuale incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell'ente stesso in quanto quella dell'avvocato dell'ente stesso è un'attività che deve essere caratterizzata da una sostanziale estraneità rispetto all'apparato amministrativo così come è previsto dall'art. 23 della legge n. 247 del 2012; dirigente dell'area Affari legali, giuridici e contrattuali incompatibile, tra l'altro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013, con il suo incarico di componente dell'organo di indirizzo nell'ente stesso; responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza incompatibile, tra l'altro, ai sensi della legge n. 190 del 2012, con la dirigenza di un settore quale l'area Affari legali, giuridici e contrattuali in cui è incardinato l'ufficio Appalti, Contratti ed Economato che rappresenta un settore a rischio di corruzione;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

2 tra le più importanti società terminaliste di *container* operanti nel porto di Napoli risulterebbero essere la Conateco SpA e la Soteco Srl;

entrambe le società risulterebbero avere lo stesso amministratore delegato, come da visura ordinaria; in Conateco SpA gli amministratori sono 2 e con deleghe diverse. Altresì il suddetto amministratore risulterebbe anche rappresentante degli imprenditori nel comitato portuale dell'autorità; in particolare la Soteco Srl ha una compagine societaria composta al 40 per cento da Conateco SpA, al 30 per cento dalla Europe Terminal N.V. e al 30 per cento dalla Trielle Srl;

per gli amministratori tra le incompatibilità relative ricorre quella secondo cui un amministratore non può esserlo in più società concorrenti. Tale disposizione, però, può essere superata da un'autorizzazione rilasciata dall'assemblea dei soci;

considerato infine che:

il ruolo dell'autorità portuale è fondamentale per lo svolgimento delle attività di controllo anche internamente alla propria organizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare le opportune iniziative al fine di verificare le incompatibilità relative all'incarico del professor Francesco Karrer e in caso affermativo quali misure urgenti intenda assumere per eliminare situazioni potenziali di conflitti di interesse nonché le incompatibilità esistenti internamente all'autorità portuale di Napoli in alcuni ruoli dirigenziali;

quali azioni di propria competenza intenda intraprendere al fine di controllare l'eventuale assegnazione di concessioni pluriennali da parte dell'autorità portuale su aree demaniali marittime portuali di Napoli in assenza di programmi di attività, come richiede l'articolo 18, comma 6, lettera *a)*, della legge n. 84 del 1994 e, qualora fosse riscontrata, quali iniziative intenda avviare per scongiurare tale grave forma di inadempienza;

quali iniziative, qualora sia provata la mancata verifica annuale da parte dell'autorità portuale di Napoli dei dovuti controlli, intenda adottare per porvi rimedio ed accertare la permanenza dei requisiti

richiesti al momento del rilascio delle concessioni e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività, come disposto dal richiamato art. 18, comma 8 della legge n. 84 del 1994;
quali misure, nell'ambito delle proprie attribuzioni e relativamente alle società Conateco SpA e Soteco Srl, concessionarie su aree demaniali marittime del porto di Napoli, voglia adottare per assicurarsi che l'autorità portuale di Napoli abbia vigilato fin dall'inizio sull'assegnazione delle concessioni demaniali nonché per accertare l'indipendenza tra le 2 società, tenuto conto dei forti legami tra le 2 compagini societarie e l'elevato rischio di condizionamento reciproco;
come intenda infine procedere per il ripristino della regolarità delle concessioni delle aree banchine interne al porto di Napoli.
(3-01397)

SCILIPOTI ISGRÒ - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
l'intero settore della lirica italiana attraversa da anni una profonda e duratura crisi sovente attribuita ad una gestione non responsabile delle risorse economiche e dalla mancanza di efficaci riforme del settore;
il decreto-legge n. 91 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 (cosiddetta legge Bray), risana solamente le questioni debitorie lasciando intatte tutte le problematiche strutturali e di non responsabile gestione delle risorse economiche;
il teatro dell'Opera di Roma rientra tra gli enti in grave dissesto finanziario, pari a 12,9 milioni di euro, e un indebitamento consolidato pari a circa 30 milioni di euro, nonostante la certificazione di pareggio degli ultimi 4 bilanci. Tale *deficit* è da addebitare soprattutto alla mancata produzione per la stagione lirica 2013-2014 che il consiglio di amministrazione e il direttore artistico hanno limitato soltanto a circa 112 rappresentazioni mentre sotto la gestione del sovrintende Ernani, nell'anno 2007, ne sono state rappresentate il doppio, 224, senza mai ricorrere allo straordinario dei dipendenti ma rispettando l'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
nonostante il livello di eccellenza artistica del maestro Muti, le rappresentazioni sono state troppo costose rispetto alla dichiarata crisi in cui versava il teatro; infatti, i vari allestimenti, le scenografie e i costi della compagnia hanno seguito un listino che il teatro stesso non poteva sostenere: per questi motivi il bilancio 2013 genera perplessità;
per fronteggiare le spese, il teatro ha avviato una trattativa con le organizzazioni sindacali per recuperare risorse dagli stipendi dei lavoratori e in particolar modo dai professori d'orchestra e dagli artisti del coro. Tale provvedimento, però, ha innestato un forte e giustificato malessere tra i lavoratori che hanno contestato il metodo con cui il teatro intenderebbe "fare cassa" soltanto su di loro, mentre le vere responsabilità del *deficit* maturato nel 2013 e del mancato sostanzioso introito sarebbero state da addebitare alla gestione del consiglio di amministrazione e alla direzione artistica;
il 7 agosto 2014 la fondazione ha presentato il "piano di risanamento" previsto dalla legge Bray. In data 16 settembre lo stesso è stato approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la settimana seguente è stato registrato anche dalla Corte dei conti. A seguito di ciò il teatro dell'Opera di Roma ha ottenuto dal Ministero il finanziamento di 25 milioni di euro di cui 5 già incassati;
in data 10 ottobre 2014 il teatro dell'Opera ha avviato la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 per la mobilità di 180 dipendenti, di cui 92 dell'orchestra e 88 del coro;
la procedura è stata ampiamente contestata da tutte le organizzazioni sindacali, in particolare dalla FISASP-CIL, che ha presentato formale diffida al teatro, evidenziando l'infondatezza e la completa illegittimità della procedura sotto i seguenti principali aspetti: a) mancanza di criteri oggettivi per la scelta del personale eventualmente eccedente; b) completa soppressione di due settori produttivi: orchestra e coro; c) provvedimento disciplinare collettivo per avere aderito a scioperi; d) dichiarata esternalizzazione dei 2 settori senza rispettare la legge n. 223 del 1991; e) contrasto tra l'applicazione della legge Bray e la legge n. 223 del 1991;
considerato che:

tutte le organizzazioni sindacali, durante le previste riunioni con il consiglio di amministrazione del teatro dell'Opera, hanno chiesto il ritiro e l'annullamento della procedura della legge n. 223 del 1991 per continuare a trattare sui temi previsti dalla legge Bray eliminando così ricadute ancora più dannose. Infatti, qualora si dovesse attuare la mobilità si riverserebbero anche centinaia di ricorsi giurisdizionali sulla già precaria stabilità del teatro che, di fatto, paralizzerebbero la produzione artistica già prevista nella stagione lirica 2014-2015;
a seguito della decisione di attivare la procedura di "mobilità", le maggiori istituzioni lirico-sinfoniche internazionali (Berliner Philarmoniker, Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, Deutsche Oper Berlin, Opera di Vienna, eccetera) hanno espresso attraverso gli organi di informazione una forte solidarietà ai loro colleghi professori d'orchestra e artisti del coro del teatro dell'Opera di Roma,
si chiede di sapere:
se le azioni poste in essere dal consiglio di amministrazione del teatro dell'Opera di Roma non risultino essere in contrasto con l'approvazione del "piano di risanamento";
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché il teatro ritiri e annulli la procedura della "mobilità" di cui alla legge n. 223 del 1991, al fine di tutelare il prestigio e il decoro internazionale che il teatro ha acquisito rappresentando il meglio della cultura artistica e lirica dell'Italia.
(3-01398)
SCILIPOTI ISGRÒ - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il sistema del *welfare*ha come obiettivo quello di garantire il benessere di tutti i cittadini, in particolare di quelli che sono direttamente coinvolti in situazioni di povertà, malattia, invalidità e vecchiaia;
la stagnazione e la recessione economica che continuano a fasi alterne a caratterizzare l'economia italiana hanno reso insostenibili le condizioni di vita di milioni di persone, in particolar modo di molti anziani, accentuando le disuguaglianze fra le varie fasce sociali. Le risposte politiche, sia a livello nazionale che a livello locale, spesso sono state inefficaci;
caso emblematico della totale assenza di un intervento politico è rappresentato dagli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), i quali, da ben 11 mesi, non percepiscono la pensione;
questi pensionati sono costretti a sopravvivere grazie solo all'aiuto dei propri figli e parenti e sono stati manifestati nelle ultime settimane dei seri propositi di commettere gesti inconsulti da parte di queste persone. Molti degli anziani interessati vivono questa loro condizione come una mortificazione che colpisce la loro dignità e integrità,
si chiede di conoscere se il Governo intenda fare luce su questa grave situazione sociale e se non intenda agire, al fine di dare soluzione alla vicenda, con potere sostitutivo stante l'inerzia della Regione Siciliana e del suo presidente.
(3-01399)
SCIBONA, CAPPELLETTI, VACCIANO, MOLINARI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CIOFFI, DONNO, MORONESE, SERRA, MORRA, MANGILI, CATALFO, BUCCARELLA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 22 ottobre 2014 un articolo de "il Fatto Quotidiano", a firma di Daniele Martini, illustra la pianta organica di ANAS SpA;
si evince che a fronte di 6.000 dipendenti vi sono ben 200 dirigenti, a cui corrispondono retribuzioni assai elevate, ad esempio il condirettore generale Stefano Granati percepisce circa 400.000 euro all'anno e il condirettore tecnico Alfredo Bajo circa 310.000 euro all'anno;
considerato che le retribuzioni dei dirigenti sono assai più elevate di quelle previste dalle recenti leggi relative agli stipendi dei *manager* pubblici. Difatti il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, entrata in vigore il 15 agosto 2012, la "*spending review*", prevede, di regola, un limite di massima, per i compensi degli amministratori delegati delle società che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di

cassazione, fissato per l'anno 2011 in 293.658,95 euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di rivedere la pianta organica e l'organizzazione interna dell'ente in modo da diminuire la quota di dirigenti;
quale sia il motivo per cui ancora oggi, a fronte di un tetto massimo agli stipendi fissato per legge, permangano le situazioni di irregolarità citate in premessa;
se e quali iniziative intenda adottare al fine di adeguare i compensi degli amministratori di ANAS SpA, società interamente partecipata dallo Stato, a quanto prescritto dal decreto-legge n. 95 del 2012.
(3-01400)
MALAN - *Al Ministro dell'interno* -
(3-01401)
(*Già* 4-02821)
VACCIANO, SIMEONI, BULGARELLI, MOLINARI, GIROTTO, BERTOROTTA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BUCCARELLA, MARTELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MORONESE, CIOFFI, CRIMI, PETROCELLI, PUGLIA, DONNO, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, CIAMPOLILLO, MARTON, AIROLA, FATTORI, BOTTICI, CATALFO, TAVERNA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da un articolo de "il Fatto Quotidiano" *online* del 10 marzo 2014, si è venuti a conoscenza della vicenda di presunto *mobbing* ai danni di un ex sostituto commissario della Questura di Latina. La notizia è stata nuovamente ripresa in un successivo articolo del 6 ottobre 2014 del quotidiano, questa volta con una video intervista del poliziotto oramai in congedo dal 2013, il quale ha parlato col volto oscurato perché è stato oggetto di minacce di morte, probabilmente a seguito di alcuni sequestri patrimoniali inflitti. Per le citate intimidazioni l'ex agente è parte offesa in un procedimento penale;
la sua azione investigativa avrebbe coinvolto anche un *clan* pontino, affiliato ai potenti cugini Casamonica di Roma, al quale sono stati sequestrati proprietà e conti correnti per un valore di circa 8 milioni di euro. In generale, l'operato dell'ex agente si è concentrato in un arco di tempo compreso tra il 2005 e il 2011, durante il quale ha portato a termine un totale di 60 operazioni conclusesi con confische e sequestri di beni mobili e immobili per circa 500 milioni, togliendo materialmente mezzi e strumenti alle attività criminali e, inoltre, il 70-80 per cento di questi provvedimenti sono stati già confermati in grado di Cassazione. La condotta eccellente del poliziotto pontino è stata premiata con encomi e avanzamenti di carriera, tuttavia dal 2011 la sua situazione è cambiata e gli sono stati imposti il fermo alle attività investigative, il cambiamento di mansione, il trasferimento di ufficio e un provvedimento disciplinare, che però venne annullato dal Tar del Lazio dopo un suo ricorso;
questi fatti sono stati delineati in un esposto presentato dall'ex agente alla Procura di Latina e al Ministro dell'interno e al capo della Polizia. Al procuratore capo di Latina nel marzo 2012 venivano consegnati gli ultimi 2 lavori che l'ex poliziotto aveva concluso, indagini depositate a gennaio dello stesso anno alla dirigente dell'ufficio a cui faceva capo l'ex sostituto commissario. Per far sì che potessero essere accettati dal Tribunale era indispensabile una firma del questore, che non arrivò in tale circostanza. Queste indagini, in seguito, furono consegnate nel giugno 2012 alla Procura della Repubblica di Latina dal questore, senza essere messe in relazione con il poliziotto che ne lamenta la paternità. A quanto risulta agli interroganti sono rimaste le uniche 2 operazioni depositate dalla Questura di Latina al Tribunale per tutto il 2012;
nella parte dell'intervista in cui il poliziotto parla dello *stop* ricevuto alle sue indagini nel 2011, viene fatta menzione di avvicendamenti e insediamenti, a cui viene, a giudizio degli interroganti, spontaneo associare il passaggio del testimone per la dirigenza della Questura di Latina del 3 ottobre 2011, ossia da Nicolò D'Angelo ad Alberto Intini;
considerato che:
un cambio di vertice al comando della squadra mobile della Questura di Roma, che ha casualmente comportato un cambiamento nella conduzione delle indagini, lo si ritrova, a parere degli interroganti, lungo l'orizzonte temporale degli eventi che accaddero tra Ostia e Fiumicino nel dietro le quinte di 2

importanti operazioni di polizia denominate "Black Rain" e "Anco Marzio". Altra circostanza in cui Alberto Intini succede a Nicolò D'Angelo, nel luglio 2003. In quest'altra vicenda, vita e carriera di 6 agenti della Polaria, polizia giudiziaria della frontiera aerea dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino che collaboravano per queste 2 indagini dirette dalla mobile di Roma, sono state segnate da provvedimenti sanzionatori e disciplinari, poi riconosciuti immeritati, ai quali ad oggi non si è posto rimedio;

da un articolo de "il Giornale" del 15 agosto 2007, si apprende da un'intervista ad uno dei 6 agenti della Polaria: "Nel febbraio 2003 scrivemmo un'informativa sugli insediamenti mafiosi sul litorale e i collegamenti con alcuni paesi dell'America Latina. La DDA per due volte chiese di mandare due di noi in Costarica e Brasile. Tutte e due le volte la missione abortì. A settembre ci allontanarono dall'operazione senza motivo. Si cominciò a parlare di lettere anonime inviate al ministero per screditare la nostra immagine di credibilità. Stranamente nel febbraio del 2004 ci richiamarono in servizio per chiudere, a novembre, l'operazione Anco Marzio";

gli stessi agenti, come riferisce lo stesso quotidiano in un articolo del 7 agosto 2007 sarebbero stati "accusati da fonte anonima proveniente dallo stesso ufficio di polizia giudiziaria del Leonardo Da Vinci";

i 6 agenti della Polaria hanno collaborato con alcune unità della squadra mobile di Roma per l'operazione denominata Black Rain che "viene inspiegabilmente ridotta a troncone dell'inchiesta Anco Marzio che punta, invece, su estorsioni e *videopoker*", come riportato in una notizia del "Il Messaggero" del 24 aprile 2008. "Quando il cerchio si sta per stringere, proprio quando il magistrato delega i poliziotti alla missione in Sud America, questi vengono accusati di aver frodato l'amministrazione e messi da parte. E tutto il gruppo operativo definitivamente smantellato", esclama Filippo Bertolami, responsabile legale dell'Anip - Italia Sicura, nello stesso articolo de "Il Giornale" dell'agosto 2007;

nelle fonti menzionate si persevera sulla linea che l'operazione Anco Marzio, un successo per la lotta a *videopoker* ed estorsioni, non ha portato frutti per quanto concerne l'azzeramento dell'asse di traffico di droga che va dal sud America al litorale romano. "La Procura di Civitavecchia, che ha indagato su di loro per tre anni, archivia tutto: quattro agenti vengono reintegrati alla Polaria di Fiumicino, uno in malattia, l'ultimo «riformato» e nel frattempo emigrato negli Usa, dove insegna criminologia ai colleghi americani" ("Il Giornale" del 26 aprile 2008);

i suddetti poliziotti hanno anche depositato un ricorso in autotutela al capo della Polizia, che fino ad oggi non ha avuto alcuna risposta;

considerato infine che a parere degli interroganti dalle varie vicissitudini occorse nelle questure di cui si sono esposti i fatti, è indubbio che siano previsti dei meccanismi di valutazione interni al corpo di Polizia e che questi debbano essere utilizzati nella maniera più puntuale, chiara e rapida possibile, di modo che venga scalzata qualsiasi ombra su agenti, dirigenti o addirittura questori, gli stessi che sono chiamati a rappresentare il Ministero dell'interno e a garantire la legalità sul territorio nazionale. Quanto più le persone chiamate a svolgere questo compito saranno al di fuori anche del legittimo sospetto, tanto più le stesse istituzioni godranno della fiducia dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti esposti, visto il documento inviato al Ministero nel 2012;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di proteggere l'incolumità dell'ex poliziotto che prestava servizio presso la Questura di Latina, date le minacce di morte che avrebbe ricevuto a causa dei provvedimenti patrimoniali inflitti a seguito delle indagini da lui condotte, quando comunque era ancora alle dipendenze della Polizia di Stato e quindi del Ministero;

quali siano i motivi che hanno comportato l'interruzione di indagini condotte con successo dagli agenti investigativi a cui sono seguiti cambiamento di mansione, trasferimento di ufficio nonché provvedimenti sanzionatori e disciplinari, che nel caso dell'ex sostituto commissario della Questura di Latina il Tar del Lazio ha provveduto ad annullare;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per assicurare sistemi valutativi del personale delle forze di polizia, garantendo anche rapidità di riscontro sia nel caso di negligenze che di merito.
(3-01402)
MARTON, SANTANGELO, CAPPELLETTI, SERRA, CRIMI, LEZZI, BERTOROTTA, CIOFFI, VACCIANO, DONNO, MORONESE - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il 16 aprile 2014 il comando generale dei Carabinieri ha emesso la circolare n. 322/1-1-2012, avente come oggetto l'alienazione di materiale d'armamento;
la circolare al punto 1, in riferimento al processo di razionalizzazione dei materiali d'armamento, individua tra l'altro come soluzione l'alienazione, mediante scomposizione, recupero di parti di ricambio e successiva fusione in forno convertitore presso le acciaierie speciali di Terni (Thyssen Krupp AST) di: FAL BM 59 (ex mobilitazione), Carabine Winchester M1 e Fucili Garand; pistole M12 (1a serie) e pistole 92S (senza 5a sicura); pistole 85/F-FS, pistole mod. 92, pistole Tanfoglio cal. 40, pistole Beretta 6,35 e pistole Tanfoglio modello "The Ultra";
tale circolare è indirizzata all'attenzione di 24 distaccamenti del Corpo dislocati sul territorio nazionale, come da allegato A della circolare medesima. Gli allegati 1, 2 e 3 riportano le precise disposizioni per l'attuazione delle azioni richieste nella circolare, relative alle armi destinate allo smantellamento;
con l'atto di sindacato ispettivo 3-01041, che ha ricevuto risposta nella seduta n. 77 del 2 luglio 2014 della 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, si interrogava il Ministro in indirizzo circa la possibilità di valutare l'alienazione delle armi oggetto della circolare al fine di permetterne la vendita a collezionisti, dopo averle rese inoffensive;
considerato che le direttive OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e ONU, citate nella risposta del Ministro, sono sicuramente degne della massima considerazione, ma esse si occupano del commercio illecito di armi;
considerato inoltre che:
recentemente il Ministero della difesa ha deciso di donare quantitativi di armi leggere (anche con caratteristiche prettamente militari quali il tiro a raffica) alle popolazioni curde afflitte dalle conseguenze della nota crisi che si sta profilando sul territorio iracheno. Tale decisione desta, a parere degli interroganti, alcune perplessità circa i criteri di distribuzione, di controllo nonché di successivo impiego sul campo con la conseguente improbabile possibilità di monitorarne concretamente l'effettivo utilizzo e la loro destinazione finale;
le armi oggetto di distruzione, benché funzionanti, sono comunque fuori ciclo logistico poiché obsolete, non più di interesse per le forze armate e/o forze di polizia e considerate ormai legislativamente al pari delle armi comuni da sparo che hanno un valore di mercato di portata non trascurabile;
anche varie forze armate e forze di polizia non nazionali (Austria, Israele, Germania eccetera), considerando evidentemente sotto un'altra ottica la delicatezza dei dettami OSCE/ONU citati dal Ministero come parametro di riferimento, adottano o hanno nel tempo adottato la soluzione della vendita di lotti per armi analoghe a quelle in argomento che, in varie occasioni, sono state poi regolarmente acquistate e poste in vendita anche da armerie italiane;
nella risposta del Ministero, il riferimento secondo cui "la legislazione nazionale, poi, prescrive che le armi di proprietà delle FF.AA. e delle FF.PP. dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile (art. 13-*bis* legge 110/1975) previa demilitarizzazione o disattivazione prima dell'alienazione" lascia intendere che comunque è possibile effettuare le vendite sul mercato civile specialmente per quelle armi che non sono predisposte per il tiro a raffica (ad esempio le carabine M1 winchester, fucili garand, pistole Beretta 85/F) e che, per le caratteristiche che possiedono, sono già considerate dalla vigente normativa armi comuni da sparo o da caccia o, eventualmente, armi sportive. Per le suddette tipologie non è necessario quindi parlare di demilitarizzazione né, tantomeno, di disattivazione;
risulta agli interroganti che il passaggio della suddetta risposta in cui si dice che le carabine M1

Winchester sono state restituite agli USA nel 2005 non sia esatto: infatti il comando generale dell'Arma, III Reparto Ufficio A.E.S. (Armamento ed Equipaggiamenti speciali) nella circolare del 18 aprile 2013, cita espressamente anche le carabine M1 winchester tra le armi di cui dispone la distruzione; inoltre presso i magazzini e/o armerie di alcuni comandi di corpo dell'Arma, sono accantonati ancora quantitativi non irrisori della citata carabina, corredata anche di dotazioni di alcune parti di ricambio ed accessori;

come riportato dallo stesso Ministro in indirizzo in risposta al precedente atto di sindacato ispettivo "i fucili Garand sono da tempo in vendita per i collezionisti, sempre presso lo stabilimento militare di Terni";

considerato altresì che:

l'attività di scomposizione è normalmente svolta manualmente per ogni singola arma, mediante l'impiego di personale militare che è preposto alle varie attività di supporto logistico in favore del personale in forza ai reparti istituzionalmente impiegati sul territorio;

tale attività deve essere poi adeguatamente verbalizzata da specifiche commissioni che devono riunirsi appositamente per verificare quanto svolto;

le parti in acciaio devono essere quindi trasportate, mediante idonei automezzi e adeguato equipaggio (implicando spese di viaggio, carburante, usura dei mezzi, impiego del personale eccetera) presso l'acciaieria di Terni dove si dovrà presenziare alla avvenuta distruzione prima del rientro in sede. Il tutto moltiplicato per le numerose sedi di servizio interessate alla questione e sparse su tutto il territorio nazionale (isole comprese);

l'intera operazione richiede, quindi, evidente impiego di risorse umane e strumentali a fronte del guadagno che si potrebbe trarre dalla vendita delle stesse;

nel 1987 il comando generale dell'Arma decretò il fuori uso delle "DAGHE" (sciabole corte di foggia napoleonica tradizionalmente in dotazione al "carabiniere a piedi"). In quella circostanza, prima di procedere alla distruzione dei predetti manufatti mediante vendita a ditte civili come "rottami ferrosi", venne data la possibilità al personale dipendente che ne faceva espressa richiesta, di acquistarne un esemplare allo stesso prezzo di mercato previsto per la vendita del rottame ferroso, con il solo onere di denuncia presso l'Autorità di pubblica sicurezza, in quanto arma da punta e taglio. Tale ipotesi, nel caso in disamina, permetterebbe a numerosi Carabinieri di ogni ordine e grado, di poter detenere orgogliosamente un "pezzo ricordo" della "propria storia professionale" che altrimenti andrebbe inesorabilmente e inopinatamente distrutto;

dal punto di vista amatoriale-collezionistico, vale la pena ricordare che il FAL BM 59 nacque, ad opera della Beretta, per trasformazione del Garand (appunto nel 1959) stante la necessità delle forze armate italiane di dotarsi di un idoneo fucile d'assalto. Pertanto non è mai stato commercializzato sul mercato civile dove potrebbe affacciarsi come novità assoluta. Parallelamente però Beretta, nello stesso periodo in cui realizzò il BM 59, produsse in serie limitata (2.000 esemplari circa) un "gemello" dedicato al mercato civile (denominato BM 62) che, ovviamente, pur ricalcando la stessa foggia estetica del BM 59, non era predisposto per il tiro a raffica. Attualmente, a titolo meramente informativo, un esemplare di FAL BM 62, regolarmente acquistabile in armeria o da privati cittadini che lo detengono legalmente, ha un valore di circa 4.000 euro;

gli esemplari di FAL BM 59 in dotazione ai Carabinieri sono quasi tutti muniti anche di "baionetta con fodero", trattasi di manufatti interessati per appassionati e collezionisti, benché soggetti a obbligo di denuncia presso le preposte autorità di pubblica sicurezza. Gli esemplari in questione, oltre tutto, si trovano complessivamente in ottime condizioni poiché praticamente mai materialmente utilizzati e, quindi, maggiormente appetibili dal punto di vista commerciale. Il valore di un singolo esemplare del genere, verificabile anche mediante riviste specializzate, può attualmente raggiungere gli 80-100 euro;

considerato infine che, alla luce di quanto riportato, la risposta fornita dal Ministero non appare a giudizio degli interroganti del tutto esaustiva e chiarificatrice,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti:

quali siano i reali ostacoli a procedere alla predisposizione e vendita delle armi destinate ad

alienazione, considerata l'inconsistenza a parere degli interroganti delle argomentazioni esposte in premessa;
quali siano i motivi per cui l'Arma dei Carabinieri, che da sempre vanta una particolare attenzione per le questioni relative al "benessere del personale", non abbia preso in considerazione l'ipotesi di offrire al personale dipendente, in possesso di regolare titolo di acquisizione (ad esempio porto d'armi), anche a titolo oneroso o di permuta individuale, la possibilità di acquistare almeno un esemplare per ogni tipologia delle armi in questione.
(3-01403)
CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MOLINARI, VACCIANO, TAVERNA, BUCCARELLA, MARTON, CAPPELLETTI, MORRA, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la "LuxLeaks" è un'inchiesta nata dalla collaborazione tra 80 giornalisti provenienti da 26 Paesi e coordinati dal Consorzio internazionale del giornalismo investigativo (Icij), con la quale è stata rivelata una lista di agevolazioni fiscali concesse segretamente tra il 2002 e il 2010 dal Governo del Lussemburgo a grandi aziende multinazionali;
nell'inchiesta sono stati coinvolti oltre 40 organi di informazione (in Italia ampi resoconti sono stati pubblicati dal settimanale "l'Espresso"), i quali negli ultimi 6 mesi si sono occupati di controllare 28.000 pagine di documenti fiscali lussemburghesi prima di renderli pubblici;
l'analisi dei registri di oltre 340 aziende e banche multinazionali ha mostrato come, tramite accordi fiscali occulti, siano stati evitati o aggirati milioni di euro di tasse, viste le aliquote irrisorie applicate in Lussemburgo (spesso inferiori all'1 per cento);
tra le aziende interessate ci sono 31 imprese italiane, fra cui Fiat, Finmeccanica, Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Marche, banca Popolare dell'Emilia-Romagna, UBI banca, banca Sella, oltre, con diverse cointeressenze nel nostro Paese, ad AIG Global real estate investment corporation Audley capital management, Babcock and Brown international, Delff management, Doughty Hanson, Curzon, European property investors, EVRAZ group, Emmy, GE Capital, Mubadala, Hines, Hutchison groupInvestcorp, Barclays, R.E. International, Maus Freres, McGraw-Hill, Standard & Poors, Nippon Sheet glass group (NSG), Paul capital, Procter & Gamble, Prudential, Sportfive group, Weather investments, Hellas telecommunications, Wind, Deutsche Bank, RREEF global opportunities fund II, Accent Jobs, Dexia asset management (ora Candriam);
considerato che:
l'inchiesta getta nuove ombre sul regime fiscale a cui sono sottoposte le imprese lussemburghesi, proprio nel momento in cui l'ex primo ministro del Paese (nonché Ministro delle finanze per quasi 20 anni, dal 1995 al 2013) Jean-Claude Juncker è subentrato a capo della nuova Commissione europea;
secondo quanto segnala l'Agenzia delle entrate, relativamente al *ruling* internazione, "l'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*, e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del Tuir nonché dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia";
considerato inoltre che:
il Ministero dell'economia e delle finanze è proprietario del 32,447 per cento di Finmeccanica SpA primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi *player* mondiali in difesa, aerospazio e sicurezza, coinvolta in operazioni di *tax ruling* nel Lussemburgo;
come rilevato da il settimanale "l'Espresso" del 6 novembre 2014 "le transazioni preliminari" sono state presentate presso il Governo del Lussemburgo "dalla Pricewaterhouse, a nome dei propri clienti";
la Pricewaterhouse Coopers (PwC) è un *network* distribuito in 158 Paesi con oltre 195.000 professionisti, che fornisce servizi professionali di revisione di bilancio, *advisory* e consulenza legale e

fiscale. PwC Italy ha 19 uffici nelle principali città italiane (come si può leggere su "Wikipedia");
la Pricewaterhouse Coopers è abituale fornitore di servizi per la pubblica amministrazione italiana;
molte delle società coinvolte, come ad esempio la Deutsche Bank, hanno definito accordi di *tax ruling* anche in seguito ad operazioni con la pubblica amministrazione (con la Regione Siciliana). Altre come la Hines con i «capitali raccolti in Lussemburgo ha ridisegnato, tra grattacieli, giardini e nuove strade, una fetta importante del centro di Milano» (come si legge su "l'Espresso", 6 novembre 2014);
molte banche ed imprese coinvolte sono state destinatarie di provvidenze ed agevolazioni da parte del Governo italiano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del coinvolgimento di aziende partecipate dallo stesso Ministero, come Finmeccanica, nell'operazione di *tax ruling* in Lussemburgo;
se intenda adoperarsi per arrestare l'utilizzo di pratiche fiscali elusive, come quelle descritte in premessa, da parte di Finmeccanica;
se intenda adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti delle aziende che hanno rapporti con la pubblica amministrazione e sono implicate nella suddetta pratica fiscale elusiva.
(3-01404)
CAPPELLETTI, BERTOROTTA, VACCIANO, SIMEONI, GIROTTO, DONNO, PUGLIA, FUCKSIA, SERRA, DE PIETRO, MONTEVECCHI, CASTALDI, LEZZI, AIROLA, MOLINARI, SANTANGELO, NUGNES, MORONESE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
l'oasi naturalistica degli stagni del Casale è istituita nella parte meridionale del Comune di Vicenza, nella frazione di Casale;
l'oasi si presenta come una delle poche zone umide naturali della pianura vicentina e riveste importanza per la tipica vegetazione palustre e per la fauna, composta da numerose specie di invertebrati, anfibi, uccelli e mammiferi;
l'oasi si trova all'interno del sito d'importanza comunitaria (SIC IT3220005) "ex cave di Casale" ed è una zona di protezione speciale (ZPS IT3220005);
considerato che:
alcuni cittadini residenti nei pressi dell'oasi di Casale hanno segnalato agli interroganti la loro preoccupazione riguardo al potenziale interramento di materiale tossico nei terreni dell'oasi stessa;
sin dal 1981 la cronaca locale si occupa della vicenda testimoniando la mancanza di trasparenza e di informazione da parte delle amministrazioni che si sono susseguite negli anni con particolare riferimento alla mai documentata bonifica del sito interessato, nonché al rinvenimento e al successivo accumulo di sacchi contenenti sostanze tossiche altamente inquinanti identificate come sodio bicromato e sodio esavalente;
a parere degli interroganti la situazione è resa ancor più grave dalla mancanza totale di informazione che interessa la salute degli abitanti della zona, nonché la possibilità di inquinamento delle falde acquifere qualora queste sostanze tossiche non venissero rimosse e fossero disperse nel terreno;
considerato inoltre che:
i cittadini allarmati da questa situazione hanno organizzato diversi incontri pubblici, ma hanno constatato l'assenza delle autorità e dei rappresentanti dell'amministrazione cittadina e in particolare il silenzio del sindaco Achille Variati e degli assessori competenti;
sinora non sono state fornite informazioni dettagliate sullo stato ambientale dell'intera zona, in particolar modo per quanto concerne la presenza delle sostanze altamente tossiche che sono state rinvenute nel tempo;
a tutt'oggi non si è a conoscenza della documentazione attestante l'avvenuta bonifica della zona e/o le risultanze dei controlli effettuati rispetto alla possibile presenza nei terreni e nelle falde di cromo esavalente,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se e con quali modalità intendano procedere ad un'indagine geologica finalizzata alla verifica della presenza di materiale tossico o nocivo illegalmente interrato nell'area denominata "oasi di Casale", in una parte tuttora di proprietà privata, peraltro occupata dal Comune di Vicenza dal 1995 con decreto di occupazione P.GN. 2365 del 13 gennaio 1995;
se e con quali modalità intendano procedere ad un'indagine geologica finalizzata alla verifica della circolazione idraulica sotterranea in modo da poter orientare le eventuali successive indagini di approfondimento;
quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intendano adottare, anche considerando interventi urgenti di messa in sicurezza e successiva bonifica, al fine di scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere presso le amministrazioni competenti per verificare le eventuali violazioni di legge perpetuate in danno della salute della popolazione locale nonché della salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria.
(3-01405)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MORONESE, CAPPELLETTI, CRIMI, MANGILI, MARTON, CATALFO, LEZZI, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GAETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
lo scorso 17 settembre 2014, durante una conferenza stampa il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, ha denunciato che nella provincia di Trapani iniziano ad emergere difficoltà nel gestire il sistema di accoglienza ai migranti in quanto "Gli arrivi di migranti (...) continuano senza sosta, spesso senza preavviso e senza che venga accertato se ci sono o no posti disponibili. In alcuni casi, abbiamo dovuto ricorrere alle case stagionali dei volontari per ospitare alcune persone", come si legge su "Marsala Oggi" del 19 settembre 2014;
il prefetto ha fatto inoltre presente che una serie di rigidità renderebbe il piano di accoglienza molto complesso, spiegando che "Il Ministero chiede che vengano evitati i ponti aerei per i trasferimenti, se i migranti possono viaggiare solo in nave diventa tutto più complicato". Falco ha lamentato inoltre l'imposizione dell'ora di trasbordo imposto dalle navi mercantili, affermando che "Qui tutti comandano e il prefetto obbedisce (...) siamo riusciti un po' a mediare con le navi militari, che ci hanno permesso di fare qualche trasbordo anche oltre la Sicilia. Senza volontari, comunque, non riusciremmo a fare quello che facciamo";
gli sbarchi di migranti sulle coste dell'Italia meridionale, e in particolare della Sicilia, sono sempre più frequenti e generano una situazione preoccupante in quanto, come rilevato dal prefetto Falco, nella provincia di Trapani si ha un numero massimo di persone da ospitare anche considerando l'elevato numero di presenze di migranti, e il sovrannumero doveva essere segnalato al competente Ministero;
inoltre, egli ha segnalato che 2 strutture d'accoglienza non sono utilizzabili in quanto una non è stata aperta e l'altra (l'istituto pubblico di assistenza e beneficenza, IPAB di Partanna) dovrà chiudere momentaneamente a causa delle riscontrate carenze igienico-sanitarie;
considerato che, risulta agli interroganti:
in data 21 ottobre 2014 a Partanna, come preannunciato dal prefetto Falco, è stato chiuso l'IPAB centro di accoglienza per richiedenti asilo politico "Riggirello", sito nel complesso del monastero delle benedettine, con il conseguente trasferimento dei circa 60 ospiti nei centri limitrofi nel territorio siciliano;
la chiusura per generici motivi igienico-sanitari ha generato nella popolazione la preoccupazione per la malattia da virus Ebola;
considerato inoltre che:
in tutta la Sicilia sono sempre più frequenti le aperture dei CAS, centri di accoglienza straordinaria, nati per affrontare la consueta emergenza, cioè per ospitare i migranti, per i quali viene riconosciuta la somma *pro capite* di 30 euro al giorno;
come spiegato dal prefetto di Trapani Leopoldo Falco, quando arrivano centinaia di migranti sul molo,

i CAS vengono aperti il giorno stesso, con affidamento diretto;
a Trapani solo un anno fa i posti disponibili per i richiedenti asilo erano 260, mentre oggi sono circa 2.400. A parere degli interroganti ciò fa immaginare un ampio *business* dei centri di accoglienza in quanto, trattandosi di una cifra importante, potrebbe attrarre soggetti con intenti criminali e speculativi;
considerato inoltre che:
anche la Prefettura di Palermo indica i più minuti dettagli delle forniture dovute nei CAS, ma a tale precisione si contrappone un controllo generico in quanto "L'Amministrazione svolge attività di monitoraggio sulla gestione della struttura". I centri possono essere aperti con una semplice domanda, in carta semplice, per esercitare "l'attività di prima accoglienza di migranti provenienti da sbarchi", e la totale assenza di controlli ha fatto sì che in tutta la Sicilia vengano qualificati come CAS alberghi e semplici appartamenti;
a giudizio degli interroganti, l'accoglienza fornita dai CAS, troppo spesso all'insegna della più totale impreparazione, è riconducibile al più generale assunto relativo alle convenzioni, in quanto l'unico requisito essenziale richiesto è quello della disponibilità di posti. Poco conta se chi si occuperà dell'accoglienza non ha alcun tipo di esperienza o inclinazione particolare in questo ambito o se probabilmente tarerà il servizio di ricezione di accoglienza dei migranti esclusivamente in base alle ragioni del profitto, che risulterà tanto maggiore quanto saranno minori i costi affrontati per ciascun migrante accolto;
il Ministero dell'interno ha predisposto le linee guida per l'accoglienza nei centri di accoglienza straordinaria, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), nei centri del servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ma gli enti gestori molto spesso non rispetterebbero le convenzioni stipulate con le Prefetture;
risulta agli interroganti che le Prefetture, con poche eccezioni, controllino tramite un monitoraggio coscienzioso le attività effettivamente erogate dagli enti che gestiscono i centri di accoglienza, al fine di evitare uno spreco di denaro pubblico che meriterebbe, a parere degli interroganti, maggiore attenzione anche da parte della Corte dei conti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non intenda acquisire le opportune informazioni, al fine di chiarire l'effettivo stato di emergenza denunciato nella gestione dei centri di accoglienza nella provincia di Trapani e di determinare il reale numero di migranti richiedenti asilo nonché il numero delle strutture ospitanti nell'intero territorio di Trapani;
dove siano stati trasferiti i migranti ospitati presso il centro di Partanna e quale sia il loro effettivo numero;
quali siano le motivazioni che hanno portato alla chiusura del centro di Partanna, atteso che a giudizio degli interroganti, un chiarimento sui fatti accaduti servirebbe a tranquillizzare la popolazione ed evitare inutili allarmismi.
(3-01392)
CASTALDI, BERTOROTTA, GIROTTO, MORRA, PETROCELLI, TAVERNA, VACCIANO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
come già rilevato dagli interroganti con atto di sindacato ispettivo 4-02737, in data 19 settembre 2014 sulla pagina *web* della Cassa di risparmio di Chieti è stato pubblicato un comunicato, a firma del commissario straordinario, in cui si legge che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 5 settembre 2014, ha disposto, su proposta di Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della società per azioni con sede legale in Chieti e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Il comunicato precisa che "La banca prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare a operare, come di consueto, presso gli sportelli della banca". Inoltre si legge che "Con provvedimento della Banca d'Italia del 16 settembre 2014, in luogo dei disciolti organi amministrativi e di controllo, sono stati nominati, quale commissario straordinario, Riccardo Sora e, quali componenti il Comitato di

sorveglianza, Paolo Benazzo, Maria Teresa Bianchi e Marco D'Alberti";
dopo la Tercas (Cassa di risparmio di Teramo) e Caripe (Cassa di risparmio di Pescara), Carichieti è il terzo istituto di credito a ricevere il provvedimento straordinario ai sensi dell'articolo 70 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche e integrazioni e l'Abruzzo rischia di perdere la sua ultima Cassa di risparmio espressione del territorio;
considerato che a parere degli interroganti non paiono chiari i motivi per cui il direttore Roberto Sbrolli risulti essere stato confermato nella carica, nonostante abbia "manifestato una ridotta autonomia di giudizio in talune scelte concernenti il personale e scarso rigore nella gestione del credito, con particolare riferimento ai citati rapporti facenti capo all'ex presidente della Fondazione", come si legge in un articolo pubblicato dal quotidiano *on line* "PrimaDaNoi" il 23 settembre 2014;
considerato inoltre che:
nel bollettino di vigilanza n. 7 del luglio 2011 viene comunicato che la Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia ha accertato, con riguardo alla FlashBank SpA, le irregolarità di seguito indicate: carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione; carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale; posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organo di Vigilanza da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale; carenze nel processo del credito da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione; violazione della normativa in materia di contenimento del rischio e omessa segnalazione di grandi rischi da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale;
risulta agli interroganti che tra i presupposti alla base del commissariamento, la proposta della Banca d'Italia richiama le anomalie dell'operatività dell'attuale direttore generale in qualità di amministratore delegato di FlashBank, ente creditizio in precedenza posto in liquidazione coatta;
detto direttore generale non ha mai ricoperto alcuna carica ovvero svolto operatività alcuna nella nominata FlashBank,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative, nei limiti di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche in via di autotutela amministrativa, per evitare gli imminenti ricorsi dei soggetti legittimati ad accertare la regolarità della proposta della Banca d'Italia e, quindi, del decreto di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo adottato, laddove si accertasse che alla base del provvedimento e della procedura di amministrazione straordinaria della Banca d'Italia fosse stato posto un fatto inesistente, da cui conseguirebbe la chiara invalidità dell'atto del Ministro.
(3-01406)
FASANO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che:
da imprenditori italiani che vivono e lavorano in Albania giungono numerose segnalazioni di difficoltà ad intrattenere rapporti positivi e proficui con le autorità del Paese;
la realtà imprenditoriale italiana è numerosa e di alto livello;
inoltre in qualche occasione le proteste dei connazionali imprenditori arrivano anche alle nostre autorità diplomatiche perché, pur conoscendo le criticità, interverrebbero in maniera debole a difesa degli interessi italiani;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
il dottor Leoncini, amministratore della Foralb Alabaster Sh.p.k., ha presentato il suo caso all'ambasciata italiana: "Non posso disconoscere che nella fase di transizione dal Governo Berisha all'Esecutivo in carica da poco più di un anno molte imprese, tra cui alcune italiane, siano rimaste coinvolte in una serie di verifiche da parte delle Istituzioni albanesi, che hanno talvolta comportato conseguenze anche gravi per l'operatività delle stesse imprese";
l'ambasciatore d'Italia a Tirana di queste problematiche non ha mancato di riferire ai suoi interlocutori istituzionali, sempre con l'intento di giungere ad una soluzione soddisfacente per le imprese italiane. E ciò è avvenuto in più casi, e anche nel caso del dottor Enea Leoncini;

con una lettera inviata il 27 marzo 2014, l'amministratore della Foralb Alabaster Sh.p.k., dottor Enea Leoncini, portava a conoscenza dell'ambasciatore a Tirana, dottor Massimo Galliani, il fatto che aveva ottenuto, dopo 15 anni di ricorsi, il diritto alla concessione di una cava di gesso, diritto sancito dal Ministro Florian Mima, Ministro dell'economia ed energia del precedente Governo, dopo diversi gradi di giudizio del KPP albanese e del Tribunale civile di Tirana, per stabilire un incontro per meglio spiegare ed intervenire presso il primo ministro al fine di "ristabilire un minimo di legalità e avere assicurazione che fatti simili non possano ripetersi nei confronti della nostra comunità";

la società Foralb Alabaster S.h.p.k. (Srl), società del diritto albanese con capitale posseduto dall'investitore straniero al 75 per cento e dallo Stato al 25 per cento, è stata creata nel 1995 con il Ministero dell'energia e dell'economia per lo sfruttamento della cava di gesso, zona centrale, a Mengaj di Kavaje;

in seguito al parere favorevole, la proclamazione del vincitore è stata fatta sulla base della decisione n. 387/1 dell'8 aprile 2013 della Commissione di appalti pubblici (Komisioni Prokurimit Public), e sulla base di questa decisione, il titolare, il Ministro del già METE (oggi MEI), in data 6 agosto 2013 ha ordinato l'avvio delle procedure per ottenere il permesso minerario presso il QKL;

la società nel rispetto della legge e dell'ordine di cui sopra, ha inoltrato la domanda presso il QKL presentando tutti i documenti legali, economici e tecnici entro i termini stabiliti. La domanda per ottenere il permesso minerario è stata inoltrata al QKL in data 2 ottobre 2013 e il processo regolare in conformità alle disposizioni legali in vigore avrebbe dovuto terminare entro 120 giorni;

per tale ragione l'avvocato Artan Hajdari in un esposto, che faceva seguito alla decisione sull'atto di rigetto della domanda n. LC-072-10-2013- del 10 marzo 2014, richiedeva l'intervento al Ministro dell'energia e dell'industria dottor Damian Gjiknuri, per porre fine alla violazione del diritto di Foralb Alabaster sulla seguente base legale: articoli 41, 42, 44 della Costituzione della Repubblica d'Albania; articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; articolo 1, Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; codice delle procedure amministrative; legge n. 10304 del 15 luglio 2010 "Sul Settore Minerario nella Repubblica d'Albania"; legge n. 10081 del 23 febbraio 2009 "Su Licenze, Autorizzazioni, Autorizzazioni e Permessi nella Repubblica d'Albania; decisione del Consiglio dei ministri n. 492 del 17 novembre 2010 "Sull'approvazione delle procedure e documentazioni per ottenere permessi minerari delle aree aperte"; decisione del Consiglio dei ministri n. 320 del 21 aprile 2011 "Sull'approvazione delle procedure e dei criteri di competizione e le scadenze di revisione per l'ottenimento di permessi minerari nelle aree competitive"; decisione del Consiglio dei ministri n. 538 del 26 maggio 2009 "Sulle licenze e i permessi che sono tratti da o attraverso il Centro Nazionale di Autorizzazione (QKL) e di altre rettifiche legali comuni", modifica con decisione n. 1295 del 29 dicembre 2009 e decision n. 421 del 15 maggio 2013;

questa opposizione è stata fatta poiché, essendo stato superato ogni termine ragionevole e legale per ottenere da parte del Ministro l'approvazione della licenza che ormai deve essere data tacitamente da parte delle istituzioni competenti, nonostante ciò, c'è in atto una decisione sull'atto di rigetto della domanda n. LC-072-10-2013 del 10 marzo 2014;

la società Foralb Alabaster S.h.p.k. è stata penalizzata a causa di un processo legalmente irregolare nei suoi confronti, il quale non offriva alcuna sicurezza giuridica, violando inoltre i suoi diritti di proprietà;

la società è stata proclamata vincitrice della gara per l'area mineraria, dopo aver combattuto contro irregolarità e abusi perdendo del tempo prezioso sia per l'avvio dall'attività che per gli investimenti, rimanendo così bloccata per un periodo di quasi 3 anni;

in virtù di un giusto ricorso la Foralb Alabaster è stata dichiarata vincitrice della gara ed è stata informata in un notevole periodo che ha incluso il periodo di ricorso anche di altri soggetti partecipanti alla gara;

ai sensi della legislazione albanese in vigore, previo preavviso dell'istituzione competente sul diritto di inoltro domanda per ottenere il permesso minerario, la società ha presentato la sua domanda al QKL conformemente a tutte le disposizioni della legislazione in vigore in materia di licenze, allegando tutta

la documentazione prevista dalla legge speciale n. 10304 del 15 luglio 2010 "Sul Settore Minerario nella Repubblica d'Albania" e della decisione del Consiglio dei ministri n. 942 del 17 novembre 2010 "Sull'approvazione delle procedure e documentazione per ottenere le licenze minerarie delle aree aperte";

la procedura è stata sospesa contro ogni disposizione legale e senza alcuna giustificazione giuridica o logica sostenendo che la sospensione è stata decisa da una corte competente, dopo che il tempo dell'appello secondo la legislazione in vigore sugli appalti era trascorso, ma soprattutto nel corso di una udienza in cui la società non si era costituita parte;

non esiste nessuna misura che giustifichi la legittimazione della sospensione della revisione della domanda né trova alcun sostegno legale nella legislazione settoriale o generale: la società si è aggiudicata il diritto di ottenere la licenza per tacita approvazione;

la AKBN non ha rispettato il periodo di 60 giorni per la revisione come previsto dalla decisione n. 942 di cui sopra;

né è stato rispettato il periodo di 120 giorni entro il quale il MEI avrebbe dovuto emettere una decisione di approvazione o di rigetto;

negli atti legali settoriali non vi è alcuna disposizione che consenta la sospensione della revisione della domanda, specialmente quando questa sospensione non scaturisce da un motivo valido che sia direttamente collegato ad azioni o mancate azioni del richiedente (la società);

ogni comunicazione sul rinvio del termine, che non trova appoggio su alcuna causa legittima, sulla base delle disposizioni del codice della procedura amministrativa o anche della legislazione settoriale, è da considerarsi illegittima e nel caso specifico ha portato alla violazione degli interessi della società e del diritto di proprietà;

il rifiuto di concedere il permesso o la revoca di qualsiasi permesso o licenza costituisce violazione del diritto di proprietà e della sicurezza giuridica. La revoca o il rifiuto dei permessi o delle licenze è stato equiparato dalla giurisprudenza di GJEDNJ alla violazione del diritto costituzionale fino al livello di espropriazione;

è stato fatto notare che la società è vincitrice di una gara aperta ed ha acquisito il diritto di ottenere la licenza dal momento in cui è stata proclamata vincitrice;

nel superare la procedura e i termini legali, AKBN ha condotto un'indagine amministrativa in totale contraddizione con la legge. Nello specifico va rilevato che AKBN ha proceduto alla sospensione della revisione della domanda nel corso della sua prima riunione del 30 ottobre 2013, con la giustificazione dell'esistenza di un documento del MEI tramite cui si può richiedere la sospensione di qualsiasi procedura, documento del Ministero dell'energia e dell'industria che, però, porta la data del 1° novembre 2013 e che ha per oggetto solo la richiesta di informazioni;

si è di fronte ad un'assurdità giuridica, ma soprattutto ad un caso di abuso di potere da parte di impiegati o dirigenti coinvolti nel processo;

oltre al mancato rispetto dei termini e alle violazioni succitate, AKBN ha proseguito con la violazione del regolare processo legale in quanto non ha rispettato il diritto della parte interessata al processo amministrativo di essere parte dell'indagine al fine di udire ed essere udita,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di adottare provvedimenti idonei affinché vengano accertati i rapporti tra Governo albanese e i nostri imprenditori operanti a Tirana;

se ritengano di rassicurare dalle preoccupazioni che crescono, giorno dopo giorno, coloro che hanno investito in Albania e creduto alle promesse del Governo e vogliono che queste siano rispettate;

se non ritengano di intervenire per sanare il contenzioso che è nato con il Ministero dell'energia e la società italo-albanese Foralb Alabaster;

se non ritengano di intervenire, per quanto di competenza, presso il Governo albanese per riportare i buoni e civili rapporti con la comunità italiana, che opera anche negli interessi del Paese che li ospita.

(3-01407)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RAZZI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il numero totale dei dipendenti è di 6.216 ed è così ripartito: 192 dirigenti, 5.862 altri dipendenti, 163 dipendenti a tempo determinato;
da notizie giunte all'interrogante ed emerse sul sito istituzionale dell'Anas nel mese di ottobre 2014 le retribuzioni dei dirigenti sarebbero molto superiori rispetto al tetto massimo di 240.000 euro annui imposto dal Governo nel 2014;
a quanto risulta all'interrogante dal canto proprio l'Anas fa sapere che i dirigenti che hanno incassato quantitativi superiori al tetto lo hanno potuto fare nella "piena attuazione delle disposizioni di legge vigenti". Il fatto è, a detta dell'Anas, che il decreto con il quale è stato introdotto il limite, con decorrenza 1° maggio 2014, prevede l'applicazione del tetto "esclusivamente ai contratti di lavoro stipulati successivamente al 10 dicembre 2010";
a giudizio dell'interrogante la situazione emersa è paradossale. Da un lato il Governo, visto il periodo di grave e perdurante crisi, promette di fissare un tetto massimo alle retribuzioni inadeguatamente elevate dei dirigenti pubblici, dall'altro tale vincolo coinvolge una minima platea di persone,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione degli stipendi dei dirigenti Anas;
se ritengano necessario intervenire al fine di eliminare i conflitti d'interesse riscontrati all'interno dell'azienda, risultando all'interrogante una situazione in cui una dirigente sarebbe responsabile dell'*auditing* interno presso la Direzione generale e il marito sarebbe responsabile dei lavori presso il compartimento per il Lazio;
se vogliano effettuare un'attenta valutazione della situazione, affinché si mantenga la massima trasparenza.
(4-02964)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Pigneto è un'area urbana del V Municipio di Roma capitale. Fa parte principalmente del quartiere VII Prenestino-Labicano e, in minor parte, del quartiere VI Tiburtino. Si estende, a forma di triangolo isoscele, da piazzale Labicano (poco fuori porta Maggiore) tra le vie Prenestina (lato destro e sinistro fino alla ferrovia Roma-Pescara), Casilina (lato sinistro) e dell'Acqua bullicante. I vertici di questo triangolo possono essere identificati nella porta Maggiore (fra la Prenestina e la Casilina), largo Preneste (fra la Prenestina e via dell'Acqua bullicante) e la piazza della Marranella (fra via dell'Acqua bullicante e via Casilina);
il comitato di quartiere del Pigneto ha presentato una proposta per liberare le strade dal *racket* degli spacciatori trasformandole nella sede dei primi "cannabis *club*" a scopo ricreativo del Paese;
detta proposta è stata presentata da tale comitato di quartiere ad un tavolo di confronto con il Comune di Roma. Erano presenti alla riunione diversi membri della segreteria del sindaco, on. Ignazio Marino, dirigenti dell'Ama, forze dell'ordine e il vicesindaco Luigi Nieri;
quest'ultimo ha dichiarato che: "mi sembra uno strumento interessante per combattere le narco-mafie. Per metterlo in pratica però serve un passaggio a livello nazionale, mi auguro che il Governo affronti la questione", come si può leggere in un articolo de "Il Messaggero" del 4 novembre 2014;
del medesimo parere il presidente del V Municipio, Gianmarco Palmieri, che ha dichiarato: "Non si tratta di una provocazione. Questo progetto, se ben regolato, potrebbe annientare il *business* degli spacciatori. Ovviamente va ancorato a un programma sociale più ampio. Ne discuteremo al prossimo tavolo di confronto di novembre, perché abbiamo capito che gli interventi delle Forze dell'Ordine né bastano né si può pensare di militarizzare la zona per sempre. Servono altre soluzioni";
a giudizio dell'interrogante quanto sopra esposto è sconcertante. Non si può pensare di liberare le

strade dal *racket* degli spacciatori aprendo dei locali dove si venda legalmente la cannabis. Un tentativo di legalizzare la marijuana che va fermato immediatamente;
se da un lato viene compresa la disperazione dei cittadini che ogni giorno devono combattere contro il degrado della città, non si può tollerare che vengano aperti veri e propri *club* dove consumare stupefacenti,
se chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di chi abbia preso parte al tavolo di confronto e di che cosa si sia discusso;
quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione del *racket* degli spacciatori nel quartiere del Pigneto.
(4-02965)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
le fondazioni di origine bancaria sono soggetti *non profit*, privati e autonomi che svolgono attività filantropica erogando risorse ad altri soggetti *non profit*, privati o pubblici, per dare sostegno al *welfare*, all'integrazione sociale, allo sviluppo culturale e civile dei territori;
penalizzare la loro attività significa togliere risorse utili per la ricerca, per l'arte e, soprattutto, per le categorie più svantaggiate, come anziani, disabili, malati, bambini in difficoltà a cui l'infanzia è negata, immigrati e tanti altri a cui la mano pubblica non è più in grado di provvedere da sola;
le fondazioni sono "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali", come le ha riconosciute la Corte costituzionale nel 2003 (sentenza n. 300), ovvero sono la preziosa infrastruttura immateriale di un sistema economico e sociale pluralistico, che non attribuisce esclusivamente all'amministrazione pubblica la responsabilità di perseguire il benessere comune, al contrario afferma, praticamente, il principio di sussidiarietà e, dunque, l'opportunità che soggetti diversi contribuiscano ad affrontare e a risolvere problemi d'interesse pubblico;
continua a crescere la tassazione sulle fondazioni di origine bancaria. L'impressionante progressione in 5 anni è così quantificabile: anno 2011, 100 milioni di euro; anno 2012, 170 milioni di euro; anno 2013, 170 milioni di euro; anno 2014, 340 milioni di euro (stima) e anno 2015, 360 milioni di euro (stima);
con gli ultimi provvedimenti si passerebbe, dai 100 milioni di euro del 2011, ai 340 milioni nel 2014, per arrivare a 360 nel 2015. Questo è il risultato dell'effetto combinato dell'aumento degli oneri sui rendimenti derivanti dagli investimenti finanziari, passati dal 12,5 per cento al 20 per cento nel 2012 e poi al 26 per cento nel luglio 2014;
l'art. 44, comma 26, del disegno di legge di stabilità per il 2015 (atto Camera 2679) contiene una norma che presenta un impatto diretto sulle fondazioni di origine bancaria, sottoponendole a giudizio dell'interrogante in maniera del tutto irrazionale rispetto alle loro finalità ad una tassazione sui dividendi percepiti di gran lunga superiore a quella dei soggetti privati commerciali, soggetti le cui risorse (a differenza di quanto avviene per le fondazioni) non vengono riversate a favore della collettività. E per di più retroattivamente rispetto al 2014;
questa eventuale penalizzazione allontanerà ancor di più le fondazioni di origine bancaria da quegli analoghi soggetti *non profit* che in tutta Europa godono, per la loro funzione, di una fiscalità di vantaggio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché si giunga alla revisione della disposizione o, comunque, alla sua riformulazione in modo da evitare la situazione evidenziata, a giudizio dell'interrogante assurda.
(4-02966)

MANCUSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la popolazione residente nel territorio dei monti Nebrodi supera le 121.000 unità ed è dislocata in una miriade di paesi che costellano tutta la zona. Paesi pieni di storia, cultura e tradizioni che spesse volte, a causa dell'inadeguatezza strutturale del sistema dei trasporti, vengono privati del potenziale flusso

turistico e limitati nella capacità attrattiva di imprese che potrebbero garantire uno sviluppo significativo del tessuto economico e sociale nonché del tasso di occupazione;
in questo contesto territoriale si è sviluppato il comitato "Bus Nebrodi Fly" che, attraverso una petizione popolare di migliaia di firme, consegnata all'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità a Tortorici (Messina) il 18 maggio 2013, ha rappresentato le legittime esigenze di mobilità della collettività locale da e verso l'aeroporto di Catania;
tale comitato in data 25 novembre 2013 ha ottenuto la concessione di 2 corse di linea espletate dalla ditta Bevacqua & Vitanza da Tortorici (il più grande paese montano dei Nebrodi) verso Messina, da cui gli utenti possono raggiungere l'aeroporto etneo grazie alle coincidenze dei collegamenti autobus eseguiti dalla Sais autolinee;
indubbiamente tali corse sono un notevole passo in avanti e rappresentano una buona linea di collegamento per il territorio dei Nebrodi, ma purtroppo sono ancora insufficienti per incidere in maniera duratura e profonda sullo sviluppo del territorio;
nonostante l'attivazione delle 2 corse, sono ancora numerose le richieste di collegamenti diretti da e per l'aeroporto di Catania da parte di cittadini, studenti e imprenditori;
un collegamento veloce, frequente e diretto verso l'aeroporto è essenziale per rispondere alle legittime esigenze dei residenti e dei turisti e per lo sviluppo delle attività ricettive del comprensorio, altrimenti difficilmente raggiungibili;
l'istituzione di un collegamento diretto dai Nebrodi all'aeroporto di Catania-Fontanarossa potrebbe beneficiare, nell'ipotesi di attuazione, delle disposizioni relative alla "continuità territoriale" (art. 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, già art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92) attraverso le quali il legislatore comunitario, in deroga ai principi di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Paesi la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni individuate dagli stessi Stati, al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati;
considerato che nonostante le numerosissime modifiche legislative intervenute in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici, da ultimo anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012, non è stato ancora approvato il piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale,
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno valutare, in via eccezionale, oltre alle 2 corse già assegnate, la concessione di almeno altri 2 collegamenti che garantiscano una linea diretta fra l'aeroporto e i paesi di Tortorici, Zappulla, Capo d'Orlando, Brolo (tutti in provincia di Messina);
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire ai cittadini dei Nebrodi un trasporto veloce, frequente e diretto da e verso l'aeroporto di Catania, cosi da eliminare la perdurante discriminazione cui sono sottoposti centinaia di migliaia di cittadini, obbligati ad utilizzare l'automobile per raggiungere lo scalo, con tutto ciò che questo comporta in termini di rischi e costi, diretti e indiretti, per la società.
(4-02967)

PETRAGLIA, DE PETRIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
le linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "La buona scuola", prevedono la chiusura delle graduatorie ad esaurimento con la conseguente stabilizzazione dei precari che ne fanno parte;
si tratta di 148.000 docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2015/2016, attraverso il consolidamento dell'organico di diritto rispetto a quello di fatto, nella prospettiva di adire allo strumento del concorso a regime per espletare il *turnover*;
considerato che a parere delle interroganti:
le assunzioni previste nella legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono da ritenersi un fatto positivo, indispensabile per riconsegnare dignità all'istituzione scolastica;
rimangono tuttavia in attesa di stabilizzazione i precari che dal 2011 hanno conseguito o stanno

conseguendo l'abilitazione tra tirocinio formativo attivo (TFA) e percorsi abilitanti speciali (PAS): si tratta di un numero consistente di lavoratori che hanno speso tempo e denaro per abilitarsi, lavorando spesso su classi di concorso su cui sono esaurite tutte le graduatorie;
molti docenti che hanno conseguito TFA e PAS hanno molti anni di servizio continuativo,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda garantire agli abilitati TFA e PAS la valorizzazione del loro percorso anche in futuri concorsi e in che modo si voglia provvedere alla stabilizzazione di questi soggetti prima di arrivare ad un sistema di formazione iniziale a regime, come annunciato nel documento governativo "La buona Scuola".
(4-02968)
GAETTI, DONNO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il 22 marzo 2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha reso noto l'avviso di chiamata pubblica per la candidatura alla presidenza dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
nel medesimo avviso si specificava che entro il 31 marzo 2014 avrebbero dovuto essere inviate le manifestazioni di interesse da chi riteneva di essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza ed esperienza in materia di economia agraria e di strumenti per il finanziamento e l'accesso al credito delle imprese, con particolare riferimento al settore agricolo;
il 3 aprile 2014 con decreto ministeriale n.3549 è stata nominata la Commissione per la selezione delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione alla candidatura alla presidenza di Ismea;
nel decreto si specifica che le candidature selezionate dalla commissione sarebbero state sottoposte alla valutazione del Ministro, che avrebbe poi effettuato la propria scelta, ai fini dell'individuazione del nominativo cui conferire l'incarico di presidente dell'Ismea, da sottoporre poi alla deliberazione del Consiglio dei ministri per la relativa nomina, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 1, comma 4);
sempre nel medesimo decreto viene specificato inoltre che la commissione avrebbe provveduto ad inoltrare all'ufficio competente i *curricula* dei soggetti valutati positivamente ai fini della pubblicazione sul sito *internet* del Ministero, dove in effetti sono ancora presenti (art. 1, comma 5);
Ismea riveste un ruolo e svolge funzioni particolarmente importanti sia nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia più in generale nei confronti dell'intero comparto agricolo e agroalimentare italiano, funzioni per le quali l'istituto e i suoi organi non possono che essere contraddistinti da un chiaro profilo di assoluta terzietà e neutralità nei confronti di tutti i soggetti che operano nel medesimo comparto;
a parere degli interroganti il Ministro in indirizzo dovrebbe garantire la terzietà e la neutralità dell'istituto nei confronti del comparto agricolo ed agroalimentare e di tutti i suoi operatori;
considerato che:
tra i *curricula* presentati per la candidatura alla presidenza dell'Ismea risulta esserci quello del dottor Ezio Castiglione, per il quale è stata poi effettivamente avanzata la proposta di nomina (n.30) dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento l'11 giugno 2014, a cui è seguito il parere favorevole delle commissioni Agricoltura di Senato e Camera;
sia alla Camera che al Senato, pur avendo le commissioni permanenti espresso parere favorevole, diversi gruppi parlamentari hanno deciso di astenersi sulla proposta di nomina sia per ragioni attinenti alla procedura, che non avrebbe a loro dire determinato una reale consultazione del Parlamento e un'efficace disamina delle candidature, sia per ragioni riferite al candidato proposto, in particolare alla luce dei ruoli politici e degli incarichi ministeriali ricoperti in passato;
infatti, nel suo *curriculum* si legge che, oltre a diversi incarichi di natura politica, il dottor Ezio Castiglione è stato legato da un rapporto di lavoro con Coldiretti (la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale), rapporto la cui durata non è ben definita,
si chiede di sapere:
di quale natura sia stato il rapporto di lavoro del dottor Ezio Castiglione con Coldiretti e soprattutto se questo rapporto sia ancora in essere;

fino a quando il suddetto rapporto di lavoro sia stato in essere e soprattutto se fosse ancora in essere al momento della presentazione della domanda e della sua valutazione da parte della commissione voluta dal Ministro in indirizzo, nonché se detta commissione fosse a conoscenza dell'effettiva durata e della natura del rapporto di lavoro del dottor Ezio Castiglione con Coldiretti;
se il rapporto di lavoro del dottor Ezio Castiglione con Coldiretti fosse ancora in essere al momento in cui le Commissioni parlamentari hanno espresso il loro parere;
se il Ministro in indirizzo non ritenga grave, qualora sia confermato il rapporto di lavoro, che il dottor Ezio Castiglione fosse ancora legato con la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale, mentre le commissioni parlamentari esprimevano il loro parere sulla sua candidatura senza esserne debitamente informate;
se non ritenga, nel caso in cui il rapporto di lavoro del dottor. Castiglione con Coldiretti sia ancora in essere, che questa situazione, al di là dei profili giuridici di compatibilità, ponga un serio problema di opportunità e possa minare la terzietà e la neutralità indispensabili per l'operato dell'Ismea.
(4-02969)
MORONESE, NUGNES, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'area denominata ex Macrico (magazzino centrale ricambi mezzi corazzati) è un'area di 324.000 metri quadrati, situata al centro della città di Caserta. La superficie edificata corrisponde a 86.000 metri quadrati mentre i restanti 239.000 metri quadrati sono costituiti da area verde;
in origine l'area era considerata il giardino del vescovo della città, poi destinata a divenire, durante il regno borbonico, un campo di addestramento e di ricovero per mezzi corazzati. Dismessa decine di anni fa dal Ministero della difesa, nel 1984 una sentenza della Corte di cassazione la restituisce alla curia di Caserta che, nel rispetto delle leggi concordatarie, trattandosi di "beneficio ecclesiastico", ne assegna la proprietà all'istituto diocesano di sostentamento del clero (IDSC);
in seguito alla smobilitazione del sito da parte del Ministero della difesa, all'IDSC giungono diverse offerte per lo sfruttamento dell'area che mostra attrattiva per i tanti costruttori, tanto che negli anni della speculazione edilizia il valore viene quantificato in circa 30 milioni di euro;
nel dicembre 2000 la vicenda Macrico è oggetto di una dura omelia svolta dall'ex vescovo di Caserta, monsignor Raffaele Nogaro, che, mettendo in chiaro la volontà di destinare l'area come bene comune alla città per sottrarla alla speculazione, di fatto sconfessa il presidente dell'IDSC che, nel frattempo, aveva già siglato un protocollo d'intesa per cedere l'area al Comune di Caserta, destinando l'area a "parco urbano vivo", in cui si prevedeva una compresenza di attrezzature e residenze;
nel 2001, grazie al forte impegno del nascente comitato *pro* Macrico, che raccoglie l'adesione di circa 40 realtà territoriali impegnate nella tutela dell'ambiente e del sociale, il Macrico diventa per la città il simbolo di un risveglio della partecipazione democratica, nella speranza di restituire alla città spazi di incontro, condizioni di migliore vivibilità, possibilità di dotarsi degli *standard* adeguati per lo sviluppo culturale, turistico ed economico in un territorio martoriato dall'abusivismo edilizio, dall'inquinamento ambientale per la presenza di discariche e cementifici ad alto impatto e, in particolare, dalla criminalità organizzata;
nello stesso anno il comitato raccoglie circa 10.000 firme sulla proposta di destinare l'area a verde pubblico (zona F2 del PRG, piano regolatore generale). Inoltre nel 2002 viene consegnato all'amministrazione uno studio di fattibilità sull'ipotesi progettuale di un parco pubblico per la città, in linea con le direttive del PRG vigente, che prevede per le zone militari dismesse la destinazione ad aree pubbliche attrezzate (zona F), e rilevando un'insufficiente quantità di verde urbano fruibile, con valori di poco superiori ai 2 metri quadrati per abitante presenti a Caserta contro i 15 previsti dalla normativa;
nella proposta, con documentati criteri di sostenibilità economica e di rilevanza sociale e turistica

dell'offerta, si prevede un unico parco verde (aperto al pubblico) con l'orto botanico per la Seconda università degli studi di Napoli, il *festival* internazionale dei Giardini e per spazi per le attività sociali, sportive e culturali, recuperando le costruzioni esistenti, senza l'edificazione di nuovi edifici. Tale proposta riceve peraltro anche l'apprezzamento del presidente *pro tempore* della Regione Campania, Antonio Bassolino, e dell'assessore per l'urbanistica, Marco Di Lello;

a seguito della petizione, il comitato ottiene un incontro con il consiglio dell'IDSC, al quale viene offerta, nell'ambito delle competenze tecniche esistenti all'interno delle associazioni, consulenza gratuita, al fine di rendere attuabile, senza aggravio per l'istituto, quanto richiesto dai cittadini casertani firmatari della petizione;

nel luglio 2002 l'IDSC presenta il proprio progetto per la destinazione dell'area, che prevede 500.000 metri cubi di costruzioni di vario genere e funzione;

nel frattempo, il sindaco di Caserta avvia un concorso di idee per la realizzazione nell'area del nuovo municipio e insedia una commissione di alta vigilanza per l'esame dei progetti e per la formulazione di proposte;

di recente è stata presentata una proposta di utilizzo dell'area, annunciata anche dal sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, mediante la realizzazione di un progetto aerospaziale, promosso da Confindustria Caserta e dal distretto aerospaziale campano (DAC), denominato la "Città dello Spazio";

considerato che:

Caserta è collocata negli ultimi 5 posti nella speciale classifica sulla qualità della vita 2013 stilata dal quotidiano "Il Sole-24ore";

le associazioni ed i comitati hanno recentemente manifestato per protestare contro quello che a loro avviso rappresenta l'ennesimo tentativo di speculazione edilizia sull'area ex Macrico, ovvero la cementificazione e la prevaricazione degli interessi privati su quelli collettivi;

attualmente, come rilevabile dalla documentazione digitale pubblicata sul sistema informativo territoriale della città di Caserta, l'intera area denominata "Ex Macrico" risulta interessata dalle disposizioni di tutela istituite ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettere *a)* e *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (vincolo *ex* decreto Ministero per i beni e le attività culturali n. 436 del 22 dicembre 2008 e decreto n. 1865 del 7 ottobre 2013);

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

a margine di un Consiglio comunale dello scorso febbraio 2014 lo stesso sindaco Del Gaudio, bollando le accuse dei comitati come provocatorie e demagogiche e accantonando altre proposte progettuali succedutesi negli anni, ha rilanciato la proposta di realizzazione di un parco aerospaziale, quale strumento progettuale ideale al recupero dell'area ex Macrico;

nel pieno delle polemiche riguardanti la sorte dell'area sono inoltre comparse alcune lettere che sia il sindaco Pio Del Gaudio che il presidente della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi, avrebbero inviato al Papa per chiedere alla Santa sede di "donare" l'area alla città anche in misura parziale e di fornire un interlocutore per il bene da alienare;

a seguito di tale notizia, in vista delle discussioni riguardanti il nuovo piano urbanistico comunale della città di Caserta che dovrà essere varato entro giugno 2015, e di fronte allo spettro della speculazione edilizia più volte paventato dal comitato "Macrico Verde", tornato in piazza proprio in questi mesi, sono intervenuti sia la curia tramite don Nicola Lombardi, che ha ribadito la necessità di definire una volta per tutte la destinazione d'uso dell'area, senza la quale non può esservi una reale definizione del valore della stessa, sia l'IDSC, proprietario dell'area e come tale deputato a vagliare tutte le proposte di acquisizione, il quale tramite il presidente don Antonio Aragosa ha comunicato l'intenzione di voler raccogliere la richiesta del sindaco Del Gaudio di convocare un tavolo di discussione specificando che avrebbero dovuto essere presenti anche i rappresentanti di comitati e movimenti che si stanno interessando della questione;

lo stesso presidente dell'IDSC, don Antonio Aragosa, in un'intera pagina dell'edizione locale del quotidiano "Il Mattino" del 1° marzo 2014, attraverso una lunga lettera indirizzata sia al sindaco Del Gaudio che al presidente Zinzi, ha respinto le evidenti manovre di "propaganda elettorale" più volte

ordite attorno all'area ex Macrico, ribadendo che il bene non può essere donato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della controversa vicenda che protraendosi da decenni, a parere degli interroganti, genera disaccordo tra gli enti presenti sul territorio e tra questi e la cittadinanza;
se i Ministri, ciascuno secondo il proprio indirizzo di competenza e possibilità di intervento, intendano valutare la possibilità di intraprendere in tempi brevi azioni volte a placare il clima di tensione che si è instaurato attorno alla vicenda dell'area ex Macrico, affinché venga chiarita la metodologia di scelta dell'amministrazione che presenta l'idea di un soggetto proponente (DAC e Confindustria Campania) come propria, trascurando altre idee progettuali inerenti all'utilizzo della stessa area, che negli anni si sono susseguite ed escludendo il dibattito sul Macrico dalla partecipazione, prevista per legge, sul nuovo piano urbanistico comunale, che ancora stenta a decollare;
se non ritengano necessario che venga considerata nella discussione pubblica anche la scelta di collocazione del sito in cui eventualmente realizzare il progetto della città aerospaziale, essendo presenti a Caserta diverse opzioni, soprattutto alla luce dell'esigenza di riqualificare aree dismesse periferiche del territorio cittadino, tra cui le numerose cave estrattive;
se, nei limiti delle proprie attribuzioni ed in linea con le attuali disposizioni volte alla tutela dell'ambiente e del territorio in termini di mitigazione del rischio idrogeologico, intendano adottare le opportune iniziative affinché venga impedito che sull'area si verifichino possibili attacchi speculativi, garantendo il recupero dell'area verde dell'ex Macrico al fine di assicurare il ripristino del giusto *standard* di aree pubbliche attrezzate e il rilancio dell'economia turistica del territorio nonché inserire l'area in un circuito che colleghi la reggia di Caserta e i complessi monumentali di "terra di lavoro", così restituendo alla città uno degli ultimi polmoni verdi rimasti, nonché un bene comune di cui tutti i cittadini possano usufruire;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intervenire per sostenere con le opportune iniziative l'acquisizione dell'area, come accaduto per la reggia di Carditello nel gennaio 2014 (anche grazie all'impegno del Ministro *pro tempore* Bray) in modo che il Ministero possa utilizzare l'area destinandola a funzioni culturali e sociali, senza dover prevedere la costruzione di nuovi fabbricati, ma solo utilizzando e restaurando gli edifici già esistenti.
(4-02970)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:
la Bari Fonderie Meridionali SpA (BFM) è stata fondata nel 1961 con il nome di Breda Fucine Meridionali SpA nel contesto della politica dello sviluppo industriale del Sud Italia. Agli inizi la produzione era orientata sulla fusione in stampi di sabbia e sulla forgiatura con la specializzazione sui componenti per usi militari e nucleari. Attualmente la BFM è la più grande fonderia nell'Italia Meridionale e si estende su un'area di oltre 130.000 metri quadrati, di cui 44.000 sono al coperto;
la BFM è rinomata, in particolare, come uno dei più importanti produttori europei di cuori fusi di acciaio al manganese per scambi ferroviari. Tuttavia, recentemente viene considerata anche come un rispettato fornitore di getti speciali per altri impieghi, prevalentemente per il settore della lavorazione del petrolio e del gas naturale;
da aprile 2012 la BFM fa parte della *holding* DT, di cui è parte cruciale, la DT - Výhybkárna a strojírna a.s., un noto produttore ceco delle strutture di scambi ferroviari e tranviari. La presenza in questo potente raggruppamento avrebbe dovuto aiutare a raggiungere un ulteriore sviluppo delle abilità tecniche e produttive in modo di offrire ai clienti migliori prodotti e servizi;
in seguito all'acquisizione citata avrebbero dovuto succedersi numerosi investimenti utili a rilanciare il sito produttivo barese. Fino ad oggi però si è preferito sfruttare la fabbrica nelle condizioni in cui versava, senza procedere ad una politica espansiva;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
con provvedimento del 26 agosto 2014, il giudice del tribunale di Bari ha disposto il sequestro

dell'area fonderia al fine di provvedere nell'arco temporale fra il 15 ottobre 2014 e il 15 gennaio 2015 ad una bonifica ambientale, a seguito della scoperta di rifiuti tombati dalla precedente gestione;
le organizzazioni sindacali Fiom/Cgil, Fim/Cisl e Uilm/Uil, a seguito della notizia, hanno prontamente richiesto una riunione con l'azienda, che si è svolta in data 11 settembre 2014, durante la quale i vertici aziendali hanno assicurato che, nonostante le difficoltà gestionali causate dalla grave e perdurante recessione economica, avrebbero provveduto ad affrontare e superare tale criticità;
a meno di un mese di distanza dalla riunione la posizione aziendale è cambiata radicalmente, constatando che la situazione del sito produttivo è decisamente compromessa e a questo proposito gli azionisti stanno valutando ogni ipotesi;
da una nota in possesso dell'interrogante emerge che i 3 sindacati citati, unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori della Bari Fonderie Meridionali, non intendono rassegnarsi e assistere passivamente alla chiusura della fabbrica, alla perdita di altri posti di lavoro, alla dilapidazione cieca e dissennata del patrimonio industriale barese (già lacerato da diverse altre chiusure) e alla caduta nella disperazione e povertà di tante altre famiglie;
le lavoratrici e i lavoratori della BFM SpA, a seguito di un'assemblea tenutasi nella giornata di giovedì 23 ottobre, congiuntamente alle segreteria territoriali di Fiom/Cgil, Fim/Cisl e Uilm/Uil, hanno deciso di intraprendere una lotta per l'occupazione e il futuro dell'azienda. Ciò ha comportato l'avvio di uno sciopero ad oltranza a partire dal giorno stesso della riunione con un presidio e un'assemblea permanente davanti ai cancelli dell'azienda;
a giudizio dell'interrogante nel passato recente l'industria metalmeccanica ha rappresentato per Bari e la sua provincia un importante e qualificato elemento per la crescita e lo sviluppo nonché per il proliferarsi di moltissimi posti di lavoro e ciò deve poter essere anche per il futuro,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dei lavoratori dell'azienda BFM di Bari;
se intendano, ognuno per le proprie competenze, attivare un tavolo tra azienda, sindacati e Governo per comprendere le ragioni per cui il gruppo ceco DT, acquisitore nel 2012 della fabbrica, non abbia inteso utilizzare gli strumenti finanziari disponibili per rilanciare il sito produttivo di Bari.
(4-02971)

MALAN - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'endocardite è una malattia gravissima, sempre mortale se non curata, ma comunque mortale all'incirca in un caso su 4 se curata; tra i sopravvissuti vi è una notevole quantità di casi di invalidità permanente, dovuti a insufficienza cardiaca, danni cerebrali a seguito di emboli settici o inconvenienti durante gli interventi chirurgici, e altre cause; l'endocardite è inoltre molto insidiosa perché può dare conseguenze gravi o mortali improvvisamente, prima che siano percepiti sintomi significativi e la diagnosi è assai difficile; accade sicuramente che persone muoiano per endocardite e il decesso sia attribuito ad altre cause, come emboli, ictus o infarti cardiaci;
stime ritengono che in Italia vi siano circa 2.000 casi di endocardite all'anno, con alta mortalità di persone spesso giovani e nel pieno della loro attività lavorativa; in ogni caso le cure sono molto costose, con lunghi ricoveri ospedalieri e l'uso di una grande quantità di esami diagnostici e medicinali, spesso comportano danni collaterali permanenti all'apparato digerente, al nervo uditivo e di vario tipo, danni che a loro volta comportano altre cure e altri costi;
è altresì frequente che il malato, a seguito di endocardite, debba essere sottoposto a sostituzione di valvole cardiache, intervento che, se deve essere svolto con l'endocardite ancora in atto ha altissima mortalità, e in seguito una mortalità fra il 3 e il 5 per cento, con un numero significativo di danni permanenti, anche gravemente invalidanti;
i costi delle cure sono ingenti e si può stimare che gravino per centinaia di milioni di euro sul sistema sanitario nazionale;
la letteratura medica indica tra le cause principali dell'endocardite batterica interventi di chirurgia

odontoiatrica, e in particolare l'implantologia ossea;
l'interrogante conosce casi in cui tali interventi vengono eseguiti senza informare il paziente del rischio di endocardite cui va incontro e senza richiedere una visita cardiologica preventiva volta ad accertare eventuali anomalie alle valvole cardiache, e principalmente la bicuspidia di quella aortica, che aumentano significativamente i rischi, tanto che i protocolli medici prevedono una profilassi antibiotica specifica,
si chiede di sapere:
se esistano dati ufficiali sul numero di casi di endocardite batterica, sulla mortalità e sui danni permanenti, e sui conseguenti costi che gravano sull'erario;
se esistano direttive per cui, in caso di morte improvvisa, o che comunque potrebbe essere determinata da endocardite batterica, di persone che si sono da poco sottoposte a interventi di implantologia odontoiatrica, si proceda ad accertamenti volti a comprendere se l'evento sia stato dovuto a tale malattia;
se il Ministro in indirizzo ritenga di assumere iniziative volte a una maggiore informazione sui rischi connessi a determinate terapie odontoiatriche e sull'importanza di accurati controlli cardiologici prima di sottoporvisi.
(4-02972)
PAGLIARI - *Al Ministro dell'interno* -
(4-02973)
(*Già* 3-00906)
PAGLIARI - *Al Ministro dell'interno* -
(4-02974)
(*Già* 3-00939)
PAGLIARI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
(4-02975)
(*Già* 3-01185)
ARRIGONI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
mercoledì 29 ottobre 2014, a seguito delle precipitazioni eccezionali che hanno colpito la provincia di Massa e Carrara, un'enorme massa d'acqua e fango è fuoriuscita dal fiume Carrione;
sono state diffuse dai mezzi stampa e dai telegiornali notizie sulla perizia *choc* al vaglio della procura di Massa, che indaga sul crollo dell'argine avvenuto alle ore 5,40 del 29 ottobre ad Avenza e che ha provocato l'alluvione devastante che ha sommerso Marina di Carrara;
sembra che il muro dell'argine si sia sgretolato perché realizzato con materiale scadente e difettoso;
sembra che alla Provincia e al Comune di Carrara fossero già arrivate denunce che segnalavano proprio il pericolo di quell'argine dal quale filtrava acqua; ma gli allarmi lanciati dai cittadini erano rimasti inascoltati;
si è ripetuto quanto successo appena 2 anni fa: come allora, anche questa volta emergerebbe un difetto di progettazione e/o di realizzazione degli argini e c'è il rischio che con le prossime precipitazioni il Carrione costituisca ancora un pericolo lungo i suoi 14 chilometri, dalle cave di Carrara fino a Marina di Carrara dove si registrano 5.000 alluvionati;
dalle prime analisi, sembra che il nuovo argine fosse stato poggiato male su quello vecchio, costruito negli anni '50, che fungeva come una sorta di fondamento. Si sarebbero piegate le barre di acciaio utilizzate per "saldare" le due pareti di calcestruzzo originando il ribaltamento della parte superiore dell'argine: c'è il sospetto che per risparmiare sui costi si sia utilizzato materiale non conforme per fissare le barre di acciaio;
durante una diretta di "RaiNews24" è stato mostrato quanto friabile fosse al suo interno la parte alta dell'argine, composto per lo più da un materiale bianco almeno molto simile al polistirolo. I giornali precisano che, secondo alcuni tecnici e muratori impegnati nella ricostruzione dell'argine, e contattati da "Askanews", un ispessimento di polistirolo in determinati tratti è normale perché serve a rendere

più flessibile il muro per le escursioni termiche;
tuttavia, l'argine rifatto nel 2009, è crollato in un determinato tratto di 150 metri, dove la forza del torrente Carrione non era maggiore rispetto al resto del suo corso e ciò renderebbe evidente la presenza di gravi difetti di realizzazione (e sui materiali utilizzati) di quest'opera di difesa del suolo che avrebbe dovuto mitigare il rischio di dissesto idrogeologico,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano indagare sui fatti accaduti e sulle cause che hanno provocato la fuoriuscita dal fiume Carrione, nonché approfondire le modalità di progettazione, appalto, costruzione e collaudo dell'argine per la parte crollata e per l'intero corso del fiume e soprattutto se non intendano attivarsi con azioni di competenza per individuare le responsabilità del crollo dell'argine che ha messo in pericolo la vita di 5.000 persone.
(4-02976)
CIOFFI, CAPPELLETTI, SERRA, MORRA, MORONESE, MANGILI, BERTOROTTA, VACCIANO, PUGLIA, CATALFO, LEZZI, DONNO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
- Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio 2014 si registrava un evento franoso nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella, località Cornea (Salerno), che ha interessato un tratto della *ex* strada statale n. 164 delle Croci di Acerno, attualmente denominata S.R. (strada regionale) n. 164/b, dal chilometro 12+150 al chilometro 12+250. Il fenomeno di dissesto idrogeologico, che ha interessato una superficie di quasi 30.000 metri quadri posta a cavallo della S.R. n. 164/b (nel punto sopra indicato), di fatto rendeva inutilizzabile l'infrastruttura viaria suddetta;
l'amministrazione provinciale di Salerno, attesa la gravità e la portata del dissesto, emetteva ordinanza n. 21 del 7 febbraio 2014 (REG. n.27) di chiusura immediata della S.R. n. 164/b nel tratto sopra indicato, deviando il traffico (da e verso Acerno) sulla strada extraurbana e rurale ricadente in territorio del Comune di Montecorvino Rovella denominata "Maccaronera-Pezze", di fatto realizzando un *by-pass* al tratto in frana della S.R. n. 164/b collegando il chilometro 6+800 ed il chilometro 13+200 della suddetta strada regionale;
parimenti, risultava chiusa già da mesi la strada provinciale n. 29/b (innesto SR 164 al chilometro 14+800- Salitto- Monticelli), con ordinanza della stessa amministrazione provinciale di Salerno a causa di più fenomeni di dissesto idrogeologico, registrati in più punti di tale strada, che ne avevano reso pericoloso l'utilizzo sia ai mezzi leggeri che pesanti;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti, sono stati emessi i seguenti atti: la delibera di Giunta comunale n. 19 del 20 febbraio 2014 del Comune di Acerno "Interruzione Strada Regionale n 164/b al Km 12+150. Richiesta di intervento per la rimozione delle condizioni di isolamento della comunità di Acerno. Proposte dell'Amministrazione comunale di Acerno"; la delibera di Giunta comunale n. 24 del 27 marzo 2014 del Comune di Acerno "Approvazione schema di protocollo di Intesa tra il Comune di Montecorvino Rovella, il Comune di Acerno e la Provincia di Salerno, per il coordinamento di attività di Protezione Civile atte a rimuovere nell'immediato le condizioni di isolamento in cui si è venuta a trovare la Comunità di Acerno a seguito della frana del 7 febbraio 2014 che ha investito la strada Regionale n. 164/b al Km 12+150";
considerato inoltre che:
ancora nel mese di novembre 2014 non risulta agli interroganti il ripristino della viabilità sulla S.R. n. 164/b;
non risulta ancora redatta una progettazione per la rimessa in pristino della strada, elemento propedeutico a qualsiasi azione concreta;
il Comune di Acerno, per la concomitante chiusura della S.R. n. 164/b e della S.P. n. 29/b, e, da ultimo, per le posizioni assunte dal Comune di Montecorvino Rovella relativamente alla strada comunale "Maccaronera-Pezze", risulta oggi fortemente isolato, rispetto al resto del territorio provinciale con conseguente grave disagio per gli oltre 150 studenti che quotidianamente debbono raggiungere gli istituti di scuola secondaria di secondo grado di Montecorvino Rovella, Battipaglia, Giffoni Valle Piana e Salerno;

un isolamento a giudizio degli interroganti inaccettabile per la comunità di Acerno, con conseguenze gravissime sul piano sociale, oltre che sul piano economico, atteso che l'economia locale è essenzialmente legata alla commercializzazione di tronchi e legnami e quindi dipendente da un efficiente trasporto su gomma di tali merci;
preso atto del comunicato stampa del sindaco di Acerno del 17 ottobre 2014, dal quale si evince che ancora permane una condizione di forte disagio, conseguente all'evento franoso del 6 febbraio 2014, il quale, di fatto, si traduce in una limitazione della circolazione dei mezzi pesanti e nell'isolamento della comunità acernese dal resto della provincia;
considerato che l'art 3, comma 2, della Costituzione dispone: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Tale diritto va garantito ai cittadini della comunità acernese, di fatto ancora seriamente isolata dal resto della provincia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave disservizio esposto;
se, alla luce dell'inerzia della Regione Campania in materia, non intenda intervenire attraverso i poteri sostitutivi per ripristinare i diritti dei cittadini del Comune di Acerno ai sensi del citato l'art. 3 comma 2 della Costituzione.
(4-02977)

AMIDEI, LIUZZI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
a Rieti, provincia del Lazio, negli anni '20 e '30, Nazzareno Strampelli, uno dei fondatori della genetica agraria italiana, considerato tra i padri della scienza italiana come lo sono stati Enrico Fermi, Guglielmo Marconi, Camillo Olivetti, Emilio Segrè, Antonio Meucci, istituì la regia stazione di granicoltura, successivamente a lui intitolata;
in quella sede, Nazzareno Strampelli realizzò decine di varietà differenti di frumenti che egli denominò "sementi elette", alcune delle quali sono coltivate ancora oggi;
dette qualità di sementi consentirono, nei Paesi che le impiegarono, ragguardevoli incrementi delle rese per ettaro coltivato, con consistenti benefici sulla disponibilità alimentare delle popolazioni, ed in particolare in Italia divennero importanti ai fini dell'autosufficienza granaria e la vittoria nella "battaglia del grano";
quelle varietà di frumento create da Nazzareno Strampelli ed esportate in Messico furono una delle basi degli studi di miglioramento genetico che condussero alla "rivoluzione verde" degli anni '60;
l'Italia ha attribuito a Nazzareno Strampelli, chiamato "l'uomo del grano", un riconoscimento di merito con la presenza di una sezione dedicatagli nella "Mostra dei 150 anni del Genio Italiano", voluta dall'Accademia dei Lincei e dalla fondazione Rosselli e successivamente presentata a livello mondiale;
il 60 per cento del grano coltivato in Cina ed il 45 per cento coltivato in Argentina sono derivati dalle sementi costituite dal grande scienziato;
considerato che:
l'istituto di Strampelli rischia la chiusura definitiva entro la data del 31 dicembre 2014;
a giudizio degli interroganti si tratta di una decisione ingiusta ed inopportuna dal momento che si eliminerebbe il "nucleo" di una straordinaria pagina di storia della scienza mondiale, che ha visto protagoniste la città di Rieti e l'Italia;
il complesso, con tutta la sua ricca testimonianza dell'opera di Strampelli (mobili e documenti, oltre a tutte le varietà di grano prodotte, conservate in teche ed ampolle di vetro), venne concesso, nel 1967, in gestione all'allora Istituto per lo studio e la difesa del suolo e successivamente all'unità di ricerca per i sistemi agropastorali dell'Appennino centrale ai fini dello studio dei sistemi di gestione sostenibile degli ambienti agropastorali;
queste ultime istituzioni, pur avendo cambiato totalmente, rispetto al passato, lo scopo delle loro ricerche, hanno avuto il merito di capire l'importanza e conservare le preziose testimonianze

scientifiche di Nazzareno Strampelli,
si chiede di sapere:
per quali ragioni si sia inizialmente deciso di far confluire l'"istituto di Strampelli" nel centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e successivamente si sia deciso di chiudere definitivamente come luogo di ricerca, entro il 31 dicembre 2014, la sede dell'ex istituto sperimentale di cerealicoltura "Nazareno Strampelli" di Rieti;
quali iniziative intendano assumere per salvare il lavoro di questo grande protagonista della storia italiana sulla base di un progetto condiviso in grado di rivitalizzare questo luogo fonte di orgoglio e dalla forte identità locale partendo dal suo valore storico e dall'ancora attuale messaggio etico finalizzato al riconoscimento della scienza, della ricerca e degli studi scientifici a servizio del benessere delle popolazioni;
se non ritengano opportuno che le università italiane, per il tramite dei dipartimenti di Tecnica ed Economia agraria, siano co-protagoniste per perseguire un valido e autorevole rilancio scientifico volto a non far dimenticare quanto costruito dal grande scienziato Nazzareno Strampelli riconosciuto a livello mondiale;
se non ritengano che con la chiusura di questa stazione, la città di Rieti, la provincia sabina e l'Italia tutta perderebbero la loro predominanza nel settore del grano e che verrebbe oscurato un capitolo positivo nella storia dell'umanità.
(4-02978)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'onda di cherosene che da qualche giorno scende lungo il rio Tre Cannelle a Maccarese nel comune di Fiumicino (Roma) fino al mare rappresenta l'ennesimo esempio di disastro ambientale annunciato e sottovalutato;
le associazioni ambietaliste Lipu e WWF intervenute prontamente per arginare la strage di animali hanno segnalato l'estrema gravità della situazione: cormorani, gallinelle, germani reali, testuggini d'acqua, nutrie sono le specie tra le più colpite, oltre a numerosi pesci. L'imponente contaminazione ha interessato non solo l'oasi di Maccarese, un'area di svernamento importantissima per innumerevoli uccelli migratori ma anche un'estesissima area agricola, dove la sopravvivenza dell'ecosistema è in gravissimo pericolo;
lo sversamento del cherosene nel fiume Arrone è un durissimo colpo all'ambiente naturale, notevoli sono i danni, in termini di perdita di biodiversità e di compromissione degli *habitat*. Colpita in particolar modo l'oasi naturale della foce Arrone, area di estremo valore, sia per qualità ambientale che di testimonianza storica del paesaggio originario, realizzata qualche anno fa dal WWF;
due sono, al momento, le ipotesi sulle cause del disastro originato da un deposito di cherosene collocato a monte del corso d'acqua, vicino allo svincolo dell'autostrada Civitavecchia-Fiumicino: la società ha attribuito il fenomeno a 2 tentativi di furto di cherosene ma, date le proporzioni del danno, è lecito sospettare invece un possibile collasso strutturale dell'oleodotto;
finora i carabinieri e i vigili del fuoco hanno riscontrato che il punto in cui si è verificata la fuoriuscita di carburante si trova a un metro e mezzo sotto terra, il che fa presumere che ignoti avrebbero tentato di allacciarsi alla condotta per rubare carburante causandone la rottura, in due punti, uno a Palidoro, nei pressi dell'ospedale "Bambino Gesù" e l'altro vicino a Torre in Pietra;
un primo allarme, lanciato nei giorni scorsi, è stato probabilmente sottostimato come pure un ritardo si è verificato nell'avvio degli interventi di bonifica. Il sindaco di Fiumicino, il 9 novembre 2014, ha emesso un'ordinanza per sospendere l'irrigazione dei campi e nonostante la gravità della situazione gli interventi di recupero ambientale adottati dall'Arpa Lazio e dall'Eni, gestore del tratto di oleodotto, si sono limitati alla semplice disposizione di barriere per rallentare l'onda,
si chiede di sapere:
quali verifiche urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere per il controllo dello stato attuale delle acque, del mare, dei canali di irrigazione e il monitoraggio dei terreni agricoli e da pascolo

nonché dell'intera oasi naturale;
quali iniziative intenda intraprendere per accertare la vera causa dell'incidente e per verificare se l'Arpa regionale e l'Eni abbiano realmente attuato tutte le procedure previste per impedire lo sversamento del cherosene fino al mare e il conseguente inquinamento dell'intera area colpita, e qualora venissero accertate inadempienze quali iniziative intenda porre in essere al fine di sanzionare i responsabili;
se, per quanto di competenza, intenda adottare tempestivamente un provvedimento a carico dei responsabili del danno all'ambiente per constringerli in solido alla bonifica e al ripristino della condizione ambientale preesistente;
al netto di eventuali responsabilità penali o per dolo o colpa grave, quali iniziative urgenti intenda intraprendere coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le sue articolazioni, in particolare il Corpo forestale dello Stato, al fine di eseguire una reale stima dei danni alla fauna e alla flora e una valutazione delle misure atte al ripristino delle condizioni dell'ecosistema naturale anche prevedendo, se necessario, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie;
quali iniziative urgenti intenda assumere, anche coinvolgendo le altre amministrazioni e i soggetti interessati, al fine della messa in sicurezza e della riqualificazione ambientale di tutta l'area colpita dallo sversamento di cherosene e dalla conseguente contaminazione al fine di arrivare in tempi rapidi alla bonifica dell'intera area ottemperando al proprio dovere di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, anche prevedendo l'impiego di adeguate risorse finanziarie;
quali iniziative intenda intraprendere per innalzare il livello di attenzione e per assicurare il costante monitoraggio ambientale delle aree di elevato valore ambientale e paesaggistico.
(4-02979)
MOLINARI, DONNO, VACCIANO, CATALFO, SIMEONI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto direttoriale n. 295 del 5 agosto 2014, il direttore del dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica (DIMES) dell'università degli studi della Calabria, nell'ambito del programma operativo nazionale (PON) "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le regioni della convergenza, CCI:2007IT161PO006, Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali", obiettivo operativo 4.1.1.1. "Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori", azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale", ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, cofinanziata dal PON suddetto, per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 3 mesi, per lo svolgimento dell'attività di «responsabile didattico per lo sviluppo, con tecniche di e-Learning, del corso di "Tecniche per la modellazione idrodinamica, morfologica e morfodinamica di un litorale ai fini dell'analisi e della prevenzione del rischio di erosione costiera" nell'ambito delle attivita di formazione del *master* ESPRI» (esperto in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico); "il compenso ammontante a € 9.000,00 (novemila/00) - comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione - graverà su fondi del Dipartimento intestati al progetto di ricerca PON01_01503-Sistemi integrati per il monitoraggio, l'early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione, CUP B31H11000370005 - Tit. 06, Cat. 33, Cap. 09, di cui è responsabile il professor Pasquale Versace, prenotazione di spesa n°1574/2014";
ai sensi del bando il contratto dovrà essere configurato secondo la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa e l'attività prestata dovrà essere idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
tra i requisiti di ammissione alla procedura, oltre a quelli di prammatica, era ricompresa la previsione di non essere dipendente dell'università della Calabria né essere titolare di incarichi di collaborazione con la stessa;
con decreto direttoriale n. 314 dell'8 settembre 2014, il direttore del DIMES ha nominato la commissione esaminatrice e con decreto direttoriale n.335 del 16 settembre 2014, ha approvato gli atti della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, come sopra individuata e determinata nelle sue componenti essenziali, con sede di svolgimento presso

il DIMES con quale responsabile scientifico il professor Pasquale Versace;
considerato che:
il vincitore della selezione risulta essere il figlio di un professore ordinario del medesimo DIMES;
la "legge Gelmini", legge n. 240 del 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento", all'art.18, comma 1, lettera *b)*, sancisce che "In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo" e, alla lettera *c)*, prescrive l'"applicazione dei criteri di cui alla lettera *b)*, ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo", estendendo qualitativamente la portata di tale criterio a principio etico cogente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le sue valutazioni al riguardo;
se, alla luce del legame familiare, non ritenga opportuno verificare nonché attivare gli organi preposti relativamente all'esistenza di ulteriori rapporti di collaborazione del vincitore della procedura di selezione in esame con l'università degli studi della Calabria, ovvero la terzietà ed imparzialità della commissione esaminatrice alla luce dei possibili rapporti che potrebbero essere intervenuti, visto il grado di parentela che lega il vincitore nominato al responsabile scientifico del DIMES;
quali iniziative urgenti di propria competenza intenda attivare per rivedere il conferimento del contratto;
quali misure intenda attivare per evitare nomine clientelari, restituendo credibilità all'istituzione nonché garantendo la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche indirizzate verso l'interesse generale ed il bene comune.
(4-02980)

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, TAVERNA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione" prevede all'articolo 3 con riferimento all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività

o risultato di lavoro ne incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore";

la facoltà può altresì essere esercitata per le indennità ed emolumenti corrisposti dalle organizzazioni sindacali ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio ente datore di lavoro (art. 3, comma 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);

con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 1998 n. 278, all'articolo 3, lettera *c)*, modificativo del decreto legislativo n. 564 del 1996 si precisava che la contribuzione aggiuntiva versata per emolumenti corrisposti ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento;

un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene" del 17 settembre 2014 ha rilevato che " un'ex professoressa, in pensione dal 2011, oltre al suo legittimo assegno Inps riceve una pensione integrativa da sindacalista Snals senza però aver mai svolto l'attività di sindacalista. A confermare i sospetti che l'ex insegnante non sia mai stata nemmeno vista nella sede dell'ente presso il quale avrebbe dovuto prestare servizio sono stati innanzitutto gli attuali dipendenti. «Non c'è e non c'è mai stata», «Qua non ha mai lavorato», «In 5 o 6 anni non l'ho mai sentita nominare», hanno risposto le persone intervistate da "Le Iene" nella segreteria generale dello Snals davanti ad una telecamera nascosta. E risposte identiche gli inviati di Italiauno hanno ricevuto anche dai dipendenti della segreteria provinciale di Roma e in quella di Brescia, dove la signora risiede" del sito *online* di "Giornalettismo" del 18 settembre 2014);

si apprende da "il Fatto Quotidiano" del 30 ottobre 2014 che anche la pensione percepita dal sindacalista della CISL Raffaele Bonanni è "fatta di un aumento vertiginoso dello stipendio dell'ex segretario proprio a ridosso dell'anno in cui, il 2011, decide di andare in pensione. Beneficiando così a pieno del sistema retributivo ed evitando di finire nelle maglie della imminente riforma Fornero. Il dato sulla pensione di Bonanni è stato già reso noto. L'ex sindacalista, infatti, percepisce dal marzo 2012 la pensione (numero 36026124) dall'importo lordo di 8.593 euro al mese. Al netto delle trattenute si tratta di 5.391,50 euro mensili. Qualcosa che nessun lavoratore medio si può permettere",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di carattere normativo al fine di rivedere i contenuti dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 anche alla luce dei comportamenti ed effetti distorsivi che ne sono derivati;

se risulti a quanto ammontino i beneficiari di una pensione integrativa in conseguenza della applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

(4-02981)

MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il consigliere d'ambasciata Michael L. Giffoni è stato il primo ambasciatore italiano in Kosovo, incarico che egli ha ricoperto per oltre 5 anni;

il consigliere Giffoni ha potuto svolgere tale incarico in virtù della sua ventennale esperienza nei Balcani, per la quale ha avuto, tra l'altro, numerosi riconoscimenti;

successivamente il medesimo Giffoni ha diretto l'unità per il nord Africa del Ministero degli affari esteri;

il 7 febbraio 2014 il consigliere Giffoni è stato convocato dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, senza essere stato preventivamente ascoltato, gli è stato comunicato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare;

tale provvedimento era da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in una vendita di falsi visti

scoperta dalla missione europea in Kosovo "Eulex";
i responsabili del crimine sono stati individuati in un gruppo di falsari e malavitosi kosovari, successivamente arrestati, supportato da un impiegato infedele dell'ambasciata italiana;
prima di adottare il provvedimento di sospensione il Ministero ha disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, ispezione che ha avuto luogo senza interpellare né prima né dopo il consigliere Giffoni e senza ascoltare i giudici kosovari o i funzionari Eulex incaricati del caso;
dopo aver adottato il provvedimento di sospensione il Ministero ha deferito il caso ad una commissione disciplinare, che il 3 luglio 2014 ha deliberato la destituzione del consigliere Giffoni *ex* art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
considerato che:
la sospensione dal servizio è un provvedimento facoltativo, come recita la rubrica dell'art. 92 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, cioè "Sospensione cautelare facoltativa";
in nessuna fase del procedimento descritto il consigliere Giffoni è stato sentito da Eulex o dalle autorità kosovare, che non hanno avvertito la necessità di ascoltarlo nemmeno come persona informata dei fatti, né è stata avanzata richiesta di rogatoria nei suoi confronti;
il consigliere Giffoni è stato iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma tale Procura, ritenendo probabilmente il caso immeritevole di iniziative più stringenti, non ha inviato alcun avviso di garanzia né ha sottoposto lo stesso consigliere Giffoni ad interrogatorio di garanzia, limitandosi ad acquisire informazioni sommarie attraverso gli organi di Polizia giudiziaria;
contro il provvedimento di destituzione, Giffoni ha presentato ricorso al TAR del Lazio che, dopo un rinvio del 16 ottobre 2014, si pronuncerà solo il prossimo 16 aprile 2015;
anche in conseguenza degli eventi descritti le condizioni psicologiche e fisiche del consigliere Giffoni si sono aggravate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se le procedure che hanno portato alla destituzione del consigliere Giffoni abbiano pienamente rispettato il diritto del funzionario a difendersi;
se le responsabilità accertate e documentate del consigliere Giffoni siano tali da giustificare l'adozione di un provvedimento grave come la destituzione;
se possa fornire elementi ulteriori in ordine alla vicenda.
(4-02982)

FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in seguito al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative tenutosi nel giugno del 2013, è stato eletto sindaco della Città di Afragola (Napoli), Domenico Tuccillo, a capo di una maggioranza che politicamente comprende il PD, l'UDC ed alcune liste civiche di centrosinistra ed altre di centrodestra;
sin dal suo insediamento, l'amministrazione comunale di Afragola si è connotata a parere dell'interrogante per un atteggiamento di totale mortificazione delle disposizioni legislative vigenti, connotando molte procedure amministrative di gravi profili di illegittimità come evidenziato con gli atti di sindacato ispettivo 4-02488, 4-02497, 4-02542, 4- 02665, 4-02739, 4-02918 e 4-02919;
in data 7 ottobre 2014, il consigliere comunale di Afragola, Camillo Giacco, ha rilevato la circostanza che alcune sentenze esecutive a termine di legge hanno riconosciuto l'inquadramento illegittimo operato dal Comune di Afragola nei confronti di alcuni suoi dipendenti. Nel senso che sarebbe stata attuata una illegittima promozione verticale, inquadrando, tali dipendenti ad un livello superiore, dalla categoria C alla D, anche in assenza del prescritto titolo di studio. Tra questi dipendenti risulterebbe anche Ettore Pudore, in servizio presso l'ufficio Commercio, per il quale, dopo un discusso mantenimento in servizio, per altri 12 mesi, è stato disposto il pensionamento dalla fine del mese di novembre 2014;
con la nota del 7 ottobre il consigliere comunale Camillo Giacco, ha chiesto "il rilascio di idonea documentazione che evidenzi l'assolvimento degli obblighi derivanti…" dalle richiamate sentenze

della Corte di Appello del Tribunale di Napoli, "in primis, il recupero della parte eccedente del salario elargito in questi anni; nonché, conoscere il quadro definitivo della liquidazione e del collocamento in pensione riguardante il dipendente Pudore";
nell'assenza di qualsiasi riscontro alla nota, in data 23 ottobre 2014 (protocollo generale del Comune di Afragola n. 31030) il consigliere comunale Camillo Giacco, inoltrava una nuova nota indirizzata alla dirigente del personale del Comune di Afragola, Maria Pedalino, al segretario generale del Comune di Afragola, Fulvio Genghi, alla responsabile degli Affari legali del Comune di Afragola, Rosa Balsamo, al Prefetto di Napoli e per conoscenza alla Procura regionale della Corte dei conti della Regione Campania, con la quale nel ricordare "che il Comune di Afragola non aveva eseguito due specifiche sentenze (sentenza n. 6823 dell'8 novembre 2011, depositata il 16 novembre 2011, emessa dalla Corte di Appello di Napoli sezione controversie di lavoro, presidente dott. Giuseppe Del Bene e sentenza n. 4347 del 9 giugno 2011, depositata il 14 luglio 2011, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di lavoro, presidente dottor Umberto Marconi) con le quali si contestava l'illegittimo inquadramento al livello D1 di un numero considerevole di dipendenti comunali, quasi tutti all'epoca della promozione verticale Vigili Urbani", diffidava e sollecitava il rilascio della documentazione richiesta in data 7 ottobre;
nonostante la questione posta dal consigliere comunale Camillo Giacco fosse nota al Sindaco, alla Giunta municipale, all'intero Consiglio comunale, anche in virtù di specifici interventi al riguardo, svolti nel corso di riunioni del Consiglio comunale e per la diffusione che ne è stata fatta sulla stampa locale, non si è registrato alcun intervento da parte degli organismi politici del Comune di Afragola nei confronti dei dirigenti responsabili per la messa in esecuzione delle citate sentenze. Anzi si registrano e si riscontrano atteggiamenti che vanno nella direzione opposta, ossia, quella di disattendere le disposizioni del giudice;
in particolare, a quanto risulta all'interrogante, il dipendente Ettore Pudore (citato nelle relazioni di scioglimento del Consiglio comunale di Afragola per condizionamento criminale) il quale sarebbe sostenuto dal gruppo consiliare dell'UDC, che a livello locale si riferirebbe all'ex assessore comunale Salvatore Caputo, condizionerebbe qualsiasi attività in proposito dei dirigenti responsabili che subirebbero un evidente blocco politico al riguardo;
da parte dell'attuale dirigente della Polizia municipale (in servizio nonostante sia stata acclarata la mancanza dei titoli richiesti per ricoprire l'attuale incarico), in presenza di una situazione così stringente, si registra una posizione di netta ostilità nei confronti di altri dirigenti dell'ente, al fine di non ottemperare a quanto disposto dalle citate sentenze. Anzi lo stesso dirigente ha promosso ulteriori riconoscimenti, sia giuridici che economici, nei confronti dei dipendenti inquadrati in mansioni superiori in maniera palesemente illegittima,
si chiede di sapere:
se il Governo convenga sulla necessità di attivare tutte le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione del Comune di Afragola (Napoli), richiamando, in proposito, il Prefetto di Napoli ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigilanza sulle vicende evidenziate, sanzionando e denunciando alla magistratura ordinaria e contabile le palesi ed evidenti inadempienze;
se convenga altresì sulla necessità di attivare tutte le procedure utili a contrastare ed impedire fenomeni di condizionamenti criminali nella gestione del Comune di Afragola.
(4-02983)
MALAN, ARACRI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il 25 giugno 2014, nel Consiglio dei diritti umani dell'ONU, l'Italia ha votato contro una risoluzione denominata "Protezione della famiglia";
tale risoluzione trae lo spunto dalla celebrazione del ventesimo anniversario dell'anno internazionale della famiglia, si rifà ad una lunga serie di risoluzioni sull'argomento e non contiene a parere degli interroganti alcun elemento che possa essere ritenuto in contrasto con la nostra Costituzione;

il documento chiede "una crescente cooperazione a tutti i livelli sulle questioni della famiglia e per intraprendere azioni concertate per rafforzare politiche centrate sulla famiglia e programmi che siano parte di un approccio integrato e ad ampio spettro sui diritti umani e lo sviluppo", afferma "che gli Stati hanno la primaria responsabilità di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani, inclusi donne, bambini e persone anziane", riconosce "che la famiglia ha la primaria responsabilità di nutrire e proteggere i bambini, e che i bambini, per il pieno e armonioso sviluppo della loro personalità, dovrebbero crescere in un ambiente familiare di felicità, amore e comprensione", afferma "che alla famiglia, quale gruppo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, specialmente i bambini, dovrebbe essere assicurata la necessaria protezione e assistenza tale da poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità", e "che la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e ha diritto ad essere protetto dalla società e dallo Stato";

dal punto di vista operativo, la risoluzione si limita a "convocare un gruppo di discussione sulla protezione della famiglia e dei suoi membri che si occupi dell'implementazione degli obblighi negli stati imposti dai pertinenti provvedimenti del diritto internazionale sui diritti umani e discutere le difficoltà e le migliori pratiche al riguardo", chiedendo all'alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani di mantenere i contatti con gli Stati e con le parti coinvolte, e preparare un rapporto sulle discussioni di gruppo;

la risoluzione sulla "protezione della famiglia" è stata infine approvata con 26 voti favorevoli, 14 contro e 6 astensioni; tra i favorevoli compaiono Paesi assai diversi tra loro per storia, cultura e religione, quali Algeria, Cina, Congo, Etiopia, India, Indonesia, Kenya, Marocco, Namibia, Filippine, Federazione Russa, Arabia Saudita, Sud Africa e Venezuela; tutti gli Stati membri dell'Unione europea rappresentati in Consiglio hanno invece votato contro,

si chiede di sapere:

quali siano gli elementi della risoluzione che hanno indotto il Governo italiano a votare contro;

ove si sia ritenuto di determinare una posizione comune della UE, se risulti quale sia stata la posizione dell'Italia nell'ambito dei Paesi UE.

(4-02984)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01393, del senatore Cuomo ed altri, sull'assunzione dei vincitori di concorso nella pubblica amministrazione e negli enti locali;

2ª Commissione permanente(Giustizia):

3-01394, del senatore Cardiello, sul nuovo carcere di Nola (Napoli);

4a Commissione permanente(Difesa):

3-01403, del senatore Marton ed altri, sull'alienazione di materiale d'armamento da parte dell'Arma dei Carabinieri;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01404, del senatore Castaldi ed altri, sulle imprese italiane coinvolte nelle pratiche di evasione e elusione fiscale in Lussemburgo;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01395, della senatrice Blundo ed altri, sull'organizzazione logistica dell'Accademia delle Belle Arti di Roma;

3-01396, della senatrice Serra ed altri, sul servizio di assistenza materiale agli studenti disabili nelle scuole di Napoli;

3-01398, del senatore Scilipoti Isgrò, sul licenziamento dei 180 orchestrali del teatro dell'Opera di Roma;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01397, del senatore Cioffi ed altri, sull'incompatibilità di ruoli all'interno dell'autorità portuale di Napoli e sulle concessioni demaniali nel porto di Napoli;
3-01400, del senatore Scibona ed altri, sul trattamento economico dei dirigenti Anas;
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-01399, del senatore Scilipoti Isgrò, sulla situazione previdenziale degli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani (EAS);
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01405, del senatore Cappelletti ed altri, sull'inquinamento del terreno nell'oasi del Casale in provincia di Vicenza.
Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta presso la Commissione permanente:
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01158, della senatrice Fasiolo, sull'assoggettabilità a IRAP dell'attività dei medici di medicina generale con collaboratori di studio.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 307a seduta pubblica del 9 settembre 2014, a pagina 68, sotto il titolo: "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla prima riga, eliminare le parole "e coop".

1.5.2.3. Seduta n. 354 (ant.) del 19/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

354a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 novembre.*

Sul processo verbale

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Disegno di legge (803) fatto proprio da Gruppo parlamentare

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, comunico che, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento del Senato, il mio Gruppo fa proprio il disegno di legge n. 803.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Discussione dei disegni di legge:

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(Relazione orale) **(ore 9,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374.

Il relatore, senatore Buemi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, la responsabilità civile del giudice nel nostro ordinamento fino al 1987 era disciplinata dall'articolo 55 del codice di procedura civile, per il quale il giudice rispondeva civilmente quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione, o quando senza giusto e motivato rifiuto, omette o ritarda di provvedere su domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo Ministero. Era esclusa, dunque, la responsabilità per colpa grave. L'articolo 74 dello stesso codice estendeva questa disciplina di favore anche ai magistrati del pubblico ministero, ma limitatamente all'ipotesi di dolo, frode e concussione.

Non era valso ad allargare l'ambito della responsabilità civile dei magistrati l'articolo 28 della Costituzione, per il quale «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli ente pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli altri enti pubblici». Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza del 14 maggio 1968, n. 2, aveva lasciato le cose al

punto in cui stavano, essendo stata ritenuta legittima la disparità di trattamento tra gli appartenenti all'ordine giudiziario e tutti gli altri pubblici funzionari, ai quali si applicavano invece le norme del testo unico che, accanto al dolo, prevedevano anche la colpa grave.

Quanto all'indagine comparatistica, essa deve prendere le mosse dall'esatta determinazione del ruolo del giudice nell'ordinamento: può essere fuorviante se sviluppata senza tener conto del caso italiano. Così in Francia, dove esiste un modello burocratico di organizzazione, viene in preminente risalto una forte e penetrante responsabilità disciplinare del giudice (avendo il legislatore francese omogeneizzato la posizione del magistrato a quella del pubblico funzionario), mentre la responsabilità civile per colpa grave - se ha storicamente assunto lo stesso significato di eliminare situazioni di privilegio del giudice rispetto agli altri funzionari pubblici - si configura soprattutto come responsabilità dello Stato.

Nei Paesi di *common law*, dove esistono modelli «professionali» di organizzazione, la responsabilità del giudice, civile e disciplinare, trova invece poco spazio, perché la «professionalità» del giudice è considerata di per se portatrice di valori garantistici.

L'esperienza italiana assume connotazioni affatto peculiari perché, pur ispirandosi al modello burocratico di organizzazione della giustizia, accentua l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario ed esclude forme di controllo politico anche indiretto: situazione che - come è noto - si caratterizza per la presenza di un organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura, che non ha riscontro alcuno in altri ordinamenti. Ciò sia per l'assenza di controlli periodici, essendo l'avanzamento dei magistrati reclutati per pubblico concorso regolato quasi esclusivamente per anzianità, sia per l'inefficacia della responsabilità disciplinare rimessa alla negoziazione correntizia, cui si è cercato invano di far fronte in sede di revisione costituzionale, con la proposta di sorteggiare i componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La peculiarità dell'esperienza italiana, caratterizzata dal fatto che, sul tradizionale modello burocratico, si sono innestate, quale reazione all'esperienza del ventennio fascista, accentuate forme di autonomia dell'ordine giudiziario dal potere esecutivo, opportunamente consacrate nella Costituzione, ha fatto sì che il nostro magistrato di formazione burocratica, ma con inusitate autonomia ed indipendenza dall'Esecutivo, continuamente aspiri ad un modello professionale, dimenticando che ben diversa è nei Paesi di *common law* la sua legittimazione. Ciò si riflette anche sul tema della responsabilità civile, perché aspirare ad un modello professionale significa aspirare alla irresponsabilità civile del giudice anglosassone, privando totalmente di considerazione sistemica l'aspetto della tutela del cittadino dagli effetti dell'attività giurisdizionale.

Si tratta di un profilo che una componente importante della società italiana, visti i disservizi del sistema giustizia accumulatisi nei decenni, richiede di affrontare con decisione. Lo fece l'iniziativa referendaria del 1987, avanzata dal Partito radicale, dal Partito liberale italiano e dal Partito socialista italiano. Grazie ad essa 20 milioni di sì consentirono l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice.

Come talvolta accade dopo le grandi vittorie, gli eserciti vincitori si sparpagliano: i radicali ritennero che abolire quella disciplina derogatoria del codice fascista significava ripristinare la regola generale della responsabilità diretta (quella professionale di diritto comune o comunque quella dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 28 della Costituzione). Gli altri promotori ritennero invece che il quesito fosse imposto dalla natura solo abrogativa del *referendum*, ma che l'elettorato intendesse soltanto aprire la strada ad un altro tipo di responsabilità.

Un'iniziativa in proposito era sul tavolo già dalla precedente legislatura: mi riferisco all'Atto Senato n. 2138 della IX legislatura, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1986 presieduto dall'onorevole Craxi e presentato dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Rognoni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica onorevole Romita e del tesoro, onorevole Goria, sul quale era stata avviata la discussione in Commissione giustizia al Senato. Unificando una serie di disegni parlamentari, sotto la sapiente guida del nuovo Ministro della giustizia Giuliano Vassalli, quella traccia fu sviluppata per coordinare il principio contenuto nell'articolo 28 della Costituzione con gli altri principi di pari valenza costituzionale.

Con quella che divenne la legge n. 117 del 1988 si stabilisce che chi ha subito un danno ingiusto in

dipendenza di dolo o colpa grave, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di essere risarcito dallo Stato, previo giudizio di ammissibilità, e che poi ci possa essere la rivalsa da parte dello Stato che sia stato condannato al risarcimento del danno nei confronti del magistrato.

All'articolo 2 del comma 2 si stabilisce che non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività d'interpretazione del diritto, di ricostruzione o valutazione del patto. Si tratta della cosiddetta clausola di salvaguardia che ha consentito ad un Consiglio superiore della magistratura in composizione incompleta - e contestata nella sua legittimità da almeno due ricorsi giurisdizionali - di affermare che l'istituto della responsabilità civile non può essere utilizzato per mettere pressione ai magistrati al fine di aumentare la diligenza del singolo e la qualità della giurisdizione. In proposito, mi preme sviluppare alcune limitatissime considerazioni.

In via preliminare rivendico, dalla mia parte politica, la convinzione secondo cui la responsabilità civile del giudici è deterrente - storicamente individuato dall'opinione garantista del nostro Paese - per responsabilizzare i protagonisti del sistema giustizia.

Fu una parte politica sconfitta dalla storia del Novecento ad affermare invece che, contrariamente alla realtà, il*referendum* promosso sugli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura penale enfatizza il significato di questo tipo di responsabilità, attribuendo all'insufficienza degli attuali criteri l'origine della crisi della giustizia. Questa è una visione angusta della politica della giustizia incentrata sull'idea anticipata che attraverso la minaccia della sanzione si possano ottenere ordine e funzionalità (vedi relazione al disegno di legge n. 434 della X legislatura di iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori).

Anche oggi, la sfida della modernità mette pressione al Paese: c'è chi non vuole che si incrementi la qualità del servizio giustizia con la minaccia di pagare danni. Peccato che questa minaccia funzioni da sempre per i medici e gli ingegneri che dispongono solo di organi di governo autonomo del loro ordine professionale. La magistratura vanta invece un organo di autogoverno e mi pare che oggi si possa apprezzare come la differenza non sia di poco conto. Mi riferisco alla diversità tra gli organi di governo degli organi professionali e l'organo di autogoverno della magistratura. In secondo luogo, non si può rimettere al principio dispositivo - cioè, in definitiva, alla disponibilità di mezzi del soccombente, per proseguire contro una sentenza ingiusta fino in ultimo grado, nonché ai mille esiti non satisfattivi che possono derivare da acquiescenze indotte o incaute - l'affermazione del diritto oggettivo, la cui unità e uniformità è un valore assoluto secondo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario.

Paradossalmente l'intangibilità della valutazione del giudice è più spiegabile per la ricostruzione del patto, visto che l'ordinamento esclude un quarto grado di giudizio. Ma per l'interpretazione del diritto, lo Stato ha il dovere di offrire certezze al cittadino, al di là di ogni pluralità dei giudici e dei mille possibili cavilli che gli possono impedire di addivenire in tempo alla sede massima e finale, le sezioni unite della Cassazione.

Ecco perché il disegno di legge Atto Senato n. 1070 aggiungeva, alle più o meno condivise proposte di snellimento procedurale del meccanismo della rivalsa, anche l'introduzione della regola dell'osservanza del precedente, esistente in molti altri ordinamenti ad elevata componente pretoria nell'interpretazione del diritto. Si tratta dell'esplicitazione delle enunciazioni del Comitato dei saggi investito, nella primavera del 2013, dal capo dello Stato Giorgio Napolitano in ordine alle più urgenti e condivise prospettive di riforma del nostro ordinamento. Si sollecitava quanto segue: «Si propone di rafforzare, mediante interventi regolatori, l'autorità dei precedenti provenienti dalle giurisdizioni superiori e gli obblighi di motivazione in caso di scostamento da interpretazioni consolidate». Ma anche in questo caso (come già in quello del messaggio alle Camere sulle carceri), al formale ossequio verso il Quirinale non ha corrisposto analoga volontà di fronteggiare il nocciolo delle sue preoccupazioni. Prendo atto, di conseguenza, di questa carenza di convergenza sulla proposta e sul punto, quindi, non ripresenterò la mia proposta. Preannuncio pertanto, fin da adesso, che gli emendamenti che erano stati presentati sull'argomento sono stati ritirati dal relatore.

Comunque, che l'applicazione della legge del 1988 non corrispondesse alle attese dell'opinione

pubblica e al precetto *standard* richiesto insistentemente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (secondo cui il giudice non deve solo essere imparziale, ma anche apparirlo) fu chiaro fin da subito, tanto da far dire a molti che la legge era violata dai comportamenti ispirati alla regola del branco per cui «cane non morde cane». Piuttosto che dimostrare che la sua capacità di isolare e sanzionare le mele marce, la giurisprudenza nostrana ha dato una lettura riduttiva della legge n. 117 del 1988, fino a leggere la clausola di salvaguardia del comma 2, dell'articolo 2, come prevalente su qualsiasi ipotesi di colpa grave, pure prevista dall'articolo 2 stesso, al comma 3.

Solo in questa legislatura, per modificare la legge e renderla più efficace, facevano concorrenza al disegno di legge n. 1070, nelle due Camere, almeno quattro proposte di legge: Atti Camera nn. 1735 (Leva) e 1850 (Brunetta) e Atti Senato nn. 315 e 374 (Barani). Ma sin dalla prima legislatura della cosiddetta seconda Repubblica furono presentati disegni di legge di modifica della cosiddetta legge Vassalli (tra gli altri, dai forzisti Martino, Fontana, Garagnani e Casellati, dal verde Cento, dagli AN Anedda, Laboccetta e Valentino, dagli ex democristiani Cutrufo e D'Alia, dai radicali Turco, Perduca e Bernardini, dai democratici Mantini, Della Monica e Ferranti, dai leghisti Brigandì e Lussana e - *dulcis in fundo* - dall'Italia dei Valori con Di Pietro), a riprova del fatto che era ed è un'esigenza sentita da molti. Ciò al netto della questione europea, che è arrivata dopo ed ha soltanto aggiunto un rilievo internazionale a carenze nostrane.

Era il 2000 quando la Corte di cassazione rifiutò di adempiere all'obbligo di rinvio pregiudiziale (obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza, dicono i Trattati europei), da cui dipende l'espletamento stesso della funzione interpretativa conferita dai Trattati europei alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Fu questo che portò alla prima condanna italiana a Lussemburgo. Essa dispose, quindi, senza meno, la trasposizione della sentenza Köbler al caso Traghetti del Mediterraneo, con sentenza del 13 giugno 2006 (causa C-173.03): «La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto comunitario conferisce loro osta, allo stesso modo, a che la responsabilità dello Stato non possa sorgere per il solo motivo che una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado risulti dall'interpretazione delle norme di diritto effettuata da tale organo giurisdizionale».

Eppure, anche il dato europeo era in quel momento generico e, quindi, suscettibile di essere influenzato da una decisa presa di posizione del legislatore italiano: l'elemento portante della ricognizione fatta dai giudici europei era ancora il fatto che la legge n. 117 contiene la previsione di una responsabilità diretta dello Stato giudice, in quanto titolare della funzione giurisdizionale e non del singolo magistrato-giudice, per un atto, un comportamento o un provvedimento adottato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. La scelta di rivalersi su quest'ultimo è quindi discrezionale ed autonoma rispetto all'azione verso lo Stato: da tempo la migliore dottrina comparatistica aveva saputo offrire spunti di interesse in proposito, ricordando che esiste un tipo di danno inferto *secundum ius* e che a questo può farsi risalire la responsabilità dell'agente dello Stato, compreso l'agente investito di funzioni giurisdizionali, in caso di mancato adempimento di direttive.

Se si fossero sapute cogliere queste suggestioni forse la situazione italiana in Europa non sarebbe degenerata con l'apertura della procedura di infrazione del 2009 n. 2230 da parte della Commissione europea per il mancato adempimento della sentenza Traghetti del Mediterraneo. Ma vi erano coloro che credevano possibile la quadratura del cerchio mediante l'attribuzione del risarcimento da parte dello Stato, senza che ad essa corrispondesse una successiva decisione di esercitare il diritto di rivalsa verso il giudice.

Con la sentenza Commissione europea contro Repubblica italiana (Corte di giustizia del 24 novembre 2011 causa C379/10) dalla Corte di giustizia fu nettamente statuito che i giudici, come tutti gli altri organi statali, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali, sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell'Unione fornito di efficacia diretta, ovvero, ove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare e agevolare la piena efficacia di tale diritto proprio al fine di non determinare una responsabilità dello Stato in tal senso (la Corte europea, cioè, viene in soccorso allo Stato italiano).

La Corte ritenne in contrasto con il diritto l'ipotesi in cui la clausola di salvaguardia conduca ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato, in casi in cui sia commessa una violazione manifesta del diritto vigente. La Corte specificò altresì che, allo scopo di valutare il carattere manifesto della violazione, deve farsi riferimento ai criteri della chiarezza e della precisazione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione e alla non scusabilità dell'errore di diritto.

La Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli, al seguito di una violazione del diritto dell'Unione, imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge del 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri, per violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.

Ora fronteggiamo una terza procedura di infrazione, quella che determina soltanto il *quantum* della multa a seguito di una velocissima procedura per l'ottemperanza: un'imminente pronuncia dei giudici europei, le cui condanne possono essere assistite da una riduzione dei conferimenti di risorse economiche dell'Unione europea all'Italia.

Siamo pronti a spiegare ai cittadini che i fondi strutturali per la nostra agricoltura, o i progetti finanziati col piano coesione per un anno non avranno soldi perché dobbiamo pagare le conseguenze dell'irresponsabilità della magistratura associata e dell'irresolutezza del decisore parlamentare? Bene, colleghi, la risposta di questo relatore, a nome della Commissione giustizia del Senato, è no: il punto di caduta dell'interesse nazionale è raggiunto nel testo che sottoponiamo a quest'Assemblea.

Il disegno di legge trasmesso dalla Commissione giustizia a questa Assemblea costituisce il frutto di un lungo lavoro istruttorio avviato al principio della legislatura e conclusosi, non senza momenti di grande complessità nel raccogliere il consenso sulle singole soluzioni normative, nella seduta notturna di mercoledì 5 novembre scorso, dopo un lungo e travagliato dibattito.

È noto che il punto di partenza per l'adozione di una nuova disciplina in tema di responsabilità civile dei magistrati è la larga condivisione e la piena consapevolezza che il sistema previsto dalla legge n. 117 del 1988, la cosiddetta legge Vassalli, non si è rivelato efficace e di effettivo ristoro per le pretese risarcitorie dei cittadini derivanti dall'attività giudiziaria, e ciò in esito ad un esame consuntivo ormai più che venticinquennale.

L'impostazione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374, presentati rispettivamente da chi vi parla e dal senatore Barani, intendeva porre mano alle aree di disciplina che più di tutte determinavano la mancanza di effettività nella tutela del cittadino. Ovviamente le iniziative di legge muovevano dal presupposto di dover rispettare la volontà dei cittadini, espressa con la ben nota approvazione del quesito referendario del 1987 e dal necessario rispetto della cornice costituzionale nonché, da ultimo, dalla necessità di far fronte ad una procedura d'infrazione europea.

Non occorre in questa sede ricordare le molte circostanze in cui la recente vita parlamentare ha visto affiorare emendamenti, in seno alla legge comunitaria ed europea degli anni scorsi, volti ad introdurre forme di responsabilità civile magistratuale orientate a far prevalere la procedura di infrazione diretta. Al riguardo, occorre tener presente che la scelta di partenza da cui muovere per la riforma del sistema consiste nell'optare tra una responsabilità diretta od indiretta dei singoli appartenenti all'ordine giudiziario. È questa nozione sistematica di grande rilievo che ha visto la Commissione muoversi secondo linee interpretative ed opzioni normative variegate, che sono giunte ad una sintesi anche in forza dell'approvazione di alcuni emendamenti governativi volti a recepire parte dei contenuti provenienti dal disegno di legge n. 1626, presentato dal Governo nel corso del mese di settembre. Già solo in forza delle presentazione di questo disegno di legge, per la verità già annunciato dall'Esecutivo prima dell'estate, è stato necessario decidere se congiungerne l'esame alle iniziative di legge cui ho fatto riferimento in apertura o se tenerne conto solo consentendo al Governo di trasporne il contenuto

nel testo base già adottato mediante puntuali proposte emendative. La scelta è caduta su questa seconda opzione, anche per ragioni di tipo regolamentare.

L'articolo 1, l'unico che non incide direttamente sulla legge Vassalli, indica l'oggetto e le finalità dell'intero atto normativo su cui il Senato è chiamato ad esprimersi.

Gli articoli 2 e seguenti, invece, introducono modifiche all'articolato della legge vigente, ma possono essere intesi, quanto alla loro portata, soltanto tenendo presente che la Commissione, in una delle prime sedute di esame degli emendamenti, approvò la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1070 adottato come testo base. Al riguardo, occorre rilevare che tale soppressione ha rappresentato il primo momento di profonda incisione sui contenuti della riforma su cui si andava svolgendo l'esame. Mi sto riferendo - ne converranno i colleghi componenti della Commissione - ad un momento in cui è stata impressa una direzione significativamente nuova al corso dell'istruttoria legislativa cui abbiamo preso parte. Infatti, la soppressione dell'articolo 1 ha rappresentato la scomparsa del parametro cui provare a commisurare uno degli elementi di possibile nuova attribuzione della colpa per danno derivante da provvedimento giurisdizionale. Si è infatti deciso di sopprimere l'ipotesi di ridefinizione del ruolo degli orientamenti della Corte suprema di cassazione nel nostro ordinamento. Ma vi è di più, poiché sopprimendo l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, la Commissione ha espunto dal piano di riforma ogni possibile riferimento ad una forma di responsabilità diretta.

Quindi, ribadisco, questo testo normativo non consente di agire in forma diretta sul magistrato, ma assolutamente in forma indiretta, smentendo con ciò le campagne giornalistiche portate avanti in queste settimane anche dall'organo di autogoverno della magistratura.

L'articolo 2 del disegno di legge all'esame dell'Assemblea prevede le modifiche all'articolo 2 della legge Vassalli, innovandone decisamente il contenuto. È stato innanzitutto stabilito che del danno non patrimoniale si risponde anche al di là dei soli casi di indebita limitazione della libertà personale dei singoli. È stato quindi introdotto un nuovo ambito di esclusione della responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove. Su questo profilo la discussione in Commissione è stata profonda e articolata. L'ipotesi di introdurre un parametro di responsabilità caratterizzato dal rapporto tra la motivazione e il discostamento dagli orientamenti consolidati delle sezioni unite della Corte di cassazione non ha trovato alla fine conclusione e ammissione all'interno del testo.

L'impianto dell'articolo 2, comma 2, che costituisce il cuore della legge Vassalli, è stato modificato secondo la seguente impostazione. In primo luogo, si è distinto tra i casi di dolo, per i quali anche l'attività di interpretazione e di valutazione può dar luogo a responsabilità, e i restanti presupposti per i quali, invece, vale il principio illustrato, cioè che la regola generale esclude l'attribuzione di responsabilità ai magistrati per l'attività interpretativa e valutativa.

I commi 3 e 3-*bis*, tuttavia, stabiliscono le eccezioni. È infatti qualificabile come colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, nonché il suo reciproco, e dunque la negazione di un fatto incontrastabilmente accertato in base agli stessi atti processuali.

Oltre a questa categoria di eccezioni, si è previsto, quale presupposto autonomo, l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica e adeguata motivazione. Di quest'ultima norma è stato dato ampio risalto sui mezzi di stampa; al riguardo, mi limito a precisare che la precedente disciplina recata dalla legge Vassalli prevedeva puntualmente la fattispecie di indebita limitazione della libertà personale e che, dunque, l'ipotesi di inserire questa evenienza nei profili generali di attribuzione della responsabilità avrebbe costituito uno scostamento dalla disciplina vigente.

Il comma 3-*bis* dello stesso articolo 2 stabilisce i presupposti mediante i quali può rinvenirsi la sussistenza della violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea. Si tratta di una norma chiarificatrice che conferisce un maggior grado di certezza all'intera disciplina della responsabilità civile e sulla quale lo stesso disegno di legge n. 1070, a mia prima firma, non mancava

di soffermarsi, sia pur con una formulazione in parte diversa.

Gli indici previsti dal comma 3-*bis* corrispondono al grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché all'inescusabilità e alla gravità dell'inosservanza. Per il caso della sola violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si dovrà tener conto (e questa è una eccezione rispetto al diritto e alla giurisprudenza della giurisdizione domestica) della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale.

Vengo ora alla disamina delle modifiche introdotte agli articoli 4 e 5 della legge n. 117 del 1988. Con la prima modifica viene aumentato, da due a tre anni, il termine per la proposizione della domanda contro lo Stato, nonché il termine relativo al caso di diniego di giustizia.

Con l'articolo 3 del disegno di legge, rimasto invariato in esito all'attività emendativa in Commissione, è stata disposta la soppressione del ben noto meccanismo del filtro di ammissibilità (che era stato uno degli elementi che, di fatto, avevano reso inapplicabile, se non per piccolissima parte, la normativa Vassalli), sul quale, in dottrina e nell'opinione comune degli operatori del diritto, si sono accentrate fortissime riserve nel corso dei venticinque anni di vigenza del legge Vassalli. Si tratta, infatti, di un istituto la cui natura deflativa ha finito per paralizzare la via del risarcimento per i cittadini.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1070 stabilisce il principio per cui la decisione pronunciata nel giudizio contro lo Stato fa stato anche nel giudizio di rivalsa e nel procedimento disciplinare, con esclusivo riferimento all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.

Concludo la disamina delle modifiche recate dal testo deliberato dalla Commissione con riguardo all'istituto dell'azione di rivalsa. Attribuita in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, essa deve essere esercitata entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale nei riguardi dello Stato. La Commissione ha anche convenuto di renderla espressamente obbligatoria, ancorandone i presupposti alla stessa base normativa descritta innanzi, ma stabilendo che l'elemento soggettivo della condotta recante danno da parte del magistrato deve essere esclusivamente quello del dolo o della negligenza inescusabile.

Seguono ulteriori norme concernenti la disciplina della transazione e la sua opponibilità, nonché la disciplina speciale per i giudici popolari e gli *extranei* alla magistratura che concorrono a formare o formano collegi giudiziari.

Inoltre, l'articolo 6 del disegno di legge ridefinisce i limiti quantitativi della medesima rivalsa stabilendo che essa non può eccedere una somma pari alla metà di un'annualità di stipendio (la normativa precedente prevedeva un terzo), al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui è proposta l'azione risarcitoria. Questo limite - è bene ricordarlo - non si applica al fatto commesso con dolo, nel qual caso ovviamente l'azione risarcitoria è totale. L'esecuzione della rivalsa, invece, se effettuata mediante trattenuta sullo stipendio non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.

Chiude il disegno di legge la previsione per cui il mancato esercizio dell'azione di rivalsa comporta responsabilità contabile. Al fine di garantire un continuo monitoraggio sugli accertamenti di tale responsabilità è previsto un obbligo informativo alla Corte dei conti da parte del Ministro della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri sulle condanne derivanti da fatti costituenti reato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è difficile aggiungere parole all'ampia relazione svolta dal relatore Buemi. Questo dimostra quanto il tema che stiamo affrontando oggi sia complicato e delicato.

In realtà, parliamo di un disegno di legge contenuto in pochi articoli e lo stesso fascicolo degli emendamenti è molto contenuto. Eppure, la problematica ha dato luogo ad una amplissima discussione non solo all'interno dell'aula della Commissione, ma molto al di fuori della stessa. Essa si riferisce ad un procedimento difficile e arcano, coma sanno esserlo i procedimenti in Italia.

Ricordo che vent'anni fa su questa materia è stato indetto un *referendum* in occasione del quale gli

italiani si espressero in maniera molto decisa, indicando che il magistrato dovesse rispondere personalmente di danni provocati nei confronti del cittadino.

Si è arrivati poi all'esame in Commissione dei vari disegni di legge presentati sul tema, è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a dicembre (termine poi riaperto più volte) e quello per la presentazione dei subemendamenti perché in questo processo sono intervenuti vari fattori non da poco. Basti pensare all'emendamento presentato alla Camera dei deputati a giugno scorso nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria e approvato con voto segreto che prevedeva la responsabilità diretta del magistrato.

Vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando, e che potrebbe ritenere noioso un tema che è invece molto importante, che fino ad oggi la legge n. 117 del 1988 (cosiddetta Vassalli) che ci accingiamo a modificare prevedeva, sì, la responsabilità civile del magistrato, ma colui che risponde dei danni subiti dal ricorrente è lo Stato che, a sua volta, può esercitare una rivalsa, recuperando il denaro, nei confronti del magistrato.

Questo complesso procedimento ha dato luogo fino ad oggi a poche condanne di magistrati.

Attualmente, i disegni di legge in esame vanno ad incidere non poco sulla portata della legge n. 117 del 1988. Come avevo detto prima, però, il procedimento non è stato di certo lineare e ha dimostrato quanto complessa e difficile sia la situazione: ricordavo infatti, poco fa, i termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, nonché l'emendamento Pini presentato alla Camera dei deputati; è stato poi preannunciato e presentato alla fine di settembre - quindi poco tempo fa - un disegno di legge governativo, il quale interveniva sostanzialmente ed enormemente sulla portata di quello originario ed è poi diventato la base degli emendamenti presentati dal Governo stesso in Commissione giustizia.

Per fare dunque un'analisi della portata del lavoro svolto, vi sono, da una parte, l'attività del Parlamento, e, dall'altra, per l'ennesima volta, una grande, importante ingerenza da parte del Governo, il quale suggerisce un'ipotesi - o la impone, visto che la maggioranza dovrebbe essere la stessa, lo sottolineo - su tematiche che ribadisco non essere facili. Ugualmente non lo è stato il compito del senatore Buemi, nel trattare la questione cercando di mantenere la propria indipendenza di relatore rispetto alle posizioni governative, a dimostrazione del fatto che su questo tema si possono fare molti pensieri, opinioni e valutazioni. Alla fine, però, anche il ministro Orlando ha cercato di fare un'opera di mediazione, se possiamo chiamarla così: sono note, infatti, le rimostranze poste in essere dall'Associazione nazionale magistrati in merito a questo disegno di legge, le quali sono arrivate addirittura al punto di preannunciare scioperi.

Il motivo è che per il cittadino, nel trovarsi di fronte ad una decisione contraria alle proprie idee, è facile avere la sensazione di aver subito un'ingiustizia in un processo. Non è facile però nemmeno far comprendere che, a volte, quella sensazione di ingiustizia possa essere determinata da un'interpretazione della legge effettivamente condivisibile. Vi è poi spesso la sensazione che possano esservi degli errori: è terribile pensare che nella giustizia - che dovrebbe essere quell'istituto tale da salvaguardarci da tutte le nostre operazioni e da darci la possibilità di dirimere liti, risolvere problemi e condannare delinquenti - possa annidarsi un errore, e ci si domanda di quale natura esso possa essere. Non è facile pensare alla funzione del magistrato come paragonabile a quella di un professionista: l'attività di un magistrato può essere paragonabile a quella di un professionista? Un medico, ad esempio, che incide su uno dei beni più importanti, come la vita, è responsabile e dunque sanzionabile non solo penalmente, ma anche civilmente per i danni subiti da un paziente. Ci si domanda allora come mai il magistrato non lo sia.

È allora difficile intervenire con questa normativa per incidere proprio sull'indipendenza della magistratura: fino a che punto può spingersi quest'ultima? Può essere un'attività del tutto esente da responsabilità o deve rispettare alcuni paletti? Deve rispettare soprattutto quelli della legge: in questo senso, la proposta avanzata dal disegno di legge in esame tenta di migliorare la situazione, incidendo sulla normativa esistente.

Nutriamo grandi perplessità circa il fatto che questa si riveli come una norma fondamentale, essenziale, indispensabile e assolutamente risolutiva delle problematiche che ruotano attorno alla

giustizia italiana, i cui problemi forse non sono solo quelli della responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini nell'esortarli a non cercare di far passare questo come un intervento fondamentale per la riforma della giustizia. Ricordiamoci che anche questo provvedimento non è «la» riforma della giustizia: la riforma della giustizia vera è quella sistematica, complessiva e funzionale che deve essere realizzata e di cui si avverte una urgenza assoluta.

Saranno questi passaggi, discussioni e approfondimenti dottrinari sulle varie posizioni e sui poteri esecutivo, legislativo e giudiziario a risolvere il problema della giustizia in Italia? Secondo noi no. Abbiamo bisogno di interventi seri: ci sono un arretrato scandaloso nel settore civile e tempistiche vergognose nei nostri tribunali, una riforma della geografia giudiziaria che ha creato problemi non da poco. Forse non è questa la maniera di risolvere tutto ciò.

Lasciamo a voi le filosofie, noi pensiamo alle cose concrete e a come devono essere concretamente risolti i problemi in Italia e forse questo provvedimento non è una soluzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare la nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, come sappiamo, anche in virtù di un'ennesima procedura di infrazione europea che costringe il nostro ordinamento ad adattarsi ad una disciplina puntuale, in ambito europeo, in materia.

Con l'occasione si sta tentando - quantomeno il Gruppo Movimento 5 Stelle ha voluto dare il proprio contributo in tal senso - di realizzare l'obiettivo di dare consistenza concreta ad un principio sacrosanto, che mira a vigilare che l'esercizio della giurisdizione sia equilibrato e responsabile, trovando un difficile punto di equilibrio tra il difendere e mantenere la libertà di azione e l'indipendenza dei magistrati, chiamati ad operare in un quadro normativo, come sappiamo, molto complesso e talvolta di difficile interpretazione, e l'evitare il ripetersi di casi, che si sono verificati, di dolo o colpa grave nell'esercizio della giurisdizione.

Nella difficile ricerca di questo punto di equilibrio riteniamo che tutto sommato il testo, comunque ancora da emendare, possa trovare una sua ragionevolezza e uno spazio di dignità nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.

Ricordiamo un dato che a molti è noto, cioè che la cosiddetta legge Vassalli, la n. 117 del 1988, entrata nel nostro ordinamento in esito ad un *referendum* popolare, la quale mirava a disciplinare la responsabilità civile dei magistrati nei casi di dolo o colpa grave, è rimasta nei fatti quasi un inutile orpello; infatti, dai dati che lo stesso Ministero ha consegnato alla Commissione giustizia, emerge che a fronte di oltre 400 ricorsi proposti dai cittadini per ottenere il riconoscimento di un diritto risarcitorio per un uso scorretto della giurisdizione, solamente 7 si sono conclusi, dal 1988 ad oggi, con un provvedimento che ha riconosciuto trattarsi di dolo o colpa grave da parte di magistrati.

L'evidente enorme squilibrio fra il numero dei ricorsi presentati e gli accoglimenti finali potrebbe giustificarsi in astratto con un eccessivo ricorso da parte dei cittadini a questo strumento di tutela, ma è lecito ipotizzare che, molto probabilmente, se solamente 7 a fronte di più di 400 ricorsi sono giunti ad una pronuncia di riconoscimento di responsabilità, il procedimento fino ad oggi conosciuto ed applicato, disciplinato dalla legge Vassalli non funziona. Si è quindi voluto togliere, con il disegno di legge in esame, la fase cosiddetta del filtro di ammissibilità preliminare, pur mantenendo il principio della responsabilità indiretta dei magistrati. Abbiamo anche noi voluto difendere e sostenere questo principio sacrosanto per cui il magistrato deve poter essere libero e non influenzabile nel momento in cui si trova a decidere, in giudizi civili o amministrativi di entità rilevantissima o di misure limitative della libertà, nella totale indipendenza e senza dover temere conseguenze nefaste in seguito a una decisione piuttosto che a un'altra.

Dicevamo, la responsabilità indiretta viene mantenuta, il filtro viene eliminato e c'è una nuova tipizzazione dei casi di colpa grave che inizialmente in Commissione il Governo aveva presentato con una forma che voleva essere onnicomprensiva, cioè si riconosceva la colpa grave in tutti i casi di

«manifesta violazione di legge». Opportunamente in Commissione abbiamo integrato questa formula che, nella sua onnicomprensività (apparente, quantomeno), poteva lasciare fuori altri casi. Comunque, visto che il termine «manifesta» non appartiene alla tradizione giuridica del nostro ordinamento, sono stati specificati ancor meglio i casi in cui si possa ritenere che sussiste una colpa grave nell'esercizio della giurisdizione.

Crediamo che sia positivo il voler introdurre un obbligo di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del magistrato che si è reso responsabile di questi casi disciplinati, fermo restando che si rimane nell'ambito della tutela dei magistrati, ragion per cui a livello economico la rivalsa può essere esercitata, secondo il testo in esame, fino alla metà delle indennità nette annuali del magistrato responsabile, quindi con un incremento rispetto alla disciplina attuale della cosiddetta legge Vassalli la quale, come sappiamo, limitava a un terzo dell'indennità annua netta la quantità economica sulla quale lo Stato poteva esercitare la propria rivalsa.

C'è però un aspetto che andrà corretto in sede emendativa; faccio un breve cenno adesso, ma in sede di illustrazione degli emendamenti ci torneremo. Noi riteniamo che ci sia un'incongruenza logica nell'articolo 5 del testo in esame, dove si riconosce un ruolo alla Presidenza del Consiglio, che sarà chiamata a dare concretezza all'azione di rivalsa. Si fa riferimento alla possibilità di ottenere un titolo stragiudiziale: in questo caso, detto in termini semplici, è lo Stato che si accorda con il cittadino richiedente l'indennizzo per raggiungere, secondo questa previsione, una soluzione bonaria transattiva, stragiudiziale. Ebbene, se questo viene ritenuto possibile nel comma 1 del novellato articolo 7 della legge n. 117 del 1988, nel comma 2 si dice: «In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare». Ci sembra di notare in questo una sorta di cortocircuito perché si dice che lo Stato può risolvere stragiudizialmente con il cittadino una richiesta risarcitoria, ma al contempo la stessa transazione non sarebbe opponibile al magistrato; questo comporterebbe che le somme che lo Stato paga al cittadino, seppure in sede transattiva, rimangano a carico della collettività, senza alcuna possibilità dell'esercizio di rivalsa.

Comprendiamo perfettamente la ragione per cui è opportuno non esercitare la rivalsa in esito a una definizione stragiudiziale dove il magistrato non ha potuto difendersi, dire la sua, quindi è giusto tutelare il magistrato, però riteniamo che sia opportuno introdurre un emendamento all'articolo 5 per eliminare del tutto - questo è il nostro suggerimento - la possibilità di chiudere transattivamente una questione relativa all'oggetto di cui stiamo parlando, così da lasciare che in sede giudiziale il magistrato, che si ritenga ingiustamente chiamato a rispondere per casi di colpa grave o dolo, si possa difendere e si abbia un titolo giudiziale con la dignità di un accertamento giudiziale che possa dare soddisfazione, da un lato, al cittadino che ha lamentato il danno e, dall'altro, al magistrato che si vede sanzionato nei limiti in cui l'esercizio di rivalsa potrà essere esercitato. Vi è un contrasto logico contenuto nell'articolo 5 che, a nostro modo di vedere, sarà opportuno correggere nella successiva fase emendativa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è oggi al nostro esame è particolarmente importante essendo quella della responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali una materia estremamente delicata. Non solo, ma l'attenzione mediatica che è stata riservata al provvedimento è tale che questo intervento normativo, che si sostanzia nella modifica della legge sulla responsabilità civile del giudice nella sua attività giurisdizionale, potrebbe essere confuso con una sorta di regolamento finale di conti tra politica e magistratura, ovvero con l'atto finale di uno scontro tra poteri in lotta da oltre vent'anni per l'egemonia sulla Nazione italiana.

Dico immediatamente che, se legiferassimo animati anche noi - potrei dire accecati - da questa visione manichea, commetteremmo un grave errore. Occorre in questo caso perseguire il fine di una legislazione equilibrata che possa essere durevole e coerente con i principi costituzionali e sovranazionali.

La riforma prende le mosse dalla legge n. 117 del 1988, sulla quale si interviene oggi a seguito di

sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che il relatore ha ben evidenziato nella sua relazione introduttiva. Piaccia o no, in tutti i sistemi giuridici europei sono previste regole particolari per la responsabilità civile dei magistrati e, in alcuni casi, ancor più limitative di quelle in vigore oggi in Italia (si pensi alla Gran Bretagna, alla Svizzera o anche al Portogallo).

Da avvocato civilista dico che l'attività di interpretazione ed applicazione delle leggi è una delle attività intellettuali più complesse in cui l'uomo, insostituibile da qualunque macchina, oggi e per sempre agisce con tutte le sue facoltà culturali più alte e in cui, sollecitato da forme e manifestazioni sempre diverse delle fattispecie concrete, deve agire talvolta anche in modo innovativo e brillante.

Ecco allora che occorre evitare a tutti i costi il rischio che il nuovo regime della responsabilità civile ponga, intimorendo i giudici, una cappa di piombo sull'attività interpretativa delle norme, determinando uno statico conformismo alla giurisprudenza della Cassazione che - vi assicuro - gli stessi giudici della Corte non auspicano, perché ovviamente si priverebbero di quelle sollecitazioni culturali effervescenti e dinamiche che giungono loro dalle sentenze di merito e dal contributo degli avvocati.

Non si tratta di rimpiangere la stagione dei cosiddetti pretori d'assalto, ma di riconoscere come un dato di fatto, ormai acquisito dalla scienza giuridica mondiale, che la norma giuridica, anche nell'apparente fissità della sua formulazione letterale, ha una sua vita che gli deriva, oltre che dai rapporti che essa stabilisce con le altre norme dell'ordinamento giuridico, eventualmente mutate, dall'apporto interpretativo dei giudici nel contatto tra la norma, la vita reale e le vicende umane che essa pretende di regolare.

Detto questo come premessa, non vi è dubbio che la legge n. 117 del 1988 meritava una modifica perché si è dimostrata insufficiente a garantire la tutela dei cittadini nei confronti degli errori dei giudici che spesso sono gravidi di conseguenze anche devastanti sulla vita delle persone.

L'Europa, con le sentenze della giustizia europea ci ha chiesto una modifica e il Parlamento italiano interviene modificando la norma. Il senatore Lumia spesso ci ricorda che l'Europa ci chiede, ci chiede, ci chiede; e il Parlamento italiano, su sollecitazione e su richiamo europeo, interviene. È intervenuto quando l'Unione europea ci ha detto che dovevamo intervenire sul sovraffollamento delle carceri: il Parlamento e questa maggioranza sono allora intervenuti garantendo ai detenuti che vivevano condizioni disumane un risarcimento (è stato così definito utilizzando, peraltro, un termine sbagliato; essendo infatti fissato un limite di sette euro al giorno non si può parlare di risarcimento, quanto piuttosto di indennizzo); questa maggioranza pensa così di aver dato puntuale risposta all'Europa con quel provvedimento.

Oggi l'Europa ci chiede di intervenire sulla citata legge n. 117 e la maggioranza esegue un'operazione che, se consumata in un'aula di giustizia, definirei frode processuale; consumata invece in Parlamento, posso definirla frode legislativa. Cosa fa infatti questa operazione? Quali sono i due punti salienti del provvedimento al nostro esame? Bisognava anzitutto eliminare il filtro previsto dalla citata legge n. 117 perché seguendo le statistiche, come ricordato dal senatore Buccarella, su 100 domande, si registra il 2, 3 o 4 per cento di giudizi di ammissibilità; vale a dire un blocco rispetto alla possibilità e al diritto del cittadino di adire la giustizia per essere risarcito dei danni che ha eventualmente ricevuto per effetto di un provvedimento sbagliato per colpa grave o, addirittura, in taluni casi, per dolo del giudice. Ebbene, tale filtro è stato eliminato, e siamo tutti felici di questo. Che cosa si è fatto, però? La frode legislativa interviene proprio in questo punto. È stato eliminato il filtro di accesso del cittadino alla giustizia, ma si è poi abilmente ristretto il campo, disegnando una sorta di cono: per avere ragione occorre che il cittadino provi che il giudice abbia agito con dolo o con colpa grave; e lo Stato, quando si prova la colpa grave, risarcisce il cittadino. Specifico per il Movimento 5 Stelle che il danno che ha prodotto un giudice nell'esercizio della sua attività giurisdizionale viene risarcito con i soldi del cittadino. Però poi, quando lo Stato deve rivalersi nei confronti del giudice, allora si modifica - guarda un po' - la formulazione «colpa grave» in «negligenza inescusabile».

Per la verità, nei giorni scorsi mi sono soffermato a cercare di capire cosa significa «negligenza inescusabile». Voi tutti comprenderete - anche i non addetti ai lavori e quindi non avvocati o

magistrati - che, quando si parla di «colpa grave», si inseriscono le varie circostanze, ossia l'imperizia e la negligenza. Quando si parla di «negligenza inescusabile», il giudizio di inescusabilità a chi è affidato? È affidato ad un altro giudice. Anche in questa modifica ci siamo dimenticati di dire chi è il giudice che deve eventualmente decidere. Infatti, all'inizio, quando venne introdotta la legge n. 117, si pose il problema se fosse competente la corte d'appello, il giudice ordinariamente competente, ovvero altro giudice dello stesso circondario del tribunale dove il giudice chiamato in causa è in servizio.

Nell'ambito del procedimento penale, per quanto riguarda la competenza a decidere sull'attività di un magistrato penale, sappiamo che la norma prevede che a decidere sia un giudice, un tribunale e un pubblico ministero di altra corte d'appello. Sappiamo però altresì che, nell'ambito del civile, questa regola non è applicabile: se c'è una causa nei confronti di un giudice di natura civilistica e la competenza è la stessa del territorio in cui il giudice esplica la sua attività giurisdizionale, la competenza si radica. Questo cosa significa? Significa che un giudice deve valutare, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, le attività e la condotta di un suo collega che si trova nella stanza accanto.

Dopo l'esperienza del 2, 3 o 4 per cento del filtro di ammissibilità, a questo errore penso si poteva ovviare prevedendo lo svolgimento della causa di risarcimento del cittadino dinanzi al giudice di altro circondario e, in particolare e più specificatamente, che la causa dello Stato di rivalsa dovesse essere decisa da altro giudice che non sia nello stesso circondario del magistrato in causa.

Il relatore, nella sua formulazione originaria, ha commesso un peccato di costituzionalità. Senatore Buemi, è molto facile, è davvero elementare capire che un procedimento (i verbali e tutto l'andamento del processo) non può fare stato in un altro procedimento se interessa un soggetto che a quel primo procedimento non ha partecipato. È vero: siamo nell'ambito di un litisconsorzio volontario. È vero che il giudice poteva intervenire anche nel primo procedimento. Ma, se non l'ha fatto e non è intervenuto, gli atti di quel processo non possono costituire prova nell'ambito del successivo processo.

Il Governo su questo punto mi pare stia intervenendo con un emendamento. Ogni tanto anche questo Governo riesce *(Commenti del senatore Buemi)*... C'è un emendamento anche del relatore? Allora diciamo che oltre al Governo, si è redento anche il relatore, senatore Buemi. Ogni tanto qualche criticità palese viene colta anche dal Governo e da questa maggioranza.

Vi è un altro aspetto: le scelte di fondo. Abbiamo parlato di eliminazione del filtro del giudizio di ammissibilità, di un falso filtro nell'ambito del procedimento di rivalsa e di riqualificazione giuridica della condotta da colpa grave, nel procedimento del cittadino contro lo Stato, a negligenza inescusabile, nel procedimento di rivalsa. Un avvocato liberale non può immaginare che un giudice debba essere vincolato nelle sue decisioni. La nostra magistratura è per gran parte seria, sana, saggia e corretta. Quando avete parlato di ferie dei magistrati, io, per la verità, non mi sono appassionato al tema, tant'è che non sono intervenuto perché il giudice lavora anche a casa quando stila le proprie sentenze. Non è attraverso la riduzione del periodo di ferie dei giudici che si risolve il problema della giustizia.

Sul provvedimento di questa mattina, anche dal centrodestra, non può che esserci una voce equilibrata per uscire da quel contesto di conflitto di cui ho fatto cenno all'inizio del mio intervento. Noi non siamo animati da rancore o da pretese riparatorie nei confronti della magistratura italiana. Noi riteniamo che una gran parte della magistratura italiana sia meritevole del nostro ossequio e del nostro rispetto. Una piccola frangia di questa magistratura d'assalto non può determinare la volontà del legislatore di immaginare leggi che vadano a penalizzare e a limitare l'attività giurisdizionale dell'intera magistratura. Colleghi, sono passati circa trent'anni da questo conflitto. Io, dal mio punto di vista, dico: ora, per favore, basta. Le conseguenze culturali che questo contrasto tra politica e magistratura ha causato sono enormi e le ha patite il cittadino, il mio Paese, il nostro Paese, sotto il profilo della nostra immagine internazionale. Ora basta. Un giudice decida le controversie, le cause penali, adotti i provvedimenti in una condizione di serenità, ma sapendo che agendo con dolo o con colpa grave può rischiare appunto una condanna al relativo risarcimento. Questa è la visione e l'atteggiamento complessivo che si deve avere nell'affrontare questo delicato problema. È un

atteggiamento equilibrato.

Il senatore Caliendo ha come sempre - devo dargliene atto - presentato degli emendamenti che sono di assoluta ragionevolezza. In questo momento potrei dire che il provvedimento nel suo insieme non mi soddisfa ma non perché volevo le forche per i giudici, ma perché fa e non fa. Per dare una risposta all'Europa, mi domando: è scema l'Europa quando noi le diamo risposte di questo tipo o siamo noi, Parlamento italiano, estremamente furbi da raggirare e da dare la sensazione di aver dato una risposta quando invece non l'abbiamo fatto?

Attendiamo di vedere l'atteggiamento della maggioranza, del relatore e del Governo, per capire se si ritiene di accogliere la nostra collaborazione - la collaborazione di Forza Italia - attraverso gli emendamenti dei miei colleghi, Caliendo ed altri, per esprimere un giudizio complessivo finale sulla nostra posizione in relazione a questo delicato provvedimento odierno. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi discutiamo - diciamo la verità - non era in cima alle priorità della nostra attività legislativa. Roberto Saviano, l'altra sera, da Fabio Fazio, ci ha ricordato, ove ve ne fosse stato bisogno, che le priorità sono le leggi sull'autoriciclaggio, sul falso in bilancio e sul regime della prescrizione dei reati. Le priorità per il pianeta giustizia sono poi altre: bisogna stabilizzare i precari che da anni lavorano e tamponano le falle aperte dal blocco del *turnover* e bisogna pagare gli straordinari ai cancellieri che se ne vanno a casa alle due e rendono i nostri tribunali, al pomeriggio, dei castelli vuoti dall'aspetto spettrale. Invece mafia e 'ndrangheta non si fermano mai: lavorano h24.

Signori del Governo e presidente Renzi, prendete una buona volta coscienza di queste cose: la buona politica è anche questo, soprattutto questo. Che cosa dice il provvedimento che stiamo esaminando? Cose francamente un poco banali e ovvie; non mi scandalizzano. Si propone di introdurre una modificazione della legge n. 117 del 1988, togliendo il filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria e prevedendo un diritto di rivalsa dello Stato sul magistrato responsabile, maggiorato rispetto al passato. Sono certa che i magistrati seri, laboriosi e retti non hanno da temere da questo disegno di legge. La grande maggioranza dei magistrati che sanno il fatto loro, sanno scrivere bene una motivazione, conoscono le leggi e la giurisprudenza e non incorreranno mai nei rigori di questa nuova legge. Ricordo che chiunque sia chiamato in giudizio può chiedere i danni per la lite temeraria. La causa risarcitoria, chiaramente pretestuosa e infondata, volta soltanto ad intimidire il giudice, potrebbe essere giudicata temeraria ed un abuso del diritto e, quindi, ritorcersi contro chi la intenta.

Mi preme però dire - e mi avvio a concludere - che vi è un aspetto che la riforma non tocca: quello del colpevole ritardo. Come ipotesi di responsabilità si parla di violazioni di legge e del diritto dell'Unione europea; si parla di mancanza di motivazione nei provvedimenti cautelari, ma non si dice nulla sul ritardo. Si parla, sì, di diniego di giustizia, ma non mi pare che vi rientri l'inescusabile ritardo. In giro per il Paese vi sono purtroppo - anche se non sono la maggioranza - magistrati che fanno rinvii assurdi - qualche volta per giustificazioni plausibili, ma spesso no - per cause quasi del tutto documentali, dove la carta canta; cause in cui ci sarebbe da decidere e basta. Gli appelli sono fissati a due o tre anni dal deposito della sentenza di primo grado e questo non è possibile; specialmente nel settore civile, i giudici devono fare uno sforzo in più. La denegata giustizia è la peggiore ingiustizia.

Non mi sfuggono le strumentalità e il carattere ideologico di questo disegno di legge: un chiaro cedimento agli umori antilegalitari che serpeggiano in quest'Aula. C'è sempre la puzza di rivalsa contro Mani pulite e contro la procura di Milano, ma io guardo avanti. Non credo che si tratti di un concreto attacco all'indipendenza dei giudici e toglie alibi al Governo e a noi.

Adesso passiamo alle riforme vere, quelle che servono ai cittadini e non al ceto politico per autotutelarsi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto da parte di tutta l'Assemblea agli studenti e ai docenti dell'Istituto tecnologico «John von Neumann» di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 10,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(NCD)*. Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, com'è stato ricordato nei numerosi interventi che mi hanno preceduto, colma una gigantesca, paradossale, quasi incredibile lacuna legislativa, che parte dal notissimo e ampiamente condiviso *referendum* del 1987, allorquando oltre 20 milioni di cittadini, con una maggioranza di oltre l'80 per cento dei consensi, aveva richiesto che nel nostro Paese la responsabilità di chi amministra la giustizia potesse essere valutata anche nei confronti di chi avesse titolo ad essere risarcito di comportamenti illeciti o non professionali ovvero dolosi da parte dell'ordine giudiziario. A seguito di questo *referendum*, con un argomento del tutto tipico della nostra, per così dire, cultura giuridica, un esimio esponente della dottrina, il professor Vassalli, che per altri versi noi ammiriamo e lodiamo per la sua profonda conoscenza del diritto, redasse una legge, la n. 117, che entrò in vigore nel 1988, che portò ai risultati che conosciamo (poco fa sono stati citati da un collega).

Facciamo una brevissima ricognizione: sono circa 10.000 i magistrati in organico (in ruolo e fuori ruolo) e oltre 8 milioni i procedimenti penali e civili in sofferenza, nel senso che non sono stati ancora esaminati o non sono al livello conclusivo del loro *iter*. Possiamo immaginare, quindi, che in oltre ventiquattro anni di attività giurisdizionale compiuta da circa 10.000 magistrati per decine di milioni di casi, qualche evento, anche solo per un fatto statistico di imperizia, di negligenza, di dolo, di colpa, si sia pur verificato; ebbene, come è stato ricordato, in questo contesto esponenziale di numeri, soltanto sette magistrati sono arrivati al punto di essere chiamati a rispondere, con loro responsabilità, dei loro errori. A questo dato, di per sé macroscopico - che non avrebbe bisogno di altri commenti per un intervento urgente e incisivo della legislazione per correggerlo - vanno aggiunte tre procedure di infrazione, che si sono succedute negli anni, da parte dell'Unione europea, che attestano l'assoluta incongruità e la grave inadempienza dello Stato italiano nei riguardi di questo argomento. D'altra parte, non si tratta di un argomento opinabile, nel senso che si possono avere opinioni divergenti se si rispettano le regole del diritto e l'affermazione del principio fondamentale che tutti siamo uguali davanti alla legge: anche i magistrati sono uguali davanti alla legge, o dovrebbero esserlo. A tal proposito mi permetto di citare un grande statista italiano, di cui non faccio il nome ma che alcuni di voi ricorderanno anche per questa frase (oltre che per altre di cui era solito essere estensore; quindi era ricordato per questa sua incisività), che consigliava che il lodevole, riconoscibile e ampiamente condiviso principio secondo cui la legge è uguale per tutti dovesse essere ricordato nelle aule giudiziarie non solo con scritte dietro le spalle del collegio giudicante dei magistrati ma anche davanti a loro, perché se ne potessero ricordare nel momento dell'adempimento alla loro alta funzione di giurisdizione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

Vengo ora a qualche elemento più puntuale del testo che stiamo esaminando.

In Commissione giustizia l'abbiamo ampiamente dibattuto in una serie di interventi che si sono succeduti nell'ambito di diverse fasi. È ormai dall'inizio di questa legislatura che ce ne stiamo occupando e sono stati affrontati temi delicati e posizioni controverse secondo le sensibilità di ognuno. Siamo comunque arrivati ad un punto con alcuni capisaldi in cui ci riconosciamo pienamente, anche chi vi parla e il Gruppo che rappresenta.

Un principio fondamentale cui vogliamo attenerci, per quanto riguarda gli errori della giurisdizione, o

nelle indagini da parte del giudice delle udienze preliminari o delle indagini preliminari, è che agli stessi possono porre rimedio i gradi di giudizio ulteriori rispetto al primo (magistrature di secondo e terzo grado). Oltre a ciò, siamo convinti che per consentire l'indipendenza della magistratura - un valore giuridico cui vogliamo attenerci e in cui ci riconosciamo - la responsabilità diretta non sia del singolo magistrato ma dello Stato, quasi ad assorbire la funzione del giudice singolo in quella dello Stato in sé che tra le sue funzioni amministra anche la giurisdizione. Ma in questa normativa trova un allargamento, rispetto al dato preesistente della legge n. 117, la responsabilità dello Stato nei riguardi degli errori giudiziari, delle scorrettezze, delle inadempienze o delle negligenze compiute dai magistrati. In questo ci riconosciamo e vogliamo aggiungere che abbiamo tipicizzato, oltre al caso del dolo, sul quale non c'è stata discussione come motivo di corresponsabilizzazione del singolo giudice, una volta accertata la responsabilità patrimoniale dello Stato per risarcire l'errore, alcune fattispecie della cosiddetta colpa grave, allargandola anche alla negligenza inescusabile e, per quanto riguarda il nostro Gruppo, anche all'imperizia.

Su questo punto mi permetto di portare all'attenzione dell'Aula un breve scorcio notturno di un dibattito tra chi vi parla e il Ministro della giustizia proprio sul tema dell'imperizia. Il Ministro aveva esposto il parere contrario su un emendamento, da me sottoscritto con altri colleghi e che prevedeva la responsabilità del giudice anche per imperizia inescusabile, giustificandolo con una tesi che, a mio modo di vedere e con tutto il rispetto per la persona e l'istituzione che rappresenta il Guardasigilli, aveva un connotato abbastanza curioso: egli disse che non si poteva ammettere che potesse essere considerato imperito un giudice nel momento in cui un concorso pubblico, fatto con tutti i criteri che conosciamo, gli aveva dato la qualifica di assoluta perizia nel conoscere la legge, nell'interpretarla e nell'amministrarla. Viene in mente a tutti, non essendo il diritto una scienza esatta come la fisica e la matematica, ma piuttosto avvicinabile se non ad una scienza a qualcosa di certamente diverso da un criterio rigoroso dove l'errore non è ammesso e l'interpretazione del singolo e la sua condotta non hanno una grande rilevanza perché sono i numeri ad esprimerla, il caso della medicina. Quanti medici hanno ottenuto, magari anche *cum laude*, una laurea in medicina e magari hanno conseguito specializzazioni importanti, hanno fatto un'esperienza davvero ampia in molti Paesi e tuttavia sono stati imperiti in un caso singolo di particolare delicatezza che ha provocato danni, magari anche la morte o l'invalidità di un paziente? E perché non considerare, in assoluto equilibrio e senza alcuna acrimonia nei riguardi dell'ordine giudiziario, che un magistrato, pur avendo superato un concorso, possa essere imperito in un caso particolare, magari di una complessità del tutto peculiare, se nel momento in cui deve giudicare o indagare su un fatto non ha cognizioni sufficienti per poterlo fare, o non chiede il necessario aiuto o non lo fa in una maniera professionale? Quindi, insistiamo nel ribadire che questo sia un argomento che possa configurare la responsabilità del magistrato in subordine a quella riconosciuta da parte dello Stato.

Come è stato già ricordato da parte di molti colleghi e con piena rispondenza nell'ambito della legislazione che stiamo varando, è stata eliminata l'udienza di ammissibilità nei riguardi della rivalsa allo Stato: il cosiddetto filtro che ha portato, come sappiamo a quasi nove gradi di barriere rimpalleggianti l'una all'altra prima dell'inizio della vera e propria procedura di responsabilità, con il risultato che conosciamo. Su decine di milioni di casi potenziali solo sette giudici, in ventisei anni, sono stati chiamati a rispondere della propria responsabilità per fatti connessi con la loro funzione. Noi riconosciamo, per ammettere l'indipendenza di valutazione del giudice, sia sul fatto di cui deve prendere conoscenza e su cui deve decidere, sia sull'interpretazione della norma, che sia lasciato al libero convincimento dello stesso un margine di discrezionalità adeguato perché possa essere veramente indipendente il suo giudizio. Non possiamo però non ribadire - e su questo punto abbiamo introdotto un emendamento che riportiamo in Aula, ancorché bocciato in Commissione giustizia con una maggioranza diversa da quella che sorregge il Governo - che, ove il giudice si discosti nella sua decisione da una sentenza emanata dalla Corte di cassazione a sezioni unite, debba darne una motivazione puntuale. Anche in questo caso il ministro Orlando ha dato la sua interpretazione. È pur vero che la sensibilità del magistrato deve percorrere l'itinerario storico, i cambiamenti dei costumi, il senso di modifica di alcuni valori che il correre della storia, anche velocizzato, nella nostra epoca

moderna produce; ma è altrettanto vero che, quando ci si porta davanti a un tribunale, ad una corte, la certezza del diritto, la prevedibilità della decisione, il precedente della massima magistratura (per cui, *Roma locuta, causa finita*), della Corte di cassazione, deve essere tenuto in seria considerazione. Quando ci sono degli argomenti per doversi discostare, in piena coscienza e in assoluta valutazione giuridica da parte del libero convincimento del giudice, deve essere data una motivazione adeguata perché questo possa avvenire legittimamente.

Infine, si è discusso sul caso della responsabilità contabile conseguente ad atti che possono essere oggetto di censura e, quindi, di percorrere l'itinerario che porta alla responsabilità civile, prima dello Stato e poi del giudice che ha compiuto l'atto. Noi ribadiamo che questo argomento potrebbe definirsi come un emendamento ricognitivo, perché non credo possa esistere una esimente, per chi amministra la legge, dai danni che può provocare allo Stato una sua decisione errata. Cito un caso di estrema attualità, che ha avuto gli onori della cronaca per un conflitto violento tra il procuratore capo della Repubblica di Milano e uno dei suoi otto procuratori aggiunti e riguarda proprio il caso di una responsabilità contabile. Il procuratore capo avrebbe segnalato alla Corte dei conti il danno di circa un milione di euro per consulenze, erogate ai custodi giudiziali, relative ad un sequestro di 170 milioni di euro ad alcune banche sottoposte a un'indagine e poi a un processo (finito con la piena assoluzione e la cancellazione di qualsiasi addebito - il fatto non sussiste - e poi passato in giudicato). Un milione di euro di danni erariali per aver pagato a dei professionisti una custodia giudiziale, che sarebbe stata completamente gratuita se il magistrato in questione avesse affidato la gestione delle somme sequestrate al Fondo unico giustizia.

Vorrei riportare l'esempio del Comune di Milano che dall'operazione in cui compariva come parte lesa per truffa aggravata ha guadagnato 950 milioni di euro; una truffa aggravata che porta un vantaggio di 950 milioni di euro mi sembra un buon argomento per farsi truffare quasi ogni giorno. Tuttavia, su un argomento serio non voglio estendere il mio modesto pensiero a qualcosa di fuorviante. Dico soltanto che le banche, dopo essere state riconosciute pienamente innocenti rispetto a qualsiasi truffa, potrebbero legittimamente chiedere allo Stato il riconoscimento di una vicenda che può aver provocato dei danni patrimoniali e su cui forse ci può essere qualche riserva in merito al tipo di indagini, su come sono state svolte e sui provvedimenti adottati. In questo caso (che ho portato solo ad esemplificazione perché è un elemento di cronaca conosciuto), come in altri, non vedo perché la responsabilità contabile nei riguardi dello Stato debba essere surrogata come esimente della responsabilità civile nei riguardi dei privati (siano essi singoli cittadini, o persone giuridiche) che possono essere stati danneggiati da comportamenti scorretti.

Concludo dicendo che, seppur vi sarebbero questi correttivi che vorremmo fossero introdotti nella legislazione, riconosciamo che rispetto al caso costituito dalla legislazione vigente (sette magistrati su decine di milioni di casi in ventisei anni di totale irresponsabilità di un'intera categoria) quello che stiamo votando, ancorché migliorabile (come ho cercato di dire), è un provvedimento migliore di quello che lasciamo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è ormai consuetudine, le discussioni generali sugli argomenti che si caratterizzano per una rilevante importanza avvengono in un'Aula semivuota e, per lo più, distratta, tanto per consolidare quello che ormai è il tratto distintivo di questo Governo, che si presenta con dei provvedimenti che o vengono imposti con l'apposizione della fiducia, o sono del tutto modificati *in itinere*, o sono manchevoli di documentazione perché l'Aula li possa conoscere nel pieno della loro struttura.

Ci troviamo quindi nel caso di una discussione che riguarda uno degli elementi di massima garanzia in uno Stato libero e di diritto, ossia la responsabilità di quell'ordine giudiziario che in questo Stato si è fatto potere e contraltare della stessa potestà legislativa, che interviene attraverso il Consiglio superiore della magistratura emettendo giudizi sulle leggi *in itinere* e che è fatto di magistrati che, per quanto autorevoli, criticano o suggeriscono emendamenti a proposte che il Governo o il Parlamento avanzano nel tentativo di andare verso una giustizia più giusta e magistrati più sereni, ma soprattutto responsabili

dei loro errori.

Siamo dunque qui a proporre - non già *motu proprio* o per nostro convincimento - un provvedimento che riporti nell'alveo della legittimità e della responsabilità l'esercizio della giurisdizione. Siamo qui perché l'Unione europea ci ha sanzionati per ben due volte, ritenendo che la legislazione adottata dallo Stato italiano non contempli alcuna concreta responsabilità di coloro che giudicano, neppure quando gli errori sono marchiani e comportano la devastazione della vita dei soggetti, il fallimento delle imprese e molti danni sociali ed umani, già di per sé difficili da quantificare.

Ci troviamo in una tale condizione perché in questo Stato abbiamo voluto spogliare il potere legislativo di quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione, consentendo, nell'epoca in cui i processi si fanno sui giornali e nelle televisioni, di esprimere giudizi e macellare la gente attraverso di essi. Giornali e televisioni, infatti, ripropongono di continuo i teoremi che la pubblica accusa affastella, nel momento in cui applica l'istituto della carcerazione preventiva nei confronti di determinati soggetti, molte volte (spesso lo fa) attraverso l'applicazione di due norme. La prima, non prevista dal codice, riguarda il concorso esterno, reato non tipizzato, ma di derivazione giurisprudenziale, che viene utilizzato e del quale molto spesso si abusa da parte dei pubblici ministeri; la seconda è la carcerazione preventiva, altro caposaldo in virtù del quale si lasciano in carcere oggi 26.000 detenuti, dei quali sappiamo che statisticamente il 50 per cento sarà assolto. Siamo quindi in una Nazione in cui tra i 10.000 ed i 12.000 cittadini stanno patendo la privazione della libertà, pur sapendosi innocenti e pur sapendolo lo Stato stesso, attraverso la magistratura.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,19)**

(*Segue* D'ANNA). Si tratta di una barbarie: volendo fare un paragone con un altro ambito, la sanità, è come se sapessimo che 13.000 persone affette da una malattia sono state lasciate a se stesse e quindi vocate alla morte. Ci indigneremmo, ma cos'altro è per un uomo la prigione preventiva, cioè prima della dichiarazione di colpevolezza, innocente, se non la morte?

Veniamo a quest'ulteriore tentativo e, se mi ascolta, mi rivolgo al vice ministro Costa - figlio di Raffaele Costa, uno dei padri del Partito Liberale - che però è in altre faccende affaccendato. Caro Costa, ma non ti vergogni, da liberale, di portare un provvedimento siffatto in quest'Aula? Un provvedimento nel quale, timidamente, la Commissione giustizia ha tentato di scrivere che tra i casi di punibilità per il magistrato c'è anche una sentenza che non sia specificamente ed adeguatamente motivata, che dovrebbe essere il minimo che spinge chi giudica ad emanare una sentenza, come per lo scienziato è il minimo dimostrare attraverso calcoli ed evidenza scientifica le tesi della propria scoperta, e poi è arrivato l'emendamento del Governo, del quale tu fai parte, che sopprime l'emendamento della Commissione cancellando proprio le parole «specificamente ed adeguatamente motivata». Vale a dire che continuiamo a consentire che un magistrato possa emettere la sentenza che procura i guasti liberticidi ed umani cui poc'anzi mi sono riferito, senza avere l'obbligo di motivarla adeguatamente e specificamente, attagliandola al caso che ha giudicato.

Tenete conto che nei Paesi in cui vige il *common law* non esiste il codice, esiste una serie di sentenze che fanno giurisprudenza esse stesse, in quanto non esiste l'omicidio ma esistono tanti casi e tanti diversi contesti e circostanze nei quali questo reato può maturare, per cui nella culla del diritto anglosassone ogni caso deve essere giudicato e valutato per quello che è e non può essere tassonomicamente inquadrato in un contesto per cui valga la didascalia di omicidio o di furto. Cose diverse non possono infatti essere giudicate alla stessa maniera.

Albertini, nel suo dotto e pacato linguaggio, ha richiamato una citazione. Consentitemi di richiamarne un'altra, che è di carattere generale: diceva don Lorenzo Milani, pedagogo e politico, oltre che grande sacerdote, che la più grande delle ingiustizie è fare parti eguali tra diseguali. Nel momento in cui non abbiamo un ordinamento basato sulla *common law*, spesso trattiamo casi differenti e reati maturati in contesti e in circostanze diverse con la stessa norma del codice. Ecco perché la norma deve essere il più possibile comprensiva di tutte le fattispecie e circostanze. Ma noi oggi cosa facciamo? Cassiamo gli unici due elementi di concretezza che possono far individuare la responsabilità, l'imperizia e l'incapacità di un magistrato: la specificità e l'adeguata motivazione per cui, attraverso la sentenza, si

irroga la condanna.

Caro Costa, se questo è allora un principio di liberalismo, devo dire che tu calpesti non solo il tuo credo liberale, ma anche la storia della tua famiglia!

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Ma per piacere!

D'ANNA *(GAL)*. Non puoi venire qui dentro a proporre un provvedimento di questo tipo, che reitera la consuetudine che i magistrati siano irresponsabili di fronte ai propri errori!

Lo possono fare coloro che hanno elevato la magistratura a momento di lotta politica. Lo possono fare i «manettari», qualche tronfio senatore - che non nomino perché non è presente - che viene a fare qui lezioni di antimafia non temendo né il ridicolo né i trigliceridi, come il senatore Giarrusso, ma non lo puoi fare tu!

E allora, cosa dire? Se verrà mantenuto questo emendamento soppressivo della specificazione che una sentenza debba essere adeguata e specifica al tempo stesso nella motivazione, dando quindi al magistrato l'impunibilità e l'irresponsabilità assoluta, noi voteremo contro, non perché ci piacciono i malavitosi o i camorristi, non perché noi siamo pronubi o complici di questi. Noi, in questa sede, siamo innanzitutto i responsabili della libertà degli individui; siamo innanzitutto responsabili del fatto che gli individui non soggiacciano nella loro libertà negativa a qualsiasi forma di abominio e di prevaricazione, e non siano soggetti al libero arbitrio e al potere indiscusso, indiscutibile e irreprensibile di magistrati che, come tutti i professionisti, come tutti i gli uomini, devono coniugare la libertà con la responsabilità.

Perché questo ordine che si è fatto potere non è ricondotto al principio di responsabilità? Che cosa lo impedisce, la paura della denuncia? Io ho già ricevuto qualche avviso obliquo che mi dovrebbe rendere un po' più calmo, ma io non ho niente da nascondere e, là dove fossi vittima di qualcosa e di qualcuno, restino le parole che pronuncio in quest'Aula.

Noi abbiamo la schiena dritta perché siamo senatori della Repubblica italiana e denunciamo questo regime illiberale attraverso il quale chi ci giudica e ci condanna è immune da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi atto che ne accerti la serenità, la pacatezza e, soprattutto, l'adesione a quelle norme di diritto alle quali dobbiamo soggiacere tutti. Tra l'assolutismo del Re Sole e le società libere e democratiche c'è solo la legge: chi non è sotto la legge è nell'eversione dello Stato e della civile convivenza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Albertini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

*COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, a un certo punto della sua relazione questa mattina, il collega - se me lo consente, l'amico - Buemi ha rivendicato alla propria tradizione politica, quella del socialismo autonomista del già citato il ministro Vassalli e ovviamente anche del presidente Craxi e di tanti altri, la continuità di convinzione secondo cui la responsabilità civile è stato il deterrente storicamente individuato dal garantismo per responsabilizzare i protagonisti dell'istituzione giustizia.

Ovviamente l'amico Buemi si riferisce a quel *referendum* promosso dal Partito Socialista e - me lo consenta l'onorevole D'Anna - anche dal Partito Liberale, i cui esponenti meritano rispetto e affetto, per cui mi sono parse ingiuste e ingenerose alcune considerazioni sul figlio di un carissimo amico che in quest'Aula abbiamo l'onore di avere come Vice Ministro...

D'ANNA *(GAL)*. Che porta queste fetenzie in Aula!

COMPAGNA *(NCD)*. E che col profondo rispetto dell'Aula...

D'ANNA *(GAL)*. Queste cose non le può fare!

COMPAGNA *(NCD)*. ...e del Governo ha svolto finora le sue funzioni.

Poi, sul parere sugli emendamenti ovviamente il discorso è aperto, anche se mi è parso che l'amico D'Anna abbia un po' slittato lessicalmente.

Ecco, quel *referendum* ebbe un risultato che sembrava abbastanza cogente: venti milioni i cittadini che si sono espressi allora in favore del quesito. Questa mattina ho sentito dire - mi sembra lo abbia detto

la senatrice Ricchiuti - che questo argomento sarebbe lontano dalle priorità dei cittadini, ma quel risultato e quei venti milioni non possono considerarsi subalterni alla sua fiducia nelle affermazioni di Saviano intervistato da Fazio. Il Governo è quello che ha avuto la fiducia in Parlamento, non quello di Saviano alla televisione. Nel Governo c'è un Ministro della giustizia che va rispettato, così come c'è un Vice Ministro che va rispettato allo stesso modo; la questione, poi, di un Presidente di una Commissione che opera in via Arenula, volenteroso e attivo come il dottor Gratteri, non è all'ordine giorno di quest'Aula.

Mi pare che nella relazione al disegno di legge il senatore Buemi, con patriottismo socialista - se così posso dire - ha rivendicato la grande opposizione a quella deterrenza di un disegno di legge del PCI, d'iniziativa del senatore Pecchioli. Nella relazione Pecchioli diceva che il *referendum* promosso sugli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile enfatizzava inutilmente il significato di quel tipo di responsabilità. Quella imperniata sulla minaccia della sanzione di professionalità - diceva il volenteroso senatore Pecchioli - è «una visione angusta della politica della giustizia».

Eh già, ma questi argomenti tendono a tornare oggi di attualità corporativa, non parlamentare. Il che è ancora peggio, se si considera che il partito di Pecchioli la battaglia contro il *referendum* la fece a viso aperto, mentre tanti inserimenti in politica della giustizia sono molto più viscidi, più vili e più impropri, proprio perché meno politici e più corporativi. L'avversione alla responsabilità civile dei magistrati non si è però mai ribellata al fatto che la deterrenza di responsabilità funzioni da sempre per la professionalità degli ingegneri o dei medici, i quali - e veniamo ad un'altra anomalia italiana e soltanto italiana - dispongono di organismi autonomi appartenenti al loro ordine professionale. La Costituzione italiana, invece, ha previsto il Consiglio superiore della magistratura, che svolgeva un'antica idea sviluppata da Vittorio Emanuele Orlando quando fu Ministro della giustizia, escludendo però, in nome della sua tradizione di diritto anglosassone, che il potere di giustizia, il potere giurisdizionale, fosse ordine corporato.

Qual è allora la maledetta contraddizione della condizione istituzionale della magistratura italiana? Erano previsti due sentieri: quello della responsabilità civile e quello della responsabilità disciplinare. Quello della responsabilità disciplinare, già ai tempi del *referendum* promosso dai socialisti, era caduto in profonda desuetudine, perché la responsabilità disciplinare è ormai possibile soltanto qualora al Consiglio superiore si determini una convergenza di correnti che la possa attuare, altrimenti la responsabilità disciplinare è caduta in tremenda desuetudine.

Il ministro Mancuso cercò di recuperarla nel Governo Dini, ma fu sconfitto da una maggioranza parlamentare che rivendicò al proprio controllo l'esercizio di quel potere costituzionale e si pronunziò contro l'iniziativa che aveva assunto il Guardasigilli, determinando le sue dimissioni con lo strumento della sfiducia *ad personam*.

Ecco perché, con profondo rispetto e profonda attenzione anche alle opinioni, che non condivido affatto, espresse stamattina dalla senatrice Ricchiuti, devo dirle che la Costituzione non prevede o non prevede ancora la glorificazione permanente degli eroi di Mani pulite e che la pagina che indusse Mancuso a non poter esercitare profili di responsabilità disciplinare non fu una bella pagina della nostra storia costituzionale.

Torniamo allora al nostro problema. Il senatore Buemi stamattina ci è passato vicino. Esiste un'organizzazione burocratica della magistratura ed è rappresentata dal modello francese e, in buona parte, anche dal modello italiano, che stabilisce che alla magistratura si acceda per concorso. C'è poi il modello anglosassone, che prevede che la magistratura sia un'entità professionale. Di tale condizione però, in questo caso, fanno parte a pieno titolo anche gli avvocati. Ecco perché in Gran Bretagna il controllo sull'operato della magistratura si svolge grazie all'unità corporativa tra avvocati e magistrati, mentre invece il modello costituzionale italiano è tutto un altro. Poi però questi stessi magistrati italiani, che rivendicano la nostra tradizione, quella del concorso e dell'organizzazione burocratica, hanno voluto l'inefficacia della responsabilità disciplinare. Il Consiglio superiore della magistratura venne attuato nel 1958. Ci fu però un intervento ammonitore di un parlamentare di grande prestigio e di lungo respiro, l'onorevole Scalfaro che alla Costituente propose un emendamento sulla

composizione del Consiglio superiore della magistratura, in cui sovvertendo le proposte originarie di Leone e Calamandrei, chiese cosa mai fosse questa libertà all'occidentale, affermando che quella della toga è *libertas corporata* medievale.

Furono, cioè, anticipati da destra i movimenti corporativi verso sinistra che hanno portato, negli anni Sessanta e Settanta, ad una deriva sindacale corporativa come quella di oggi.

Il Consiglio superiore della magistratura, organo che non ha riscontro in alcun modello costituzionale occidentale, ha posto le manette - è il caso di dire - all'istituto della responsabilità disciplinare. Ecco perché la responsabilità civile si è caricata di tanta importanza, tensione e attenzione dal 1987 in poi. Bisogna dire che la legge Vassalli si è rivelata fallimentare, e lo dico con tutto il rispetto per il Ministro proponente - credo condiviso anche dal senatore Albertini - e con tutta l'amicizia e l'affetto per il relatore, che era il nostro amico Del Pennino.

Rispetto ad allora si è cercato di procedere per la via europea e il senatore Buemi ha fatto valere, con considerazioni intelligenti, il profilo di quella strada e quanto, invece, sotto il profilo legislativo, sembra più soddisfacente quella alla nostra attenzione. Si è cercato di tipizzare, oltre al dolo, alcune forme di colpa grave. Il senatore Albertini ha sottolineato il caso dell'imperizia. Ecco, forse dietro quella discussione in Commissione sull'emendamento tra il collega Albertini e il ministro Orlando, c'era una oscillazione continua fra due modelli di magistratura: il modello burocratico e il modello di organizzazione professionale, che forse ritroveremo in quei profili di responsabilità contabile, intesi - come ha detto il senatore Albertini - come emendamenti ricognitivi, ai quali credo il Gruppo rappresentato dai senatori Albertini e Giovanardi, con tanto prestigio, in Commissione giustizia, farà oggetto anche in quest'Aula del proprio contributo.

Quello che è certo è che dovremmo arrivare ad un provvedimento che superi le barriere corporative che fuori di quest'Aula si fanno sentire con protervia, arroganza e ricatto. Come odioso - da questo punto di vista i miei sentimenti sono abbastanza analoghi a quelli del senatore D'Anna - fu il comportamento della magistratura nella poco gloriosa epopea di Mani pulite, ai danni della Costituzione.

Detto questo, penso che ci siano finora tutte le premesse per arrivare ad una soluzione equilibrata senza spiriti punitivi e di vendetta, come teme la senatrice Ricchiuti. Stia tranquilla, senatrice: non c'è assolutamente vendetta in chi ha subito violenze e protervie altrui e le vuole dimenticare in nome di valori politici che ebbero nella tradizione liberale - visto che se ne è parlato - un punto di riferimento, nel quale è onore dell'Italia che si sia riconosciuta - parlo del disegno di legge di allora - la tradizione socialista, nel pieno rispetto degli sconfitti (il senatore Pecchioli). Non però sconfitti dalla storia; in questo sono liberale fino in fondo: non userò mai per un comunista, pur essendo sempre stato anticomunista, l'espressione «tu sei stato sconfitto dalla storia». La storia non giudica, semmai giustifica, e speriamo di interpretarla bene in questa discussione e nel voto di questo provvedimento. *(Applausi dei senatori Albertini, Giovanardi e Liuzzi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Luigi Fantappiè» di Viterbo, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 11,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che la disciplina della responsabilità

civile degli appartenenti all'ordine giudiziario sia materia spinosa è cosa ben chiara; lo è ancora di più dopo aver ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto.

Che dal 1988, anno in cui il Parlamento approvò la legge Vassalli, sull'onda del *referendum* popolare che introdusse la responsabilità civile dei giudici, si percepisse la necessità di modificarla era cosa altrettanto chiara. Che nonostante le sanzioni dell'Unione europea finora lo Stato non sia chiamato a rispondere dei danni nemmeno in caso di manifesta violazione del diritto europeo è tema decisamente attuale e che questa lacuna giudiziaria ci sia costata una dura sanzione nel 2011 da parte della Corte europea è cosa agli atti di questo Parlamento. Ne deriva signor Presidente, che, di fronte ai risultati prodotti dalla legge Vassalli, che sono stati da più parti giudicati non rispondenti agli obiettivi originari posti con l'esito referendario, sono stati presentati nel tempo svariati progetti di legge volti a introdurre modifiche sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza di una reale applicabilità della responsabilità civile dei magistrati e, dall'altro, di non compromettere la necessaria autonomia e indipendenza degli stessi.

Nel difficile dibattito sul tema si è fortemente inserita la Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata in più occasioni riguardo alla mancata rispondenza della legge Vassalli alle norme del diritto comunitario.

Con il disegno di legge n. 1070 e connessi si è fatto un ulteriore tentativo: erano in piena discussione in Commissione giustizia al Senato già all'inizio di questo anno, tanto che a febbraio erano già stati fissati termini per gli emendamenti. Dato però che in questo Paese, signor Presidente, c'è sempre qualche "ma", questa accesa e complessa discussione ha subito la doccia ghiacciata dell'approvazione dell'emendamento Pini alla Camera in sede di esame della legge europea. Ne è, quindi, derivato un leggero smarrimento del Governo che ha fatto annunciare la presentazione di un proprio disegno di legge, cosa che ha congelato di fatto la discussione fino al 24 settembre di questo anno, data in cui il Governo ha presentato un suo disegno di legge in cui dà un'impronta diversa, una propria linea sicuramente differente da quella elaborata nei lavori parlamentari.

Come dicevo, la tematica è assolutamente complessa e, come ben noto, il potere giudiziario non deve e può subire limitazioni o interferenze tali da menomare la posizione di assoluta indipendenza della magistratura. Se per giudicare occorre essere imparziali e indipendenti, un magistrato, al pari, non può essere considerato esente da ogni tipo di conseguenza rispetto al proprio operato, perché ogni suo errore si riverbera sui diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto quando va a toccare la libertà personale. Eppure il *referendum* di 26 anni fa era stato un "successone", e la legge Vassalli era stata in fretta e furia confezionata per mettere freno a questo *referendum* (quello che temiamo succeda al nostro *referendum* sulla questione di cui alla legge Fornero). Questa legge aveva clamorosamente sbianchettato quello che formalmente il *referendum* aveva chiesto e, quindi, il risarcimento formalmente si ammette, ma di fatto è una chimera, scritta solamente fra le righe di questa legge.

La stessa Commissione europea nel rapporto per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa condanna il nostro sistema giudiziario. Abbiamo milioni di procedimenti pendenti. Da noi occorrono circa 500 giorni per il processo civile in primo grado, contro i 290 della Spagna, i 280 della Francia e i 185 della Germania: poi ci chiediamo perché le imprese non vengono in questo Paese ad investire. Da noi servono circa 80 euro per abitante all'anno per il funzionamento della macchina giudiziaria, contro una media europea di circa 58 euro.

Noi della Lega ritenevamo che, con questa modifica alla legge, si dovesse e si potesse sicuramente osare di più. Il tentativo di trovare forme di mediazione e di compromesso porterà a risultati che scontenteranno tutte le parti. Quindi, cari colleghi, tanto fumo per pochissimo arrosto. Il problema vero, di cui nessuno parla, non è chi pagherà per l'errore commesso (se sarà lo Stato, che si rivarrà sul magistrato), ma se e quando la responsabilità sarà acclamata. Questo indurrà il meccanismo ad arrovellarsi su se stesso per trovare un cavillo per non essere operativo. Ciò mi porta a pensare che non sia giusto, signor Presidente, che ci sia responsabilità senza potere, né sia giusto che ci sia potere senza responsabilità. Le due cose devono, giocoforza, andare a braccetto.

Signor Presidente, i comuni mortali, nel momento in cui commettono un errore (questo vale anche per

tutte le categorie professionali), per dolo o colpa semplice (quindi arrecando danno ad altri cittadini), giustamente devono pagare. Per i magistrati questo non sempre vale: se il magistrato sbaglia non deve essere certificata la colpa grave, e, quindi, si innesca un meccanismo molto complesso per la verifica. La nostra preoccupazione è, quindi, che poco cambierà. Non chiamiamola, quindi, riforma della giustizia; non chiamiamola riforma innovativa, né riforma risolutiva. Diciamo semplicemente, signor Presidente, che si poteva fare di più e questa è l'unica cosa certa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, inizio con una breve premessa a beneficio di chi desidera essere informato, per capire di cosa stiamo discutendo ora.

Parliamo di responsabilità civile dei magistrati, disciplinata dalla cosiddetta legge Vassalli, che nacque - vale la pena ricordarlo - in seguito all'espressione della volontà popolare, che l'anno prima (1987) venne consultata tramite *referendum*. Il senso è il seguente: l'illecito civile del magistrato obbliga verso il danneggiato esclusivamente lo Stato, che, se condannato, esercita la rivalsa nei confronti del proprio dipendente. Si tratta, quindi, di una responsabilità indiretta. Una scelta fatta a suo tempo dal legislatore per armonizzare due distinti principi, validi entrambi, che però non possono confliggere tra loro: da un lato, la tutela del cittadino danneggiato da un giudizio, diciamo così, ingiusto e, dall'altra, la garanzia del valore costituzionale dell'indipendenza e dell'autonomia della giurisdizione.

Altro - ben altro - sarebbe invece la responsabilità diretta, in cui, cioè, non è lo Stato a rispondere, ma direttamente e personalmente il singolo giudice: una forma di pressione che potrebbe condizionare ed influenzare il giudizio, soprattutto quando il magistrato fosse chiamato ad esprimersi in una controversia che dovesse contrapporre un soggetto influente, e magari economicamente potente, ad un soggetto invece più debole o addirittura del tutto debole. Si tenga presente che questa responsabilità è prevista, nella sua forma indiretta, in tutti i sistemi democratici. Vorrei qualche fare qualche esempio.

In Francia, il magistrato viene considerato un professionista che realizza per la sua parte il buon funzionamento dello Stato nel garantirne il rispetto delle regole da parte di tutti, ma i tre - sono ben tre - regimi di responsabilità prevedono tutti che sia lo Stato a garantire eventuali vittime del diniego della giustizia o della colpa dei magistrati, rivalendosi successivamente su di essi.

Cosa accade in Germania? È stato introdotto il concetto di immunità giudiziaria, per garantire l'imparzialità del giudice e la certezza del diritto, mentre lo Stato o la Federazione o i *Länder* sono responsabili nei confronti del danneggiato in caso di violazione dei doveri da parte dei magistrati, sia di ruolo sia onorari.

Anche il *common law* del Regno Unito intende che l'indipendenza della magistratura sia garantita dall'esonero della responsabilità civile diretta dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Nel sistema inglese essi sono piuttosto richiamati al dovere di corrispondere ad un concetto di *accountability*, un'affidabilità nel loro operato sia verso l'esterno sia anche nella loro relazione con i poteri pubblici e con l'ordine di cui fanno parte, mentre al lato del recepimento dello Human rights Act del 1988 è stato identificato nello Stato il soggetto chiamato a risarcire nel caso di ingiusta detenzione.

Per venire a noi, non si può dimenticare il fatto che il potere giudiziario è uno dei tre pilastri fissati dalla Costituzione: tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) indipendenti - soprattutto l'ultimo - per garantire le fondamenta democratiche della nostra Repubblica.

La contaminazione tra i primi due la vediamo tutti i giorni a scapito peraltro dell'efficienza della prima, e cioè del potere legislativo, ma anche della seconda, del potere esecutivo. Credo che nessuno di noi a questo punto voglia compromettere ulteriormente il dettato costituzionale (o forse no, forse non è così); sta di fatto che la certezza del diritto è garantita anche attraverso una magistratura che opera in modo imparziale e senza condizionamenti. Tutto ciò è così normato in ragione della delicata funzioni dei giudici.

Troppe volte, anche oggi, ho sentito paragonare i magistrati ad altre categorie di professionisti e di dipendenti pubblici, con l'argomento - che è piuttosto attrattivo per un'opinione pubblica oggi esasperata dal cattivo funzionamento generale della macchina della giustizia - che se un medico

risponde direttamente dei suoi errori, per esempio, non si vede perché un giudice non debba rispondere dei propri. Chi afferma questo trascura di considerare - o non vuole proprio dire - che un giudice, per la natura stessa della sua funzione, si trova e si troverà sempre davanti due soggetti in conflitto tra loro ed è anche evidente che è chiamato ad esprimersi, in quello che diventa un giudizio nella sintesi, a favore dell'uno o a favore dell'altro: un evento da cui - e questo lo capirebbe anche un bambino - una parte uscirà sicuramente insoddisfatta. Ben diverso è il caso di un medico, la cui attività si esplica nella cura di un malato, con cui condivide l'obiettivo finale della loro interazione.

L'argomento del chi sbaglia paga è tanto più pericoloso (nonché anche sbrigativo e approssimativo) per un'attività giurisdizionale che sia indipendente e autonoma in un Paese come il nostro, in cui è generalizzata la tendenza a vivere i casi propri come eccezione alle regole, in cui è ormai consolidata l'abitudine a legiferare in modo stratificato, disorganico e disomogeneo, e in cui addirittura il linguaggio delle leggi è tortuoso e (forse volutamente) spesso ignaro del corretto e trasparente uso della lingua italiana. Anche per questa ragione nella legge Vassalli è presente la clausola di salvaguardia, per cui viene sempre fatta salva l'attività di interpretazione del diritto e quella della valutazione del fatto e delle prove: un concetto che viene mantenuto anche nel testo che discutiamo oggi in Aula.

Veniamo alle necessità di oggi, che ci portano a discutere delle modifiche di quel testo del 1988. Le ragioni per una sua revisione sono sostanzialmente due: la prima è la scarsa applicazione di questa legge. Effettivamente il documento che ci venne consegnato a suo tempo, il resoconto dell'efficacia dal 1988 ad oggi, mostra che le proposte sono state 410; 71 quelle in attesa di ammissibilità, 266 le inammissibili definitive, 25 quelle inammissibili impugnate, 35 le ammissibili definitive, 7 quelle accolte, 17 quelle respinte e 44 pendenti.

Possiamo ammettere che sicuramente il filtro agisce in modo estremamente potente. Quindi, la scarsa applicazione di questa legge si suppone sia soprattutto in relazione all'esistenza del filtro di ammissibilità, che è il vaglio preliminare che la richiesta del cittadino deve superare perché si possa dare corso alla sua istanza.

La procedura di infrazione, invece, è la seconda ragione. È stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione nei nostri confronti con cui si richiama l'Italia ad integrare la normativa vigente, inserendo il diritto per il privato cittadino a chiedere il risarcimento allo Stato, nel caso in cui il danno che ha subito sia frutto di una errata interpretazione delle norme europee, di un' erronea valutazione dei fatti e delle prove operata nell'ultimo grado di giudizio o di una violazione manifesta del diritto europeo vigente.

Ora, questo è certo, ma sgombriamo subito il campo da una leggenda: l'Europa non ci chiede di introdurre una responsabilità diretta; anzi, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che tale responsabilità deve ricadere sullo Stato.

Il testo che giunge ora in Aula, per la verità, assomiglia molto a quello che noi filologi chiameremmo un passo corrotto - *absit iniuria verbis* - in cui "corrotto" si spiega in ragione di un percorso assai accidentato che ha tenuto impegnata a lungo la Commissione in un difficile e delicato lavoro di riflessione, composizione e ricomposizione di posizioni differenti.

Personalmente devo dire che, nel bene o nel male, il fatto che si sia eseguito un *iter* parlamentare in cui il Governo, pur desiderando a più riprese intervenire in modo più massiccio con un proprio disegno di legge, in realtà è stato attivo limitatamente alla parte che gli compete ed è fissata, vale a dire fare proposte emendative e partecipare costruttivamente alla discussione.

Ritengo dunque che questo *iter* parlamentare sia una vittoria della democrazia parlamentare, perché abbiamo visto una discussione nella Commissione di merito, una discussione tecnica e politica su una materia così complessa, e soprattutto un'espressione di voto dei singoli rappresentanti eletti. Questo nonostante l'eco negativa nella strana maggioranza che ci governa, e che abbiamo sentito risuonare anche oggi, e nonostante l'interferenza della concomitante legge europea; voglio qui ricordare che in un disegno di legge di iniziativa governativa attraverso un voto segreto è stato inserito, ribaltando la volontà del Governo, la responsabilità diretta, stralciata poi in Senato, grazie a quel perfetto

bicameralismo che questo stesso Governo (che ne ha approfittato e ne approfitta a più e più riprese) vorrebbe eliminare, con un voto di fiducia.

Al di là dell'evidenza che questa mia breve narrazione mette in luce in termini di difficoltà rispetto alla relazione tra l'esistenza di una maggioranza e la sua volontà politica di muoversi in una certa direzione e la corrispondenza poi con il voto dei rappresentanti eletti, il fatto che si giunga in Aula con un percorso di questo tipo, al di là dei risultati e dei contenuti, deve essere preso comunque come una vittoria di noi tutti che qui abbiamo finalmente fatto quello che dovevamo fare e che siamo chiamati a fare.

Nel testo originario in discussione in Senato, con l'approvazione di emendamenti soppressivi presentati da numerosi Gruppi, tra cui quello cui appartengo, in Commissione è stato soppresso l'articolo 1, che conteneva l'introduzione della responsabilità diretta. È stato così soppresso grazie ad un voto impropriamente oggetto di critiche, come se la responsabilità nel prendere posizione su una materia così delicata potesse essere oggetto di condizionamenti che nascono da accordi superiori o extraparlamentari. Nel testo licenziato dalla Commissione è stato rimosso il filtro di ammissibilità, il che potrebbe effettivamente risolvere la scarsa applicazione della legge Vassalli, anche se potrebbe essere fonte di un sovraccarico indiscriminato di richieste (probabilmente molto fondate, ma molte magari anche infondate).

È stato inserito quanto richiesto per chiudere la procedura di infrazione, cioè la considerazione del diritto europeo, benché con una formulazione che riprende pari pari nella parte finale, in modo un po' goffo, il testo della già citata sentenza della Corte europea: il giudice «deve tenere conto della posizione adottata da una istituzione europea», non circoscrivendo così cosa si intende con «istituzioni» e utilizzando un linguaggio che non è propriamente il più adatto per una materia così delicata. Non è una definizione stringente, ma valuteremo comunque, in fase di discussione degli emendamenti, questo e altri aspetti forse non ben coordinati nel testo.

Mi preme fare qualche breve considerazione finale, molto importante per me.

L'istituto della responsabilità civile ha una funzione riparatoria volta a risarcire chi è stato danneggiato. Sarebbe improprio darle una connotazione etica, così come sarebbe improprio spacciare questo istituto come uno strumento per aumentare lo scrupolo e le qualità delle prestazioni del magistrato e, di riflesso, risolvere - così come si vorrebbe far credere ai destinatari di un uso mediatico del tema - un sistema in difficoltà come l'amministrazione della giustizia e la somministrazione del diritto si snellirebbe magicamente, in virtù di una pressione sui magistrati stessi. È tristemente ovvio che non è così, non sarà così e non sarebbe così.

Come ha già detto la collega Stefani e come già è stato detto in quest'Aula, la giustizia (non finiremo mai di dirlo), in particolare quella civile, avrebbe bisogno di ben altro: da investimenti seri nella informatizzazione a una migliore distribuzione di risorse e tanto altro, cui spetta prima di tutto all'Esecutivo provvedere. Noi, come legislatori, avremmo altre priorità.

Il vice presidente della Commissione europea Timmermans la settimana scorsa ha inserito al primo posto, nell'elenco delle azioni urgenti di cui il nostro Paese ha bisogno, il contrasto alla corruzione e ai reati finanziari. E noi qui temporeggiamo, rimandiamo e aspettiamo. A me sembra che alla giustizia stia accadendo quanto accade da anni all'istruzione, un altro pilastro - forse non a caso - nella costruzione del senso civico.

Dal momento che non riusciamo (o non vogliamo) avere un sistema davvero efficiente, parliamo d'altro, togliamo credibilità e risorse, destituiamo le funzioni davanti all'opinione pubblica, non investiamo nella qualità e nella professionalità di tutti coloro che concorrono a realizzare gli obiettivi costituzionali propri. Quindi, concludiamo questo buon *iter* parlamentare per necessità, rendendoci conto che però le necessità di cui la giustizia oggi ha bisogno sono altre. E provvediamo rapidamente. *(Applausi della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(NCD)*. Signor Presidente, oggi l'Aula giunge all'approvazione di un provvedimento

importante, che disciplina un aspetto controverso ed estremamente delicato, in un sistema in cui il bilanciamento dei poteri dello Stato deve sempre restare in equilibrio.

Tutte le forme di professione e in generale le attività umane sono sottoposte a forme più o meno gravi di responsabilità. Non è dunque giustificabile, e lo consideriamo un privilegio insopportabile, che gli errori giudiziari restino privi di conseguenze e che i loro responsabili siano al riparo da ogni conseguenza grazie alla responsabilità dello Stato, che si ripercuote, alla fine, sui diritti di ogni cittadino.

Anche i richiami della giurisprudenza delle istituzioni europee confermano inevitabilmente il principio per cui non vi è esercizio di potere senza corrispettiva responsabilità.

Il testo licenziato dalla Commissione, cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, è un buon punto di partenza in tal senso.

L'articolato interviene sul sistema sin qui disciplinato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 che regola il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati.

Come è noto, tale apparato normativo fu introdotto nel nostro ordinamento a seguito di *referendum* abrogativo che incise, eliminandole, sulle norme del codice di procedura civile che disciplinavano l'irresponsabilità del magistrato per danni derivanti dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Con l'attuale sistema il cittadino può agire soltanto contro lo Stato e non direttamente contro il magistrato. In caso di condanna lo Stato può esercitare la rivalsa sul magistrato il cui comportamento ha dato origine alla condanna.

L'articolo 1 contiene oggetto e finalità del disegno di legge. L'oggetto è la modifica delle norme di cui alla legge anzidetta con la finalità di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Con l'articolo 2 si prevede, intervenendo sulla stessa legge, che «fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis* e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove». Inoltre, si stabilisce che «costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione».

Con il comma 3-*bis* si stabilisce che «ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Con l'articolo 3 si propone di parificare i termini per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Con l'articolo 4, che esclude l'efficacia di giudicato, si modifica il comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 188 del 1988 (legge Vassalli) che esclude l'efficacia di giudicato della sentenza di condanna al risarcimento nella causa di rivalsa e disciplinare.

Con gli articoli 5 e 6 si disciplinano il concreto esercizio dell'azione di rivalsa e dell'azione di regresso.

In particolare, per quanto riguarda l'azione di rivalsa, si prevede che «il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove» siano «stati determinati da dolo o negligenza

inescusabile. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

«La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

Come già detto, il testo è quindi un buon punto di partenza. Ciò non significa che non sia perfettibile e infatti, a nostro avviso, va anche raddrizzato. Non si comprende come mai, nei casi di violazione manifesta della legge, non si debba tener conto altresì del mancato adeguamento da parte del giudice, senza una sufficiente motivazione, all'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione. L'obbligo per il giudice di motivare sentenze difformi dai pronunciamenti a sezioni unite della Cassazione è certo un elemento forte, che garantisce però l'affidamento del cittadino alla legge ed alle istituzioni. Nel momento in cui, ad esempio, si chiede alle amministrazioni trasparenza nei procedimenti adottati, nei quali la motivazione del provvedimento è considerata come obbligatoria nei confronti del cittadino, sia come elemento di trasparenza, sia come fattore di eliminazione delle asimmetrie informative che possono sussistere nei procedimenti, non si comprende perché ciò non possa avvenire anche in campo giudiziario. L'obbligo per i magistrati di motivare perché si discostino dalle sentenze delle sezioni unite della Cassazione è, a nostro avviso, un diritto del cittadino, che deve sapere quale sia l'innovazione apportata dal giudice. La funzione nomofilattica della Corte risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini. Il disegno di legge stabilisce che non possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ma che, in caso di violazione manifesta della legge, debba necessariamente tenersi conto del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, all'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione. D'altro canto, questa funzione della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto; dall'altro, quella di fornire indirizzi interpretativi uniformi, per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell'ordinamento giuridico attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.

Questa seconda fattispecie porta quindi alla certezza del diritto e gli stessi interventi legislativi, anche ultimamente, sono andati nella direzione di un rafforzamento di tale funzione della Corte. Il decreto legislativo n. 40 del 2006 ha mirato sostanzialmente a dare maggior peso alle pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione, impedendo a quelle semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle sezioni unite. Il decreto valorizza la tradizionale funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge e di garantire l'unità del diritto oggettivo nazionale che l'ordinamento giudiziario attribuisce alla Suprema corte.

Concludo, signor Presidente, evidenziando altri aspetti che potrebbero essere migliorati nel testo.

L'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del magistrato dev'essere esercitata anche quando la sua responsabilità derivi da imperizia inescusabile, non solo da dolo o negligenza inescusabile. Riteniamo inoltre debba essere definita in modo certo la responsabilità erariale e contabile del magistrato, dopo che lo Stato abbia pagato per mala giustizia nei confronti di una persona fisica o giuridica. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, sul merito del provvedimento in esame, della sua valenza tecnica, dei problemi interpretativi, dei numerosi errori e degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, necessari per meglio definire la fattispecie, si è

soffermato il collega intervenuto poc'anzi. Vorrei quindi esprimere qualche valutazione più politica, nel merito della scelta politica di portare in Aula proprio questo disegno di legge tra le decine di provvedimenti ben più urgenti e di cui la giustizia nel nostro Paese avrebbe assoluto bisogno.

La Commissione giustizia del Senato ha lavorato fino alle due di notte per licenziare questo provvedimento; presenti per tutto il tempo sono stati il signor Ministro della giustizia ed il vice ministro Costa.

Molti cittadini si saranno chiesti se si sia trattato di un provvedimento per combattere la corruzione o il falso in bilancio, o se si sia discusso del tema dell'evasione fiscale o di come combattere la mafia.

Il nostro Paese infatti è devastato dalla corruzione. La criminalità organizzata è la prima impresa del Paese per fatturato ed oltre 130.000 processi si prescrivono ogni anno, pari ad altrettanti fallimenti della nostra giustizia.

Non si è affrontato nulla di tutto questo. Ci siamo trattenuti per esaminare e licenziare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Eppure, mai abbiamo avuto prima, in questa legislatura, una così qualificata rappresentanza del Governo in Commissione per tutto il tempo delle votazioni e mai la Commissione si è trattenuta sino a quell'ora, come se la responsabilità civile dei magistrati fosse diventata or ora la priorità delle priorità. Infatti, per voi di questa maggioranza sono diventati i giudici ed il loro profilo di responsabilità la vera priorità per il Paese. Ma sarà quella sulla responsabilità civile dei giudici la riforma che darà una svolta alla giustizia in Italia? Prima della lotta alla mafia, della lotta all'evasione e dell'introduzione del falso in bilancio, dell'approvazione di una norma finalmente anticorruzione? Prima della norma sul conflitto di interessi?

Con un Governo di centrodestra, probabilmente nel Paese si sarebbe parlato di un'azione intimidatoria o addirittura di una vendetta nei confronti della magistratura. Con il centrosinistra al Governo, invece, è tutto «normalizzato». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Diventa normale perfino presentare un emendamento al disegno di legge n. 1070 del seguente tono: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico, composto da professori ordinari di psichiatria... che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo..., il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il tribunale di appartenenza».

Ora, a parte l'evidenza per cui a necessitare di una visita psichiatrica è con tutta probabilità il proponente dell'emendamento, a parte il fatto che se non fosse stato ritirato sarebbe stato respinto in Commissione, il tono di questo emendamento rende bene l'idea di come intenda la separazione dei poteri, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura una fetta significativa di forze politiche presenti in quest'Aula, secondo le quali la figura del magistrato non risponde affatto al modello costituzionale. Forze con le quali questa maggioranza porta avanti le più importanti riforme in questo Paese.

Tanto la responsabilità civile dei magistrati, quanto la messa in discussione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e la separazione delle carriere dei magistrati, sono tre cavalli di battaglia tradizionali di Berlusconi, che non hanno avuto particolare fortuna nelle passate legislature. Ci voleva dunque un Governo di centrosinistra.

Peraltro, da oltre un anno, in Commissione giustizia ci occupiamo non solo di responsabilità civile dei magistrati, ma anche della loro incandidabilità, di sanzioni disciplinari per i magistrati e così via, in sfregio alle vere priorità della giustizia nel nostro Paese.

L'aggravamento della fattispecie di responsabilità civile dei magistrati presenta il rischio di sottoporre a ricatto e minaccia il pm o il giudice, specialmente nei processi più delicati. È infatti del tutto prevedibile che le azioni verranno mosse soprattutto nei casi in cui sono in gioco rilevanti questioni economiche. Un pm medio in Italia può avere pendenti anche 800 indagini, e a volte sappiamo che sono molte di più. In ognuna di esse avrà almeno una persona offesa o un indagato scontento e pronto a fare ricorso.

Certo, qualcuno ha sostenuto che in fondo ce lo chiede l'Europa. Ma l'Europa ci chiede di dare applicazione al principio per cui gli Stati membri dell'Unione europea siano responsabili per i danni

arrecati ai singoli da pronunce giurisdizionali in contrasto col diritto europeo. Citando il professor Trimarchi: «La sentenza e il diritto europeo richiedono una responsabilità dello Stato, e non già del giudice. Nella sentenza non vi è neppure una riga interpretabile in quel senso, né avrebbe potuto esservi».

Anche secondo il CSM e l'ANM non sussiste alcun obbligo per l'Italia di introdurre una responsabilità del singolo giudice. L'Europa, anzi, conferma che nei confronti del cittadino l'unico responsabile è lo Stato. Bruxelles si limita a constatare che l'Italia non ha dato seguito alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. La pronuncia ribadiva la responsabilità diretta dello Stato nei confronti del cittadino, affermando che la responsabilità stessa non può essere limitata ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ma deve essere ampliata a tutti i casi di erronea applicazione della norma comunitaria.

Vorrei citare qualche breve riga di considerazioni espresse dal giudice Alessio Liberati, tuttora attuali: «Mi aiuterà la proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati a prendere decisioni giuste o a sbagliare di meno? Temo proprio di no. È una legge che non mi piace. Non per paura di essere condannato: basterà pagare un'assicurazione, probabilmente. Non per paura di essere giudicato: pagare per i miei errori, paradossalmente, mi aiuterebbe a scaricare la coscienza. Ho paura, invece, di non avere coraggio di giudicare serenamente. Ho paura di giudicare con il retropensiero, non dichiarato neanche a me stesso, di rischiare soldi e carriera. Ma, soprattutto, ho paura di farmi involontariamente condizionare da chi ho davanti. Sì, perché in futuro (...) i giudici non rischierebbero nulla se sbagliassero una decisione nei confronti di un debole, di un povero, di un emarginato, che già ora (...) non è certo avvantaggiato dall'assistenza legale di un principe del foro. Rischieranno carriere e soldi, invece, solo quando giudicheranno il potente di turno, il ricco, l'arrogante che può permettersi di scomodare avvocati e sborsare soldi per cercare "giustizia ad ogni costo" (ma, il più delle volte, sarebbe corretto chiamarla vendetta)».

In conclusione, mettere mano alla norma sulla responsabilità civile dei magistrati per renderla più efficace invero può essere opportuno quand'anche non urgente tanto quanto le molte altre questioni già citate, ma ho tutta l'impressione che anche questa in esame sarà un'altra legge che favorirà i potenti, indebolirà marginalmente la magistratura e aumenterà, di conseguenza, l'ingiustizia. Francamente, non se ne sentiva proprio la necessità. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Carlo e Nello Rosselli» di Aprilia, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 12,30)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo la parola con un po' di disagio, pur avendo sostenuto la richiesta del Governo - fondata - di accelerare i tempi di questo disegno di legge e pur avendo sostenuto una serie di emendamenti che erano stati predisposti dal sottoscritto e accolti dal Governo. Il disagio deriva dal fatto che, ancora ieri, il Ministro della giustizia ha parlato di un possibile decreto-legge che, anzi, si fa sempre più probabile. Credo, invece, che dovremmo tutti ragionare.

In questa materia - e mi rivolgo in particolare al senatore Cappelletti - l'intervento normativo non è necessitato soltanto dalla decisione della Corte europea, ma dall'inefficacia e riscontrata inidoneità

della cosiddetta legge Vassalli a dare risposte a questo problema.

Vorrei ricordare a tutti l'articolo 2 della legge Vassalli, che non è stato modificato, il quale specificamente dice che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

Perché è scritta così questa norma? È dal 1968 che la Corte costituzionale ha detto che l'articolo 28 della Costituzione si applica anche ai magistrati. Per chi non lo ricordasse, l'articolo 28 specifica che i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili sotto il profilo civile e che tale responsabilità si estende allo Stato. La Corte ha aggiunto poi che tale previsione poteva essere modulata diversamente per i magistrati, al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza.

A tale riguardo, il testo al nostro esame, d'iniziativa del senatore Buemi e di altri senatori e già votato dalla Commissione, contiene la clausola di salvaguardia che caratterizza tutte le norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e disciplinare dei magistrati, stabilendo il principio secondo il quale non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. Questa affermazione, che io condivido in pieno, mi ha portato a presentare in Commissione, con il consenso del Governo, tutta una serie di emendamenti riferiti al comma 3, dell'articolo 2, riguardanti proprio l'individuazione dei vari casi, rispetto all'ipotesi di travisamento del fatto e delle prove introdotta dal Governo: su questo punto devo dire che era migliore il testo Vassalli, che conteneva un'elencazione tassativa. Vi preannuncio sin d'ora che - pensando che potesse essere poi modificato - ho deciso di ritirare l'emendamento che avevo presentato sull'eliminazione del travisamento del fatto e delle prove, non già perché sia necessario, ma semplicemente perché si coniuga con l'affermazione della Corte, contenuta nella cosiddetta sentenza Traghetti del Mediterraneo: quello che interessa, infatti, è la specificazione.

Vengo allora ad alcuni emendamenti che ancora non ci consentono di essere soddisfatti e che dovrei chiarire, perché nel corso del dibattito in Commissione qualcuno ha sostenuto che si trattava di una posizione volta ad imporre un conformismo giudiziario.

Il vice ministro Costa, il senatore Zanda e il senatore Lumia sanno come ho interpretato il ruolo del Governo quando ne facevo parte sia in quest'Aula che alla Camera. Credo che sia dovere del Governo, signor vice Ministro, tentare la verifica della bontà degli emendamenti e la possibilità di soluzioni di mediazione. Questa è infatti la realtà quando si tratta di individuare dei principi corretti.

L'emendamento 2.117 è volto ad aggiungere al comma 1, lettera *c)*, capoverso «3», le seguenti parole: «, ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione». Per chi non lo sa - non voglio dire per ignoranza - questa è l'affermazione forte della libertà del giudice nell'interpretazione della legge. Se non c'è questo principio, non c'è libertà. Questo principio ha consentito di battere l'interpretazione scorretta che voleva la necessità di conformazione alle decisioni della Corte di cassazione da parte del giudice. Siccome qui si tratta di affermazioni, era sbagliato usare il termine differenziarsi, come sostenuto nella proposta del senatore Buemi. Non è questo. Occorre che il giudice richiami la sentenza. Cosa è questa? È una negligenza, la più grave negligenza: un giudice che non tiene conto di come è stata interpretata una norma dalla sezioni unite della Corte di cassazione e gli basta soltanto citarla e motivare; questo è da sempre il principio di libertà di decisione del giudice e non di conformazione. E se esso non c'è, vuol dire che di fronte all'aver finalmente battuto quella tesi che voleva che il giudice si conformasse al regime della Corte di cassazione, vuole dire ancora oggi ritornare a quel dubbio che invece non sussiste. Non averne tenuto conto vuol dire proprio questo, che bisogna solo citare perché, altrimenti, sei un ignorante. Badate; noi non abbiamo un giudice eletto. Un giudice nel nostro Paese pronuncia le sentenze in nome del popolo italiano e ricava la sua legittimazione non dal concorso. La legittimazione del giudice deriva dalla sua professionalità, dal suo modo di esercitare la funzione e, quando esercita la funzione, ignorare quello che è un principio di diritto e dar torto ad un cittadino perché ignora quel principio di diritto, è una cosa sbagliata.

Una cosa diversa è dire che nonostante ci sia quel principio di diritto, il giudice ha la possibilità di

motivare diversamente e non tener conto di quel principio, come è in effetti avvenuto. Cito solo uno dei casi; nella responsabilità disciplinare dei giornalisti, dopo 50 anni che la Corte di cassazione riteneva che il termine di prescrizione non maturasse durante i giudizi di Cassazione, ci fu un collegio che nonostante la costante giurisprudenza, si dichiarò di contrario avviso per una determinata ragione. È qui la libertà.

Non capisco quindi un eventuale parere contrario del Governo. Ecco perché ho richiamato la necessità di un Governo che sappia fare il governo di mediazione e sappia tener conto di questo principio, condiviso e affermato da tutti. Esprimere parere contrario, signor relatore, significherebbe farlo solo perché è proposto dall'opposizione. Solo per questo perché se è condiviso, bisogna essere coerenti con quello che è scritto.

Vi è poi un altro aspetto, che è ancora più forte. Nel comma 3 dell'articolo 2 abbiamo individuato i casi in cui si può riscontrare la colpa grave. Di chi? Non dello Stato, senatore Cappelletti, ma la colpa grave del magistrato, perché è solo il magistrato che determina la responsabilità dello Stato, e non è l'inverso.

E allora, se così è, vi rendete conto che oggi, in Europa, abbiamo un sistema in base al quale qualsiasi giudice di qualsiasi Stato dell'Unione europea non può interpretare la norma di diritto europeo. Se ha dei dubbi o la interpreta secondo quanto la lettera della legge dice, deve obbligatoriamente rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sede a Lussemburgo per l'interpretazione. E correttamente il Governo l'ha messo.

Ma qual è la conseguenza? Se la Corte ha già dato quella interpretazione, vi è un obbligo dei giudici di conformarsi. Badate che il fatto di aver il Trattato europeo previsto che solo la Corte di giustizia europea è abilitata ad interpretare il diritto europeo, vuol dire una sola cosa: occorre garantire l'uniforme interpretazione del diritto in tutti gli Stati europei. È questa la ragione dell'ulteriore mio emendamento, che è una specificazione di quanto avete detto, anche se io propongo una sostituzione, come anche altri senatori, nel senso che propongo di sostituire, al comma 1, lettera *c)* capoverso «3-bis», secondo periodo, le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea» con le seguenti: «del grave contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione già espressa dalla Corte di giustizia europea». Tutto ciò nella consapevolezza che, nel linguaggio europeo, la «posizione adottata» vuol dire anche una sorta di normazione e di provvedimenti dell'istituzione europea.

Allora, signor Vice Ministro, riformuli l'emendamento, tenendo conto del mio e specificando l'idea di quanto era scritto nell'emendamento del Governo, in modo tale da far *pendant* con l'altra sul «non aver tenuto conto». Ciò significa lasciare all'interprete il dubbio dell'interpretazione, che è sbagliato perché noi dobbiamo dare certezze, specie in questa materia.

Ho sentito parlare, se non ricordo male, dal senatore Mancuso e da qualche altro senatore, della necessità di inserire anche l'imperizia e via dicendo. Nel mio emendamento 5.103, signor Vice Ministro, al posto di «negligenza inescusabile», ritengo che dobbiamo per forza dire: «ovvero nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-*bis*, ovvero quando il danno ingiusto è stato determinato da dolo». Il dolo infatti - ho letto anche l'emendamento del relatore - vuol dire qualcosa che non è legato a quelle sole ipotesi. Se c'è un dolo che prescinde da quell'ipotesi che stabilisce un determinato risultato non corretto, vi è comunque responsabilità. E allora per quale motivo limitare a negligenza inescusabile?

Abbiamo detto che l'articolo 2 della legge parla di dolo o colpa grave del giudice. Abbiamo individuato, limitandoli, i casi di colpa grave. La legge Vassalli prevedeva la rivalsa per i casi di colpa grave, e tutta la legge parlava di negligenza inescusabile. Il senatore Mancuso giustamente ha parlato di imperizia: e perché negligenza, imperizia, imprudenza ed inosservanza di ordini e discipline, come è previsto per qualsiasi caso di colpa grave, non devono essere considerate?

Il mio emendamento, quindi, non fa altro che tradurre in concreto i casi di colpa grave che abbiamo individuato insieme e scritto. Addirittura l'elencazione contenuta nella legge Vassalli era del tutto tassativa; anche questa è tassativa.

E allora mi domando perché adottare una formula del tutto sbagliata, diversa, di limitazione se si giustifica, in base alla sentenza della Corte costituzionale del 1968, una diversità di disciplina rispetto ai pubblici dipendenti, che si ha attraverso l'azione indiretta e modalità di accertamento che hanno una loro valenza.

Signor Vice Ministro, il mio intervento è nel merito, ma riguarda anche il profilo della correttezza dei rapporti con il Parlamento. Il testo Buemi all'articolo 4, di cui proponete soltanto oggi la soppressione, non è mai stato oggetto di alcuna modifica e nessun emendamento durante il dibattito in Commissione, che è durato a lungo: addirittura otto mesi perché avevate chiesto il rinvio. Vi era condivisione da parte di tutti e del Governo, che non ha mai ritenuto né di formulare emendamenti né di sollecitarli. Che dice questo articolo? «La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato (...)». Mi ascolti, Vice Ministro, se l'articolo avesse detto che quella decisione faceva stato nel giudizio di rivalsa e nel procedimento disciplinare avrei votato contro o ne avrei chiesto la soppressione: ma non dice questo! Non bariamo: qui si dice una cosa ben diversa! L'articolo dice che la decisione fa stato solo in ordine all'accertamento del fatto. Allora, ritornando all'articolo 2 cosa vuole dire? Se la sentenza di condanna dello Stato ha stabilito che un fatto che risultava incontrovertibile dagli atti del processo era sbagliato, cioè si è stabilito che invece non risultava, questa ricostruzione del fatto prescinde dalla valutazione che si fa ai sensi della rivalsa o ai fini dell'affermazione della responsabilità. Quindi, signor Vice Ministro, mi deve spiegare per quale motivo ci si limita ad affermare che la decisione fa stato solo relativamente alla ricostruzione dei fatti. Insomma, partiamo da una sentenza passata in giudicato; lo Stato viene condannato perché vi è certezza matematica, non più discutibile che in quel processo il giudice ha affermato che un fatto non era avvenuto, non c'era la prova di un fatto e invece c'era. Allora noi non diciamo nemmeno questo. Io sono favorevole a mantenere la libertà del giudizio in sede di rivalsa e la libertà di giudizio disciplinare, ma quella attiene alla valutazione dell'elemento soggettivo e di tutto il resto. Qui stiamo ragionando esclusivamente della possibilità di tener conto dell'accertamento di un fatto. Poi la valutazione sul rientrare o meno nel caso di colpa grave e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e di tutto il resto è libera. Non c'è nessuna vincolatività in questa affermazione.

Da ultimo, spiego perché ho formulato un emendamento sulla misura della rivalsa. Ho detto all'inizio del mio intervento che in base all'articolo 28 della Costituzione i magistrati sono parificati agli impiegati civili dello Stato, avendo noi recepito nel nostro ordinamento la figura del magistrato che ci proviene dal modello napoleonico (magistrato selezionato per concorso e con una sua dignità). Però è giusto introdurre tutte le differenziazioni come la responsabilità indiretta e, signor Vice Ministro, la limitazione nei casi di colpa grave. Con l'emendamento all'articolo 5 che ho richiamato, 5.103, si intende limitarli a quanto indicato nell'articolo 2 come se fosse un'elencazione tassativa. Dopo di che, come i pubblici dipendenti, il magistrato risponde interamente.

E poi, certamente, con un emendamento propongo una correzione nel senso di dare la possibilità di pagare mensilmente (nel caso, questo importo è rateizzato). Signor Vice Ministro, l'importo non può essere di un terzo dello stipendio, come nel testo approvato dalla Commissione. La previsione di un terzo è sbagliata: contrasta con le nostre leggi! Non si può provvedere ad un prelievo dallo stipendio in misura superiore al quinto. Quindi, ci si riconduce all'affermazione di principio che parifica i magistrati agli altri.

E poi, ancora non mi si dica che questo provvedimento incide sull'indipendenza dei magistrati. Lei sa, bene, signor Vice Ministro che io fui uno degli artefici della legge Vassalli e mi rendo conto degli errori che abbiamo commesso. Ma sono anche stato magistrato per quarant'anni e, avendo creato un *pool* di assicurazioni posso dire che, con 200 euro l'anno c'è la possibilità di garantirsi. Non credo che questa formulazione porti a squilibrare. Il magistrato, grazie a Dio, ha una sua dignità: l'alta funzione che svolge non può essere inficiata da poche centinaia o migliaia di euro. Infatti, così come gli altri professionisti e dipendenti pubblici (che hanno uno stipendio inferiore a quello del magistrato) hanno la possibilità di garantirsi attraverso una polizza assicurativa, credo che tale possibilità la abbia anche il magistrato. Allora, a questo punto, ricostruiamo e diamogli dignità della sua funzione attraverso le

correzioni che le ho citato, signor Vice Ministro. Credo che, con un minimo di capacità di mediazione e di volontà di arrivare ad una legge chiara, certa che non lasci equivoci, se il Governo convenisse con queste soluzioni, potremmo anche arrivare ad una votazione all'unanimità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Albertini)*.

PRESIDENTE. Colleghi, visto l'orario ed essendoci anche richieste di interventi di fine seduta, direi di rimandare l'ultimo intervento in discussione generale al pomeriggio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, si scrive «lingua dei segni», ma si legge «nessun diritto». Sì, perché l'Italia è una delle poche Nazioni rimaste, a livello europeo, a non aver ancora dato un opportuno riconoscimento alla lingua dei segni. Al contrario, in Finlandia e in Austria questa lingua trova espressa menzione nelle Carte fondamentali, mentre in Spagna, Islanda e Danimarca vi sono apposite leggi costituzionali che ne sottolineano l'importanza.

A dispetto di dati che testimoniano la drammaticità della situazione, sul piano legislativo italiano non viene fatto alcuno sforzo nella giusta direzione. Eppure, ogni anno, nello Stivale nascono circa 1.500 bambini affetti da sordità, mentre quelli che sviluppano problemi uditivi fin dai primi anni di vita sono compresi tra i 15.000 e i 20.000.

La lingua dei segni, nei fatti, è una delle modalità di espressione che permette a persone sorde, sordocieche e disabili dell'udito di essere parte integrante del tessuto sociale. Per questa ragione, in questi giorni numerose sono state e saranno le manifestazioni dinanzi alle prefetture di tutta Italia da parte di associazioni ed enti coinvolti, a livello nazionale o a livello locale, affinché la LIS non sia più un acronimo sconosciuto.

Ignorare nel nostro ordinamento questa modalità di comunicazione vuol dire negare a migliaia di persone gran parte delle proprie libertà, a partire dalla libertà di scelta della forma espressiva che si desidera utilizzare; vuol dire negare l'effettività del principio di non discriminazione, dei diritti del singolo e, con essi, delle relazioni sociali, interpersonali e lavorative.

Per un disabile dell'udito che cerca lavoro, che decide di andare al cinema o che, più semplicemente, chiede un caffè in un bar o domanda informazioni, la comunicazione diventa un muro insormontabile.

E il fatto che il Ministero della salute contempla, per lo più, la sordità come una conseguenza dannosa di altre patologie, che non aggiorni e non divulghi dati utili da anni e non riconosca la lingua dei segni, è veramente grave.

E allora... *(La senatrice Donno ringrazia nel linguaggio LIS)*. Questo è il gesto che una persona fa per dire «grazie». Ebbene, vorrei che questi gesti diventassero di uso comune e che la lingua dei segni, la LIS, fosse come la lingua italiana, riconosciuta e quindi universale. *(La senatrice Donno ringrazia nuovamente nel linguaggio LIS. Applausi dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei per formulare un invito diretto al presidente Grasso. Mi rivolgo a lei per un fatto che a nostro avviso è abbastanza grave, anzi gravissimo.

Il Governo, nel modificare il codice antimafia per l'ennesima volta, avvalendosi di una delega del 2010, che è reiterata per i correttivi (soliti), ha presentato un decreto legislativo che il 1° ottobre è stato assegnato alle Commissione riunite 1a e 2a.

Si dovevano semplicemente apportare alcuni correttivi: uno di questi era relativo alla documentazione antimafia che le aziende devono produrre quando fanno dei lavori pubblici. Una documentazione antimafia che deve essere prodotta dal titolare e da tutti i soggetti responsabili dell'azienda e dai relativi familiari conviventi. Purtroppo, la norma non prevedeva la dicitura «maggiorenni», quindi effettivamente era troppo estensiva (addirittura si potevano coinvolgere anche i figli minorenni). Bastava pertanto aggiungere la parola «maggiorenni» e tutto si sarebbe risolto: era quello l'obiettivo.

Quando, però, il testo è arrivato per il parere alle Commissioni riunite ci siamo accorti che si parlava di maggiorenni in riferimento ai soggetti di cui all'articolo specifico, ma residenti nello Stato italiano. Sono state introdotte queste parole, nottetempo, e non sappiamo come e perché (ma possiamo immaginarlo), per limitare la produzione della documentazione antimafia, rispetto a quei titolari di aziende che stanno all'estero, esclusivamente ai titolari, appunto, senza estendere la previsione ai familiari. Ora, lasciando da parte il differente trattamento tra un'azienda che ha il titolare residente all'estero rispetto ad un'azienda il cui titolare risiede in Italia, che già sarebbe una violazione della concorrenza, rendiamoci conto che questo è un invito alle mafie ad intestare le loro aziende al familiare «pulito», farlo risiedere all'estero cosicché nessuna documentazione antimafia verrà richiesta ai familiari mafiosi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è altro regalo alle mafie, insieme al 416-*ter* e a tutto il resto.

Ma la cosa più vergognosa (e qui, presidente Grasso, chiedo veramente il suo intervento; mi dispiace che non sia qui presente) è questa: che le Commissioni riunite 1a e 2a all'unanimità - lo sottolineo - hanno approvato un parere recependo queste osservazioni, riconoscendo che effettivamente quella limitazione era eccessiva. Ci aspettavamo, quindi, che il decreto legislativo recepisse queste osservazioni. Ebbene no: il 13 ottobre il decreto legislativo è stato pubblicato così com'è, quindi con l'ennesimo scacco a questo Parlamento che viene considerato assolutamente nullo e insignificante dal Governo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ho presentato questa mattina con il mio Gruppo un disegno di legge di una sola riga che prevede l'abolizione di sei parole: un solo articolo semplicissimo. C'è l'unanimità della 1a e 2a Commissione, con tanto di appoggio dei due Presidenti e dei due relatori; chiedo, allora, al presidente Grasso di calendarizzare immediatamente questo provvedimento, che prevede l'abolizione di sei parole, assegnandolo alla sede deliberante presso le due Commissioni.

La questione si può risolvere in ventiquattr'ore, e la stessa cosa si può fare alla Camera, perché il decreto legislativo suddetto entrerà in vigore il 26 novembre, quindi abbiamo tempo fino al 26 novembre per correggere questo abominio, che è un ulteriore regalo alle mafie. Facciamolo adesso, non ci sono scuse: c'è tempo fino al 26 novembre e ci sono gli strumenti per farlo; sono in mano al presidente Grasso, noi glieli abbiamo dati. Adesso sede deliberante in 1a e 2a Commissione. Subito. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, ci vuole il tempo materiale per la stampa e l'assegnazione dell'atto; dopodiché, ovviamente, c'è la discrezionalità dei Presidenti di Commissione per la calendarizzazione e poi la valutazione del Presidente per l'assegnazione alla sede deliberante, però francamente non vedo grossi problemi rispetto ad un'iniziativa del genere.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,59)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Cociancich, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Ichino, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagano, Panizza, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Davico, per attività della 8a Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Esposito Giuseppe, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zin, per attività dell'Unione interparlamentare; Maran, Orellana, Scoma e Sonego per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE).

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 17 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Tommaso Ginoble, in sostituzione del deputato Gero Grassi, dimissionario.

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera, in data 17 novembre 2014, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione la deputata Maria Chiara Gadda, in sostituzione della deputata Chiara Braga, dimissionaria.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 17 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il deputato Salvatore Piccolo, in sostituzione della deputata Pina Picierno, cessata dal mandato parlamentare.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 13 novembre 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 254 e n. 255 del 3 novembre 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 36-*bis*, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: "L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 115);

dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare forma di

controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 116).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il direttore generale di Amnesty International - Italia Giovanni Rufini, di Roma, ed altri cittadini chiedono norme contro il femminicidio e, in generale, contro la violenza sulle donne e per la parità di genere (*Petizione n. 1376)*;

il signor Federico Pege, di Treviso, chiede:

la riforma del sistema scolastico, universitario e formativo (*Petizione n. 1377)*;

nuove norme in materia di scuole private e istituti scolastici legalmente riconosciuti (*Petizione n. 1378)*.

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori De Petris, Simeoni, Casaletto, Scavone, Romano, Di Biagio, Divina, Comaroli, Munerato, Crosio, Naccarato, Candiani, Centinaio, Bisinella, Arrigoni, Tosato, Bellot, Stefani e Compagnone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00222 *p.a.* del senatore Pepe.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01427 del senatore Verducci ed altri.

Il senatore Ichino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01432 della senatrice Lanzillotta ed altri.

I senatori Pignedoli, Pagliari, Idem, Collina e Broglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01433 della senatrice Bertuzzi e del senatore Vaccari.

Il senatore Pepe ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02979 della senatrice De Petris e del senatore Cervellini.

Interpellanze

GIOVANARDI, SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, Luciano ROSSI, ALBERTINI, TORRISI, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE, FORMIGONI, COMPAGNA, GUALDANI, DI GIACOMO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nell'atto di sindacato ispettivo del 18 dicembre 2013 2-00104 si ricordava che in applicazione della direttiva 2000/43/CE il decreto legislativo n. 215 del 2003 ha dato attuazione nel nostro ordinamento del "principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'UNAR (Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali) che deve garantire "parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica";

tale ufficio secondo il decreto deve operare "in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità";

a giudizio degli interpellanti senza nessuna norma di legge che lo preveda l'UNAR ha allargato la sua competenza anche alle persone LGBT (lesbiche, *gay*, bisessuali, transessuali e *transgender*);

tale ufficio opera avvalendosi di un gruppo nazionale di lavoro nominato con decreto direttoriale del 20 novembre 2012, costituito da 29 associazioni che raggruppano gli omosessuali italiani: comitato provinciale Arcigay "Chimera Arcobaleno" di Arezzo; Ireos - centro servizi autogestito comunità "Queer"; Arcigay; comitato provinciale Arcigay "Ottavio Mai" di Torino; Agedo; Parks - Liberi e uguali; Equality Italia rete trasversale per i diritti civili; Ala Milano *onlus*; Arci Gay_Lesbica Omphalos; Polis aperta; Di'gay project - DGP; circolo culturale omosessuale "Mario Mieli"; Gay

center/Gay help line; Famiglie arcobaleno; Arcilesbica associazione nazionale; Rete genitori rainbow; Shake LGBTE; circolo culturale Maurice per la comunità GLBT; associazione Icaro *onlus*; circolo Pink; Cgil nuovi diritti; Movimento identità transessuale; associazione radicale Certi diritti; avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford; Gay.NET; I Ken; Consultorio transgenere; Libellula; Gay LIB;

in collaborazione con tali associazioni di parte, l'UNAR ha emanato un documento intitolato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)" pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri sotto l'egida del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza e del Ministro per l'integrazione. Tale strategia è stata arricchita ultimamente (il 13 dicembre 2013) da un ulteriore documento, sempre pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato ai giornalisti, conosciuto come "Comunicare senza pregiudizi", a giudizio degli interpellanti senza precedenti se non al tempo delle veline del Ministro della cultura popolare in epoca fascista, nel quale si propongono 10 punti di cui tener conto quando si tratta di argomenti LGBT, con incredibili e sconcertanti disposizioni che il giornale dei vescovi italiani ha bollato come "il decalogo che rovescia la realtà", come si apprende da un articolo di "Avvenire" del 17 dicembre 2013;

il direttore dell'UNAR Marco De Giorgi era stato pesantemente censurato dal vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra durante il Governo Letta per aver prodotto, per la distribuzione nelle scuole, opuscoli intitolati "Educare alla diversità a scuola", destinati alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e a quella di secondo grado, a giudizio degli interpellanti contenenti pesanti giudizi sulla religione cattolica e sul ruolo educativo nella chiesa e nella società, con inaccettabili ed offensivi apprezzamenti negativi sul ruolo di istituti fondamentali nella storia e nella cultura del nostro Paese;

il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per bocca del vice ministro Cecilia Guerra, dichiarava di ignorare l'esistenza di questi libretti annunciando nel contempo l'emanazione di "una nota formale di demerito al direttore dell'UNAR Marco De Giorgi per la diffusione nelle scuole di materiale mai approvato, e addirittura mai conosciuto dagli organi competenti a disporne la relativa autorizzazione";

il comportamento del direttore dell'UNAR veniva censurato dal vice ministro Guerra con parole inequivocabili:"Una materia così sensibile richiede particolare attenzione ai contenuti ed al linguaggio. Questa attenzione, quando si parla a nome delle istituzioni, ricade nelle responsabilità dell'autorità politica, che devono però essere messe nella condizione di esercitarla! Non è accettabile, inoltre che materiale didattico su questi argomenti sia diffuso fra gli insegnanti da un ufficio del Dipartimento Pari Opportunità senza alcun confronto con il ministero dell'Istruzione della ricerca e dell'Università";

Gabriele Toccafondi allora e ancora oggi Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca dichiarava:"Il fatto che gli opuscoli sulla diversità siano stati redatti dall'UNAR e diffusi nelle scuole senza l'approvazione del dipartimento Pari Opportunità da cui dipende, e senza che il ministero dell'Istruzione ne sapesse niente, è una cosa grave, chi dirige l'UNAR ne tragga le conseguenze";

Piero Ostellino sul "Corriere della sera" del 4 gennaio 2014 bollava l'iniziativa di De Giorgi in un commento dal titolo: "Il burocrate ignora il senso del ridicolo";

il Ministero ha organizzato, proprio sotto l'egida dell'UNAR, la settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione che si svolgerà dal 24 al 30 novembre 2014 con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

tra i temi trattati c'è anche l'identità di genere;

alla luce degli elementi descritti a giudizio degli interpellanti l'UNAR non dà nessuna garanzia rispetto ad uno scoperto tentativo di indottrinare gli studenti di ogni ordine e grado alla teoria del *gender*, promossa dalle organizzazioni LGBT,

si chiede di sapere quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per escludere l'identità di genere dal programma della settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione in attesa che l'UNAR possa garantire di operare in "condizione di imparzialità", come recita la legge istitutiva, trattando le materie che la legge gli assegna per competenza.

(2-00225)
Interrogazioni
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, LAI, Elena FERRARA, VERDUCCI, PAGLIARI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con nota del 24 ottobre 2014 il vice segretario generale del CONI ha informato il segretario generale della Federazione italiana atletica leggera (FIDAL) in merito ad alcune questioni attinenti ai visti d'ingresso di 90 giorni da utilizzare in 6 mesi richiesti dalla Federazione per far partecipare a diverse gare in programma in Italia e in Europa atleti provenienti da Paesi fuori dall'area Schengen;
la nota citata fa altresì riferimento ad un'altra tipologia di visti (visti multipli con validità superiore ai 90 giorni da utilizzare da 1 a 5 anni) richiesti dalla FIDAL per i quali il CONI ha chiesto un parere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
in riferimento alla tipologia dei visti multipli con validità superiore ai 90 giorni la nota citata chiarisce che essi rispondono "a particolari esigenze e casistiche che costituiscono materia di attenta valutazione e generalmente è rivolta a coloro che periodicamente entrano in Italia per motivi familiari (coniuge straniero di un connazionale che vive all'estero) o per affari...Nel caso dello sport, invece occorre indicare un calendario degli eventi prodotto dai manager richiedenti di volta in volta alla Federazione Sportiva Italiana. Il mancato rispetto da parte della Federazione di detta verifica può dar luogo a rilievi da parte del Ministero degli Affari Esteri il quale ha tenuto a precisare che tali controlli e verifiche devono avvenire per tutti i visti Schengen.";
la nota, nella parte conclusiva, ha poi informato la FIDAL che "a far data dal 1° gennaio 2015 non sarà più possibile richiedere visti di questa tipologia - non meglio specificata - fermo restando che fino al 31 dicembre - come stabilito - si darà luogo alle richieste di visto in oggetto che sicuramente copriranno in parte il 2015";
a seguito della comunicazione ricevuta dal CONI la FIDAL, con nota del 10 novembre 2014, ha informato la società richiedente che dal 1° gennaio 2015 non sarà più possibile richiedere i visti di 90 giorni utilizzabili in 6 mesi e che, viste la particolari procedure di verifica richieste dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per tutti i visti Schengen (la Federazione è responsabile del controllo dell'effettiva partecipazione di ogni atleta ad ogni singola manifestazione elencata dalla società che fa richiesta dei visti), la stessa, non avendo i mezzi per operare il suddetto controllo, non intende assumersi questa responsabilità;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la società richiedente i visti opera da molti anni nell'ambito del *management* di atleti di atletica leggera (è riconosciuta dalla IAAF, International association of athletics federations, e dalla FIDAL; inoltre per operare in questo settore deve avere una fidejussione di 30.000 dollari ed è tenuta a versare ad ogni federazione con cui lavora una quota annuale per poter esercitare);
la società richiedente rappresenta molti atleti di fama internazionale come ad esempio Mary Keitany vincitrice della maratona di New York del 2014, Silas Kiplagat e Jairus Birech rispettivamente vincitori della "Diamond League - IAAF" sui 1.500 metri e sui 3000 siepi, per cui appare poco fondata la motivazione addotta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e riportata nella lettera del CONI alla FIDAL per cui si profilerebbe un rischio di immigrazione clandestina, terrorismo o diffusione del virus Ebola essendo atleti di chiara fama (inoltre, sono state recentemente attivate procedure a livello internazionale di certificazione della salute per gli atleti volte a garantire lo stato di salute prima della partecipazione alle gare ma che nulla hanno a che vedere con le procedure per il rilascio del visto);
i visti di 90 giorni utilizzabili in 6 mesi sono indispensabili per far partecipare tutti gli atleti alle varie competizioni che si svolgono in Europa;
l'impossibilità da parte del Coni di continuare a rilasciare i visti avrebbe, a giudizio degli interroganti, ripercussioni gravissime sugli operatori del settore che gestiscono in particolare atleti provenienti da area non Schengen e causerebbe una grave ricaduta in termini occupazionali e di competitività delle

realtà italiane (si verificherebbe una situazione per cui nessun atleta vorrebbe essere rappresentato da un *manager* che non gli può più assicurare la partecipazione alle gare, che nei periodi più intensi hanno cadenza anche settimanale) considerando anche il fatto che in altri Paesi europei le procedure per il rilascio dei visti Schengen di durata di 1, 2, 3 anni a favore degli atleti seguono procedure semplificate (addirittura sono i *manager* stessi a richiedere i visti Schengen alle ambasciate),
si chiede di sapere:
nel caso siano confermate le indicazioni da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, se non sia il caso di rendere le procedure sui controlli dell'effettiva partecipazione di ogni atleta ad ogni singola manifestazione meno onerose per la Federazione italiana di atletica leggera, tenendo presente il fatto che sono atleti e che esiste la possibilità di infortuni o cambi nella programmazione agonistica e pertanto un'ipotetica richiesta di visto (fatta magari con 4 o 5 mesi di anticipo) potrebbe comunque non corrispondere ad una effettiva partecipazione dell'atleta alla gara per cui era stato richiesto il visto stesso;
se non sia il caso di riconsiderare la questione del rilascio dei visti Schengen a favore degli atleti, tenendo presente il fatto che il visto Schengen per attività sportiva viene rilasciato in quanto il richiedente (il *manager* dell'atleta) ha tutti i requisiti per rappresentare gli atleti e garantisce in prima persona circa la veridicità delle informazioni contenute nelle richieste per i visti stessi, conformandosi, invece, a quanto avviene in altri Paesi dell'area Schengen (in Germania ad un atleta è stato rilasciato, ad esempio, un visto Schengen della durata di 2 anni che, ovviamente, gli permette di gareggiare anche in Italia).
(3-01435)
LO GIUDICE, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CHITI, CIRINNA', CUOMO, D'ADDA, DI GIORGI, FASIOLO, FILIPPI, FEDELI, GATTI, GUERRA, IDEM, LUCHERINI, MARCUCCI, MASTRANGELI, MATTESINI, MUSSINI, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
la raccomandazione contiene una parte relativa all'istruzione, che recita, al punto 31: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere», e, al punto 32: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;
a seguito di tale raccomandazione, il Consiglio d'Europa ha varato il programma "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";
la "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del dipartimento per le pari opportunità - anno 2013", firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità il

16 aprile 2013 prevede l'assegnazione dell'obiettivo operativo "Programma di prevenzione e contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e promozione dell'inclusione sociale delle persone LGBT" all'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai sensi dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

di tale programma fa parte la "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", detta anche strategia LGBT, approvata formalmente con decreto del Ministro del lavoro il 16 aprile 2013;

fra gli ambiti della strategia, accanto a lavoro, sicurezza e carceri, comunicazione e *media*, è incluso un asse "educazione e istruzione" che prevede i seguenti obiettivi operativi: ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT; prevenire e contrastare il fenomeno dell'intolleranza e della violenza legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere; garantire un ambiente scolastico sicuro e *friendly*, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere; conoscere le dimensioni e le ricadute del bullismo nelle scuole, a livello nazionale e territoriale, con particolare riferimento al carattere omofobico e transfobico, mediante una rilevazione e raccolta sistematica dei dati; favorire l'*empowerment* delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni; contrastare e prevenire l'isolamento, il disagio sociale, l'insuccesso e la dispersione scolastica dei giovani LGBT; contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari e superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali;

considerato che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, in un istituto alberghiero di Assisi un ragazzo di 14 anni è stato oggetto di un'aggressione verbale da parte di un docente che gli avrebbe rivolto frasi come «Essere gay è una brutta malattia» e «Dico a te, è brutto essere gay, tu ne sai qualcosa»;

alla risposta dello studente è seguita un'aggressione fisica da parte del professore che testimoni e l'alunno quattordicenne stesso, affermano consistere in 2 calci alle gambe 2 due pugni alla spalla e una lunga e pericolosa stretta al collo;

pare che la prima risposta della scuola sia stata lo spostamento dello studente ad altra sezione, aggiungendo così un'azione oggettivamente punitiva nei confronti della presunta vittima di un vero e proprio atto di bullismo istituzionale;

la stampa ha riportato la notizia di un'ispezione del ministro dell'Istruzione presso la scuola interessata dai fatti citati,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni raccolte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito dell'ispezione nella scuola umbra;

se risponda al vero la notizia di un trasferimento dello studente ad altra sezione;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nel caso in cui i fatti fossero confermati;

se non ritenga necessario sostenere un'azione di formazione dei docenti e degli altri operatori scolastici sul tema del contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere oltre che sulle altre condizioni personali più frequentemente oggetto di pregiudizio, discriminazione e atti di bullismo;

quali azioni concrete il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia in programma per dare corso agli impegni assunti di attuazione dell'asse educazione e istruzione della "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere".

(3-01436)

PEZZOPANE, CIRINNA', CUCCA, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, MATTESINI, ORRU', PARENTE, SOLLO, SPILABOTTE - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta una struttura dello Stato ad ordinamento civile, che assicura anche servizi di difesa civile, di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento di altre attività assegnate dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006;
da diversi anni il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tra l'altro svolge anche servizi di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vive una situazione di evidente difficoltà a causa della cronica carenza di personale;
l'organigramma di tale Corpo è complessivamente composto da 3 grandi gruppi: i permanenti, i discontinui e i volontari; in particolare, le 2 ultime categorie di personale precario ammontano a circa 65.000 unità;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
i vigili del fuoco discontinui, che a tutti gli effetti dovrebbero essere chiamati per fronteggiare situazioni di emergenza, vengono utilizzati per sopperire a carenze strutturali di organico (secondo le organizzazioni sindacali, infatti, servirebbero almeno 4.000 vigili del fuoco in più);
tali lavoratori sottoscrivono un contratto con una durata di soli 20 giorni, rinnovabili fino ad un massimo di 160 giorni annui;
considerato che:
i vigili del fuoco discontinui hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti e durante l'espletamento delle funzioni assumono la qualifica di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria a seconda del grado raggiunto; le squadre di discontinui dipendono dal comando provinciale e possono operare tutti i giorni dell'anno nelle sedi permanenti;
i vigili del fuoco volontari sono coloro che prestano servizio presso le sedi o i distaccamenti volontariamente e, in quanto tali, non percepiscono uno stipendio bensì un rimborso spese. Come i discontinui, i volontari sono soggetti agli stessi obblighi previsti per i vigili permanenti e durante l'espletamento delle funzioni assumono la qualifica di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria in base a grado raggiunto; a seguito di calamità o catastrofi, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località e, in determinati casi, può essere chiamato in servizio temporaneo per un massimo di 20 giorni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano necessario, opportuno e doveroso procedere alla stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco nell'interesse dei lavoratori, delle loro famiglie nonché della pubblica amministrazione che ne beneficerebbe anche in termini economici.
(3-01437)

ALBANO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'interno, sono state disposte riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
la circolare del Ministero dell'interno del 4 marzo 2014 ha previsto, in particolare, una riduzione degli organici, sia operativi che tecnici, per un totale di 267 uffici specializzati. Nello specifico, per quanto concerne la Polizia ferroviaria, è stata disposta: la soppressione di 73 tra sottosezioni e posti Polfer, l'elevazione di 13 presidi e il declassamento di 20, nonché, una diversa articolazione interna dei compartimenti;
per ciò che concerne la provincia di Imperia, secondo quanto emerge dal documento della direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato sulla rimodulazione dei presidi, il posto di Polizia Ferroviaria di Sanremo non verrebbe tecnicamente eliminato, ma trasformato in un "punto di appoggio", ovvero in una struttura in cui possono essere occasionalmente ospitati operatori in servizio altrove, ma in maniera temporanea;
la stazione ferroviaria di Sanremo ha caratteristiche uniche tra le stazioni del nostro Paese, essendo una fermata sotterranea e, fatto non irrilevante, una stazione di frontiera;
dunque, secondo quanto evidenziato, ciò comporterebbe una riduzione della pianta organica a zero

elementi e, da Ventimiglia ad Albenga, non rimarrebbe nessun presidio;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
il personale della Polfer Sanremo, oltre a svolgere compiti specifici, come la prevenzione e la repressione dei reati in ambito ferroviario, ha dedicato parecchie ore in addestramento unificato con altre forze di protezione civile presenti sul territorio, in particolare con i Vigili del fuoco e con il personale del servizio di emergenza sanitaria 118;
l'organico, attualmente già sottodimensionato, è composto da 10 uomini che, nonostante le difficoltà, assicurano servizi in stazione dalle ore 7 all'una di notte. Inoltre, questi sono anche impegnati in servizi a bordo treno e su scorte a lunga percorrenza, come quelle notturne per Roma;
l'unità operativa sarebbe in grado di intervenire prontamente nel *tunnel* che dalla biglietteria conduce ai binari, facendo evacuare i presenti o conducendoli in luoghi sicuri, vista l'assenza, nei circa 350 metri di percorso sotterraneo, dell'apposito *tunnel* di soccorso;
inoltre, non è ancora nota la fascia oraria di copertura del cosiddetto "punto di appoggio",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti elencati e quali siano le sue valutazioni e i provvedimenti che intenda prendere.
(3-01438)
PEZZOPANE, CIRINNA', CUCCA, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, MATTESINI, ORRU', PAGLIARI, PARENTE, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
nella *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011 è stato pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;
il concorso, espletato, è ancora in attesa di una graduatoria definitiva;
considerato che a parere degli interroganti:
l'ipotesi più volte ventilata di un riordino delle forze di Polizia e di una riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento di quest'ultimo nelle altre forze di Polizia, non solo contrasta in modo evidente con l'auspicata esigenza di rafforzamento delle competenze e delle specializzazioni previste all'interno dello stesso Corpo forestale dello Stato, ma comporterebbe inevitabilmente la dispersione e l'indebolimento del controllo sull'ambiente, valore unitario, primario e assoluto da difendere;
l'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, sancisce che " I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";
è auspicabile che al fine di ottimizzare le risorse vengano utilizzate le graduatorie vigenti, riducendo, quindi, i costi necessari per procedere a nuove assunzioni attraverso un nuovo concorso;
la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento analogo al Consiglio di Stato secondo il quale, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, la pubblica amministrazione non puo? non considerare la sussistenza di soggetti qualificabili come idonei, cosi? come ribadito dalla sentenza del TAR n. 10318, sezione I bis, del 14 ottobre 2014;
lo scorrimento delle graduatorie e?, dunque, una modalità ordinaria di reclutamento del personale che si giustifica in relazione alla necessità di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per l'attività? di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza e intendano comunicare il numero attuale dei vincitori presenti nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007;
in particolare, se non ritengano di dover comunicare la graduatoria definitiva del concorso richiamato in premessa:
se non ritengano opportuno attivarsi con la massima sollecitudine al fine di incentivare gli accordi tra le amministrazioni circa la possibilità di utilizzare, prima di indire nuovi concorsi, le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per i profili analoghi o equivalenti *ex* articolo 3,

comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003 e dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013.
(3-01439)
PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'azienda MetalZinco SpA è una società che si occupa di zincatura a spruzzi, a caldo dal 1993, di verniciatura industriale e verniciatura a polvere dal 2005, sabbiatura a graniglia nel 2012, con sede in località Le Biffe, Chiusi (Siena), con uno stabilimento che occupa un'area di 53.000 metri quadri;
un dipendente di 52 anni è stato licenziato a conclusione di un'*iter* disciplinare attivato sulla base dell'accusa di avere redarguito verbalmente un collega di lavoro che stava utilizzando una macchina che faceva molto rumore;
il dipendente era delegato sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed aveva più volte segnalato alle autorità competenti le pericolosità riscontrate nelle lavorazioni all'interno dell'azienda;
il dipendente aveva indicato ad alcuni colleghi come ottenere il risarcimento per i danni fisici subiti, attraverso il riconoscimento di malattia professionale;
il lavoratore è stato per anni un punto di riferimento per la CGIL ed ha sempre agito con spiccata sensibilità sindacale ed in difesa della tutela delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
si trattava quindi di un lavoratore a parere degli interroganti scomodo per la proprietà, un lavoratore che da sempre ha lottato per i diritti dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
questo spiegherebbe compiutamente le motivazioni che hanno portato all'attivazione dell'*iter* disciplinare ed al licenziamento;
considerato che:
il comitato direttivo della CGIL provinciale di Siena ha espresso la propria piena solidarietà nei confronti del lavoratore, "che è stato ingiustamente ed illegittimamente licenziato" ed anche, attraverso di lui, ai "componenti della Rappresentanza sindacale aziendale e a tutto il personale dell'azienda";
la FIOM-CGIL di Siena ha preannunciato azioni legali a tutela del proprio iscritto, affinché ci sia l'immediato e pieno reintegro nel posto di lavoro e l'affermazione della verità;
la FIOM-CGIL, pur chiedendo ed auspicando un ripensamento da parte della MetalZinco, ha annunciato che sarà a fianco del lavoratore e che lo sosterrà in ogni sede, valutando anche la possibilità di costituirsi parte civile nell'eventuale vertenza giudiziaria che dovesse essere intentata a sua tutela;
la FIOM-CGIL senese ha organizzato il 10 novembre 2014 uno sciopero di 3 ore degli operai davanti ai cancelli dell'azienda per esprimere solidarietà contro l'ingiusto e ingiustificato licenziamento;
mentre è in corso la discussione sul definitivo superamento dell'articolo 18, già assistiamo agli effetti culturali che quelle modifiche potranno comportare, ad opera di una classe imprenditoriale a giudizio degli interroganti vecchia e superata, che, invece di lavorare per il rilancio di produzioni di qualità ed investimenti produttivi in ricerca e tecnologia, si preoccupa di chiedere la diminuzioni delle garanzie per i lavoratori ed il taglio del costo del lavoro e dei diritti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga, entro i limiti delle proprie competenze, di attivarsi con la massima urgenza presso la MetalZinco SpA al fine di far rientrare il licenziamento dell'operaio ingiustamente colpito e di vigilare affinché siano rispettati i diritti e la dignità dei lavoratori in tutti gli ambiti di lavoro.
(3-01441)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
giovedì 6 novembre 2014, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, si è tenuto un incontro volto a trattare il paventato taglio di circa 267 uffici di Polizia;
le intenzioni del Dipartimento sarebbero quelle di chiudere i presidi entro il primo semestre del 2015;
il tentativo sarebbe stato quello di far passare la manovra come un progetto di rimodulazione

finalizzato al miglioramento dei servizi quando, in realtà, rappresenta un palese taglio di questi ultimi nello sterile spirito della *spending review*;
la giustificazione addotta da parte del Dipartimento è stata che, siccome non risulterebbe possibile un nuovo aumento dell'imposizione fiscale, si è preferito procedere ad un taglio dei servizi. Tale taglio è a parere dell'interrogante privo di logica, poiché il programma aumenterà di 1.000 unità la polizia stradale e la polizia ferroviaria a scapito degli altri reparti, quali la polizia postale, quella di frontiera e le unità speciali;
2 esempi lampanti di quanto descritto sono la paventata soppressione dell'ufficio di polizia di frontiera marittima di Gioia Tauro (Reggio Calabria), uno dei maggiori porti commerciali del Mediterraneo, noto alle cronache per gli innumerevoli sequestri di droga e armi, e del posto strategico di polizia ferroviaria sito a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ove transitano tutti i collegamenti ferroviari diretti da e per la Sicilia;
il Sindacato autonomo di polizia (SAP) ha già chiaramente manifestato il proprio dissenso rispetto al progetto enunciato, poiché la priorità imminente è quella di una riforma dell'apparato della sicurezza che riduca i corpi di polizia e le burocrazie;
considerato che:
i tagli inflitti alle forze di Polizia sono irrisori e risibili, come affermato dal segretario generale del SAP, Gianni Tonelli (dal quotidiano "Libero" di sabato 8 novembre 2014);
da notizie giunte all'interrogante tali tagli non colpirebbero soltanto la Polizia di Stato bensì anche i Carabinieri e la Guardia di finanza. I Primi dovrebbero perdere 27 presidi tra compagnie e stazioni mentre la seconda 72 reparti;
come risulta dal quotidiano "Il Tempo" di sabato 8 novembre 2014, anche le scuole formative quali il Reggimento allievi brigadieri di Vicenza, la Brigata scuole appuntati e carabinieri di Benevento e le Scuole allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) e Benevento sarebbero a rischio chiusura;
l'interrogante, con precedenti atti di sindacato ispettivo (3-00838, 4-01842, 4-01915, 4-02225, 4-02367) ai quali ancora non ha ottenuto risposta, aveva già denunciato la grave crisi in cui versano le forze dell'ordine e la necessità di cercare una soluzione alternativa al piano della *spending-review* previsto dal commissario straordinario *pro tempore* per la revisione della spesa Carlo Cottarelli;
a giudizio dell'interrogante la situazione descritta è paradossale: da un lato si tagliano i presidi e si blocca il *turnover*,mentre dall'altro si chiudono le scuole formative così da non permettere l'ingresso di nuove giovani leve,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per scongiurare i tagli previsti dalla *spendingreview* alle forze dell'ordine;
se corrisponda al vero che si voglia procedere alla chiusura di 267 uffici di Polizia, 27 presidi dell'arma dei Carabinieri e 72 reparti della Guardia di finanza.
(3-01440)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALAN - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in data 8 agosto 2014 con decreto n. 612 il ministro in indirizzo firmava il bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina anno accademico 2013/2014, pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 29 agosto;
nelle giornate programmate per lo svolgimento delle prove, tra il 29 ed il 31 ottobre, si è assistito all'inversione dei quesiti tra 2 diverse aree di specializzazione, rispetto al quale in un primo tempo il Ministro in indirizzo, secondo quanto riportato da organi di stampa, avrebbe prospettato l'annullamento delle prove, ma in seguito, nel rispondere a interrogazioni (3-01136, 3-01137, 3-01138, 3-01139) alla Camera dei deputati il 5 novembre 2014, affermava che le prove non saranno ripetute per la loro sovrapponibilità;
ad oggi risulta che sono numerosi gli specializzandi che stanno agendo collettivamente con un ricorso

ai giudici amministrativi, chiedendo l'ingresso in sovrannumero alla scuola di specializzazione in Medicina,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda ammettere in sovrannumero tutti i partecipanti al concorso;
se intenda assumere una posizione definitiva in merito, prima dello scadere dei termini per il ricorso al TAR.
(4-03024)
LO GIUDICE, GUERRA, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CHITI, CIRINNA', CUCCA, D'ADDA, FORNARO, IDEM, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MASTRANGELI, MIGLIAVACCA, MINEO, ORELLANA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuiti negli ultimi anni determinando una situazione di assoluta insostenibilità per i bilanci comunali;
in questo quadro di riduzione progressiva si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che poneva a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari (affitto, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali, fornitura d'acqua, servizio telefonico, riparazione dei mobili e degli impianti) rimborsate poi dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo solo parziale;
il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha avuto come conseguenza una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, a cui vanno aggiunte le spese straordinarie per trasloco, nuove utenze, messa in sicurezza di nuove sedi, nuovi servizi di vigilanza degli immobili;
l'art.38 comma 6 del disegno di legge A.C. 2679-*bis* (legge di stabilità per il 2015) modifica la legge 24 aprile 1941 n. 392 prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese relative alle sedi degli uffici giudiziari siano trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia;
il comma 7 dello stesso articolo prevede che a partire dal 2016 la dotazione di bilancio del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, finalizzata al rimborso dei Comuni interessati delle spese per gli uffici giudiziari, sia incrementata di 200 milioni di euro annui;
considerato che:
secondo le stime dell'ANCI, i Comuni si sono fatti sin qui carico impropriamente del 73 per cento delle spese dei costi delle sedi giudiziarie e i rimborsi parziali delle spese anticipate dai Comuni per le sedi degli uffici giudiziari sono passati dai 302 milioni nel 2011 ai 79 milioni nel 2013;
rispondendo ad un'interrogazione alla Camera il 4 aprile 2014 il Governo aveva annunciato che gli acconti per il 2013 sarebbero stati versati entro il mese di luglio, ma tale scadenza non risulta essere stata rispettata;
a titolo esemplificativo si riporta la situazione del Comune di Bologna, il quale ha reso noto che le spese sostenute per le sedi degli uffici giudiziari nel 2010 sono state di 13.245.033,18 euro a fronte di un contributo statale dell'86 per cento erogato fra il 2011 e i 2012; nel 2011 il Comune ha sostenuto spese per 13.656.091,93 euro a fronte di un contributo di 5.559.162,00 euro (il 40,71 per cento dei costi sostenuti) erogato nel 2012; nel 2012 la spesa è stata di 14.515.137,63 euro a fronte di un contributo di 2.720.232,14 euro (pari al 18,74 per cento) erogato il 24 aprile 2014; non è ancora stata trasferita alcuna quota parte delle spese sostenute per l'anno 2013, che ammontano a 13.660.919,94 euro, per un totale di circa 35 milioni di credito;
per evitare un ulteriore incremento del credito da parte dei Comuni, l'ANCI ha chiesto che il trasferimento delle spese per gli uffici giudiziari dai comuni al Ministero della giustizia, previsto a partire dal 1° settembre 2015, venga anticipato al 1° gennaio 2015;
la previsione dell'articolo 38, comma 7, della legge di stabilità per il 2015 che porta da 100 a 300 milioni di euro annui la dotazione di spesa finalizzata alle spese degli uffici giudiziari mostra quale

carico di spesa gravi ad oggi sui Comuni interessati,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012 e nel 2013;
quali iniziative siano in corso al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014;
se il Ministro ritenga possibile ed opportuno anticipare l'avvio della nuova modalità di erogazione di gestione diretta da parte del Ministero della giustizia delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari prevista dalla legge di stabilità per il 2015 al 1° gennaio del 2015, come richiesto dall'ANCI, invece che a decorrere dal 1° settembre 2015.
(4-03025)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* -
Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni;
le società costituite in Italia non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359 primo e secondo comma del codice civile, da pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012;
qualora venga accertato il mancato rispetto della quota il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento delle pari opportunità, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell'organo decadono (art. 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251);
a quanto risulta agli interroganti le attività di Metropoli Est Srl, consorzio che riunisce 13 Comuni ricadenti nella Provincia di Palermo, si articolano attraverso la gestione programmatica, coordinata dall'assemblea dei sindaci, e la gestione tecnica e amministrativa, curata dal consiglio di amministrazione;
la società è a responsabilità limitata, in forma consortile mista a totale capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 11 dicembre 1991 n. 48 e degli articoli 113 e 113-*bis* del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, rientrante tra quelle indicate all'articolo 2359 del codice civile;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
nel corso dell'assemblea dei soci del consorzio Metropoli Est Srl, riunitasi il 31 ottobre 2014 alla presenza dei sindaci di Bagheria, Baucina, Villafrati, Ficarazzi, Casteldaccia, Godrano, Santa Flavia, Bolognetta, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia (tutti in provincia di Palermo), sono stati eletti i 3 nuovi componenti del consiglio d'amministrazione: il dottor Gianluca Rizzo, il dottor Francesco Cirafici e l'ingegnere Giovanni Di Cristina;
appare evidente che non risulta garantito l'ottenimento di almeno un terzo del genere meno rappresentato, che in questo caso è quello femminile,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
se risultino emanati eventuali provvedimenti di diffida, o in caso contrario, se non ritenga di esercitare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa, controllando la corretta applicazione delle disposizioni al fine di assicurare il raggiungimento di un'adeguata rappresentatività

di genere all'interno del consiglio di amministrazione della società consortile Metropoli Est Srl;
se tale società risulti inserita nell'elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni e se sia nota la composizione aggiornata degli organi societari.
(4-03026)
BULGARELLI, MONTEVECCHI, CRIMI, CASTALDI, CATALFO, VACCIANO, MORRA, CAPPELLETTI, SERRA, DONNO, PUGLIA, MORONESE - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
la Codess Sociale è una cooperativa con sede legale a Padova che realizza e gestisce progetti in ambito sociale, operando a livello nazionale, con sedi territoriali in diverse regioni del nord Italia;
essa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse ed ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento del citato scopo mutualistico;
a quanto risulta agli interroganti, occupa complessivamente oltre 3.000 persone in tutto il territorio nazionale (di cui l'80 per cento circa risultano essere soci) e, negli ultimi anni, è divenuta una dei protagonisti di maggior rilievo in ambito sociale, capace di aggiudicarsi svariati appalti pubblici nei territori di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana;
secondo quanto emerso da notizie di stampa, i soci-lavoratori, al fine di potere acquisire la rispettiva quota sociale, sono tenuti ad erogare, a favore della cooperativa, l'importo di 3.000 euro, importo che sarebbe di gran lunga superiore a quello generalmente richiesto all'uopo dalle altre cooperative (da un articolo del "Corriere della Sera" del 1° settembre 2014);
tale importo diverrà oggetto di restituzione unicamente nel caso in cui il contratto di lavoro intercorrente con la Codess venga successivamente risolto ed il socio proponga conseguente domanda di restituzione della somma inizialmente corrisposta;
oltre al citato importo, i soci sono altresì tenuti a versare alla Codess, a titolo di "quota ammissione soci", l'ulteriore somma di 1.000 euro, a fondo perduto, ossia senza avere la possibilità di richiedere la somma successivamente; gli importi vengono decurtati ratealmente, con cadenza mensile, dalle buste paga dei soci-lavoratori;
i soci-lavoratori della Codess di Modena, contestando la legittimità della corresponsione dell'importo aggiuntivo "a fondo perduto", per il tramite della Cgil modenese, hanno instaurato una trattativa all'esito della quale la cooperativa assumeva la determinazione di restituire loro l'importo contestato;
tuttavia il caso emiliano, ad oggi, è l'unico che ha avuto il descritto esito pertanto il prelievo forzoso dell'importo a carico degli altri soci-lavoratori della cooperativa risulta ancora in essere;
inoltre, a quanto risulta agli interroganti a Trieste, un gruppo di oltre 100 persone, soci delle locali Cooperative Operaie, preoccupati per l'attuale gestione posta in essere dalle cooperative, ha costituito in data 2 agosto 2014 il comitato "Difendiamo le Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli". Da tempo, infatti, avanzavano richieste di accertamenti contabili dettagliati sulla gestione attuale delle cooperative, a fronte delle quali esse opponevano loro il silenzio, giungendo a rifiutarsi di fornire copia dell'elenco obbligatorio dei soci con diritto al voto;
in luogo dei richiesti chiarimenti, in data 11 agosto 2014, un articolo del quotidiano locale "Il Piccolo" riportava che la Regione aveva accertato la totale regolarità della gestione delle Cooperative;
a fronte di tale risposta, il comitato diffondeva una nota stampa del 13 agosto 2014 nella quale si riportava la sintesi dei dati contabili alquanto allarmanti, offrendo documentazione a dimostrazione che i dati erano quelli del bilancio consolidato, il quale, considerando il complesso di tutte le società del gruppo, non consente di coprire le perdite con operazioni e differimenti tra i bilanci delle singole società;
ricostruendo, dunque, il bilancio consolidato il comitato avrebbe accertato che, dal 2004, le Cooperative triestine avrebbero accumulato perdite per oltre 22 milioni di euro, mentre il patrimonio netto del gruppo sarebbe sceso da 38 a poco più di 19 milioni di euro;
il comitato sottolineava, inoltre, che le Cooperative sono, di fatto, una *public company* poiché risultano

composte da oltre 110.000 soci, di cui circa. 80.000 triestini (più di un terzo della popolazione della città). Di questi 17.000 prestano alle cooperative 160 milioni di euro, concorrendo in maniera significativa all'operatività dell'azienda, che, per fatturato, è tra le prime 10 società con sede a Trieste e annovera oltre 600 dipendenti;

il comitato rileva, altresì, che il gruppo degli amministratori risulta, in buona sostanza, invariato da oltre 20 anni, perpetuandosi per mezzo di un meccanismo elettorale interno del tutto anomalo, strutturato in modo da impedire, di fatto, un effettivo e reale ricambio delle cariche;

la già elevata preoccupazione dei soci delle Cooperative Operaie si è venuta ad acuire nelle scorse settimane, all'indomani dell'istanza di fallimento avanzata dai pubblici ministeri dottor Federico Frezza e Matteo Tripani della Procura della Repubblica di Trieste a fronte di un passivo che si attesterebbe sui 37 milioni di euro, mascherato da operazioni immobiliari (in particolare conferimenti di immobili a società controllate) al fine di "gonfiare il patrimonio netto e rientrare, solo fittiziamente, nei parametri per il prestito sociale, la cui entità non deve superare il quintuplo del patrimonio netto stesso" ("Il Messaggero", edizione del Veneto del 19 ottobre 2014);

nel provvedimento della Procura, reso noto dal quotidiano "Il Piccolo", si legge che a questo passivo "si aggiunge l'emorragia del prestito sociale sceso da 122 a 103 milioni di euro nei primi mesi del 2014". Tuttavia, continua il provvedimento, "questi 103 milioni di euro le Coop non li hanno. Si reggevano sulla speranza che i prestatori se ne rimanessero buoni a casa e non venisse a quasi nessuno in mente di recarsi allo sportello di via Gallina a chiedere di ritirare il proprio denaro";

secondo l'accusa, dunque, le Cooperative Operaie avrebbero compensato le ingenti perdite degli ultimi anni (37 milioni tra il 2007 e i primi mesi del 2014) con i proventi di cessioni avvenute solo sulla carta, in quanto gli immobili venivano ceduti a società dello stesso gruppo. In tal modo in bilancio venivano riportati guadagni netti "per 15 milioni su vendite di immobili ceduti internamente a società controllate al 100 per cento";

attraverso questo meccanismo fittizio le cooperative si sostenevano, nonostante quello che il consulente tecnico incaricato dalla procura definisce "uno scenario di precaria condizione finanziaria", che si regge, appunto, "sostanzialmente sul mantenimento del prestito sociale, il quale rappresenta la maggior parte delle passività finanziarie di breve periodo" (da "Il Fatto Quotidiano" del 27 ottobre 2014);

l'importo che, ad oggi, risulta non essere nella disponibilità della fallenda cooperativa corrisponde ai risparmi di circa 17.000 risparmiatori, che avevano aperto un libretto di prestito sociale. L'amministratore giudiziario, Maurizio Consoli, ha disposto la sospensione dei rimborsi di detti importi per salvare la società e conservarne il patrimonio;

considerato che:

il codice etico e di comportamento adottato dalla Codess Sociale, declinando i principi etici che dovrebbero orientare l'azione dei soci, dei soci-lavoratori, dei responsabili apicali e degli amministratori, annovera fra i propri principi, fra gli altri, il rispetto della persona, la trasparenza gestionale, la legalità e la correttezza;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

è da ritenersi fatto grave e censurabile che le suddette cooperative, tenute a perseguire, in quanto tali, esclusivamente finalità di tipo mutualistico (e non, dunque, di lucro), che dovrebbero portare, quindi, ad una massimizzazione dell'interesse dei soci, siano giunte, di fatto, con le modalità sopra descritte, ad eludere, a discapito dei soci, la piena realizzazione del principio di mutualità: la prima subordinando l'esercizio del diritto al lavoro dei propri soci-dipendenti alla indebita erogazione di somme a fondo perduto, da versarsi in via obbligatoria; la seconda ponendo in essere una condotta indice di una evidente *mala gestio* ai danni dei risparmiatori, che, ad oggi, non possono vedersi garantita le restituzione delle consistenti somme versate alla cooperativa*;*

è altresì da ritenersi circostanza deprecabile che, nonostante la Regione Friuli-Venezia Giulia sia tenuta a realizzare azioni di revisione e vigilanza sull'attività delle Cooperative Operaie, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 ("Disciplina organica in materia di promozione

e vigilanza del comparto cooperativo"), durante le revisioni poste in essere dal 2007 al 2013 su incarico di Confcooperative o della Lega delle cooperative, non siano mai emerse le irregolarità di gestione evidenziate con precisione dalla competente Procura;
considerato infine che:
i fatti descritti pongono in evidenza, per l'ennesima volta, il fenomeno dei prestiti sociali che, per il comparto delle cooperative italiane, vale circa 11 miliardi di euro (utilizzati da questi soggetti in operazioni finanziarie), senza, tuttavia, che sia prevista né un'adeguata forma di tutela per mezzo di fondi di garanzia, né l'applicazione della regolamentazione della Banca d'Italia, giacché le cooperative, non essendo propriamente istituti di credito, non dovrebbero agire come fossero soggetti finanziari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in proposito;
se non intenda acquisire ogni e più opportuna informazione onde chiarire l'effettiva portata e le conseguenze della *mala gestio* posta in essere dalle cooperative;
quali siano, altresì, i provvedimenti e/o le iniziative che, nei limiti della propria competenza, intenda adottare con riguardo alle vicende descritte, anche in ordine alla incompleta e omessa azione di vigilanza della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla gestione delle Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli.
(4-03027)

GASPARRI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
da anni la stazione dei Carabinieri del Comune di Seminara (Reggio Calabria) è ubicata in uno stabile fatiscente tale da non garantire condizioni di lavoro dignitose;
per tale motivo nel 2010 il Ministero dell'interno ha stanziato la somma di 300.000 euro per la realizzazione di una struttura idonea da adibire a caserma dei Carabinieri, che, appaltata nel maggio 2011 e ultimata nel 2013, non è stata ancora consegnata all'Arma poiché i tecnici, non ricordando che la Calabria è un area sismica ad alto rischio e che specificatamente Seminara ha subìto 2 terremoti (l'ultimo agli inizi del '900 che l'aveva totalmente distrutta) hanno progettato e successivamente realizzato un immobile privo dei requisiti antisismici;
ad opera ultimata l'amministrazione comunale ha fatto redigere una perizia ad un geologo per verificare la possibilità di sanare lo stabile da adibire a caserma dei Carabinieri ed il professionista ha preventivato una spesa ulteriore di circa 600.000 euro per la messa in sicurezza della struttura, quasi il doppio del prezzo complessivo di gara iniziale;
a giudizio dell'interrogante la situazione è incresciosa poiché un paese di soli 2.800 abitanti dovrebbe per forza disporre di una stazione dei Carabinieri funzionale,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti se nel breve periodo sarà possibile dotare il Comune di Seminara di una stazione dei Carabinieri valida e decorosa;
se risulti che l'azione amministrativa locale sia attiva nel rimuovere gli impedimenti che rallentano la messa in sicurezza dello stabile;
se sia veritiera la cifra di 600.000 euro preventivata per la messa in sicurezza dello stabile e se siano stati reperiti i fondi;
se siano stati individuati i livelli di responsabilità che hanno prodotto tale disagio.
(4-03028)

MARCUCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
a seguito del tragico terremoto che ha colpito L'Aquila nel 2009, molti studenti universitari del capoluogo abruzzese scelsero di trasferirsi in altri atenei italiani per proseguire il percorso di studi;
il rettore dell'università de L'Aquila al fine di porre rimedio a tale "migrazione di studenti", con decreto n. 1044/2009, rendeva noto che per le facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria, notoriamente a numero chiuso, per l'anno accademico 2009/2010, si erano liberati rispettivamente 42 e 46 posti per gli anni di corso successivi al primo;

il decreto, all'articolo 1, prevedeva testualmente che:"sono accolte le domande di proseguimento degli studi degli studenti provenienti da università di Paesi comunitari e pervenuti alla data del 9 settembre 2009", estendendo quindi di fatto anche agli studenti iscritti presso università di Paesi comunitari la possibilità di trasferirsi dalla propria facoltà di Medicina e chirurgia;
di tale opportunità beneficiarono molti studenti, oggi riuniti in un comitato di protesta, che in tale data erano iscritti ai corsi di laurea in Medicina e in Odontoiatria presso l'università di Arad in Romania, che chiesero ed ottennero il trasferimento all'università de L'Aquila;
con nota n. 26431 del 27 ottobre 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca invitò il rettore a ritirare il decreto n. 1044/2009 nella parte in cui consentiva anche agli studenti iscritti in università di Paesi comunitari di proseguire gli studi in Italia senza avere preventivamente superato il *test* d'ingresso nazionale previsto dalla legge n. 264 del 1999;
con decreto del rettore n. 1952/2009 l'università accolse l'invito del Ministero adottando tale provvedimento di annullamento dell'iscrizione a tutti gli studenti provenienti da università di Paesi comunitari ai quali in precedenza aveva accordato l'iscrizione, facendo perdere loro contemporaneamente l'iscrizione all'università rumena e a quella italiana;
gli studenti interessati da tale provvedimento di cancellazione ne hanno richiesto il successivo annullamento: taluni con ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio, taluni con ricorso al Tar dell'Abruzzo, ed altri ancora con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
in molti casi i tribunali amministrativi hanno accolto tali domande, il che ha permesso agli studenti che erano stati immatricolati dall'università italiana di proseguire negli studi;
il Ministero e l'università hanno sempre proposto appello avverso le varie sentenze rese dai Tar del Lazio e dell'Abruzzo;
il Consiglio di Stato, in alcuni ricorsi, ha già accolto le tesi sostenute dalle amministrazioni appellanti e in alcuni casi si è già pronunciato nel merito, in altri si è pronunciato sulle istanze cautelari;
per gli studenti che si sono rivolti al Consiglio di Stato sostanzialmente la situazione è questa: aver svolto un percorso di studi privo di base giuridica e di non poterlo quindi proseguire perché l'università impedisce ai ragazzi di sostenere gli esami;
altri vincitori in primo grado, ma destinatari di atto di appello privo dell'istanza di sospensione della sentenza, sono invece nella situazione di potere proseguire gli studi nonostante un pronunciamento del Consiglio di Stato possa annullare il loro percorso di studi;
gli studenti che invece hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, vincendolo, sono in una posizione inattaccabile poiché tali provvedimenti hanno carattere definitivo;
per gli studenti con la medesima storia universitaria si sono quindi venute a creare situazioni diverse in base al percorso giuridico prescelto dopo l'annullamento del decreto del rettore,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se intenda intervenire al fine di garantire parità di trattamento e certezze procedurali per gli studenti, garantendo loro la possibilità di concludere i percorsi di studio.
(4-03029)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01437, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3-01438, della senatrice Albano, sulla soppressione del posto di Polizia ferroviaria di Sanremo (Imperia);

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01435, del senatore Fravezzi ed altri, sulla disciplina per il rilascio dei visti ad atleti provenienti da Paesi fuori dell'area Schengen;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01439, della senatrice Pezzopane ed altri, sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei per il reclutamento del personale con particolare riguardo al Corpo forestale dello Stato.

1.5.2.4. Seduta n. 355 (pom.) del 19/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

355a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(Relazione orale) **(ore 16,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

Avverto che gli emendamenti 1.100 e 5.109 sono stati ritirati.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, anche la responsabilità civile dei magistrati s'inserisce nel più ampio e complessivo processo di riforma che sta finalmente coinvolgendo la giustizia italiana.

La responsabilità civile dei magistrati, insieme alla riforma della giustizia civile, che abbiamo già affrontato in quest'Aula, e insieme ad altri provvedimenti che affronteremo, tra i quali ricordo in modo particolare le misure contro la corruzione e le mafie, costituisce un punto fondamentale della riforma della giustizia italiana.

Vorrei, colleghi, che si prestasse attenzione sul cambio del contesto dentro cui collochiamo le riforme sulla giustizia.

Il vecchio contesto metteva in conflitto la politica con la magistratura, ma soprattutto metteva in conflitto le istituzioni con un cardine costituzionale inviolabile, specie nella vita e nella storia democratica del nostro Paese sancita dalla nostra Costituzione: l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

Il conflitto con tale valore di portata costituzionale lo dobbiamo mettere alle nostre spalle. Non è facile e ci sono ancora pendenze che vanno in tale direzione, ma è bene che tutti insieme svoltiamo e lasciamo veramente alle nostre spalle un conflitto così devastante, che reca solo danno alla nostra società e ai nostri cittadini.

Qual è la nuova dinamica che tutti dobbiamo contribuire a costruire e promuovere? È la riforma della giustizia al servizio dei cittadini. È un'altra dinamica, è un altro passo.

I cittadini oggi chiedono più garanzie, maggiore sicurezza e nello stesso tempo una giustizia più veloce e scattante. Una giustizia in grado, in tempi seri, che sono quelli della modernità, cioè in tempi certi, di poter fornire una reale definizione del contenzioso e del diritto che ritiene violato.

Ecco perché dobbiamo entrare in questo nuovo contesto: basta con la guerra e con il rovinoso conflitto a somma zero, sì ad una nuova dinamica di riforme radicali, innovative e al contempo prive di una dimensione conflittuale devastante.

In questa nuova fase, è chiaro che il dialogo si fa serrato e ci può essere anche lo spazio per visioni diverse, che non vanno demonizzate. Ci può essere anche, addirittura, un certo tasso di conflitto con la stessa magistratura, ma esso è diverso rispetto a quello passato, perché la nuova dimensione, che potrebbe anche avere un certo livello di conflittualità, non ha più davanti l'obiettivo di mettere in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. L'obiettivo è invece quello di far crescere il livello di tutela, la sicurezza e la velocità e soprattutto l'affidabilità, in riferimento alla giustizia civile, del nostro Paese per poter attrarre investimenti e garantire la libera concorrenza, mettendo alle nostre spalle l'idea della «Italietta» che trucca i bilanci e fa del vizio dell'illegalità il suo punto di forza, laddove tale vizio si è dimostrato essere il suo punto di debolezza.

Ecco dove si inserisce la responsabilità civile dei magistrati.

Colleghi, l'Europa dice chiaramente no alla responsabilità diretta dei magistrati. Non c'è alcun Paese in Europa dove essa sia prevista e l'Europa stessa non è d'accordo con un tale approccio.

Bene abbiamo fatto, quindi, nel corso dei lavori della Commissione giustizia ad abbandonare questa strada. Abbiamo fatto bene a contrastarla e penso sia stato un ottimo risultato aver trovato un'ampia condivisione nel dire chiaramente che anche il Parlamento italiano, a partire dal Senato, non sceglie la strada della responsabilità diretta.

L'Europa chiede la responsabilità nei confronti dello Stato e la stessa minaccia di infrazione che viene avanzata da parte dell'Europa ha questo obiettivo: gli Stati membri debbono prevedere una responsabilità civile di cui lo Stato si assume la prima responsabilità.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 16,45)**

(*Segue* LUMIA). Il meccanismo che è stato individuato in Commissione giustizia prevede una prima fase che riguarda il rapporto tra il cittadino e lo Stato: il cittadino può agire contro lo Stato e può agire per responsabilità civile. La scelta che, cari colleghi, al riguardo è stata fatta prevede, rispetto alla legge Vassalli, alla legge principe della responsabilità civile dei magistrati, una più ampia possibilità da parte del cittadino di ricorrere verso lo Stato. Infatti, nel nuovo testo approvato dalla Commissione giustizia si sostiene quanto segue: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione».

Come potrete vedere, attraverso un emendamento sollecitato da più Gruppi e dal Governo, verrà tolta l'espressione: «specifica ed adeguata motivazione», per lasciare: «senza motivazione». Colleghi, il cittadino ha, quindi, più possibilità di veder riconosciuto il torto che ha subito da una giustizia negata o sbagliata. Un'apertura reale viene, pertanto, inserita all'interno della responsabilità civile dei magistrati.

C'è poi una seconda fase: quando lo Stato può rivalersi nei confronti del magistrato. Colleghi, la scelta che è stata fatta a tal riguardo ha una duplice novità.

La prima novità è data dal fatto che salta il filtro. Come è stato detto in diversi interventi nel corso della discussione generale, in Italia la legge Vassalli non era bloccata dalle condotte di colpa grave che stabiliva, ma si inceppava di fronte ad un filtro che, di fatto, lasciava passare, se non in pochissimi casi e con risultati che si possono contare sulle dita di una mano, delle semplici e residuali forme di responsabilità civile. Quindi, questa è la novità che abbiamo votato e valutato, non senza difficoltà e non senza un processo di maturazione: anche all'interno del nostro Gruppo, si riteneva che il filtro

doveva essere rinnovato, ma, in alcune sue dimensioni, mantenuto. Alla fine, però, la decisione che è stata presa, di concerto con il Governo e con tutti i Gruppi, è stata quella di togliere completamente il filtro. Della legge Vassalli, però, rimane - tra l'altro era un suo punto di forza - che, accanto alla violazione manifesta della legge e a quegli altri aspetti che costituiscono colpa grave, il riferimento che queste violazioni debbono essere determinate, oltre naturalmente che dal dolo, da negligenza inescusabile. Ciò al fine di evitare, colleghi, che possa rientrare dalla finestra quanto - come dicevo all'inizio - abbiamo tenuto fuori dalla porta: non ripresentare un conflitto che possa rimettere in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Voi sapete, colleghi, che rimane una questione delicata, che ha impegnato la Commissione e anche la discussione in quest'Aula: il problema della cosiddetta interpretazione. Di chi è questo potere? Di chi è questa responsabilità?

Cari colleghi, dobbiamo sempre partire dalla nostra Costituzione, che all'articolo 101, secondo comma, dice in modo lapidario, con una frase caustica che non lascia dubbi, che il magistrato è soggetto solo alla legge. Non ci sono spazi per diverse letture, soprattutto per delle letture forzate.

Pertanto, qualora volessimo modificare l'idea che l'interpretazione è un punto fondante dell'attività del giudice, del magistrato, dobbiamo fare una scelta, quella più trasparente, ed imboccare la via maestra della modifica della nostra Carta costituzionale.

Colleghi, il nostro non è un sistema di *common law*, in cui la vincolavità del giudicato, del precedente, ha un valore supremo, che si impone come una sorta di giudice più forte verso il giudice minore. Nel nostro sistema non vige questa gerarchia. Nel sistema italiano, la Costituzione ha messo da parte, per storia, per tradizione, per la cultura democratica costruita nella nostra civiltà giuridica, un'opzione di questo tipo, per cui l'idea di considerare come condotta da sottoporre a responsabilità civile il non attenersi al pronunciamento della Cassazione a sezioni unite non può, cari colleghi, diventare un punto da inserire nella legge ordinaria che prevede la responsabilità civile dei magistrati. È un punto che andrebbe inserito attraverso, per chi è d'accordo, una riforma della nostra Costituzione, perché c'è una sistematicità che andrebbe stravolta e che richiede un intervento altrettanto sistematico di taglio totalmente diverso.

Attenzione, colleghi, c'è un'evoluzione culturale anche nel sistema di *common law*, che comincia a dare forza alla legge. C'è anche un'evoluzione all'interno dei sistemi di *civil law*, anche all'interno del nostro sistema, che sempre più dà qualità e valore all'interpretazione e così anche al precedente nell'interpretazione, per cui le discussioni e le valutazioni che sono state svolte non sono da demonizzare, non c'è da creare un conflitto ideologico intorno al pluralismo di vedute che è stato avanzato, ma abbiamo bisogno di riformare il sistema della responsabilità civile all'interno di un quadro costituzionale, all'interno di un quadro sistemico che garantisca il cittadino e allo stesso tempo non vada a disarticolare il nostro sistema.

Ecco perché, di fronte all'Europa che fa una scelta molto chiara nel suo Trattato, che è quella di creare un sistema omogeneo negli Stati membri, al punto tale che lascia alla sua Corte la funzione primaria di interpretazione (e lì c'è una vera giustificazione storica), nel nostro sistema costituzionale questa scelta non c'è perché, appunto, non siamo nelle stesse condizioni in cui deve agire l'Europa per costruire un'omogeneità tra i vari Stati membri con tutte le differenza che ci sono all'interno dei diversi contesti culturali e giuridici dei vari Paesi.

Per questo penso che possiamo avviarci alla fase emendativa con un atteggiamento che provi a valorizzare il lavoro svolto nella Commissione e, come sempre, concordiamo sul lavoro di riforma che qui in Aula vede spesso impegnata la Commissione giustizia.

Possiamo senz'altro scansare molti problemi che ci hanno diviso, costruire una vera unità e, come diciamo spesso, provare a licenziare anche questa importantissima riforma con una condivisione ampia e con una soluzione moderna, come ci chiede l'Europa. *(Applausi dei senatori Buemi e Ginetti)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che l'emendamento 2.129 è stato ritirato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «John Maynard Keynes» di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1070, 315 e 374 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per richiamare i punti essenziali della riforma, che mi sembrano particolarmente importanti, al di là del confronto parlamentare e di ciò che emergerà dal successivo confronto sui singoli emendamenti.

Nel testo viene infatti confermata la responsabilità indiretta del magistrato: su questa questione non ci devono essere equivoci e mi pare dunque che si confermi la linea della riforma Vassalli. Togliamo dunque dal campo gli eventuali equivoci che sono stati introdotti nella discussione precedente.

Il punto essenziale della riforma in esame è la rimozione del filtro, quindi non ci sono più impedimenti, se non quelli che derivano dall'accertamento dei fatti attraverso il processo e quindi dalle conclusioni a cui il giudice arriverà, nell'accertare la responsabilità dello Stato e in seguito la responsabilità del magistrato. È stato previsto l'allargamento delle fattispecie della colpa grave, che sono state ampliate e in alcuni casi individuate meglio. La responsabilità civile per colpa grave è estesa non soltanto ai fatti connessi alla limitazione della libertà personale, ma anche ai fatti di carattere non patrimoniale, morale e anche con riferimento ad atti che non sono intervenuti sulla limitazione delle persone, ma sui beni, quindi ad una serie di fattispecie che in precedenza non erano previste.

In particolare, è aumentato il limite della rivalsa nei confronti del magistrato che ha commesso il fatto, da un terzo alla metà dello stipendio annuo netto, all'epoca dell'azione di ricorso. Viene confermata la responsabilità contabile, che viene applicata anche in queste situazioni.

Quindi si riconsidera complessivamente la situazione che in questi anni ha impedito di arrivare a una significativa azione di rivalsa nei confronti dei magistrati, ma anche di accertamento della responsabilità civile dello Stato. Questo è infatti il primo obbiettivo, quello di dare ai cittadino la possibilità di agire nei confronti dello Stato, quando un suo servitore commette un fatto di colpa grave. È evidente infatti che per quanto riguarda il dolo non ci sono limitazioni: in caso di accertamento positivo del dolo, non esiste limitazione alcuna.

Con queste considerazioni e con i contributi che potrebbero derivare dalla fase successiva, anche in caso di approvazione degli emendamenti presentati, sui quali il relatore e il Governo esprimeranno il proprio giudizio, credo che si possa avviare la fase conclusiva di questa azione, che da anni viene attesa dal nostro Paese e da tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, il dibattito è stato molto serrato e ovviamente c'erano posizioni di partenza diverse su questo provvedimento, come dimostrano i diversi disegni di legge che sono stati presentati; differenti posizioni che si evincono anche dagli emendamenti presentati.

Dal 1988 ad oggi si è più volte affermata l'inefficacia della legge Vassalli e si è più volte tentato, nei due rami del Parlamento, di modificare questa normativa, per renderla efficace e per fare in modo che fosse realmente un meccanismo capace di risarcire le situazioni che lo meritassero. Non si è però mai arrivati alla discussione in sede di Aula parlamentare per affermare queste esigenze, attraverso una

modifica normativa.

Oggi è un'ottima occasione sotto questo profilo. Il testo arriva già con delle novità notevoli. Mi riferisco innanzitutto all'abolizione del filtro, che è lo scoglio su cui si sono infrante molte delle istanze per ottenere un risarcimento. Penso che attraverso questa novità - mi pare che non ci siano emendamenti che tendano a riproporlo - si potrà registrare un notevole risultato anche numerico, anche perché fino ad oggi si possono contare sulle dita di una mano le situazioni di risarcimento con rivalsa successiva. Questo dimostra che coloro che oggi hanno evidenziato la necessità di un cambio di passo sotto il profilo di questa legge hanno colto nel segno.

Come fare questo cambio di passo? Non attraverso una norma punitiva o una norma che mini le prerogative della Costituzione, ma attraverso un testo equilibrato che garantisca l'interesse del cittadino ad essere risarcito dallo Stato, attraverso un testo che corrisponda alle censure che ci vengono dalla Corte di giustizia europea. Non è una questione - l'ho sentita evocare - di penna tremolante del magistrato, ma vi è l'esigenza che il magistrato si attenga a dei principi chiari, rigorosi, puntuali e, soprattutto, specificati all'interno di questo provvedimento.

Secondo qualcuno i principi liberali sarebbero travolti da questa norma. Io sono stato uno dei più grandi sostenitori di un'evoluzione e di un cambio di passo rispetto alla legge Vassalli e sono orgoglioso di essere oggi in quest'Aula per poter fare finalmente questo cambio di passo e poter varare questa novità. Alla Camera, nella scorsa legislatura, si è discusso moltissimo in Commissione. Veti reciproci hanno impedito di fare un passo avanti. Oggi attraverso l'impegno del relatore, del Presidente e dei commissari della Commissione giustizia siamo arrivati ad avere un testo in Aula. Potrà essere modificato: il Governo anche attraverso i pareri dimostrerà che alcuni emendamenti verranno accolti, però è un orgoglio arrivare in questa sede ad auspicare che attraverso il voto di questo Parlamento si possa anche impedire quello che è stato in alcune circostanze evocato, cioè un provvedimento di urgenza per andare incontro alle censure che vengono rivolte al nostro Paese e per impedire che venga attivata una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Alcune osservazioni sugli emendamenti le svolgerò successivamente facendo alcune puntualizzazioni, soprattutto sui rilievi svolti dal senatore Caliendo sull'articolo 4. Non è vero che il Governo non ha mai evidenziato la sua posizione sull'articolo 4. In Commissione c'era un emendamento soppressivo dell'articolo 4 presentato dal senatore Giarrusso. Il Governo aveva espresso parere favorevole, ma il senatore Giarrusso però, per una scelta legittima, ha ritirato l'emendamento. Oggi chiaramente il Governo è coerente con questa sua posizione e presenta l'emendamento soppressivo. Mi pare che il lavoro in Commissione sia stato proficuo e abbia fatto fare passi avanti nell'avvicinamento delle posizioni.

Auspico che il lavoro di quest'Aula consenta di giungere ad un testo che non deve essere di compromesso, ma soprattutto di equilibrio. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza, ed è in distribuzione, il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, sono state presentate richieste di votazioni a scrutinio segreto sui seguenti emendamenti: 2.104, 2.117, 2.120, 2.130, 3.101, 5.100, 5.103, 6.101, 6.104 e 8.0.100. Con riguardo a tali richieste, la Presidenza ritiene ammissibile la votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, esclusivamente per gli emendamenti attinenti all'articolo 24 della Costituzione, che demanda alla legge il compito di stabilire le condizioni e i modi per le riparazioni degli errori giudiziari.

Ritiene pertanto accoglibile il voto segreto sui seguenti emendamenti: 2.104, a firma della senatrice Stefani, che definisce l'ambito della colpa grave; 2.117, a firma del senatore Caliendo, che estende la colpa grave anche ai casi in cui non si tiene conto, senza specifica motivazione, delle pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione; 2.130, a firma del senatore Caliendo, che definisce le modalità di determinazione della manifesta violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Non è invece ammissibile il voto segreto sull'emendamento

3.101, che si limita ad ampliare il termine di decadenza per la proposizione dell'azione di responsabilità civile, nonché, in generale, sugli emendamenti volti a modificare i contenuti e le modalità di esperimento dell'azione di rivalsa, in quanto essa attiene al distinto rapporto intercorrente tra lo Stato e il magistrato ritenuto responsabile. La richiesta di voto a scrutinio segreto non è pertanto accolta sugli emendamenti 5.100, 5.103, 6.101 e 6.104, che modificano i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa e i relativi criteri di commisurazione.

Con riguardo agli emendamenti 2.120 e 8.0.100, la Presidenza osserva che su tali proposte la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, in applicazione dell'articolo 113, comma 6, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto non sarebbe comunque consentita. Tali emendamenti risultano peraltro improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per estraneità all'oggetto del disegno di legge, che reca: «Disciplina della responsabilità civile dei magistrati».

Infine, la Presidenza dichiara improponibile l'emendamento 2.119, in quanto manifestamente formulato *ioci causa*.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1070, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato l'emendamento 1.100, che è stato ritirato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma ai tre emendamenti a firma del senatore Cappelletti (2.100, 2.125 e 2.131), che credo particolarmente importanti.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 prevede la soppressione della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2. Quest'ultima a sua volta prevede la soppressione delle parole «che derivino da privazione della libertà personale».

L'obiettivo del mio emendamento è di ripristinare esattamente questi termini, così come previsti nella norma citata, ossia nella legge n. 117 del 1988, limitando la responsabilità civili del magistrato nei casi di privazione della libertà personale.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.101 che chiede la soppressione della lettera *a)* del comma 1, ha la stessa finalità descritta dal senatore Cappelletti, che ha presentato un emendamento simile.

Aggiungo solo che l'intento è quello di mantenere il perimetro della norma originale, essendo già stato rimosso il filtro di ammissibilità ed onde evitare che, di colpo, si possa passare da una situazione di scarsa applicazione della legge Vassalli a una situazione di impossibilità di applicazione in relazione all'eccesso di domande.

Aggiungo anche una breve riflessione sull'emendamento 2.105 a mia prima firma. Io chiedo che venga fatta una precisazione, proprio per un problema di dizione. Quando si parla della «violazione manifesta

della legge nonché del diritto dell'Unione europea», il termine «nonché» non è, a mio avviso, sufficiente a precisare che si tratta di violazione manifesta della legge nazionale e del diritto, d'altro canto, dell'Unione europea.

So che il Governo ritiene che questa formulazione sia già sufficientemente chiara. Io sono anche disponibile a ritirare questo emendamento, se però dal Governo avrò la garanzia che questo non possa dare adito a strane interpretazioni di questa dizione.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, volevo in particolare portare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 2.104. In realtà, il contenuto di questo emendamento è ben noto alla Commissione ed è frutto di una elaborazione fatta nel corso della discussione svoltasi con i colleghi.

Già in Commissione era stato presentato un emendamento di analogo contenuto. In pratica, ho riprodotto la proposta formulata a suo tempo dal relatore, senatore Buemi, con l'emendamento 2.1002 (testo 3). Questo è stato un passaggio molto importante in Commissione, che aveva portato anche alla formulazione di vari subemendamenti per migliorare questo testo. A mio avviso, in quella sede non si poteva non riconoscere che vi era una certa adesione da parte dei colleghi.

In particolare, mi soffermo su un passo dell'emendamento 2.104, il quale prevede la formulazione e la specificazione di casi di colpa grave, come contenuti nella legge Vassalli. L'emendamento ripete infatti i punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che erano già contenuti nella legge Vassalli, ma ne introduce uno molto particolare, la lettera *e)* (sul quale abbiamo avuto un'ampia discussione in Commissione), ritenendo colpa grave anche il caso in cui il magistrato si discosti, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

Questo è un passaggio importante, e io chiedo a tutta l'Assemblea di soffermarsi, di meditare se considerare come ipotesi di responsabilità proprio il discostarsi da quella che è una pronuncia espressa dalla Corte di cassazione a sezioni unite: ipotesi che dagli operatori del diritto si intende certamente di una portata particolarmente rilevante. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, mi ha fatto molto piacere sentirla dichiarare improponibile l'emendamento 2.119. Ovviamente la mia era una provocazione e ho raggiunto il mio obiettivo se lei lo ha dichiarato improponibile, in quanto credo che un magistrato soggetto al giudizio di un altro magistrato che gli ha riconosciuto l'errore almeno debba chiedere scusa.

L'emendamento 2.119 non chiede soldi, ma che almeno il magistrato chieda scusa, niente di più di quanto, dopo 30 anni, ha fatto il magistrato che ha messo in carcere Tortora: per ascendere*superior*, per arrivare a fare il procuratore capo in un'importante procura, ha chiesto - sottovoce, ovviamente - scusa. Credo che almeno il popolo italiano, quel popolo che io rappresento, quei 21 milioni di cittadini che nel 1987 sono andati a votare e maledicono chi protegge i giudici, come viene fatto in quest'Aula, meritino il rispetto di sentirsi dire una parolina: «Scusa!». Lo so che lei è un magistrato, signor Presidente, e questa parola non l'ha mai proferita, ma il chirurgo che sbaglia almeno chiede scusa alla famiglia del paziente operato e all'operato che è stato menomato a causa del suo intervento; la deve chiedere. Ad ogni modo avrei ovviamente ritirato l'emendamento 2.119 perché ha raggiunto l'obiettivo.

Per quanto concerne l'emendamento 2.120, mi tocco per vedere se ci sono. Infatti, la Commissione bilancio e il suo presidente Azzollini, per un combinato disposto, dicono che tutte le visite di idoneità professionale sono un onere per lo Stato. In pratica, quando sottoponiamo un pilota di aereo a visita per accertarci che abbia le capacità psicoattitudinali per fare quel volo, questo ha un costo. Ma tale costo deve essere sostenuto per tutti i cittadini che devono svolgere un lavoro per cui la legge richiede capacità psico-attitudinali che ne attestino l'idoneità.

Ebbene, l'ho richiesto per i magistrati perché, cari colleghi, se ritornate indietro al decreto legislativo del secondo Governo Prodi, con ministro della giustizia Mastella, n. 160 del 2006, modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 111 del 2007, vi renderete conto che le modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario parlano di valutazione della professionalità. E lo sapete cosa dice questa che è legge? Che tutti i magistrati devono essere sottoposti a valutazione di professionalità ogni

quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione e fino ai 24 anni di professione. Dopodiché, dai 24 ai 40, anche se gli viene l'Alzheimer, se hanno il diabete scompensato, turbe psichiche o mentali, non sono neanche più sottoposti a visite psico-attitudinali.

Questo dice la legge, e io ho semplicemente proposto un emendamento, l'8.0.100, in cui propongo che la valutazione sull'idoneità psicoattitudinale del magistrato sia affidata ad un collegio della ASL. Noi in sostanza diamo loro la licenza di uccidere. Noi, signor Vice Ministro, gli abbiamo dato la licenza di essere degli 007, ma non sono belli e affascinanti come James Bond: fanno del male al popolo sovrano. Noi gli chiediamo di chiedere scusa e soprattutto non sappiamo se hanno l'idoneità a emettere sentenze. Quindi, per un combinato disposto, adesso si apre un caso importante: perché sottoponiamo a visita gli aviatori, i medici, i biologi, gli ingegneri o i dipendenti pubblici, e i magistrati no? Vede, Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Lumia: il giudice deve essere soggetto solo alla legge, ma non ha la libertà di fare cazzate, perché va *contra legem* e quindi non deve avere questa libertà, caro Lumia. D'altra parte, i senatori Lumia e Casson, che con il Movimento 5 Stelle fanno maggioranza nella Commissione giustizia, vanno contro la volontà del popolo italiano.

Allora, Presidente, le dico, avendo spiegato gli emendamenti che ho presentato, che le mie sono proposte responsabili. Ovviamente quella che chiede le scuse pubbliche del magistrato era una provocazione - e ho raggiunto l'obiettivo - ma gli altri sono di tutela del giudice stesso, perché non può emettere sentenze se non ha l'idoneità per farlo.

Voi non conoscete la medicina; io ho detto che faccio parte della Commissione giustizia, signor Presidente, perché la giustizia è ammalata e deve essere guarita, ma che è ammalata ce lo dice l'Europa, ce lo dicono le centinaia e migliaia di cittadini che chiedono un risarcimento allo Stato del danno che qualcuno fa. Chi è che paga? Pagano i cittadini, pagano doppiamente. E quando qualcuno dice che la mala giustizia ci costa due punti di PIL, ci sta dicendo che ci costa 32 miliardi.

La stragrande maggioranza dei giudici è seria e capace; a questi giudici, che lavorano giorno e notte per la giustizia sancita dalla Costituzione, va il nostro rispetto. C'è però una piccola percentuale di magistrati che per diventare sindaci di una città, per diventare parlamentari o Ministri, sono pronti a vendere anche la propria madre.

Per questo credo che meriti considerazione l'emendamento 8.0.100, sul quale vi invito a riflettere - avrei comunque ritirato l'emendamento 2.120, che è stato dichiarato improponibile - essendo in linea con quanto sancito dal decreto legislativo n. 160 del 2006 sulla valutazione di professionalità. La legge di modifica di tale decreto prevede infatti che la valutazione di professionalità riguardi la capacità che, oltre che la preparazione giuridica, che essa sia riferita anche al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Ciò vale solo fino a 24 anni di anzianità; da lì in poi no. Quello che io dico è di prevedere un aiuto, introducendo anche una visita psico-attitudinale, affidando la valutazione ad un collegio composto da medici afferenti all'azienda sanitaria locale e non ad collegio medico dell'opposizione. Questo avviene in tutti i Paesi d'Europa; solo in Italia non accade.

È anche per questo che credo che, per un principio di equità e di uguaglianza previsto dalla Costituzione, i giudici non possono che essere d'accordo, perché è tutelata la loro opera e, tutelando la loro opera, si tutelano i cittadini, pur mantenendo la separazione dei poteri. Non dimentichiamo, infatti, signor Presidente, che sono i cittadini ad essere sovrani; guardi che negli Stati Uniti se un pubblico ministero fa una stupidaggine, non farà più il pubblico ministero, perché i cittadini lo mandano a casa: qui invece gli si fa fare carriera.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo chiedere alla senatrice Stefani di poter sottoscrivere l'emendamento 2.104 e, se lei mi consente, vorrei svolgere molto brevemente un piccolo rilievo su questo emendamento.

Ringrazio il Gruppo Lega Nord per aver immaginato questo emendamento. *(Cenni ironici di diniego da parte di alcuni senatori del Gruppo Lega Nord)*. Non accettano, Presidente, allora è inutile che parlo!

PRESIDENTE. Non è accettata la sottoscrizione? Senatrice Stefani, accetta la richiesta del senatore Falanga?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo!

PRESIDENTE. Prego, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Come dicevo, Presidente, voglio ringraziare il Gruppo della Lega Nord per aver fatto salvo un principio che qualsiasi operatore del diritto animato da spirito liberale può auspicare. Nel momento in cui, cioè, il giudice si discosta dal principio affermato dalla Cassazione, deve darne motivazione. Guai, però, a fare del principio della Cassazione una cappa di piombo che cala sul giudice, andando a creare quella staticità del principio che è dannosa. I giudici della Cassazione devono potersi avvalere - come dicevo questa mattina - di quel contributo di dinamismo e di novità che può venire dalla giurisprudenza di merito.

Per queste ragioni, ritengo convintamente di poter sottoscrivere l'emendamento.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ho già annunciato in fase di discussione generale, ritiro l'emendamento 2.107. Di fronte ad una formulazione generica, abbiamo fatto una precisazione su alcuni punti, ma per evitare discussioni ritiro l'emendamento, perché fa riferimento all'espressione usata dalla Corte europea nella cosiddetta sentenza Traghetti del Mediterraneo SpA, che però non è molto consona alla nostra legislazione.

Per quanto concerne l'emendamento 2.111, mi aspetto che il Governo esprima parere favorevole, dal momento che chiedo la soppressione di alcune parole di cui anche il Governo chiede la soppressione con l'emendamento 2.700. Solo che il Governo vuole limitarsi a lasciare le parole «senza motivazione», senza considerare - lei, signor Presidente, me lo insegna - che la «motivazione apparente» o la «motivazione in oggettivo contrasto con gli elementi acquisiti» spesso è molto più grave del «senza motivazione».

Quanto all'emendamento 2.117, probabilmente, pur avendo avuto un'esperienza di insegnamento universitario, non sono stato capace di far capire al senatore Lumia e ad altri che questo emendamento afferma la libertà del giudice di interpretare la legge anche contro la Cassazione. Signor Presidente, lei sa meglio di me, come lo sanno i senatori Finocchiaro e Casson, che questo è il principio fondamentale. Il giudice, se ignora il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, commette una negligenza inescusabile. Con questo emendamento si dice soltanto che il giudice deve conoscere il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e può, con motivazione, discostarsi da quel principio.

È una cosa ben diversa dallo *stare decisis* dei Paesi di *common low*: lì il giudice è costretto a non discostarsi dalla decisione assunta in materia identica. Qui invece il principio è diverso, e mi meraviglio che il Governo, pur avendo il Ministro la titolarità dell'azione disciplinare (e questo è uno dei motivi di azione disciplinare), non prenda in considerazione la libertà del giudice di affermare quella soggezione solo alla legge, a cui fa riferimento il senatore Lumia, che può esplicarsi solo nella libertà dell'interpretazione, nella possibilità di essere libero da condizionamenti, fosse anche quello della Corte di cassazione. Tuttavia deve motivare, per evitare una negligenza inescusabile, un suo modo sbagliato di essere magistrato.

I magistrati non hanno la legittimazione popolare; esercitano l'azione giudiziaria in nome del popolo italiano, ma non hanno una legittimazione popolare né una nomina regia. I magistrati hanno una legittimazione che dipende dalla professionalità, e quest'ultima è fatta anche da aspetti che riguardano la necessità di documentarsi, in modo tale da consentire una corretta interpretazione e da evitare che, per ignoranza di un principio di diritto, si affermi qualcosa di sbagliato.

Sull'emendamento 2.130 non credo di dover spiegare nulla. La Corte di giustizia europea di Lussemburgo è l'unica abilitata ad interpretare le norme del diritto europeo, al fine di garantire

l'uniforme interpretazione del diritto in tutti gli Stati dell'Unione. Nel testo già approvato in Commissione noi diciamo che il giudice deve fare il rinvio pregiudiziale quando ha un dubbio; quando non si attiene alla lettera della legge, deve per obbligo di legge rinviare alla Corte di giustizia perché sia interpretata la norma. Nessun giudice di alcuno Stato europeo può interpretarla. Ma una volta che sia stata interpretata, deve per forza adeguarsi. Abbiamo detto che il giudice deve fare il rinvio pregiudiziale, ma se sia stata già interpretata deve adeguarsi a quella interpretazione.

Dire il contrario significa assumere una posizione in contrasto con i principi dell'ordinamento europeo. Allo stesso tempo, Presidente, in sede di discussione generale ho detto che proponevo di sostituire, come fanno molti altri emendamenti, l'affermazione «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea», che è un linguaggio europeo che indica anche normative; mi riferisco,ad esempio, alle norme dell'*antitrust*. L'espressione, tradotta nella nostra legge e nella nostra lingua, non rende l'idea. Ho chiesto al Governo di fare una riformulazione che tenesse conto del mio emendamento e della parte dell'emendamento inserita dal Governo, traducendolo cioè in provvedimenti e norme.

Concludo sull'articolo 2 dicendo che condivido l'ammissione del voto segreto su questi due emendamenti in base all'ultimo comma dell'articolo 24, e le preannuncio che le chiederò di rivedere la sua determinazione in ordine all'emendamento 5.103 che concerne la medesima questione. L'articolo 24, ultimo comma, fa riferimento ai modi per la riparazione degli errori giudiziari; in questo emendamento vengono specificati gli elementi, i motivi e le norme che identificano la colpa grave e quelli che identificano il dolo. Si tratta della stessa questione che abbiamo appena esaminato sui due emendamenti.

Mi auguro quindi che il Governo e il relatore sugli emendamenti all'articolo 2 vogliano dare un'indicazione chiara, perché se tutti riuscissimo a dare questa indicazione, signor Vice Ministro, probabilmente l'intero provvedimento assumerebbe un altro significato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 2.108, 2.109 e 2.112 c'è una proposta del Governo rappresentata dall'emendamento 2.700 che, di fatto, riformula la parte trattata da questi emendamenti. Pertanto, Presidente, li ritiro e aderisco alla proposta del Governo.

Mantengo invece l'emendamento 2.126, anche se viene preannunciata una riformulazione da parte del Governo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, quanto appena esposto dal senatore Lumia relativamente al ritiro degli emendamenti 2.108, 2.109 e 2.112, che confluiscono nell'emendamento 2.700 del Governo, ovviamente trova il riscontro anche da parte del mio Gruppo in quanto con l'emendamento 2.114, a mia prima firma, proponevamo proprio la soppressione dei criteri di specificità e di adeguatezza con riferimento alla motivazione dei provvedimenti cautelare reali e personali che avrebbe aperto un varco pericolosissimo nell'applicazione della legge in danno dei magistrati.

L'emendamento 2.128 affronta una questione già sollevata dai colleghi che sono intervenuti in merito all'infelice formulazione del testo della norma dell'articolo 3-*bis*, nel quale si fa riferimento alla «posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea». Propongo la soppressione di questo inciso e la sua sostituzione con la parola «anche», che si collega al prosieguo dell'emendamento stesso. Mi era sembrato di intendere che il Governo avesse in animo una riformulazione su questo punto, con riferimento alla modifica dell'articolo 3-*bis* e del richiamo fatto alla «posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea» come criterio di riferimento per il discrimine della responsabilità civile. Non so se ciò corrisponde a verità.

In ogni caso, il senso dell'emendamento 2.128 a mia firma era quello di togliere questa trappola interpretativa, cosa che riteniamo necessaria, salvo eventuali formulazioni successive che il Governo vorrà presentare e che saremo pronti a valutare.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Buccarella, per chiarezza: l'emendamento 2.114 è ritirato?

BUCCARELLA *(M5S)*. No, signor Presidente, non avrei motivo di ritirarlo, dato che con soddisfazione abbiamo visto che il Governo, con l'emendamento presentato ieri pomeriggio, ha aderito

alla considerazione che era anche nostra, senza voler fare questioni di primogenitura.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento 2.128, del senatore Buccarella.

PRESIDENTE. Il senatore Buccarella acconsente?

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore D'Ascola, primo firmatario dell'emendamento 2.121, procederò io ad illustrarlo. Approfitto peraltro per svolgere le stesse considerazioni sull'emendamento 5.107, arrivando poi a dichiararne il ritiro, anche se devo dire che ritenevamo che l'emendamento 2.121 scolpisse meglio, in maniera più chiara, le situazioni nelle quali vi può essere responsabilità. Fra l'altro, in esso è indicato il problema, evidenziato anche da altri colleghi e che rimane in altri emendamenti, della motivazione, qui menzionata quale «sufficiente motivazione».

Credo che quando si discutono argomenti così importanti vi debba essere onestà intellettuale. Ebbene, nei giorni scorsi ho letto dichiarazioni da parte di magistrati dell'Associazione nazionale magistrati o di membri del Consiglio superiore della magistratura che contestavano la supposta volontà del Parlamento di non voler consentire ai magistrati di discostarsi da sentenze emesse dalla Corte di cassazione a sezioni unite. Niente di più falso!

Ci dobbiamo mettere nei panni di un cittadino o di un imprenditore che diligentemente guarda la norma per quello che è e poi, prudentemente, sapendo che quella norma è stata interpretata diversamente, va anche a verificare cosa hanno detto le sezioni unite della Corte di cassazione rispetto a quella interpretazione e, fidandosi della legge e delle sezioni unite, si mette in causa. Dopodiché potrà trovare un magistrato - e questo lo ritengo giusto - che malgrado i termini della legge, che secondo il cittadino o l'imprenditore sono chiari, e nonostante la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, riterrà di fargli perdere la causa. Può verificarsi che, seppure la Corte di cassazione abbia ripetuto più volte una stessa interpretazione della norma, quel magistrato decida per una interpretazione diversa o contraria. E allora, noi non contestiamo il diritto del magistrato di discostarsi dalla pronuncia della Corte di cassazione; diciamo semplicemente che deve motivare il perché si discosta, rendendo chiari e leggibili al cittadino i motivi per i quali ritiene che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione sia da adeguare o da superarsi.

Questo avevamo scritto nell'emendamento 2.121, insieme ad altre cose. Lo ritiriamo, come ritiriamo l'emendamento 5.107, però il problema rimane e vediamo che è evidenziato anche in altri emendamenti. È giusto, perché credo che il Parlamento, per chiarezza nei confronti sia dei magistrati che dei cittadini, debba dire che le regole e le interpretazioni, anche al più alto livello, possono essere modificate o superate, ma bisogna farlo nella chiarezza, spiegando e motivando perché si assumono decisioni diverse. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, allora ritira l'emendamento 2.121?

GIOVANARDI *(NCD)*. Sì, signor Presidente, e preannuncio il ritiro anche dell'emendamento 5.107.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 5.103.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lo dirà quando esamineremo l'articolo 5.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ma l'ha già illustrato il senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Per ora siamo all'articolo 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, intanto premetto che, quando esprimerò parere contrario, invito i colleghi a ritirare i loro emendamenti. Il contributo che essi hanno dato con questi emendamenti, su cui non abbiamo trovato una convergenza, è stato in ogni caso positivo e ha consentito di sviluppare una dialettica, un ragionamento e un approfondimento. Quindi, su tutti gli emendamenti su cui esprimerò parere negativo vi è anche un invito al ritiro.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.103 e parere favorevole sull'emendamento 2.102 del relatore.

Sull'emendamento 2.104 rivolgo ai presentatori un invito al ritiro con la considerazione che sulla questione anche il relatore si è diffuso approfonditamente. Tuttavia, nella valutazione complessiva del provvedimento, credo che un parere negativo ci stia al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale di dare una riforma efficace, seppure mantenendo qualche limite.

Il parere è altresì negativo sugli emendamenti 2.105 e 2.106.

Gli emendamenti 2.107, 2.108 e 2.109 sono stati ritirati, perché riassorbiti nell'emendamento del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.110 e 2.111 e parere favorevole sull'emendamento 2.700 del Governo. L'emendamento 2.112 è stato ritirato poiché assorbito nell'emendamento del Governo.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.113, e mi pare che sia stato manifestato l'accoglimento in tal senso da parte del mio Capogruppo.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.114, mentre è negativo sugli emendamenti 2.115, 2.116, 2.117 e 2.118.

Gli emendamenti 2.119 e 2.120 sono improponibili, mentre l'emendamento 2.121 è stato ritirato.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.122 e il capogruppo Zeller mi ha già confermato la sua disponibilità in tal senso.

Esprimo parere positivo sull'emendamento 2.123 e contrario sugli emendamenti 2.124 e 2.125.

Gli emendamenti 2.126 e 2.127 sono stati ritirati in quanto assorbiti dall'emendamento 2.128 del senatore Buccarella.

L'emendamento 2.129 è stato ritirato. L'emendamento 2.130 del collega...

PRESIDENTE. Senatore Buemi, mi scusi se la interrompo, ma le devo chiedere se ha espresso parere favorevole sull'emendamento 2.128 del senatore Buccarella, che assorbe gli emendamenti 2.126 e 2.127, perché soppressivi della prima parte.

BUEMI, *relatore*. Esatto, Presidente.

Invito i presentatori a riformulare l'emendamento 2.130, se i colleghi lo ritengono utile con il superamento del voto segreto, riformulazione che posso esplicitare subito e che è la seguente: «*Al comma 1, lettera* c)*, capoverso «3*-bis*», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: «nonché del contrasto con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione, ma se si scrive «nonché del contrasto», senza mettere la parola «atto» o «provvedimento», non va bene, perché si deve indicare cosa è in contrasto con l'interpretazione della Corte di giustizia europea.

Sono d'accordo con il relatore, e quindi accetto la riformulazione, ma con questa mia precisazione.

PRESIDENTE. La riformulazione proposta va nel senso di aggiungere, dopo le parole «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea», le parole: «nonché del contrasto con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia europea»; ma se ho ben capito, questa riformulazione, così com'è, se non c'è l'inserimento della parola «atto» o «provvedimento», non la accetta, senatore

Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Esatto, signor Presidente.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è stato espresso un parere favorevole sull'emendamento 2.128, che ove accolto sopprime, perché le sostituisce, alcune parole dal testo. In ragione dell'emendamento 2.128, se accolto, il testo che ne risulterebbe sarebbe: «In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale (...)». Ove poi il senatore Caliendo accogliesse la proposta di riformulazione del relatore, il testo riformulato reciterebbe, in fine: «nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea». Questo sarebbe il risultato.

PRESIDENTE. Capisco che ci possano essere delle contraddizioni, e dunque chiedo il parere del relatore. Infatti, l'emendamento 2.128 è volto a sopprimere le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché», mentre l'emendamento 2.130 mantiene lo stesso periodo. È un problema di contraddizione che dobbiamo porre al relatore per capire se le parole «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea», che verrebbero soppresse dall'accoglimento dell'emendamento 2.128, poi nella riformulazione dell'emendamento 2.130 verrebbero reinserite. È questo il problema?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. No, signor Presidente, mi scusi, ma sia l'emendamento 2.128 sia l'emendamento 2.130 ritengono di dover sopprimere le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea». Però, mentre l'emendamento 2.128 limita il periodo alle parole: «in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo (...)», con l'emendamento 2.130 presentato dal senatore Caliendo, come riformulato, si aggiungono anche le parole: «nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

PRESIDENTE. No: il riferimento ad un atto o provvedimento non è presente nella proposta di riformulazione del relatore. È questo l'oggetto del contrasto tra il relatore e il senatore Caliendo. Ho capito bene, senatore Buemi?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi scusi, io sono intervenuto perché mi è parso che si fosse creata un po' di confusione. Come per tutte le discussioni di disegni di legge, abbiamo un relatore, che inviterei a spiegarci quale testo, a suo parere, con la riformulazione dell'emendamento del senatore Caliendo, noi andremmo a votare, per chiarezza di tutti.

PRESIDENTE. Avevo già dato la parola al relatore a questo scopo. Prego, senatore Buemi.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, dell'emendamento 2.130, presentato dai senatori Caliendo ed altri, viene chiesta la riformulazione del testo affinché, in aggiunta al testo del comma 1, lettera *c)*, capoverso «3-*bis*», al periodo che termina con le parole: «del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» vengano aggiunte le parole: «nonché del contrasto con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

PRESIDENTE. Quindi si tratta di un'aggiunta. Nell'emendamento 2.128, però, su cui è stato formulato parere favorevole, quel periodo «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché» viene soppresso e sostituito dalla parola «anche».

BUEMI, *relatore*. Ma l'emendamento 2.128 riguarda un'altra questione, ovvero quella del rinvio pregiudiziale. Signor Presidente, mi scusi, ma non vedo contraddizione. Sono due situazioni diverse: con una proposta si aggiunge un periodo e con l'altra viene inserita la parola «anche» al posto di un periodo che si concludeva con «nonché». Con l'emendamento 2.130, a prima firma del senatore Caliendo, come riformulato secondo la mia proposta, al termine del testo licenziato dalla Commissione, al comma 1, lettera *c)*, capoverso 3-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», si aggiungono le parole:

«nonché del contrasto con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Possiamo sospendere brevemente, per chiarire la questione anche con il presidente Palma.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Mentre i senatori Buemi e Palma confabulano, sentiamo il senatore Caliendo, che penso ci possa aiutare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi pare sia chiaro. A questo punto accetto la riformulazione del senatore Buemi, però mi pongo un problema.

Sto facendo rilevare che manca il soggetto, mentre la mancata osservanza dell'obbligo fa riferimento a un comportamento; occorre inserire le parole «dell'atto o del provvedimento» nella parte relativa al contrasto: è una questione di *drafting*. Se vuole, lo faccia lei, come Presidente. Accetto l'emendamento, per come è stato riformulato: accetto infatti che si parli di «contrasto» anziché di «grave contrasto». Se però non mettiamo le parole «dell'atto o del provvedimento», il contrasto con chi è? Con il soggetto magistrato? No: con l'atto o il provvedimento. La «mancata osservanza», invece, riguarda invece il comportamento del magistrato, che non ha osservato l'obbligo: è talmente chiaro! Lì c'è il soggetto e qui non c'è. Accetto la riformulazione, ma credo che vada corretta, per renderla intelligibile.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 2.130, con il consenso del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Il senatore Caliendo lo consente?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Vorrei chiedere al relatore, visto che si sta trattenendo sulla chiarificazione che viene offerta con l'emendamento a prima firma del senatore Caliendo, che cosa significano le parole «posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea». Stiamo scrivendo una norma o stiamo facendo un trattato di filosofia? Che cosa significa, nel linguaggio giuridico, parlare di posizione adottata dall'Unione? *(Applausi dal Gruppo GAL e del senatore Milo)*. Ma di che parliamo? Quando non si è in grado di svolgere funzioni così delicate, bisogna avere l'umiltà di non accettare determinati incarichi. *(Applausi del senatore D'Anna. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Credo che si sia arrivati ad un chiarimento: con l'emendamento 2.128 si sopprime una parte e la si sostituisce con la parola «anche», mentre la parte che viene aggiunta è quella indicata dalla riformulazione dell'emendamento 2.130 «nonché del contrasto con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

BUEMI, *relatore*. Esatto. Però in effetti la richiesta del collega Caliendo ha un senso, perché questo testo era stato concordato con il Governo, ma nella riformulazione finale è sfuggito il soggetto. Il soggetto del contrasto, ovviamente, è l'atto o il provvedimento del magistrato.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. L'atto o il provvedimento.

BUEMI, *relatore*. L'atto o il provvedimento di chi, se non del magistrato?

PRESIDENTE. Scusate, leggiamo il secondo periodo del comma 3-*bis*: «In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto». A questo punto ci si ferma e saltano le parole «della posizione adottata da un'istituzione dall'Unione europea», che vengono sostituite dalla parola «anche». Poi però non possiamo lasciare «nonché».

BUEMI, *relatore*. Anche il «nonché» è sostituito dall'«anche».

Scusi, Presidente, siccome questa riformulazione è stata concordata con il Governo...

PRESIDENTE. Vuole dare lettura di come verrebbe la norma dopo l'emendamento? Altrimenti non ne usciamo.*(Commenti)*. Scusate, chi ha fretta può anche andare.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siccome bene o male, nonostante tutto, ancora faccio il Presidente della Commissione giustizia e non è che io abbia meno titolo a parlare di qualcun altro, vorrei chiarire qual è l'accordo raggiunto tra i presentatori degli emendamenti, il relatore e il Governo.

Noi andiamo a votare un testo che alla fine risulta così confezionato: «In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

PRESIDENTE. La riformulazione deve essere fatta in questo senso.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Questo è ciò che noi voteremo alla luce dell'accoglimento dell'emendamento del senatore Buccarella e dell'emendamento del senatore Caliendo, così come riformulato nei termini detti.

PRESIDENTE. D'accordo. Preciso che il testo 2 dell'emendamento 2.130 deve essere redatto accogliendo la precisazione del senatore Caliendo e viene messo alla fine del paragrafo 3-*bis*. Questo non risultava nell'emendamento originario.

SOLLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLLO *(PD)*. Signor Presidente, mi auguro che si sia chiarito tutto.

Io amo - e, come me, credo tutti - sapere cosa votiamo. Esterno un pensiero che è di tutti: purtroppo quando qualcosa riguarda la Commissione giustizia, anche quando c'è unanimità in quella Commissione, si arriva in Aula e si sconvolge tutto. *(Applausi del senatore Carraro)*. Probabilmente sarebbe stato il caso di accantonare gli emendamenti 2.128 e 2.130 se non avevano influenza sui successivi. Qualora ci fosse stata una ripercussione sui successivi, si sarebbe dovuta sospendere la seduta per dieci minuti per trovare una riformulazione che accontentasse sia il senatore Buccarella, presentatore dell'emendamento 2.128, che i presentatori dell'emendamento 2.130. *(Cenni di dissenso del senatore Palma)*.

Senatore Palma, mi scusi, lei è stato Ministro e magistrato, io purtroppo ho due lauree ma di questa materia ne capisco poco. Amo soltanto sapere cosa voto quando voto e non votare a scatola chiusa. Occorre consentire anche ai non addetti ai lavori di sapere cosa facciamo.

Si è creato un attimo di confusione estrema. Probabilmente era il caso di sospendere cinque minuti o di accantonare un attimo: sarebbe stato più semplice trovare una soluzione, che alla fine mi sembra si sia trovata. Mi auguro che essa sia confacente con la norma in oggetto. Se così è, sono il primo a compiacermene.

Vorrei fare un invito: per favore, quando esce un testo bello e compatto come questo, vi invito a non rimettere tutto in discussione ogni volta che si arriva in Aula. E so di interpretare il pensiero di tutti! *(Applausi dei senatori Battista, Carraro e Falanga)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Palma, penso che sia chiaro. Prego.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Presidente, quello è chiarissimo.

Io sono veramente (uso il termine che più mi sento) infastidito dall'intervento del senatore Sollo. Ma come si permette il senatore Sollo...

PRESIDENTE. Non esasperiamo i toni, non è il caso. Siamo arrivati faticosamente a...

PALMA *(FI-PdL XVII)*. No, mi scusi, signor Presidente, ma lei non è intervenuto. Si è detto che i provvedimenti della Commissione giustizia, ogni volta che vengono qui in Aula, trovano uno stravolgimento: non è vero. I provvedimenti della Commissione giustizia, fatta eccezione del disegno di legge sull'articolo 416?*ter*, prima formulazione, sono passati qui in Aula quasi tutti a stragrande

maggioranza, se non all'unanimità.

In secondo luogo, sono intervenuto dicendo, in termini chiarissimi, qual era l'oggetto del voto che saremmo andati ad esprimere sull'emendamento 2.128 del senatore Buccarella e sull'emendamento 2.130 (testo 2), del senatore Caliendo ed altri. Se il senatore Sollo, nonostante abbia acquisito due lauree, non è riuscito a capire quello che ho detto, non è problema che riguarda la Commissione giustizia, ma il senatore Sollo.

PRESIDENTE. Perché sia chiaro cosa si va a votare, in relazione ai due emendamenti 2.128 e 2.130 (testo 2), il testo del secondo periodo del comma 3-*bis*, senatore Sollo e tutti coloro che ha rappresentato nel suo intervento, risulta così riformulato (prego il relatore e il rappresentante del Governo di seguirmi): «In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea», senza le parole «grave» e «già».

Riprendiamo con l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

BUEMI, *relatore*. Il parere è negativo sull'emendamento 2.131.

Infine, invito a ritirare l'emendamento 2.132 perché assorbito dall'emendamento 2.130 (testo 2), a firma del senatore Caliendo ed altri.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, ritira l'emendamento?

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, i pareri sono conformi a quelli del relatore. Faccio solo una puntualizzazione.

Con riferimento all'emendamento 2.700 del Governo il parere del relatore è favorevole, ma mi pare che egli abbia espresso parere contrario agli emendamenti identici, però gli emendamenti identici a quelli del Governo ricevono ovviamente il parere favorevole del Governo (mi riferisco agli emendamenti 2.113 e 2.114). Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che, nonostante il non condivisibile - a mio avviso - intervento di prima, adesso abbia davvero ragione il senatore Sollo. Lei poco fa ha letto il testo che andiamo a mettere in votazione. Dopodiché il Governo ha preso la parola per intervenire sull'emendamento 2.130...

PRESIDENTE. Il Governo non ha parlato di quell'emendamento, senatore Palma.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Allora il senatore Sollo continua ad avere torto.

PRESIDENTE. Il Governo ha parlato degli emendamenti 2.113 e 2.114, che sono identici all'emendamento del Governo 2.700.

Invito a stemperare l'atmosfera e a procedere con calma nei nostri lavori.

Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Cappelletti e Giarrusso, identico all'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Mussini e da altri

senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, con il quale si chiede di aggiungere, dopo le parole «dell'Unione europea» e prima delle parole «il travisamento del fatto o delle prove», le parole «l'imperizia».

Nel diritto penale, e ovviamente in tutti i Trattati europei, si legge che per «imperizia» si intende quella qualificabile come negligenza e imprudenza propria di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche, che non rispetta per ignoranza, inettitudine o incapacità psicoattitudinali. Quindi, l'imperizia è quella di chi commette delle stupidaggini (per non usare un francesismo). E io ritengo che essa vada inserita uniformandosi a tutti i diritti penali vigenti nei Paesi occidentali.

Signor Presidente, mi permetta ora una battuta. Io ho ritirato l'emendamento 2.120 sulle visite psicoattitudinali, ma posso ben dire che la prossima volta esse andranno estese al relatore e ai membri della Commissione giustizia.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Siamo in vena di scambio di complimenti, oggi, vero?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Perché? Cos'ha detto?

PRESIDENTE. Ha detto che vuole estendere gli esami psicoattitudinali anche ai parlamentari in genere, io direi, a questo punto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Barani, il cui contenuto tornerà anche più tardi in occasione dell'esame di un altro articolo, che era oggetto di taluni

emendamenti del Nuovo Centrodestra che sono stati invece ritirati (evidentemente quello che è accaduto qualche giorno fa altro non è stato che una tempesta in un bicchier d'acqua), pone un problema molto serio: un magistrato che commette un errore per imperizia, evidentemente grave, inescusabile, deve risponderne o deve rispondere, come dice l'intero impianto della legge, solo per negligenza?

Quando io ho posto questa questione al Ministro in Commissione, se non ricordo male - ma il vice ministro Costa mi potrà smentire - il Ministro ha sostanzialmente detto che non si può parlare di imperizia nei confronti di un magistrato perché il magistrato, in ragione delle varie valutazioni, è perito. È come se io dicessi che un primario ospedaliero, essendo primario di un ospedale, è di per sé perito, per cui sarebbe impossibile una causa per colpa medica nei confronti di un primario ospedaliero ove mai avesse causato un danno in ragione di una operazione sbagliata gravemente per sua imperizia.

L'affermazione che chi svolge un determinato lavoro, solo per questa ragione, è, come dire, professionalmente abilitato a tutto è un errore. Il fatto di superare le valutazioni all'interno del Consiglio superiore della magistratura non significa essere preparati su tutte le singole branche del diritto. Allora, mi chiedo: ma davvero voi ritenete che un magistrato, che causi un danno ingiusto per colpa grave, per una colpa grave che si correla alla sua imperizia, non possa in alcun modo rispondere del danno che ha cagionato, similarmente a quello che accade per tutti i dipendenti pubblici - ricordiamo l'articolo 28 della Costituzione - nel caso in cui commettano un fatto colposamente grave per imperizia da cui nasca un danno?

Questo è il problema che io voglio sottoporre all'Assemblea e a ciascuno di voi: di decidere secondo coscienza, evidentemente - scusate, questa è un po' una battuta ad effetto - pensando anche che se un domani uno di noi dovesse, per ipotesi, essere danneggiato da un provvedimento giudiziario gravemente errato per una colpa grave dovuta ad imperizia, si deve poi ricordare del momento in cui qui ha votato per escluderla, e cortesemente non se ne deve lamentare.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare i ragazzi del Liceo classico «Onorato Fascitelli» di Isernia, che seguono con attenzione i nostri lavori. Li ringraziamo per la visita che hanno fatto al Senato. Grazie ragazzi! *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1070, 315 e 374 (ore 18,13)

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, mi pare che l'intervento del presidente Palma ci abbia riportato alla discussione generale di questa mattina. Stamattina, un collega membro della Commissione giustizia ha rievocato proprio ciò su cui è tornato adesso il presidente Palma.

In Commissione giustizia il Ministro ha detto che l'imperizia non è segnale o fattispecie di colpa grave perché il magistrato ha vinto il concorso; in altri tempi si sarebbe detto, con lessico volgare: «E che c'azzecca?». Voglio dire che non si può riproporre la questione del modello francese di organizzazione burocratica, scaturita dalla vittoria del concorso, su questi profili di responsabilità. Non c'entra niente.

Ho allora l'impressione che, quale che sia l'atteggiamento del mio Gruppo, il senatore Barani abbia fatto bene a raccogliere il termine «imperizia», che il senatore Albertini si era fatto cadere sotto la «frustrata» del Ministro, perché la «frustata» in questo caso ha una motivazione davvero impropria.

Sono disposto a seguire con grande pazienza tutte le acrobazie lessicali di questo mondo sul rapporto tra imperizia e colpa grave, ma evocare il concorso, e quindi il modello costituzionale di organizzazione burocratica della magistratura italiana, è un argomento decisamente improprio. Non si può con protervia corporativa escludere il diritto del Parlamento a legiferare in materia. Mi permetto di ricordare che, se si vuole far valere un modello corporativo professionalizzante, questo è quello anglosassone, dove però c'è l'unità corporativa tra la professione di avvocato e quella di magistrato e a questo modello anglosassone, mai nella sua storia costituzionale, né il Parlamento, né la magistratura, sono stati vicino.

Per questo motivo mi pare che non si possa non accogliere la spiegazione che il presidente Palma ha dato di quell'emendamento, a firma del senatore Albertini durante l'esame in Commissione, e che reca ora in Aula la firma del collega Barani. *(Applausi del senatore Barani)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.107, 2.108 e 2.109 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.111, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.700, presentato dal Governo, identico agli emendamenti 2.113, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, e 2.114, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.112 è stato ritirato.

Gli emendamenti 2.115 e 2.116 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.700.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.117, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Partito Democratico. Invero, questo emendamento ci sembra assolutamente inutile. Il nostro sistema non prevede una gerarchia delle decisioni alle quali si debba adeguare un giudice che debba assumere altra decisione. In buona sostanza, non esiste un obbligo di adeguarsi alle decisioni della giurisprudenza che si sia creata, anche se questa sia formata dalla Corte di cassazione e addirittura dalle sezioni riunite della Corte di cassazione. Quindi il giudice può sempre discostarsi: è già previsto nel nostro sistema che il giudice si possa discostare, nell'adottare una sua decisione, da un orientamento dominante, soltanto prevalente o anche costante.

È evidente, e questo è già previsto nel nostro sistema, che qualsiasi decisione deve essere

adeguatamente motivata. Nel nostro sistema vige un principio cardine fondato sulle garanzie, nel senso che tutti i provvedimenti di primo e secondo grado possono essere comunque impugnati e motivo di impugnazione può essere quello della mancanza o carenza di motivazione. Ampliare l'ambito e la portata della colpa grave, prevedendo che essa si integri anche quando ci si discosta dalla giurisprudenza, porterebbe evidentemente a soluzioni aberranti e aprirebbe un *vulnus* nel principio dell'imparzialità e della libertà di decisione del giudice perché si correrebbe il rischio di incorrere negli strali della responsabilità prevista da questa legge soltanto discostandosi dalla giurisprudenza.

Sarebbe utile sapere - fermo restando sempre, come ho detto in precedenza, che esiste l'obbligo di motivazione - quale sia il criterio per valutare quando una motivazione possa considerarsi adeguata oppure non lo sia. In questo senso si lascerebbe un margine di discrezionalità enorme ed inadeguato che potrebbe invogliare chiunque a proporre un procedimento o un'azione di responsabilità ogni volta che una decisione assunta da un giudice, anche discostandosi dalla giurisprudenza, non sia gradita o condivisa. Non è certo questo l'obiettivo che questa legge persegue e pertanto voteremo contro questo emendamento *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle voteremo contro questo emendamento perché riteniamo che il valore dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura vada preservato. I giudici, per la nostra Costituzione, sono soggetti soltanto alla legge, non a un rapporto gerarchico, nemmeno con soggetti che ricoprono posizioni in magistratura di rango sovraordinato. Questo principio non ha mai fatto parte del nostro ordinamento e i gradi di giudizio servono soltanto a rivedere le decisioni, non certo a gerarchizzare le decisioni.

Peraltro, nel nostro Paese la storia del diritto molto spesso parte dal basso, da interpretazioni coraggiose, avanzate ed evolutive, che alla fine sono state fatte proprie anche dalla Cassazione; ripeto, molto spesso partono dal basso. Questo emendamento cerca di incanalare e di imbrigliare la possibilità che la magistratura evolva nell'interpretazione del diritto. Per questo annuncio il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho sempre avuto rispetto di quest'Aula e di ciascuno di voi e non ho mai dato una lettura di un emendamento contraria a quello che dice. Accetto le dichiarazioni di voto, ma non si può parlare di gerarchizzazione e di uniformità, perché ho trasmesso a ciascuno di voi la relazione del presidente Fresa del Consiglio superiore della magistratura, al dibattito organizzato dall'Associazione Vittorio Bachelet.

Siamo quasi al limite del provvedimento abnorme. Mi dispiace, senatore Cucca, ma l'emendamento 2.117 non dice che il giudice deve uniformarsi: deve solo tenerne conto, cioè conoscere. È come se noi parlassimo della soggezione alla legge e il giudice non conosce la legge. Dire allora che si deve conoscere la decisione della Cassazione connota la funzione. È per questo che vengono emessi procedimenti disciplinari. Avete quattro o cinque magistrati anche nel vostro Gruppo e potete intervistarli: questa è la regola della libertà di decisione del giudice. Voi state mistificando una cosa che non c'è scritta. Prendete qualsiasi volume della giurisprudenza disciplinare, del Consiglio superiore della magistratura, delle sezioni unite della Corte di cassazione e potrete verificarlo.

Credo mi darete atto di essermi sempre attenuto, per correttezza e rispetto, a voi e al Parlamento; non ho mai dato un'interpretazione che non fosse aderente a quello che è scritto. Qui è scritto che il giudice è libero di poter decidere come vuole, ma proprio perché libero di poter decidere come vuole, deve poter conoscere i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione e discostarsene. Questa è una delle regole fondamentali non soltanto del nostro sistema, ma di tutti i sistemi liberali.

Ho già detto che non è lo *stare decisis* dei Paesi di *common law*, perché lì c'è l'identità della decisione. Il giudice ha anche la sua decisione ed in un altro caso identico può benissimo motivare diversamente

(anche in quel caso però è tenuto a citare il precedente). Nei miei quarant'anni di magistratura, come credo anche il presidente Grasso, i senatori Casson e Palma, la senatrice Finocchiaro e ognuno di noi magistrati, nello scrivere la sentenza ho sempre scritto: «la Corte di cassazione sostiene questo, e per queste ragioni mi discosto da quell'affermazione e arrivo ad un'altra conclusione». Questa è la regola. È l'insegnamento che ad un magistrato appena nominato viene dato.

Oggi sento dire invece delle cose che sono al di fuori dell'emendamento; dire che vogliamo uniformare e tener conto. Il Ministro della giustizia che ha la titolarità dell'azione disciplinare ad un magistrato che farà una sentenza in questo modo, senza citare e senza motivare, farà l'azione disciplinare; chiedo allora al Vice Ministro, visto che farà l'azione disciplinare, per quale motivo oggi mi dice di no.

State giocando su qualcosa che non ha senso, perché questa è una regola. Se il Ministro può fare l'azione disciplinare, è il massimo della negligenza inescusabile. Datemi un'ipotesi di negligenza inescusabile peggiore di questa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, può intervenire solamente per dichiarazione di voto in dissenso.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Intendo sottoscrivere l'emendamento 2.117.

Vorrei anche ricordare al senatore Cucca che è vero, e non c'è bisogno che lui lo ricordi... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, prendiamo atto che intende sottoscrivere l'emendamento.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Sottoscrivo l'emendamento 2.117 e ho la necessità...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. ... ho la necessità di precisare che a noi è noto che il giudice ha l'obbligo della motivazione ma sfugge, pare, che nell'emendamento del senatore Caliendo la motivazione diventa specifica!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, per favore, la prego: il senatore Barani ha diritto di svolgere la sua dichiarazione di voto. Abbiamo preso atto che lei sottoscrive l'emendamento ed è d'accordo con il senatore Caliendo.

Prego senatore Barani, ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto dire al senatore Falanga che non gli ho tolto la parola: ho solamente chiesto di intervenire in dichiarazione di voto quando era il mio turno.

PRESIDENTE. Non è che possiamo fare cinquanta dichiarazioni di voto, senatore Barani; lei non l'ha tolta la parola, perché non la può togliere. Prego.

BARANI *(GAL)*. Grazie, signor Presidente. Ovviamente intendo anche sottoscrivere l'emendamento del senatore Caliendo, ma intervengo per svolgere una riflessione politica e poi tecnica. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

La riflessione politica sull'emendamento in esame è che è evidente a tutti i cittadini italiani e anche a lei, signor Presidente, che qui, sulla giustizia, c'è una maggioranza M5S-PD e che tutta la pagliacciata messa in scena in occasione dell'ultima fiducia si riassume in un accordo sottobanco per fare i loro interessi e gli interessi dei giudici, poiché credono che così facendo avranno l'immunità.

Stante il citato *referendum*, stiamo prendendo in giro 20 milioni di italiani, perché costoro non volevano quello che state facendo adesso.

Caro collega Cucca, signor Presidente, immaginiamo cosa potrebbe accadere se si applicasse il principio testé richiamato dal senatore Cucca ad un chirurgo. Questi potrebbe sbizzarrirsi in sala operatoria, magari bypassando i protocolli, le procedure e la dottrina medica consolidata, o che ha avuto come insegnamento dal suo maestro, e potrebbe essere spinto dal principio di immunità ad osare. Il chirurgo potrebbe così ammazzare il paziente. Abbiamo infatti creato degli 007 con licenza di

uccidere visto che i giudici con certe sentenze hanno portato a suicidi e alla distruzione economica di famiglie e nessuno ha pagato, e questo lo sanno decine di milioni di italiani.

Se esistono protocolli e procedure o giurisprudenza consolidata in tutte le categorie professionali, ci sarà un motivo. Hanno un senso e devono essere rispettate e chi le aggira e le piega a proprio uso e consumo, magari per poi fare il sindaco, il deputato, entrare in Senato o nel Governo Renzi, deve essere chiamato a rispondere del proprio operato anche nei confronti di chi subisce un danno da tale comportamento, ovviamente senza se e senza ma.

Non si capisce quindi il perché di questa cocciutaggine da parte di un Partito Democratico che si dice socialista! Ma io come socialista non vi riconosco! *(Il senatore Barani estrae un garofano rosso dal taschino della giacca e lo mostra all'Aula. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Barani, la prego di attenersi all'argomento dell'emendamento per la sua dichiarazione di voto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, per dichiarazione di voto è già intervenuto il senatore Caliendo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Scusi, signor Presidente, solo per regolarmi per il voto: l'emendamento 2.129 del relatore è stato ritirato?

PRESIDENTE. Sì, senatore Palma. L'ho già annunciato.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.117, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.118, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.119 e 2.120 sono improponibili.

l'emendamento 2.121 è stato ritirato.

Senatore Zeller, le chiedo se accetta l'invito che le è stato rivolto di ritirare l'emendamento 2.122.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, lo ritiro in quanto l'emendamento è stato assorbito dalla successiva riformulazione dell'emendamento 2.130 proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore D'Ascola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.124, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Presidente, desidero ritirare l'emendamento 2.125 e il successivo 2.131, alla luce della riformulazione dell'emendamento 2.130, che vede il parere favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.125 è quindi ritirato.

Sono stati altresì ritirati gli emendamenti 2.126 e 2.127.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.128, presentato dai senatori Buccarella e Giarrusso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.129 è stato ritirato.

Sull'emendamento 2.130, la cui riformulazione è stata accettata dal senatore Caliendo, è stato richiesto il voto segreto.

Chiedo se la richiesta di voto segreto è mantenuta o meno.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Presidente, non posso disporre del voto segreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei non ha sottoscritto la richiesta di voto segreto?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Avendo accettato la riformulazione proposta, è ritirata la richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.130 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.131 e 2.132 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con taluni emendamenti abbiamo tentato di far uscire da quest'Aula un provvedimento che fosse equilibrato.

Per la verità, ho sentito dire, in particolare dal senatore Cucca, che l'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Caliendo prevedeva e qualificava ipotesi di colpa la condotta del giudice che decideva, con un determinato provvedimento, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale e dal principio affermato dalla Corte di cassazione senza specifica motivazione. Ci siamo sentiti dire che la motivazione è già di per sé dovuta da parte del giudice, ma l'interprete ha tralasciato di leggere con attenzione l'emendamento del senatore Caliendo, che prevedeva che la motivazione dovesse essere specifica relativamente alla presa di distanza del giudice rispetto al principio giurisprudenziale già affermato.

È stata poi addirittura posta in discussione, da parte del senatore Giarrusso, la circostanza che noi si voglia compromettere la posizione di indipendenza e di autonomia del giudice. Avremmo potuto essere accusati di un tale atteggiamento se avessimo obbligato - e ritenuto obbligato - il giudice ad adeguarsi al principio della Cassazione e a rispettarlo, ma nel mio intervento di questa mattina (forse erano distratti i colleghi, in particolare il senatore Giarrusso, che peraltro sono caduti in contraddizione) ho precisato che il dinamismo e l'evoluzione giurisprudenziale è un bene che qualsiasi operatore del diritto che sia animato da uno spirito liberale deve auspicare e che credo auspichino anche gli stessi giudici della Corte di cassazione, che profittano dei contributi effervescenti che provengono loro dalle decisioni di merito. Quindi, senatore Giarrusso, restituiamo a lei quanto ci ha addebitato.

L'emendamento da noi proposto prevedeva che il giudice potesse decidere come meglio riteneva, nella sua più ampia e totale indipendenza ed autonomia, ma che dovesse giustificare e motivare le ragioni per le quali si discostava dalla giurisprudenza della Cassazione. Da avvocato, quando leggo una sentenza, se la motivazione mi convince non propongo appello, quindi serve anche a noi operatori del diritto conoscere qual è la motivazione a sostegno della decisione. Peraltro, se il giudice motiva la sentenza non sul punto specifico del suo discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, mi pone in una condizione di difficoltà anche nella mia delicata decisione di proporre o meno appello.

Non avete voluto accogliere queste nostre precisazioni, per cui questa norma è vuota, è priva di contenuto.

Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, il mio Gruppo, nella sua quasi totalità, voterà ovviamente contro l'articolo 2, anche a nome dei 21 milioni di italiani che ventisette anni fa, al *referendum* del 1987, hanno votato per la responsabilità civile dei magistrati. Riteniamo questo nostro voto contrario dovuto anche a tutti quei magistrati, che sono la stragrande maggioranza, che lavorano con diligenza, onestà, perizia e capacità e che, in quanto organo dello Stato, ritengono di portare avanti una missione a difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione. Questo nostro voto contrario, quindi, è anche per loro, ce lo chiedono loro, perché solo una piccola percentuale agisce *contra legem.*

Caro senatore Falanga, è inutile che si rivolga al senatore Giarrusso, perché noi riteniamo che di legge non capisca nulla, e quindi è come se si rivolgesse a una pianta. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

MARTON *(M5S)*. Presidente, non interviene su questo?

PRESIDENTE. Senatore Barani, la prego di attenersi all'argomento dell'articolo 2, oggetto della sua dichiarazione di voto.

BARANI *(GAL)*. Votiamo contro l'articolo perché riteniamo che l'imperizia sia quella che ho già detto, qualificabile per negligenza ed imprudenza proprie di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche e nel rispetto della legge, che i magistrati seri applicano tutti i giorni.

Se c'è un magistrato che non le applica, perché non la conosce, perché non applica la legge, perché non riesce a capirla, perché non ha proprio più le capacità o perché gli sono venute a mancare per ragioni psicofisiche o attitudinali, dobbiamo però garantire a tutti gli altri, che sono il 99,9 per cento, di camminare a testa alta e di non avere un giudizio negativo, che oggi porto qui, a nome di oltre 20 milioni di italiani, compresi molti del Partito Democratico, che mi auguro non vi votino più, perché è veramente scandaloso e vergognoso quello che state facendo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Il comma 1, alla lettera *a)*, aumenta da due a tre anni il periodo di tempo in cui un cittadino può chiedere il risarcimento del danno allo Stato. Mi chiedo perché questo periodo venga aumentato da due a tre anni e a chi serva questo aumento.

C'è qualcuno in particolare che necessita di impugnare un provvedimento o una sentenza che è stata depositata tre anni fa? Credo che tenere in bilico un giudice per un periodo ampio di uno o due anni sia già significativo, e non credo che portarlo a tre anni vada nella direzione attesa. Quindi, con i miei emendamenti 3.100 e 3.102, propongo semplicemente di sopprimere le lettere *a)* e *b)* del comma 1, che sostanzialmente intervengono nella stessa direzione, ovvero quella di aumentare da due a tre anni il periodo di tempo in cui è possibile chiedere il risarcimento del danno.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Bignami per chiedere al senatore Cappelletti se ci permette di sottoscrivere gli emendamenti 3.100 e 3.102.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore Cappelletti è d'accordo.

Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Invito a ritirare gli emendamenti 3.100, 3.101 e 3.102, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUEMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.700.

Il 4.100 è ritirato e per l'emendamento 4.101 invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.700.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Governo ha richiamato l'emendamento Giarrusso in Commissione dicendo che non tenevo conto del comportamento del Governo. Io ne tengo conto: il Governo ha presentato una serie di emendamenti in Commissione e non ha presentato l'emendamento soppressivo di questo articolo, che non è stato toccato da nessuno di noi.

Badate, questo articolo non stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti dello Stato fa stato nel giudizio di rivalsa o disciplinare, ma fa stato solo relativamente all'accertamento dei fatti. Non si può pensare che il giudice possa mettere in dubbio l'accertamento dei fatti già passati in giudicato, salva la valutazione sotto il profilo soggettivo della colpa grave e dell'inescusabilità e sotto il profilo dell'azione di rivalsa e del procedimento disciplinare. Com'è possibile dare un segnale di questo tipo, ovvero che la sentenza in questione non faccia stato nemmeno sotto il profilo dell'accertamento dei

fatti? Il Governo improvvisamente decide di togliere anche questo. Vi rendete conto? Ribelliamoci tutti astenendoci dal votare secondo indicazione di Gruppo. Questa è una cosa che vale per tutti noi, indipendentemente dalla conoscenza del diritto e del giudizio; per i principi elementari del vivere civile in una società corretta. Quando vi è stata una condanna passata in giudicato dello Stato in cui si è accertato il fatto, le conseguenze del giudizio di rivalsa e disciplinare che tengono poi conto dell'elemento soggettivo verranno poi valutate; ciò che non è discutibile è solo il fatto che è stato accertato.

Se volete votare a favore del Governo, allora veramente la regola della maggioranza va contro anche la logica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Io credo che il Governo abbia sopperito ad un grave errore, perché prevedere che la decisione del giudizio promosso dal cittadino nei confronti dello Stato - e non l'accertamento dei fatti, come diceva il senatore Caliendo - possa fare stato nel giudizio successivo di rivalsa costituisce un'ipotesi di incostituzionalità giacché, non avendo il magistrato partecipato nel primo giudizio, non si può nel giudizio di rivalsa, che interessa la sua persona, fargli pesare la decisione e non soltanto l'accertamento dei fatti. È vero che vi può partecipare volontariamente, però c'è una grande difficoltà. Come si risolve un'ipotesi di litisconsorzio necessario? Si esclude infatti la partecipazione del giudice nel primo giudizio e poi, nel secondo giudizio di rivalsa, egli deve accettare la decisione che è stata assunta in un procedimento in cui egli non ha partecipato.

Per queste ragioni, per amore dell'arte, devo dire che dissento dall'indicazione di voto espressa dal senatore Caliendo e dichiaro il mio personale voto favorevole a questo emendamento del Governo.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, sarò brevissimo.

È condivisibile quanto il senatore Caliendo ci ha testé detto, perché in Commissione il Governo era presente ed è presente anche qui. Ho però la sensazione che questo Governo, che pure ha partecipato ai lavori della Commissione, non sia consequenziale con i proclami del suo Presidente del Consiglio che, baldanzoso e sculettante, dice: anche i giudici devono pagare, eccetera. Infatti, non c'è poi consequenzialità in quello che fa, perché a noi non ha detto nulla in Commissione. Si vede che, a un certo momento, è stato preso sotto scacco o sequestrato da qualche associazione nazionale dei magistrati che gli ha imposto, in cambio non so di cosa, questo emendamento soppressivo.

Mi rivolgo al relatore: relatore, tu eri socialista un tempo. Ho visto un tuo emendamento dopo quello del Governo. Come mai l'emendamento del Governo viene a vanificare un lavoro che so che hai fatto seriamente e con coscienza e in cui hai creduto? Nel testo proposto dalla Commissione giustizia ci sono due miei disegni di legge e uno tuo, che ha portato alla responsabilità civile dei magistrati. Insomma, il Governo ti fa passare le pene dell'inferno; il Governo ti sta trascurando e ti considera marginale.

Pertanto, credo di poter chiudere dicendo: ma com'è possibile, con questo testo che andiamo ad approvare, che un imprenditore venga ad investire in Italia sapendo la confusione e il potere di vita e di morte che questi magistrati hanno anche sull'economia? Continueranno ad andare a delocalizzarsi in Svizzera, ancorché in Spagna, in Croazia, in Francia, ma nessuno verrà più in Italia. Stiamo facendo un danno economico incommensurabile alla italianità e all'Italia, perché non abbiamo più certezza di diritto.

Inoltre, non è vero che tutti gli uomini sono uguali: c'è un potere dello Stato, una categoria Superman, superiore a qualsiasi altra, come James Bond nei famosi *film* - belli, quelli - di «007».

BUEMI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI, *relatore*. Intervengo semplicemente per una precisazione, Presidente e colleghi. Il mio emendamento e il testo originario della mia proposta di legge prevedevano un indirizzo diverso rispetto alla responsabilità diretta e indiretta. Nel momento in cui la Commissione ha scelto unitariamente l'azione indiretta, era evidente che questo elemento entrava in contrasto e, quindi, la mia posizione si è modificata in funzione di questo obiettivo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, vorrei fare una comunicazione. Avverto che al termine delle votazioni sugli articoli e relativi emendamenti si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per definire il calendario dei lavori della prossima settimana.

Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.700, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.100 è stato ritirato.

L'emendamento 4.101 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.700.

Essendo stato approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 4, l'articolo non viene dunque posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 5.102. Esso mira a eliminare una contraddizione logica contenuta all'articolo 5.

Al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 117 del 1988 come novellato si legge che: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato (...)».

Nel successivo comma del medesimo articolo 7 si legge: «In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare». Ciò vuol dire che se, a fronte della richiesta risarcitoria del cittadino, la Presidenza del Consiglio , o meglio lo Stato, addiviene a un accordo transattivo (non si aspetta cioè una sentenza, ma il giudizio viene evitato con un atto transattivo fra il cittadino e lo Stato), questa transazione non è opponibile. Non si può cioè esercitare la rivalsa, perché la transazione non è opponibile al magistrato.

La conseguenza di ciò sarebbe che le somme erogate a titolo risarcitorio, in sede transattiva, in favore del cittadino rimarrebbero inevitabilmente a carico dello Stato.

Sulla base della considerazione che appare comunque opportuno che la verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave del magistrato sia oggetto di un giudizio di cognizione ordinario vero e proprio e che anche le difese del magistrato possano esplicarsi in quella sede, nel momento in cui dovesse contestare la sussistenza della infrazione, l'emendamento 5.102 mira a sopprimere la possibilità di risoluzione stragiudiziale della vertenza tra il cittadino e lo Stato e, conseguentemente, a sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 che, a questo punto, sarebbe inutile, nella parte in cui, a testo vigente, prevede che la transazione non sarebbe opponibile al magistrato.

In altre parole, con questo emendamento diciamo che il diritto risarcitorio del cittadino deve essere

oggetto di verifica solo giudiziale e che l'esercizio di rivalsa deve essere esercitato obbligatoriamente nei modi e termini che andremo a stabilire secondo le votazioni degli articoli successivi.

Ritengo che questa sia l'unica soluzione che possa far uscire il testo del disegno di legge da questo contrasto in virtù del quale, da un lato, la chiusura transattiva della vertenza potrebbe rappresentare un risparmio a carico dello Stato; dall'altro, però, si impedirebbe l'esercizio dell'azione di rivalsa. Un beneficio, dunque, comporterebbe anche un sacrificio, a livello anche logico e di congruenza giuridica, che io penso viene risolto con l'emendamento 5.102.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.103 pongo soltanto una questione di correttezza. Avete finora votato ipotesi di colpa grave del magistrato. Allora, se andate a leggere il testo dell'articolo 5, come formulato, in esso addirittura si fa riferimento alle ipotesi di colpa grave, a quelle determinate da dolo, oppure da negligenze inescusabili, così limitando anche una delle ipotesi di colpa grave, escludendo l'imperizia e l'imprudenza.

Mi sono permesso di presentare un emendamento che, dal punto di vista della tecnica legislativa, esplicitamente chiede di sostituire, al comma 1, capoverso «Articolo 7», comma 1, le parole da «ovvero nei casi in cui» fino alla fine del comma con: «ovvero nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 2, 3 e 3-*bis*» - quello che avete votato - «ovvero quando il danno ingiusto è stato determinato da dolo».

Perché se il danno ingiusto è determinato da dolo può anche essere al di fuori dalle ipotesi di colpa grave. Anche la legge Vassalli teneva distinte le due ipotesi.

A meno che non ritenete di dover restringere l'area di responsabilità dei giudici anche sotto il profilo del catalogare il dolo come le ipotesi di colpa grave. Non ha nessun senso, non si raccorda con l'articolo 2.

Nonostante abbiamo votato contro l'articolo 2 perché non avete voluto inserire un dato pacifico della vita del magistrato, sottolineo che questa è soltanto una correzione che dà conto di quello che avete fatto, ma almeno è intellegibile e comprensibile, sia sotto il profilo della colpa grave sia sotto il profilo del dolo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.105 chiedo che vengano soppresse le parole: «sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile». Non ho capito infatti per quale ragione abbiamo eliminato la negligenza inescusabile al comma 3 dell'articolo 2, là dove viene descritto cosa costituisce colpa grave, e non la eliminiamo anche qui. Trovo che ci sia una discrepanza tra i due passaggi, quindi se è stata eliminata prima mi sembra il caso di farlo anche ora.

L'emendamento 5.104 evidenzia un mero aspetto di coerenza formale nella citazione della stessa frase tra un articolo e l'altro.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Su questo punto, Presidente, prima mi ha opportunamente interrotto perché non eravamo ancora arrivati all'articolo 5.

Con il consenso del senatore Caliendo chiedo di sottoscrivere l'emendamento 5.103 e in proposito desidero precisare che stamattina in discussione generale, ad un certo punto, ho fatto riferimento ad una «frode legislativa». Perché ho parlato di frode legislativa? Colgo l'occasione, sottoscrivendo questo emendamento, per precisarlo.

Guardate un po', la situazione è alla mago Merlino: mentre nel primo giudizio del cittadino nei confronti dello Stato la *causa petendi* va individuata nella colpa grave del giudice, che poi ha per oggetto ovviamente il risarcimento, nel successivo giudizio di rivalsa questa colpa grave, che è stata oggetto dell'accertamento del primo giudizio - è per questa ragione che poc'anzi mi sono astenuto e ho apprezzato l'emendamento del Governo nel sopprimere l'articolo 4 - ebbene, nel secondo giudizio, questa colpa grave si svilisce, si riduce, si snellisce in una negligenza inescusabile.

Ora, con tutta la buona volontà, facendo anche attenzione al profilo terminologico delle due parole (negligenza inescusabile), non riesco a capire come potrà giammai un giudice del giudizio di rivalsa

compiere l'accertamento di questa negligenza inescusabile. In che cosa consiste la truffa? Mentre il cittadino e per il cittadino basta provare la colpa grave del giudice, lo Stato nei confronti del magistrato non deve provare nulla, sparisce la colpa grave. Rimane un'immaginazione fantasiosa. Sotto il profilo della fantasia di chi ha immaginato questo *escamotage*, devo esprimere il mio apprezzamento, ma da giurista, da politico, da senatore di questa Repubblica devo dire che questa la definisco «frode legislativa».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se non ho compreso male la sua decisione, lei ha sostanzialmente negato il voto segreto sull'emendamento 5.103, sul presupposto che il contenuto di questo emendamento riguarda i rapporti interni, per così dire, tra lo Stato e il magistrato.

Signor Presidente, prendo atto di questa sottile e, a mio avviso, forzata distinzione, ma le faccio presente che l'articolo 24, ultimo comma della Costituzione, dice più o meno testualmente che la legge determina le condizioni e i modi della riparazione dell'errore giudiziario.

Il fatto che vertiamo su questo tema è pacifico, visto che lei ha già ammesso votazioni segrete sulla base di tale presupposto; le faccio tuttavia rilevare che le condizioni e i modi della riparazione dell'errore giudiziario riguardano la procedura nel complesso e che non è consentita una frammentazione, perché l'azione di rivalsa nasce in riferimento ad un atteggiamento gravemente colposo del magistrato da cui si determina la responsabilità dello Stato.

Se la Costituzione avesse voluto essere sofisticamente e chirurgicamente precisa, avrebbe detto che la legge disciplina la riparazione dell'errore giudiziario. Ma evidentemente, anche tenendo conto del disposto dell'articolo 28 della Costituzione - Presidente, lei sa meglio di noi che fino alla legge Vassalli la responsabilità dei magistrati era una responsabilità diretta e che la Corte costituzionale ripetutamente aveva affermato la costituzionalità di quell'azione diretta proprio sulla base dell'articolo 28 - una corretta interpretazione dell'articolo 24, ultimo comma della Costituzione, non può che portare alla conclusione che quella norma riguarda l'intero complesso del procedimento della riparazione dell'errore giudiziario, ivi compresa evidentemente la parte di quella procedura che fa riferimento ai rapporti tra lo Stato e il magistrato.

Ricordo che l'articolo 28 della Costituzione parla della responsabilità del dipendente pubblico che si estende allo Stato: conseguentemente, dal mio personale punto di vista, prevedere una frammentazione, quando quella norma della Costituzione è chiaramente diretta all'intera procedura, non mi sembra un'operazione interpretativa corretta, anche se, devo dire la verità - senza con questo immaginare in alcun modo che la sua decisione sia stata guidata da sentimenti diversi da quelli che le sono propri come Presidente del Senato - mi rendo conto che il voto segreto sull'emendamento 5.103 e sul successivo 6.101, probabilmente per una scarsa sicurezza del Governo nelle forze di maggioranza, non sarebbe stato ben accolto.

PRESIDENTE. Con riguardo alle considerazioni esposte dal senatore Palma e, in precedenza, dal senatore Caliendo sulla questione del voto segreto, la Presidenza, nel richiamare nuovamente l'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che anche il senatore Palma ha ricordato e che demanda alla legge le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari, osserva che tale disposizione intende unicamente assicurare un'adeguata tutela ai soggetti che risultano danneggiati da tali errori.

Ciò risulta confermato dal principio stabilito dal successivo articolo 28 della Costituzione, che stabilisce espressamente che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi, civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Il tema del giudizio di rivalsa attiene unicamente al rapporto tra il responsabile della condotta lesiva e il soggetto pubblico dal quale dipende, cioè lo Stato, e quindi trova il fondamento nell'articolo 97 della Costituzione, e in particolare nel principio dell'individuazione della responsabilità, di cui al terzo

comma, e non investe il distinto problema della necessità di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti lesi dall'esercizio del pubblico potere né, nel caso oggi in esame, dalla commissione di un errore giudiziario.

Per queste ragioni, la Presidenza non può che confermare che gli emendamenti 5.100, 5.103, 6.101 e 6.104 non sono ammessi al voto segreto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.103 invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.104.

Sull'emendamento 5.105, 5.108 e 5.110 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Ritiro l'emendamento 5.106.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.100.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo atto della volontà di non tenere conto. Voi state votando - e mi appello alla Presidenza - che può essere determinata da dolo l'ipotesi che costituisce colpa grave. Questo sta scritto nel testo del disegno di legge.

Io non ho fatto un emendamento di sostituzione, bensì di regolare modalità di scrittura di una norma di legge. Il dolo può reggere il danno ingiusto, certamente, ma al di fuori delle ipotesi di colpa grave, e le ipotesi di colpa grave, di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis*, determinano l'azione di rivalsa per colpa grave: questo è scritto nel mio emendamento, ma non voglio discutere della mia proposta emendativa. Correggete quello che state votando altrimenti si vota un qualcosa che stride: non può essere il dolo che regge l'ipotesi di colpa grave.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.100, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «un anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.100 e l'emendamento 5.101.

Passiamo all'emendamento 5.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GAETTI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.104, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.105, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.106 e 5.107 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.108, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.109 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.110.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUEMI, *relatore*. Invito al ritiro o esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.101, 6.103 e 6.104.

Ritiro l'emendamento 6.102.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.101 è l'altro punto importante di questo

provvedimento.

La nostra Costituzione, nel garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, consente, contrariamente a quello che accade nei confronti di tutti gli altri dipendenti pubblici, di immaginare, come è si immaginato nella legge Vassalli e come si sta immaginando adesso, che l'azione nei confronti di un magistrato avvenga in termini indiretti; ci si rivale cioè e si fa azione nei confronti dello Stato e lo Stato si rivale nei confronti del magistrato. È evidente che, nell'eventualità in cui l'azione dovesse essere diretta, inevitabilmente questo tipo di azione potrebbe avere degli effetti sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ciò detto, di cosa stiamo discutendo?

Stiamo discutendo dell'entità della rivalsa. Noi ci troviamo di fronte ad un magistrato che ha commesso un comportamento gravemente colposo, che rientra nei requisiti che abbiamo stabilito prima, in ragione del quale è stato provocato un danno ingiusto a un cittadino. In ragione dell'azione che questo cittadino avanza nei confronti dello Stato, quest'ultimo, per ipotesi, risarcisce il cittadino con la somma di 200.000 euro, di 100.000 euro, di 50.000 o di 700.000 euro, a seconda del tipo di danno causato. Se non si trattasse di un magistrato, qualsiasi dipendente pubblico che ha dato corso ad un'azione di questo genere per un comportamento gravemente colposo risponderebbe per l'intero.

Ebbene, non riesco davvero a vedere nell'ordinamento una sola norma che, una volta accertata la colpa grave del magistrato e quindi, sostanzialmente, un comportamento assolutamente uguale a quello di qualsivoglia altro tipo di dipendente pubblico, consegni il dipendente pubblico al risarcimento per l'intero e il magistrato ad un risarcimento che qui viene quantificato nella metà dello stipendio netto che il magistrato stesso guadagnava all'epoca del fatto.

Siccome ricordo a tutti voi che il Presidente del Consiglio in più di una occasione ha detto «il magistrato che sbaglia paga», vorrei capire in che termini.

Se per ipotesi lo Stato venisse condannato a risarcire 150.000 euro al cittadino, il magistrato, considerando il suo stipendio medio all'epoca del fatto e quindi quando era molto più giovane in carriera, non risponderebbe per più di 35.000 euro. Chi paga gli altri 115.000 euro? Evidentemente, l'onere non può che ricadere sulla fiscalità generale e, conseguentemente, viene pagato da tutti i cittadini ivi compreso, sul piano delle tasse, quello che attraverso l'azione risarcitoria ha ottenuto il risarcimento.

Allora, o qualcuno mi spiega qual è la norma che giustifica questo trattamento diverso rispetto agli altri cittadini - ed abbiamo già detto che non può essere il riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, perché quello serve per l'azione diretta - o mi chiedo in ragione di che cosa il magistrato debba pagare molto meno di un medico, di un ingegnere, di un funzionario pubblico e via dicendo, avendo posto in essere un comportamento analogamente rilevante sul piano del risarcimento.

Presentiamo solo questo emendamento sul punto, perché sul piano sistematico non vi è alcuna ragione giuridica per avere questa disparità di trattamento. Se la ragione deve essere squisitamente politica, non c'è motivo di discutere se sia meglio un terzo o due terzi, una o due annualità, perché è una ragione tecnicamente sbagliata e contro il sistema giuridico. Se ne faccia allora carico il Governo, forse nell'idea di compensare così la doverosa eliminazione del filtro ovvero la diminuzione delle ferie dei magistrati!

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, mi associo a quanto testé detto dal presidente Palma in maniera tecnica e chiara.

Vorrei aggiungere una nota politica: il risarcimento è quindi meramente simbolico.

Diciamo che una volta che sono stati giudicati colpevoli da altri magistrati, per far vedere che questo Governo fa tirar fuori qualcosa a chi sbaglia, simbolicamente si chiede anche ai magistrati colpevoli di dare una piccolissima cifra. Ovviamente, questo non in conseguenza dei principi che hanno portato avanti i Padri costituenti con la Costituzione; credo anzi che tutti i rumori che si sentono - non so se

voi li avvertite - siano i Padri costituenti che si rivoltano nella tomba, perché effettivamente stiamo calpestando la Costituzione.

Vi faccio un esempio e concludo l'intervento, Presidente. L'altro giorno abbiamo scoperto che per alcuni soggetti giudicati innocenti - e mi riferisco ai medici dell'ospedale Pertini di Roma e al caso Cucchi - è stata pagata, proprio perché innocenti, la somma di un milione e 350.000 euro. Chi li ha pagati? I cittadini.

Quindi, i cittadini sono «becchi e bastonati», perché pagano sempre: pagano sia quando i medici sono innocenti - si dà ad una famiglia un risarcimento solamente per avere ritirato la parte civile, e questo ovviamente fa dire quali nobili pensieri regolano una vita familiare - sia quando loro stessi sono stati vessati e - sono pochi quei giudici condannati perché, se Dio vuole, sono pochi coloro che si macchiano del crimine di non praticare una giustizia giusta, come la nostra Costituzione prescrive - si vedono pagare somme simboliche. Sono sempre quei cittadini che pagano anche per loro conto. Quindi, i cittadini pagano sempre e non credo sia questo un principio costituzionale.

Ricordo che i cittadini che hanno votato il *referendum* nel 1987 sono più del doppio dei voti che ha preso il Partito Democratico alle ultime elezioni europee. Quindi, sono veramente tanti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.102 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.104, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.0.100 è improponibile.

Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi di fine seduta.

Informo che le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani, così come la comunicazione degli esiti della Conferenza dei Capigruppo, che è immediatamente convocata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti che nei giorni scorsi, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, si è verificato un episodio grave nei confronti di un senatore: la senatrice Taverna è stata allontanata dai cittadini del quartiere, che l'hanno giudicata appartenente alla casta.

In quel quartiere si registra un grave disagio riguardante l'immigrazione e varie problematiche che tutti abbiamo potuto vedere. Alcuni politici si sono recati in quella realtà: alcuni di loro sono stati accolti con applausi, altri - il sindaco, come era prevedibile - con una certa attenzione e anche con rabbia da parte della cittadinanza. Anche il Movimento 5 Stelle si è recato in quel quartiere, come ho letto sulle cronache.

Sono, quindi, solidale con la senatrice Taverna. Benvenuta nella casta, visto che l'hanno cacciata dal quartiere di Tor Sapienza. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 20 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1070)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

EMENDAMENTO

1.100

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «alla luce» con le seguenti: «ai sensi».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis* e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

EMENDAMENTI

2.100

CAPPELLETTI, GIARRUSSO (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.101

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE, MASTRANGELI, BIGNAMI

Id. em. 2.100

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «Fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis e salvi i casi di dolo», con le seguenti: «Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo,».

2.103

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: «delle prove» in fine aggiungere: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari della Corte di Cassazione decisi ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

2.104

STEFANI, CENTINAIO, FALANGA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-*bis*. Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.105

MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, CERVELLINI, PEPE, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3,» sostituire le parole: «La violazione manifesta dalla legge nonché del diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «la violazione manifesta della legge, la violazione manifesta del diritto dell'Unione europea,».

2.106

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3.», dopo le parole: «dell'Unione europea,» e prima delle parole: «il travisamento del fatto o delle prove», sono aggiunte le seguenti: «l'imperizia,».

2.107

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sopprimere le parole: «il travisamento del fatto o delle prove».

2.108

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPI, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sostituire le parole: «cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione» con le seguenti: «concernente

la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

2.109

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPI, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «3» sopprimere le parole: «o reale».

2.110

MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, PEPE, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «o reale».

2.111

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sostituire le parole: «oppure senza specifica ed adeguata motivazione» con le seguenti: «ovvero senza motivazione o con motivazione apparente ovvero con motivazione in oggettivo contrasto con gli elementi acquisiti al procedimento».

2.700

Il Governo

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3» sopprimere le parole: «specifica ed adeguata».

2.112

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «specifica ed adeguata».

2.113

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA

Id. em. 2.700

Al comma 1, lettera c), alla fine del capoverso «3», sopprimere le seguenti: «specifica ed adeguata».

2.114

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Id. em. 2.700

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «specifica ed adeguata».

2.115

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sostituire le parole: «specifica ed adeguata motivazione» con le seguenti: «motivazioni o con motivazione apparente».

2.116

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «ed adeguata».

2.117

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE, FALANGA (*), BARANI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.118

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.119

BARANI

Improponibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.120

BARANI

Improponibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione».

2.121

D'ASCOLA, GIOVANARDI, ALBERTINI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso«3-bis» con il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.122

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis», con il seguente;

«3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione europea, si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata e della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto anche della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea e della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai seni dell'articolo 234, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché della manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia».

2.123

D'ASCOLA, GIOVANARDI, ALBERTINI

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», premettere le seguenti parole: «Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.124

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: «inosservanza»

aggiungere: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.125

CAPPELLETTI, GIARRUSSO (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.126

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché».

2.127

MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, CERVELLINI, PEPE, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 3-bis», sopprimere le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonché».

2.128

BUCCARELLA, GIARRUSSO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea, nonchè» con la seguente: «anche».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.129

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso comma «3-bis», sostituire le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione Europea», con le seguenti: «delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea».

2.130

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE

V. testo 2

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «della posizione adottata da un'istituzione dell'Unione Europea» con le seguenti: «del grave contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione già espressa dalla Corte di giustizia europea».

2.130 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE, FALANGA (*)

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.131

CAPPELLETTI, GIARRUSSO (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole:«posizione adottata da un'istituzione dell'Unione europea» con le seguenti: «giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.132

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), alla fine del capoverso «3-bis», aggiungere le seguenti parole: «e della manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.

EMENDAMENTI

3.100

CAPPELLETTI, MUSSINI (*), BIGNAMI (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.101

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

3.102

CAPPELLETTI, MUSSINI (*), BIGNAMI (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa, anche se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare, in ordine all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».

_____

(*) Approvato l'emendamento 4.700, soppressivo dell'articolo

EMENDAMENTI

4.700

Il Governo

Approvato

Sopprimere l'articolo.

4.100

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato è intervenuto ai sensi del comma 1. Non fa stato nel procedimento disciplinare.».

4.101

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «volontariamente».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

*(*Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Azione di rivalsa) - 1*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-*bis*, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

EMENDAMENTI

5.100

STEFANI, CENTINAIO

Le parole da: «*Al comma*» a: «un anno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «articolo 7», comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno» e conseguentemente le parole: «sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.

5.101

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 7», comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

5.102

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole: «o di titolo stragiudiziale».

Conseguemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 ivi richiamato.

5.103

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE, FALANGA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole da: «ovvero nei casi in cui» fino alle parole: «o negligenza inescusabile» con le seguenti: «ovvero nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, ovvero quando il danno ingiusto è stato determinato da dolo».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.104

MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, CERVELLINI, PEPE, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI

Approvato

Al comma 1, capoverso «art. 7» sostituire 1e parole: «e del diritto» con le seguenti: «nonché del diritto».

5.105

MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, CERVELLINI, PEPE, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 7», sopprimere le parole: «sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile».

5.106

Il Relatore

Ritirato

Al comma l, capoverso «Art. 7.», alla fine del comma 1, sostituire le parole: «determinati da dolo o negligenza inescusabile» con le seguenti: «riconosciuti con il predetto titolo risarcitorio.».

5.107

D'ASCOLA, GIOVANARDI, ALBERTINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 7» comma l sostituire le parole: «dolo o negligenza inescusabile» con le seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».

5.108

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 2, sopprimere le parole: «In nessun caso».

5.109

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:«negligenza inescusabile», con le seguenti: «colpa grave».

5.110

MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, CERVELLINI, DE PIETRO, PEPE, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di

risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

EMENDAMENTI

6.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «3», con il seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

6.101

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli artioli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento pr rate mensili in misura superiore al quinto delle stipendio netto».

6.102

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ad eccezione dei soggetti di cui al comma 4, l'esecuzione della rivalsa viene sempre effettuata mediante trattenuta sullo stipendio o sugli emolumenti di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, ai sensi dell'articolo 406 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; essa non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

6.103

MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, CERVELLINI, PEPE, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3», terzo periodo, sostituire le parole: «terzo» con le parole:«quinto».

6.104

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «superiore al terzo dello stipendio netto» aggiungere le seguenti: «ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5,» sono soppresse.

Art. 8.

Approvato

(Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

BARANI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111)

1. All'articolo 2, comma 2, capoverso "Art. 11", al comma 2, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

"*aa*) La capacità è altresì riferita all'idoneità psico-attitudinale, la cui valutazione è affidata ad un collegio composto dai medici afferenti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale ricade il Tribunale ove esercita il magistrato sottoposto a valutazione di professionalità;» .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.120, 5.102 e 8.0.100.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Cociancich, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Ichino, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagano, Panizza, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Schifani, Spilabotte, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Davico, per attività della 8a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Maran, Orellana, Scoma e Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Zin, per attività dell'Unione interparlamentare.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1070:

sull'emendamento 2.700, identico agli emendamenti 2.113 e 2.114, il senatore Collina avrebbe voluto

esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 5.105, la senatrice Pinotti avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

In data 18 novembre 2014, i senatori Di Maggio, D'Onghia e Mario Mauro hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Per l'Italia e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 novembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 6 novembre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Relazione della Commissione - Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM (2014) 506 definitivo) e sulla Relazione della Commissione - Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM (2014) 507 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 79).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 novembre 2014. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 26 novembre 2014.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni: di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido (n. 120).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro il 4 dicembre 2014. Ai sensi della citata disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è altresì deferito alla 5a Commissione permanente, per l'espressione del parere relativamente alle conseguenze finanziarie entro il medesimo termine del 4 dicembre 2014.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio (n. 121).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro il 4 dicembre 2014. Ai sensi della citata disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è altresì deferito alla 5a Commissione permanente, per l'espressione del parere relativamente alle conseguenze

finanziarie entro il medesimo termine del 4 dicembre 2014.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 13 novembre 2014, ha inviato due documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di giugno 2014 (Atto n. 403) e di luglio 2014 (Atto n. 404).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Guerrieri Paleotti e Berger hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01429 della senatrice Puppato ed altri.

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03017 della senatrice Orrù ed altri.

Interpellanze

MINZOLINI - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

da articoli di stampa pubblicati sul quotidiano "Libero" del 18 novembre 2014, è emerso che in data 21 ottobre la dirigente dell'ufficio Valutazione impatto ambientale (VIA) della Regione Liguria, dottoressa Nicoletta Faraldi, avrebbe bocciato la richiesta di variante al Puc (piano urbanistico comunale) di Genova attinente alla realizzazione di un complesso polifunzionale (ricettivo-commerciale), in un'area di circa 4 ettari, attualmente a destinazione commerciale, alimentare, non alimentare e servizi, dotata altresì di aree di parcheggio pertinenziali oltre all'area denominata ex Officina Guglielmetti, attualmente dismessa, ed un'area ruderale attualmente non edificata, né impermeabilizzata in fregio a Lungobisagno Dalmazia;

la variante ricadrebbe in fascia A (area storicamente inondata) e parzialmente in fascia B (area inondabile decennale) del piano di bacino stralcio del torrente Bisagno;

il progetto di tale complesso polifunzionale è stato presentato dalla società immobiliare Talea SpA e consiste in una torre alta 35 metri, un albergo e un nuovo centro commerciale Coop;

dalle notizie acquisite risulta, inoltre, che in data 6 novembre, dopo soli 16 giorni dalla dichiarazione di inammissibilità della variante del Puc, la dottoressa Faraldi è stata rimossa dall'incarico di dirigente dell'ufficio VIA e le sarebbe stato contestualmente offerto un incarico su misura presso il Servizio igiene della Regione, sebbene ricoprisse quel ruolo dirigenziale da soli 3 mesi;

a giudizio dell'interrogante, la situazione presenta molteplici punti oscuri sui quali è necessario, nel più breve tempo possibile, fare chiarezza,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nella richiesta di variante al Puc vi sia un rimando alla verifica di assoggettabilità, interessando aree soggette a inondazioni, come tale suscettibile di produrre potenziali effetti sull'ambiente;

se risulti veritiero che la dottoressa Faraldi sia stata sospesa dall'incarico di dirigente dell'ufficio VIA a distanza di soli 16 giorni dalla bocciatura della variante del Puc, e di soli 3 mesi dall'assunzione dell'incarico;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno di accertare, ciascuno per le proprie competenze, eventuali responsabilità riguardo alla vicenda;

quali orientamenti intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la questione della variante al Puc di Genova.

(2-00226)

Interrogazioni

AMATI, VALENTINI, GRANAIOLA, MATTESINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge n. 154 del 2014, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 -

secondo semestre", delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, fra cui la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti, con termine di recepimento fissato per il 28 dicembre 2014;

l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2013/31/UE, stabilisce che «Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono: a) soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 6 e, ove applicabile, all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; b) essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente; c) essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario: i) conforme al modello previsto all'allegato E, parte 1; e ii) firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che il veterinario abilitato dall'autorità competente ha documentato (...) l'esame clinico effettuato (...) dal quale è emerso che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate»;

per evitare che movimenti a carattere commerciale di cani, gatti e furetti siano dissimulati come movimenti a carattere non commerciale, la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 388/2010 del 6 maggio 2010 che stabilisce anche nel caso di cani e gatti al seguito del proprietario l'applicazione delle norme che regolano i movimenti a carattere commerciale qualora il loro numero sia superiore a 5;

ai sensi della direttiva 2013/31/UE per formare oggetto di scambi cani, gatti e furetti devono soddisfare anche le condizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 576/2013, che prevede una deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia prevista dall'articolo 6, lettera *b)*, conferendo agli Stati membri la possibilità di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale tra gli stessi di cani, gatti e furetti che abbiano meno di 12 settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia, nonché siano tra le 12 e le 16 settimane vaccinati contro la rabbia ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all'allegato III, punto 2, lettera *e)*;

tale autorizzazione può essere concessa soltanto se il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia, oppure gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III;

considerato che:

la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, l'opinione pubblica e le associazioni per la protezione degli animali esprimono la loro forte preoccupazione in merito alle implicazioni di tali deroghe, sia per quanto riguarda il benessere animale che per questioni di salute pubblica, con particolare riferimento al problema della diffusione della rabbia;

dai dati del 2013 del Rabies bulletin, dell'Organizzazione mondiale della sanità, emerge che nei Paesi dell'Europa dell'est la rabbia è ancora estremamente diffusa fra gli animali domestici e selvatici;

da questi Paesi, come è noto, proviene la gran parte dei cuccioli di cani e gatti introdotti in Italia per finalità commerciali;

il fenomeno dell'introduzione illecita e del traffico di animali d'affezione dai Paesi dell'Europa dell'est coinvolge migliaia di cuccioli ogni anno e costituisce un'attività lucrosa per le reti criminali transnazionali, del valore di circa 300 milioni di euro all'anno solo in Italia, tanto da essere stato recentemente citato anche nella relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia;

i cuccioli vengono introdotti privi di certificazioni o con documenti contraffatti che attestano trattamenti vaccinali e profilassi in realtà non effettuati, circa il 50 per cento muore durante il trasporto o nel giro di poche settimane;
per contrastare questo fenomeno, l'articolo 4 della legge n. 201 del 2010, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e norme di adeguamento interno", ha introdotto la fattispecie penale del traffico illecito di animali da compagnia, sanzionando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto introduca, trasporti, ceda o riceva nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale;
l'articolo 5 sanziona amministrativamente l'introduzione illecita di animali da compagnia anche in assenza della finalità commerciale;
entrambe le fattispecie penale e amministrativa prevedono un'aggravante se i cuccioli hanno un'età inferiore alle 12 settimane, esplicita volontà del legislatore di garantire il benessere degli animali movimentati e la salute pubblica;
ritenuto che:
in questo contesto, le deroghe previste dall'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 rappresentano un rischio sanitario concreto e attuale, lasciando al proprietario dell'animale o ad un'altra persona autorizzata la possibilità di fornire una dichiarazione attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia, in deroga all'obbligo di fornire un certificato sanitario;
data la gravità del fenomeno del traffico dei cuccioli provenienti dai Paesi dell'Europa dell'est, tali deroghe possano portare ad un alleggerimento dei controlli che può facilitare le attività delle reti criminali, mettendo a rischio il benessere degli animali e la salute pubblica,
si chiede di sapere:
quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sui possibili rischi per la salute pubblica e per il benessere degli animali segnalati;
se ritenga di valutare l'opportunità, al momento della predisposizione del decreto di recepimento della direttiva 2013/31/UE, di non avvalersi della deroga di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, mantenendo l'obbligatorietà di certificare l'effettuato protocollo vaccinale contro la rabbia per le movimentazioni commerciali e non commerciali di cani, gatti e furetti.
(3-01442)

GIOVANARDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 17 maggio 2006 veniva costituita la società Nuova CLA Srl con sede in Barletta, avente come oggetto sociale la gestione di attività turistico-ricettive;
in data 30 agosto 2006 la società acquistava dalla società Paci Srl un ramo di azienda e subentrava nel contratto di affitto di un terreno demaniale sul quale insisteva un fabbricato, in precarie condizioni, per il quale la cedente Paci Srl aveva ottenuto un permesso di costruire per la ristrutturazione del fabbricato;
perfezionato l'acquisto e volturato il permesso di costruire, la Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di Barletta nuovo permesso di costruire, con riconferma, in fase istruttoria, della legittimità del manufatto insistente sul terreno demaniale;
inoltre, chiedeva all'Agenzia del demanio istanza di atto formale per 19 anni, onde consentire l'ammortamento dell'importante investimento che si apprestava a realizzare su suolo demaniale;
ottenuta la disponibilità dell'Agenzia del demanio, presentava, oltre all'istanza, i documenti necessari all'istruttoria così come richiesti;
durante l'*iter* della fase istruttoria, e in attesa della sua definizione, veniva comunicato improvvisamente alla Nuova CLA Srl la volontà dell'Agenzia di alienare il terreno sul quale insisteva il fabbricato da ristrutturare;

in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463, l'Agenzia del demanio, filiale Puglia e Basilicata, procedeva ad indire per il 22 ottobre 2009 una gara ad offerte segrete per l'individuazione del contraente per l'acquisto dell'immobile sito a Barletta, costituito da un terreno di circa 4.427 metri quadri di forma irregolare, ubicato in zona semiperiferica del comune di Barletta, precisando nel bando che sul terreno è presente un fabbricato privo di copertura e in precarie condizioni statiche e manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri, non accatastato;
l'accatastamento del fabbricato sarà a carico dell'aggiudicatario;
titolo di possesso sarà la piena proprietà;
a seguito dell'espletamento della gara, individuata la migliore offerta in aumento (pari a 440.000 euro) l'Agenzia del demanio con nota del 3 novembre 2009, protocollo n. 26860, comunicava alla Nuova CLA Srl l'invito a comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, diritto questo esercitato dalla società con nota del 15 gennaio 2010 prot. n. 658;
in data 11 giugno 2012, con atto di cessione d'immobile, a rogito del notaio Carmela Mongelli di Bari, l'Agenzia del demanio trasferiva alla Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio per il prezzo complessivo di 440.000 euro;
nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, dottoressa Maria Teresa Paternostro, nella sua qualità di responsabile dell'unità Servizi al territorio e beni demaniali, sede della filiale Puglia e Basilicata, dell'Agenzia del demanio, in rappresentanza dell'Agenzia con sede a Roma in via Barberini n. 38, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla legge n. 47 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di dichiarazioni mendaci, attestava con dichiarazione di scienza che l'immobile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967;
in data 23 dicembre 2011 (procedimento penale n. 7068/2011 R.G.MOD.21), il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Antonio Savasta, del Tribunale di Trani, ordinava il sequestro preventivo dell'intero compendio immobiliare, compreso il fabbricato ristrutturato, contestando tra l'altro il reato di lottizzazione abusiva per aver avviato una procedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto inesistente o non corrispondente alle effettive preesistenze edilizie presunte di 100 metri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su aree demaniali, mai sanate né condonate;
il provvedimento di sequestro preventivo del compendio immobiliare è stato motivato dalla presunta mancanza di prova certa circa la preesistenza e l'esatta consistenza del manufatto;
considerato che:
l'Agenzia del demanio, nell'atto di vendita, dichiarava che l'immobile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967;
vi è assoluta necessità di dimostrare la preesistenza e l'esatta consistenza del manufatto ceduto e trasferito in vendita dall'Agenzia del demanio alla Nuova CLA Srl;
ritenuto che tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente e significativamente i diritti e gli interessi della Nuova CLA Srl, che non può utilizzare la struttura immobiliare, regolarmente acquistata dall'Agenzia del demanio, come da atto di cessione notarile di cui sopra,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire tutti gli elementi conoscitivi affinché venga trovata una soluzione tecnica e giuridica al problema.
(3-01443)
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BIGNAMI, MASTRANGELI, URAS, BENCINI, MUSSINI, BAROZZINO, STEFANO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il 26 settembre 2014, nel corso di una protesta studentesca a Iguala, nello Stato del Guerrero (Messico), la polizia ha ucciso 3 studenti, ne ha feriti altri 25 e ha proceduto ad un numero imprecisato di arresti;
dopo quegli scontri sono risultati scomparsi 57 studenti, ma 14 sono stati ritrovati il 30 settembre; da allora ne mancano all'appello 43;

dai primi accertamenti, risulta che i 43 studenti mancanti sarebbero stati consegnati dalla polizia ai *narcos* del *clan* "Guerreros unidos": secondo quanto testimoniato da 3 componenti della banda dei *narcos*, gli studenti sarebbero stati torturati, uccisi, bruciati, i resti triturati, messi in sacchi e gettati nel fiume San Juan;
dall'inchiesta giudiziaria in atto risulta con evidenza il legame operativo del sindaco di Iguala con il cartello dei *narcos* dei Beltran Leyva, dal quale è sorta successivamente la banda dei Guerreros unidos: lo stesso sindaco avrebbe ordinato alla polizia di sparare contro gli studenti e di consegnarli ai *narcos*;
la commissione nazionale messicana per i diritti umani ha aperto una sua indagine sul caso per possibili "gravi abusi di diritti umani" e possibili esecuzioni extragiudiziali e scomparse forzate da parte della polizia di Iguala;
considerato che:
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità degli esseri umani come obiettivo primario da conseguire nell'ambito delle relazioni internazionali ed oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati;
i diritti umani sono patrimonio e conquista dell'umanità e devono essere garantiti dalle istituzioni di tutti i Paesi del mondo;
l'Italia è stata, tradizionalmente, molto sensibile nella difesa dei diritti umani nel mondo, ed ha fissato tale principio nell'articolo 2 della Costituzione, secondo cui "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso il Governo messicano affinché faccia piena luce sui fatti descritti, affinché si impegni a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti delle istituzioni locali e affinché dia risposte certe ai familiari che pretendono prove certe sul destino dei loro ragazzi;
se intenda, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche e commerciali, porre il tema delle violazioni sistematiche dei diritti umani in Messico e rivedere le relazioni con il Governo messicano, vincolandole al rispetto della legalità e dei diritti umani;
se non intenda affrontare, nelle sedi europee ed internazionali, il tema della sistematica violazione dei diritti umani in Messico da parte delle sempre più numerose e agguerrite bande dei narcotrafficanti ed in particolare il tema della tutela dei giovani e del loro diritto a manifestare per rivendicare un futuro possibile e libero nel loro Paese e il tema della tutela delle donne, prime vittime della violenza brutale dei *narcos*, perché si ponga fine ai loro rapimenti e sparizioni.
(3-01444)

DI BIAGIO - *Ai Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'associazione Croce rossa italiana (CRI) versa attualmente in condizioni di grave criticità a seguito della privatizzazione definita dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che ne ha disposto la riorganizzazione trasformandone la natura giuridica da ente pubblico a società privata;
l'applicazione del citato decreto, iniziata nel 2012 per essere completata il 31 dicembre 2014, per effetto di proroghe normativamente sancite, sta definendo una situazione dagli effetti a giudizio dell'interrogante deleteri sotto tutti i punti di vista, non ultimo il versante organizzativo-occupazionale;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
alle evidenti problematiche determinate da una transizione dal pubblico al privato che in sede locale sta avvenendo in maniera disarticolata, determinando altresì notevoli problemi che interessano numerosi aspetti (dalla sorte dei lavoratori allo *status* giuridico dei comitati locali, i loro statuti e la gestione dei fondi), si aggiungono oggi ulteriori perplessità legate agli obiettivi attesi dall'intero processo riorganizzativo;
difatti, nella relazione inviata nel mese di agosto 2014 alle Camere dalla Corte dei conti sull'esercizio finanziario dell'ente nell'anno 2013, figura un disavanzo finanziario consolidato di 50.715.945,43 euro.

Considerando che nel 2012 lo stesso ammontava a 15.422.741 euro, si registra un aumento superiore al 200 per cento;
il dato, oltre a rappresentare il segno di una gestione che non è riuscita a conseguire il risanamento auspicato, getta una luce decisamente negativa anche sugli esiti della privatizzazione stessa;
difatti, a fronte di un costo immensamente elevato in considerazione dell'enorme patrimonio di mezzi, strutture, personale, formazione ed esperienza che va disperdendosi, la privatizzazione mostra di non conseguire alcun beneficio oggettivo in termini economici, bensì un aumento esagerato di costi a carico della finanza pubblica;
all'enorme aumento del *deficit* dell'ente, va inoltre associato il fatto che rispetto ai 36 milioni di euro originariamente attesi, nell'ambito della privatizzazione, dalla sola vendita degli immobili, ne sono stati conseguiti solo 6 milioni;
occorre inoltre evidenziare che la privatizzazione è stata portata avanti attraverso determinazioni discutibili della dirigenza, già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante, che hanno determinato un enorme contenzioso amministrativo i cui esiti sono difficilmente quantificabili;
i lavoratori della CRI vivono attualmente una situazione di grave incertezza sul proprio futuro professionale, i diritti più basilari come quelli derivanti dalla legge n. 104 del 1996 sulla tutela della disabilità vengono messi in discussione, gli arretrati e aggiornamenti stipendiali dovuti al personale militare della CRI non vengono pagati e l'intero contingente del Corpo militare vive una situazione di assoluta precarietà perché, se non si adottano con urgenze misure risolutive, sarà smilitarizzato: questi sono solo alcuni degli aspetti che contribuiscono a delineare un quadro complesso e problematico sotto ogni punto di vista, con risvolti assai preoccupanti sotto il profilo occupazionale;
non si può tralasciare di ricordare che la CRI ha svolto negli anni un ruolo essenziale di assistenza sanitaria e sociale per i cittadini, in sede nazionale, come in sede internazionale, intervenendo, attraverso il Corpo militare, anche in scenari difficili e altamente rischiosi nelle missioni internazionali;
la gravità dell'attuale situazione, unita alle evidenze sul costo economico di tutto il processo di privatizzazione, impone dunque un'azione incisiva finalizzata a una rivalutazione e ridefinizione delle prospettive di un riordino che, seppure si profila come necessario, non può snaturare la vocazione di una realtà di rilievo come è sempre stata la CRI, la cui perdita rappresenterebbe un danno enorme per l'intera collettività,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano avviare per porre rimedio alle criticità evidenziate;
se non ritengano opportuno attivarsi per procedere ad una sospensione dell'applicazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, finalizzata a rivedere il quadro riorganizzativo dell'ente con il confronto con le categorie coinvolte, civili e militari;
se non ritengano opportuno prevedere delle deleghe specifiche per il Corpo militare, definendone l'impiego in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, in guerra come in caso di catastrofe, al fine di tutelare il patrimonio professionale, esperienziale e formativo di questa eccellenza italiana.
(3-01445)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, BIGNAMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, STEFANO, URAS, MASTRANGELI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la fondazione "Maggio musicale fiorentino" ha annunciato, in applicazione del piano industriale che ha appena ottenuto il via libera della Corte dei conti, il licenziamento di 53 lavoratori dipendenti. Una scelta a giudizio degli interroganti inaccettabile;
il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,

cosiddetta legge Bray, puntava a favorire il risanamento finanziario di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche a patto che queste emanassero dei veri e propri piani industriali. Senza tale adempimento la legge stabilisce che al 31 dicembre 2016 si potrà procedere alla liquidazione coatta amministrativa, cioè al fallimento. Ad oggi, stando alla denuncia dei sindacati unitari, la stragrande maggioranza dei piani industriali negoziati, come previsto dalla legge Bray per il loro risanamento, è stato ufficialmente validato dagli organi competenti e all'interno di tali piani solo alcune fondazioni hanno reso noti gli accertamenti sulle proprie situazioni debitorie, peraltro non in modo esaustivo. I sindacati hanno rilevato la stessa indeterminatezza perfino nella relazione che il commissario straordinario Pier Francesco Pinelli ha consegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato nel corso dell'audizione del 21 ottobre 2014;

dopo l'approvazione del decreto "Art bonus" (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), la CGIL ha ritirato la firma dall'accordo sindacale perché mentre il decreto Bray prevedeva un passaggio diretto degli esuberi del personale delle fondazioni in Ales SpA, la nuova normativa prevede il licenziamento collettivo e la successiva riassunzione "in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales SpA" (lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5);

in una recente intervista Francesco Bianchi, sovrintendente del Maggio musicale e prima ancora commissario della fondazione, ha avvalorato i molti interrogativi sollevati dai sindacati e soprattutto dalla CGIL quando ha dichiarato testualmente: "Io spero che la procedura duri un giorno: la mattina firmo la mobilità, la sera passano ad Ales, se lo Stato fa il suo dovere (...) dal primo gennaio 2015 - così prevede il piano - quei 53 non devono essere più al Maggio. Lo dico subito: chi verrà a piangere per questi licenziamenti si presenti con un assegno in mano per il costo equivalente, se vuole soluzioni alternative";

l'avvio in modo rigido e senza alternative del piano industriale del Maggio musicale fiorentino con il licenziamento di 53 dipendenti, oltre a gettare pesanti interrogativi sul futuro del teatro, colpisce duramente i lavoratori e le loro famiglie;

l'idea di fondo della politica espressa ripetutamente negli ultimi 20 anni che "con la cultura non si mangia ed i soldi pubblici destinati allo spettacolo sono un colossale spreco" sembra non essere cambiata. Recentemente il Ministrodei beni e delle attività culturali e del turismo, a proposito delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha dichiarato: "Queste fondazioni assorbono il 77 per cento degli interventi dello Stato a favore della musica, il 47 per cento del Fus e in più altri 125 milioni di euro per risanare quelle che stavano per fallire. Questo sistema italiano che salva chi ha gestito male le Fondazioni a scapito di quelle virtuose va chiuso";

alla luce di tali dichiarazioni e di quanto accaduto al teatro dell'Opera di Roma, che appare emblematico e una vera e propria avvisaglia di quello che potrebbe accadere nel breve futuro, è forte il sospetto che dietro le roboanti dichiarazioni dello stesso Ministro, si celi l'intenzione di proteggere gli interessi degli istituti bancari interessati a scapito della corretta gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e, specificatamente, dei lavoratori che vi operano,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano procedere perché sia fatta immediatamente chiarezza sulla correttezza complessiva nella gestione della vicenda del Maggio musicale fiorentino e si attivino tutte le procedure necessarie a conservare tutti i posti di lavoro, annullando da subito la procedura di licenziamento collettivo, ovvero procedendo immediatamente all'assunzione in Ales SpA di tutte le eventuali eccedenze di personale;

quali iniziative intendano assumere per garantire ai lavoratori che passeranno alla Ales SpA il mantenimento dell'anzianità pregressa, lo stesso tipo di contratto e soprattutto la garanzia dell'assunzione a tempo indeterminato e non legato alla durata dei progetti;

se non ritengano di attivarsi al fine di prevedere nella legge di stabilità ora in discussione in Parlamento adeguati stanziamenti di risorse aggiuntive per risolvere tutti i casi in cui sono in pericolo posti di lavoro.
(3-01446)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIGNAMI, DE PETRIS, FINOCCHIARO, MUSSINI, MINEO, PEPE, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, ORELLANA - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
i servizi di mediazione linguistica e culturale si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale a causa dell'intensificarsi dei flussi migratori;
i mediatori culturali sono fondamentali per favorire l'accesso degli immigrati ai servizi socio-sanitari e assistenziali, per l'inserimento scolastico e l'accesso alle altre opportunità di tipo educativo-formativo;
i mediatori culturali al momento non hanno un albo, non sono inseriti in un contratto collettivo nazionale e lavorano con contratti per lo più a tempo determinato o come lavoratori autonomi;
la definizione, il ruolo e l'utilità del mediatore sono presenti nei testi di legge che regolano la materia dell'immigrazione, in particolare nella sezione che tratta i processi di integrazione (legge 6 marzo 1998, n. 40; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione; decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), in altre disposizioni (per esempio, nell'ambito del sistema sanitario, la legge 9 gennaio 2006, n. 7) e in alcune circolari ministeriali (per esempio, nell'ambito dell'istruzione, la circolare n. 205 del 26 luglio 1990, "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale", e quella del 1° marzo 2006);
la prima Regione a disciplinare la figura professionale del mediatore culturale è stata la Toscana nel 1997, seguita da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta;
le Regioni, tramite un accordo sottoscritto l'8 aprile 2009, hanno stabilito dei parametri comuni attraverso la stesura del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 09/030/CR/C9 "Riconoscimento della figura professionale del Mediatore interculturale" in cui viene riconosciuta l'importanza della figura nel contesto italiano. Il documento definisce linee di indirizzo comune in riferimento ad aree di attività, competenze e ruolo;
nel 2011 l'Istat ha classificato la figura del mediatore culturale come "tecnico del reinserimento e integrazione sociale";
considerato che il Parlamento non è riuscito ancora a stabilire forme di tutele contrattuali a favore dei mediatori culturali e ad individuare criteri omogenei di formazione ed impiego,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano urgente abbandonare una visione emergenziale del fenomeno dell'immigrazione, prevedendo un inquadramento normativo della figura del mediatore culturale e dei relativi processi formativi e di impiego, validi su tutto il territorio nazionale;
se non ritengano opportuno definire in modo chiaro l'attività di mediazione culturale individuando degli obiettivi specifici che i mediatori culturali devono raggiungere per favorire l'integrazione degli immigrati.
(4-03030)

GAETTI, DONNO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
da quasi un ventennio è molto diffuso l'uso nel mercato suinicolo italiano della vendita a contratto annuale;
tale contratto prevede la fornitura settimanale di un certo quantitativo di maiali con determinate caratteristiche fissando un premio da applicare alla quotazione rilevata settimanalmente su uno dei mercati suinicoli di riferimento che attualmente sono il mercato della CUN (commissione unica

nazionale) e la borsa merci di Modena;
i due metodi di quotazione sono differenti in quanto il CUN è un accordo privato tra le organizzazioni del mondo allevatoriale e l'associazione rappresentativa dei macelli ed ha il *patronage* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che fornisce il supporto logistico, come i funzionari, e quota a Mantova ogni giovedì, mentre la borsa merci di Modena è istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 993, è disciplinata dalle disposizioni delle leggi 20 marzo 1913, n. 272, 30 maggio 1950, n. 374, 5 marzo 2001, n. 57, regio decreto del 4 agosto 1913, n. 1068, e da un regolamento approvato dal Ministero del commercio, la cui commissione è composta da rappresentanti della parte venditrice e compratrice nominati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura su proposta delle organizzazioni di categoria;
il Ministero ha favorito la creazione di una commissione unica per i suini da macello in attuazione del protocollo d'intesa della filiera suinicola, sottoscritto il 5 dicembre 2007. In attuazione di quanto stabilito dal protocollo, il piano impegni esecutivi per il settore suinicolo, firmato l'11 giugno 2008, ha previsto l'istituzione di un mercato unico nazionale con lo scopo di monitorare, tutelare e rendere trasparente il mercato dei suinetti, dei suini da macello e dei tagli di carne suina fresca. In applicazione di questi accordi, il 10 dicembre 2008 è stata insediata la CUN dei suini da macello. Il compito della commissione unica è secondo l'art. 1 del regolamento CUN quello di "di concordare le previsioni sulle tendenze dei prezzi di mercato dei suini da macello con declaratorie separate per i suini DOP, fissandone i relativi prezzi alla fine della settimana nella giornata di giovedì";
la determinazione di tale prezzo settimanale ha una grande importanza in quanto lo stesso viene utilizzato per definire il prezzo delle vendite settimanali di buona parte delle compravendite sul mercato suinicolo nazionale;
l'art. 7 del regolamento CUN per i suini da macello dispone che "nel caso i commissari di una delle parti (allevatori o macellatori) non si presentino o abbandonino la riunione o nel caso in cui sia presente un solo commissario di parte all'inizio o durante la riunione, il Segretario della Commissione e la parte presente fisseranno d'ufficio la tendenza di mercato e il conseguente prezzo o range di prezzo";
considerato che:
tale eventualità si è manifestata più volte nel corso dell'anno 2014 (a gennaio il 2, il 9, il 16 e il 23, il 30 ottobre e il 13 novembre) sempre per motivi da ricondurre alla parte compratrice;
in tali occasioni i macelli si sono rifiutati di riconoscere il prezzo fissato come prevede il regolamento causando rilevanti danni economici ai venditori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se intenda prendere atto che questo accordo di filiera a suo tempo sottoscritto non ha più ragione di essere in quanto si evidenzia che reiteratamente una delle due parti firmatarie ne disconosce l'applicazione;
quali siano le ragioni per continuare a sostenere un'iniziativa di accordo che le parti stesse disconoscono, visto e considerato che il servizio di rilevazione del prezzo settimanale viene comunque garantito dalle borse merci di riferimento nazionale senza ulteriori costi aggiuntivi per lo Stato;
quali iniziative, considerato che il Ministero si è dichiarato garante del corretto funzionamento dell'accordo, intenda assumere per tutelare gli interessi lesi dal mancato rispetto dell'accordo a danno degli allevatori che costituiscono l'anello debole della filiera.
(4-03031)
GIROTTO, CASTALDI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* -
Premesso che:
si apprende da notizie di stampa che nei giorni scorsi nelle acque del territorio comunale di Venezia, nell'ambito dei controlli svolti dai finanzieri di stanza alla Giudecca, sono state sequestrate 2 imbarcazioni, con regolare contratto di noleggio stipulato con agenzie internazionali, mentre iniziavano un servizio di noleggio con conducente, con regolare autorizzazione del Comune di Mira

("LaNuovaVeneziaeMestre" del 12 novembre 2014);
le imbarcazioni "tipiche veneziane" sono state sorprese ad esercitare il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque del Comune di Venezia, senza il permesso rilasciato dalla stessa amministrazione con sede a Cà Farsetti. I 2 motoscafi tipo "taxi" operavano con regolare licenza rilasciata da un altro Comune, quello di Mira, che, assieme ad altri Comuni tutti appartenenti all'area metropolitana di Venezia e con contaminazione lagunare (gran parte della laguna di Venezia è parte integrante del Comune di Mira), concedono l'autorizzazione ad operare in laguna;
la Regione Veneto non fa distinzione alcuna tra servizio di noleggio con conducente (ncc) e granturismo (gt), normati rispettivamente dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge n. 218 del 2003;
il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, all'art. 3, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, dispone l'abrogazione di una serie di restrizioni all'esercizio delle attività economiche, debitamente dettagliate al comma 9, fra cui le limitazioni relative agli ambiti territoriali di esercizio;
in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, sempre all'art. 3, il comma 11-*bis*, secondo cui si esenta dall'abrogazione delle restrizioni di cui al precedente punto i soli "servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1", e quindi svolti su gomma, senza fare alcun riferimento agli altri servizi di trasporto pubblico non di linea previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge regionale n. 63 del 1993, così implicitamente riconoscendo l'applicabilità della disposizione liberalizzatrice ai servizi di trasporto persone non di linea svolti via acqua;
il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, all'art. 1, ribadisce le liberalizzazioni già disposte con decreto-legge n. 138 del 2011, ma esclude dal suo campo di applicazione "i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea" (comma 5). Tuttavia esso non abroga il decreto-legge n. 138 del 2011 e fa espressamente salve le previsioni in quest'ultimo contenute all'art. 3, con la conseguenza che restano esclusi dalla liberalizzazione solo i servizi di taxi e noleggio su gomma condotti con veicoli di categoria M1, e non anche i servizi di taxi e noleggio via acqua;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, con la segnalazione del 17 maggio 2012 (AS948), che una previsione volta a limitare l'attività di ncc all'ambito territoriale dell'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione è un'ingiustificata restrizione di tipo regolamentare all'accesso al mercato;
l'Autorità ha auspicato, con la segnalazione del 2014 (Rif. S2025), una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e ncc, posto che entrambi tali servizi si pongono in funzione integrativa del trasporto pubblico locale, notoriamente carente, auspicando la modifica della legge n. 21 del 1992, estendendo alla categoria M1 quanto già previsto per altre categorie di mezzi, nel senso di abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente ed in particolare l'articolo 3, comma 3, l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 4;
considerato che:
le tariffe taxi sono fisse stabilite da regolamento, mentre il solo noleggio permette la contrattazione. Il decreto-legge n. 138 del 2011 permette lo stabilimento dell'attività nell'intero territorio senza limitazioni; la legge n. 27 del 2012 liberalizza il contingentamento con esclusione dall'ambito di applicazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;
il regolamento del Comune di Venezia impedisce il servizio ncc nel suo centro storico ai natanti che hanno regolare autorizzazione dai Comuni limitrofi di operare in laguna, come quello di Mira, e concede una riserva vietata dalle disposizioni della legge n. 287 del 1990 ai natanti che hanno l'autorizzazione del Comune veneziano, ledendo le normative di libera concorrenza e libero mercato;
la recente sentenza n. 8 del 23 gennaio 2013 della Corte costituzionale ha sancito che lo Stato può imporre a Regioni ed enti locali l'adozione di misure a favore della concorrenza nel settore del

commercio, offrendo all'amministrazione centrale la possibilità di valutare le politiche di Regioni ed enti locali in tema di sviluppo economico, il cui indirizzo deve ispirarsi alla legislazione europea ed ai principi della libera concorrenza e libero mercato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni che inducono il Comune di Venezia a violare ripetutamente le normative di legge, in particolare il decreto-legge n. 138 del 2011 che permette lo stabilimento dell'attività nell'intero territorio senza limitazioni, la legge n. 27 del 2012 che liberalizza il contingentamento con esclusione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010, nonché le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;
se ritengano che l'apertura della concorrenza, obbligata dagli odierni orientamenti giuridici giurisprudenziali della Corte costituzionale, sia urgente e necessaria per abbattere le tariffe e migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza ed ai consumatori e, di conseguenza, se la stessa attività di sviluppo economico nel territorio sia gravemente penalizzata da un regolamento, a parere degli interroganti, medievale-oscurantista del Comune di Venezia;
se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con urgenza presso l'ente competente affinché venga rimossa la restrizione alla concorrenza ed al libero mercato del regolamento del Comune di Venezia, che impedisce l'esercizio di attività commerciali nel centro storico a coloro che hanno una regolare autorizzazione rilasciata dai Comuni afferenti alla laguna di Venezia e ricompresi nell'area metropolitana.
(4-03032)
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la Sogesid SpA, società fondata nel 1994, è una struttura operativa *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si configura come società di supporto tecnico delle istituzioni regionali e locali attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici) e dall'altro ad utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi strutturali nazionali e comunitari, evitando così il rischio di "definanziamento";
la gran parte del personale Sogesid, di comprovata professionalità, di maturata esperienza e approfondita competenza, da oltre 6 anni lavora con contratti a progetto ed a tempo determinato, costantemente rinnovati;
questi lavoratori, perennemente precari, pur costretti a subire interruzioni dei loro rapporti di lavoro, di fatto non hanno mai perso la loro dipendenza dalla società, restando sempre a disposizione per esigenze di servizio e per eventuali emergenze;
questi contratti si sono conclusi il 31 ottobre 2014 e prorogati per il solo mese di dicembre 2014;
la SOGESID SpA ha espresso la volontà di procedere, nel mese di gennaio 2015, a selezioni per reclutare il personale e sembrerebbe voler escludere tutti coloro che hanno in corso vertenze legali con la società, tese al riconoscimento del diritto al contratto a tempo indeterminato, ai sensi della normativa vigente;
considerato che:
sarebbe nelle intenzioni del Governo trasferire la Sogesid sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
tale passaggio non deve pregiudicare il livello occupazionale attuale dell'azienda e compromettere le rivendicazioni dei dipendenti che richiedono stabilità nel rapporto di lavoro,
si chiede di sapere:
perché una società tanto importante come la Sogesid non abbia mai avuto un piano programma per le assunzioni del proprio personale ed abbia, invece, preferito strutturare rapporti di lavoro precari,

prolungati nel tempo, che non hanno prodotto altro che frammentazione del lavoro, proprio in un settore che si occupa di ambiente, inquinamento e dissesto idrogeologico, tanto determinante per la sicurezza della popolazione e dell'ambiente, come dimostrano le drammatiche emergenze di queste settimane;
se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia venuto il momento, dopo oltre 6 anni di precariato, di attivarsi al fine di riconoscere a questi lavoratori il diritto ad un lavoro continuo, senza interruzioni e con il pieno godimento dei diritti contrattuali;
per quale motivo la società ricorra ad una selezione per reclutare il personale se impiega da oltre 6 anni lavoratori che possono vantare una professionalità tangibile, in grado di assicurare la continuità delle attività senza ulteriori interruzioni e frammentazioni;
se non ritengano che la paventata esclusione dei lavoratori che hanno in atto un contenzioso con l'azienda non si configuri come un atto di discriminazione nei confronti dei lavoratori implicati;
se non ritengano di dover sostenere la richiesta dei dipendenti precari, al nuovo consiglio di amministrazione, per garantire l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori ancora sotto contratto al 31 ottobre 2014, chiudendo in tal modo tutto l'inutile e dispendioso contenzioso legale ancora in atto;
se non ritengano utile riservare alla società *in house* le nuove selezioni per incrementare il numero del personale da impiegare nei settori delle bonifiche, del dissesto idrogeologico e nel settore dei fondi europei per sostenere ed aiutare le istituzioni locali alla prevenzione e cura dell'ambiente e del territorio.
(4-03033)
Maurizio ROSSI, BONFRISCO, NACCARATO, AIROLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-03034)
(*Già* 2-00186)
FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che con atto di sindacato ispettivo 4-02665, pubblicato il 10 settembre 2014, sono state evidenziate procedure illegittime adottate dalla Giunta comunale di Afragola (Napoli) in merito all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, atto fondamentale e propedeutico per l'approvazione del bilancio preventivo per il 2014;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
nonostante le fondate eccezioni sollevate dai consiglieri comunali di opposizione, il Consiglio comunale di Afragola, rigettando una specifica pregiudiziale al riguardo, con la sola presenza di consiglieri comunali di maggioranza, pur nella consapevolezza delle illegittimità presenti, ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, unitamente agli atti obbligatori per legge, compreso il discusso piano triennale delle opere pubbliche;
i consiglieri comunali Cristina Acri, Aniello Baia, Tommaso Bassolino, Antonio Caiazzo, Biagio Castaldo, Vincenzo De Stefano, Raffaele Fusco, Camillo Giacco e Antonio Pannone hanno inoltrato un dettagliato documento, allegando un notevole numero di atti amministrativi, che dimostra in modo incontestabile l'illegittimità perpetrata da parte dell'amministrazione e del Consiglio comunale di Afragola in ordine alla procedura adottata per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2014, al Ministro in indirizzo, al prefetto di Napoli, dottor Francesco Antonio Musolino, al procuratore della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, dottor Tommaso Cottone, al presidente della sezione regionale di controllo presso la Corte dei conti della Campania, dottor Ciro Valentino, al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, e al presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Afragola, dottor Albino Ferraro, per l'attivazione, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, della prevista procedura di scioglimento del Consiglio comunale;
l'iniziativa tende, unicamente, a ripristinare legalità, trasparenza e correttezza amministrativa nella gestione del Comune, che nello specifico dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014,

come attestato dal dirigente responsabile e dal funzionario che gestisce l'albo pretorio, ha disatteso completamente l'attuazione della normativa vigente sia nel merito della compilazione del piano triennale delle opere pubbliche, sia nelle procedure obbligatorie di pubblicazione degli atti medesimi;
i consiglieri comunali hanno inteso sollecitare le autorità alle quali hanno inviato il citato documento a porre in essere, ciascuna per quanto di propria specifica competenza, gli opportuni controlli e ad apprestare i necessari rimedi per evitare che gli illeciti comportamenti denunciati producano ulteriori negative conseguenze all'ente ed alla cittadinanza tutta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo convenga sulla necessità di attivare tutte le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione del Comune di Afragola;
se, in proposito, ritenga necessario sollecitare il prefetto di Napoli ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigilanza su quanto denunciato dai consiglieri comunali di Afragola, e di attivare quanto previsto dall'art. 141 citato con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.
(4-03035)

FASANO - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, con deliberazioni n. 951, n. 952 e n. 953 del 9 ottobre 2014, ha disposto il trattenimento in servizio, a richiesta degli interessati, dei dirigenti medici dottori Paolo Cesaro, Antonio De Sio e Salvatore Sciorio;
nelle suddette deliberazioni il direttore generale deduce che tutti e 3 i dirigenti medici hanno chiesto di essere trattenuti in servizio sino al compimento del 70° anno di età, a norma dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010;
la legge consentiva il trattenimento in servizio sino al compimento del 70° anno di età a quei dirigenti medici che intendevano maturare 40 anni di effettivo servizio;
nelle deliberazioni nulla è detto in ordine agli anni di effettivo servizio svolto dai dirigenti stessi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;
se le deliberazioni n. 951, n. 952 e n. 953 del 9 ottobre 2014 siano state adottate conformemente alla normativa richiamata e di riferimento;
quali iniziative ed azioni di competenza siano state intraprese o intendano intraprendere per verificare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di trattenimento in servizio presso al Asl Napoli 2 Nord.
(4-03036)

FASANO - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con deliberazione n. 890 del 26 settembre 2014 la Asl Napoli 2 Nord, stante l'imminente collocamento a riposo della dottoressa Anna Magliulo, direttore della UOC Provveditorato ed economato, a far data dal 1° novembre 2014, conferiva alla stessa dottoressa Magliulo, in applicazione del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'incarico, a titolo gratuito, per un anno a far data dal 1° novembre 2014, di direttore della stessa UOC;
con determinazione dirigenziale n. 4715 del 29 settembre 2014, la dottoressa Magliulo veniva collocata a riposo a far data dal 1° novembre 2014;
con successiva deliberazione n. 1048 del 31 ottobre 2014 il direttore generale della Asl Napoli 2 Nord, contraddicendo se stesso, revocava la delibera n. 890/2014 ed assentiva alla richiesta della dottoressa Magliulo di essere trattenuta in servizio fino al compimento del 70° anno di età, ponendo a fondamento di tale deliberazione la circostanza che la richiesta dell'interessata era stata accompagnata da parere legale tendente "ad affermare che secondo l'interpretazione letterale della norma la posizione giuridica della dottoressa Magliulo è equivalente a quella dei dirigenti sanitari di UU.OO.CC.";
l'istituto del trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età è consentito solo per i

dirigenti sanitari già nella normativa di cui all'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la quale aveva previsto, peraltro, detta possibilità esclusivamente per i dirigenti sanitari che non avessero raggiunto i 40 anni di contribuzione effettiva, laddove per il personale amministrativo il trattenimento in servizio era consentito esclusivamente per un biennio oltre il compimento del 65° anno di età;
nulla è detto nella deliberazione n. 1048/2014 in ordine all'anzianità di servizio della dottoressa Magliulo;
la stessa, a quanto consta, ha già beneficiato, peraltro, del trattenimento per un ulteriore biennio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
se siano a conoscenza se la Regione Campania intenda disporre indagine ispettiva presso la Asl Napoli 2 Nord;
se siano a conoscenza degli atti che intenda adottare la Regione Campania al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera n. 1048/2014;
quali altre azioni ed iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere al riguardo.
(4-03037)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00823, della senatrice Albano e del senatore Ruta, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01444, del senatore De Cristofaro ed altri, sulle violazioni dei diritti umani in Messico;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-01443, del senatore Giovanardi, su una controversia relativa all'acquisto di un immobile insistente su terreno demaniale;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01442, della senatrice Amati ed altri, sul contrasto del traffico illecito di animali d'affezione, in relazione al recepimento delle norme europee.

1.5.2.5. Seduta n. 356 (ant.) del 20/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

356a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Sulla sentenza della Corte di cassazione relativa al processo Eternit

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ieri sera abbiamo saputo - e stamattina ne abbiamo avuto conferma dalla lettura dei quotidiani - che una sentenza della Corte di cassazione, applicando l'istituto della prescrizione, ha mandato assolti i responsabili di un reato gravissimo, che ha prodotto e sta continuando a produrre la morte non di qualche unità, ma di migliaia di cittadini italiani.

Credo che questa sentenza debba essere da noi commentata e desidero manifestare il mio profondo dissenso verso il modo in cui la legge è stata interpretata.

Dissento perché è stata interpretata diversamente da quanto è accaduto nei due precedenti gradi di giudizio e dissento per un motivo sostanziale, signor Presidente: il cancro determinato dall'amianto è una malattia che può dare i suoi effetti nefasti decine di anni dopo, fino a trent'anni da quando il cittadino, il lavoratore è stato contaminato.

È un reato quindi che, se dovessimo applicare la prescrizione con questi metodi, potrebbe andare realmente, sostanzialmente, perpetuamente impunito e francamente penso che questo non possa essere l'obiettivo del legislatore. Noi abbiamo il dovere di rimettere mano alle regole della prescrizione e questo è un dovere che il Parlamento deve considerare prioritario, ma in questo momento, nella giornata di oggi, abbiamo il dovere di dire che dissentiamo fortemente da questa decisione della Corte di cassazione. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto-SEL)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche noi siamo molto vicini ai parenti delle vittime di quelle tragedie che si sono verificate negli anni, ma non ho compreso appieno l'intervento del presidente Zanda.

Noi ci permettiamo di commentare una sentenza della Corte di cassazione che dichiara la prescrizione di un reato. Invece di commentare la sentenza, credo che dovremmo commentare, e quindi tenere delle riunioni *ad hoc*, l'andamento dei processi in Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

È troppo facile oggi dire che la Cassazione ha assolto i colpevoli: la Cassazione ha applicato la legge, perché quando la legge consente, a seguito di un reato, il decorso di un numero di anni quasi illimitato senza arrivare ad una decisione, si deve parlare di malagiustizia. Non si tratta, però, di una malagiustizia dipendente dal giudizio della Cassazione, bensì da quello che il Parlamento non riesce a

fare in riferimento alla abbreviazione dei termini che ci devono essere. Questo è l'impegno che il Parlamento deve assumere. Questo è ciò che tale sentenza ci deve insegnare, perché non è più possibile che fatti gravissimi come questi possano essere coperti dalla prescrizione, senza nessun responsabile. *(Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Diglielo a Guariniello, che ci ha messo vent'anni!

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Quando però le istruttorie su fatti come questi coprono un lasso di tempo molto lungo - e mi fa piacere che oggi si chiuda la discussione sulla responsabilità dei magistrati - bisogna capire bene perché i magistrati ritengano di correre in alcuni processi e invece per altri processi di rallentare la marcia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia)*.

Come vede, presidente Zanda, non speculiamo su un fatto così grave, rispetto al quale credo che tutto il Parlamento sia d'accordo nell'essere vicino ai parenti delle vittime. È anche vero che se un monito deve venire da quella sentenza, il monito è solo per noi, per le nostre responsabilità, perché non siamo riusciti negli anni ad approvare quella necessaria riforma sulla giustizia che metta al centro non l'avvocato, né il magistrato, ma il cittadino. *(Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII)*.

Oggi si tende molto spesso a dare alla magistratura una copertura che non le è dovuta. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e della senatrice Fucksia. Molte congratulazioni)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Colleghi, mi associo alle espressioni di forte disagio e di dolore per ciò che questa sentenza comporta, cioè il diniego della giustizia a tanti cittadini italiani in un caso così grave. Ritengo però che, come Parlamento, dobbiamo assumerci la responsabilità della mancata - fino ad ora - revisione dell'istituto della prescrizione. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Al tempo stesso, ritengo sia ingiusto attribuire alla magistratura il ritardo, quando il Parlamento, nelle ultime legislature, ha lavorato ad una serie di riforme procedurali che hanno allungato i tempi e reso più difficile l'esercizio del potere giudiziario. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Aggiungo che in questi giorni abbiamo visto quanto ancora la politica abbia, nei confronti del potere giudiziario, un atteggiamento di sospetto e di malcelata irritazione per quello che il potere giudiziario ha fatto, e cioè trattare tutti i cittadini nello stesso modo, che siano colletti bianchi o che siano delinquenti di basso livello.

Ora, a questo punto, parlare di mala giustizia o contestare le sentenze non mi pare consono alla posizione del Parlamento. Dobbiamo rimettere mano all'istituto della prescrizione e dobbiamo considerare che la giustizia senza soldi, com'è successo e come continua a succedere sempre di più, non può funzionare bene. *(Applausi delle senatrici Puppato e Mussini)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data la rilevanza dell'argomento darò la parola ad un rappresentante per Gruppo e quindi avviso che molte richieste di intervento che sono pervenute non potranno essere accolte.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ascoltando quello che avete detto, devo dire che in questo caso il senatore Bruno ha più ragione di quanta non ne abbia il senatore Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Palma)*. La Cassazione, infatti, ha correttamente applicato la legge.

Certo bisognava dirla tutta: ha applicato la legge e, in particolare, il principio che prevede la prescrizione dopo un certo numero di anni. Quella è la legge e il magistrato è tenuto ad applicarla. Ma la colpa di questa legge però è vostra, non del magistrato, perché la legge sulla prescrizione l'avete votata voi. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato a questa cosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, nel momento in cui voi vi dissociate, da cosa vi dissociate? Da voi stessi? Una dissociazione del cervello? La bocca dice una cosa e il cervello ne dice un'altra? *(Commenti della senatrice Favero)*.

È la verità. La prescrizione ve la siete votata voi! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, manteniamo la calma. Ognuno svolge le sue considerazioni con pacatezza.

Prego, senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Sempre in tema di prescrizione sono stati presentati alcuni disegni di legge dal Movimento 5 Stelle che vanno a toccare questo istituto, disegni di legge che voi vi guardate bene dal mettere in calendario. Ma che caso! Continuate con queste dichiarazioni di dissociazione ma nei fatti state sempre a zero.

Un'altra cosa che vi voglio far notare è che nel momento in cui la Cassazione mette una «x» sulla parola «amianto», la metterà tutte le volte che «amianto» sarà sostituito con l'espressione «nesso di causalità», cioè il legame tra un evento calamitoso inquinante e le conseguenze sanitarie perché questo problema c'è con l'uranio impoverito, con i poligoni che sono in Sardegna, per esempio, o con tutto l'inquinamento che ha prodotto l'Ilva, per esempio; anche in quel caso il processo come si chiuderà? Con una bella prescrizione? Vi dissocerete anche allora? Faremo due minuti di silenzio invece di uno? Crepi l'avarizia: anche tre, anzi dieci minuti di silenzio! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sì, forse è meglio che stiamo tutti zitti e che la smettiamo con le parole per iniziare con i fatti. Adesso io e tutti noi vi sfidiamo e vi staniamo. È stato già presentato un disegno di legge per modificare le norme sulla prescrizione; se è vero quello che avete detto prima, questo disegno di legge finisce in Commissione oggi pomeriggio! Se non lo fate dovete solo andarvi a nascondere perché il posto giusto per voi è la più profonda miniera della terra, dove tutto quello che direte rimarrà autoreferenziale a voi stessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, io, se non altro perché sono piemontese, credo di dovermi associare, in maniera anche commossa, alle parole del senatore Zanda e a quanto è stato espresso in quest'Aula rispetto agli esiti di questa sentenza, perché non possiamo non cogliere, come legislatori, non solo il profondo disagio ma la rabbia e l'amarezza di persone che sono state profondamente colpite in affetti importanti in questi anni, per fatti che hanno messo in ginocchio tante realtà europee e in particolare la città di Casale Monferrato.

Ritengo però che questa occasione debba essere colta per non scatenare una polemica relativa a storie passate o a conflitti non chiusi in questi vent'anni di guerra giudiziaria. Dobbiamo cogliere anche dagli aspetti negativi di questa sentenza, che tutti abbiamo il dovere di leggere, studiare ed approfondire, molti più elementi di quelli che abbiamo potuto apprendere in poche ore dai giornali, rispetto ad una riformulazione del reato di disastro, soprattutto quando si tratta di disastro ambientale.

In secondo luogo, dobbiamo abbandonare l'*iter* normale di esame e dare urgenza alla discussione del disegno di legge che modifica i reati ambientali, che è stato già approvato dalla Camera. Dobbiamo cogliere l'occasione offerta dalla sentenza di ieri per capire se non sia il caso di intervenire sulla definizione della fattispecie. A mio avviso, intervenire sulla prescrizione non ha alcun senso; ha senso invece chiederci se, rispetto ad alcune tipologie disastro, il reato non debba essere considerato permanente.

Come terza riflessione che desidero svolgere, mi auguro che il processo Eternit-*bis*, che è per omicidio e non per disastro, possa dare soddisfazione a quel bisogno di giustizia che si ha ormai da quasi cinquant'anni, da quando è stato accertato un nesso causale tra la produzione dell'eternit e le morti verificatesi, e faccia trovare veramente le ragioni di una sintonia tra diritto e giustizia. Quanto noi cogliamo dalla sentenza, che come tutte le sentenze vogliamo rispettare, è infatti proprio la frattura nel rapporto tra diritto e giustizia, che non fa certamente venire meno in una persona come me l'esigenza di riconoscere la sua valenza stringente, anche come nesso di convivenza al nostro interno, al diritto positivo e non all'etica che lo precede, che non possiamo imporre per legge, non essendo da tutti riconosciuta allo stesso modo.

Di fronte a questa sentenza tutti avvertiamo certamente l'esigenza di risanare la frattura tra diritto e giustizia e, quindi, sia in relazione a quanto accadrà con il processo Eternit-*bis*, sia con l'accelerazione

da dare alla modifica del disegno di legge sui reati ambientali e con una diversa definizione del disastro ambientale, possiamo contribuire a sanare quella frattura che oggi ci lacera profondamente al nostro interno.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere anch'io, a nome del Gruppo cui appartengo e del mio Partito, la totale ed incondizionata solidarietà in particolare ai familiari delle vittime di Casale Monferrato e degli altri siti d'Italia che, nel corso di questi anni, sono stati interessati da questo disastro. Ricordo che anche la mia città, Bagnoli, che purtroppo si menziona poco quando si parla di amianto, è stata nel corso di questi anni, e purtroppo lo è ancora oggi, interessata dal fenomeno. Presidente, la gente ancora ora si ammala e muore di tumore a Casale Monferrato come a Bagnoli.

Quindi, esprimo tutta la solidarietà del mio Gruppo affermando che la nostra battaglia politica, che da molti anni va avanti su questo tema, non si ferma neanche dinanzi ad una sentenza - a nostro avviso - sbagliata. Associo le mie parole a quelle pronunciate poco fa, in quest'Aula, dal presidente Zanda. Mi auguro che quanto è accaduto possa essere uno stimolo definitivo per il Parlamento per fare quello che non si è fatto nel corso degli anni e per avere molto più coraggio nell'andare avanti, senza indugio, per la definizione immediata dei reati ambientali e l'introduzione nel nostro codice della fattispecie del disastro ambientale. Su questo la nostra legislazione è purtroppo ancora arretrata e non tiene conto di quanto è successo in Italia nel corso degli ultimi anni. Credo che la memoria che questo Parlamento potrà dare ai familiari di quelle vittime, a chi oggi si sente colpito da una profonda ingiustizia, e anche probabilmente a chi dopo la sentenza di ieri è morto non una sola volta ma due, è innanzitutto modificare la legislazione affinché ciò che è accaduto ieri non possa mai più ripetersi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SELe del senatore Broglia)*.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, ho l'impressione che, seppur animato dalle migliori intenzioni, il nostro dibattito di stamattina rischi di andare fuori binario. Il tema avrebbe dovuto essere l'amianto e, in subordine, se lo si ritiene, si può anche innestare l'ennesimo e più o meno sterile dibattito sui termini di prescrizione.

Perché parlo dell'amianto? Perché tocca al Senato rivendicare l'onore della propria storia e della propria cronaca. Nella scorsa legislatura, signor Presidente, una Commissione d'inchiesta presieduta da un collega che non è in Senato in questa legislatura, un collega del Gruppo presieduto con prestigio dal senatore Gasparri, il senatore Costa, lavorò a lungo, un paio d'anni circa, e produsse una relazione intelligente e qualificata, la quale dalle implicazioni dell'amianto sotto il profilo militare affrontò tutte le questioni dell'amianto sul terreno civile. Uno dei collaboratori più attivi di quel lavoro fu il dottor Guariniello, magistrato tutt'altro che poco solerte nella materia della quale il collega Susta vorrebbe cambiare la qualificazione penale ed altri vorrebbero correggere, se ho ben capito, per lo stesso omicidio, i termini di prescrizione.

Pertanto, il nostro modo di essere vicini alla memoria di migliaia di persone che non ci sono più è di fare, anche in questa legislatura, tutto il possibile perché quel testo del Senato sia conosciuto e divulgato ed offende il nostro lavoro il fatto che in tante risse giornalistiche, attorno alla Cassazione, alla magistratura e alla politica, su quell'umile, ma incisivo prodotto dei nostri lavori, la relazione del collega Costa, si sia fatto tanto silenzio. In questo spirito il nostro Gruppo si associa al dolore per la memoria delle vittime di questa vicenda. *(Applausi dei senatori Dalla Tor e Formigoni)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi associo al rammarico espresso in quest'Aula circa i risultati della sentenza. La questione, però, cari amici e colleghi, è la seguente: o

noi facciamo delle leggi che consentono di gestire anche le situazioni difficili in maniera da far corrispondere l'interesse generale con quello individuale, oppure inseguiamo di volta in volta le circostanze per valutare se una nostra legge ha prodotto in una sentenza un risultato che a noi piace, oppure no.

Le regole sono regole e, purtroppo, valgono anche quando le situazioni diventano spiacevoli, come in questo caso. Il principio della prescrizione vige nell'ordinamento liberale da un certo numero di secoli e noi non dobbiamo che valutare in maniera seria le conseguenze di quei limiti temporali.

Detto questo, il problema più grande non sta comunque nella prescrizione, ma nel funzionamento della giustizia nel nostro Paese. Voglio ricordare che l'anno scorso, insieme ad altri colleghi, ho presentato una proposta di legge di una Commissione d'inchiesta sullo stato dell'amministrazione della giustizia in Italia. Non si può infatti di volta in volta valutare in senso positivo o negativo una questione secondo il risultato più o meno coincidente con il nostro punto di vista, ma dobbiamo andare ad individuare effettivamente quali sono i fattori di inefficienza del nostro sistema giudiziario: la mancanza di risorse, la qualità degli interventi, ovviamente i tempi delle prescrizioni e le indeterminatezze delle normative che noi mettiamo a disposizione degli operatori della giustizia. Oggi sui giornali c'è un richiamo al fatto che i ricorsi al TAR derivano molto spesso da una normativa che non è puntuale nei suoi obiettivi. Sono tutti elementi che dobbiamo mettere sul tavolo e non scatenare il muro del pianto nel momento in cui vediamo qualcosa che non funziona.

Certo, questa è una sentenza che ci lascia sconcertati, ma nello stesso tempo dobbiamo rivendicare l'esigenza del rispetto della regola, sempre, in qualsiasi situazione, anche quando non ci piace, e mi pare che l'intervento della Cassazione da questo punto di vista sia ineccepibile. *(Applausi del senatore Dalla Tor)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il presidente Zanda ha sollevato la palla e adesso ovviamente rimbalza da una parte all'altra del campo. Era immaginabile che la seduta si sarebbe aperta con questo tipo di tematica, perché oggi tutte le prime pagine dei giornali e tutti i commenti vanno in questa direzione.

La prima osservazione che mi viene da fare è: come fanno tutti gli altri colleghi ad aver già letto la sentenza? Io non ho avuto modo di farlo, e credo che ciò sia abbastanza improbabile per tutti i presenti. Sono uscite le cronache sui giornali, ma se il Parlamento dibatte sugli articoli di giornale, accidenti, commettiamo un altro grave errore e soprattutto manchiamo un'altra volta di rispetto verso una verità che non dovrebbe essere commentata, ma rispettata.

Faccio un'altra osservazione. Ma non era in queste stesse Aule che si diceva sempre che le sentenze non si commentano, ma si rispettano? *(Applausi delle senatrici Rizzotti e Serra)*. Non voglio andare controcorrente e non voglio fare il salmone che risale il fiume controcorrente, però quanto meno teniamo un po' di coerenza, almeno formale. Poi vogliamo parlare del merito? Leggeremo che cosa in questa vicenda e in questo procedimento penale non ha funzionato e, da legislatori, potremo certamente trarne delle utili osservazioni e considerazioni.

C'è comunque una valutazione oggettiva da fare. Qui non si sta parlando di qualcosa di piccolo, anche se francamente non se ne parla da un giorno, ma da parecchi anni, ma lo stesso sconcerto ci deve caratterizzare per le prescrizioni che contraddistinguono anche le singole cause dei singoli cittadini, i quali si trovano, dopo anni, a non avere giustizia perché il proprio procedimento è stato maltrattato durante i passaggi da un tribunale all'altro. Non me la sento di andare a giudicare il lavoro fatto dai magistrati senza avere letto la sentenza. Posso però considerare, come possiamo fare tutti noi, che ci sono dei cittadini che hanno subito un danno e che oggi si trovano a non avere una giustizia che, quantomeno, dia delle risposte compiute.

Ma chi erano al tempo i pubblici ufficiali, chi erano gli amministratori, qual era la politica della Regione, dei Comuni e dello Stato stesso che dovevano occuparsi della tutela della salute dei cittadini?

Oggi non abbiamo anche noi delle responsabilità, quantunque indirette? Dobbiamo chiederci, e qui il Governo dovrebbe dare delle risposte, se non occorra affrontare in maniera compiuta la questione Eternit, a prescindere dalla causa di cui stiamo parlando, a prescindere dal processo penale di cui stiamo parlando. Perché ancora oggi ci sono persone che stanno morendo per questo tipo di malattia, e ancora oggi ci sono situazioni di inquinamento ambientale che non sono affrontate e risolte.

Qui c'è un rappresentante del Governo: occorrono fondi e risorse? Sì, occorrono fondi e risorse. Vediamo di prendere questa occasione sul serio, non semplicemente trovando la soddisfazione di dire: «questo è il responsabile», perché non pagherà mai; quando chiedi a una persona miliardi di euro da risarcire, non pagherà mai. Facciamo in modo che, come anche in questa legge, lo Stato riconosca la propria negligente responsabilità, si faccia carico di affrontare le spese che i cittadini stanno subendo per la cura delle malattie che ne sono derivate e agisca in modo che chi è responsabile non commetta più questo tipo di reati.

Però, per cortesia, almeno un po' di coerenza, almeno in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, vivo un doppio disagio: non vorrei che ancora una volta in quest'Aula, su un argomento così drammatico, ci si dividesse per ragioni ideologiche e per appartenenza, non tenendo conto di una situazione che caratterizza il nostro territorio, non solamente alcune zone dell'Italia ma diffusamente tutto il Paese.

Non vorrei che parole su parole venissero semplicemente a nascondere una realtà: che poco, pochissimo o quasi nulla è stato fatto o viene fatto a tutela delle migliaia di lavoratori che hanno impattato con un inquinamento ambientale da amianto, il cui nesso di causalità con le manifestazioni tumorali è noto da anni.

Credo che questa sentenza, nel merito della quale non mi permetto assolutamente di entrare, ponga alla nostra attenzione un richiamo alla nostra responsabilità di legislatori: che cosa abbiamo fatto? Che cosa stiamo facendo? Che cosa possiamo fare?

Diversi provvedimenti sono in corso di esame nell'ambito delle Commissioni, alcune delle quali speciali e che svolgono anche un'azione di inchiesta.

È evidente che dobbiamo limitare maggiormente e capire come definire il delitto ambientale ed il disastro ambientale, capire come dar luogo ad una maggiore punibilità qualora vi sia il disastro ambientale e come tutelare la salute di queste persone, non soggetti astratti, ma persone che si sono trovate ad impattare a livello ambientale con l'amianto.

Credo che poco ci sia da aggiungere alle parole e molto sia da farsi per quanto riguarda la nostra responsabilità di legislatori.

Il mio auspicio è che nella tutela dei lavoratori quest'Assemblea, noi tutti senatori non divisi da appartenenze ma uniti da un comune sentire, non «possa», che sarebbe vocativo, ma «debba», in modo assertivo, trovare soluzioni in tempi non lunghi, non brevi, ma brevissimi per dare risposte compiute.

Altrimenti, perdonate se uso un'espressione un po' forte, sarebbe come lavarsi la coscienza in uno sfogatoio verbale al quale non seguono fatti mentre credo che il nostro compito di legislatori, oltre che di argomentare nell'ambito del diritto e della legislazione, sia quello di portare avanti provvedimenti che siano risposte compiute.

Questi sono il monito e l'imperativo dettati dalla sentenza e, ancor più, da migliaia di familiari che hanno vissuto il dramma di decessi o che vivono il dramma di patologie tumorali in corso. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Susta)*.

DI MAGGIO *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(GAL)*. Signor Presidente, non mi unirò alla tronfia retorica né alla ipocrisia imperante dei discorsi che ho ascoltato in quest'Aula, perché credo che di fronte a chi indica la luna, non si debba

guardare il dito ma sarebbe molto meglio guardare la luna. Cosa voglio dire?

I ragionamenti che stiamo svolgendo in Aula stamattina si concentrano sull'effetto di una sentenza. Tra l'altro, pur essendo alla mia prima esperienza parlamentare credo di aver visto molto in quest'Aula, ma mai mi sarei aspettato che il Capogruppo del partito di maggioranza relativa attaccasse i giudici per il solo fatto che applicano la legge.

Forse il problema fondamentale per noi che siamo un'Assemblea legislativa - anche se di questa funzione credo ce ne siamo abbastanza dimenticati - sarebbe andare ad individuare le cause. Ebbene, se dobbiamo individuare le cause, sarebbe forse meglio chiedersi perché questa scellerata politica industriale ha permesso che siti così inquinanti potessero essere messi nei centri abitati.

Mi domando allora se la nostra ipocrisia possa avere un sussulto di dignità e cominciare magari a guardare quello che stiamo facendo in questo momento, perché con il decreto sblocca Italia forse stiamo aprendo tutta una serie di nuovi cantieri che potranno portare altri tumori ed altre morti e non vorrei che un tumore al Sud, in Basilicata o in Sicilia, avesse una dignità diversa rispetto ai tumori del Piemonte. Noi stiamo facendo esattamente questo.

Dovremmo interrogarci sulla nostra funzione e capire se le leggi che variamo in quest'Aula possano o meno essere significative rispetto alle celebrazioni che poi, ripeto, con grande ipocrisia svolgiamo in quest'Aula.

A nome del Gruppo GAL e dei Popolari per l'Italia mi unisco al dolore delle vittime, ma credo sarebbe molto meglio se ci riappropriassimo della nostra funzione e cominciassimo a guardare con molta più attenzione alle leggi che questo Parlamento libera nel contesto del Paese. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le do la parola non a nome del Gruppo ma in qualità di Presidente della Commissione sanità.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio molto per questa cortesia. Parlo a nome dell'intera Commissione sanità e credo anche della Commissione ambiente al cui Presidente questa mattina abbiamo proposto di produrre un atto concreto, vale a dire chiedere al Presidente del Senato un affare assegnato sul tema amianto. È poco? È tanto? È un fatto concreto, perché non ci si può limitare solo ad un dibattito sulla giustizia dal momento che in ballo ci sono vite umane e non soltanto, ahimè, nella zona piemontese, ma in tutta Italia. Credo quindi che una risoluzione del Parlamento sia una delle strade migliori per impegnare concretamente il Governo rispetto ad *iter* legislativi che hanno comunque tempi molto più lunghi. L'amianto urge, la vita dei lavoratori, delle loro famiglie nonché dei cittadini coinvolti comporta un obbligo morale, oltreché istituzionale e politico, che le due Commissioni porranno al Presidente del Senato. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-MovX)*.

Sull'esame di disegni di legge in tema di prescrizione

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, alla luce del dibattito che si è svolto in questi primi minuti della mattinata, e soprattutto in base agli stimoli venuti non soltanto da noi ma anche da altri nostri colleghi, chiediamo che venga accelerato l'*iter* dei seguenti disegni di legge: n.1384, a prima firma del senatore Cappelletti, in materia di prescrizione dei reati; n. 1345, che reca tra i firmatari il deputato Micillo e recante nuove disposizioni per i reati ambientali e il disegno di legge n. 1314, a prima firma della senatrice Nugnes, recante disposizioni in materia di controllo ambientale.

Quindi, se è vero ciò che avete detto, se credete veramente nelle parole che avete espresso questa mattina, portiamo avanti questi disegni di legge e cominciamo a far lavorare il Parlamento su questioni che riguardano veramente i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ovviamente questo è un tema che potrà essere oggetto della Conferenza dei

Capigruppo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avendo dato in precedenza la parola alla Presidente della Commissione sanità, do ora la parola al Presidente della Commissione giustizia.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo la parola, all'esito dell'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, per dare un'informazione all'Aula. I disegni di legge in materia di prescrizione sono oggetto di procedura d'intesa tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera in quanto alcuni di essi sono in corso di istruttoria davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Di conseguenza, fino a quando il Presidente del Senato non comunicherà l'esito delle intese, evidentemente in Commissione giustizia non si potranno calendarizzare quei provvedimenti. Se non ho letto male la nota della Presidenza della Camera, l'intesa si concluderà nel senso che i disegni di legge in tema di prescrizione verranno trattati prima dalla Camera dei deputati e successivamente dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Confermo all'Aula che la conclusione delle intese tra la Presidenza del Senato e della Camera è stata in questo senso affinché le tematiche possano essere trattate, previo assenso dei presidenti di Commissione, partendo dalla Camera.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(Relazione orale) **(ore 10,13)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1070

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolto l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1070, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, credo che dobbiamo davvero ringraziare la Commissione e l'Aula per il lavoro svolto su questo provvedimento.

Non voglio usare parole retoriche, ma certamente più legislature avevano tentato di superare la legge Vassalli, di sanare un conflitto che si è protratto per vent'anni, di chiudere quella che anche in quest'Aula è stata definita, da un illustre componente della Commissione giustizia, una guerra.

Credo che l'intervento legislativo che concludiamo oggi sia equilibrato, perché garantisce l'indipendenza della magistratura, si rende conto che l'ordine giudiziario non è un potere dello Stato in sé ma certamente adempie alla funzione di esercitare il potere giudiziario di questo Paese, salvaguarda quindi la particolarità di quella funzione pubblica e, quindi, anche di quei funzionari pubblici a cui, spesso in maniera irriverente, viene rimproverato di essere tali, quasi equiparandoli a figure importanti ma certamente meno rilevanti e meno determinanti per la vita di ciascuno di noi; inoltre, ripristina un diritto dei cittadini mortificato - e che sia stato mortificato lo dimostrano le statistiche - che non solo è stato sancito da un *referendum*, quello del 1987, ma che è un diritto in sé, quello, cioè, di vedersi risarciti dallo Stato (il quale, a sua volta, ha il diritto di rivalersi) se, in presenza di gravemente colpevoli violazioni di legge, dolose violazioni di legge, inescusabili negligenze - ed io avrei preferito

che la parola «negligenza» fosse anche sostituita con la parola «imperizia» o che quest'ultima fosse aggiunta - vengano lesi i diritti delle persone.

Credo sia stato raggiunto un punto di equilibrio estremamente importante che segna una svolta nei rapporti tra il cittadino e lo Stato e, quindi, anche tra il cittadino e la politica e che si inserisce in una serie di iniziative che da un anno a questa parte noi ed i Governi che si sono succeduti abbiamo assunto per riformare la giustizia, per riconoscere maggiori diritti ai carcerati, per migliorare la struttura carceraria del nostro Paese, per favorire le misure alternative di pena e, oggi, per stabilire un modo diverso di assunzione di responsabilità da parte dei magistrati nei confronti dei cittadini.

Questa legge sanerà davvero quella frattura che si è generata in questi vent'anni, quella guerra che si è combattuta, spesso a colpi sottobanco, tra la politica, la magistratura, settori della politica e settori della magistratura? Vedremo quale sarà la risposta, ma intanto credo che questa iniziativa sia importante, così come è stato importante il ruolo di alta mediazione svolto dal Governo che consente di portare a casa un provvedimento che in più legislature è stato rincorso e che non aveva mai trovato in quel clima politico la possibilità di essere attuato.

Di fronte a questo obiettivo, restano in secondo piano le pur permanenti perplessità su alcuni aspetti della normativa: ho citato la questione della imperizia, sollevata soprattutto dal Gruppo del Nuovo Centrodestra, ma si potrebbero citare altri aspetti e il senatore Caliendo, come altri in Commissione, ci hanno anche intrattenuto con dotti argomenti su alcune di queste perplessità.

Come in tutte le leggi occorre raggiungere un punto di equilibrio e noi non possiamo non vedere nell'eliminazione del filtro, ad esempio, e nel diritto di rivalsa dei concetti importantissimi per poter riaffermare il diritto del cittadino a vedersi protetto nei confronti della protervia di pezzi dello Stato e della magistratura, che esercitano il loro operato dolosamente, con gravi e inescusabili negligenze. Credo che la giurisprudenza reintrodurrà anche il concetto di imperizia nell'offesa di diritti fondamentali.

È questa la ragione per la quale noi convintamente voteremo a favore di questo provvedimento, che salva principi importanti, come quello secondo cui il magistrato è soggetto solo alla legge, ma non può non rispondere, seppur indirettamente, attraverso la rivalsa dello Stato, delle gravi violazioni di legge di cui si rende responsabile, dovendone anche pagare le conseguenze, anche di tasca sua.

Concludo dicendo che dovrà essere rivisto il rapporto tra la responsabilità contabile, la responsabilità civile e le procedure disciplinari, perché sono un tutt'uno. Anzi, credo che, da questo punto di vista, il fatto di focalizzare meglio le responsabilità disciplinari rafforzerà ulteriormente la deterrenza rispetto al compimento di atti che vanno contro i diritti fondamentali dei cittadini.

Per queste ragioni esprimo il voto convinto del Gruppo di Scelta Civica a favore di questo provvedimento. *(Applausi del senatore Tonini)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Faà di Bruno» di Roma, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 10,21)

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il Governo, nella persona del vice ministro Costa, ma anche il ministro Orlando e soprattutto il relatore Enrico Buemi, che ha espresso la posizione del nostro Gruppo all'interno della Commissione in sede referente, per il loro paziente lavoro di mediazione, che ha portato ad un testo credo buono, dopo tanti anni di discussioni e di polemiche.

Credo che abbiamo migliorato molto la situazione attuale, eliminando il filtro, che ha reso eccessivamente difficile ogni azione civile da parte dei cittadini, tenendo però in debita considerazione la posizione e la funzione particolare dei magistrati. In questo modo sarà possibile agire giudizialmente con minori difficoltà in caso di errori gravi commessi dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Auspico quindi una rapida approvazione, anche da parte della Camera dei deputati, per poter chiudere il contenzioso o il procedimento di infrazione presso le istituzioni europee.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Valdinosi)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, ovviamente io non la penso come i due autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ai quali ovviamente manca la memoria e hanno quindi bisogno di fosforo politico, per riportarli alla realtà, perché quello che conta è quello che si vede, quello che tutti i giorni i nostri cittadini devono sopportare, quello che i nostri cittadini ci hanno detto e ci dicono.

Senatore Susta, la diagnosi si fa con l'anamnesi e nel 1987 più di 20 milioni di italiani hanno detto che l'indipendenza della magistratura è una cosa che nessuno deve toccare. Ma che ci azzecca l'indipendenza della magistratura con la responsabilità civile dei magistrati nei casi in cui commettono stupidaggini o reati di dolo, colpa grave o grande imperizia (tema che non abbiamo voluto toccare oggi)? I cittadini ci avevano detto che l'imperizia è una colpa grave e che, quindi, va sanzionata. Qualcuno dice che il magistrato è soggetto solo alla legge: ma se non la rispetta deve essere soggetto al popolo italiano!

Credo quindi che oggi abbiamo perso l'occasione di applicare e di portare a termine la volontà sovrana del popolo sovrano che è stata espressa con uno degli strumenti di alta democrazia, cioè con il *referendum.* E ciò ci viene chiesto continuamente.

Io sono un figlio di Loris Fortuna nel DNA e qui il DNA socialista lo abbiamo in pochissimi. Sicuramente non è socialista chi lo afferma semplicemente o chi dice, come Zanda, che va tolta la prescrizione perché gli italiani devono essere sottoposti a giudizio per tutta la vita. Bisogna allungare i processi, come una tortura, a vita, come l'ergastolo. Non si deve più far vivere la gente. Ma che vergogna! Chi dice questo non è socialista! Chi dice questo è solamente un cialtrone!

Oggi, quindi, signor Presidente, approcciamo il provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati con grande rammarico, ovvero con una marcia indietro e non con uno strumento anticoncezionale del Governo per quanto riguarda un principio più volte pubblicamente richiamato dallo stesso Presidente del Consiglio. Ve lo ricordate come si faceva bello quando diceva: «Chi sbaglia paga»? Poi, a quanto pare, è bastato poco. Noi sappiamo cosa è bastato: è bastato un avvertimento sul padre da parte della procura di Genova per far fare non una, ma dieci, cento retromarce al suo Esecutivo e cambiare idea presentando un emendamento in Commissione giustizia che di fatto stravolgesse il lavoro portato avanti fino a quel momento con la maggioranza della Commissione giustizia stessa (fatto che denuncio da molti anni), fra cui Lumia, Casson e il Movimento 5 Stelle.

Signor Presidente, noi già ci stiamo preparando per far indire, una volta che questo provvedimento sarà legge, un *referendum* popolare per abolirla, per abolire la legge Vassalli che è fallita e ritornare a quella precedente che, se non altro, contemplava la responsabilità diretta.

Sul tema della responsabilità civile dei magistrati dal Governo si sono avuti solamente proclami, ma nulla è stato fatto per ottemperare alla volontà degli italiani che si sono pronunciati nel *referendum* del 1987, che ho già richiamato, il quale ha ottenuto il doppio dei voti dell'attuale maggioranza tra Camera

e Senato rappresentata dal Partito Democratico. Un esito mai menzionato neanche dai fautori delle consultazioni popolari, che sembrano aver dimenticato quel risultato preferendo concentrarsi su quanto è emerso in occasione di altri *referendum.*

Guardate bene che i giudici la pensano come me. Molti sono, infatti, i giudici i quali ritengono che sia necessaria la responsabilità professionale, soprattutto la maggioranza che lavora serenamente e seriamente applicando il dettato costituzionale della giustizia e non favorendo sé stessi e la propria immagine per magari ascendere ad altre cariche.

E infatti, in Commissione, l'emendamento del Governo, che blocca qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta delle toghe in relazione al proprio operato, è stato approvato grazie ai voti del PD e del Movimento 5 Stelle (vera maggioranza di questa Commissione, come ho già detto). Neppure in caso di dolo e colpa grave del magistrato i cittadini possono rivalersi direttamente su chi li ha danneggiati e rovinati: è la morte definitiva della giustizia, abbiamo degli 007 con licenza di fare quello che vogliono (sì, anche di uccidere). Si è infatti sancito definitivamente il principio per il quale, a differenza di quanto avviene per tutte le altre categorie professionali, i giudici, in nome dell'indipendenza della magistratura, godono anche di una sorta d'irresponsabilità e di libertà di processare chiunque, anche in mancanza del più lontano e larvato indizio.

In tal modo, si danneggia ovviamente anche l'economia italiana, sia perché non arriveranno investitori stranieri, i quali incidono di due punti di PIL (che, lo ricordo, sono 32 miliardi di euro l'anno), sia perché questo ci porterà a subire una sanzione da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo (e ce ne sono già arrivate diverse).

Qualora si dovesse accertare la fondatezza di un'azione di rivalsa da parte di un cittadino avverso una sentenza, a pagare non sarebbe chi l'ha emessa, bensì lo Stato, cari colleghi, ovvero tutti gli italiani di tasca propria, compresa la vittima; solo successivamente lo Stato potrà rivalersi parzialmente sul giudice - come ha avuto modo di dire in discussione generale anche l'onorevole D'Anna, ora qui al mio fianco - la cui sentenza è viziata, è bene ricordarlo, da dolo e colpa grave. Ma è questa la democrazia italiana? È questo che volevano i Padri costituenti? Io non credo, per dirla alla Razzi.

A nulla sono serviti i richiami europei a questo stato di cose, né alcune tragiche esperienze relative ad inchieste dubbie, incerte e capaci di sollevare polveroni, per poi tradursi nei fatti in un buco nell'acqua. Si è scelto di ribadire l'irresponsabilità civile della magistratura, caro senatore Buemi, nonostante i tuoi emendamenti (e ne hai fatti tanti, però hai dovuto fare marcia indietro anche tu, quindi ne hai avuti pochi di figli - nel senso di emendamenti che veramente portassero avanti il tuo DNA socialista - perché non te l'hanno permesso).

Si è scelta questa soluzione, nonostante le storture e i potenziali danni che ciò può comportare; è infatti chiaro che la possibilità di operare senza essere responsabili del proprio lavoro potrebbe facilmente condurre ad azioni anche azzardate o a decisioni scaturite da interpretazioni rocambolesche della legge. Si immagini cosa potrebbe accadere applicando il medesimo principio ad un chirurgo: questi potrebbe sbizzarrirsi in sala operatoria, magari bypassando i protocolli, le procedure e le dottrine mediche consolidate e potrebbe essere spinto dal principio di immunità ad osare, ammazzando così il paziente. Se infatti esistono protocolli e procedure in tutte le categorie professionali, ci sarà un motivo: hanno un senso e devono essere rispettati, mentre chi li raggira e li piega al proprio uso e consumo va punito e dev'essere chiamato a rispondere del proprio operato, anche nei confronti di chi subisce un danno da tale comportamento, senza se e senza ma.

In conclusione, signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo voterà convintamente in senso contrario, perché gli stessi magistrati ci chiedono che chi sbaglia paghi. Le stesse normative disciplinari dei magistrati sono più cogenti, vere ed attinenti alla realtà di quello che stiamo facendo noi. Non è facendosi belli con i magistrati che si governa un Paese, dobbiamo farlo nell'interesse dei cittadini ed i cittadini e gli stessi magistrati ci chiedono più serietà.

Con il *referendum* ribalteremo questa situazione e con la prossima maggioranza - speriamo il prima possibile, con nuove elezioni - riusciremo finalmente a spazzar via la cultura comunista, che è solo giustizialista*. (Applausi del senatore D'Anna).*

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, ci accingiamo a votare questo provvedimento proprio oggi, in una giornata in cui balzano, purtroppo, ai disonori della cronaca notizie come quella, nota a tutti, della pronuncia sul caso Eternit. Ancor più, quindi, si sente il peso del lavoro che siamo chiamati a svolgere in questa sede.

Sono passati quasi trent'anni dal *referendum* in cui il popolo italiano si era espresso nel senso di chiedere una responsabilità diretta dei magistrati nei confronti dei cittadini in caso di errori giudiziari e non è facile, ad oggi, pensare una responsabilità diretta del magistrato tenendo conto della natura del potere giudiziario, della suddivisione dei poteri, della indipendenza della magistratura. Ci troviamo oggi a parlare di questo argomento che ha sollevato non poche difficoltà, discussioni e questioni questa estate. Parlo di questa estate per tacere dei tanti anni in cui si è parlato del problema della riforma della giustizia, del problema dell'arretrato civile, del problema di questa giustizia italiana che sembra collocarsi agli ultimi posti nelle classifiche internazionali e da tanto tempo si parla dell'errore in cui può eventualmente incorrere il magistrato.

Vorrei però ricordare il percorso seguito nella discussione di questo provvedimento prima che arrivasse all'esame dell'Aula. Sono stati fissati termini per la presentazione di emendamenti già all'inizio dell'anno, sono stai riaperti alcuni termini, sono stati presentati subemendamenti ed emendamenti del Governo. Non poco scompiglio aveva creato l'approvazione alla Camera dei deputati - peraltro con voto segreto - nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2011, di un emendamento presentato dall'onorevole Pini, che fece passare un'ipotesi di responsabilità addirittura diretta del magistrato.

A quel disegno di legge originario, che era stato incardinato, si è poi apportata una modifica, per la quale per certi versi al ministro Orlando va riconosciuto un grande valore sotto il profilo del compromesso e del tentativo di mediazione fra la volontà del Parlamento e dei cittadini e la volontà del Governo.

Se però incontriamo uno qualsiasi dei nostri cittadini, ci dirà che vorrebbe vedere condannato direttamente il magistrato, nel caso in cui abbia sbagliato a decidere. Chi, come me, ha la fortuna (o la sfortuna) di svolgere la professione di avvocato, sa però che quando una persona si ritrova una sentenza sfavorevole, normalmente parla di ingiustizia ed è molto difficile far comprendere la distinzione tra una vera ingiustizia, magari dovuta ad un errore, ad una cattiva conduzione dell'indagine, alla cattiva conduzione di un processo, e quella che invece è l'applicazione di una legge: *dura lex sed lex*.

Non è facile trovare un punto d'incontro e di equilibrio su una normativa così complicata ed è difficile far capire ai nostri concittadini che cosa stiamo facendo in quest'Aula e di cosa stiamo discutendo.

La legge Vassalli, per il suo impianto, non aveva dato luogo in realtà a molti ricorsi per ipotesi di responsabilità civile del magistrato. Potremmo anche dire che siamo fortunati perché probabilmente ci sono stati pochi magistrati che hanno sbagliato in Italia. Potrebbe essere così o potrebbe essere, al contrario, che ci siano delle difficoltà nel procedimento. Non possiamo quindi non apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo e dal Parlamento per cercare di eliminare alcune difficoltà contenute nella legge Vassalli.

Non si può non riconoscere che sono state apportate delle modifiche in senso, a nostro avviso, positivo. Una di queste è, ad esempio, l'abolizione del cosiddetto filtro, che era un primo passaggio per permettere di dare avvio all'azione. Come non si può non apprezzare un aumento della rivalsa, cioè della percentuale dello stipendio che il magistrato sarebbe eventualmente tenuto a corrispondere nel caso in cui venga riconosciuta la sua responsabilità: attualmente è un terzo e con il provvedimento al nostro esame arriveremmo addirittura alla metà. Non si possono non apprezzare anche altri passaggi che tendono ad estendere l'ipotesi di responsabilità.

A nostro avviso, però, non è stato fatto ciò che si poteva fare: non è stato adottato un provvedimento

coraggioso e, soprattutto, non è passata una proposta che era stata avanzata in Commissione, dove se ne era anche lungamente discusso, e che è stata ripresentata in Aula tramite un nostro emendamento, secondo la quale si ritiene responsabile il magistrato nel caso in cui egli si discosti, senza un'adeguata motivazione, da una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. Per chi non conosce la materia, come molti dei nostri concittadini che ci ascoltano da casa, capisco che non sia facile comprendere appieno: in pratica le sezioni unite della Cassazione intervengono quando ci sono, ad esempio, dei conflitti interpretativi fra le sezioni della Cassazione. In tal modo si stabilisce un principio che difficilmente possiamo mettere in discussione. A nostro parere questa era una possibilità di migliorare ulteriormente il testo, ma la proposta non è stata accolta. Ma soprattutto è il procedimento che, a nostro avviso, è assolutamente lacunoso. Come da tempo accade in queste Aule, l'iniziativa parlamentare viene continuamente direzionata o addirittura stoppata da iniziative governative. Il nostro ministro Orlando è arrivato addirittura a dire che se il disegno di legge al nostro esame non fosse stato approvato sarebbe stato promulgato un decreto?legge. Più che suggerimento questa dichiarazione potrebbe essere qualificata in un'altra antipatica maniera.

Inoltre, secondo noi, un grosso problema di questo momento storico-politico è il modo in cui sta conducendo la sua attività politica il Presidente del Consiglio. Non possiamo parlare di questo disegno di legge come di una riforma, come di un serio intervento per risolvere il problema della giustizia in Italia. Precedentemente si è parlato, purtroppo, del triste caso della sentenza sul caso Eternit.

Non è questa la maniera di risolvere i problemi della giustizia in Italia e non la facciamo passare come un'ipotesi risolutiva dei problemi della giustizia e della magistratura italiana. Questo è un ennesimo piccolo passaggio che per alcuni versi, come abbiamo detto, non possiamo nemmeno contestare, ma non è la soluzione del problema giustizia. In Italia, infatti, si sono accumulati arretrati vergognosi e accade, come abbiamo letto dai giornali, che primo e secondo grado di giudizio, tribunale e Corte d'appello prevedano una condanna e poi la Corte di cassazione ne ribalti il contenuto. Tremila morti, milioni di euro già corrisposti che dovranno essere restituiti: questi sono i problemi. Come rappresentano un problema i 66 casi giudiziari irrisolti oggetto di indagine da parte di Commissioni parlamentari. È un problema dover aprire continuamente procedimenti e rivisitarli; sono un problema le lungaggini incredibili, i tempi incredibili di decisione e di valutazione dei casi. Questo è il problema dell'Italia sotto il profilo della giustizia ed è per questo che occorrono interventi coraggiosi, seri, sistematici.

Il Gruppo della Lega Nord cercherà di dare il massimo contributo e la propria collaborazione affinché si giunga alle necessarie soluzioni. Occorre coraggio, bisogna dimenticare di "fare gli italiani" e cercare sempre il compromesso, la mediazione e la soluzione-tampone. Occorre vero coraggio e non è facile, da parte di un Governo e da parte della maggioranza, prendere decisioni che a volte risultano anche impopolari. I risultati, però, si vedono con il tempo e chi verrà dopo di noi capirà se abbiamo lavorato bene o meno. Io ritengo che la giustizia sia un tema davvero molto importante.

A proposito delle notizie odierne, vorrei chiudere il mio intervento citando le parole di un giornalista deceduto a causa degli effluvi tossici dell'Eternit - Giorcelli - che dice: «chiediamo giustizia per i nostri morti, per le nostre famiglie sconquassate come se nel nostro cielo si fosse combattuta nel ventesimo secolo un'altra guerra, lunghissima ed estenuante e senza possibilità di difenderci».

Diamo la possibilità a tutti noi, veramente, di difenderci. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, esprimiamo, sia come Sinistra Ecologia e Libertà che come intero Gruppo Misto, un voto di astensione sul provvedimento in esame. A nostro avviso, esso presenta, sì, alcune innovazioni necessarie, ma reca anche alcuni elementi di contraddizione, forse per il troppo rapido ed estemporaneo tentativo di sistemazione.

Naturalmente sappiamo bene che quello della responsabilità civile dei magistrati è un tema certamente delicato e problematico, e da questo punto di vista vorrei anche dire che noi non reputiamo concluso il

lavoro del Parlamento. Anzi, auspichiamo che la lettura alla Camera possa precisare e migliorare alcuni aspetti di questo testo che ci sembrano troppo contraddittori e che ci rendono, per l'appunto, indisponibili a votare favorevolmente.

Vorrei anche aggiungere in via preliminare, prima di entrare nel merito della questione di cui stiamo parlando, un'ulteriore considerazione. Viste le grandi questioni aperte nella giustizia italiana, sarebbe stato francamente molto meglio e anche molto più comprensibile presentare una differente scala di priorità. Non è attraverso questo provvedimento che si risolveranno alcuni nodi strutturali che affliggono la giustizia del nostro Paese. E, se è pur vero che l'urgenza è dovuta all'ennesima procedura di infrazione europea, troviamo davvero singolare che il Parlamento e il Governo non abbiano trovato ancora il tempo di intervenire su alcuni punti - a nostro avviso - essenziali *(Applausi della senatrice Bignami)*, a partire da quei reati contro la criminalità economica, come il falso in bilancio - per esempio - l'autoriciclaggio, la semplificazione delle rogatorie, l'estradizione e la ratifica delle convenzioni. Insomma, si tratta delle grandi questioni ancora clamorosamente aperte, che avrebbero consentito di colpire una delle zone più grigie e più significative del nostro Paese. La corruzione, l'evasione fiscale e le mafie sono la vera zavorra che frena gli investimenti, lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro, come peraltro ci ricordano sempre, e non da oggi, le associazioni impegnate a salvaguardare l'economia sana e a combattere quella illegale. È evidente che esse non vengono trattate ancora con l'urgenza che meriterebbero. E da questo punto di vista pensiamo davvero che la scala delle priorità delle questioni da affrontare sarebbe dovuta essere un'altra. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Allo stesso modo crediamo che, sul tema grande della giustizia civile, che peraltro coinvolge e riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini, sarebbe necessario un piano strutturale, sistematico, teso a migliorare tutte le prestazioni della giustizia che, ad oggi, non vede invece ancora la luce e dimostra una grave mancanza dell'intervento dell'Esecutivo.

Questo provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati non risolverà nessuno di questi nodi strutturali ancora aperti. E, seppure appare necessario cambiare le norme di una legge, la legge Vassalli, non fosse altro per il fatto che ha prodotto in più di 20 anni una scarsissima applicazione e che quella disciplina è apparsa insufficiente a garantire fino in fondo la tutela dei cittadini, rimane però il tema di fondo: determinare una scala di priorità capace di dare risposte concrete alle questioni più significative ancora aperte, che sono la vera emergenza della giustizia nel nostro Paese.

Nel merito del provvedimento crediamo che il testo che arriva in Assemblea risulti migliorato rispetto al disegno di legge originario e alcune delle correzioni sostanziali, già proposte in sede di presentazione degli emendamenti, sono state effettivamente accolte.

Dal nostro punto di vista consideriamo positivo che sia stato soppresso l'articolo 1 del disegno di legge, che introduceva nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta a carico dei magistrati, e che contestualmente sia stato eliminato il riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione come parametro cui rapportare l'attività del magistrato, al fine di verificare se la stessa possa configurarsi quale ipotesi di irresponsabilità. Il fatto che sia stato ribadito il concetto che, in Italia, esiste la responsabilità indiretta e non diretta è - a nostro avviso - un elemento positivo.

L'altra modifica più significativa è quella rappresentata dall'eliminazione del filtro di ammissibilità, proprio per superare - come è stato detto anche nel corso di questi giorni - la scarsa applicazione della disciplina della legge Vassalli. Pur essendo, dal nostro punto di vista, in linea di principio, assolutamente favorevole a questo tipo di innovazione, abbiamo letto con preoccupazione alcune manifestazioni di dissenso che abbiamo visto nel corso di questi giorni, alcune anche molto autorevoli, tra cui quella del Consiglio superiore della magistratura. Si è trattato di un dissenso che ci è sembrato improntato più ad una legittima preoccupazione di un possibile ingolfamento delle procedure che non ad altre ragioni, che pure sono state richiamate dal dibattito in discussione generale, ma che, a nostro avviso, andrebbero davvero tenute in un altro tipo di ordine.

Anche l'ampliamento del confine della responsabilità, a nostro avviso, va incontro ad un'esigenza di uniformità di trattamento che giustifica la modifica della cosiddetta legge Vassalli, senza dimenticare

che con le modifiche che il Parlamento introdurrà, il danno derivante da un errore interpretativo che porta alla manifesta violazione del diritto interno dovrà essere risarcito analogamente al danno derivante da errore interpretativo che porta alla manifesta violazione del diritto europeo.

Al riguardo vorremmo però anche aggiungere che rimangono alcuni elementi di forte perplessità sui riferimenti alla sola Corte di giustizia e non anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non vorremmo cioè che si trattasse di un riferimento più o meno esplicito a qualche condannato eccellente, vista anche la storia di questo Paese che da questo punto di vista, nel corso degli ultimi anni, non è stata così «lineare». *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella)*. Non siamo contrari, all'interno del mantenimento della clausola di salvaguardia, che è un baluardo dei principi di autonomia e di indipendenza della magistratura, alle due deroghe che sono state immaginate relative al dolo e alla colpa grave. Abbiamo invece qualche dubbio in più sulle modifiche introdotte al regime dell'azione di rivalsa, in particolare sull'eliminazione dal testo del comma che prevedeva una forma di responsabilità contabile nel caso di mancato esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del singolo magistrato; eventualità che secondo il testo attuale rimarrebbe priva di conseguenze. Su questa materia avevamo anche immaginato alcuni emendamenti che abbiamo presentato ieri, ma che purtroppo, con nostro rammarico, sono stati respinti.

Per tutte queste ragioni che ho cercato di illustrare brevemente, volte a spiegare che riteniamo questo testo un passo avanti rispetto alla disciplina attuale, ma ancora portatore di alcune contraddizioni, crediamo che il lavoro di miglioramento debba continuare alla Camera. Da questo punto di vista questo provvedimento può dimostrare che il bicameralismo perfetto ha ancora un senso *(Applausi della senatrice Bignami)* e che si debba farlo con l'equilibrio e il buon senso che a volte sono mancati nel corso di questi anni.

Vorrei concludere facendo una considerazione di fondo. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono elementi essenziali del nostro sistema democratico e, in quanto tali, vanno tutelati da tutte le spinte sbagliate che hanno segnato più di vent'anni anni di storia politica del nostro Paese; gli intenti punitivi, da una parte, che procedevano parallelamente alle tantissime leggi *ad personam* che hanno rappresentato una faccia molto spiacevole della medaglia e, dall'altra parte, le derive spesso giustizialiste, come risposta a questa tendenza, creando però ulteriori problemi. La stessa deriva giustizialista infatti ad un certo punto ha finito per non distinguere più nemmeno un avviso di garanzia da una sentenza di condanna.

Pensiamo che questi atteggiamenti e queste spinte opposte siano stati uno dei grandi temi irrisolti dell'Italia di questi anni e che a queste spinte avverse andrebbero invece opposti serietà, rigore, equilibrio e buon senso; tutto ciò che è mancato nel corso di vent'anni di storia repubblicana. Questo provvedimento, da questo punto di vista, è un piccolo passo in avanti. Non è però ancora, a nostro avviso, un provvedimento sufficiente ed è per questo che il mio Gruppo esprimerà un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami e Campanella)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, era il 1998 quando, all'alba, in una casa di Finale Emilia, venne portata via una famiglia con quattro bambini minorenni - sto parlando di sedici anni fa - per una questione che riguardava un prete, una storiaccia come quella di Rignano Flaminio, caratterizzata da messe nere durante la notte ed episodi di truculenza. La signora ha poi avuto un quinto figlio, e da undici anni vive esule in Francia con questo bambino di 11 anni, altrimenti glielo avrebbero portato via.

Sono già stati assolti due volte in appello a Bologna. Dopo la seconda assoluzione, il marito è morto d'infarto; lui faceva il fuochista in una impresa di ceramica e lei è una maestra d'asilo. Dopo sedici anni in cui non hanno mai più visto i loro figli perché questi sono stati portati nei quattro angoli d'Italia, essendo stati assolti per la seconda volta ritenevano di poter uscire da questo incubo. Ma il procuratore generale di Bologna ha detto «sono sereno» ed ha impugnato di nuovo la sentenza in Cassazione.

Colleghi senatori, siamo davanti a un sistema giudiziario che per sedici anni ha tenuto sotto processo una famiglia distruggendola e che, dopo due assoluzioni in appello, non è stato ancora in grado di dire se queste persone sono colpevoli o innocenti.

Cito questo caso che riguarda due umili cittadini, ma potrei citare, dal 1992 in avanti, casi di potenti Ministri finiti in carcere per poi essere assolti. Mi riferisco al caso Mannino perché è stato emblematico, ma potrei parlare di quello di Gava o dei novanta colleghi democristiani che, nel periodo 1992-1994, ebbero un avviso di garanzia e finirono sulla graticola, ma nel 95 per cento dei casi sono stati, non prescritti, ma assolti nel merito oppure le accuse sono state archiviate. Potrei parlare del Governo Prodi, precedente all'ultimo Governo Berlusconi, con le vicende giudiziarie di Mastella.

Parliamo insomma di un Paese in cui, per il semplice cittadino o per i cosiddetti potenti, è indubbio che vi sia un'anomalia tutta italiana. Credo che solo l'Italia sia un Paese in cui la funzione della magistratura sia tale da condizionare pesantemente la vita politica. Ormai credo che, storicamente, ciò che è successo dal 1992 in avanti, con la distruzione di cinque partiti storici e l'evoluzione successiva, sia stata largamente determinato dalle iniziative delle procure. Mi sembra che questa sia una verità storica ormai accertata.

Gli stessi magistrati dicono che è fisiologico che un processo duri sedici, diciassette o diciotto anni. Questo perché sostengono: in primo grado abbiamo ritenuto che la verità fosse una; in appello abbiamo ritenuto che la verità fosse un'altra; la Cassazione ha opinato di rinviare tutto in appello; la Corte d'appello ha rideciso, ma tutto è stato rinviato di nuovo in Cassazione; la Cassazione ha rinviato nuovamente in appello.

Ebbene, se si pensa che tutto vada bene, che tutto sia regolare, perché queste sono le procedure, allora io credo che vi sia un'anomalia tutta italiana che in qualche modo vada affrontata. Come? Capisco le difficoltà che abbiamo incontrato approfondendo il problema, perché anch'io sono uno di coloro che hanno sempre pensato: perché il chirurgo, l'ingegnere, l'avvocato, il dipendente statale, chiunque, risponde se, per colpa grave, per imperizia, per negligenza, causa dei danni, mentre i magistrati non rispondono? È una domanda che l'opinione pubblica si pone. Mi viene ribattuto: perché un magistrato decide, e quando decide c'è sempre una parte soccombente, quindi qualcuno che può avere ragioni di doglianza nei confronti del magistrato.

Colleghi senatori, bisogna che ce lo diciamo chiaramente: il magistrato in Italia non è, come in altri sistemi, una persona avulsa dalla società, che rappresenta la legge; prevalentemente è un signore che fa parte di un'organizzazione sindacale o di una corrente politica, fa politica, scrive libri, partecipa a dibattiti, in alcuni casi dice esplicitamente che con l'azione della magistratura vuole cambiare la società e la politica, quindi svolge una funzione politica vera e propria. Il Consiglio superiore della magistratura è organizzato in correnti che fanno impallidire le correnti di partito, perché lì sono lottizzate anche le sedie, le poltrone, le scrivanie, le matite, il personale. E quando si va a stabilire chi deve fare il procuratore o il presidente del tribunale da una parte o dall'altra, la lottizzazione è scientifica; altro che manuale Cencelli! Questa è la vera realtà con la quale ci confrontiamo.

Tornando al tema in esame, occorre chiedersi se, come Nuovo Centrodestra, siamo soddisfatti e contenti dell'esito di questa discussione e del prodotto legislativo che verrà licenziato dal Senato, davanti a queste patologie ed alla continua intromissione del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati, che tentano di condizionare pesantemente l'attività del Parlamento. Se almeno questi soggetti agissero con grande onestà intellettuale! Purtroppo, invece, abbiamo dovuto leggere «robe lunari» e questo mi fa impressione, perché mi riferisco a testi che provengono da magistrati, persone che dovrebbero essere imparziali ed amministrare la legge. La scorsa settimana l'attacco al Parlamento era perché esso voleva la responsabilità diretta dei magistrati, mentre abbiamo tutti convenuto, per una serie di ragioni, che la responsabilità diretta non c'è e c'è solo quella indiretta, filtrata, per cui sarà lo Stato a rispondere e poi questo potrà rivalersi sul magistrato. Ma loro continuano a dire che vogliamo la loro responsabilità diretta.

Poi ci hanno accusato - e lì l'hanno spuntata - di voler impedire ai magistrati di discostarsi dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Abbiamo spiegato, in particolare il senatore

Caliendo e tanti altri colleghi, che non è assolutamente vero, che riteniamo che i magistrati possano benissimo discostarsi da quelle sentenze, ma riterremmo opportuno che almeno motivassero il perché se ne discostano al cittadino e all'imprenditore che fanno affidamento sulla giurisprudenza consolidata e perdono la causa. Ma su questo punto, come ho detto, non siamo riusciti a spuntarla.

Allora quando - devo dirlo - in malafede si accusa il Parlamento di fare cose che il Parlamento non vuole fare, mi rendo perfettamente conto che ancora i magistrati, nell'Aula del Senato e in quella della Camera, trovano formidabili alleati in alcuni Gruppi, come quello del Movimento 5 Stelle, che in maniera acritica si schiera contro il fuochista e la maestra d'asilo di Finale Emilia, contro il cittadino che viene massacrato e non ottiene giustizia. Costoro non stanno dalla parte dei cittadini e dei poveracci, ma dalla parte della potente casta dei magistrati. Questa è la realtà che viviamo!

Noi stiamo dalla parte dei cittadini. Siamo dalla parte di coloro che pretendono di avere giustizia e quando stamattina si è parlato del caso dell'amianto credo di aver sentito parole sagge dal collega Bruno, di Forza Italia, quando ha detto: sì, scatta la prescrizione, ma quanti processi vi sono stati e quanto tempo è stato perso per sciocchezze con la finzione dell'azione penale obbligatoria? Abbiamo visto dispendi enormi di energie sul nulla, azioni penali finite in un cassetto e dimenticate lì come il caso, che ho citato, di chi disperatamente cerca giustizia da 16 anni, e poi scarso impegno rispetto a situazioni che richiederebbero un certo tipo di attenzione. Basti pensare al processo che ha lambito e coinvolto persino il Capo dello Stato sulla trattativa Stato-mafia. Un'intera procura per anni si è cimentata su un processo che può avere un valore storico ed un valore politico, ma di giuridico non ha assolutamente nulla. Un processo che altro non voleva essere che una rampa di lancio per uno che voleva fare politica e poi non c'è riuscito e adesso va a fare il collaboratore di una giunta siciliana per trovare una collocazione. Questi sono fatti reali che incidono pesantemente sulla vita del Paese.

Allora: siamo soddisfatti del provvedimento in esame? Votiamo a favore, non siamo completamente soddisfatti. Tuttavia, con ottimismo diciamo che almeno esso è un passo in avanti nella direzione giusta, perché si è tolto il filtro previsto nella legge Vassalli, che era grottesco. È mai possibile, infatti, che sulla base della legge Vassalli, in 20-30 anni nel contesto che ho appena illustrato, i magistrati siano arrivati a rispondere quattro volte di non aver compiuto il loro dovere o di avere fatto cose che non stanno né in cielo né in terra per colpa grave? È evidente che qualcosa bisognava fare! *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, concludo: voteremo a favore del provvedimento in esame, sperando che alla Camera possa essere migliorato, perché l'Italia non sarà un Paese normale finché, come in tutti i Paesi del mondo, anche in Italia il rapporto tra i cittadini, la magistratura e il Parlamento non diventerà finalmente fisiologico e non patologico come è stato negli ultimi trent'anni. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, oggi è un giorno triste, un giorno molto triste per migliaia di famiglie nel nostro Paese che ieri, dopo tanti anni, attendevano giustizia e non l'hanno avuta. È stato detto che questa legge non risolverà i problemi della giustizia, non darà giustizia alle migliaia di morti per l'amianto. Servono altre leggi e servono adesso.

Noi del Movimento 5 Stelle rivendichiamo di avere fatto il nostro dovere nei confronti dei cittadini che ci hanno mandato qui e che si aspettavano che il Parlamento varasse una legge di questo tipo, una legge giusta. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 1, originario di questa legge, prevedeva un'infamia: il tentativo di aggredire direttamente i singoli giudici. Grazie a noi non è passato. Noi abbiamo svolto il nostro ruolo di opposizione, di grande forza politica responsabile di questo Paese affinché questa legge non fosse una beffa per i cittadini che aspettano giustizia e il tentativo di una vendetta contro i magistrati che fanno il proprio dovere. Non sarà una legge perfetta, non sarà la migliore legge esitata da un Parlamento, ma sicuramente non è quella porcata che qualcuno, che in questa sede invoca le caste a sproposito, voleva e auspicava. E se non è quella porcata, voi sapete che è grazie a noi. Il Movimento 5 Stelle c'è e non si tira indietro davanti alle proprie responsabilità quando

c'è la volontà di confrontarsi, quando non c'è il muro. E questa volta il muro non lo abbiamo trovato, e lo sapete.

Quindi noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Presenteremo comunque emendamenti alla Camera perché ci sono aspetti che non condividiamo e non ci convincono, ma è il gioco della democrazia parlamentare che noi accettiamo. Ciò che non accettiamo è che da domani si possa pensare che i problemi della giustizia con questa legge sono finiti. Noi, da oggi, dobbiamo cominciare ad affrontarli perché abbiamo 3000 morti che chiedono giustizia. Dobbiamo affrontare il problema della prescrizione e lo dobbiamo fare oggi, senza giochetti «la Camera ha iniziato... noi non lo possiamo fare...» Non è così. È un anno e mezzo che quando le cose non vogliono essere fatte si dice che dipende dal fatto che la Camera ha già iniziato a farle. Le possiamo fare, caro Presidente, perché quando le cose si vogliono fare, si fanno.

Poiché tutti avete manifestato sdegno per le ingiustizie che in questo momento stanno patendo migliaia di famiglie e per gli altri, i malati che stanno morendo di quel male terribile causato da un'impresa assassina - perché le procure adesso stanno procedendo per omicidio -, vi invitiamo a trasformare questa giusta indignazione in un fatto concreto: la calendarizzazione immediata della prescrizione. Infatti, la prescrizione applicata ieri non è figlia dei giudici, ma il parto malato di queste Aule, il parto di una politica malata che manda in prescrizione la maggior parte dei nostri processi, perché prescrizione vuol dire impunità. Ma noi l'impunità non la tollereremo mai più. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo provvedimento ha recepito la maggior parte degli emendamenti che il Gruppo di Forza Italia aveva presentato e l'individuazione dei casi di colpa grave è dovuta proprio agli emendamenti del nostro Gruppo. Tuttavia questo provvedimento appare un po' squilibrato, sembra la veste di Arlecchino perché dà una serie di indicazioni in contrasto le une con le altre.

Noi dobbiamo renderci conto che nel nostro Paese esiste un principio fondamentale, richiamato da questa legge: lo Stato risponde dei danni causati da errori del giudice solo quando il giudice li ha commessi per dolo o colpa grave. Non esiste una responsabilità dello Stato scissa dalla responsabilità del giudice. Questo è stato uno dei primi equivoci. Anche il Governo a volte ha fatto riferimento a questa distinzione, fondandosi sulla sentenza europea che aveva affermato la necessità della responsabilità dello Stato. Su questo non c'è dubbio: la sentenza europea non poteva riguardare la responsabilità dei giudici.

Allora, se si voleva stabilire una responsabilità dello Stato scissa da quella dei giudici non si doveva modificare la legge Vassalli, ma si doveva varare una legge *ad hoc* che non fosse conforme all'articolo 28 della Costituzione. Invece si è preferito operare sulla legge Vassalli e in questo caso il primo presupposto è quello che ho ricordato: lo Stato risponde solo in presenza di dolo o colpa grave del giudice.

Abbiamo individuato i casi di colpa grave, con una specifica indicazione (l'articolo 2, comma 2, recita infatti: «costituiscono colpa grave», e via di seguito), ma nasce un'altra distonia e, addirittura, un contrasto tra le due norme: da una parte, infatti, si afferma che vi è responsabilità dello Stato nei casi di colpa grave del giudice, ma poi nell'articolo relativo alla rivalsa si fa riferimento ai casi di colpa grave indicati, solo se determinati da dolo. Ve l'ho spiegato ieri, scusatemi, ma stamattina il presidente Renzi mi dà ragione, perché afferma che il giudice deve pagare tutto, come qualsiasi cittadino, quando si tratta di dolo. Noi però nella legge scriviamo che in caso di dolo non si applica il limite della rivalsa ma, come presupposto del dolo, facciamo riferimento ai presupposti di colpa grave. Da un lato quindi si afferma che nell'ipotesi di colpa grave (articolo 2) lo Stato deve rispondere, e dall'altro si stabilisce che invece la rivalsa si applica soltanto per negligenze inescusabili, il che - ve ne rendete conto - è un ulteriore contrasto: il concetto di colpa grave non è della dottrina, ma è determinato dal codice che stabilisce appunto qual è la colpa grave che di fatto, invece, viene limitata ad una sola ipotesi. Questo

così diventa un passaggio abbastanza squilibrato, perché lo Stato deve rispondere per colpa grave. E non è possibile quella cretinata che sento dire ogni tanto: si è voluto fare in modo che lo Stato risponda e il giudice no. Non è possibile, perché il presupposto di quella legge sta nella prima parte dell'articolo 2 in cui si stabilisce che lo Stato risponde solo se vi è errore del giudice.

Forse mi attengo più alle tecniche parlamentari della prima Repubblica: quando si discuteva di diritti e di principi non vi erano distinzioni tra maggioranza e opposizioni. Invece, in questa legislatura riscontriamo che molte volte ragioni di maggioranza o accordi sottobanco portano all'approvazione di norme abbastanza squilibrate. Ve ne dico una. È passato ieri il principio secondo cui il magistrato è sempre responsabile del danno erariale e ha una responsabilità contabile. Vi sottopongo la seguente questione: il danno erariale, nell'ipotesi di specie, è determinato nella somma che lo Stato è costretto a pagare per errore del giudice. Però poi si afferma che si applica la responsabilità contabile, che per tutti i pubblici dipendenti è pari all'importo pagato dallo Stato. Dall'altro lato, si dice che vi è la rivalsa limitata. Come volete coniugare queste due affermazioni, presenti nella legge? Da una parte il giudice, per la rivalsa, dovrà pagare solo una parte, ma dall'altra dovrà pagare la differenza, come danno erariale. Altrimenti non si capisce: credo che questo sia un elemento che tutti potete apprezzare.

Inoltre, quello in esame è un provvedimento che non tiene conto delle vere affermazioni di responsabilità. Il Governo ha ritenuto, sbagliando, che forse così si sarebbe accontentata una parte della magistratura, ma così non è. Bocciando l'emendamento in cui si proponeva che il giudice avrebbe dovuto tener conto del precedente della Cassazione, anche con la possibilità di motivare diversamente, si è negato il connotato principale della funzione giurisdizionale, ovvero la libertà del giudice. E tutto questo in ragione di accordi e di qualcosa che sfugge alla lettura, non solo nostra, ma anche dell'interprete, che un domani dovrà pur leggere le motivazioni. Egli leggerà infatti che in quest'Aula si è addirittura detto, a proposito del mio emendamento all'articolo 2, erano scritte le parole «adeguata motivazione». A parte che non ci sarebbe stato nulla di anormale, ma nell'emendamento erano scritte in realtà le parole «specifica motivazione» e nient'altro: ciò significava una motivazione che spiegasse il perché dello scostamento dall'orientamento della Corte di cassazione.

Da ultimo, mi sembra che ci sia una specie di Ponzio Pilato che lavora quando si tratta di giustizia. Si fanno infatti grandi proclami sui principi generali, che poi, tradotti in concreto, non hanno nessun effetto. A me sembra un atteggiamento analogo a quello che ritrovo in chi, quando un magistrato muore, esprime dichiarazioni di solidarietà, mentre in altri casi, come quello della collega giudice Aielli che ieri è stata oggetto di un attacco gravissimo, o come per il collega Di Matteo, non vi è stata nessuna affermazione in quest'Aula. *(Applausi del senatore Liuzzi)*. Non si fa nulla quando si tratta di dare solidarietà a chi è oggetto di attacchi gravi, anche di minacce alla vita. Ricordo che è stato addirittura pubblicato un necrologio con l'annuncio della morte della giudice Aielli, nonostante sia ancora in vita e sta conducendo determinate inchieste.

Rendiamoci conto, senatore Giarrusso, che la prescrizione è una delle caratteristiche dello Stato liberale, è una delle garanzie del cittadino. Ciò che manca è la responsabilità, l'organizzazione giudiziaria: il giudice e chiunque ha responsabilità organizzative dovrebbero essere in grado di garantire la celebrazione dei processi, in questo sono d'accordo con lei, senatore Giarrusso. La celebrazione dei processi si fa anche seguendo un ordine cronologico, tenendo conto dei termini di prescrizione, mentre molte volte, per seguire la moda di svolgere solo determinati processi, si fa in modo che altri vadano in prescrizione. Si tratta di una questione di scienza dell'organizzazione e l'organizzazione giudiziaria deve rispondere ad alcuni principi fondamentali.

Il provvedimento in esame avrebbe dovuto garantire che i cittadini, di fronte a una sciatteria, a una negligenza o a un'imperizia del giudice, potessero avere soddisfazione nei confronti dello Stato. È questa la ragione per cui Forza Italia voterà no a questa legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna. Molte congratulazioni)*.

GINETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno

di legge in esame non può essere considerato un mero atto di attuazione di obblighi europei. Costituisce invece un risultato politico importante nel quadro di una riforma più generale che vuole rendere maggiormente effettivo il nostro sistema giustizia dopo anni di discussione.

Il disegno di legge risponde infatti a due diverse ma congruenti esigenze. In primo luogo, s'intende dare seguito alla sentenza del 24 novembre 2011 con la quale la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell'Unione europea, in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. In secondo luogo, risponde all'esigenza di dare compimento ad un percorso di definizione della responsabilità civile dei magistrati, iniziato nel 1987 con quel *referendum*, in un contesto peraltro caratterizzato da tensione sociopolitica legato ad una metamorfosi profonda e irreversibile del rapporto tra cittadini, Stato e istituzioni.

L'impostazione fatta propria dalla legge n. 117 del 1988 interpretò allora l'esito positivo del quesito referendario nel senso di definire la responsabilità dei magistrati come responsabilità indiretta con diritto di rivalsa dello Stato. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, in analogia alla disciplina di altre categorie di dipendenti pubblici, secondo il principio contenuto nel testo unico n. 3 del 1957, venne limitato ai soli casi di dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 aggiungeva per i magistrati un ulteriore limite: quello dell'interpretazione di norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove caratterizzanti, dal punto di vista sostanziale, tale disciplina speciale.

Il dibattito che ha caratterizzato i lavori della Commissione giustizia, nonché le riflessioni che hanno accompagnato il percorso politico di questi anni in materia di responsabilità civile dei magistrati, hanno visto contrapposti da un lato la previsione costituzionale di cui all'articolo 28, che pone come principio generale la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, e l'articolo 3 per la presunta differenza discriminatoria della disciplina speciale dei magistrati rispetto agli altri funzionari e dipendenti dello Stato. Dall'altro lato, come sancito nella sentenza della Corte costituzionale del 1989 con la quale è stata dichiarata la legittimità della stessa legge n. 117 del 1988, la riflessione doveva necessariamente portare a sintesi un quadro d'insieme dei diversi valori costituzionali da contemperare al fine di preservare la peculiarità della funzione dell'esercizio della giurisdizione, per cui il magistrato è soggetto solo alla legge con una posizione *super partes*, indipendente, non condizionabile nell'autonoma valutazione dei fatti e delle prove e nella formulazione del giudizio finale.

È emersa con evidenza, pertanto, in fase di esame, che la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 30 della legge europea 2013 di modifica della legge n. 117 del 1988 eccedeva il dispositivo della stessa sentenza di condanna europea del 2011, istituendo una responsabilità civile diretta dei magistrati ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali.

È opportuno ricordare al riguardo la giurisprudenza della Corte di giustizia, rilevante ai fini della definizione della normativa in esame, e in particolare la sentenza Kobler del 2003 e la sentenza Traghetti del Mediterraneo Spa del 2006, con le quali si precisa che la responsabilità richiamata riguardava la responsabilità dello Stato membro, e non del singolo magistrato, per violazione del diritto comunitario da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado preordinata a conferire diritti ai singoli nei casi di violazione grave e manifesta in riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, ovvero rispetto alla posizione adottata da una istituzione comunitaria o per mancata osservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato dell'Unione europea. In ogni caso la violazione è manifesta quando ignori la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia in quella materia.

Rimane pertanto, nella proposta in esame, la responsabilità indiretta dei magistrati, per dolo o colpa grave, ovvero per grave violazione di legge con l'esclusione della responsabilità nella valutazione del fatto e delle prove, salvo travisamento.

Rimane ancora, tuttavia, da definire... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, fate svolgere con calma l'intervento. Vi invito a prendere posto in considerazione del fatto che fra poco si voterà e ad evitare i capannelli.

Prego continui, senatrice Ginetti.

GINETTI *(PD)*. Rimane tuttavia da definire ancora il rapporto con la responsabilità disciplinare dei magistrati. Quali altre previsioni tassative di responsabilità nell'ordinamento rimangono il diniego di giustizia, di cui all'articolo 3 della citata legge Vassalli, sulla quale interviene la legge Pinto del 2001, e la previsione della responsabilità diretta dei magistrati, sancita dall'articolo 13 della citata legge n. 117 del 1988, nell'ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'azione risarcitoria del danno viene modificata dal testo in approvazione con l'eliminazione della procedura del filtro di ammissibilità della domanda e chiarisce la natura obbligatoria dell'azione che lo Stato deve promuovere nei confronti del magistrato per il recupero del risarcimento, aumentando il tempo utile per proporre la domanda di rivalsa a tre anni, nonché il *quantum* della stessa alla metà di un'annualità di stipendio.

In conclusione, è opportuno sottolineare come il quadro normativo che stiamo realizzando allinei perfettamente l'Italia agli ordinamenti degli altri Paesi europei, sani l'infrazione di cui alla condanna della Corte di giustizia del novembre 2011 e ci consenta di riacquisire un'ulteriore fetta di credibilità in Europa e nel contesto internazionale rispetto ad un sistema giustizia che deve connotarsi, irrinunciabilmente, come tutela dei diritti, ma la cui efficienza ed indipendenza sono anche fattori di competitività.

Era importante, tuttavia, superare la percezione che l'indipendenza della magistratura, istituzione pertanto dotata di un proprio organo di autogoverno, nonché la scarsa applicazione della legge Vassalli in questi vent'anni equivalessero ad una sorta di immunità, in un contesto in cui i sentimenti antistato rischiano di minare quel rapporto di consapevole fiducia che deve legare il cittadino e le istituzioni contro il rischio di disgregazione sociale e contro la minaccia ad una compiuta responsabilità civile e collettiva.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, in un più ampio intento riformatore, rimane aperto, tuttavia, il dibattito sulla tempestività della giustizia e sull'ingorgo dei procedimenti pendenti in attesa. Rimane inoltre aperto il dibattito sui tempi di prescrizione dei reati e sulla capacità di organizzazione efficiente dell'ufficio del giudice - giustizia ritardata, questa, che è stata oggetto di numerosi richiami da parte delle Corti europee, dei quali il Paese ha cominciato a farsi carico in attuazione del principio del giusto processo - e di un servizio, quello della giustizia, che è fondamento e garanzia di una democrazia basata sulla tutela delle parti più deboli, di una legge uguale per tutti e del potere legittimo di un giudice che resta indipendente, al di sopra delle parti e in grado di rendere effettiva ed inviolabile la tutela giurisdizionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, la rappresentanza di docenti e studenti della Scuola di Scienze Politiche «Cesare Alfieri» dell'Università degli studi di Firenze, che sta seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 11,27)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1070, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	228
Senatori votanti	227
Maggioranza	114
Favorevoli	150
Contrari	51
Astenuti	26

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 315 e 374.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della prossima settimana.

A partire dalla seduta pomeridiana di martedì 25 novembre saranno esaminati i disegni di legge sul premio di ricerca Di Vagno e sul regime fiscale speciale Italia-Taiwan, ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e il disegno di legge sul traffico di organi destinati al trapianto. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Non è necessario l'applauso sul calendario dei lavori, senatrice.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 novembre saranno poste ai voti le dimissioni presentate dal senatore Tocci.

Il calendario prevede inoltre la discussione delle mozioni sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, sul trattamento internazionale del PKK e sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento.

Nel pomeriggio di giovedì 27 novembre si svolgerà il *question time* con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricordo che da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre l'Aula del Senato sarà impegnata per la sessione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

- Disegno di legge n. 1569 - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e

disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 1327 e connessi - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

- Disegno di legge n. 922 - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 novembre 2014:

Giovedì	20	novembre	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile magistrati
Giovedì	20	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	25	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1569 - Premio di ricerca Di Vagno *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1327 e connessi - Regime fiscale speciale Italia-Taiwan - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Tocci *(Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico)* ***(mercoledì 26, pom.)*** - Disegno di legge n. 922 - Traffico di organi destinati al trapianto - Mozione n. 328, Mattesini, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza - Mozione n. 333, De Cristofaro, sul trattamento internazionale del PKK - Mozione n. 299, Berger, sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	novembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro dell'economia e delle finanze

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1569 (Premio di ricerca Di Vagno) e al disegno di legge n. 1327 e connessi (Regime fiscale speciale Italia-Taiwan) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 20 novembre.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 922 (Traffico di organi destinati al trapianto) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 24 novembre.
Da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre l'Aula del Senato sarà impegnata per la sessione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 3-01418, presentata piuttosto di recente, ma che tratta lo stesso argomento di un'analoga interpellanza (la

2-00179). In essa, si fa riferimento al fatto che l'Italia il 25 giugno di quest'anno, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha votato contro una risoluzione denominata «Protezione della famiglia», il cui testo è ampiamente riportato nell'interrogazione, e che non dovrebbe toccare nessuna sensibilità.

La risoluzione, infatti, si limita ad affermare principi che a parole tutti riconoscono, e cioè che la famiglia è un nucleo insostituibile ed importantissimo della società, che gli Stati che aderiscono alle Nazioni Unite devono supportarla con le leggi e con provvedimenti di carattere economico che vanno dal fisco al sostegno attivo, che la famiglia è il nucleo ideale per accogliere i bambini, per la loro educazione e per la loro crescita.

Ebbene, contro questo documento il Governo italiano ha voluto che l'Italia votasse contro.

Sarebbe interessante conoscerne le motivazioni perché il fatto è importante, benché accuratamente nascosto da tutta la grande informazione, e andrebbe quantomeno spiegato. Chiedo quindi che il Governo riferisca sul perché ha votato no alla risoluzione sulla protezione della famiglia presso le Nazioni Unite. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, ieri e oggi abbiamo discusso di responsabilità dei magistrati e in questo intervento, a nome del Movimento 5 Stelle e in particolare degli attivisti di Latina, intendo esprimere la massima solidarietà ad un magistrato della mia città.

Nella giornata di ieri sono apparsi cinque manifesti artigianali, che annunciavano l'avvenuta morte e i funerali, previsti per il 28 novembre, del giudice Lucia Aielli, affissi nelle vicinanze del liceo frequentato dalle figlie del magistrato.

La giudice Aielli, che già in passato è stata bersaglio di minacce e intimidazioni, si è distinta in processi importantissimi, che hanno descritto la situazione ad alto tasso criminale della nostra provincia - Damasco 2 e Caronte su tutti - ed hanno puntato un faro sulle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio e sui *clan* nomadi da sempre protagonisti della storia criminale di Latina, spesso nel silenzio totale o nella tacita accettazione della nostra amministrazione comunale. Il messaggio, anche nel caso in cui sia opera di «cani sciolti», come qualcuno dice, ricalca chiaramente le logiche mafiose che il M5S ripugna e combatte.

Il Movimento 5 Stelle richiede che il Governo si interfacci urgentemente con le autorità locali, ascolti le problematiche e le necessità di un territorio che per troppo tempo è stato dipinto come un'isola felice da parte di una politica accondiscendente, quando non compromessa, e provveda ad affrontare una situazione scottante, prima che diventi esplosiva.

Ribadiamo il disgusto e la pena per la mano vigliacca protagonista di questa vergognosa intimidazione, così come la nostra solidarietà - e, ne sono certo, quella di tutta l'Assemblea del Senato - alla giudice Aielli, pur nella consapevolezza che questa, da sola, non basta e che, per sconfiggere questo tipo di criminalità, occorre innanzitutto sconfiggere l'omertà, anche quella nelle istituzioni.

Giudice Aielli, siamo fieri dei cittadini come lei e non la lasceremo sola! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, come sa, gli interventi di fine seduta sono diventati una sorta di *refugium peccatorum*. Sarei voluto intervenire questa mattina, quando si parlava dell'Eternit, perché avrei voluto dire a tutti i senatori - ma lo faccio ora - che questa vicenda bisogna averla vissuta.

Bisogna aver visto in faccia una volta un operaio dell'Eternit, che avanza in bicicletta verso di te, che devi registrare un'intervista; un ex operaio, perché è stato «scartato», come direbbe Papa Francesco, in quanto malato di asbestosi, il quale ti dice: «Io le polveri di amianto le respiro tutti i giorni, tante volte

al giorno, in fabbrica, ma anche a casa, perché stanno anche sui panni stesi».

Bisognerebbe aver visto una città come Casale Monferrato, che con dignità ha affrontato le morti e la condanna a morte, che è peggio della morte stessa, perché quando ci si sente dire che la moglie, il figlio o il genitore sono malati di mesotelioma pleurico si sa che è una condanna a morte.

Bisognerebbe aver visto le facce di quelle persone - almeno tremila - che sono morte così, per commentare una sentenza come quella di questa mattina, e soprattutto bisognerebbe avere coscienza di quella che è stata la battaglia per fare quel processo.

Facevo il giornalista alla RAI di Torino e ad un certo punto, al secondo piano del palazzo, mi sono visto circondare da undici persone. Erano uomini delle società amiantifere, che non so come fossero riusciti ad ottenere il passi della RAI, i quali mi dissero: «Il mesotelioma della pleura ve lo siete inventati, se l'è inventato il suo amico Benedetto Terracini, epidemiologo dei tumori, perché si muore di cancro al polmone perché si fuma, non si muore di amianto». E invece si muore di amianto, a Casale Monferrato si muore ancora oggi, di amianto.

Lo dico perché mi è sembrato sbrigativo ridurre tutto, come ha fatto ieri tramite *tweet* qualche autorevole senatore, ad una questione di eccessiva lunghezza del processo. È vero, i processi sono troppo lunghi, ma intanto, mentre cerchiamo di renderli più brevi, cosa facciamo contro una vergogna nazionale che si chiama prescrizione?

I senatori che ci hanno incantato ieri ed oggi con i loro interventi dovrebbero sapere che i termini di prescrizione sono stati accorciati proprio perché i colletti bianchi, come questo miliardario *manager* svizzero, non venissero mai condannati. Questo è il punto. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

Dire che la sentenza è sbagliata è una mezza verità. Il procuratore Guariniello aprirà un nuovo processo, questa volta per omicidio, perché è stato provato, nelle due sentenze di primo e di secondo grado, che il gruppo dirigente dell'Eternit aveva responsabilità certe e quindi è imputabile di omicidio.

Noi però come parlamentari abbiamo un dovere, che è quello di cambiare quella legge sulla prescrizione. Presenterò un disegno di legge composto da un solo articolo, prendendo a prestito la proposta avanzata dal procuratore Roberto Scarpinato, anche lui minacciato dalla mafia, perché questo tema riguarda anche la mafia di Trapani e di Reggio Calabria. Questo articolo prevede che, dopo una sentenza di primo grado, si arrestano i termini per la prescrizione.

Basta questo per non mandare impuniti i responsabili di disastro ambientale a Casale Monferrato. Basta questo per colpire anche i corrotti, che sono mafiosi, anche se non fanno parte dell'organizzazione cosa nostra o 'ndrangheta, che fiancheggiano la mafia di Reggio Calabria e di Trapani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, da ormai quindici anni il 20 novembre si celebra il *transgender day of remembrance*, ossia la giornata in memoria delle persone transessuali vittime di omicidio.

Nel 1998, a Boston, Rita Hester, transessuale nota per le sue battaglie per i diritti civili, fu assassinata nel suo appartamento con una ferocia inaudita ed una violenza spinta da una transfobia dilagante. L'aggravante di tale crimine d'odio fu proprio il fatto che Rita fosse una transgender, come se essere transessuale fosse una colpa, e quindi meritasse l'incivile castigo: la morte.

In Italia ci sono centinaia di persone come Rita, che ogni giorno lottano nell'affannoso *ring* della vita con il pensiero castrante di ritrovarsi aggredite, stuprate, picchiate o addirittura uccise da gente che ancora fa molta fatica ad allinearsi al civile concetto di democrazia e rispetto.

Ci si riempie la bocca, tutti, con le parole rispetto, uguaglianza ed emancipazione, per poi ritrovarci catapultati nella triste realtà di un Paese, l'Italia, dove la legge antidiscriminazione non prevede l'aggravante per i crimini d'odio basati su transfobia ed omofobia.

Eppure giace, dimenticato come un relitto in fondo al mare, il disegno di legge n. 1052 che mira ad estendere l'applicazione ai reati motivati da omofobia e transfobia. Parliamo di un testo da rivisitare in

buona parte, ma che è la base dalla quale partire per costruire una sana legge degna di un Paese civile.

L'Europa, la vostra tanto blasonata Europa, palliativo a tutti i mali economici e sociali della nostra Penisola, ha più volte lanciato l'*input* per affrontare nel più breve tempo possibile le tematiche legate ai diritti civili. Il rapporto Lunacek, approvato al Parlamento europeo, può essere un'ottima lettura per il Governo Renzi e la trasversale maggioranza che lo supporta. Giusto per farsi un'idea a 360 gradi di cos'è l'Europa che ascoltate a fasi alterne. La vostra Europa è quella delle banche, la nostra è quella dei diritti.

Il 28 ottobre 2014, Amnesty International, in occasione della Conferenza congiunta della Presidenza italiana dell'Unione europea e l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, ha chiesto a gran voce agli Stati membri dell'Unione europea di agire con urgenza per prevenire e punire i crimini omofobici e transfobici. Il Movimento 5 Stelle lo chiede a gran voce, e non da oggi. I diritti civili non sono in vendita, non hanno un prezzo e tanto meno possono sottostare a compromessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come tutti noi sono rimasto molto colpito e frastornato dalla sentenza di ieri sull'Eternit. Il Parlamento se ne occuperà in varie sedi, in Commissione sanità, in Commissione ambiente e in Commissione giustizia, per tutti gli aspetti.

Io penso che per onorare degnamente la memoria di coloro i quali sono scomparsi e per cercare di prevenire altre morti, perché il pericolo esiste, sarebbe molto importante che la Presidenza del Senato si facesse parte dirigente affinché in Italia sapessimo esattamente che cosa è successo negli altri Paesi.

Eternit è una multinazionale. Non ha venduto solo in Italia, ha venduto in tutto il mondo. Sappiamo almeno con certezza quanti morti ci sono stati negli altri Paesi, quali siano state le conseguenze e quali sentenze ci sono state nei confronti di atti simili che siano avvenuti negli altri Paesi? Per lo meno limitiamoci a quelli dell'Europa occidentale. *(Applausi dei senatori Razzi e Marin)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 18 novembre scorso è anticipato un piano del Governo per il riassetto idrogeologico. In questa anticipazione giornalistica si dice che il Governo ha dato priorità (si parla di un importo complessivo di circa 690 milioni come primo impatto) alle città di Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Al di là del fatto che dovrebbe essere pacifico che il riassetto idrogeologico del territorio sia «la» priorità, considerati anche i cambiamenti climatici e le conseguenze che ne stanno derivando, rilevo che tra le città obiettivo degli interventi non sono comprese due città che incredibilmente sono assolutamente a rischio. Penso a Messina e a Reggio Calabria, città che, da studi scientifici, risulta si trovino nelle condizioni di massimo pericolo, immediatamente dopo Genova, per valanghe di fango dovute alla pioggia. Il territorio siciliano, e specificamente quello messinese, è in continuo scivolamento in seguito a frane a causa delle continue piogge e del tipo di territorio.

Vorrei allora invitare il Governo a valutare, visto che in questo periodo sta studiando quali interventi fare, l'inserimento di queste due città, che sono - lo ripeto - tanto a rischio quanto Genova, nel piano per il riassetto.

Vorrei poi che il Governo venisse anche a descrivere in Aula il tipo d'impostazione adottato, ossia quali sono i criteri che segue nelle sue scelte.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questa mattina anch'io volevo intervenire, ma lei giustamente ha comunicato che potevano parlare un senatore per Gruppo e, quindi, per gran parte i Capigruppo, per cui lo faccio ora.

Intervengo per trattare lo stesso argomento di questa mattina e le dichiarazioni svolte all'interno di quest'Aula. Mi è sembrata veramente singolare la dichiarazione del senatore Zanda, e lo dico con tutto il rispetto che nutro nei suoi confronti e nei confronti del PD e di tutti gli altri parlamentari. Tutti cerchiamo di dare il nostro contributo, per quello che possiamo, e di segnalare all'attenzione di questa Assemblea le problematiche che affliggono il territorio.

Ho sentito, però, il senatore Zanda fare una certa riflessione nei confronti dei magistrati della Cassazione, alla quale qualcuno ha risposto dicendo che il problema non è del magistrato della Cassazione, bensì della legge in se che dovrebbe essere rivista. Altre riflessioni andrebbero fatte per tutti coloro che si trovano sul territorio e sono a rischio quotidianamente, e molti lo sono senza saperlo.

La sentenza di ieri, che ha ribaltato tutto, ha destato perplessità - dopo la prima e la seconda sentenza - confusione e per qualcuno anche una certa amarezza. Anch'io esprimo amarezza per quanto è successo, ma vorrei porre alla vostra attenzione anche quanto non si vede o - nei termini giusti - tutto quello che ufficialmente non vediamo, ma esiste, e che qualcuno addirittura conosce e fa finta di non sapere.

Il problema dell'amianto non è solo quello a cui oggi si è accennato da parte di vari colleghi, ma riguarda molti cittadini che lo hanno sulla propria testa, all'interno della propria casa, ne vengono in contatto indirettamente nelle scuole, nei vagoni letto delle ferrovie dello Stato, negli ospedali, attraverso quelle che volgarmente vengono definite porte tagliafuoco. Noi sappiamo della presenza dell'amianto, ma facciamo finta di non sapere, o molte volte - e la cosa è più grave - cerchiamo di sostenere o dare giustificazioni ad un comportamento che dovrebbe essere completamente diverso.

Perché intervengo a fine seduta? So perfettamente che posso fare molto poco, ma faccio il parlamentare e, siccome parlamentare significa parlare, cerco di dire anche la mia all'interno di quest'Aula. So che non varrà a molto ciò che sto per affermare, perché molti fanno orecchie da mercante in questo Parlamento. Ci rattristiamo in momenti particolari ma poi, quando dobbiamo prendere posizioni, non lo facciamo.

Al termine di questa mia riflessione mi rivolgo a coloro i quali pensano di sapere tutto, che molte volte danno lezione di vita e di comportamento all'interno di questo Parlamento e alzano il dito per indicare le scorrettezze degli altri. Voglio ricordare loro che alcune leggi sono state da essi sostenute e approvate con il loro consenso, e molto volte, quando sono state denunciate situazioni veramente orrende e scabrose, hanno fatto finta di non capire.

Facciamo allora una riflessione e comportiamoci in modo corretto e da cristiani, per quello che mi riguarda. Non è un problema di legge, ma di cultura, perché ognuno all'interno di quest'Aula porta non la cultura che ha acquisito sui banchi di scuola, ma la cultura che ha acquisito nel corso e durante la propria vita.

Per concludere, facciamo una riflessione complessiva, ma vediamo quello che dobbiamo fare immediatamente per eliminare tutto quel materiale che potrebbe diventare a rischio. Come medico voglio infatti dire che una particella di amianto respirata potrebbe non dare problemi, oggi, ma a distanza di dieci anni potrebbe sviluppare una malattia tumorale che si chiama tumore del polmone e, quando un paziente è affetto da tumore del polmone, finisce la propria vita in un modo atroce e terribile, che è difficile anche descrivere.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei rilevare una questione molto semplice che credo però necessiti di un'attenzione particolare da parte del Governo. Ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con alcuni dei dipendenti che sono in fase di licenziamento o comunque in difficoltà per la situazione dell'AST di Terni e con altri di Meridiana.

In queste circostanze cambia tutto nella vita, ma soprattutto ci sono dei pesi che diventano maggiori. Penso, ad esempio, a quello di una famiglia che ha acceso un semplice mutuo da 30.000 euro, per esempio: di fronte al cambiamento repentino, ma certamente non preventivato, della situazione

economica, la banca non si pone alcuno scrupolo, fino ad arrivare a pretendere il pignoramento dei beni.

Vorrei allora rivolgere una raccomandazione al Governo; quando si fanno le trattative ad un tavolo di concertazione, ad un tavolo con le imprese o le altre parti sociali, si deve tener conto che ci sono situazioni non preventivate nella vita di una famiglia che debbono essere compensate e garantite. Gli istituti bancari non guardano questi aspetti, pensano semplicemente al pagamento della rata e alla scadenza di fine mese di fronte alla quale, se non viene onorata, anche da parte di un debitore che ha sempre onorato il proprio debito ma che va in crisi, non si pongono alcuno scrupolo.

Siamo invece convinti che debba esserci da parte del Governo un'azione, se occorre, anche utilizzando gli strumenti della decretazione d'urgenza, per mettere in condizione coloro che si trovano ad essere debitori degli istituti di credito di poter pagare, anche rivedendo e modulando in maniera differente le scadenze.

Non stiamo parlando di gente che non vuole onorare il proprio debito, ma di gente a cui è cambiato tutto nel giro di qualche mese o di qualche anno. Anche queste sono attenzioni che devono essere poste in un tavolo di contrattazione. Una mobilità non può essere una buonuscita; bisogna considerare che una famiglia intera ne viene ad essere danneggiata. *(Applausi del senatore Divina)*.

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra doveroso ricordare gli operai della Fincantieri di Monfalcone, ex Italcantieri, deceduti per effetto dell'amianto. Sono 81 le persone che attendono ancora giustizia; l'ex direttore e dirigenti sono stati condannati per omicidio colposo, ma ancora attendiamo il deposito della sentenza.

Sono già morte circa 200 persone, ma l'Associazione esposti amianto e l'azienda sanitaria prevedono, vista l'esposizione protrattasi per decenni, che tra cinque-dieci anni ci saranno ulteriori morti.

Rivolgo quindi un pensiero a queste realtà e un plauso a tutte le associazioni che sono nate e continuano a sostenere i principi della giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 11,53)*.

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1070 (*)

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (315)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (374)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».

(*) Cfr. anche seduta n. 355 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cociancich, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Ichino, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagano, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Schifani, Sibilia, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Davico, per attività della 8a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Blundo, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Zin, per

attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Filippi Marco
Disciplina dei consulenti chimici di porto (1679)
(presentato in data 14/11/2014);
senatrice Fedeli Valeria
Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università (1680)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Crimi Vito Claudio, Airola Alberto, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele, Castaldi Gianluca, Puglia Sergio, Molinari Francesco, Lezzi Barbara, Nugnes Paola, Scibona Marco, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Montevecchi Michela, Bulgarelli Elisa, Marton Bruno, Cioffi Andrea, Bertorotta Ornella, Santangelo Vincenzo, Mangili Giovanna, Bottici Laura, Lucidi Stefano, Martelli Carlo
Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, concernente i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (1685)
(presentato in data 19/11/2014);
senatori Pepe Bartolomeo, Bignami Laura, Bocchino Fabrizio, Casaletto Monica, Bencini Alessandra, Gambaro Adele, Romani Maurizio, Mussini Maria
Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi telematici delle sedute dei consigli comunali (1686)
(presentato in data 20/11/2014).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Le senatrici Ricchiuti e Fattori hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00222 *p.a.* del senatore Pepe.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pagliari e Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01428 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

La senatrice Ginetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01432 della senatrice Lanzillotta ed altri.

I senatori Gotor, Valdinosi, Lo Moro, Pagliari, Petraglia e Zanoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01436 del senatore Lo Giudice ed altri.

Il senatore Cappelletti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03032 dei senatori Girotto e Castaldi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 13 al 19 novembre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 64

BERGER: sulla Sezione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano dell'Albo nazionale dei gestori ambientali (4-01547) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CENTINAIO: su un *black out* nella raffineria Eni di Ferrera Erbognone (Pavia) (4-00439) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CROSIO, ARRIGONI: sulla realizzazione di lavori di potenziamento della viabilità in Valtellina (4-01391) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
DE PIN ed altri: sulla realizzazione dello svincolo di S. Lucia di Piave (Treviso) (4-00029) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
DI BIAGIO: sulla fornitura di servizi informatici all'ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle Imprese (4-01834) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
sull'alienazione della società RetItalia internazionale (4-01835) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
sull'assunzione di personale presso l'Ice-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese (4-01836) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
sull'assorbimento presso l'ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese del personale di Buonitalia S.p.A. (4-02452) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
GIARRUSSO ed altri: su alcune misure di razionalizzazione della Direzione investigativa antimafia (4-02305) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
MARGIOTTA: sulle modalità relative alle spedizioni transfrontaliere degli oli usati e di altri rifiuti pericolosi (4-01326) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
PAGLIARI: sulla dotazione di mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma (4-02973) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla dotazione di mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma (4-02974) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
PUGLIA ed altri: sulla soppressione del Centro Rifornimenti militari del Commissariato di Napoli (4-02054) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)
RANUCCI, FILIPPI: sull'implementazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) (4-01989) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
SANTANGELO ed altri: sul prospetto di realizzazione di un sistema di piste ciclabili nel comune di Erice (Trapani) (4-02796) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
SONEGO: sulla presenza di residui radioattivi nel poligono di Cellina Meduna in provincia di Pordenone (4-01499) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)
STEFANI ed altri: sulla tutela sanitaria del personale militare e civile impegnato nella gestione dei flussi migratori (4-02302) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

Interrogazioni

TOMASELLI, FABBRI, ORRU', COLLINA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il settore turistico-balneare, con il 31 per cento dell'offerta e il 36,5 per cento della domanda, costituisce il principale prodotto turistico italiano in un comparto che produce il 10,3 per cento del PIL nazionale;

al successo di questo settore contribuiscono, in maniera decisiva, 30.000 imprese con oltre 100.000 addetti diretti, quasi tutte a gestione familiare, che offrono servizi per la balneazione su aree demaniali marittime oggetto di concessione amministrativa;

l'assetto normativo incentrato sul codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 347 del 1942, e successive modificazioni e integrazioni) che ha sin qui garantito la stabilità delle imprese e la durata

delle aziende è stato oggetto di interventi della Commissione europea che ne hanno pregiudicato la funzionalità;

la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 4908/2008 ritenendo che l'art. 37 del codice della navigazione italiano fosse in contrasto con l'art. 43 del trattato che istituisce la Commissione europea (ora art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE), poiché prevedeva un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di assegnazione delle concessioni configurando, con ciò, una restrizione alla libertà di stabilimento e una discriminazioni fra operatori economici;

a seguito di tali rilievi, il legislatore italiano è intervenuto con l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, disponendo la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 37 del codice della navicazione, nella parte in cui accordava la preferenza al concessionario in scadenza;

con la stessa disposizione, al fine di addivenire a un generale riordino della materia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, si è proceduto a rinviare a tale data la scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere;

poiché in sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009 si era aggiunto un rinvio all'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2001, n. 88, che garantiva il rinnovo automatico delle concessioni, la Commissione europea, con una lettera del 5 maggio 2010 nell'ambito della medesima procedura di infrazione, ha ritenuto che tale rinvio vanificasse l'adeguamento ai principi comunitari effettuato con il decreto-legge n. 194 del 2009;

in seguito a questi ulteriori rilievi, il legislatore italiano con l'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha abrogato il già citato comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993;

in conseguenza di questi interventi legislativi, la Commissione europea, in data 27 febbraio 2012, ha archiviato la procedura di infrazione n. 4908/2008;

il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ha incontrato oggettive difficoltà derivanti sia dall'attuale assetto costituzionale nel riparto delle competenze fra Stato e Regioni *ex* art. 117 della Costituzione sia per la presenza dei diritti dei concessionari derivanti dalla normativa previgente abrogata meritevoli di attenta considerazione anche al fine di evitare un pericoloso contenzioso in danno dell'erario;

i diversi interventi legislativi sulla materia effettuati dalle Regioni (legge regionale Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8; legge regionale Toscana 23 dicembre 2009, n. 77; legge regionale Marche 11 febbraio 2010, n. 7; legge regionale Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; legge regionale Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3) sono stati tutti oggetto di contenzioso davanti alla Corte costituzionale che li ha dichiarati incostituzionali vertendo in tema di concorrenza, competenza esclusiva dello Stato (sentenze della Consulta n. 180 del 20 maggio 2010; n. 233 del 1° luglio 2010; n. 340 del 26 novembre 2010 e n. 213 del 18 luglio 2011);

il processo di trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze, risorse e beni, cosiddetto federalismo (legge delega 5 maggio 2009, n. 42, e decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85) ha incontrato molteplici ostacoli attuativi;

all'attenzione del Parlamento, come durante la XVI Legislatura, vi sono diversi progetti di riforma del Titolo V e segnatamente dell'art. 117 della Costituzione per un più preciso e razionale riparto delle competenze (AC 2613; AS 1429; AS 1406; AS 1416);

la complessità della materia è anche dovuta alla necessità di non pregiudicare i diritti sorti in capo ai concessionari sia in ordine al legittimo affidamento nella stabilità delle aziende sin qui garantita dal cosiddetto diritto di insistenza sia per quanto riguarda la proprietà privata delle aziende sorte sulle aree concesse, essendo le stesse intimamente connesse a queste ultime;

in tal senso è intervenuto anche il Parlamento europeo che al punto 56 della risoluzione del 27

settembre 2011 ha invitato gli Stati membri a valutare l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti;
la consapevolezza di questi aspetti ha indotto il legislatore a ritenere insufficiente il termine del 31 dicembre 2015 e, quindi, con l'art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la scadenza al 31 dicembre 2020 per il definitivo riordino della materia prorogando a tale data le concessioni in essere;
a ciò si aggiunga che con l'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e l'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si è operata l'estensione dell'oggetto del riordino anche ad altre tipologie di demanio quale quello lacuale e fluviale nonché alle concessioni demaniali aventi finalità diverse dal turistico-ricreative;
il Tribunale amministrativo regionale di Milano, con la sentenza del 26 settembre 2014, n. 2401, in una causa riguardante l'applicazione della proroga prevista dal citato art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 a una concessione lacuale, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE affinché la stessa valuti se la suddetta proroga sia in contrasto con i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 dello stesso trattato;
l'eventuale sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dovesse ritenere la proroga *ex* art. 1, comma 18, non conforme al diritto comunitario rischia di aumentare pericolosamente lo stato di precarietà e di incertezza del settore della balneazione italiano;
l'art. 23 dello Statuto e l'art. 96 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea prevedono, nel procedimento riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale, il diritto degli Stati membri di presentare memorie ed osservazioni alla Corte,
si chiede di sapere:
quale sia l'intendimento del Governo sul suo diritto di presentazione delle osservazioni nel procedimento davanti alla Corte di giustizia sulla domanda pregiudiziale sollevata dal TAR di Milano con la sentenza n. 2401 del 26 settembre 2014;
se non ritenga, nell'auspicabile presentazione delle sue memorie ed osservazioni, di sostenere la legittimità della proroga delle concessioni demaniali alla luce delle riforme costituzionali *in itinere*, della complessità della materia e degli approfondimenti necessari atti a salvaguardare i diritti degli attuali soggetti concessionari del settore.
(3-01447)
BERTUZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
è notizia dell'inizio del mese di novembre 2014 il racconto di un ragazzo quattordicenne, studente in un istituto superiore di Assisi, vittima di abusi da parte di un suo insegnante: nello specifico il professore, passeggiando per l'aula, avrebbe iniziato a fissare il giovane, sostenendo che "essere gay è una brutta malattia"; inoltre, a seguito della risposta del ragazzo, il professore avrebbe continuato ad offenderlo e a prenderlo a calci e pugni;
nell'istituto tecnico "Pininfarina" di Moncalieri (Torino), lo scorso 31 ottobre 2014, una docente di religione avrebbe affermato che "l'omosessualità è un problema da cui è dimostrato scientificamente che si può guarire";
considerato che:
il 31 marzo 2010 il Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
la raccomandazione rappresenta un importante *vademecum* di carattere internazionale dal momento che ricorda che "le persone lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali hanno subito per secoli e tuttora sono vittime di omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie - ivi comprese sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e

che è richiesta un'azione specifica al fine di garantire a tali persone il pieno godimento dei loro diritti umani";

al punto 31 della raccomandazione, relativo all'istruzione, si ricorda che gli Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero adottare misure legislative (o di altro tipo) appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere;

inoltre, al punto 32 la raccomandazione sottolinea la necessità di adottare "misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere";

nella raccomandazione si evidenzia che gli Stati membri del Consiglio d'Europa potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione;

tenuto conto che:

anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre giurisdizioni internazionali riconoscono che l'orientamento sessuale non può costituire motivo di discriminazione e contribuiscono a far avanzare la tutela dei diritti delle persone *transgender*;

conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualsiasi differenza di trattamento è ritenuta discriminatoria se non poggia su una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere;

considerato inoltre che:

in data 13 giugno 2013 gli organi di stampa hanno dato notizia dell'avvenuta pubblicazione di 3 opuscoli dal titolo «Educare alla diversità a scuola», prodotti a cura dell'istituto "Beck" e dell'UNAR, ufficio afferente al Dipartimento per le pari opportunità che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

il contenuto di tali opuscoli si proponeva esplicitamente di «rendere le scuole più aperte e accettanti, scuole delle pari opportunità, che consentano e favoriscano lo sviluppo sano di tutti i ragazzi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale; di fornire agli insegnanti gli strumenti per approfondire le varie tematiche legate all'omosessualità, così da diventare essi stessi educatori dell'omofobia»;

ritenuto che:

episodi come quelli sopra riportati sono sintomatici di un clima culturale sempre più diffuso che porta alla stigmatizzazione e alla discriminazione di chi è considerato diverso, perché di fatto non corrisponde ai canoni di normalità stabiliti dalla mentalità comune;

questo è quanto avviene soprattutto in tema di sessualità, con una forte opposizione verso chi manifesta tendenze differenti da quelle considerate "naturali", ma accade spesso anche per motivi religiosi o etnici;

per superare la discriminazione e l'esclusione sociale fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere può ritenersi indispensabile adottare provvedimenti normativi che rendano esplicito il riconoscimento della libertà di orientamento sessuale e identità di genere;

occorrerebbe intervenire anche attraverso momenti di confronto sulla scuola, ripartendo dalle linee guida di cui la raccomandazione del Consiglio d'Europa o dagli strumenti già prodotti da passate

iniziative dell'UNAR o della Presidenza del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere:
se rispondano al vero i fatti riportati dalla stampa riguardo ai presunti casi di omofobia;
quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per contrastare il clima culturale di cui tali episodi sono figli, favorendo di contro una cultura dell'accoglienza, del pluralismo, dell'inclusione e dell'integrità e la dignità delle persone omosessuali nella scuola italiana;
se non ritenga doveroso censurare tali comportamenti discriminatori, aggravati dal fatto di essere tenuti da insegnanti nel ruolo di educatori;
se non ritenga necessario attivare e/o sostenere la formazione dei docenti e degli altri operatori scolastici sul tema del contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere oltre che sulle altre condizioni personali più frequentemente oggetto di pregiudizio, discriminazione e atti di bullismo.
(3-01448)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPOSETTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è stata stabilita l'abolizione del rimborso delle spese elettorali per i partiti e movimenti politici e introdotta la facoltà per i cittadini di sostenere liberamente, con il 2 per mille del proprio gettito IRPEF, un movimento politico;
in particolare, l'articolo 12 ha previsto che ciascun contribuente, a decorrere dal 2014, possa destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico, secondo un meccanismo che si basa esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto;
tale radicale innovazione costituisce un'importante sfida nel rapporto con la democrazia e le istituzioni e merita di essere accompagnata da iniziative che consentano ai cittadini di essere pienamente informati sia sulle modalità di adesione sia sui risultati del gettito annuale del 2 per mille,
si chiede di sapere:
quanti contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi IRPEF del 2014, abbiano sostenuto liberamente, con il 2 per mille della propria Irpef, un partito politico;
a quanto ammonti in totale il gettito del 2 per mille per l'anno 2014 e quale sia la ripartizione dello stesso gettito fra i partiti politici.
(4-03038)

CASSON, PUPPATO, SANTINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel 2008 era stato siglato un accordo di programma per il completo risanamento ambientale della località "vallone Moranzani" nel comune di Venezia, gravemente inquinata per decenni dal comportamento illecito di numerose industrie di Porto Marghera;
nell'accordo, preceduto da una positiva attività partecipativa delle rappresentanze territoriali e dei cittadini, erano stati coinvolti oltre 15 diversi soggetti giuridici, tra cui amministratori statali, la Regione Veneto, il magistrato alle acque di Venezia, il Comune di Venezia, l'Autorità portuale di Venezia e la società Terna;
di recente, si è verificato il blocco del progetto di risanamento, di notevole interesse pure per il rilancio dell'area di Porto Marghera, a causa di convergenti negativi fattori, tra cui il disimpegno della società Terna, il rifiuto dell'Autorità portuale di procedere allo scavo di altri canali portuali, la scelta della Provincia di Venezia di congelare 2 milioni di euro e il conseguente congelamento di altri 2 milioni di euro regionali, l'arresto di un assessore regionale e di un dirigente della Giunta regionale Zaia per delitti contro la pubblica amministrazione nell'ambito della vicenda del MOSE e il successivo stallo dell'autorità regionale;
si è pertanto verificata una grave situazione di inerzia, che, bloccando il progetto, danneggia

pesantemente il territorio (sottoponendolo a nuovi rischi) e anche la popolazione, che di fronte ad atteggiamenti irragionevoli e irresponsabili si è fortemente preoccupata;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;
in quale maniera, per le parti di rispettiva competenza, intendano farvi fronte;
in particolare, in quale maniera il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano intervenire rispettivamente sul magistrato alle acque di Venezia, sull'Autorità portuale di Venezia e sulla società Terna, richiamandoli al dovere di rispettare tutti gli impegni assunti nel 2008.
(4-03039)

PEPE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
risulta all'interrogante che in diverse regioni d'Italia sembrerebbero essere incongruenti i comuni metodi di valutazione del personale e di meritocrazia da parte della società Poste italiane;
in data 18 settembre 2013 è stata inviata una lettera raccomandata a firma del segretario generale UGL comunicazioni contenente una richiesta di accesso agli atti indirizzata all'ingegner Pasquale Marchese e al dottor Roberto Mazzi, rispettivamente capo divisione mercato privati e capo risorse umane di Poste italiane SpA, e per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa interamente la suddetta società; alla lettera sono seguiti 2 ulteriori solleciti;
le 3 le comunicazioni non hanno ricevuto risposta da parte delle persone interpellate;
Poste italiane SpA, in quanto società interamente partecipata, dovrebbe rispondere ai criteri di trasparenza dovuti per legge,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di propria competenza, affinché la società dichiari quali siano i criteri di assegnazione meritocratica dei premi annuali dei dipendenti di Poste italiane, degli assegni *ad personam* e delle elargizioni *una tantum* al personale su tutto il territorio nazionale.
(4-03040)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
da notizie diramate sull'edizione de "Il Sole-24 ore" del 18 novembre 2014, risulta allo studio del Governo un piano per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico con un primo stralcio urgente di 689,7 milioni di euro dal piano da 9 miliardi per il periodo 2014-2020 annunciato la settimana scorsa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti;
destinatari di questa prima *tranche*, secondo la combinazione degli indici di rischio con quelli di densità di popolazione, sarebbero 7 grandi città metropolitane: Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari;
il piano di prevenzione non comprenderebbe nessuna delle città del Meridione;
considerato che:
secondo Legambiente Sicilia, nella scala delle città a maggior rischio idrogeologico, dopo Genova risulterebbero rispettivamente seconda e terza le città di Messina e Reggio Calabria, dove la presenza delle fiumare metterebbe in serio pericolo i centri abitati per rischio di valanghe;
secondo il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico", documento redatto dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, oltre il 70 per cento del territorio siciliano risulterebbe ad alto rischio,
si chiede di sapere:
se risulti al Governo una lista aggiornata delle segnalazioni, da parte della Regione Calabria e della Regione Siciliana, delle città a maggior rischio idrogeologico che necessitano in forma prioritaria di interventi di prevenzione;
se risultino confermate le informazioni rese dalla stampa, che vedrebbero escluse le città del Meridione dalla lista delle prime 7 città inserite nel piano per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico;

quali iniziative intenda adottare al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico del territorio delle città di Messina e Reggio Calabria e delle altre città del Meridione in condizioni di alto rischio
(4-03041)
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la Rai, in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri in Australia per il G20 di Brisbane ha inviato 5 giornalisti (Rainews24, Tg1, Tg2, Tg3 e RadioRai) e rispettive *troupe* per riprendere l'evento e intervistare il Presidente;
per effettuare il servizio la Rai ha sostenuto dei costi (spese di viaggio, vitto, alloggio, eccetera per i giornalisti e *troupe* al seguito) che avrebbero comunque potuto essere evitati o avrebbero potuto essere più contenuti se fossero stati inviati uno o al massimo 2 giornalisti e le relative *troupe* e se vi fosse stato tra le varie redazioni giornalistiche un maggiore coordinamento;
considerato che:
i costi della Rai incidono sugli importi del canone e per una gestione poco oculata delle risorse è sempre il cittadino a pagare le spese;
per affrontare il lungo periodo di crisi economica attuale sono stati richiesti, e si richiederanno ancora, enormi sacrifici agli italiani per cui sprechi come quello descritto non sono giustificabili;
considerato altresì che l'ente radiotelevisivo non presenta certo bilanci che gli consentano di largheggiare nelle spese;
visti gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del contratto di servizio, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia necessario attivarsi al fine di estendere i principi che informano la cosiddetta *spending review* anche alla Rai.
(4-03042)
PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, URAS - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
in data 11 luglio 2003 moriva presso il carcere "Le Sughere" di Livorno all'età di 29 anni Marcello Lonzi, condannato a 9 mesi di reclusione per tentato furto;
come più volte riportato dalla stampa nel corso di questi anni, secondo i familiari sul corpo della vittima sarebbero state rinvenute evidenti ferite, fratture e numerose ecchimosi, citate anche nella perizia del medico legale, che farebbero ritenere Lonzi vittima di un brutale pestaggio; secondo 2 successive inchieste giudiziarie per omicidio colposo, del 2004 e del 2010 entrambe archiviate, il decesso di Lonzi sarebbe avvenuto per arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;
nel maggio 2013 la madre della vittima ha sporto querela ai Carabinieri di Pisa, città nella quale risiede, contro 2 medici della casa circondariale e contro il medico legale che eseguì l'autopsia accusandoli di non avere "svolto bene il loro dovere" e chiedendo la riapertura delle indagini sulla morte del giovane;
il 27 giugno 2014 il gip del Tribunale di Livorno Beatrice Dani, respingendo una nuova richiesta di archiviazione avanzata dal pm Antonio Di Bugno, ha disposto nuove indagini (6 mesi di tempo) per capire se ci siano state imperizie durante le operazioni di soccorso al detenuto Marcello Lonzi da parte del personale medico dell'istituto di pena;
nel corso delle precedenti Legislature numerose interrogazioni parlamentari hanno chiesto di chiarire eventuali responsabilità dell'amministrazione carceraria connesse con la morte del detenuto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare le opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per chiarire le eventuali responsabilità amministrative connesse con la morte di Marcello Lonzi.
(4-03043)
AUGELLO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
nelle ultime settimane alcuni episodi di ordine pubblico hanno portato alla ribalta delle cronache il quartiere romano di Tor Sapienza, attraversato da forti tensioni sociali determinate dai disservizi e

dalle condizioni di complessivo degrado che affliggono quel territorio;
il sindaco di Roma, dopo aver subito forti contestazioni dai residenti del quartiere, ha deciso di incontrare i comitati di quartiere Tor Sapienza negli studi di una popolare trasmissione televisiva della Rai, assumendo alcuni solenni impegni in diretta, davanti a milioni telespettatori;
in cima alla lista di questi impegni, il sindaco ha lodevolmente posto la trasformazione della ex scuola "Vittorini" di via Appiani, in sede di una caserma dei Carabinieri;
l'edificio è un complesso di circa 3.300 metri quadrati, versa in stato di abbandono e fino a 6 anni fa era occupato abusivamente;
la precedente amministrazione comunale, tra il 2010 ed il 2011, avviò dei contatti con i Carabinieri allo scopo di cedere l'immobile all'Arma per destinarlo all'uso di caserma;
all'epoca furono fatti alcuni sopralluoghi per verificare la possibilità di trasferire nella scuola la caserma di Tor Sapienza ed un nucleo di motociclisti dell'Arma, ipotizzando che l'attuale, piccola caserma di via degli Armenti fosse affidata invece al Comune allo scopo di ospitare un servizio pubblico;
l'intera operazione si arenò per mancanza di fondi: il Comune disponeva infatti solo di un milione di euro per ristrutturare l'edificio, a fronte di una spesa minima richiesta di 5 milioni di euro, mentre i Carabinieri non disponevano delle risorse necessarie per colmare la differenza,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali siano gli elementi nuovi intervenuti dall'avvento del sindaco Marino rispetto agli antefatti richiamati in premessa;
se sia o meno possibile confermare che entro un anno i Carabinieri disporranno di una loro caserma nella ex scuola Vittorini, specificando con quali risorse si provvederà a finanziare la ristrutturazione;
a quando risalga l'apertura di un tavolo tra il Comune ed il Ministero per offrire ai Carabinieri altre soluzioni simili alla ex scuola Vittorini, per consentire all'Arma di ridurre il costo degli affitti delle proprie sedi nella capitale grazie alla disponibilità di immobili forniti dal Comune.
(4-03044)

RAZZI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la pedofilia è un reato che come piaga incurabile affligge tutti i settori della società, le cui vittime sono minori o addirittura bambini;
la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale;
dagli studi redatti da professionisti del campo essa è considerata una "condizione", né malattia, né perversione, né deviazione sessuale, ma un sentimento che il pedofilo qualifica come amore verso i bimbi;
il comportamento del pedofilo è pericolosissimo perché incide sulla formazione psicofisica dei bambini disturbandone la personalità;
tecnicamente nessuna cura può essere risolutiva per il fenomeno della pedofilia;
l'imputato di pedofilia, una volta a processo, ha la facoltà di chiedere il patteggiamento della pena;
il patteggiamento è un procedimento speciale disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dall'art. 444 del codice di procedura penale come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale, da un lato premiale per l'imputato, e dall'altro conveniente per l'ordinamento giudiziario sul piano dell'economia processuale;
il delitto oggetto di patteggiamento si estingue dopo soli 5 anni;
a giudizio dell'interrogante detta possibilità è inopportuna per il reo che si macchia di un'azione inqualificabile, violenta, ignobile e subdola come il reato di pedofilia perché finisce per agevolarlo, per un gesto imperdonabile del quale non basta né è sufficiente il pentimento, piuttosto che punirlo per impedire con severità il reiterarsi del comportamento,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie

competenze, per porre argine alla piaga della pedofilia attivandosi al fine di escludere l'applicazione dell'istituto del patteggiamento per il reo, includendolo nei casi previsti al comma 1-*bis* dell'art. 444 del codice di procedura penale.

(4-03045)

CROSIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel settembre 2013 si è appreso da diversi siti *internet* che il Co.Ce.R. sezione Marina era stato convocato presso lo Stato maggiore della Marina per partecipare ad un incontro con un ufficiale delegato dal capo di Stato maggiore e i rappresentanti di una società fornitrice di servizi denominata "Eudaimon";

da quanto si legge sul sito della stessa Eudaimon, l'azienda si presenta in estrema sintesi come "l'unica in Italia con una proposta completa per il *welfare* aziendale e soluzioni per agevolare la conciliazione tra vita-lavoro del personale";

tale società fu già incaricata dalla forza armata, non è noto sapere sulla base di quali criteri, di realizzare uno studio sulle problematiche che riguardano il benessere del personale in generale e di proporre delle soluzioni da attuare direttamente o indirettamente;

il lavoro che si andrebbe a svolgere si sovrapporrebbe perfettamente a ciò che già per legge (nuovo codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2000 e testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) devono istituzionalmente fare gli uffici Benessere della forza armata e le rappresentanze militari;

il ricorso ad aziende esterne risulta inopportuno, alla luce del grave e prolungato stato di crisi in cui versa la finanza pubblica del nostro Paese;

in particolare, non paiono sussistere i presupposti perché si possa affidare questo genere di incarichi, sostanzialmente di consulenza esterna, quando ci sono già degli uffici che svolgono egregiamente all'interno dell'amministrazione i medesimi compiti;

l'articolo 1833 del decreto legislativo n. 66 del 2010, inserito nel libro sesto, titolo VI, in materia di assistenza morale, benessere e protezione sociale, prevede altresì che eventuali esternalizzazioni siano prioritariamente affidate ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente, associazioni d'arma o di categoria e solo in ultima analisi a enti e terzi esterni;

la spesa per lo studio commissionato alla Eudaimon ammontava ad alcune decine di migliaia di euro, sottratte alla disponibilità del personale che la rappresentanza militare dovrebbe tutelare;

in merito al benessere del personale, inoltre, il Co.Ce.R. Marina aveva deliberato all'inizio dell'anno in favore della creazione di una piattaforma informatica a livello centrale, che potesse coordinare le convenzioni di tutta la forza armata, con il pieno coinvolgimento della rappresentanza militare;

tale richiesta avanzata dal Co.Ce.R. Marina è già stata soddisfatta a livello interforze dallo Stato maggiore della Difesa. Infatti, oggi, tramite apposito sito *internet*, diverse ditte propongono gratuitamente offerte a favore del personale militare;

inspiegabilmente, però, a quanto pare, all'inizio di ottobre 2014 è informalmente pervenuta al Co.Ce.R. Marina una lettera il cui mittente risulta essere "l'Ufficio dell'Assistente aggiunto del Capo di Stato Maggiore della Marina", indirizzata alla Direzione di commissariato e per conoscenza alla Direzione del personale, risalente al 28 luglio 2014;

all'interno di tale lettera sarebbe menzionata la partecipazione di un delegato del Co.Ce.R. Marina alla commissione giudicatrice per la prevista gara d'appalto. Inoltre, nella missiva vi sarebbe altresì un elenco di ditte, in testa al quale si troverebbe proprio la Eudaimon;

da tale lettera e dalle annesse specifiche tecniche non si comprende a quanto ammonterebbe la spesa che la forza armata dovrebbe sopportare e, di conseguenza, quale tipo di gara dovrebbe aver luogo;

nonostante le rappresentanze locali e nazionali della Guardia costiera abbiano recentemente ribadito le loro perplessità al riguardo, con apposita delibera, e abbiano chiesto al comandante competente di essere tenute informate di tutte le iniziative riguardanti il benessere del personale, riportando una serie di opportuni quesiti, non solo ciò non è avvenuto ma anzi risulta che siano state egualmente avviate le

procedure propedeutiche all'effettuazione di una gara;
tutto ciò sarebbe inoltre accaduto malgrado nelle specifiche tecniche allegate alla suddetta lettera fosse menzionato il personale delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
come mai, a dispetto di un testo riguardante la ditta Eudaimon che la descrive come l'unica società esistente in Italia capace di esprimere una proposta completa per il *welfare* aziendale e soluzioni per agevolare la conciliazione tra la vita e il lavoro del personale, siano state individuate altre 8 ditte a cui è stato richiesto di sottoporre un'offerta economica;
quali siano i motivi che hanno indotto l'amministrazione a selezionare tali 8 imprese;
se nelle procedure generalizzate nella premessa sia stata coinvolta la CONSIP;
per quali ragioni non sia stata contattata la società Difesa servizi SpA, di cui il Ministro è il presidente;
quali siano le ragioni per le quali il bando di gara non è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Marina militare;
se in merito all'avvio delle procedure per individuare una ditta idonea alla quale affidare i servizi per il benessere del personale militare marittimo sia stato coinvolto ufficialmente il Co.Ce.R. sezione Marina attraverso l'emanazione di apposite delibere e se vi siano state esplicite risposte;
per quali motivi la lettera alla Direzione di commissariato di Roma, concernente l'avvio delle procedure amministrative di affidamento ad una ditta esterna della fornitura di servizi per il benessere del personale militare marittimo, è datata a fine luglio 2014, mentre sarebbe stata resa nota al Co.Ce.R. solo a metà ottobre e per di più anche in modo informale;
se, prima dell'avvio di tale procedura, vi sia stato un coinvolgimento di associazioni di personale come quelle d'Arma o di categoria, che operano come è noto senza scopo di lucro;
se, al fine di risparmiare le già esigue risorse stanziate a favore del personale militare marittimo, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sospendere la procedura di gara, per ragioni di autotutela, e potenziare invece gli uffici preposti esistenti in ambito della forza armata, considerando maggiormente il ruolo dei delegati della rappresentanza militare;
se non ritenga opportuno in via prioritaria comunque sottrarre il personale delle Capitanerie di porto della Guardia costiera all'applicazione della convenzione in via di definizione con una società di servizi esterna all'amministrazione della difesa, in considerazione del parere espresso dalle rappresentanze a livello nazionale e locale e del fatto che i loro bilanci appartengono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe quest'ultimo a dover indire eventualmente autonome gare.
(4-03046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01448, della senatrice Bertuzzi, su iniziative di contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nelle scuole.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.